

Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA
EMENDAMENTI
(Articoli da 3 a 5)
ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;

2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

3. 102. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

3. 4. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere i commi 1 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella C, ridurre del 3 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. 43. Valducci, Lazzari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater), inserire la seguente: «per i redditi fino a 28.000 euro, le spese sostenute per sé e per i soggetti a carico di cui all'articolo 433 del codice civile per l'acquisto di abbonamenti per trasporto urbano ed extra-urbano, sino ad un massimo di 400 euro annuali pro-capite»;

E conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1995, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa od arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve e prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora a difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera o decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di

invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai

periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

3. 76. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 27,33 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

1-ter. Le regioni possono modificare le aliquote e scaglioni con legge regionale. Gli scaglioni devono essere in numero pari a quelli di cui all'imposta statale.

1-quater. Le regioni possono modificare, a far valere sulle propria quota di imposta e senza alcun onere per lo Stato, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12.

Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.

3. 94. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Determinazione dell'imposta).

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro, 39 per cento;
- d) oltre 100.000 euro, 43 per cento.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

3. 110. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci, Crosetto.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 27,33 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

1-ter. Le regioni possono modificare le aliquote e scaglioni con legge regionale. Gli scaglioni devono essere in numero pari a quelli di cui all'imposta statale.

Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.

3. 93. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75,000 euro, 27,33 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;

e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

Le regioni possono modificare le aliquote con legge regionale.

Conseguentemente vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso sulla base del gettito derivante dall'applicazione di aliquote e scaglioni previsti nel presente articolo.

3. 92. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'imposta lorda statale è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 15,33 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 18 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25,33 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 27,33 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 28,66 per cento.

1-bis. L'imposta regionale è determinata applicando al reddito complessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 7,67 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 9 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 12,67 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 13,87 per cento;
- e) oltre 75.000 euro, 14,34 per cento.

Conseguentemente, vengono ridotti i trasferimenti alle regioni nel loro complesso.

3. 91. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 18.000; alla lettera b), la parola: 15.000 con la seguente: 18.000 e la parola: 28.000 con la seguente: 35.000; alla lettera c), la parola: 28.000 con la seguente: 35.000 e la parola: 55.000 con la seguente: 65.000; alla lettera d), la parola: 55.000 con la seguente: 65.000 e la parola: 75.000 con la seguente: 80.000; alla lettera e), la parola: 75.000 con la seguente: 80.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Soppressione delle comunità montane).

1. È abrogato il Capo IV del Testo unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. 65. Raiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, lettera a), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 18.000; alla lettera b), la parola: 15.000 con la seguente: 18.000 e la parola: 28.000 con la seguente: 35.000; alla lettera c), la parola: 28.000 con la seguente: 35.000 e la parola: 55.000 con la seguente: 65.000; alla lettera d), sostituire la parola: 55.000 con la seguente: 65.000 e la parola: 75.000 con la seguente: 80.000; alla lettera e), la parola: 75.000 con la seguente: 80.000.

3. 64. Raiti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) oltre 75.000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e degli enti locali.

3. 80. Iacomino, Andrea Ricci.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 86 con il seguente:

Art. 86.

(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si

applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

3. 1. La XI Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone che le detrazioni a loro favore siano indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. 39. Palmieri, Gardini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone la sostituzione del sistema fiscale deduzioni detrazioni attualmente vigente con l'istituzione di una no tax area, indipendente dal reddito familiare, per ciascun figlio a carico fino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero fino alla fine del corso di laurea cui lo stesso è iscritto purchè in pari con il piano di studi, pari alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap, prevedendo, altresì, il rimborso annuale della tassa negativa per gli incapienti.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. 40. Palmieri, Gardini.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) del comma 1 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.200»;
- 2) alla lettera b) del comma 1 la parola: «2.900» è sostituita con la seguente: «6.000»;
- 3) alla lettera a) del comma 2 la parola: «3.450» è sostituita con la seguente: «6.450»;
- 4) alla lettera b) del comma 2 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.000»;
- 5) alla lettera c) del comma 2 la parola: «3.700» è sostituita con la seguente: «6.700»;
- 6) il comma 4-ter è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

3. 60. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire la parola: 800 con la seguente: 2.000;

alla lettera b), sostituire la parola: 800 con la seguente: 2.000, la parola: 900 con la seguente: 2.500 e la parola: 70 con la seguente: 250;

alla lettera c), sostituire la parola: 750 con la seguente: 1.500.

Consequentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.

3. 59. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 800 euro per coniuge non legalmente ed effettivamente separato con le seguenti: 1.000 euro per coniuge non legalmente ed effettivamente separato; le parole: 800 euro per ciascun figlio con le seguenti: 1.000 euro per ciascun figlio; le parole: la detrazione è aumentata a 900 euro con le seguenti: la detrazione è aumentata a 1.100 euro e le parole: non superiore a 2.480,51 euro con le seguenti: non superiore a 5.000 euro.

Consequentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 650 milioni di euro annui.

3. 47. Leo, Pedrizzi, Amoroso.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera a), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro e alla lettera b), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 900 euro, le parole: 900 euro con le seguenti: 1000 euro e le parole: 70 euro con le seguenti: 100 euro.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 70.000.

3. 71. Palomba, Raiti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: 800 euro per il coniuge aggiungere le seguenti: residente in Italia.

3. 95. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a) dopo le parole: 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato aggiungere le seguenti: o per il convivente, di sesso diverso o dello stesso sesso.

3. 5. Grillini, Nicchi, Balducci, Cinzia Fontana, Velo, Bellillo, Turci, De Simone.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, alla lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro; alla lettera b) sostituire il quinto periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 110 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 110 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 110 è aumentato di 40; alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 100 euro, diminuito del reddito complessivo diviso mille, e 100 euro.

Consequentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
 3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.
- 3. 81.** D'Elpidio.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 70 euro se il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è portatore di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Consequentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

- a) benzina e benzina senza piombo;
- b) olio da gas o gasolio usato come carburante;
- c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.

3. 22. Piro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: La predetta detrazione è aumentata di un importo pari a 70 euro se il coniuge non legalmente ed

effettivamente separato è portatore di *handicap*, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo; olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.

3. 106. Piro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.

3. 58. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli adottati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico le detrazioni sono indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di handicap. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 86. Calgaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), dopo le parole: 800 euro per ciascun figlio aggiungere le seguenti: residente in Italia.

3. 96. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sopprimere le seguenti parole: Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dopo le parole: è aumentato di 15.000 euro aggiungere le seguenti: Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spetta una detrazione pari a 800 euro, indipendentemente dal reddito complessivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

3. 98. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sostituire le parole: importo pari a 70 euro con le seguenti: importo pari a 300 euro, e le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori con le seguenti: La detrazione può essere ripartita tra i genitori.

Conseguentemente, all'articolo 68, al comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e all'articolo 117, al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni, con le seguenti: 320 milioni.

3. 63. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), aggiungere, ove ricorrano, dopo le parole: 95.000 euro le seguenti: o 130.000 euro nel caso di famiglia monoreddito.

Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

3. 8. Campa.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 51. Sereni, Tolotti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera b), sopprimere le parole: la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.

3. 61. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b) ultimo periodo dopo le parole: In caso di coniuge *aggiungere le seguenti:* incapiente o.

3. 6. Lenzi, Marchi, Pedulli, Ottone, Brandolini, Leddu, Froner.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera c), dopo le parole: per ogni altra persona *aggiungere le seguenti:* residente in Italia.

3. 97. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) 600 euro per la persona vittima di incidente sul lavoro, con una invalidità pari ad almeno il 34 per cento, o di malattia professionale;

c-ter) 500 euro da riconoscersi al personale militare e civile impegnato in operazione *peace keeping* all'estero;

c-quater) 400 euro da riconoscersi al personale addetto al comparto sicurezza (Forze di polizia);

c-quinquies) 500 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per assistente familiare (badante);

c-sexies) per i contribuenti appartenenti ai primi due scaglioni di reddito la completa detraibilità per le spese dell'affitto della casa di abitazione, nei primi cinque anni dopo l'uscita dal nucleo familiare di provenienza.

Consequentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.

3. 46. Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 19, comma 1, le parole «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili». All'onere derivante dalla presente lettera, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. 42. Musi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui al comma precedente spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, alla Tabella 2 allegata all'articolo 20, comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1. 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

3. 73. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 2, sostituire le parole: non superiore a 2.840,51 euro, con le seguenti: non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, al maggiore onere stimato in 50 milioni si fa fronte con le minori spese derivanti dalla applicazione dell'articolo 32.

3. 21. Musi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai contribuenti con quattro o più figli a carico, in aggiunta alla possibilità di detrazione degli affitti universitari, è concessa la detrazione delle spese per libri di testo e cancelleria per un massimo di 50 euro per le scuole elementari, di 130 euro per le scuole medie inferiori, di 210 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per l'università, Per quest'ultima si possono detrarre anche le spese di trasporto documentate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 85. Calgaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:

a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le

medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile;

b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta a domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;

c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;

d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

Sopprimere l'articolo 19.

3. 99. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Dal reddito complessivo sono deducibili:

a) le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.650 euro. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del Codice Civile;

b) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici o privati; qualora sia respinta la domanda di ammissione agli asili nido del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;

c) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole materne pubbliche o private; qualora sia respinta la domanda di ammissione alle scuole materne del comune di residenza, sono deducibili le spese documentate sostenute per il costo della baby-sitter;

d) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per l'acquisto dei libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell'obbligo pubblica o privata, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative;

e) dal reddito complessivo sono deducibili le spese sostenute dai genitori, o chi ne fa le veci, per il pagamento delle rette delle scuole dell'obbligo private, qualora nella Regione di residenza non siano applicate altre misure agevolative.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

3. 100. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I contribuenti con quattro o più figli a carico, in sede di dichiarazione dei redditi possono detrarre dal reddito familiare complessivo le bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 87. Calgaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I contribuenti con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione previsto per gli automezzi con portata superiore a 2600 Kg.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

3. 88. Calgaro.

Al comma 1, lettera c) capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilanciata dall'amministrazione finanziaria del paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

3. 7. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone di prolungare la corresponsione degli assegni familiari per le famiglie con almeno quattro figli fino al compimento del venticinquesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero risultano percettori di redditi esenti ai fini Irpef della normativa vigente.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.

3. 29. Palmieri.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: con esclusione di con la seguente: inclusi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall' esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

3. 69. Satta, D'Elpidio.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 o 75.000 in caso di famiglia monoreddito. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro o 75.000 in caso di famiglia monoreddito, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro o 75.000 in caso di famiglia monoreddito.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

3. 9. Campa.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo preposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

3. 70. Satta, D'Elpidio.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai pensionati ultrasettantacinquenni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

e) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo I della legge 30 dicembre 2004, ti. 311, il comma 350 è *sostituito dal seguente*: 350. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano

le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

3. 107. Fincato, Tolotti, Di Salvo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.

***3. 10.** Leo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.

***3. 11.** Campa.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , 66.

***3. 12.** Tomaselli.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere le parole: 66.

***3. 101.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere le parole: 66

***3. 103.** Fincato.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo non concorrono redditi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e tale reddito è minore o uguale a 1000 euro, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 230 euro, non cumulabile con le detrazioni di cui ai commi 1, 2, 3.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 10 e 11.

3. 23. Musi.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) All'articolo 13 bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

d-ter) All'articolo 51, comma 1 la lettera d) sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».

d-quater) I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

3. 104. Leone, Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi».

Consequentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione del comma 1, lettera *d-bis*), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

All'articolo 30, sopprimere il comma 11.

Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

2. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è abrogato.

3. 83. Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 15 dopo il comma 1-*quater* aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

3. 105. Piscitello, Piro, Latteri.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

a) benzina e benzina senza piombo;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante;

c) gas di petroli liquefatti usati come carburante.

3. 24. Piscitello, Piro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento, per un importo non superiore ad euro 1.800 per ciascuna annualità, delle spese sostenute e documentate con relativa fatturazione al contribuente per servizi resi da professionisti iscritti ai relativi albi o da artigiani in relazione a interventi di ripristino o di riparazione o di manutenzione, effettuati su beni immobili, o su impianti ad essi pertinenti o su mobili registrati, di proprietà o nella disponibilità del contribuente. La detrazione non è cumulabile con altre relative ai medesimi beni, fatta eccezione per i beni immobili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. 26. Piscitello, Piro.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) all'articolo 19, comma 1, le parole «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,» sono sostituite dalle seguenti: «in base all'aliquota media di tassazione corrispondente alla media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti, al netto dei relativi oneri deducibili, e calcolata come rapporto tra l'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente riferita all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione e la citata media dei redditi complessivi dei tre anni precedenti al netto degli oneri deducibili». Al maggior onere, stimato in 350 milioni, si fa fronte con i maggiori diritti accertati di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. 42. Musi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non possedere un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.

3. 56. Fedi, Narducci, Farina, Bucchino, Bafile, Ricardo Merlo, Benzoni.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

3. 111. Fedi, Narducci, Gianni Farina, Bucchino, Bafile, Merlo.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di non possedere un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Ritenute sulle vincite del lotto*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

3. 13. Fedi, Narducci, Farina, Bucchino, Bafile.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12 (per carichi di famiglia) spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 3.000.000;
2008: - 3.000.000;

2009: - 3.000.000.

3. 32. Razzi, Picchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti le detrazioni di cui all'articolo 12 (per carichi di famiglia) spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione auto certificativa, di non possedere altri redditi, oltre a quelli prodotti nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

3. 66. Razzi, Raiti.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12 spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza, di non possedere altri redditi, oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

3. 14. Romagnoli.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le detrazioni di cui all'articolo 12 spettano ai soggetti residenti a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria del Paese di residenza di non possedere altri redditi, oltre quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

3. 87. Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per i redditi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a euro 40.000, l'imposta netta non potrà essere superiore a quella prevista dalla legislazione previgente.

3. 15. Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni;

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.

3. 89. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-quinquies*) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza».

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-quinquies*) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico».

1-quater. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.

1-quinquies. 1-bis. L'importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figli a carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo.

1-sexies. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza dei corsi universitari;».

1-septies. 1-bis. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.

1-octies. 1-bis, All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» aggiungere le seguenti: «La

detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare la seguente modificazione:

2007: - 980;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

3. 78. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo fino a 45.000 euro per l'anno 2007, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».

3. 50. Sereni, Tolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di avvalersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2002-2004 ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006.

3. 55. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. *(Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni e facilitare la vita dei cittadini)*. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

3. 34. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite da: «otto mila euro».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

3. 36. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite da: «cinque mila euro».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

3. 37. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il limite che eccede le 250 mila lire per le detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro.

1-ter. Non sono detraibili, a norma del medesimo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo della azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3. 33. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.».

2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».

2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009 : - 10.000.

3. 44. Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera: «c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro».

2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

3. 25. Di Gioia.

Sopprimere il comma 4.

3. 52. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserire al comma 2 la lettera *d-bis*): La prestazione di un servizio di lavaggio e stiro degli indumenti di proprietà del personale, erogato alla generalità o categorie di dipendenti, organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero Economia e Finanze è così modificata:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

3. 31. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

2-ter. All'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro.

2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

3. 41. Floresta.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c.1) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

2-ter. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro.

2-quater. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

3. 25. Di Gioia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

3-bis. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 58, al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 370 milioni e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.160 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano

constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle

rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore

spesa annua di 700 milioni di euro.

3. 90. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I contribuenti i cui redditi non eccedano gli importi ai quali si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del medesimo testo unico, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000;

b) voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - ;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

c) voce: Ministero dell'interno:

2007: - ;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

d) voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 90.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

e) voce: Ministero della salute:

2007: -;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;

f) voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: -;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

g) voce: Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

h) voce: Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

3.2. Verro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 31 agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.

3-ter. All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d' imposta e altri benefici fiscali non goduti dalle famiglie per in capienza del reddito familiare.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***3. 28.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di cui all'articolo 31 agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di

cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.

3-ter. All'attuazione di quanto disposto dal comma precedente si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d'imposta e altri benefici fiscali non goduti dalle famiglie per in capienza del reddito familiare.»

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***3. 108.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 dopo le parole: Per l'anno finanziario 2006, sono inserite le seguenti: e per l'anno finanziario 2007.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Consequentemente, alla tabella A, ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 120.000;

Ministero degli affari esteri:

2007: - 20.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 5.000.

3. 109. Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Sopprimere il comma 4.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dei beni culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

3. 112. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

***3. 16.** Crisafulli.

Sopprimere il comma 4.

***3. 72.** Sgobio, Napoletano, Soffritti.

Sopprimere il comma 4.

***3. 52.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e degli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2007 e di 300 milioni di euro.

3. 84. Andrea Ricci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera *l-ter* è inserita la seguente:

l-ter.1 Le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.

4-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

3. 38. Ceccacci.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari a quello attribuito dall'impresa e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

4-ter. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi: «*7-bis.* La determinazione forfetaria del costo complessivo dei fabbricati, di cui al comma 7, non opera nei casi in cui sia dimostrabile, su base certa e documentale, che le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza siano state acquistate separatamente dai fabbricati e prima della edificazione degli stessi; *7-ter.* Le spese di riparazione, manutenzione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 102, comma 6, del T.U.I.R., imputate ad incremento del costo dei fabbricati rilevano soltanto ai fini della determinazione del valore di questi ultimi».

3. 57. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2007 e 2008, i contribuenti con limite di reddito fino a 55.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere il comma 12.

3. 74. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2007, i contribuenti, che si trovino compresi tra gli scaglioni fino a 35.000 euro, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Conseguentemente, all'onere di cui al comma 1 stimato in 180 milioni di euro di minori entrate previste, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 per 90 milioni di euro, e della autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985 per un importo di 90 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 3. Catone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.

3. 48. Moffa, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'importo di lire un milione (euro 516,46) stabilito per la deduzione integrale delle spese di acquisizione dei beni strumentali viene elevato, dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, a mille euro. Entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i coefficienti di ammortamento dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, secondo criteri selettivi e competitivi, tenuto conto del normale periodo di deperimento, di superamento tecnologico e consumo nei vari settori.

3. 35. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, continua ad applicarsi anche per l'anno di imposta 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 100.000;

2008: - 300.000;

2009: - 100.000;

b) voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 100.000.

3. 17. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come sostituito dalla lettera d), il numero «66» è abrogato.

3. 77. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo adottati nelle scuole di istruzione secondaria per coloro che non abbiano già usufruito di contributi da qualunque ente erogati per le medesime finalità e che presentino un reddito imponibile non superiore a 100.000 euro annui».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

3. 79. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è così sostituita:

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10,32 le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

Consequentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

3. 45. Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19.633 (euro 10.00)».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***3. 18.** Campa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29)» sono sostituite dalle seguenti: «importo complessivo giornaliero, rivalutabile annualmente, di lire 19633 (euro 10.00)».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***3. 19.** Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;

b) nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;

c) l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

3. 27. Campa, Zanetta, Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio»;

b) nel quarto periodo prima delle parole: «Non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente secondo periodo, non si tiene conto»;

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero Economia e Finanze è così modificata:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

3. 30. Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole: «7 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «8 per mille»

b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «150 euro»

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I comuni possono stabilire il livello di reddito al di sotto del quale viene riconosciuta l'esenzione totale dell'imposta».

3. 67. Bonelli, Piazza.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 le parole: «per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale» sono abrogate.

Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Sono aumentate di 0.01 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

3. 68. Bonelli, Piazza.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi di familiari eccedenti l'imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell'avente diritto avanzata contestualmente alla dichiarazione dei redditi.

3. 02. Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

***3. 04.** Milana.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. I redditi derivanti a locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 0. 11. Milana.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

***3. 05.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.

Conseguentemente il comma 1-bis articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

***3. 08.** D'Elpidio.

Art. 216-bis.
(*Imposta addizionale sui beni di lusso*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

3. 07. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Nel punto 127-*quinquies*, della tabella 4, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, le parole «solare-fotovoltaica ed eolica» sono sostituite con le parole «idrica, solare-fotovoltaica, eolica e dalla sfruttamento delle biomasse».

3. 06. Fistarol, Fincato, Crema.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Aliquota Ires).

1. Dopo l'articolo 143 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-*bis*. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'Ires.

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2-*bis*. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dai commi 1 e 2 in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-*bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, in società ed enti soggetti all'Ires.

3. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'Ires di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito per la partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires pari al 25 per cento dell'ammontare dell'utile distribuito sul quale la società partecipata ha scontato l'Ires con aliquota ordinaria.

Consequentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Nell'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è abrogato.
3. 03. Milana.

ART. 4.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola: 1.400 con la seguente: 1.600;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione degli assegni familiari è prolungata, relativamente alle famiglie con almeno quattro figli, e nei limiti di spesa indicati dal presente articolo, anche ai figli conviventi non percettori di redditi o percettori di redditi esenti dalle imposte sui redditi, fino al compimento del 25° anno di età.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

4. 4. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.

Al comma 1, sostituire la parola: 1.400 con la parola: 1.290.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 203 con il seguente:

Art. 203.-bis.

(Estensione agli stranieri del bonus per i nati negli anni 2005 e 2006 e non ripetibilità delle somme erogate).

1. Le somme di cui all'articolo 1, commi 331 e 332, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono riconosciute ai figli nati in Italia negli anni 2005 e 2006 da genitori stranieri non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

2. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci e sono dichiarati estinti i relativi procedimenti di opposizione.

4. 7. Turco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dal 1° gennaio 2007.

4. 2. Musi.

Al comma 1, dopo le parole: dai nuclei familiari fino a tre figli aggiungere le seguenti: , tenendo conto del diverso livello del costo della vita nelle regioni italiane.

4. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, dopo le parole «con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato,» sono aggiunte le seguenti «dai conviventi, di sesso diverso o dello stesso

sesto,».

4. 1. Grillini, Nicchi, Balducci, Cinzia Maria Fontana, Velo, Turci, De Simone.

Dopo il comma 1, raggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».

4. 6. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, è abrogato.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è ridotto in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.

4. 11. Campa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006 è sostituito dal seguente:

8. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. 9. Campa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 262 del 2006, prima delle parole: «I trasferimenti erariali» sono aggiunte le seguenti: «Solo per l'anno 2007».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è ridotto in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.

4. 10. Campa.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non autosufficienti riconosciute ai sensi del comma 3, articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aumentata nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

4. 01. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

L'esenzione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui alla tariffa 21, nota 3, decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è estesa anche ai soggetti affetti da sordomutismo.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 1 punto per cento.

4. 02. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, un assegno pari a 2.500 euro.

2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2006 ai fini della concessione dell'assegno per il figlio nato ovvero adottato nell'anno 2007, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente, nella tabella C ridurre del 10 per cento gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2007.

4. 0. 6. Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Intervento a favore della maternità delle casalinghe).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 alle casalinghe per gli eventi di parto viene riconosciuta la possibilità di detrarre dal bilancio familiare le spese documentate, per la collaborazione di una domestica o badante due mesi prima e tre mesi dopo il parto.

Conseguentemente, alla tabella C, gli importi di parte corrente sono ridotti del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

4. 0. 10. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

4. 0. 7. Raiti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Norme in materia ambientale) è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la fruibilità dell'acqua quale bene insostituibile, è comunque assicurata la riduzione del 60 per cento della tariffa per consumi domestici agli utenti appartenenti a fasce deboli che abbiano difficoltà a sostenere il costo delle forniture idriche. Tale riduzione opera sulla base di una condizione effettiva di precarietà economica e segnatamente nel caso di nuclei familiari con indicatore ISEE, ovverosia l'indicatore della situazione economica equivalente, fino a euro 4.699,76».

4. 0. 11. D'Elpidio, Giuditta, Cioffi, Del Mese.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.

(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag).

1. Gli effetti della pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito sono integralmente neutralizzati, su base annua, attraverso il corrispondente adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. La neutralizzazione di cui al comma 1 è adottata quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 maggio di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni:

a) riferisce l'esito dell'accertamento di cui al comma 2;

b) definisce gli obiettivi della manovra di finanza pubblica per l'anno successivo, tenendo conto degli effetti finanziari stimati derivanti dall'attuazione del presente articolo;

c) laddove l'accertamento di cui al comma 2 rilevi la necessità di applicare il drenaggio fiscale, presenta uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo.

4. In relazione all'esito dell'accertamento annuale di cui al comma 2, il disegno di legge finanziaria, presentato al Parlamento entro il 30 settembre del medesimo anno, reca gli eventuali adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, efficaci con riferimento all'anno d'imposta successivo.

5. Gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a 50 euro per difetto se la frazione non è superiore a 25 euro o per eccesso se è superiore.

Art. 4-ter.

(Integrale recupero del fiscal drag pregresso).

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ai fini dell'integrale recupero del drenaggio fiscale già dovuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui all'articolo 1, comma 2, per gli anni pregressi, e riferisce al Parlamento con apposita relazione recante:

a) l'esito della citata ricognizione, con riferimento a ciascuno degli anni considerati;

b) la quantificazione delle maggiori imposte corrisposte per effetto della mancata restituzione del drenaggio fiscale;

c) le circostanze ovvero le valutazioni di politica economica che hanno indotto a non applicare la disciplina vigente;

d) uno schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, idoneo a realizzare l'integrale recupero, nell'ambito dell'anno di imposta successivo, del drenaggio fiscale relativo al complesso degli anni considerati.

2. Il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge recepisce lo schema di adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, di cui al comma 1, lettera d), ovvero l'eventuale schema alternativo adottato dal Parlamento, con apposito atto d'indirizzo, in sede di esame della relazione di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria di cui al comma 2 è abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2007, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di

impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

4. 0. 8. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Vacca, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi a sostegno del reddito).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» è aggiunto il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente:

f-quater) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

4. 0. 9. Diliberto, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono abrogati i commi da 2 a 8 dell'articolo 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.

4. 0. 4. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione di disposizioni in materia di catasto).

1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato l'articolo 5.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

4. 0. 5. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Soppressione di disposizioni in materia di imposta ipotecaria, catastale e di registro).

1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrere dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C per ciascuno degli anni 2007 e seguenti.

4. 0. 3. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le parole: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione sperimentali denominate WI-MAX o, in alternativa della tecnologia WI-FI nelle aree montane non coperte dalla larga banda;».

5. 292. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

5. 222. Amoroso.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Conseguentemente alla tabella C, di cui all'articolo 216, ridurre tutte le voci di parte corrente del 10 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 176. Marinello, Angelino Alfano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009 e seguenti.

5. 146. Bernardo.

Al comma 1, sostituire le parole: ogni tre anni con le seguenti: ogni quattro anni.

Conseguentemente sopprimere il comma 3; al comma 4, lettera a) ultima riga, sostituire le parole: superiore a 7,5 milioni di euro con le seguenti: superiore a 10 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

5. 309. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 265.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 286.** Ceccuzzi, Aurisicchio.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 320.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 34.** Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 79.** Tomaselli.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 9.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 108.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 120.** Campa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***5. 163.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.

****5. 10.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.

****5. 38.** Leo.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.

****5. 112.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.

****5. 164.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.

****5. 231.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

***5. 266.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

***5. 318.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

***5. 218.** Piazza.

Dopo il comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

****5. 285.** Ceccuzzi, Aurisicchio, Filippeschi, Crisci, Velo, Nannicini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

****5. 116.** D'Agrò, Peretti, Zinzi, Greco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

****5. 117.** Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, capoverso, Art. 10-bis, comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

****5. 187.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente periodo:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore ai sensi del precedente periodo, non è applicabile l'articolo 39, comma 1, lettera d) ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

****5. 78.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.

* 5. 278. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.

* 5. 215. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 62-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito della attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore, ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissato dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopraindicato, della pubblicazione.

* 5. 372. Lulli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di

presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione».

***5. 135.** Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. I decreti di approvazione degli studi di settore, anche a seguito dell'attività di revisione degli studi medesimi, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione. Ove, per motivi eccezionali, la suddetta pubblicazione dovesse essere rinviata all'anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro revisione, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissati dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono differiti dello stesso numero di giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo sopra indicato, della pubblicazione.

*** 5. 306.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

****5. 80.** Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

****5. 115.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

***5. 33.** Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies, comma 3 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'articolo 54, secondo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

***5. 121.** Campa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per l'anno 2007 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:

2007: - 715.000;

2008: - 370.000;

2009: - 370.000.

alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.400 milioni di euro annui.

5. 188. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

***5. 291.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

***5. 308.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli stanziamenti fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

****5. 343.** Fincato.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

****5. 8.** Fogliardi, Leddi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

****5. 35.** Leo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

****5. 165.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

****5. 109.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

****5. 122.** Campa.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

5. 233. Manzoni, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre di 1.762 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in Tabella C, Cap. 1694, per il finanziamento delle Università e in Tabella D, Cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 3.1.2.9. - 1762.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 4.2.3.8. - 1762.

5. 114. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 2.

All'articolo 216, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

u.p.b. 3.1.2.9. - 1762.

Conseguentemente, ridurre di 1.762 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in tabella C, cap. 1694, per il finanziamento delle università e in tabella D, cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

5. 124. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere il comma 2.

5. 119. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 182. Valducci, Lazzari.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 203. Fluvi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Ai fini della relativa approvazione si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. 224. Contento.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta la seguente:

f-quater) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatorie o penitenziale.

5. 200. Nannicini.

Sopprimere il comma 4.

5. 403. Campa.

Sostituire il comma 4 con il seguente: Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dalla data di conclusione degli interventi edilizi modificativi, e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2005.

5. 402. Campa.

Al comma 4, capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole: 7,5 milioni di euro; con le seguenti: 5.164.568 euro.

5. 113. Verro.

Al comma 4, capoverso 4, lettera a), sostituire le parole: 7,5 milioni di euro con le seguenti: 5,5 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere la lettera b) del comma 10.

5. 273. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) che hanno iniziato la loro attività da un periodo inferiore a 12 mesi.

Conseguentemente, ridurre corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 184 per un importo di 200 milioni di euro.

5. 328. Del Bue, Barani, Nardi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente comma:

«3-quater. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a 1,5 milioni di euro, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 750 milioni di euro».

5. 137. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

5. 344. Fincato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.

5. 311. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.

5. 313. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.

5. 357. Campa.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Il fondo è ripartito tra i Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 360. Campa.

Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.

***5. 216.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.

Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.

***5. 274.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 9, dopo le parole: una specifica attività *aggiungere le seguenti:* di riscontro diretto, cui far seguire un'eventuale azione.

5. 329. Del Bue, Barani, Nardi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi e contestualmente, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge, risultino altri elementi concreti che rivelano l'infondatezza dei ricavi risultanti dalle scritture contabili.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009 e seguenti.

5. 147. Bernardo.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

***5. 7.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

***5. 36.** Leo.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

***5. 81.** Tomaselli.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

***5. 107.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

***5. 126.** Campa.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

***5. 166.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 2 e 3 sono soppressi.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.

3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.

3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla

lettera c), o compensi di cui all' articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

5. 288. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma 12: «Qualora ne faccia richiesta il contribuente, gli Uffici sono tenuti a verificare la congruità della posizione del medesimo rispetto al reddito presuntivo emergente dall'applicazione, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le posizioni risultanti congrue ai fini reddituali saranno considerate tali anche ai fini dell'accertamento dei ricavi sulla base degli studi di settore. Nel caso di imprese costituite in forma societaria, la disposizione troverà applicazione se ne richiedano l'applicazione la totalità dei soci che esercitano operativamente l'attività nell'impresa qualora la congruità reddituale risulti con riguardo alla totalità dei soci che esercitano tale attività.

5. 148. Bernardo.

Al comma 12, lettera 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.

Conseguentemente al comma 13, lettera 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento;

al comma 14, lettera 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.

5. 310. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 12, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.

5. 225. Contento.

Al comma 14, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.

5. 226. Contento.

Sopprimere il comma 15.

***5. 6.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Sopprimere il comma 15.

***5. 37.** Leo.

Sopprimere il comma 15.

***5. 82.** Tomaselli.

Sopprimere il comma 15.

***5. 106.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 15.

***5. 125.** Campa.

Sopprimere il comma 15.

***5. 167.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 15.

***5. 234.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 15.

***5. 342.** Fincato.

Sopprimere il comma 15.

***5. 284.** Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 15, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.

5. 227. Contento.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) articolo 45, comma 2;

2) articolo 46;

3) articolo 99;

4) articolo 108;

5) articolo 110;

6) articolo 112;

7) articolo 114;

8) articolo 118;

9) articolo 120;

10) articolo 128;

11) articolo 132;

12) articolo 143;

13) articolo 144;

- 14) articolo 145;
- 15) articolo 146;
- 16) articolo 147;
- 17) articolo 157;
- 18) articolo 159;
- 19) articolo 160;
- 20) articolo 161;
- 21) articolo 163;
- 22) articolo 164;
- 23) articolo 175;
- 24) articolo 182;
- 25) articolo 183;
- 26) articolo 184;
- 27) articolo 186;
- 28) articolo 189;
- 29) articolo 192;
- 30) articolo 193;
- 31) articolo 194;
- 32) articolo 197;
- 33) articolo 198;
- 34) articolo 199;
- 35) articolo 201;
- 36) articolo 204;
- 37) articolo 205;
- 38) articolo 206;
- 39) articolo 207;

40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5. 127. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 16.

5. 271. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

5. 183. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: qualità e quantità.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

5. 314. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.

***5. 1.** Bordo.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, *dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.

***5. 235.** Luchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, *dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per

adempiere a quanto previsto dal comma 16.

***5. 269.** D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.

***5. 223.** Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Pedrizzi, Antonio Pepe.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

****5. 144.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

Al comma 16, lettere a) e b), sopprimere le parole: e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

****5. 220.** Raiti.

Al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis. All'articolo 15, il limite che eccede le 250 mila lire per la detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro;

b-ter. Non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale, sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. 151. Filippi, Garavaglia.

Al comma 16 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), all'ottavo periodo le parole: «nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa di lire cinquanta milioni» e le parole: «nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa massima di lire cinquanta milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 143. Armosino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 33 le parole: trasmettono sono sostituite dalle seguenti: possono trasmettere e dopo le parole: del predetto decreto n. 633 del 1972 sono aggiunte le seguenti: ad eccezione delle

operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;

al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *sono soppresse;*

dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.

***5. 4.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 33 le parole: trasmettono *sono sostituite dalle seguenti:* possono trasmettere *e dopo le parole:* del predetto decreto n. 633 del 1972 *sono aggiunte le seguenti:* ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;

al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *sono soppresse;*

dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.

***5. 45.** Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis). All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 33 le parole: trasmettono *sono sostituite dalle seguenti:* possono trasmettere *e dopo le parole:* del predetto decreto n. 633 del 1972 *sono aggiunte le seguenti:* ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972;

al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *sono soppresse;*

dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.

***5. 104.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33 le parole: trasmettono *sono sostituite dalle seguenti:* possono trasmettere *e dopo le parole:* del predetto decreto n. 633 del 1972 *sono aggiunte le seguenti:* ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972.;

b) al comma 34 le parole: comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *sono soppresse;*

dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: 35-bis. Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

nel comma 36 le parole: di cui ai commi 33, 34 e 35 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis.

***5. 169.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 *sono soppresse;*

dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

****5. 5.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 *sono soppresse;*

dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

****5. 44.** Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 *sono soppresse;*

dopo il comma 34 è aggiunto il seguente 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

****5. 105.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 33 le parole da: compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 *sono soppresse;*

b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: 34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

****5. 168.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

****5. 3.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono

trasmettere».

****5. 46.** Leo.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

****5. 103.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 33 *le parole:* compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *trasmettono sono sostituite dalle seguenti:* possono trasmettere.

***5. 170.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» e prima delle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633» aggiungere le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».

5. 211. Floresta.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16.

***5. 145.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e i servizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica o tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16 del presente articolo.

*** 5. 221.** Raiti.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II punto 31 «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con

l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 432 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

5. 272. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

5. 289. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere i commi 18 e 19.

5. 276. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere i commi 18 e 19.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

5. 315. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.
5. 181. Incostante.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.

*** 5. 100.** Mancini.

Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole: con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.

*** 5. 175.** Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. All'articolo 35, comma 12, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «I soggetti di cui al primo comma» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei medici di medicina generale,».

5. 270. D'Elpidio, Pignataro.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento. Per ogni periodo d'imposta sanato è dovuta una sanzione in misura doppia della sanzione minima prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 da versare entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione integrativa.

5. 236. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 110 milioni di euro;

2008: - 110 milioni di euro.

5. 375. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimere il comma 25.

5. 179. Armosino.

Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Consequentemente, al medesimo capoverso e comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Se i percipienti dichiarano al condominio che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 2 per cento dell'ammontare del corrispettivo.

*** 5. 83.** Tomaselli.

Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Consequentemente, al medesimo capoverso e comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Se i percipienti dichiarano al condominio che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi la ritenuta è commisurata al 2 per cento dell'ammontare del corrispettivo.

*** 5. 260.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

**** 5. 338.** Leone.

Al comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
****5. 29.** Leo.

Al comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
****5. 49.** Campa.

Al comma 26, lettera d) capoverso a), aggiungere le seguente:

d-bis) alle cessioni di tv color, apparecchi di riproduzione audio-video ed elettrodomestici;.
5. 294. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile. Con decreto del Ministro del Tesoro, da approvare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabiliti:

a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;

b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all'evasione d'imposta;

c) la quota di detrazione delle. singole operazioni di compravendita;

d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;

e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni;

f) le modalità di fruizione delle deduzioni in funzione del numero dei figli a carico.

5. 237. Peretti, Zinzi, Galletti.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

126-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: «pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario» sono aggiunte le seguenti: «ultimo;».

5. 293. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente comma:

1-ter. Sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative i servizi radiomobili delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

5. 173. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-bis del medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640»;

c) all'articolo 74:

1. Al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;

2. Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 640».

5. 238. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente punto: «28) le prestazioni effettuate dalle

società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

5. 241. Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere, ferma restando la facoltà di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Consequentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

5. 239. Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:

Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.

Consequentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

5. 240. Volontè, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.

5. 189. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente nella tabella A, primo comma, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 150. Marras.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

5. 280. Marras.

Sopprimere il comma 28.

***5. 2.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Sopprimere il comma 28.

***5. 47.** Leo.

Sopprimere il comma 28.

***5. 102.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 28.

*** 5. 149.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 28.

*** 5. 172.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 28.

*** 5. 363.** Ruta, Narducci.

Sopprimere il comma 28.

*** 5. 374.** Lulli.

Sopprimere il comma 28.

*** 5. 275.** D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 28 con i seguenti:

28. Sono soppressi i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

28-bis. Al fine di contrastare l'abusivismo nell'attività di mediatore di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, nell'articolo 8 della legge medesima, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni», sono sostituite con le parole: «una somma compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000».

*** 5. 279.** Marras.

Sostituire il comma 28 con il seguente.

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*** 5. 70.** Campa.

Il comma 28 è sostituito dal seguente:

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*** 5. 184.** Alemanno, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*** 5. 195.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*** 5. 353.** Lulli, Tolotti.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**** 5. 378.** Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**** 5. 370.** Mantini.

Al comma 28, sopprimere le lettere a) e b).

5. 140. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. È abrogato l'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. 379. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. All'articolo 11 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, il comma 2 è soppresso; all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, al comma 1, le parole «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite dalle parole «una somma compresa tra euro 7.500 ed euro 15.000».

5. 141. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».

*** 5. 186.** Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».

*** 5. 169.** Campa.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».

*** 5. 194.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».

*** 5. 354.** Lulli, Tolotti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è aperto un tavolo di lavoro comune organizzato dal Ministero per lo sviluppo economico con la partecipazione attiva di tutte le associazioni degli agenti immobiliari che hanno rappresentanza nazionale.

2-bis. Al comma 1, dell'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: «una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni» sono sostituite «una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000.».

*** 5. 376.** Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

**** 5. 71.** Campa.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti

sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

**** 5. 185.** Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

**** 5. 193.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

**** 5. 366.** Lulli, Tolotti.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

**** 5. 377.** Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al molo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

5. 371. Mantini.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

* 5. 277. Marras.

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.

28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;

e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;

f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.

22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

* 5. 355. Lulli.

Al comma 29, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere b) e i), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità: quotazione ai principali listini UE ed extra Ue; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle ludopatie, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

5. 364. Milana.

Al comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità.

29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti.

29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate.

5. 365. Milana.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunto la seguente:

e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario *una tantum*, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il *provider* di riferimento.

29-ter. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario *una tantum*, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il *provider* di riferimento.

5. 201. Nannicini.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Il comma 288, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n 311 è sostituito dal seguente:

288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione, nonché per la raccolta a distanza delle scommesse e per la commercializzazione dei giochi facenti parte del portafoglio AAMS, utilizza e remunera i servizi di un Service Provider abilitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire a terzi i servizi suddetti. Resta ferma la facoltà per ciascun singolo concessionario di fornire i servizi di cui sopra in favore delle proprie concessioni, previo accertamento dei necessari requisiti e capacità tecniche da parte di AAMS.

Il Service Provider, per essere abilitato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire i servizi suddetti in favore di terzi concessionari, deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Il rapporto tra il Service Provider e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove il Service Provider assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:

a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l'anticipazione al concessionario, da parte del Service Provider, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);

c) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con proprio provvedimento, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio dell'attività di Service Provider di cui al primo periodo del presente comma.

5. 202. Nannicini.

Al comma 32, dopo le parole ed autonomie locali aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT).

5. 199. Giovanelli.

Al comma 33, dopo le parole direttore dell'Agenzia delle dogane aggiungere le seguenti: d'intesa con il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIT).

5. 197. Giovanelli.

Sopprimere il comma 34.

5. 326. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

*** 5. 191.** Marchi, Misiani.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

*** 5. 195.** Osvaldo Napoli.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

*** 5. 369.** Milana.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.

*** 5. 229.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 34, dopo le parole: con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata.

5. 290. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezza.

Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro delle riforme e innovazione nella p.a.

5. 198. Giovannelli.

Al comma 34, dopo le parole: con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. 327. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). - 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine di dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento.

2. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2».

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

23-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

23-quater. Le disposizioni del comma 23-ter si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

5. 192. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.
(*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed

entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*** 5. 73.** Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*** 5. 268.** D'Elpidio.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.

34-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*** 5. 242.** Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 2 per cento.

5. 287. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Sopprimere il comma 35.

***5. 11.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Sopprimere il comma 35.

***5. 41.** Leo.

Sopprimere il comma 35.

*** 5. 139.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 35.

***5. 101.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimere il comma 35.

***5. 133.** Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Patarino.

Sopprimere il comma 35.

*** 5. 171.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 35.

*** 5. 178.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo Romele, Russo.

Sopprimere il comma 35.

***5. 74.** Marras, Giudice, Cicu.

Sopprimere il comma 35.

***5. 382.** Musi.

Sopprimere il comma 35.

***5. 243.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

d) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
****5. 30.** Leo.

Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

d) nel comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»
****5. 77. Campa.**

Al comma 35, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" sono aggiunte le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,» e dopo le parole «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

d) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali».
****5. 84. Tomaselli.**

Al comma 35, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:

b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»

****5. 263. Mazzoni, Peretti, Zinzi.**

Al comma 35, capoverso art. 2-bis, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:

b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»

****5. 325.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 35, capoverso art. 2-bis, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a), dopo le parole: «regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che»" aggiungere le seguenti: «, se previsto nell'incarico di trasmissione,»:

b) comma 1, lettera a), dopo le parole: «contenuti nell'invito;» è aggiunto il seguente periodo: «L'intermediario comunica l'esito della liquidazione della dichiarazione all'indirizzo del contribuente che risulta dalla risposta telematica inviata dall'amministrazione finanziaria»;

c) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle ipotesi in cui la residenza anagrafica del contribuente sia variata rispetto a quella indicata nella risposta telematica inviata all'intermediario, il contribuente è rimesso in termine per il versamento della sanzione ridotta di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'intermediario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'invio tramite raccomandata, nel caso in cui si avvalga di tale procedura, ai contribuenti degli esiti della liquidazione della dichiarazione.»;

e) al comma 3, dopo le parole «modalità della risposta telematica» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «nonché le modalità di determinazione ed erogazione del rimborso delle spese postali»

****5. 340.** Fincato.

Al capoverso art. 2-bis, lettera b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono disciplinati i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato dai soggetti di cui al comma 1 lettera a) per l'invio a ciascun contribuente dell'invito previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. 383. Musi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. All'articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c., l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statuarie di cui all'articolo 2514 c.c. o emetta strumenti finanziari.

5. 244. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.

5. 152. Filippi, Garavaglia.

Dopo comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. Gli agenti della riscossione devono segnalare all'anagrafe tributaria i nominativi assegnatari delle vendite degli immobili, di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, entro il mese successivo dalla data delle vendite. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti negli anni 2005 e 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.

5. 153. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 3 , aggiungere i seguenti:

37-bis. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili per effetto dell'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale di cui alle disposizioni contenute nella legge 411212006 n. 248, nel decreto-legge 311012006 n. 262, nonché nella presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzato alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

37-ter. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 38-bis derivanti dalle misure di accertamento, contrasto all'evasione e all'elusione fiscale adottate.

37-*quater*. In relazione alle stime del maggiore gettito rispetto a quello preventivato ed imputabile alle misure di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, determinato ai sensi del comma 38-ter, é disposta la riduzione delle imposte di cui al comma 38bis a decorrere dal 2008.

5. 312. Iacomino, Andrea Ricci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: r I soggetti indicati nel comma 1 possono richiedere al sostituto di imposta di effettuare la rateizzazione bimestrale della trattenuta da operare in sede di conguaglio. La richiesta deve essere effettuata dal sostituto di imposta e deve pervenire al sostituto di imposta attraverso comunicazione scritta entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

5. 267. Mereu, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 25-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, come inserito dall'articolo 5, comma 25 le parole 0 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

5. 295. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Nell'articolo 32-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».

***5. 18.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Nell'articolo 32-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».

***5. 94.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;

b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

***5. 68.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;

b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

***5. 345.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: sono esonerati sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'esonero;

b) al comma 6, le parole: ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate sono sostituite dalle seguenti: possono optare per l'applicazione del regime;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

***5. 252.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.» sono soppresse.

****5. 19.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono abrogate.

****5. 95.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.

****5. 251.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.

****5. 302.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006» sono soppresse.

****5. 346.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli stessi».

****5. 347.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».

****5. 250.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.».

5. 20. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».

*** 5. 66.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; nei loro confronti non sono applicabili gli studi di settore fermo restando l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi».

*** 5. 96.** Tomaselli.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».

3-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre»; b), all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».

**** 5. 138.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 2, comma 1, le parole: tra il 1 maggio ed il

30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio *sono sostituite dalle seguenti*: tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre.

37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), *le parole*: entro il 31 luglio *sono sostituite dalle seguenti*: entro il 30 settembre;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), *le parole*: entro il 31 luglio *sono sostituite dalle seguenti*: entro il 30 settembre.

**** 5. 177.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo Romele, Russo.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».

37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

**** 5. 132.** Buonfiglio, Bellotti.

Dopo il comma 37, aggiungere, i seguenti commi:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».

*** 5. 380.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».

* 5. 12. Leo.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».

37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31» dalle seguenti: «entro il 30 settembre.».

* 5. 75. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2. al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

1. al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

2. al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»

c) all'articolo 5:

1. al comma 1:

I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

2. al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

**** 5. 15. Leo.**

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1. *al comma 1 le parole: 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;*

2. *al comma 2 le parole: del settimo mese sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;*

b) all'articolo 4:

1. *al comma 3-bis le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;*

2. *al comma 4-bis le parole: 31 marzo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre;*

c) all'articolo 5:

1. *al comma 1:*

I. *le parole: settimo mese sono sostituite dalle seguenti: nono mese;*

II. *le parole: sette mesi sono sostituite dalle seguenti: nove mesi;*

2. *al comma 4 le parole: del settimo mese sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;*

d) all'articolo 5-bis le parole: del settimo mese, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: del nono mese;

e) all'articolo 8 le parole: 31 luglio sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre.

**** 5. 64.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4; al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

c) all'articolo 5, al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese» e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»; al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

**** 5. 92.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

c) all'articolo 5:

a) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese» e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

**** 5. 301.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

c) all'articolo 5:

a) al comma 1:

i) le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

ii) le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

**** 5. 254.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

a) al comma 1 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 2 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;

b) all'articolo 4:

a) al comma 3-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 4-bis le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»;

c) all'articolo 5:

a) al comma 1:

I. le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

II. le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;

b) al comma 4 le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

d) all'articolo 5-bis le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;

e) all'articolo 8 le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

**** 5. 332.** Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è corrisposto, per il servizio reso, un compenso pari a 1 euro per ogni modello F24 *on-line* trasmesso tramite procedura entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Contestualmente viene ridotto il compenso, pari ad euro 0,50, erogato alle banche a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. 162. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;

b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione

dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

37-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

«In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

* 5. 16. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, *dopo le parole:* commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta *sono inserite le seguenti:* la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché;

b) al comma 8, *le parole:* ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 *sono sostituite dalle seguenti:* o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche;

c) il comma 10 è *sostituito dal seguente:* La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

37-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi.

* 5. 65. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;

b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;

d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

b) L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis.

(Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni).

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

* **5. 93.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;

2. al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;

3. il comma 10 è sostituito dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica»;

4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

I dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

37-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:

1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».

* **5. 253.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

** **5. 28.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

** **5. 52.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

****5. 85.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» con le seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

****5. 259.** Mazioni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sostituire le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» con le seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

****5. 282.** Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

****5. 337.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

****5. 296.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, *dopo le parole:* presenta l'elenco dei soggetti sono aggiunte le seguenti: titolari di partita Iva.

***5. 61.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».

***5. 26.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».

***5. 298.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».

***5. 257.** Manzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».

***5. 335.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».

****5. 14.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».

****5. 91.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.

****5. 62.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il numero di partita IVA.

****5. 255.** Mazzoni, Peretti, Zinzi, Lion.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: il codice fiscale sono aggiunte le seguenti: il

numero di partita IVA.

****5. 300.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, *le parole:* il codice fiscale *sono aggiunte le seguenti:* il numero di partita IVA.

****5. 333.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».

***5. 27.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».

***5. 53.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».

***5. 297.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».

***5. 258.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».

***5. 336.** Fincato.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-bis. 1. Al comma 7 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 262 del 2006 prima delle parole I trasferimenti erariali aggiungere le seguenti «Solo per l'anno 2007»

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.

5. 362. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. La lettera *a)* del comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 è soppressa.

5. 5. Alfano, Berruti.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 35, legge 4 luglio 2006, n. 223, comma 10-*ter*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, dopo le parole «ovvero imprese di locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirenti dichiarino che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato dalla presente disposizione.,

5. 206. Angelo Piazza.

All'articolo 5, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Il comma 10-*quater* dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

«10-*quater.* L'affitto di azienda, il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soggetto, ove ad esso sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto, anche all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *a-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione si applica ai contratti di affitto stipulati successivamente al 12 agosto 2006».

5. 208. Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-ter. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 inserire il seguente:

29-bis. Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma precedente stipulano apposita convenzione al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

37-quater. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-quater. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con I modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

37-sexies. Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è inserito il seguente:

34-bis. Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2, cit.

**** 5. 204.** Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. Il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a

quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e assicurativi e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna da parte del subappaltatore della certificazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti, ovvero fino a quando quest'ultimo non gli abbia consegnato copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-ter. Dopo il comma 29 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 inserire il seguente:

29-bis. Gli enti impositori, previdenziali e assicurativi tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma precedente stipulano apposita convenzione al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva e fiscale e della acquisizione delle relative richieste esclusivamente per via telematica.

37-quater. Il comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo dopo la consegna da parte di quest'ultimo di certificazione - con data non anteriore di oltre un mese rispetto a quella del pagamento stesso - rilasciata dagli enti impositori e previdenziali e attestante la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al comma 28. La certificazione andrà rilasciata entro e non oltre 15 giorni dalla produzione della relativa istanza, in mancanza, ritenendosi tacitamente attestata la regolarità degli adempimenti; in quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire solo dopo che l'appaltatore abbia consegnato al committente copia dell'istanza di certificazione in uno a dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto la tacita attestazione di regolarità.

37-quater. Il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con I modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano solo ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

37-sexies. Dopo il comma 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, è inserito il seguente:

34-bis. Gli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si estendono anche alla responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, fermo restando che l'acquisizione della certificazione di cui al comma 29, ovvero della documentazione equipollente in caso di attestazione tacita della regolarità, ed il pagamento del corrispettivo in data posteriore di non oltre un mese a quella della certificazione ovvero della tacita attestazione, comportano la liberazione del committente dalla responsabilità solidale inerente sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali obbligatori. Resta salvo il limite annuale, per l'obbligazione solidale, contemplato dall'articolo 29, comma 2, cit.

**** 5. 384.** Musi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».

*** 5. 31.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».

*** 5. 50.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 36, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».

*** 5. 87.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».

***5. 264.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».

***5. 324.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».

***5. 341.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**** 5. 13.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**** 5. 63.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**** 5. 90.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

****5. 256.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

****5. 299.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

****5. 334.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 8 la lettera a) è soppressa;

c) al comma 10, lettera b) i numeri 1 e 2 sono soppressi.

5. 76. Vico, Lulli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».

*** 5. 22.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».

*** 5. 58.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».

*** 5. 98.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

***5. 319.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

***5. 349.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311», sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

***5. 248.** Mazzoni, Peretti Zini.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

****5. 23.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

****5. 57.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

****5. 99.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

****5. 304.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

****5. 247.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».

****5. 350.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

***5. 21.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

***5. 54.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

***5. 97.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

***5. 303.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

***5. 249.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Nell'articolo 37, al comma 34, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

***5. 348.** Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole: non superiore al 2 per cento sono sostituite dalle seguenti: non superiore al 4 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 180. Bernardo.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non superiore al 4 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;

2008: - 1.500;

2009: - 1.500.

*** 5. 110.** Uggè, Mondello, Di Centa, Zanetta.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni le parole «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «non superiore al 4 per cento».

Consequentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;

2008: - 1.500;

2009: - 1.500.

***5. 55.** Campa.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite con: «2.000 euro».

Consequentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

5. 011. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite ai beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 200, nonché alle spese di rappresentanza sostenute da imprese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi per un importo comunque non superiore al 2 per cento del volume di affari annuo conseguito».

Consequentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

****5. 111.** Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è sostituito dal seguente «Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite ai beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 200, nonché alle spese di rappresentanza sostenute da imprese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi per un importo comunque non superiore al 2 per cento del volume di affari annuo conseguito.».

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

****5. 56. Campa.**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

2. All'articolo 8 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 20.658 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Alle violazioni già contestate si applica, se più favorevoli per il contribuente, la sanzione prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997».

3. All'articolo 7 del Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione da euro 2.065 ad euro 20.658 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti. Qualora la dichiarazione d'intento di cui il cedente o il prestatore ha omissso la comunicazione o ha comunicato con dati inesatti o incompleti, sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si

applica la sanzione di cui al comma 3.».

5. 01. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, *le parole:* La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti *sono sostituite dalle seguenti:* Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.

37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

****5. 24.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, *le parole:* La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti *sono sostituite dalle seguenti:* Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.

37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

****5. 59.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, *le parole:* La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti *sono sostituite dalle seguenti:* Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.

37-ter. All'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

****5. 351.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. Nell'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, *le parole*: La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti *sono sostituite dalle seguenti*: Le spese e gli altri componenti negativi di cui al comma 10 devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi per l'ammontare dedotto.

37-ter. Nell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, *in fine, il seguente paragrafo*: La medesima sanzione è applicabile anche nel caso di mancata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi prevista dall'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

****5. 246.** Manzini, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente comma:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 25.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 86.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli

altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 60.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 283.** Ceccuzzi, Aurisicchio, Crsci, Visco, Vannucci.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 245.** Manzini, Pertti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione

integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 305.** Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.

***5. 352.** Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente comma:

37-bis. All'articolo 1, comma 1 della Tariffa Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole «a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86».

5. 205. Angelo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «anche in locazione finanziaria» è aggiunto il seguente periodo «, salva l'applicazione del comma 1-bis;».

37-ter. All'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, n. 4), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole «negoziati in mercati regolamentati italiani» sono aggiunte le seguenti «ed alle società ed enti da loro controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile».

34-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In alternativa all'importo derivante dall'applicazione della percentuale prevista dalla lettera b) del comma 1 relativo ai beni immobili, le società e gli enti interessati possono far concorrere il rendimento medio corrente delle stesse immobilizzazioni. Per rendimento medio corrente si intende l'importo derivante dall'applicazione al valore di mercato di ciascun bene immobile al termine del periodo d'imposta dell'80 per cento del tasso di rendimento medio, riferito alla stessa data, dei beni immobili aventi analoga destinazione d'uso e collocazione toponomastica. Le modalità e gli adempimenti necessari per l'individuazione sulla base di rilevazioni statistiche

ufficiali degli elementi ed informazioni necessari ai fini del computo del rendimento medio corrente sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma. Il valore di mercato dei beni immobili deve comunque risultare da apposita perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da esperto indipendente iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili».

5. 207. Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all' articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.

3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debtrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.

Conseguentemente, gli articoli 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà), 115 (Imprese pubbliche), 200 (Interventi di solidarietà sociale), comma 2, sono abrogati.

5. 04. Nicola Rossi.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti commi:

37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata

trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: *a)* per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; *b)* per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

***5. 89.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;

b) al comma 1, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera *b)*, le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima

Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 22.

* 5. 72. Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;

b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera b), le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 22.

* 5. 17. Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il

beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

5. 261. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi

agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le penali previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penali ridotta avvenga:

a) per le penali già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penali non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penali già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penali ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

* **5. 317.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;

b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;

d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-*bis* sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».

2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-*bis* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

* **5. 331.** Fincato.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate 14 seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né

l'art 19, comma 1, del decreto Ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

**** 5. 134. Musi.**

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate 14 seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». Il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;

e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,

37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in

vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

37-*quinquies*. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'art 19, comma 1, del decreto Ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

**** 5. 142.** Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo: «Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente».

5. 154. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'espropriazione immobiliare, l'importo di ottomila è sostituito con: diecimila euro.

Consequentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.

5. 155. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero 18 mesi, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.

5. 156. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-*bis*. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i duemila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena

l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.

5. 157. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.

5. 159. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente cinquecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».

37-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.

5. 158. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

37-bis. Sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1° gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 dicembre 2006.

37-ter. E Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 37-bis devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo

dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.

37-quater. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.

37-quinquies. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

5. 136. Sanza.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-bis. La detenzione degli apparecchi di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, ed il relativo numero di abbonamento radiotelevisivo sono soggetti ad obbligo di denuncia in apposito quadro della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

5. 130. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-bis. È abolita la possibilità di dare la disdetta per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

5. 128. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

37-bis. All'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 è aggiunto il seguente comma:

2-bis Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è inoltre competente l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, cui sono conferiti in materia di canone radiotelevisivo i poteri e le facoltà di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività operative, l'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione si può avvalere di addetti della RAI-Radiotelevisione italiana appositamente incaricati.

5. 129. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine il seguente comma:

Nei limiti necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione o, per conto di questo, la RAI-Radiotelevisione italiana, ricevono da enti pubblici e privati, da società, imprese e piccole imprese, le generalità e l'indirizzo dei loro iscritti, utenti e clienti.

I fabbricanti, gli importatori, i rivenditori ed i riparatori di apparecchi idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo e le imprese che a qualsiasi titolo sono a conoscenza dei dati personali riportati sui certificati di garanzia dei suddetti apparecchi, i videonoleggiatori gli installatori di impianti di ricezione, le emittenti di trasmissioni televisive a pagamento ed i loro agenti trasmettono mensilmente i dati di cui al precedente comma all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, per conto di questo, alla RAI-Radiotelevisione italiana, sotto pena della sanzione amministrativa di 250 euro per ogni omessa, tardiva o incompleta segnalazione di ciascun nominativo od indirizzo.

Per la comunicazione dei dati personali di cui ai precedenti commi non è necessaria l'acquisizione del consenso degli interessati. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1-SAT Sportello abbonamenti alla televisione, o per conto di questa la RAI-Radiotelevisione italiana, provvedono all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali.

5. 131. Vannucci, Lovelli, Orlando.

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

37-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, *aggiungere, alla fine, il seguente periodo:* Entro 90 giorni dall'acquisto del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione spa provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle stesse società; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri per le società che gestiscono più ambiti territoriali ovvero un unico amministratore negli altri casi.

5. 161. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

*** 5. 88.** Tomaselli.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla

data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

* **5. 67.** Campa.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

* **5. 32.** Leo.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

* **5. 262.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni.

* **5. 316.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

* **5. 339.** Fincato.

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, le parole «pari al 2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 10 per cento».

5. 219. Bonelli, Camillo Piazza.

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

37-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro;

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro;

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 25 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;

d) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, concernente disposizioni in materia di abbandono dei crediti tributari di modesta entità, l'importo di lire trentaduemila viene elevato a 25 euro;

e) l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro.

37-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai

sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.

5. 160. Filippi, Garavaglia.

Aggiungere il fine il seguente comma:

37-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 alle imprese individuali con volume di affari annuo non superiore a 75.000 euro, che svolgono attività nei comuni di montagna con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, é riconosciuta una deduzione dalla base imponibile ai fini IRE, fino a concorrenza dello stesso, per l'importo minimo di 3.000 euro.

Consequentemente:

All'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

3) *alla lettera a) sostituire le parole:* per la quota del 20 per cento *con le seguenti:* per la quota del 40 per cento;

4) *alla lettera b) sostituire le parole:* per la quota del 30 per cento *con le seguenti:* per la quota del 60 per cento;

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007.

5. 174. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

il codice fiscale per la ditta individuale e la partita iva per la società;

il numero di iscrizione al Ruolo agenti affari in Mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e/o per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;

se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;

il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;

l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.

2. In caso di assenza dell'iscrizione al Ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza;

3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.

5. 7. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori», sono aggiunte in fine le seguenti parole «nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «3,5 milioni di euro».

5. 6. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculistica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.

5. 0. 20. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculistica ed altre», sono aggiunte le parole:

«compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».

***5. 0. 19.** D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, nella voce 30) dopo le parole: «oculistica ed altre», sono aggiunte le parole: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».

***5. 0. 18.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 54, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1 milione di lire», sono sostituite con: «2.000 euro».

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

5. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale).

1. All'articolo 10-bis, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, dopo le parole: «rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico», è aggiunto il seguente periodo: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 62-sexies comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai soggetti che dichiarano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, un volume di ricavi o compensi non inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore, non è applicabile l'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

5. 012. Zorzato, Milanato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 22" e prima delle parole "del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633" sono aggiunte le

seguenti "comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6"».

5. 0. 23. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

«17. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: "; i trasferimenti erariali" a "decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241/1997".

18. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1, della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente: "le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

19. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

20. La procedura di compensazione di cui ai precedenti commi 18 e 19 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti i forza in ciascun mese.

21. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguiti.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

5. 0. 24. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi).

1. All'articolo 37, comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».

5. 014. Floresta.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni relative al contratto collettivo per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale).

1. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizione in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997.

2. L'articolo 1, comma 3, primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti avanti diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

3. È abrogato il comma 1 dall'articolo 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

4. La procedura di compensazione, di cui ai precedenti commi 18 e 19, si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni, di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella c, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. 013. Floresta.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

14-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di

trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

14-*quater*. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2005, 2008, 2009.

5. 0. 25. Leone, Gianfran

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 35, comma 12, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, *sopprimere le parole da: «i compensi in denaro», fino alla fine del periodo del medesimo comma.*

5. 09. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il comma 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso.

5. 010. Marinello, Angelino Alfano.co Conte.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono abrogati.

5. 017. Verro.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. La lettera a) del comma 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 è abrogata.

5. 016. Verro.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di

anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.

5. 0. 21. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

L'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

45. 0. 22. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.

3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1° gennaio 2007.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.

7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei

redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.

8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione Spa, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere:

7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.

***5. 02. Tabacchi.**

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.

3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione Spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1° gennaio 2007.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati

nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.

7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.

8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione Spa, ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione Spa, fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Consequentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere:

7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata e b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.

***5. 03.** Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 6 a 19)

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 35, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «per almeno l'80 per

cento» sono sostituite dalla seguente: «prevalentemente» e la parola « 1.000.000» è sostituita dalla seguente: « 2.000.000».

Consequentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies* del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

6. 44. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 35, comma 12-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 12-bis le parole: «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge».

Consequentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».

2. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.».

6. 42. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio dell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per le zone montane il predetto costo può, in alternativa, essere quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei

geometri e dei periti edili. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di *leasing* relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per le zone montane il predetto costo può, in alternativa, essere quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.».

Consequentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

6. 41. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Merlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 27 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 è abrogato.

Consequentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per

cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

6. 45. Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 34 dell'articolo 36, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

6. 46. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.

6. 50. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è a infine il seguente periodo: «Sono escluse a tale obbligo le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e gli esercenti arti e professioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».

2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per

mille chilogrammi».

6. 43. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 12, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 5.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 4-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

6. 48. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 88, comma 3, lettera b) ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle regioni e province autonome per» aggiungere la seguente: «l'acquisto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: «nella misera di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

6. 47. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1998, n. 322 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono esonerati dalla presentazione dell'elenco dei fornitori le aziende agricole, che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del Decreto legislativo 504) del 1995 è aumentata del 10 per cento.

6. 49. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 sono, le parole «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «l'Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

6. 51. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nella tariffa, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Affitti di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo risulti inferiore a mille euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 5 per cento.

6. 52. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La misura fissa dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della tariffa allegato «A», parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata da euro 1,81 a euro 2,50 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 500,00.

6. 15. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da euro 1,81 a euro 2,00 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 200,00.

6. 14. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La tassa annuale di concessione governativa per il passaporto non è dovuta, oltre ai casi di cui al comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, se previsto l'uso della carta di identità.

6. 16. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. È imprenditore commerciale chi, titolare di licenza di cui all'articolo 86, terzo comma, b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolge l'attività di gestione, anche indiretta, del gioco o la raccolta di gioco pubblico operati attraverso apparecchi automatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici e videoterminali. L'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o l'attività di raccolta del gioco pubblico comprende i giochi di abilità o di intrattenimento, siano essi senza vincita, con vincita in denaro od a premio.

6-ter. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito con il seguente:

533. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è considerata attività di raccolta del gioco, l'insieme delle attività strumentali all'offerta del gioco nonché delle attività ad essa omogenee svolte dai terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2007, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

6. 30. Tolotti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. È imprenditore commerciale, anche nel caso in cui l'organizzazione dei mezzi non abbia carattere di industrialità, colui il quale, con organizzazione di mezzi propri o di terzi, svolge l'attività di gestione, anche indiretta, del gioco o la raccolta di gioco pubblico operati attraverso apparecchi automatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici e videoterminali, con *software* residente o da remoto. L'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o l'attività di raccolta del gioco pubblico di cui al comma che prevede comprendono i giochi di abilità o di intrattenimento, siano essi senza vincita, con vincita a denaro o a premio. Chi svolge l'attività di gestione anche indiretta del gioco presso esercizi e punti specificamente autorizzati o che svolge attività di raccolta del gioco pubblico è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti attuativi per ogni tipologia di gioco gestito dallo Stato direttamente o tramite soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni. Qualora l'attività di gestione e di raccolta del gioco pubblico sia operata mediante soggetti incaricati della gestione in forza di specifiche concessioni, è considerata per attività di raccolta del gioco l'insieme delle attività strumentali all'offerta del gioco e, in particolare: 1) le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita e alle attività commerciali con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia; 2)

le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo. In ogni caso il gestore di giochi deve essere titolare di licenza di cui all'articolo 86 del Tulp. È istituito un registro dei gestori di gioco pubblico tenuto a mistero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo i parametri definiti dalla legge.

6. 66. Nardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».

6. 19. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-ter. I gestori di gioco pubblico inseriti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato ed operanti la raccolta mediante apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'articolo 110 Tulp possono accedere, con modalità riservate, alla consultazione dei dati di gioco rilevati dalla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e relativi agli apparecchi da essi posseduti; il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici tali da assicurarne l'operatività dell'accesso riservato ai dati di gioco, indipendentemente dalla attività di controllo effettuata da chi è preposto alla lettura dei dati degli stessi apparecchi.

6. 67. Nardi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I gestori di gioco pubblico ed i possessori di apparecchi di gioco operanti la raccolta mediante apparecchi di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 110 Tulp possono accedere alla consultazione dei dati di gioco rilevati dalla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, relativi agli apparecchi da essi posseduti, indipendentemente dalla attività di controllo effettuata da chi è preposto alla lettura dei dati degli stessi apparecchi.

6. 32. Tolotti.

Al comma 7, capoverso 13-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le modalità ed i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, effettuano i versamenti in acconto ed a saldo delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico per gli apparecchi da questi posseduti, direttamente a favore dell'Erario.

6. 71. Tolotti.

Al comma 7, capoverso 13-bis, dopo la lettera c) aggiungere il seguente:

c-bis) le modalità ed i termini in cui i possessori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, effettuano i versamenti in acconto delle somme dovute dal soggetto passivo di imposta a titolo di prelievo erariale unico direttamente a favore dell'Erario.

6. 68. Nardi.

Al comma 9, sopprimere il capoverso 39-sexies.

***6. 31.** Tolotti.

Al comma 9, sopprimere il capoverso 39-sexies.

***6. 65.** Nardi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo sono soggetti esclusivamente ad un'unica aliquota fissa del 20 per cento ai fini IRPEF, indipendentemente dal livello del reddito imponibile del percettore. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente comma. Resta ferma la deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione, già prevista dalla normativa vigente per i redditi derivanti da canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del dieci per cento.

6. 12. Raisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo sono soggetti esclusivamente ad un'unica aliquota fissa del 20 per cento ai fini Irpef indipendentemente dal livello del reddito impombile del percettore. È abrogata ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente comma. Resta ferma la deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione, già prevista dalla normativa vigente per i redditi derivanti da canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.

6. 9. Raisi.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2007 e per gli anni successivi.

11-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2004, n. 87, come modificato dall'articolo 2, comma 8, del

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale ammontare, in ogni caso, non può superare l'ammontare dell'imposta di consumo applicata al prezzo medio ponderato del mercato, calcolato secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare e riferiti al trimestre precedente».

6. 40. D'Elpidio.

Sopprimere i commi da 12 al 20.

Conseguentemente alla Tabella C sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

6. 73. Zorzato, Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.

6. 13. Armosino.

Sopprimere i commi da 12 a 20.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti; benzina e benzina senza piombo; olio da gasolio usato come carburante;

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

6. 53. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 16 e 20.

6. 17. Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 12.

***6. 70.** Fincato.

Sopprimere il comma 12.

***6. 8.** Tomaselli.

Sopprimere il comma 12.

***6. 6.** Campa.

Sopprimere il comma 12.

***6. 4.** Leo.

Sopprimere il comma 12.

***6. 70.** Fincato.

Sopprimere il comma 12.

***6. 58.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 12.

***6. 38.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi da 13 a 19.

****6. 24.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere i commi da 13 a 19.

****6. 35.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi da 13 a 19.

****6. 4.** Margiotta, Luongo, Carta, Lombardi.

Sopprimere i commi da 13 a 19.

****6. 10.** Margiotta, Luongo, Carta, Lombardi.

Sopprimere il comma 15.

6. 20. Moffa, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, è inserito il seguente:

Art. 16-bis.

(Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili).

1. L'imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dall'imposta lorda se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro, ovvero nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 15.000 ma non i 28.000 euro, ovvero nella misura del 25 per cento se il reddito complessivo supera i 28.000 euro ma non i 55.000 euro, ovvero nella misura del 10 per cento se il reddito complessivo supera i 55.000 ma non i 70000 euro. Oltre il reddito complessivo di 70000 euro l'imposta comunale sugli immobili non è più detraibile».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

23-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

23-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2. alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo

periodo d'imposta: a tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

6. 23. Armani, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme devono essere ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 entro 15 giorni dalla riscossione. Le somme devono poi essere accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale entro 7 giorni dalla ripartizione.

6. 61. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Le somme devono essere ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 entro 7 giorni dalla riscossione. Le somme devono poi essere accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale entro 3 giorni dalla ripartizione.

6. 60. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tesoreria comunale inserire le seguenti: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.

***6. 36.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.

***6. 22.** Marchi, Misiani.

Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: comunque entro il 31 dicembre dell'anno di competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.

***6. 25.** Osvaldo Napoli.

Al comma 18, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. 27. Giovanelli.

Al comma 18, dopo le parole: trasmissione telematica aggiungere le seguenti: per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.

***6. 37.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 18, dopo le parole: trasmissione telematica aggiungere le seguenti: per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; e dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.

***6. 21.** Marchi, Misiani.

Al comma 18 dopo le parole: trasmissione telematica aggiungere le seguenti: per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; e dopo la parola: immobili, aggiungere le seguenti: nonché le modalità di versamento ed i relativi costi.

***6. 26.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

19. Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 18 si applicano alle dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2009.

Conseguentemente, sono ridotte le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli da 130 a 133 del presente disegno di legge.

6. 59. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

21. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

***6. 7.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

21. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.

*** 6. 11.** Burtone.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

21. L'articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.

***6. 28.** Brandolini, Fiorio, Seruddio.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.

***6. 39.** Peretti, Zinzi, D'Agrò, Delfino, Ruvolo, Martinello.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.

***6. 34.** Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. L'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, inserire il seguente:

Art. 216-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento.

6. 33. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Ai fini degli adempimenti previsti dai commi 12, 13, 14, 18, 19 e 20 del presente articolo, i comuni o l'associazione territoriale o nazionale dei comuni e l'Agenzia delle Entrate possono accordare l'interscambio telematico dei dati.

6. 54. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

2-bis. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è fatto obbligo, ai soggetti di cui al comma 1 con acquisti di merci superiori a 500.000 euro, di presentare - esclusivamente in via telematica - l'inventario fisico delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le modalità di cui al comma 2).

6. 57. Iacomino, Ricci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della qualifica di imprenditore agricolo sono comunque fatte salve le esenzioni in materia di iscrizione al registro delle imprese;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.

6. 55. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di depositi bancari al portatore in giuro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 3500 euro».

20-ter. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito: «I vaglia postali, bancari e circolari per importi superiori a 500 euro devono recare indicazione di nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità».

6. 56. Iacomino, Ricci.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero: 28) le prestazioni di cui al n. 27-ter del comma 1 del presente

articolo e al n. 41-bis della parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 se effettuate in favore di comuni, province e regioni dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e dalle ONLUS in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 3 del presente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

20-ter. All'articolo 19 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e per le ONLUS la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19 comma 5 è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione maggiorata dell'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10 comma 1 n. 27-ter e al n. 41-bis tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 effettuate nell'anno e lo stesso ammontare aumentato delle altre operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

4. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le ONLUS che effettuano prestazioni di cui al n. 27-ter del comma 1 dell'articolo 10 e al n. 41 bis parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 possono scegliere, per entrambe le tipologie di prestazioni entro il 31 gennaio di ciascun anno dandone comunicazione alla Agenzie delle entrate competente per territorio, il proprio regime IVA, da mantenere per l'intero anno solare, tra le seguenti alternative: a) regime di imponibilità IVA con aliquota al 4 per cento di cui alla tabella A parte II del presente decreto, oppure b) regime di esenzione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

6. 72. Tolotti.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

2-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille chilogrammi».

2-quater. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

6. 29. Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Barbatella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Portoldi Bellanova.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

21. L'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 è abrogato. All'onere del provvedimento, valutato in 241 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007, 319 milioni euro per l'esercizio finanziario 2008 e 319 milioni euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 184 e 204.

6. 69. Del Bue, Barani.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

21. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è abrogato;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

***6. 62.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è abrogato il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

***6. 78.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi».

6. 18. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale).

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 05. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi a sostegno del reddito).

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica: 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

6. 06. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole da: «adottato dal comune» fino a: «medesimo» sono sostituite con le seguenti: «non solo adottato dal comune ma anche definitivamente approvato, per

l'imposizione ai fini ICI, ferma restando la facoltà impositiva dei comuni».

6. 01. Froner, Mantovani.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Soppressione articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. L'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.

6. 02. Armosino, Marras.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Il contributo, previsto dal comma 1, si calcola per ciascun anno sul valore degli incrementi del patrimonio netto della fondazione o associazione, realizzati nell'esercizio precedente. Il contributo è dovuto:

a) nella misura del 25 per cento, sulla quota di incremento fino al 5 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio del precedente esercizio;

b) nella misura del 15 per cento, sulla quota di incremento superiore al 5 per cento.

3. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relativamente al contributo previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.

4. Il contributo previsto dal comma 1 non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti).

1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per il sostegno del reddito dei soggetti incapienti, istituito presso il medesimo Ministero.

2. Il Fondo istituito a norma del comma 1, è destinato all'erogazione di provvidenze per il sostegno del reddito delle persone fisiche le quali, per insufficienza del reddito personale, non possono fruire, in tutto o in parte, dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale determina in particolare i criteri, l'ordine di priorità, i requisiti e i limiti di reddito per la fruizione delle provvidenze previste dal comma 2, nei limiti delle disponibilità del Fondo. Lo schema del decreto, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato.

6. 03. Santanché.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni bancarie).

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 è istituito un contributo straordinario di solidarietà a carico delle fondazioni che hanno effettuato il conferimento di aziende bancarie, disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Il contributo, previsto dal comma 1 è dovuto, per ciascuno degli anni ivi indicati, nella misura del 4 per cento del patrimonio netto di ciascun ente, quale risulta dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, limitatamente alla quota eccedente 100 milioni di euro. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito.

3. Il contributo, previsto dal comma 1, non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.
(Fondo per le famiglie).

1. Le entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 6-bis affluiscono ad apposito conto corrente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, nel limite di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ad apposito Fondo per le famiglie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Fondo istituito a norma del comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:

a) contributi per le spese di alloggio;

b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;

c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;

d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media-superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;

e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.

3. Le provvidenze indicate al comma 2, sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo di euro 15.000, e che siano formate, alternativamente:

a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;

b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.

4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.

5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

6. 04. Santanché.

ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

7. 6. Valducci, Lazzari.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216:

alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;

2008: - 249.720;

2009: - 249.720;

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;

2008: - 100.197;

2009: - 100.197;

voce Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;

2008: - 106.977;

2009: - 106.977;

voce Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;

2008: - 6;

2009: - 6;

voce Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

voce Ministero dell'ambiente:

2007: - 986;

2008: - 82;

2009: - 82;

voce Ministero della difesa:

2007: - 11;

2008: - 11;

2009: - 11;

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;

2008: - 45;

2009: - 45;

voce Ministero per beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;

2008: - 100.045;

2009: - 100.045;

voce Ministero della salute:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;

2008: - 40.000;

2009: - 80.000;

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente in misura pari al 5 per cento.

7. 16. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2007.

7. 17. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire la parola: 0,8 con la seguente: 0,4.

7. 19. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa con le seguenti: 31 dicembre dell'anno successivo alla delibera del consiglio comunale che la istituisce.

7. 18. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.

***7. 2.** Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.

***7. 8.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.

***7. 12.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7. 20. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

[Soppressione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale].

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per "abitazione principale" si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 184;

dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

«Art. 212-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;

2008: - 249.720;

2009: - 249.720;

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;

2008: - 100.197;

2009: - 100.197;

voce Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;

2008: - 106.977;

2009: - 106.977;

voce Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;

2008: - 6;

2009: - 6;

voce Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

voce Ministero dell'ambiente:

2007: - 986;

2008: - 82;

2009: - 82;

voce Ministero della difesa:

2007: - 11;

2008: - 11;

2009: - 11;

voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:

2007: - 45;

2008: - 45;

2009: - 45;

voce Ministero per beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;

2008: - 100.045;

2009: - 100.045;

voce Ministero della salute:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;

2008: - 40.000;

2009: - 80.000;

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.

7. 02. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 sono abrogati.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro.

7. 06. Del Bue, Barani, Nardi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.

8. 61. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 250.000;

2008: - 250.000;

2009: - 250.000.

Conseguentemente, Tabella C, le dotazioni per spese correnti da iscrivere nei singoli stati di previsione dei bilanci 2007, 2008, 2009 sono ridotte del 3 per cento.

8. 9. Zanetta, Di Centa, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.

*** 8. 63.** Bertolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

*** 8. 53.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

*** 8. 55.** Dussin, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

8. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

(Imposta di scopo sui flussi di traffico o contributo di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani destinata alla parziale copertura della spesa per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere *a)* e *b)*; ovvero l'istituzione di un contributo di miglioria esclusivamente destinato alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 6 del presente articolo alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*.

2. Il regolamento, che istituisce l'imposta di scopo sui flussi di traffico interessanti i centri urbani ovvero il contributo di miglioria, determina:

a) l'opera pubblica o le opere pubbliche da realizzare;

b) l'ammontare della spesa o delle spese da finanziare;

c) l'aliquota o le aliquote dell'imposta di scopo per i flussi di traffico interessanti i centri urbani o del contributo di miglioria;

d) le modalità di versamento degli importi dovuti che:

1) per l'imposta di scopo sui flussi di traffico, tenga conto del numero dei passaggi dei veicoli nei centri storici in relazione alla tipologia dei veicoli stessi e all'inquinamento per produzione di gas ad effetto serra derivante dai medesimi;

2) per il contributo di miglioria, tenga conto, nell'applicazione alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, del beneficio differenziale per ogni immobile rispetto all'opera pubblica o alle opere pubbliche realizzate, da finanziare parzialmente a carico di ogni immobile interessato.

3. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani è dovuta in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, di cui alle lettere *a)* e *b)*, elencate al successivo comma 6 del presente articolo, con l'introduzione di un finanziamento realizzato attraverso sistemi automatici del controllo degli accessi, ovvero con l'installazione a bordo di ogni veicolo di un'antenna di rilevamento, da distribuire gratuitamente, per l'addebito diretto della tariffa su carte prepagate. Nell'una o nell'altra ipotesi di rilevamento degli accessi può essere prevista una eventuale differenziata tariffazione per le ore di punta del traffico urbano, diversificando anche le tariffe medesime per tipo di veicolo, per il tasso di inquinamento prodotto in termini di gas ad effetto serra, per ora e per varco di entrata, con la possibilità di rivedere le tariffe medesime ogni anno sulla base delle condizioni del traffico nei diversi punti di accesso alla zona centrale dei centri urbani.

4. Il contributo di miglioria è dovuto, in relazione all'opera pubblica o alle opere pubbliche, elencate alle lettere *a)*, *b)*, ed *c)* del successivo comma 7 del presente articolo, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinato applicando alla base dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota massima, per gli immobili maggiormente beneficiati in termini di prossimità, dello 0,5 per mille e un'aliquota decrescente via via che il beneficio di prossimità si riduca.

5. Per la disciplina dell'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero del contributo di miglioria si applicano, rispettivamente, le disposizioni deliberate dai comuni con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di cui al precedente comma 1, con i limiti e le condizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.

6. L'imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano di interesse comunale sul cui territorio sono inserite;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti;

7. Il contributo di miglioria può essere istituito per le seguenti opere pubbliche:

a) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi sul territorio comunale;

b) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

c) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

8. Il gettito complessivo della imposta di scopo sui flussi di traffico nei centri urbani e il gettito complessivo del contributo di miglioria non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa per l'opera pubblica o per le opere pubbliche da realizzare sulla base del progetto esecutivo della stessa o delle stesse.

9. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica, finanziata parzialmente con l'imposta di scopo

sui flussi di traffico nei centri urbani ovvero con il contributo di miglioria, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

8. 27. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 1, dopo la parola: 2007 aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

*** 8. 37.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, dopo la parola: 2007 e aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

*** 8. 42.** Milana.

Al comma 1, dopo la parola: 2007, aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

*** 8. 28.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'imposta di scopo può essere istituita solo dai comuni che abbiano rispettato gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno per l'ultimo esercizio finanziario».

8. 33. Della Vedova.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) durata e tipologia dell'imposta;

d-ter) la tipologia di opera pubblica da finanziare;

d-quater) la percentuale della spesa dell'opera da finanziare.

Consequentemente, al comma 1, sopprimere la parola: parziale e le parole: nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

Consequentemente, sopprimere il comma 6.

8. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni dieci ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

*** 8. 29.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per

mille.

*** 8. 38.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di dieci anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

*** 8. 62.** Milana.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

8. 12. Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 3, dopo le parole: successive modificazioni, aggiungere le seguenti: con esclusione di quella relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il Comune restituisce gli importi versati dai contribuenti anche attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari alle somme effettivamente riscosse da usare per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili situati nel territorio dello stesso Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il credito viene riconosciuto parzialmente in caso di mancata completa realizzazione dell'opera, per la quota proporzionale alla porzione di opera non ultimata.

8. 21. Musi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.

*** 8. 39.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.

*** 8. 30.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non potrà eccedere la misura dello 0,5 per mille.

*** 8. 43.** Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In presenza di più opere pubbliche per le quali sia stata istituita, anche disgiuntamente, l'imposta di scopo ai sensi dei commi 1 e 2, l'aliquota massima applicabile, per ciascun anno d'imposta, non può eccedere la misura dello 0,5 per mille.

*** 8. 13.** Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

8. 56. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

8. 57. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi.

*** 8. 31.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi;

*** 8. 44.** Milana.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi.

*** 8. 40.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) opere particolarmente significative per la qualità urbana, per l'arredo urbano e per il maggior decoro dei luoghi.

*** 8. 14.** Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: e di maggior decoro dei luoghi.

8. 58. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: e di maggior decoro dei luoghi, aggiungere le seguenti: in particolare nei centri storici a forte vocazione commerciale;

8. 7. Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8. 59. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis. progetti integrati di accoglienza turistica, opere per la gestione di impianti e strutture destinati all'attività sportiva, turistica e culturale.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'imposta di scopo di cui al comma 1, può essere istituita anche per finanziare «Progetti integrati di accoglienza turistica» predisposti dalle regioni, sentite le province, i comuni e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese turistiche, commerciali, dei servizi interessate ai progetti medesimi, per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture turistiche, della mobilità turistica, per interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, turistici e culturali. L'imposta può essere applicata anche agli intermediari e ai proprietari di seconde case. Il costo complessivo dei progetti è finanziato per una quota parte dalle regioni, dalle province e dai comuni, e per la rimanente quota con l'imposta di scopo di cui al comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

8. 22. Burchiellato, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

3-bis) opere di particolare valenza sociale, quali teatri, impianti sportivi, asili, scuole.

Conseguentemente:

dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di garantire la massima partecipazione popolare, le opere da realizzare, dopo una attenta ricognizione da parte della giunta e del consiglio comunale, potranno essere sottoposte a *referendum*. Le associazioni di cittadini potranno presentare proposte all'amministrazione comunale nei termini e nei modi previsti dai singoli statuti comunali in tema di petizioni popolari.

8. 26. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica;

e-ter) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

8. 49. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«e-bis) opere di restauro;

e-ter) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche».

8. 36. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) infrastrutture finalizzate alla destagionalizzazione nelle località turistiche a forte caratterizzazione stagionale.

8. 6. Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il gettito complessivo dell'imposta deve essere pari all'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

8. 19. Giovanelli.

Al comma 6, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 100.

*** 8. 32.** Osvaldo Napoli.

Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la seguente: cento.

*** 8. 41.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la seguente: cento.

*** 8. 45.** Milana.

Al comma 6, sostituire la parola: trenta con la parola: cento.

*** 8. 15.** Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le spese eccedenti la quota del 30 per cento non sono computate ai fini del rispetto degli obblighi del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

8. 51. Andrea Ricci.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il Comune è tenuto al rimborso degli importi versati dai contribuenti entro dodici mesi dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Le modalità del rimborso sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 1».

8. 50. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione con le seguenti: i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.

*** 8. 47.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione *con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.

*** 8. 52.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione *con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.

*** 8. 1.** Leo.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione *con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.

*** 8. 60.** Fincato.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione *con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.

*** 8. 5.** Campa.

Al comma 7, sostituire le parole: i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione *con le seguenti:* i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro l'anno successivo.

*** 8. 8.** Tomaselli.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati, *aggiungere le seguenti:* o utilizzarli in compensazione, nell'ambito dei tributi comunali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

8. 2. Leo.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti:* o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

*** 8. 20.** Buonfiglio, Cosenza, Bellotti.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati, *aggiungere le seguenti:* o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*** 8. 23.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti:* , o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*** 8. 46.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, dopo le parole: degli importi versati *aggiungere le seguenti:* , o utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*** 8. 24.** Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al comma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima.

**** 8. 18.** Floresta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Relativamente agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, i comuni su cui insiste l'opera sono obbligati a deliberare l'imposta di cui al comma 1, nella misura massima di cui al comma 3, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera medesima».

**** 8. 35.** Raiti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Tale imposta sarà a carico, nella stessa misura, di tutti i soggetti imponibili Ici del Comune di competenza, e l'aliquota Ici complessiva annuale non potrà, in ogni caso, superare l'aliquota Ici al netto dell'imposta di scopo più lo 0,5 per mille».

8. 48. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli enti locali al di sotto dei 5.000 abitanti possono introitare, nelle loro entrate correnti, nella misura massima del 10 per cento della previsione di spesa totale, le spese di progettazione qualora la stessa sia svolta dal personale dell'ente, destinando tali maggiori entrate alla gestione ed ottimizzazione delle risorse umane e degli uffici delegati a tale fine».

8. 66. Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per «abitazione principale» si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;

b) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200;
2008: - 200;
2009: - 200.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50;
2008: - 50;
2009: - 50.

8. 64. Bertolini, Paoletti, Licastro, Cossiga, Crosetto, Carlucci.

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 33.** Alberto Giorgetti, Alemanno, Raisi, Saglia, Amoruso, Germontani, Meloni, Rampelli.

Sopprimerlo.

***9. 37.** Pertoldi, Fogliardi, Vichi, Fadda, Crisci, Froner, Pesolo, Chicchi, Lenzi, Calgaro.

Sopprimerlo.

***9. 29.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

*** 9. 25.** Musi.

Sopprimerlo.

*** 9. 23.** Fogliuti, Fincato, Leodali.

Sopprimerlo.

*** 9. 16.** Raisi, Saglia.

Sopprimerlo.

***9. 20.** Affronti.

Sopprimerlo.

***9. 19.** D'Agrò, Barbieri, Mereu, Formisano, Greco.

Sopprimerlo.

*** 9. 15.** Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Sopprimerlo.

*** 9. 10.** Nan.

Sopprimerlo.

9. 72. D'Elpidio, Fabris, Affronti.

Sopprimerlo.

9. 76. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimerlo.

9. 77. Mungo, Ricci.

Sopprimerlo.

9. 78. Dussin.

Sopprimerlo.

9. 80. Gravaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

*** 9. 9.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

*** 9. 5.** Lupi, Stradella, Verro, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Tortoli, Paroli.

Sopprimerlo.

*** 9. 2.** Leo.

Sopprimerlo.

9. 87. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 240.720;

2008: - 249.720;

2009: - 249.720.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 57.150;

2008: - 100.197;

2009: - 100.197.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 109.116;

2008: - 106.977;

2009: - 106.977.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi.

9. 86. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

9. 30. Bernardo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'art. 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

9. 27. Brancher.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

9. 14. Di Centa, Zanetta, Brancher, Uggè, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di prelievo erariale sul gioco del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è aumentata al 10 per cento.

9. 11. Pizzolante.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

9. 22. Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

4) Articolo 108;

5) Articolo 110;

6) Articolo 112;

7) Articolo 114;

8) Articolo 118;

9) Articolo 120;

10) Articolo 128;

- 11) *Articolo 132;*
- 12) *Articolo 143;*
- 13) *Articolo 144;*
- 14) *Articolo 145;*
- 15) *Articolo 146;*
- 16) *Articolo 147;*
- 17) *Articolo 157;*
- 18) *Articolo 159;*
- 19) *Articolo 160;*
- 20) *Articolo 161;*
- 21) *Articolo 163;*
- 22) *Articolo 164;*
- 23) *Articolo 175;*
- 24) *Articolo 182;*
- 25) *Articolo 183;*
- 26) *Articolo 184;*
- 27) *Articolo 186;*
- 28) *Articolo 189;*
- 29) *Articolo 192;*
- 30) *Articolo 193;*
- 31) *Articolo 194;*
- 32) *Articolo 197;*
- 33) *Articolo 198;*
- 34) *Articolo 199;*
- 35) *Articolo 201;*
- 36) *Articolo 204;*

37) Articolo 205;

38) Articolo 206;

39) Articolo 207;

40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce	2007	2008	2009
Ministero dell'economia e delle finanze	-240.720	-249.720	-249.720
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	-57.150	-100.197	-100.197
Ministero della giustizia	-50.000	-50.000	-50.000
Ministero degli affari esteri	-109.116	-106.977	-106.977
Ministero della pubblica istruzione	-3.256	-6	-6
Ministero dell'interno	-101.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-986	-82	-82
Ministero della difesa	-11	-11	-11
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-45	-45	-45
Ministero per i beni e le attività culturali	-92.045	-100.045	-100.045
Ministero della salute	-100.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'università e della ricerca	-20.000	-40.000	-80.000
Ministero della solidarietà sociale	-50.000	-200.000	-200.000

Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce	2007	2008	2009
Ministero dell'economia e delle finanze	-442.145	-450.644	-450.644
Ministero degli affari esteri	-1.000	-3.000	-3.000

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	-240.000	-290.000	-290.000
Ministero per i beni e le attività culturali	-27.900	-27.900	-27.900
Ministero dell'università e della ricerca	-65.000	-5.000	-5.000

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

9. 1. Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

9. 31. Valducci, Lazzari, Carlucci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(City Tax).

1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni qualificati come città d'arte con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, nonché i comuni delle piccole isole, possono prevedere con apposito regolamento, l'istituzione di una *city tax* per l'impatto turistico da richiedere ai soggetti che fruiscono dei servizi turistici commisurata alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro cinque per persona al giorno a fronte dei maggiori oneri sopportati dai comuni per la conservazione e gestione dei centri urbani.

2. Il contributo non è richiesto ai residenti e a chi stabilmente dimora per ragioni di studio e di lavoro.

3. Il regolamento che istituisce la *city tax* determina:

a) la misura del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed ulteriori esenzioni;

e) le forme di convenzionamento con i soggetti gestori di musei, siti turistici, trasporti, esercizi alberghieri e di ristorazione;

d) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

e) le modalità di acquisto della *city tax* e la specifica destinazione dei proventi al fine di mitigare l'impatto turistico.

9. 88. Mantini, Costantini, Razzi, Carlucci, Dorina Bianchi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai soggetti che fruiscono dei servizi alberghieri ed extra alberghieri un corrispettivo commisurato alla presenza giornaliera effettiva fino ad un importo massimo di euro 5 per persona al giorno.

2. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni qualificati come città d'arte con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, sentita la Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono prevedere, con apposito regolamento, di applicare ai non residenti, a fronte dei maggiori oneri per i servizi richiesti dalla presenza turistica, una tariffa di ingresso ai centri storici fino ad un massimo di euro 5 per persona al giorno. La tariffa, di cui al presente comma, non si applica ai turisti che pernottano in attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate nel medesimo comune, nonché a coloro che esercitano in via continuativa nei predetti centri storici la propria attività lavorativa o di studio.

9. 38. Leddi Maiola, Calgaro, Fogliardi.

Alla rubrica, sopprimere le parole: di ingresso e.

9. 75. Ricci, Mungo.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: capoluoghi di provincia.

9. 47. Gianfranco Conte.

Al comma 1, dopo le parole: i comuni, aggiungere le seguenti: e le province con densità di popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, e al comma 6, dopo le parole: presentano al comune aggiungere le seguenti: , ovvero alle province,

9. 90. D'Ulizia.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 del decreto legislativo del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

9. 39. Osvaldo Napoli.

All'articolo 9, comma 1 dopo le parole: possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per i periodi limitati dall'anno, destinato aggiungere le seguenti: alla realizzazione di infrastrutture a servizio delle strutture turistico ricettive, alla creazione di servizi di accoglienza per i soggetti non residenti, nonché.

9. 70. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 1, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 212 del 2000 sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi.

9. 57. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 1 dopo le parole: possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno *aggiungere le seguenti:* destinati ad interventi di valorizzazione dei centri storici e di promozione delle attività culturali turistiche anche nelle zone periferiche e, in generale, a tutti i servizi ad intenso utilizzo turistico.

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) i soggetti deputati alla riscossione del contributo, individuati tra le strutture alberghiere, i gestori dei trasporti pubblici o in altre categorie;

d-ter) gli interventi specifici per la valorizzazione dei centri storici e di promozione delle attività culturali e turistiche da attuare;

d-quater) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione o del pagamento del tributo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al termine di ciascun esercizio finanziario l'ente locale dovrà svolgere il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del contributo di ingresso e di soggiorno di cui alla lettera *d-ter)*, finalizzando questa analisi all'eventuale correzione del regolamento attuativo di cui al comma 5 del presente articolo.

9. 55. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonete, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 1 dopo le parole: di manutenzione urbana, *aggiungere le parole:* di salvaguardia del decoro, di iniziative a favore dei turisti,.

9. 54. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sopprimere le parole da: destinato a: storici *con le seguenti:* il gettito del contributo sarà destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico alberghiere, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.

9. 28. Marinello, Angelino Alfano.

Al comma 1, dopo le parole: interventi di manutenzione urbana, *aggiungere le seguenti:* e di salvaguardia del decoro.

Conseguentemente, dopo le parole: alla valorizzazione dei centri storici, *aggiungere le seguenti:* nonché ad iniziative a favore dei turisti.

9. 13. Martella, Fincato, Viola.

Al comma 1, dopo la parola : destinato *aggiungere la parola :* prioritariamente.

9. 73. Ricci, Mungo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il primo anno di applicazione del contributo, l'efficacia delle norme stabilite dal regolamento comunale istitutivo è stabilita al primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del regolamento comunale medesimo.

***9. 58.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il primo anno di applicazione del contributo, l'efficacia delle norme stabilite dal regolamento comunale istitutivo è stabilita al primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del regolamento comunale medesimo.

***9. 40.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea.

***9. 41.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti in Italia che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di categoria uguale o superiore alle 4 stelle situate nel territorio comunale.

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

9. 82. Gravaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea

***9. 59.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea.

***9. 34.** Marchi, Misiani.

Al comma 2, dopo le parole: dai soggetti non residenti aggiungere le seguenti: in Italia.

9. 81. Gravaglia Fugatti, Filippi.

Al comma 2, dopo le parole: strutture alberghiere, sopprimere la parola: campeggi.

9. 79. Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.

***9. 49.** Marras, Cicu.

Al comma 2, sopprimere le parole: alloggi agro-turistici.

***9. 26.** Marinello.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.

***9. 3.** Leo.

Al comma 2, sopprimere le parole: , alloggi agro-turistici.

*** 9. 6.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Sono esenti dal contributo le strutture destinate al turismo giovanile e quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

***9. 17.** Misiani, Marchi, Fiano, Vannucci.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Sono esenti dal contributo le strutture destinate al turismo giovanile e quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

***9. 42.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Sono esenti dal contributo le strutture destinate al turismo giovanile e quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

***9. 60.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 3, dopo le parole: sono esenti dal contributo i soggetti aggiungere le parole: con disabilità.

9. 53. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 3, dopo la parola: giovanile aggiungere le seguenti: , quelli che soggiornano temporaneamente nell'ambito di iniziative collettive dedicate alla terza età.

9. 63. Mungo.

Al comma 3, dopo le parole: regolamento comunale aggiungere le seguenti: nonché le aree strettamente turistiche.

9. 85. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.

9. 48. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.

***9. 24.** IV Commissione.

Al comma 3, aggiungere infine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.

***9. 84.** Pinotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: È altresì esente dal contributo di personale militare.

9. 56. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni, se uomo, e a 60, se donna.

9. 7. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni.

9. 8. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono altresì esenti dal contributo i cittadini che soggiornano nei comuni per motivi di lavoro o di salute.

9. 69. D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano, Greco.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che alloggiano in strutture ricettive dotate di stabilimento di cura in località termali.

9. 68. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che partecipano a viaggi di turismo scolastico e di turismo religioso organizzate da imprese turistiche o tour operator.

9. 71. D'Elpidio, Adenti.

Sostituire il comma 4 con il seguente: Il contributo, che dovrà essere commisurato ai differenti standard alberghieri, è stabilito in un massimo di 3 euro per notte.

9. 74. Mungo.

Al comma 4, sostituire la parola: cinque con la parola: dieci ed al comma 5 sostituire lettera a) con la seguente:

a) le misure del contributo stabilite in:

1) dieci euro per le strutture alberghiere classificate nelle categorie «alberghi di lusso» e «prima categoria» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;

2) tre euro per le strutture alberghiere classificate nella categoria «seconda» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;

3) due euro per le strutture alberghiere classificate nella categoria «terza» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;

4) un euro per le strutture alberghiere classificate nella categoria «quarta» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e per pensioni, campeggi, villaggi turistici ed alloggi agro-turistici;

Conseguentemente, al medesimo comma 5, alla lettera b) sopprimere le parole: «alla categoria ed».

9. 66. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Pagliarini, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, sostituire le parole: di cinque euro per notte con le seguenti: di 2 euro per notte.

9. 83. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4 sostituire le parole; cinque euro con le seguenti: due euro.

9. 51. Pepe Antonio.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di un euro e ottanta centesimi (1.80) per notte.

9. 12. Romagnoli.

Al Comma 4 sostituire le parole: cinque euro con le parole: cinquanta centesimi.

9. 52. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rosinati.

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole. , per i comuni, ed entro la misura massima di un euro per notte, per le province con densità di popolazione non superiore ai 200 mila abitanti.

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e le province, e al comma 6, dopo le parole: presentano al comune aggiungere le seguenti: e alle province.

9. 91. D'Ulizia.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui all'articolo 11, commi da 4 a 14, della presente legge.

***9. 43.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui all'articolo 11, commi da 4 a 14, della presente legge.

***9. 35.** Marchi, Misiani.

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui ai commi da 4 a 14 dell'articolo 11 della presente legge.

9. 61. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive, di cui al comma 2, che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi

agrituristici e in altri simili strutture ricettive situate nel territorio comunale.

***9. 44.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive, di cui al comma 2, che provvedono al versamento del contributo con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e in altri simili strutture ricettive situate nel territorio comunale.

***9. 36.** Marchi, Misiani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2, che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri simili strutture ricettive situate nel territorio comunale.

***9. 62.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In alternativa al contributo di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni delle isole minori possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico- sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.

6-ter. I soggetti passivi d'imposta sono le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che sbarcano sulle isole.

6-quater. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.

6-quinquies. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo e presentano al comune la relativa dichiarazione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel regolamento comunale.

9. 45. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In alternativa al contributo di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni delle isole minori possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale. I soggetti passivi d'imposta sono le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che sbarcano sulle isole. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo e presentano al comune la relativa dichiarazione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel regolamento comunale.

9. 64. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis) Le controversie sull'istituzione e sull'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione degli Organi del contenzioso tributario di cui ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992.

9. 65. Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le controversie sull'istituzione e sull'applicazione del contributo, di cui al presente articolo, sono attribuite alla giurisdizione degli organi del contenzioso tributario, di cui ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546.

9. 46. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai periodi di soggiorno relativi alla documentata attività itinerante dello spettacolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

9. 32. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana e alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro al misura massima di cinque euro per notte.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. 02. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

(Contributo sui flussi di traffico finalizzato agli investimenti - Road pricing).

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (*road pricing*).

2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.

3. Soggetti passivi del contributo, di cui al presente articolo, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.

4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. La misura può essere differenziata per tipologia di veicoli.

5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.

6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art. 9-ter.

(Oneri di urbanizzazione).

1. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.

9. 04. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (*road pricing*).

2. Il gettito del contributo di cui al comma 1, è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.

3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.

4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.

5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.

6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art.9-ter.
(Oneri di urbanizzazione).

1. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 389, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.

***9. 07.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (*road pricing*).

2. Il gettito del contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.

3. Soggetti passivi del contributo di cui al comma 1, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.

4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di veicoli.

5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.

6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi, si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

Art. 9-ter.
(Oneri di urbanizzazione).

I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.

9. 06. Bonelli, Piazza.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni dell'Isola di Capri (o delle isole minori), con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di ingresso, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana, alla valorizzazione dei centri storici ed al recupero ambientale.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che accedono sull'isola.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a persona.

4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le misure del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi e alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

5. I gestori delle compagnie di trasporto marittimo o aereo provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

6. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. 01. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno, di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime ed altri vettori.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) la misura del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

6. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. 03. Giacchino Alfano, Azzolini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo isole minori).

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.

2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolare che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.

4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) la misura del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

9. 011. D'Elpidio, Fabris, Affronti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(8 per mille IRPEF).

1. L'articolo 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985 è sostituito dal seguente:

1. Le destinazioni, di cui al comma precedente, vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione si stabilisce in base al Comune di residenza del contribuente per provvedere ad interventi di carattere sociale e per la conservazione dei beni culturali.

***9. 05.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Otto per mille IRPEF).

1. All'articolo 47, il comma 3, della legge n. 222 del 1985 sostituito dai seguenti:

«Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione si stabilisce in base al Comune di residenza del contribuente per provvedere ad interventi di carattere sociale e per la conservazione dei beni culturali.».

***9. 08.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«11. È istituita l'addizionale pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) Il 20 per cento del totale, a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale ingloba nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) Al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 40 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie;

c) Il 20 per cento del totale, a favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione della misura a sostegno e della sicurezza urbana;

d) il 20 per cento del totale a favore dei comuni che insistono nel raggio di 3 chilometri dalla mezzeria della pista, a sostegno delle limitazioni di edificabilità imposte dal sito aeroportuale. La somma in questo caso va ripartita in parti eguali tra tutti comuni su indicati per i soli aeroporti con un traffico civile di almeno di 10.000 passeggeri annui.

9. 010. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento all'esterno di sistemi aeroportuali l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

9. 09. Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Contributo comunale per il sostegno dei costi del randagismo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento, possono deliberare l'istituzione di un contributo per ogni cane iscritto all'anagrafe canina destinato ad interventi di sostegno per i forti costi del randagismo.

2. Da tale contributo sono esentati gli allevatori di cani che operano con partita IVA agricola e regolari autorizzazioni ASL.

3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cento euro.

4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni;

c) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo;

5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

6. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

7. Per il ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell'importo dovuto.

9. 012. Raisi.

ART. 10.

Sopprimere il comma 2.

10. 7. Della Vedova.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, l'imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura, alla provincia dell'acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche.

10. 10. Attili, Fiano, Velo, Carbonella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis) in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni».

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento».

2-quater. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti».

10. 5. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto il seguente:

«21-ter) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati».

2-ter. Il numero 127-*duodecies*) di detta tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente:

«127-*duodecies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati;».

2-quater. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;».

10. 4. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuzione. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuzione unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.

2-ter. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2007. Il contributo non è comunque dovuto se l'importo relativo alla singola quota di possesso è inferiore a 10 euro.

10. 2. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo oli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i Comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 é sostituito dai seguente:

1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

10. 11. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. (Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili). A decorrere dal 1° gennaio 2007, il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene determinato in base ai seguenti criteri:

a) il contributo consortile è dovuto dal Comune in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;

b) a copertura del contributo il Comune può definire un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti;

c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2005 dal Consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione e la riscossione degli stessi.

10. 3. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni, nell'ambito delle loro disponibilità di bilancio, possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

***10. 12.** Barani, Del Bue, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

***10. 9.** D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai territori urbanizzati e soggetti al pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura non si applica il contributo consortile di cui al

regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

10. 1. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

10. 6. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(*Imposte sulla produzione e sui consumi*).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *dopo la voce: Alcole etilico, sono aggiunte le seguenti:*

Alcole etilico in cui concorrano le condizioni indicate all'articolo 33, comma 2, lettere a) e b):

per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;

per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -800;

2008: -800;

2009: -800.

10. 01. Zanetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(*Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni*).

1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto legislativo 15 Novembre 2003, n. 507, è inserito il seguente:

Art. 20-ter.

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi.

10. 02. Giudice, La Loggia, Fallica.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni concernenti il recupero edilizio).

1. All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei comuni montani».

10. 03. Pedrini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. L'imposta comunale sugli immobili è interamente detraibile dell'imposta lorda se il reddito complessivo non supera euro 15.000, ovvero nella misura del 60 per cento se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000, ovvero nella misura del 30 per cento se il reddito complessivo supera euro 30.000 ma non euro 50.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Tassa sui permessi di soggiorno).

1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applica una tassa annua di 100 euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

10. 04. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. Dall'imposta lorda si detrae interamente l'imposta comunale sugli immobili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Tassa sui permessi di soggiorno).

1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applica una tassa annua di 100 euro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro

dell'interno, stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

10. 05. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

ART. 11.

All'articolo 11, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:

Art. 139. - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa d'abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita l'attività di qualsiasi natura. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto indistintamente nei luoghi indicati nel primo comma, a una persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario.

L'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto al portiere dello stabile a mezzo comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto può essere consegnato al capitano o chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate le disposizioni contenute nei commi che precedono.

11. 18. Filippi, Garavaglia.

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 139 del codice di procedura civile viene sostituito dal seguente:

Art. 139. - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Se la notificazione al destinatario non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è nota la residenza, la notificazione si fa presso la dimora, e, se anche questa è ignota, presso il domicilio, osservate le disposizioni dei commi primo e secondo.

11. 19. Filippi, Garavaglia.

All'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il

periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

11. 20. Filippi, Garavaglia.

Al comma 6, dopo le parole deve essere notificato al contribuente, aggiungere le seguenti:
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento

11. 51. Porfidia.

Al comma 7 sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti parole: centottanta giorni.

***11. 14.** Quartiani.

Al comma 7, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

***11. 35.** Osvaldo Napoli.

Al comma 7, sostituire le parole novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

***11. 55.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 8.

11. 16. Quartiani.

Al comma 8, sostituire le parole: tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con le seguenti: un punto percentuale di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

11. 15. Quartiani.

Al comma 8, sostituire le parole: dalla data dell'eseguito versamento con le seguenti: dalla data della richiesta.

***11. 31.** Marchi, Misiani.

Al comma 8, sostituire le parole: dalla data dell'eseguito versamento con le seguenti: dalla data della richiesta.

***11. 36.** Osvaldo Napoli.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole dalla data dell'eseguito versamento con le seguenti: dalla data della richiesta.

***11. 56.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal Consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso.

10-ter. Con la medesima verifica prevista al comma 10-bis il Consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal Comune sono destinate alla eliminazione del debito comunale pregresso e alla copertura di spese di investimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 20-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n.311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

11. 34. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Al comma 11, aggiungere infine le seguenti parole: In caso di inottemperanza, si applica la disciplina dell'articolo 25 richiamato.

11. 21. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riguardante l'importo minimo stabilito di 12 euro, viene elevato a 20 euro.

11. 22. Filippi, Garavaglia.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole hanno effetto, aggiungere le seguenti:., salvo che la disciplina dello specifico tributo non disponga diversamente,.

11. 75. Fiano, Carbonella, Velo, Attili.

Dopo il comma 12 aggiungere, il seguente:

12-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate locali, il funzionario responsabile dell'ente locale ed il funzionario della riscossione nominato dal soggetto cui l'ente locale ha affidato il servizio ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prenderne visione, ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni, l'Unione delle province italiane e l'Associazione nazionale dei concessionari delle entrate degli enti locali (ANACAP).

11. 77. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Grimoldi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai soli fini della riscossione delle entrate locali, il funzionario responsabile dell'ente locale ed il funzionario della riscossione nominato dal soggetto cui l'ente locale ha affidato il

servizio ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, a prenderne visione, ad estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati, nonché ad ottenere, in carta libera e senza oneri, le relative certificazioni. L'autorizzazione è concessa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei concessionari delle entrate degli enti locali (ANACAP).

11. 52. Porfidia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni, categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

11. 68. Milana.

Al comma 13, dopo la parola: costituzione, sostituire le parole: gli enti locali e regionali comunicano con le seguenti: i comuni attraverso l'ANCI comunicano.

***11. 37.** Osvaldo Napoli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole gli enti locali e regionali comunicano con le seguenti: i comuni attraverso l'ANCI comunicano.

***11. 57.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata.

11. 76. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bez.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 ed il comma 7, limitatamente al primo periodo, e da 8 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.

***11. 38.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, limitatamente al primo periodo, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche ai rapporti di imposta relativi alle annualità 2002 e successive.

***11. 58.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, termini e modalità di cui ai precedenti commi da 4 a 14».

****11. 32.** Marchi, Misiani.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della Tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, termini e modalità di cui ai precedenti commi da 4 a 14.

****11. 39.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I comuni e le province possono regolamentare la disciplina della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei canoni di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo i criteri, i termini e le modalità di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

****11. 59.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 16, sopprimere la lettera a).

***11. 40.** Osvaldo Napoli.

Al comma 16 sopprimere la lettera a).

***11. 60.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «130 euro» e, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo», sono aggiunte le seguenti: «interndendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

2) al comma 3, le parole: «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «130 euro» e le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «350 euro».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

11. 69. Milana.

Sopprimere il comma 18.

***11. 61.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 18.

***11. 41.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Al comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto il seguente periodo: dal 1° gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100 per cento».

18-ter. Le tariffe di cui al Capo II del decreto legislativo 507 del 1993, articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50 per cento.

****11. 42.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Al comma 10 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2007 il limite massimo di aumento è fissato al 100 per cento».

18-ter. Le tariffe di cui al Capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, articoli 44, 45, 47 e 48, possono essere aumentate dai comuni e dalle province fino ad un massimo del 50 per cento.

****11. 62.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi 19 e 20.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;

- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

11. 2. Gianfranco Conte.

Sopprimere i commi 19 e 20.

***11. 91.** Milana.

Sopprimere i commi 19 e 20.

***11. 72.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere i commi 19 e 20.

***11. 85.** Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimere i commi 19 e 20.

***11. 7.** Uggè, Di Centa, Zanetta, Mondello.

Sopprimere i commi 19 e 20.

***11. 9.** Mazzocchi, Giorgetti, Leo.

Sopprimere i commi 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

11. 83. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 21, dopo la c), aggiungere la seguente:

d) al comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «fino al 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

11. 89. Milana.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

23-ter. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell'ICI relativo all'anno 2007, la differenza d'imposta relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

23-quater. Dal 1° gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 23-bis restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo, con l'esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.

23-quinquies. Al comma 1, articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo le parole: «che non abbiano» è soppressa la parola: «esclusivamente».

***11. 43.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

23-ter. I contribuenti che abbiano tenuto comportamenti difformi, debbono regolarizzare la propria posizione, versando al comune ove sono situati gli immobili entro la data prevista per il saldo dell'ICI relativo all'anno 2007, la differenza d'imposta relativa alle annualità 2005 e 2006, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

23-quater. Dal 1° gennaio 2007 le agevolazioni di cui al comma 23-bis restano applicabili ai soli immobili classificati catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibiti ad uso abitativo, con l'esclusione di quelli concessi in affitto o tenuti a disposizione.

23-quinquies. Al comma 1, articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «che non abbiano» la parola: «esclusivamente» è soppressa.

***11. 63.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere i commi da 24 a 27.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;

- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni :

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

11. 1. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 24.

11. 79. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 24, sostituire le parole: iscritti all'albo di cui all'articolo 53 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b).

***11. 33.** Marchi, Misiani.

Al comma 24, sostituire le parole: iscritti all'albo di cui all'articolo 53 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b).

***11. 44.** Osvaldo Napoli.

Al comma 24, sostituire le parole «iscritti all'albo di cui all'articolo 53» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b).

***11. 64.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 25.

11. 80. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 25, aggiungere in fine: salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11. 13. Quartiani.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

133-bis. Il sindaco può, altresì, conferire le funzioni di cui al comma 132 a dipendenti dei soggetti che gestiscono in virtù di contratto di appalto, concessioni o affidamento, i Servizi d'Igiene Urbana, limitatamente alle aree oggetto di divieto per garantire il servizio»;

11. 12. Quartiani.

Sopprimere il comma 26.

11. 81. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 27.

11. 82. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 29 con il seguente:

29. Nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 può restare invariato anche per l'anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma, 2 lettera d) e dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 21.

Restano esclusi dalle aree soggette a prelievo i magazzini di materie prime e di prodotti finiti di pertinenza delle attività produttive.

11. 70. Peretti, Zinzi.

Al comma 29, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatta salva la possibilità per i comuni di adottare, entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale, la tariffa di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

11. 28. Zorzato, Milanato, Fratta Pasini, Campa, Paniz, Destro, Gardini.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).

***11. 71.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).

***11. 5.** Leo.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).

***11. 8.** Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).

***11. 11.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 29, sopprimere la lettera b).

***11. 23.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 29, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

29-bis. È soppressa la lettera n), comma 1, dell'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

29-ter. Al comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

****11. 29.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è soppressa.

29-ter. Alla fine del comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto il seguente periodo: «è fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

****11. 10.** Marchi, Misiani, Vannucchi.

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Al comma 1 dell'articolo 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la lettera n) è soppressa.

29-ter. Al comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

****11. 88.** Saglia.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

29-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° gennaio 2007, su richiesta del soggetto gestore della tariffa rifiuti, le amministrazioni comunali sono autorizzate a trasmettere estrazioni complete di dati non sensibili delle banche dati anagrafiche che consentano la corretta fatturazione delle utenze, così come previsto dai regolamenti tariffari deliberati dai Comuni».

11. 17. Lulli.

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente comma:

29-bis. Ai fini dell'accertamento delle Tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.

***11. 47.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.

***11. 50.** Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.

***11. 67.** Soffritti, Sgobio, Napolitano.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Ai fini dell'accertamento delle tariffe di igiene ambientale e della TARSU e per favorire il contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione, i comuni hanno facoltà di accesso alle banche dati anagrafiche inerenti le utenze elettriche o idriche, e comunque le utenze facenti riferimento ai servizi di interesse generale.

***11. 90.** Milana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. All'articolo 16 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà.

11. 24. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, i seguenti commi:

«2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

2-ter. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 è soppressa».

11. 25. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

«11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie».

11. 26. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. All'articolo 5 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

11. 27. Angelino Alfano, Marinello.

Aggiungere in fine il seguente:

29-bis. All'articolo 37, comma 8, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare

all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605».

***11. 87.** Fincato.

Aggiungere in fine il seguente:

29-bis. All'articolo 37 comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

***11. 84.** Leddi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. All'articolo 37, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il capoverso 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

***11. 30.** Saglia, Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente:

29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinqies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti 3 milioni di euro.

11. 49. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Aggiungere in fine il seguente:

29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;

b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

11. 78. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli eventualmente determinati della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro delle partite.

Conseguentemente i trasferimenti a favore dei comuni sono aumentati di 100 milioni di euro, per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. All'onere redatto dal presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione proporzionale delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 184 e 204.

11. 86. Barani, Del Bue Nardi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

29-bis. In attesa dell'approvazione delle norme attuative dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, laddove prevede l'istituzione del Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni, gli importi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero, laddove istituita, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché quelli, eventualmente determinati, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti al 30 per cento per i produttori di sottoprodotti di origine animale, di cui al Regolamento CE n. 1774/2002, i quali dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver stipulato con soggetti abilitati a ritirarli un contratto di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

c) il destinatario detenga il registro delle partite.

11. 74. D'Elpidio, Frabris.

Aggiungere in fine il seguente comma:

29-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-*quinquies* è aggiunto il seguente comma:

26-*sexies*. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli enti locali, dalle regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidata L'ente locale o la regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati.

***11. 45.** Osvaldo Napoli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

29-bis. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 26-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

«26-*sexies*. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai fini della gestione delle entrate proprie ed della partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, dagli enti locali, dalle regioni e dai loro concessionari, ovvero dai soggetti comunque incaricati, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. L'ente locale o la regione individuano in modo selettivo i dipendenti propri o i dipendenti dei predetti enti che possono utilizzare ed accedere ai dati».

***11. 65.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere in fine il seguente:

29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10), sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

****11. 66.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, limitatamente a quelli applicabili alle abitazioni (categorie catastali da A1 a A11, esclusa l'A10), sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

****11. 46.** Osvaldo Napoli.

Aggiungere in fine i seguenti:

29-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

29-ter. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

29-quater. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.

29-quinquies. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziari nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.

29-sexies. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.

29-septies. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1977 predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del concordato e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.

29-octies. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.

29-novies. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni.

29-decies. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, si farà riferimento ai principi procedurali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.

29-undecies. È fatto divieto, in caso di costituzione di nuovi rapporti concessori, di effettuarne

l'affidamento senza procedura di gara, anche in favore di soggetti pubblici.

11. 73. D'Elpidio.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

29-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

29-ter. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone sulla pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

29-quater. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.

29-quinquies. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.

29-sexies. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. 1 comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10% di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.

29-septies. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.

29-octies. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo complessivo risultante.

29-novies. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono unificare i procedimenti di accertamento e riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedurali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.

***11. 6.** Gianfranco Conte.

Aggiungere in fine i seguenti:

29-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché norme di semplificazione per i soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro autonomo.

29-ter. I comuni sottoscrivono, a richiesta, con persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo il concordato biennale preventivo unificato. Il concordato ha per oggetto la definizione per i due anni successivi a quello alla data di sottoscrizione dello stesso della misura complessiva di quanto dovuto a titolo di imposta comunale sugli immobili, di imposta o canone di pubblicità, di imposta o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

29-quater. La misura dell'imposta complessiva per il concordato preventivo unificato biennale è pari al doppio di quella definita per l'esercizio finanziario in corso alla data di sottoscrizione, senza possibilità alcuna per il comune di ulteriori accertamenti o riscossioni, se non in caso di variazione dei presupposti di imposta nel biennio in considerazione, che comportino un aumento dell'imposta complessiva dovuta che superi quella concordata di almeno il 10 per cento. Eventuali aumenti dell'aliquota o della misura dell'imposta o della misura del canone non sono applicabili ai soggetti che abbiano sottoscritto il concordato.

29-quinquies. L'imposta complessiva può essere versata e riscossa in una unica soluzione entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto. Nel sottoscrivere il concordato le parti possono stabilire date di versamento e riscossione diverse, che comunque non possono eccedere il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello nell'ambito del quale il concordato è sottoscritto.

29-sexies. Il concordato è sottoscritto anche in deroga ad ogni altra norma procedurale inerente le imposte comunali indicate. I comuni possono prevedere forme di incentivazione alla sottoscrizione di concordati per aziende o professionisti che abbiano iniziato l'attività nei tre anni antecedenti alla sottoscrizione, in misura non superiore al 10 per cento di quanto risultante a titolo di imposta complessiva. Il mancato pagamento, anche parziale, dell'imposta complessiva dovuta per il concordato nei termini previsti comporta la risoluzione di diritto dello stesso e l'esercizio di ogni potestà comunale circa l'accertamento e riscossione delle imposte e canoni dovuti.

29-septies. Al fine di favorire la sottoscrizione del concordato i comuni, direttamente o attraverso i propri concessionari della riscossione, predispongono banche dati e modulari completi di ogni dato rilevante, in modo che la sottoscrizione del contribuente possa avvenire anche attraverso semplice adesione. I contratti con i concessionari sono rinegoziati in ragione dei servizi aggiuntivi richiesti e sono rinnovati alla scadenza. Per consentire la necessaria continuità quanto al controllo della correttezza e non modificazione dei dati assunti a base del concordato.

29-octies. I comuni possono procedere alla cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla sottoscrizione di concordati, in misura non superiore al 75% dell'importo complessivo risultante.

29-novies. Le eventuali maggiori entrate del comune riferite ad un determinato esercizio finanziario conseguenti alla sottoscrizione di concordati non incidono sui trasferimenti statali e non sono rilevanti quanto ai patti di stabilità interni. I comuni, con il regolamento generale sulle entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono unificare i procedimenti di accertamento e di riscossione, nonché ogni procedura gestionale, relativi a tutte le imposte o canoni sostitutivi comunali, in modo da garantire il minor onere amministrativo e la massima semplicità di adempimenti per i contribuenti, senza oneri aggiuntivi per gli stessi. A tal fine, pur nella autonomia dei presupposti di imposta, può farsi riferimento ai principi procedurali previsti nelle norme di revisione e armonizzazione di cui al decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Ogni forma di semplificazione non può comportare minori entrate per il comune.

***11. 6.** Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 1, articolo 39, capoverso 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto, n. 248, la parola: «esclusivamente» è soppressa.

***11. 0. 3.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI).

1. Al comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «che non abbiano» è soppressa la seguente: «esclusivamente».

***11. 012.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 130»;

b) al comma 3, le parole «lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 130»;

c) al medesimo comma 3, le parole «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 350».

****11. 08.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così modificato:

a) al comma 2, le parole: lire 200.000» sono sostituite da: «euro 130»;

b) al comma 3, le parole: «lire 200.000» sono sostituite da: «euro 130»;

c) al medesimo comma 3, le parole: «lire 500.000» sono sostituite da: «euro 350».

****11. 0. 4.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, le parole da «Non sono sottoposti» a «reddito risultante in catasto» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a centodieci volte il reddito risultante in catasto».

Conseguentemente, il comma 15 è così modificato le parole cento volte sono sostituite con le parole centodieci volte.

11. 09. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. L'articolo 52, comma 5, delle disposizioni relative all'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è sostituito dal seguente:

«5. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a centodieci volte il reddito risultante in catasto».

11. 0. 5. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell' articolo 5 è abrogato;

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

c) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.»;

d) all'articolo 10:

1) i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

2-bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2-ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al comune competente a norma dell'articolo 4.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-bis. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.

2) al comma 5 le parole da «Al fine di» a «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) organizza le relative attività strumentali»; dopo le parole «alla riscossione» aggiungere «, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.»;

e) all'articolo 11 i commi 5 e 6 sono abrogati;

f) all'articolo 12, comma 1, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente «sessanta».

2. Al comma 53 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo: «Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista

dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

***11. 011.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Semplificazioni della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

c) l'articolo 8, il comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è sostituito dal seguente:

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al cinquanta per cento; in alternativa, l'importo di euro 103,29 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad euro 450,00, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con la previsione di detrazioni intermedie, nonché limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.

d) all'articolo 10: i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

2-bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'articolo 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2-ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al comune diverso da quello competente; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità per il riversamento delle somme al comune competente a norma dell'articolo 4.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3-bis. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali.

Al comma 5 le parole da: «Al fine di» a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali»; dopo le parole: «alla riscossione» aggiungere: «, riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere».

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento.

e) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;

f) all'articolo 12, comma 1, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «sessanta»;

2. Al comma 53, articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente periodo:

Dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali è abrogato l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i casi in cui il nuovo sistema non risulti applicabile, ovvero idoneo, a fornire tempestivamente le informazioni relative alle modificazioni della titolarità degli immobili, con riferimento ai quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione e resta in vigore la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

***11. 0. 7.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La differenza di posizione economica tra ufficiali giudiziari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, non fa venire meno l'interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle esecuzioni di rilascio né ad alcun altro fine.

11. 014. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, li seguente periodo: «L'ufficiale giudiziario, su invito del locatore che si assuma le spese relative, può richiedere l'assistenza e la collaborazione di un ufficio di vigilanza e di investigazione privata, i cui agenti sono obbligati ad aderire alle richieste dell'ufficiale giudiziario medesimo, collaborando al fine di portare a compimento le operazioni à lui affidate».

11. 015. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Immobili di pregio).

1. All'articolo 3, il comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«13. Con i decreti di cui al comma 1 su proposta dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'agenzia del territorio sono individuati gli immobili di pregio si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - *(Contributo di solidarietà).* - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».

11. 013. Lenzi, Tolotti, Motta.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Immobili di pregio).

1. All' articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
- b) il comma 13 è abrogato;
- c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione comma 1, si provvede fino al limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 13-bis - *(Contributo di solidarietà)*. - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

***11. 0. 1.** Lenzi, Tolotti, Motta, Zanotti.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Servizio di promozione dei piani abitativi locali).

1. Al fine di sostenere i comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni di cui alla delibera CIPE del

13 novembre 2003, n. 87 nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti.

2. Il servizio è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

3. Il servizio di cui al comma 1 provvede a:

a) monitorare il fabbisogno abitativo;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica ai comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.

4. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 11 della presente legge.

12. 16. Milano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: Dall'anno 2008 con le seguenti: Dall'anno 2007;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito partecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito partecipato, rispetto all'anno 2007;

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

12. 9. Satta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007;

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2008 con le seguenti: dall'anno 2007;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipativo, rispetto all'anno 2007.

*** 12. 2.** Giovanelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: Dall'anno 2008 con le seguenti: Dall'anno 2007;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007.

*** 12. 10.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: Dall'anno 2008 con le seguenti: Dall'anno 2007;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008 con le seguenti: A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007.

*** 12. 8.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'anno 2008, per ciascun comune è operata una riduzione dei trasferimenti pari alla compartecipazione al gettito IRPEF di cui al comma 1, generato dal comune stesso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

12. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, pari all'1 per cento, diviene dinamica; l'incremento di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le province secondo criteri da definirsi con apposito decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (compartecipazione comunale e provinciale all'IRPEF).

*** 12. 14.** Saglia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al Titolo V, parte II della Costituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la compartecipazione provinciale all'IRPEF, di cui all'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, pari all'1 per cento, diviene dinamica; l'incremento di tale gettito compartecipato, rispetto al 2007, è ripartito fra le province secondo criteri da definirsi con apposito decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (compartecipazione comunale e provinciale all'IRPEF).

*** 12. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

**** 12. 15.** Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

**** 12. 11.** Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 4, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del comma con le seguenti: le stesse provvedono in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni, e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

**** 12. 5.** Giudice, Fallica.

Al comma 4, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: le stesse provvedono, in fine aggiungere le seguenti: e per mantenere il necessario equilibrio di bilancio.

12. 1. Crisafulli.

Al comma 4, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: le stesse provvedono e in fine dopo le parole: e comuni aggiungere le seguenti: e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

12. 4. Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Sopprimere il comma 3.

12. 7. Moffa, Giorgetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente e quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento.

12. 02. Lovelli, Leddi Naiola.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Esenzione facoltativa per i fabbricati urbani).

1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni definiti montani, ai sensi della legge n. 97 del 1994, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 per i fabbricati ubicati sul fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, compresi quelli siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.».

12. 01. Zanetta, Di Centa Uggè, Mondello.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. L'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è abrogato.

12. 12. D'Elpidio, Del Mese.

ART. 13.

Sopprimere gli articoli 13 e 14.

13. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

a) All'articolo 66, ove ricorrano, le parole «comune» e «comuni» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente con le seguenti «provincia» e «province».

13. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso a) con il seguente:

«a) alla utilizzazione ed alla pretrattazione degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali con l'Agenzia del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 lettera h);».

13. 3. Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), numero 2), lettera h), sopprimere le parole: della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1 dell'articolo 66:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.

*** 13. 3. Osvaldo Napoli.**

Al comma 1, lettera a), numero 2), lettera h), sopprimere le parole: della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1 dell'articolo 66:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.

*** 13. 4.** Sgobio, Soffritti, Napoletano.

Al comma 1, lettera a), numero 2), lettera h), sopprimere le parole: della base dei dati catastali e.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) alla conservazione della base dei dati catastali e degli atti cartacei, assicurando per questi ultimi l'accesso da parte di tutti i soggetti competenti per l'effettuazione delle verifiche e per gli aggiornamenti della base dati informatizzata.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1 dell'articolo 66:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) alla conservazione utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati assicurati dall'Agenzia del territorio a norma della lettera h del precedente articolo 65, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera i);

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

b) alla partecipazione al processo di revisione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.

*** 13. 10.** Milana.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

h-bis) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del territorio mediante apposite convenzioni;

h-ter) alla determinazione degli estimi catastali e del classamento di cui al decreto al presidente della repubblica n. 138 del 1998 e del decreto al presidente della repubblica n. 139 del 1998 anche la partecipazione dei comuni;

h-quater) alla revisione del classamento e dell'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

13. 6. Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma , 1, lettera a), n. 2), dopo il capoverso h), aggiungere i seguenti:

i) al controllo con sopralluoghi tecnici degli atti di aggiornamento effettuati dai comuni, dalle comunità montane oppure dall'Agenzia del Territorio mediante apposite convenzioni di cui al punto 2 dell'articolo 14 della presente legge;

l) alla determinazione della revisione degli estimi e del classamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 138 e n. 139 del 1998 anche con la partecipazione dei Comuni;

m) alla revisione del classamento e all'accatastamento delle unità immobiliari di cui ai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

13. 2. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le aree di siti ex-minerari, compresi i manufatti in esse ubicati, interessate da interventi di bonifica, o di recupero dal dissesto idrogeologico, sono trasferite ai comuni che ne facciano richiesta all'Agenzia del demanio competente territorialmente. Il trasferimento è condizionato all'obbligo del comune di:

a) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine alle pretese di terzi ed agli eventuali contenziosi giudiziari in essere;

b) non alienare le suddette aree a terzi per un periodo di 10 anni.

13. 5. Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I provvedimenti di questo articolo non potranno portare ad un aumento degli estimi catastali ad iniziativa dell'Ente Locale, se non a misura di legge approvata dal Parlamento.

13.1. Catone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifiche al R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246).

1. All'articolo 1, primo periodo, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».

2. All'articolo 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.

3. L'articolo 10, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

4. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «apparecchi atti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti parole: «apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

13. 01. Caparini, Garavaglia.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 5. Armosino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, ai commi 4, 5, 6, e 7, sostituire la parola: comune, e la parola comuni ove ricorrenti, sono rispettivamente con le seguenti: provincia e province.

14. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni e le comunità montane esercitano direttamente per il territorio di competenza, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dalla presente legge, con il divieto di esternalizzare tali funzioni e l'obbligo di convenzionamento di cui al comma 2 del presente articolo, per quei comuni e comunità montane non in grado di gestirle direttamente, salva la facoltà di operare un controllo sugli atti di aggiornamento catastale messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze;

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni di aggiornamento degli atti catastali sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane oppure a cura dell'Agenzia del Territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane;

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali;

al comma 6, dopo le parole: «30 giugno 2007» aggiungere le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni sindacali»; e dopo le parole: «l'assegnazione di personale potrà aver luogo» aggiungere le seguenti: «attraverso criteri definiti con le organizzazioni sindacali, su base volontaria».

14. 4. Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni e le comunità montane esercitano direttamente, per il territorio di competenza, le funzioni catastali attribuite ai sensi della lettera b) dell'articolo 13 della presente legge, con il divieto di esternalizzare tali funzioni e l'obbligo di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo, per quei comuni e comunità montane non in grado di gestirle direttamente, salva la facoltà di operare un controllo sugli atti di aggiornamenti catastali messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

14. 40. Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° novembre 2007 con le seguenti: 1° novembre 2009.

*** 14.1.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° novembre 2007, con le seguenti: dal 1° novembre 2009.

*** 14. 52.** Marras, Cicu.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° novembre 2007, con le seguenti: dal 1° gennaio 2008.

14. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.

*** 14. 11.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.

*** 14. 19.** Milana.

All'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.

*** 14. 24.** Satta.

Al comma 1, sopprimere le parole: salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.

*** 14. 35.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 2.

14. 41. Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

Qualora abbiano attivato le procedure previste dai commi da 335 a 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i comuni non capoluogo di provincia richiedono, con proprio atto deliberativo, di essere inseriti tra quelli che esercitano direttamente le funzioni catastali attribuite dalle disposizioni di cui al presente articolo. Le maggiori spese da essi eventualmente sostenute sono coperte con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 335 a 340 della citata legge n. 311 del 2004. A tal fine i comuni possono avvalersi della collaborazione dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

14. 6. Marras, Cicu, Cossiga, Testari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale,

messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

*** 14. 13.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

*** 14. 25.** Satta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

*** 14. 28.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Tutti gli altri comuni, a decorrere dallo stesso termine, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali di consultazione, visura e certificazione, oltre a quelle di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento delle banche dati catastali (Docfa, Docte, Pregeo, Voltura) e di controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa incoerenze.

*** 14. 48.** Milana.

Al comma 3, sostituire le parole: Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni *con le seguenti:* Le funzioni di aggiornamento degli atti catastali sono esercitate dai comuni e dalle comunità montane.

14. 42. Cogodi, Andrea Ricci.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.

**** 14. 14.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In tutti i casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.

**** 14. 37.** Milana.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.

**** 14. 19.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei casi previsti dai precedenti commi è fatta salva la facoltà dei comuni e delle comunità montane di affidare le funzioni di propria competenza all'Agenzia del territorio sulla base di apposite convenzioni non onerose per gli enti affidanti.

**** 14. 26.** Satta.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Tali modalità comprenderanno inoltre:

a) la definizione di *standard* di aggiornamento e di scambio di dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;

b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;

c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.

***** 14. 15.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Tali modalità comprendono inoltre:

a) la definizione di *standard* di aggiornamento e di scambio dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;

b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;

c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastali.

***** 14. 23.** Satta.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Tali modalità comprenderanno inoltre:

a) la definizione di *standard* di aggiornamento e di scambio dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;

b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;

c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.

***** 14. 50.** Milano.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo:

Tali modalità comprenderanno inoltre:

a) la definizione di *standard* di aggiornamento e di scambio dati fondati su tecnologie di autenticazione idonee alla perfetta identificazione dei soggetti responsabili delle transazioni informatizzate;

b) la garanzia dell'effettiva possibilità di esercizio delle funzioni trasferite all'organismo locale;

c) la garanzia di un livello centrale di controllo della coerenza e della qualità delle informazioni trattate ai fini del mantenimento di un sistema unitario di archiviazione e rappresentazione del dato catastale.

***** 14. 30.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.

*** 14. 8.** Marchi, Misiani.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.

*** 14. 16.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni,.

*** 14. 49.** Milano.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.

*** 14. 22.** Satta.

Al comma 5, dopo le parole: fasi del processo aggiungere le seguenti: di trasferimento delle funzioni ai comuni.

*** 14. 31.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, sopprimere le parole da: fornisce inoltre, fino alla fine del comma.

14. 43. Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali.

14. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico di cui al successivo comma 7; dopo le parole: tributi speciali catastali, aggiungere le seguenti: non inferiore al 50% per i comuni di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali è costituito un tavolo tecnico, con maggioranza di rappresentanti dei comuni, di monitoraggio e controllo del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, tale organismo svolgerà le funzioni di controllo dei requisiti per l'assunzione in proprio delle funzioni catastali da parte dei Comuni ed emanerà direttive tecniche ed organizzative per il corretto svolgimento delle funzioni decentrate, con particolare riguardo alla fase di avviamento.

**** 14. 56.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico di cui al comma 7 e dopo le parole: tributi speciali catastali, aggiungere le seguenti: non inferiore al 50% per i comuni di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali è costituito un tavolo tecnico, con maggioranza di rappresentanti dei comuni, di monitoraggio e controllo del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, tale organismo svolgerà le funzioni di controllo dei requisiti per l'assunzione in proprio delle funzioni catastali da parte dei Comuni ed emanerà direttive tecniche ed organizzative per il corretto svolgimento delle funzioni decentrate, con particolare riguardo alla fase di avviamento.

**** 14. 57.** Milana.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: sentito il tavolo tecnico di cui al successivo comma 7, e dopo le parole: tributi speciali catastali, aggiungere le seguenti: non inferiore al 50 per cento per i comuni di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali è costituito un tavolo tecnico, con maggioranza di rappresentanti dei comuni, di monitoraggio e controllo del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, tale organismo svolgerà le funzioni di controllo dei requisiti per l'assunzione in proprio delle funzioni catastali da parte dei Comuni ed emanerà direttive tecniche ed organizzative per il corretto svolgimento delle funzioni decentrate, con particolare riguardo alla fase di avviamento.

14. 55. Osvaldo Napoli.

Al comma 6, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: previa consultazione con le organizzazioni sindacali,.

14. 44. Cogodi, Andrea Ricci.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'assegnazione di personale può avere luogo attraverso criteri definiti con le organizzazioni sindacali, solo su base volontaria.

14. 45. Cogodi, Andrea Ricci.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

8. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i) alla revisione degli estimi e del classamento.

9. All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: nonché alla revisione degli estimi e del classamento.

14. 10. Armani, Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8. Per il territorio della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste, le funzioni e i compiti in materia di catasto sono conferiti alla Regione con apposita norma di attuazione ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale.

14. 38. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8. Le controversie relative alla determinazione e alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

14. 9. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8. Fermo restando che le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano in virtù della delega di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni di cui agli articoli 13 e 14 sono esercitate direttamente dalle province autonome.

14. 39. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Rifinanziamento fondo rimborso IVA per servizi non commerciali esternalizzati).

Il fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999, per l'anno 2001 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) *sostituire le parole:* di euro 600 milioni annui *con le seguenti:* di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 600 milioni per gli anni 2008 e 2009.

**** 14. 013.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Rifinanziamento fondo rimborso IVA per servizi non commerciali esternalizzati).

1. Il fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'anno 2007 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115:

sopprimere le parole: Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

sostituire le parole: di euro 600 milioni annui *con le seguenti:* di euro 300 milioni per l'anno 2007 e di euro 600 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**** 14. 02.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Norma interpretativa).

1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.

*** 14. 0. 12.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Norma interpretativa).

1. All'articolo 2752 del codice civile, ultimo comma, che prevede un privilegio generale per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province, il riferimento alla legge per la finanza locale va inteso quale riferimento a qualsiasi legge istitutiva dei tributi locali.

*** 14. 01.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Norme in materia di contributi per l'edilizia residenziale pubblica).

1. I contributi pubblici erogati alle aziende operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non sono imponibili ai fini IRAP.

14. 09. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. Le aziende operanti nel settore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica godono dell'applicazione di una aliquota ICI non superiore al 2 per cento.

14. 010. D'Elpidio, Adenti, Affronti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attribuzione al consiglio comunale della competenza a deliberare le aliquote ICI).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

14. 07. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. L'aliquota ICI applicata dai comuni al patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi case popolari non può essere superiore a quella deliberata per la prima abitazione.

14. 03. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Garanzie per i proprietari di seconde case).

1. Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo, cittadini che li tengano, a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione del fatto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza del fatto da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria.

14. 08. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Tutela contenziosa del contribuente in materia catastale).

1. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

14. 06. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Attribuzione agli enti locali della facoltà di trasferire a comitati spontanei di cittadini l'organizzazione di servizi e la manutenzione di strade e piazze).

1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.

14. 05. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Affrancamento dall'imposta*). - 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dai comuni sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento».

14. 04. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° novembre 2007, con le seguenti: 1° novembre 2009.

14. 1. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

ART. 15.

Sopprimere gli articoli 15 e 16.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A compensazione dei mancati introiti previsti dall'articolo 16, comma 7, punto 3, derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, sono aumentati i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo massimo di 3 milioni di euro nell'anno 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

15. 3. Burchiellaro.

Sopprimere gli articoli 15 e 16.

15. 4. Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimere l'articolo 15 e i commi da 1 a 6 e da 8 a 15 dell'articolo 16.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La compensazione del maggior introito previsto dal comma 7, derivante dall'utilizzo di beni del Demanio aeroportuale, avviene attraverso un complessivo e prestabilito aumento dei canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009, che i gestori verseranno e Enac girerà all'Erario con modalità da determinarsi.

15. 18. D'Elpidio, Pignataro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.500;

2008: - 79.900;

2009: - 138.200.

15. 14. Galletti, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentelente, al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: ovvero aggiungere le seguenti: laddove nella formulazione del parere previsto dall'articolo 2-decies il sindaco non manifesti l'intenzione di utilizzarlo o destinarlo»

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: il quale ha facoltà di chiedere la demolizione del manufatto ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12,2 milioni;

2008: - 29,7 milioni;

2009: - 57,7 milioni.

15. 15. Galati, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: e ove idonei anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici, aggiungere le seguenti: o misti pubblico-privato svolgenti funzioni di pubblico interesse, quali le fondazioni e le istituzioni culturali.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnano in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, aggiungere le seguenti: nonché alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e alle associazioni culturali e soggetti gestori servizi pubblici

culturali.

15. 11. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Blasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: ad enti, aggiungere le seguenti: ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

***15. 13.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: ad enti, aggiungere le seguenti: ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

***15. 8.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.

*** 15. 2.** Martella.

Al comma 2, lettera b),dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.

*** 15. 16.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

15. 19. Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiungere le seguenti: nonché agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune.

15. 5. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché agli istituti autonomi case popolari comunque denominati, per la realizzazione di alloggi per particolari categorie di utenti indicate dal comune.

15. 6. Leddi, Calgaro.

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole: se entro, fino alla fine del periodo.

****15. 23.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole: se entro, fino alla fine del periodo.

****15. 25.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, lettera b) terso periodo, sostituire la parola: un anno, con la seguente: due anni.

*****15. 26.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, lettera b) terzo periodo, sostituire la parola: un anno, con la seguente: due anni.
*****15. 24.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti commi:

18-bis. Il comma 6 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è sostituito dal seguente:

6. Le quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1 possono essere cedute ad investitori diversi dai soggetti conferenti e formare oggetto di offerta al pubblico in conformità al regolamento del fondo ed alle disposizioni in materia di sollecitazione all'investimento di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi provvedimenti di attuazione. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti, di cui al comma 4, e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. Il regolamento del fondo può prevedere che l'offerta al pubblico debba comportare il collocamento di un numero minimo di quote ad investitori diversi dai soggetti conferenti. In tal caso, il regolamento del fondo deve indicare le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per la conclusione dell'offerta ed il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

18-ter. Il comma 8 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è abrogato.

18-quater. Il comma 9 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è sostituito dal seguente:

9. Qualora, decorso il termine indicato nel regolamento del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore al quantitativo minimo eventualmente previsto dal regolamento medesimo ai sensi del comma 6, la società di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvederà a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.

18-quinquies. All'articolo 14-bis, comma 13, terzo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 sono soppresse le parole «in alternativa alla procedura prevista dal comma 6.»

18-sexies. All'articolo 14-bis, comma 15, secondo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «in alternativa alla procedura prevista dal comma 6».

15. 20. Angelo Piazza.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti commi:

18-bis. Sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

18-ter. All'articolo 14-bis, comma 11, primo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9».

18-quater. All'articolo 14-bis, comma 13, terzo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «In alternativa alla procedura prevista dal comma 6».

18-quinquies. All'articolo 14-bis, comma 15, secondo periodo, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono soppresse le parole «In alternativa alla procedura prevista dal comma 6».

15. 21. Angelo Piazza.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «alla data di entrata in vigore del medesimo» sono sostituite con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2004».

15. 1. Buontempo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni.

15. 10. Evangelisti.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

(Diritto di prelazione sugli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato).

1. Ai fini del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001 n. 410, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto, in forma individuale, di unità immobiliari ad uso residenziale, e loro strumentali pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili, formanti unico compendio), non di pregio, di valore complessivo non superiore a 200.000 euro, appartenenti al patrimonio dello Stato, in favore dei conduttori e loro conviventi o aventi causa, per oltre quindici anni e nel possesso dell'immobile alla data del 23 novembre 2001. Il diritto alla prelazione all'acquisto è riconosciuto al conduttore ancorché l'unità abitativa risulti al momento coattamente rilasciata in seguito a controversia con giudizio tuttora pendente.

2. La vendita, al prezzo di mercato di unità abitative similari diminuito del 30 per cento, è esperita con procedura a trattativa privata ed il pagamento potrà avvenire a mezzo mutuo ipotecario decennale. Per le unità abitative realizzate prima del 1945 presentanti necessità di interventi straordinari e non rispondenti alle vigenti norme in materia edilizia, sulle quali lo Stato ovvero l'ente pubblico proprietario non abbiano mai eseguito interventi manutentivi, il prezzo di vendita è ulteriormente ridotto del 20 per cento. Il presente comma si applica anche ai canoni o indennizzi eventualmente chiesti ai conduttori, determinati senza la valutazione della necessità di interventi di manutenzione. Le unità immobiliari, per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, sono vendute al prezzo, come sopra determinato, riferito alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.

3. Gli uffici dell'agenzia del demanio competenti per territorio provvedono a comunicare ai soggetti conduttori di cui al comma 1 la disponibilità a pervenire alla alienazione in loro favore dell'unità abitativa loro in uso, adoperandosi in tempi brevi al bonario componimento di eventuali controversie pendenti aventi ad oggetto l'immobile medesimo. L'espressa volontà di pervenire all'acquisto dell'immobile offerto in vendita vincola l'avente diritto ai sensi del presente articolo e sospende l'azione e gli effetti di eventuali giudizi pendenti, che si intenderanno risolti con la stipula dell'atto pubblico di vendita.

4. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui alla presente norma sono ridotti al 25 per cento. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi. I notai, in occasione degli atti di vendita, provvederanno a curare le formalità di

trascrizione e di voltura catastale.

15. 04. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

2. Il comma 5 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 2, lettere b) e c) nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

15. 05. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila).

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi, di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalla tabella F della presente legge.

15. 01. Cialente.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transative o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

2. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, dopo le parole: «individualmente o collettivamente» sono aggiunte le seguenti: «salvo che la posizione irregolare con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori non sia espressamente imputabile ad una formale contestazione nei confronti del soggetto gestore».

15. 03. Cacciari.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Provvedimento per la eliminazione dell'obbligo di comunicazione a carico dei proprietari che loghino immobili vincolati).

1. Il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero.

15. 02. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

ART. 16.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Ministro delle finanze - Dipartimento del territorio - di concerto con il Ministro dei trasporti, rideterminano i canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, in modo da assicurare un maggior gettito per un importo pari a 3 milioni di euro per il 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009. Il Ministro delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione determinano le modalità con cui l'ENAC provvederà al versamento all'erario degli importi di cui al presente articolo.

16. 05. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A compensazione dei mancati introiti previsti dall'articolo 16, comma 7, punto 3, derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, sono aumentati i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo massimo di 3,0 milioni di euro nell'anno 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10,0 milioni di euro nel 2009.

16. 19. Burchiellaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutti gli importi di parte corrente del 5 per cento.

16. 32. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso comma 1, lettera b), punto 2.1, sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3. del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.

16. 17. Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), numero 2.1, sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, con esclusione di quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), n. 1 del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. 21. Bernardo.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1) sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate alle attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3 del presente articolo,.

***16. 7.** Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate ad attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse ai servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3 del presente

articolo.

***16. 9.** Samperi, Crisafulli.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi *con le seguenti:* per le volumetrie pertinenziali destinate ad attività commerciali di produzione e somministrazione di alimenti e bevande o di altre attività economiche, escluse quelle direttamente connesse a servizi di balneazione a cui si applicano le misure stabilite al comma 1, lettera b), punto 1.3) del presente articolo,.

***16. 24.** Leddi Maiola.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1, sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5 *con le seguenti:* per un coefficiente pari a 3.

****16. 12.** Samperi, Crisafulli.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5 *con le seguenti:* per un coefficiente pari a 3.

****16. 8.** Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), punto 2.1, sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5, *con le seguenti:* un coefficiente pari a 4.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.

16. 16. Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso 1, lettera b), capoverso 2.1, sostituire le parole: per un coefficiente pari a 6,5 *con le seguenti:* per un coefficiente pari a 4.

Consequentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. 22. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), sostituire le parole: un coefficiente pari a 6,5 *con le seguenti:* per un coefficiente pari a 4.

16. 25. Leddi Maiola.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

16. 50. Milana.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, infine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono comunque essere superiori al duecento per cento dei canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

16. 36. Marras.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.

***16. 33.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera b), punto 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i canoni relativi alle pertinenze non possono, comunque, essere superiori al duecento per cento delle misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al punto successivo;.

***16. 43.** Milana.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 190 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 320 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 450 milioni di euro.

16. 15. Lisi, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).

***16. 7.** Samperi, Crisafulli.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).

***16. 10.** Mondello, Uggè, Di Centa, Zanetta.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia liberamente transitabile, le regioni e i comuni, per quanto di competenza, individuano l'ubicazione e le modalità d'uso dei singoli accessi e, ove ciò sia impossibile, stabiliscono le regole per il transito gratuito

attraverso gli stabilimenti balneari;

16. 1. Campa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia destinata al libero transito, le Regioni e i Comuni, per quanto di competenza, sono tenuti ad individuarne l'ubicazione e le modalità d'uso.

***16. 44.** Milana.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al fine di garantire adeguati accessi alle spiagge libere ed alla battigia destinata al libero transito, le Regioni e i Comuni, per quanto di competenza, sono tenuti ad individuarne l'ubicazione e le modalità d'uso.

***16. 23.** Leddi Maiola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota parte pari al 20 per cento delle risorse rivenienti dalle revisione dei canoni di concessione di cui al comma 1 e al comma 6 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

16. 47. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota parte pari al 20 per cento delle risorse rinvenienti dalle revisioni dei canoni di concessione di cui al comma 1 e al comma 6 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

16. 2. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota parte delle risorse di cui alla legge n. 979 del 1982 «Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - Capp. 1644, 1646/P) pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e una quota parte delle risorse di cui all'articolo 12 della legge n. 183 del 1989 e al decreto legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 493 del 1993 (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate a progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

16. 3. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), capoverso 2.

16. 5. Nan.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per le concessioni di aree demaniali marittime, sedi di discariche autorizzate per lo stoccaggio di residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie/estrattive, si applica il canone annuo determinato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160. Il canone è aggiornato ai sensi degli articoli 4 e 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle concessioni aventi decorrenza o rilasciate successivamente al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

16. 34. Mereu, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), punto 2).

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 120 milioni di euro.

16. 18. Minasso, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) capoverso 2.

***16. 28.** Pedrini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei canoni demaniali marittimi secondo le disposizioni del presente articolo, sono devoluti ai comuni competenti per territorio nella misura del 70 per cento e fatto salvo quanto previsto dal comma 1), lettera a), capoverso 2.

***16. 35.** Dionisi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 7.

16. 29. Moffa.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Dopo l'articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:

Art. 693-bis. (*Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea*). - La compensazione dei maggiori introiti derivanti dall'utilizzo di beni del demanio aeroportuale, avviene attraverso un complessivo e prestabilito aumento dei canoni di concessione demaniale gravanti sul sistema aeroportuale italiano, come previsto dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, per un importo pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per il 2009. I gestori aeroportuali affluiscono per gli introiti derivanti per le finalità suesposte, all'ENAC che successivamente, con decreto del Ministro dei trasporti, provvede ad affluire all'erario.

16. 20. Angelino Alfano, Marinello.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

***16. 13.** La IX Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.

***16. 6.** Angelo Piazza.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, a 9,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro nel 2009.

***16. 41.** Attili, Carbonella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale aviazione civile.

****16. 14.** La IX Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale aviazione civile.

****16. 42.** Carbonella, Attili.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli immobili appartenenti al demanio pubblico dello Stato riconosciuti di interesse storico, artistico o archeologico, situati all'interno dei centri storici e dei siti, riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità, e rimasti inutilizzati, in tutto o in parte, da almeno dieci anni, e non inseriti nel processo di dismissione o di cartolarizzazione, sono concessi a titolo gratuito, per novantanove anni, agli enti pubblici territoriali interessati, previa richiesta degli enti medesimi, corredata da specifici progetti di utilizzo e valorizzazione ai fini di una loro adeguata riqualificazione e tutela a fini conservativi.

16. 37. Ceccuzzi, Del Mese, Orlando, Fluvi, Crisci.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'importo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere

necessarie alla riqualificazione e riconversione, è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativi edilizio.

***16. 30.** Soffriti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 8, capoverso Art. 3-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'importo del contributo di costruzione, dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico di cui al Decreto del presidente della repubblica 30 giugno 2001, n. 380, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativi edilizio.

***16. 26.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito alle regioni, con contestuale riduzione dei trasferimenti per un importo complessivo non inferiore a 250 milioni di euro. Le singole regioni possono aumentare o diminuire i canoni di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, i decreti attuativi della presente disposizione.

16. 40. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al comma 4 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole «beni immobili del patrimonio», sono aggiunte le parole «e demanio».

16. 38. Ceccuzzi, Del Mese.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di trasferire al patrimonio disponibile di ciascun comune le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno dei centri abitati, come definite ai sensi dell'articolo 91-*quinques* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sulle quali siano già state realizzate opere di urbanizzazione, valorizzazione architettonica e ambientale e di costruzione da parte di enti, o privati il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per il trasferimento delle aree medesime.

16. 27. Franci, Cordoni, Ceccuzzi, Nannicini.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei soli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati ad abitazione civile, che risultino compresi nei piani di vendita proposti dagli enti gestori ed approvati dalle regioni»;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

4-ter. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 4-bis, gli enti proprietari, previa comunicazione al comune competente per territorio e fatte salve le misure di pubblicità di cui al comma 8, possono procedere all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita che si

rendono liberi, a favore di soggetti assegnatari o non assegnatari purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità per l'acquisto degli immobili di cui al presente comma gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non compresi nei piani di vendita, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 6»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalle norme vigenti ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, fatta salva la facoltà dell'ente proprietario, previo consenso dell'assegnatario, di alienare l'alloggio a terzi purché all'assegnatario medesimo venga garantita la prosecuzione della locazione, sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in altri alloggi non compresi nei piani di vendita, preferibilmente ubicati in quartieri residenziali adiacenti all'immobile dismesso. Gli immobili che si rendono liberi ai sensi del periodo precedente sono alienati a terzi alle condizioni di cui al comma 4-ter. Gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica»;

d) al comma 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali».

15-ter. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione di un prezzo di cessione pari al cinquanta per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

Consequentemente, alla Tabella B voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

16. 46. Velo, Zunino, Cordoni, Nannicini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al primo periodo del comma 15 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la parola «locazione» sono aggiunte le seguenti: «e per i trasferimenti di terreni destinati alla edificazione della prima casa o di fabbricati adibiti a tale uso».

Consequentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.

16. 39. Perugia, Migliore, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94;

all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo;

dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

***16. 01.** La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile, per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento,

l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 22, tabella 2 allegata, sostituire, al numero 2, gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94.

all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.

dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

2. Le disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

***16. 0. 2.** Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle minori entrate per gli anni 2004, 2005 e 2006, derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006.

Conseguentemente, nella tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 170.000;
2008: - 170.000;
2009: - 170.000.

Conseguentemente, nella Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

16. 03. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. I commi 23 e 24 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono abrogati.

16. 04. Boffa, Incostante, Marone, Aurisicchio.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente: all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: «15-bis. Al fine di favorire il dettato dell'articolo 31 della Costituzione, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con i Comuni e gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici ad uso abitativo, in coerenza con le necessità abitative territoriali, che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di sostegno alle politiche abitative in favore dei nuclei familiari che versano in difficili condizioni socio-economiche in cui almeno uno dei componenti sia in possesso della cittadinanza italiana e che rispondono ai criteri individuati dall'articolo 29 della Costituzione. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici ad uso abitativo mediante locazione agevolata ai nuclei familiari che rientrano nelle liste comunali per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., nonché a quei nuclei familiari i cui componenti non superino i 40 anni di età ed il cui reddito annuo netto non superi l'importo di euro 15000,00. L'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con i Comuni e gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici cui cambiare la destinazione d'uso dall'attuale in abitativa per favorire i fini in precedenza indicati».

17. 10. Baldelli.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, secondo periodo dopo le parole: nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata, aggiungere le seguenti: Ferma restando la possibilità di procedere all'alienazione e, comunque, fatte salve le intese già raggiunte e sottoscritte.

17. 16. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, ultimo periodo, dopo le parole: la promozione delle attività di solidarietà inserire le seguenti: e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazioni senza scopo di lucro.

*** 17. 7.** Martella.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, ultimo periodo, dopo le parole: la promozione delle attività di solidarietà inserire le seguenti: e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazione senza

scopo di lucro.

* **17. 14.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, ultimo periodo, dopo le parole: la promozione delle attività di solidarietà, *inserire le seguenti:* e di tutela dei diritti dei cittadini da parte di associazioni senza scopo di lucro.

* **17. 23.** Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi Trupia, Volpini.

Al comma 1, capoverso Art. 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai i progetti di valorizzazione di cui al presente comma sono esclusi i beni immobili pubblici che sono occupati abusivamente o al cui interno si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali e antidemocratiche.

17. 18. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'articolo 153 e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

17. 19. Caparini, Giorgetti, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

17. 15. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono comunque definiti immobili non più utili ai fini istituzionali quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati all'interno di basi, impianti o installazioni militari.

Sono parte degli immobili alienabili di cui alla successiva lettera b), punto 1, tutti quelli occupati da personale con titolo concessorio scaduto.

Le risorse rivenienti dalle procedure di alienazione dei beni di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, sono versate in apposito capitolo di previsione del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla stato di previsione del Ministero della difesa da usarsi per il pagamento dei canoni di locazione del numero di alloggi necessario a garantire l'efficienza dello strumento militare.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.

17. 11. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permuta effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al

regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

*** 17. 3.** IV Commissione.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permutate effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

*** 17. 22.** Pinotti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permutate effettuate direttamente per esigenze proprie dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

17. 12. Cicu, Cossiga Ascierio, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

17. 4. IV Commissione

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.

17. 21. Pinotti.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) l'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito al Comune di Verona, per una durata massima di 99 anni e previa richiesta del predetto ente, la Cinta Magistrale, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla Soprintendenza competente.

Conseguentemente alla Tabella A recante fondo speciale di parte corrente alla voce relativa al Ministero per i beni e le attività culturali sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

17. 9. Fratta Pasini, Armosino.

Sopprimere il comma 3:

Conseguentemente al comma 1, dopo le parole: servizi del tesoro aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 5.000;

2009: - 7.000.

17. 13. Cicu, Cossiga Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sopprimere il comma 3:

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

17. 17. Bosi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 3:

*** 17. 20.** Pinotti.

Sopprimere il comma 3.

*** 17. 5.** IV Commissione

Sopprimere il comma 3.

*** 17. 1.** Andrea Orlando.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Sono fatte salve le intese già siglate tra amministrazione della difesa ed enti locali.

17. 2. Andrea Orlando.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito gli enti territoriali, per una durata massima di 99 anni e previa loro richiesta, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi del comma 2, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. La concessione fissa le modalità e le condizioni d'uso del bene. Gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia nel caso di uso difforme accertato dalla soprintendenza».

17. 6. Pasini, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

Art. 17-bis - 1. E' disposto un programma straordinario aggiuntivo triennale per l'alienazione di immobili dello Stato ad uso non abitativo mediante vendita, anche in deroga alla normativa vigente, per la scelta del contraente e per le procedure di aggiudicazione e stipulazione dei contratti. Sull'andamento del programma, il Ministro dell'economia invierà semestralmente una relazione al Parlamento.

2. Ove al momento dell'alienazione le unità immobiliari indicate al comma 1 risultino utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni che non possano essere trasferiti, l'Agenzia del demanio stabilisce con l'acquirente specifiche condizioni per il mantenimento della loro attuale destinazione, stipulando a questo fine appositi contratti di locazione a condizioni di mercato. In tal caso, nella

determinazione del prezzo di vendita viene scomputato il corrispettivo del contratto di locazione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2007, definisce il programma straordinario aggiuntivo triennale di dismissioni e alienazioni di immobili nella misura di almeno 3,52 milioni di metri quadrati.

4. I proventi derivanti dall'alienazione affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

5. Entro il 15 luglio di ogni anno, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo per finalità di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico del territorio, in misura equivalente alle maggiori entrate correnti rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze al momento della presentazione del disegno di legge di assestamento.

Art. 17-ter. - 1. I Comuni capoluogo di provincia possono adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali nelle città metropolitane nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico

3. Ciascun programma può individuare anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

b) eventuali finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;

c) stipula di accordi di programma;

d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

e) risorse conferite da soggetti privati.

4. Le regioni stabiliscono le tipologie degli interventi, le procedure per la presentazione e approvazione dei programmi, nonché le modalità di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 17-bis, comma 5.

5. Gli importi destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione delle risorse di cui al comma 3, non concorrono al computo delle spese rilevanti per l'applicazione del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 74.

17. 011. Cirino Pomicino, Fabris, La Malfa, Del Bue, Nardi, Catone, Barani, De Luca.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I commi 3 e 3-bis dell'articolo 45, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono sostituiti dai seguenti:

3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 31 dicembre 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 e del decreto legislativo C.P.S. 10 aprile 1947 n. 261 con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali e adottivi; collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne siano gli Enti proprietari, le leggi di finanziamento e le date di costruzione, ivi compresi quelli realizzati dall'ex Opera Profughi, dall'ex EGAS e dall'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, così come modificato dall'articolo 5 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina prevista dal comma 8 *ter* dell'articolo 5 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507. Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato. Tale vincolo di destinazione d'uso verrà a cessare solo nel caso in cui gli immobili, non riscattati dai profughi originariamente assegnatari, risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l'assegnazione degli stessi alla categoria dei profughi.

3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statuari anche degli Enti soppressi di cui al comma 3. Per l'acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno il diritto all'acquisto alle condizioni previste dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 560, la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, modificato dalla legge 28 luglio 2004, n. 193, indica all'Ente proprietario l'Associazione o Centro culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle Regioni, anche a statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali le disposizioni del presente comma e del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lett. M) della Costituzione.

Sono abrogati i commi 223, 224 e 225 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 131.

Al comma 441 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2004 n. 131 l'inciso nonché agli alloggi di cui al comma 442 è sostituito dal seguente: "nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954 n. 640".

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 100.000.

17. 09. Giovanelli, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis
(Cessione di immobili ai profughi istriani).

1. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi o loro congiunti di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n.137, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato fino al 31 dicembre 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, si applicano a tutti gli immobili comunque destinati ai profughi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 e del decreto legislativo C.P.S. 10 aprile 1947 n. 261 con la cessione in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti conviventi: coniuge, discendenti legittimi, naturali e adottivi; collaterali e affini fino al secondo grado. Tra i predetti immobili sono compresi quelli realizzati su tutto il territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano, quali ne siano stati o ne siano gli Enti proprietari, le leggi di finanziamento e le date di costruzione, ivi compresi quelli realizzati dall'ex Opera Profughi, dall'ex EGAS e dall' ex Ente Nazionale Tre Venezie.

Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento al comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, così come modificato dall'articolo 5 comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 649. Per i canoni degli immobili di cui al presente comma, continua ad applicarsi, quale ne sia l'ente proprietario, la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.507. Gli immobili predetti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato. Tale vincolo di destinazione d'uso verrà a cessare solo nel caso in cui gli immobili, non riscattati dai profughi originariamente assegnatari, risultino liberi e siano andati deserti due bandi consecutivi per l'assegnazione degli stessi alla categoria dei profughi.

3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3, rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati a qualsiasi titolo dai profughi di cui al citato comma 3, ed allorché negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statuari anche degli Enti soppressi di cui al comma 3. Per l'acquisto dei sopracitati immobili, tranne per quelli utilizzati direttamente dagli assegnatari, che hanno il diritto all'acquisto alle condizioni previste dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n.72, modificato dalla legge 28 luglio 2004, n.193, indica all'Ente proprietario l'Associazione o Centro culturale ai sensi della legge predetta, avente personalità giuridica, cui l'immobile va trasferito. Nell'esercizio della potestà regolamentare riservata alle Regioni, anche a statuto speciale, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali, le disposizioni del presente comma e del precedente attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lett. m) della Costituzione».

2. Sono abrogati i commi 223, 224 e 225 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 131.

3. Al comma 441 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2004, n. 131, le parole: «nonché agli alloggi di cui al comma 442» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640».

17. 07. Maran, Cuperco, Strizzolo, Pertoldi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Dragaggi).

1. Per l'effettuazione del dragaggio dei canali lagunari compresi in tutto o in parte in siti oggetti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more delle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio da effettuarsi in conformità con quanto previsto al comma 2 lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza dell'autorità istituzionali competente, la quale, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, delle strutture sanitarie ed ambientali regionali, sentite l'APAT, l'Istituto superiore di sanità, l'ICRAM ed avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA per la verifica istruttoria. All'uopo l'amministrazione competente convoca una apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per la legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza delle operazioni di dragaggio e delle opere ad essa relative. Il progetto di dragaggio può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata o di barene conterminare idonee alla ricollocazione dei materiali di escavo, previa verifica di compatibilità effettuata mediante analisi di rischio sanitario ed ambientale.

17. 010. Strizzolo.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

17. 0. 4. Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

*** 17. 05.** IV Commissione.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

*** 17. 08.** Pinotti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504/1995 è aumentata del 10 per cento.

17.0.3. Vico.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 un finanziamento, nella misura massima di 50 milioni di euro, è destinato, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.».

17.0.2. Vico.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

1. A valere sulle risorse derivanti dalle procedure di cui all'articolo 17, comma 2, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 un finanziamento, nella misura massima di 30 milioni di euro, è destinato, anche in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari.».

17.0.1. Vico.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis

All'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserita, in fine, la seguente lettera:

d) trasferiti interamente e definitivamente a titolo gratuito al patrimonio di Enti pubblici, compresi Enti Parco Nazionali e Regionali, che abbiano già ricevuto in concessione dal Comune parte dell'immobile confiscato, nel caso in cui lo stesso Comune non abbia mai amministrato direttamente lo stesso bene oppure non abbia mai completato la procedura di acquisizione al patrimonio comunale.

Consequentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

17.0.6. Realacci.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Art. 215-bis.

All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: del 4,25 per cento, sono sostituite con le seguenti: del 3,75 per cento.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente Art. 215-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento.

2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2006.

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-quater.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1 gennaio 2006, una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è

verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime

dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

18. 76. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e i contributi assistenziali e previdenziali;

2) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

18. 33. Bernardo.

Al comma 1, lettera a) capoverso a), nei punti 2-3-4 dopo le parole: lettere da a) a e), aggiungere le seguenti: comprese le università e gli enti di ricerca.

E di conseguenza, sopprimere l'articolo 184.

18. 57. Tocci, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Rusconi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), numeri 2), 3) e 4) sopprimere le parole: escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle

telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti,».

Consequentemente, al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) sostituire le parole: 5.000 e: 10.000, rispettivamente, con le seguenti: 4.000 e: 9.000.

18. 38. Valducci, Lazzari.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

al n. 2) sopprimere le parole: «dei trasporti»;

al n. 3 sopprimere le parole: «dei trasporti»;

al n. 4) sopprimere le parole «dei trasporti».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

18. 23. Di Gioia.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), numeri 2, 3 e 4, sopprimere le parole: dei trasporti.

Consequentemente, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis), a e-quinquies, del testo unico delle risposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una risposta sostitutiva del 14,5 per cento.

*** 18. 39.** Michele Bordo.

Al comma 1, lettera a) capoverso a):

al punto n. 2) *sopprimere le parole:* dei trasporti;

al punto 3) *sopprimere le parole:* dei trasporti;

al punto 4 *sopprimere le parole:* dei trasporti.

Consequentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di pare corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

*** 18. 78.** Leone, Conte.

Al comma 1, lettera a), numeri 2, 3 e 4, sopprimere le parole: dei trasporti;.

Consequentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

**** 18. 30.** Floresta.

Al comma 1, capoverso a), numero 2) sostituire le parole: un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta. Con

le seguenti: un importo fino a 50.000 euro per il 2007, su base annua, dal costo dei lavoro. La deduzione non può superare il costo dei lavoro complessivo;

Consequentemente sopprimere il numero 3) del comma capoverso a) il numero 5 del comma 1, capoverso a).

Consequentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. il comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è soppresso.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente articolo 18-bis.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1 gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso ai 1 gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta

relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o 4 compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

18. 74. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso a), numero 2), le parole: pari a 5.000 euro sono sostituite con le parole: pari a 6.000 euro.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3.

18. 75. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 18, comma 1, lettera a), capoverso a), numero 2, le parole: 5.000 euro sono sostituite con le parole: 4.830 euro;

all'articolo 18, comma 1, lettera a), alinea a), numero 3) le parole: 10.000 euro sono sostituite con le parole: 9.830 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite entro, il 31 gennaio 2007, le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 94. Di Gioia.

Al comma 1, lettera a) capoverso a) punto 2) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:

e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Al comma 1, punto 3) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole:

e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Consequentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, del 8 per cento e del 8 per cento.

18. 50. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico;.

Consequentemente, al comma 1, numero 3, lettera a), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

***18. 19.** Burtone.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore al e 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico,.

Consequentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole: e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico,.

***18. 5.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, lettera a) capoverso a) punto 2) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti:

e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Al comma 1, punto 3) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aggiungere le seguenti parole:

e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate all'anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

*** 18. 51.** Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) capoverso a) numero 2) dopo le parole: per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato con contratto di lavoro superiore alle 150 giornate/anno nei settori agricolo, agroindustriale e turistico.

Conseguentemente: Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -200.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Ministero del lavoro e previdenza sociale:

2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.

Ministero dell'interno:

2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.

Ministero per i beni culturali:

2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.

18. 59. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: a tempo indeterminato *aggiungere le seguenti:* e determinato.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

18. 28. Marinello.

Al comma 1, lettera a), punti 2), 3) e 4) dopo le parole: a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta *aggiungere le seguenti:* nonché - per il personale impiegato nelle imprese turistiche come individuate all'articolo 1, lettera b), punti da 1) a 6) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome del 14 febbraio 2002 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 - impiegato anche a tempo determinato nel periodo d'imposta.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 4.000;
2008: - 4.000;
2009: - 4.000.

18. 25. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1 lettera a) capoverso a), numero 2) in fondo al periodo dopo la parola: imposta aggiungere le seguenti: e per investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e competitività.

Consequentemente al comma 1 lettera a) punto 3) dopo le parole: periodo di imposta aggiungere le seguenti parole: e per investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e competitività.

18. 55. Diliberto, Sgobio, Napolitano, Pagliarini, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Per i lavoratori impiegati nella regione Calabria la deduzione è elevata a 15.000 euro e alla copertura del relativo onere può concorrere la regione Calabria nella misura massima del 30 per cento;

Consequentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 73. Fedele.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: e determinato.

Conseguentemente, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

18. 8. Marinello.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo la parola: Sicilia, aggiungere le seguenti: e per i dipendenti a tempo indeterminato delle attività professionali e dei servizi.

18. 31. Marinello, Alfano.

Al comma 1, capoverso a), numero 5), dopo le parole: consorzi tra imprese, aggiungere le seguenti: e da gruppi cooperativi paritetici.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

5. A partire dal 1 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

18. 80. D'Ulizia.

Al comma 1, lettera a), capoverso a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

6) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), le deduzioni di cui ai procedimenti numeri competono anche per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato occupato per almeno 150 giornate all'anno.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -200.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Ministero del lavoro e previdenza sociale:

2007: -40.000;
2008: -40.000;
2009: -40.000.

Ministero dell'interno:

2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.

Ministero per i beni culturali:

2007: -30.000;
2008: -30.000;
2009: -30.000.

18. 58. Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale inserire le seguenti: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato

ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 18. 20.** Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Patarino, Catanoso.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sono ridotte in misura proporzionale» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 18. 24.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale inserire le seguenti: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 18. 29.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d);

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

* **18. 40.** Bordo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono ridotte in misura proporzionale aggiungere le seguenti: ad eccezione dei datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d).

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2007, le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua - rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi - stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di Amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

* **18. 61.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d)»;

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e successive modificazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

** **18. 21.** La XIII Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e successive modificazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**** 18. 45.** Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3 e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

****18. 17.** Leo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

****18. 10.** Uggè, Zanetta, Mondello, Di Centa.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

****18. 14.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-septies, sopprimere le parole; e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3 e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

**** 18. 35.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.

***18. 12.** D'Agrò, Formisano, Greco.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.

***18. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.

***18. 16.** Leo.

Al comma 1, lettera e), capoverso «4-septies», sopprimere la parola: 4-bis.

***18. 6.** Tomaselli.

Al comma 1, lettera e), comma 4-septies, sopprimere la parola: 4-bis.

* **18. 22.** Quartiani.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-septies, sopprimere la parole: 4-bis.

* **18. 37.** Zorzato, Milanato.

Al comma 1, lettera e), capoverso: 4-septies, sopprimere le parole: 4-bis.

* **18. 42.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, lettera e) capoverso 4-septies, sopprimere le parole: 4-bis.

* **18. 60.** D'Agrò, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) Sono soggetti al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002 gli incentivi volti all'assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle aree ricomprese nell'Obiettivo - 1 - dell'Unione Europea di lavoratori svantaggiati così come definiti nel Regolamento (CE) n. 2204/2002 e che determinano un incremento netto occupazionale.

Quanto sopra disposto ha valore di norma interpretativa autentica anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ma non deve determinare esborsi oltre gli stanziamenti previsti dalle rispettive leggi agevolative.

18. 67. D'Elpidio.

Dopo il comma 1 aggiungere seguente:

1-bis. Le deduzioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli importi correnti al 5 per cento negli anni 2007-2008.

18. 62. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, così come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.

18. 48. Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 3.

18. 32. Bernardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 54 del TUIR è aggiunto il seguente comma «5-bis. Per i professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni i limiti di cui ai precedenti 3 e 4 (escluse le spese per la partecipazione a convegni ed aggiornamento professionale) sono aumentati di un ulteriore 25 per cento. È ammessa e disposta altresì la deduzione di tutte le somme relative alle spese previdenziali anche di previdenza complementare sostenute dai professionisti di età anagrafica inferiore ai 45 anni per le quali non sia stata applicata alcuna forma di rivalsa nei confronti dei clienti. In favore dei professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore a 10 anni è ammessa e disposta la concessione di una detrazione pari al 50 per cento dei costi sostenuti per gli adempimenti obbligatori in tema di privacy, antiriciclaggio sicurezza informatica.

18. 85. Alemanno, Buonfiglio.

Sopprimere il comma 3.

**** 18. 36.** Zorzato, Milanato.

Sopprimere il comma 3.

**** 18. 41.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, *dopo il primo periodo è aggiunto:* La predetta ritenuta non dovrà essere operata qualora i professionisti con anzianità di iscrizione all'Albo non superiore ai dieci anni abbiano fatto esplicita richiesta per la non applicazione.

18. 81. Buonfiglio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è modificato come segue:

4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91.

Conseguentemente all'articolo 101 le parole: 45 per cento, 47,5 per cento e 50 per cento *sono sostituite rispettivamente da:* 50 per cento, 52,5 per cento e 55 per cento.

18. 70. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3 aggiungere:

3-bis. Le deduzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, si applicano - ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta - anche ai rapporti di lavoro a

durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali, a condizione che sussista una delle seguenti condizioni:

le attività stesse siano richiamate dalla Tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923, n. 195 o dalla Tabella II di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935, entrambe recanti un elenco delle lavorazioni stagionali;

i contratti collettivi applicati dispongano, per le future assunzioni stagionali, criteri o modalità per la selezione dei lavoratori in questione.

Consequentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al seguente Ministero è così modificata:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

18. 65. Galletti, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis, Le deduzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, come modificato dal presente articolo, si applicano ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta anche ai rapporti di lavoro a durata determinata stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

Consequentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al seguente Ministero è così modificata:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

18. 64. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: Nei confronti degli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali e sanitarie, ad eccezione delle aziende sanitarie locali, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali determinato ai sensi del citato articolo 10-bis, si applica l'aliquota del 4,25 per cento.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2000;

2008: - 2000;

2009: - 2000.

18. 63. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo, le disposizioni del comma 1; agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni del comma 1; agli stessi effetti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si determinerebbe applicando le disposizioni del comma 1.

Consequentemente sopprimere gli articoli 58 e 188.

Consequentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

18. 34. Bernardo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente.

4-bis. All'articolo 54 del TUIR è aggiunto il seguente comma: 2-bis). Nei confronti dei professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata sino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi.

18. 84. Alemanno, Buonfiglio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 54, comma 5, ultimo periodo del TUIR è aggiunto il seguente periodo: Per i professionisti, con anzianità di iscrizione all'albo non superiore ai dieci anni, le spese di cui al periodo precedente, ivi incluse quelle sostenute a beneficio dei praticanti e dei dipendenti, sono integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

18. 82. Alemanno, Buonfiglio.

Sopprimere il comma 5.

18. 71. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 54 del TUIR secondo comma è aggiunto il seguente periodo: Le predette limitazioni non operano per i professionisti di età anagrafica inferiore a 45 anni.

18. 83. Alemanno, Buonfiglio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il triennio 2007-2009.

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Consequentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessiva pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *e-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento».

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45», nonché: «l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

5. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le nonne e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

18. 95. D'Ulizia, Raiti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiorna il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

5. A partire dal 1 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante; gas di petroli liquefatti usati come carburante.

18. 79. D'Ulizia, Raiti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1997, n. 135, al comma 2 sostituire le parole «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».

18. 2. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000».

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

***18. 9.** Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000».

Conseguentemente, l'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

***18. 15.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti «euro 15.000».

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

18. 18. Leo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole: «euro 8.000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 15.000».

Conseguentemente: Alla Tabella C, tutte le spese diparte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

18. 66. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

4-*sexies*. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-*quinqüies*, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo

caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. Tale agevolazione è estesa anche in caso di giovani impiegati nella regione Calabria, la quale può concorrere alla copertura del relativo onere nella misura massima dei 30 per cento.

Consequentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 72. Fedele.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 4-septies dell'articolo 11 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera e), le parole: «4-bis» sono soppresse.

18. 77. Fincato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo I definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.

18. 26. Crisci.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le predette Regioni e Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente.

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

18. 68. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le predette regioni e province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 213.000;
2008: - 249.000;
2009: - 249.000;

alla voce Ministero della salute:

2008: - 100.000;
2009 - 100.000;

alla voce Ministero dell'interno:

2008: - 34.000;
2009: - 58.000.

18. 11. Froner, Betta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le predette Regioni e Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

*** 18. 52.** Boato, Piazza.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome un ammontare di risorse equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le predette Regioni e Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dei trasferimenti compensativi dello Stato.

*** 18. 69.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis) Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, i quali devono destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.

Conseguentemente: dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

18. 53. Satta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i quali dovranno destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte alla riduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.

* **18. 13.** Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i quali devono destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.

* **18. 44.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis) Alle deduzioni di cui ai commi precedenti sono ammessi i gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali devono destinare il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza in occasione della prima manovra tariffaria successiva al 31 luglio 2007.

* **18. 54.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni Inail per il settore agricolo).

1. I premi annuali dovuti all'Inail per i lavoratori agricoli, i coltivatori diretti, loro coadiuvanti, sono ridotti in misura del 2 per cento annuo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 01. Leo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 540 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente,

alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare come segue:

2007: - 240;

2008: - 240;

2009: - 240;

e alla Tabella C, parte corrente, ridurre tutti gli importi del 3,5 per cento.

18. 010. Di Gioia, Turco.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 540 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009).

Consequentemente,

alla Tabella C, parte corrente, ridurre tutti gli importi del 5 per cento.

18. 09. Di Gioia, Turco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 07. Di Gioia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Incentivi alle assunzioni).

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, di cui all'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, costituito da un contributo nella forma del credito d'imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro il 31 gennaio 2007 le modalità di attuazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

18. 0. 4. Di Gioia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse»; dopo le parole: «...le modalità di attuazione del presente comma» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni».

18. 02. Musi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Determinazione del valore della produzione netta dei dipendenti della Pubblica amministrazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 10-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «delle retribuzioni erogate al personale dipendente» sono soppresse.

2. Per effetto del minor gettito conseguente alla modifica di cui al comma 1, vengono ridotti i trasferimenti erariali del medesimo importo di quanto dovuto ai fini IRAP sull'ammontare delle retribuzioni erogate a personale dipendente nell'anno precedente alle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e alle Amministrazioni pubbliche all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

18. 011. Iacomino, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«6-bis. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Consequentemente:

Alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente: Art. 15-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 256 è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: «l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

5. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

18. 08. D'Ulizia.

ART. 19.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. all'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «del 4,25 per cento», sono sostituite con le seguenti: «del 3 per cento».

19. 39. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle agricole il cui reddito viene determinato in base all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917,

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.

19. 30. Andrea Ricci, Migliore, Lombardi, Sperandio.

Al comma 1, dopo le parole Alle imprese aggiungere le seguenti ivi comprese quelle agricole il cui reddito viene determinato in base a l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

19. 23. Zucchi, Frau, Servodio, Brandolini, Fiori, Pertoldi, Fogliardi, Maderloni.

Al comma 1, dopo le parole alle imprese aggiungere le seguenti: e ai titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del T.U.I.R..

19. 31. D'Alia, Perretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: nel comma 3 aggiungere le seguenti: e che producono occupazione aggiuntiva.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: acquisizione o ultimazione aggiungere le seguenti: facendo venire meno l'occupazione aggiuntiva.

19. 21. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Armosino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle imprese cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e ad esse equiparate e perciò stesso alle imprese cooperative agricole e agro-alimentari, che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio dei 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

19. 43. D'Ulizia.

Al comma 2 sopprimere le parole: con il sostegno de minimis.

*** 19. 32.** Perretti, Zinzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: con il sostegno de minimis.

*** 19. 41.** Milana.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nelle aree della Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise non ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, lettera c) del Trattato UE il credito di imposta è comunque attribuito nella misura prevista dal de minimis.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

19. 19. Marras.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: Nelle aree della Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise non ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, lettera c) del Trattato UE il credito di imposta è comunque attribuito nella misura prevista dal de minimis.

Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

19. 44. Marras, Cicu.

Al comma 3, lettera a), prima delle parole: macchinari premettere le seguenti: fabbricati strumentali,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

«Art. 215-bis.

(Modica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1° aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica».

19. 8. Crisci.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: diversi da quelli infissi al suolo con le seguenti: fabbricati strumentali.

19. 10. Tomaselli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: diversi da quelli infissi al suolo con la seguente: opifici.

19. 9. Crisafulli.

Sopprimere la lettera c) del comma 3.

19. 40. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro».

19. 15. Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

*** 19. 2.** Leo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988».

*** 19. 6.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi e articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31

dicembre 1988.

*** 19. 24.** Franci, Servodio, Pertoldi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei coefficienti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

*** 19. 45.** Marras, Cicu.

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: della pesca.

Consequentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emana le disposizioni necessarie per consentire l'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni sugli Orientamenti degli aiuti di Stato in materia, assicurando altresì il conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198 del 2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca finanziarie ed il conseguente utilizzo delle relative risorse finanziarie così come indicato nel programma operativo di cui agli articoli 17 e successivi del citato regolamento.

19. 46. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005. Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione. Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento.

Consequentemente, dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

19. 29. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 commi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005.

Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento».

**** 19. 5.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 commi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005.

Le istanze di accesso agli aiuti devono essere istruite dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Agli investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti nell'anno di riferimento».

**** 19. 16.** Burtone.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5-bis:

5-bis. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica, nell'intero territorio nazionale, alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e ad esse equiparate che effettuano nuovi investimenti ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005.

19. 27. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso fino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

Agli investimenti relativi non si applica la deduzione degli ammortamenti per l'anno di riferimento.

*** 19. 4.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso fino al 31 dicembre 2013, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.

Agli investimenti relativi non si applica la deduzione degli ammortamenti per l'anno di riferimento.

*** 19. 11.** Burtone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1668 del Consiglio, del 20 settembre 2005».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50

milioni di euro».

19. 14. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

* **19. 13.** XIII Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato» n. 220/2002 - Italia. Crediti di imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2002 e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio, del 20 settembre 2005».

* **19. 12.** Buonfiglio, Bellotti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

* **19. 22.** Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

* **19. 38.** Fundarò, Zucchi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia crediti di imposta per investimenti - Modifica del regime di aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

* **19. 33.** Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al presente articolo, nei limiti della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

** **19. 3.** Burtone.

All'articolo 19, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1968 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al presente articolo, nei limiti della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

** **19. 20.** Bordo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso fino al 31 dicembre 2013, con un limite massimo di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Agli investimenti relativi non si applica la deduzione degli ammortamenti per l'anno di riferimento.

Conseguentemente, alla tabella A, Le dotazioni di parte corrente indicate, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

19. 28. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005-2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

* **19. 25.** Scirru, Bellanova, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

* **19. 42.** Milana.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per i crediti d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le cui istanze siano state approvate negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008.

* **19. 34.** Perretti, Zinzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nei limiti della somma di 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce	2007	2008	2009
Ministero dell'economia e delle finanze	-200.000	-200.00	-200.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	-40.000	-40.000	-40.000
Ministero dell'interno	-70.000	-70.000	-70.000
Ministero della salute	-70.000	-70.000	-70.000
Ministero della solidarietà sociale	-20.000	-20.000	-20.000

19. 35. Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 il secondo comma è abrogato.

9-ter. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985 n. 49, come sostituito dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005 n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse» è abrogato;

b) dopo le parole: «le modalità di attuazione del presente comma» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni del Ministero medesimo».

19. 36. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-bis) è così sostituito:

«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelle che hanno ad oggetto immobili compresi in programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione»;

b) all'articolo 10, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Le disposizioni di cui al comma 1, il numero 8-bis), del presente articolo, si applicano a tutti gli atti e contratti stipulati successivamente alla data del 4 luglio 2006».

19. 37. D'Elpidio, Capotosti.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».

19. 01. VI Commissione.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».

*** 19. 05.** D'Elpidio, Li Causi, Morrone.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

19-bis. 1. L'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2012 nei limiti massimi di spesa di:

1. 100 milioni di euro per l'anno 2007;

2. 100 milioni di euro per l'anno 2008;

3. 100 milioni di euro per l'anno 2009;

4. 100 milioni di euro per l'anno 2010;

5. 100 milioni di euro per l'anno 2011;

6. 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. Ai fini della formazione dell'ordine cronologico di presentazione, di cui al comma 1-ter, l'Agenzia dell'Entrate, per il primo anno di applicazione della proroga, darà precedenza alle istanze presentate a decorrere dal primo ottobre 2006 e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, sono estese agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 216.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

19. 04. D'Elpidio, Li Causi, Morrone.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 20 a 30)

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e nella misura del 10 per cento di quelli sostenuti per attività di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi successivi. La misura del credito d'imposta è elevata di un ulteriore cinque per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici

di ricerca.

20. 224. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, dopo le parole: A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 *con le seguenti:* A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011.

20. 180. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento *con le seguenti:* 5 per cento.

20. 171. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo le parole: di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo *aggiungere le seguenti:* nonché per gli investimenti in innovazione tecnologica.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: attività di ricerca e sviluppo agevolabili *inserire le seguenti:* , alla individuazione degli investimenti in innovazione tecnologica.

***20. 187.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo *aggiungere le seguenti:* nonché per gli investimenti in innovazione tecnologica.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: attività di ricerca e sviluppo agevolabili *aggiungere le seguenti:* , alla individuazione degli investimenti in innovazione tecnologica.

***20. 137.** Merloni, Lulli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento *con le seguenti:* La misura del 10 per cento è elevata al 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art 215-bis.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa a e di lire 203.000 *con le parole:* nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

20. 179. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del dieci per cento è elevata al quindici per cento *con le seguenti:* del cinque per cento è elevata al venticinque per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 47.000;
2008: - 49.000;
2007: - 52.000.

20. 170. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, Tabella C, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotte del 5 per cento.

20. 13. Ravetto, Misiani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: riferiti con la seguente: relativi.

20. 6. VII Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola ricerca aggiungere le parole: tra i quali si deve intendere incluso a pieno titolo ed a far data dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA.

20. 169. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: o con centri o consorzi di ricerca di diritto privato senza scopo di lucro da questi partecipati.

20. 42. Tomaselli, Tocci.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: o con centri di ricerca privati senza scopo di lucro da questi partecipati.

20. 38. Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In alternativa al credito d'imposta, alle piccole e medie imprese che investono almeno il 15 per cento in ricerca, è concessa una riduzione contributiva parziale nella misura del 10 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, *sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.*

20. 266. Cialente, Lulli.

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Le misure del 10 e del 25 per cento sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 15 per cento del fatturato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(*Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto*).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, *sostituire le parole:* nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 *con le parole:* nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

20. 265. Cialente, Lulli.

Al comma 1, alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: Dette misure sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni. Per le imprese di cui al punto precedente nate che non abbiano un risultato d'esercizio positivo, è concessa una riduzione parziale nella misura del 50 per cento sul contributi dovuti per il personale dipendente addetto alla ricerca.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 188. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Dette misure sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni. Per le imprese di cui al periodo precedente che non abbiano un risultato d'esercizio positivo, è concessa una riduzione parziale nella misura del 50 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente addetto alla ricerca.

20. 37. D'Agrò.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Dette misure sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 20 per cento del fatturato e che sono nate da meno di 10 anni.

20. 46. D'Agrò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure del 10 e del 25 per cento sono elevate rispettivamente al 20 e al 30 per cento per le piccole e medie imprese che investono in ricerca almeno il 15 per cento del fatturato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

20. 40. Cialente, Lulli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura del 10 per cento è elevata al 30 per cento qualora l'attività industriale sia svolta nei comuni o nelle frazioni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre le spese di parte corrente e di capitale, con esclusione delle spese obbligatorie, nella misura necessaria alla totale copertura dell'onere.

20. 99. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Portino, Garavaglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In alternativa al credito d'imposta, alle piccole e medie imprese che investono almeno il 15 per cento in ricerca, è concessa una riduzione contributiva parziale nella misura del 10 per cento sui contributi dovuti per il personale dipendente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

20. 41. Cialente, Lulli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 30 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85 milioni di euro annui.

20. 181. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini,

Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutte le dotazioni di parte corrente da iscrivere nei singoli stati di previsione di Bilancio 2007, 2008 e 2009 sono ridotte del 5 per cento.

20. 12. Ravetto, Misiani.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ed il Ministro dell'università e della ricerca ed informandone preventivamente le commissioni di merito del Parlamento.

20. 178. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il ministro dell'università e della ricerca.

20. 7. VII Commissione.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Alle nuove imprese innovative (*start up*) operanti nei settori ad alta tecnologia in attività alla data di entrata in vigore del presente articolo si prevede l'applicazione dei seguenti strumenti di agevolazione fiscale:

1. L'esenzione totale dagli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla loro creazione.

2. L'esenzione dagli oneri sociali per tutti i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le imprese innovative (*start up*) operanti nei settori ad alta tecnologia devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria;

b) essere attive da meno di tre anni;

e) non essere state create nell'ambito di una concentrazione, ristrutturazione o di estensione di attività preesistenti;

d) devono aver investito nell'esercizio per il quale chiedono l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo;

e) devono presentare un piano/progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione, fornire un aggiornamento annuale sulla conduzione e sulla finalizzazione;

f) almeno la metà del capitale sociale deve essere detenuto da:

persone fisiche;

PMI il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche;

associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica;

centri di ricerca pubblici;

società di capitale di rischio;

fondi comuni di investimento;

società di sviluppo regionale;

finanziarie di sviluppo regionale.

3. Le suddette misure sono introdotte per un periodo di 10 anni e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

4. La copertura finanziaria della misura proposta sarà assicurata mediante opportuno aumento, disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti, entro il 28 febbraio 2006, dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sul tabacco prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per un importo complessivo di 50 milioni di euro.

20. 183. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'ammontare del credito d'imposta spettante ai sostituti d'imposta per i redditi di lavoro dipendente in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la parte che residua alla data del 31 dicembre 2005, può essere utilizzato in compensazione in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

20. 89. Leo.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore musicale).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Lo Stato sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale. In particolare, lo Stato tutela, valorizza e sostiene:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali; la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

c) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

e) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

f) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

3. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici, esercenti l'attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al successivo comma 4, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.

4. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 3 hanno ad oggetto:

a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione, lancio e promozione del prodotto;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione.

5. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 4.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

8. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.

9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 7, nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefici.

10. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche che progettano e realizzano video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, gli obiettivi, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

11. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione ed esportazione della musica italiana all'estero. L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle comunicazioni.

12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 10 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.

13. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo. Detti decreti legislativi sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;
- b) detassazione degli utili reinvestiti, con il tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;
- c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;
- d) estensione dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;
- e) introduzione del *tax shelter*, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;

f) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.

15. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 13 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

16. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dall'assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i Decreti possono comunque essere adottati dal Governo.

17. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006; 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***20. 030.** D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore musicale).

1. La musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Lo Stato sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale. In particolare, lo Stato tutela, valorizza e sostiene:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti o statistiche di interesse musicale;

b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali; la formazione di complessi musicali di carattere professionale e la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

c) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e di concerti, nonché la promozione e la formazione dello spettatore, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate;

d) l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

e) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

f) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.

2. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

3. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici, esercenti l'attività in maniera prevalente e continuativa, che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al successivo comma 4, relative a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.

4. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 3 hanno ad oggetto:

a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime e seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione, lancio e promozione del prodotto;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali di distribuzione.

5. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 4.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

8. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche

ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.

9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 7, nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefici.

10. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche che progettano e realizzano video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, gli obiettivi, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma".

11. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione ed esportazione della musica italiana all'estero [...]. L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e delle comunicazioni.

12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 10 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.

13. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti interventi fiscali in favore dello spettacolo dal vivo. Detti decreti legislativi sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;
- b) detassazione degli utili reinvestiti, con il tetto annuo di 130.000.000 di euro, nell'attività, nella formazione, nel recupero di spazi e nella innovazione tecnologica;
- c) misure di sostegno, anche in forma di prestito d'onore, per nuove iniziative imprenditoriali, giovanili e femminili;
- d) estensione, dell'istituto delle erogazioni liberali a tutte le attività dello spettacolo dal vivo;
- e) introduzione del *tax shelter*, con un tetto complessivo di 250.000 euro a soggetto;
- f) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e di alloggio sostenute nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.

15. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 13 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

16. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 60 giorni dall'assegnazione degli schemi dei decreti. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati dal Governo.

17. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è assoggettata alle disposizioni relative alle direttive e al calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati fissati con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

18. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

21. A decorrere dal 1° gennaio 2007, all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 *il comma 2 è soppresso*. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

***20. 034.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *m*), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «compensi erogati» aggiungere le seguenti: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali ed filodrammatiche, e quelli erogati»;

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici»;

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere infine il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per la copertura dell'articolo 20, comma 6-bis, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

2. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000, sono sostituite con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20. 225. Brugger, Widmann, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Le imprese di produzione cinematografica possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di cono e lungometraggi per opere prime di giovani registi;

6-ter. Le piccole e medie case editrici possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa, promozione e distribuzione di opere prime di giovani autori; le case editrici universitarie possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la stampa e distribuzione di saggi di giovani ricercatori che abbiano meno di anni 35;

6-quater. Le imprese di produzione teatrale possono beneficiare di un credito di imposta a titolo di spesa per la produzione, promozione e distribuzione di opere prime di giovani registi e autori.

20. 210. D'Elpidio, Adenti.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

20. 1. Verro.

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente, al comma 20, lettera a), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole: non superiore a 210 euro con le seguenti: non superiore a 360 euro.

20. 242. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 8, dopo le parole ai docenti delle scuole pubbliche aggiungere le seguenti parificate e private

Conseguentemente:

dopo le parole: personale docente presso le università statali *aggiungere le seguenti:* e private, nonché agli assistenti ed ai ricercatori universitari ed ai laureandi, con tesi assegnata;

all'articolo 216, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.

20. 124. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 8, dopo le parole: personale docente *aggiungere le seguenti:* e ricercatore.

20. 8. VII Commissione.

Al comma 81, dopo la parola: statali, *aggiungere le seguenti:* o legalmente riconosciute.

Conseguentemente, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 23.

***20. 51.** Angeli.

Al comma 8, dopo le parole: nuovo di fabbrica, *aggiungere le seguenti:* e per l'acquisto di libri e materiale didattico *e dopo le parole:* università statali, *aggiungere le seguenti parole:* e presso le istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000.

20. 165. Sasso, De Simone, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

a) rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003):

2007: - 23.000.

b) alla medesima tabella D, stessa rubrica, *aggiungere la seguente voce:*

Decreto legislativo n. 102 del 2004 - Art. 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: 60.000;

2008: 74.000;

2009: 74.000.

****20. 69.** Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Sopprimere il comma 10:

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella D, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo

4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), *modificare gli importi come segue*:

2007: - 23.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella D, stessa rubrica, aggiungere la voce: «Decreto legislativo n. 102 del 2004». Art. 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439).

2007: 60.000;

2008: 74.000;

2009: 74.000.

****20. 81.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella D, rubrica Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla voce: legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4, comma 242, punto n) - investimenti in agricoltura, foreste e pesca (cap. 7003), apportare la seguente modifica:

2007: - 23.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, stessa rubrica, aggiungere la seguente voce: decreto legislativo n. 102 del 2004 - articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: 60.000;

2008: 74.000;

2009: 74.000.

****20. 93.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Ianarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 23.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere la voce: decreto legislativo n. 102 del 2004 - articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: 60.000;

2008: 74.000;

2009: 74.000.

****20. 152.** Cosenza, Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Patarino.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 23.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 3, Tabella D, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004 - Articolo 15 comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 60.000.

20. 145. Brandolini, Fiorio, Servodio.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *le parole:* , a somministrazioni di alimenti e bevande, *con* esclusione, sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno dei regimi».

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, *sostituire le parole:* nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 *con le parole:* nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

20. 267. Burchiellaro, Ruggeri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: 8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis

(Ritenute sulle vincite del lotto e accise sui superalcolici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.

20. 72. Burchiellaro, Ruggeri.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.

23-ter. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento), dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero: 21-bis. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati, dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata». Alle minori entrate previste, valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

23-quater. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni; congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

23-quinquies. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 21-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, sopprimere il comma 2;

b) all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

20. 240. Fugatti, Filippi, Garavaglia, Pini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19 *bis.1*, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,».

Consequentemente, dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.

23-*ter*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento), dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero: 21-*bis*. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.». Alle minori entrate previste, valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

23-*quater*. All'articolo 74-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

23-*quinqies*. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-*bis*) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

20. 216. D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19-*bis1* comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «sostitutive di mense aziendali», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimenti degli stessi».

Consequentemente:

dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

23-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, è soppresso l'ultimo periodo.

23-ter. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tale caso le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

23-quater. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-bis) Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 117. Calducci, Lazzari.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione», sono sostituite dalle seguenti: «e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle prestazioni alberghiere e delle somministrazione di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a convegni, congressi, viaggi d'affari e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi».

20. 73. Burchiellaro, Ruggeri.

Al comma 10, sostituire le parole: e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi con le seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.

***20. 230.** Andrea Ricci, Lombardi, Sperandio.

Al comma 10 sostituire le parole: a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, *con le seguenti:* e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelli che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.

***20. 70.** XIII Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto della disposizione del comma 6-bis del medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640»;

c) all'articolo 74:

1. al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;

2. dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 6.000;

2008: - 6.000;

2009: - 6.000.

***20. 21.** Campa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 7), le parole: «all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e» sono soppresse;

b) all'articolo 19, comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero operazioni relative all'esercizio del gioco nella case da gioco autorizzate, per le quali, per effetto

della disposizione del comma 6-bis del medesimo articolo 74, l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640»;

c) all'articolo 74:

1. al sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dell'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate»;

2. dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «6-bis. Per le operazioni relative all'esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate l'imposta è compresa nell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640».

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 6.000;

2008: - 6.000;

2009: - 6.000.

***20. 61.** Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 e aggiunto il seguente: n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, *sostituire le parole:* nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 *con le parole:* nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

20. 268. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

20. 26. Burchiellaro, Martini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale

d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.100;

2008: - 1.100;

2009: - 1.100.

***20. 4.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.100;

2008: - 1.100;

2009: - 1.100.

***20. 9.** Leo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le

prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

10-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.100;

2008: - 1.100;

2009: - 1.100.

***20. 55.** Uggè, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi, le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio, del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

10-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303, del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.

***20. 106.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis.-All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.»;

10-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: «n. 121-bis) Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente all'articolo 216, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.100;
2008: - 1.100;
2009: - 1.100.

***20. 132.** Leddi Maiola.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis). Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi»;

10-ter. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il numero 121 è aggiunto il seguente: 121-bis). Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande rientranti

nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Consequentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.100;

2008: - 1.100;

2009: - 1.100.

***20. 184.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La lettera g), del comma 1, dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituita dalla seguente:

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) è ammessa in detrazione nella misura del 75 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

20. 47. Fincato, Leddi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al n. 37, parte seconda della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la terza età».

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 91. Bernardo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al n. 37, parte seconda, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la terza età».

***20. 19.** Campa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al n. 37, parte seconda, della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «scuole di ogni ordine e grado» sono aggiunte le seguenti: «in ospedali e case di cura, in strutture per la

terza età».

***20. 54.** Di Centa, Mondello, Uggè, Zanetta.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il n. 127-novies della Tabella A parte III è soppresso;

b) All'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

****20. 253.** Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il n. 127-novies della Tabella A - parte III è soppresso;

b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

****20. 94.** Floresta.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 40 milioni di euro annui.

20. 154. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 3.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 10.** Leo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

***20. 56.** Uggè, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

****20. 107.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, quarto comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».

Consequentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

****20. 185.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori» sono aggiunte le seguenti «, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni».

Consequentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.

****20. 131.** Leddi Maiola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: f-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero.

Consequentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

***20. 186.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *f*-quater) è aggiunta la seguente «*f*-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

***20. 5.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *f*-quater) è aggiunta la seguente «*f*-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

***20. 11.** Leo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *f*-quater) è aggiunta la seguente «*f*-quinquies) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

***20. 57.** Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente: *f-quinqies*) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero.

Consequentemente, all'articolo 216, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

***20. 130.** Leddi Maiola.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente:

«*f-quinqies*) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto dei clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri, quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero».

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

***20. 108.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 74-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 92. Bernardo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

8-quater. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo:

«L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».

20. 227. Brugger, Widmann, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 469, le parole 1° dicembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: 1° dicembre 2005;

b) dopo il comma 471 è inserito il seguente:

471-bis. L'aliquota del 12 per cento di cui al comma 471 è ridotta al 3 per cento se la rivalutazione viene applicata a beni immobili strumentali per le imprese di cui alla «Classificazione delle attività economiche 2004», strettamente comprese nel gruppo H.55 ed ai singoli codici di attività 92.72.1 e 93.04,2;

c) *al comma 472 le parole* 10 per cento nel 2006, 45 per cento nel 2007, 45 per cento nel 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* 10 per cento nel 2007. 45 per cento nel 2008, 45 per cento nel 2009.

20. 258. Mantini, Costantini, Bianchi, Carlucci.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente l'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie entrate alle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 a seguito di procedimento a evidenza pubblica.

***20. 167.** Porfidia.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico che gestiscono servizi pubblici possono affidare, anche disgiuntamente, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva delle proprie entrate alle società iscritte all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

***20. 239.** Garavaglia, Grimaldi, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 45, comma 2;
- 2) articolo 46;
- 3) articolo 99;
- 4) articolo 108;
- 5) articolo 110;
- 6) articolo 112;
- 7) articolo 114;
- 8) articolo 118;
- 9) articolo 120;
- 10) articolo 128;
- 11) articolo 132;

- 12) articolo 143;
- 13) articolo 144;
- 14) articolo 145;
- 15) articolo 146;
- 16) articolo 147;
- 17) articolo 157;
- 18) articolo 159;
- 19) articolo 160;
- 20) articolo 161;
- 21) articolo 163;
- 22) articolo 164;
- 23) articolo 175;
- 24) articolo 182;
- 25) articolo 183;
- 26) articolo 184;
- 27) articolo 186;
- 28) articolo 189;
- 29) articolo 192;
- 30) articolo 193;
- 31) articolo 194;
- 32) articolo 197;
- 33) articolo 198;
- 34) articolo 199;
- 35) articolo 201;
- 36) articolo 204;
- 37) articolo 205;

38) articolo 206;

39) articolo 207;

40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;

2008: - 249.720;

2009: - 249.720.

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;

2008: - 100.197;

2009: - 100.197.

c) Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

d) Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;

2008: - 106.977;

2009: - 106.977.

e) Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;

2008: - 6;

2009: - 6.

f) Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.

h) Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

l) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

m) Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

n) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

o) Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Nella tabella B apportare le seguenti modificazioni alle voci:

p) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

q) Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

r) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

s) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

t) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

20. 64. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 12.

***20. 164.** Frassinetti, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 12.

***20. 166.** Porfidia.

Sopprimere il comma 12.

***20. 174.** Soffritti, Napoletano.

Sopprimere il comma 12.

***20. 177.** Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 12.

***20. 214.** D'Elpidio.

Sopprimere il comma 12.

***20. 221.** Satta.

Sopprimere il comma 12.

***20. 2.** Giovannelli.

Sopprimere il comma 12.

***20. 45.** Angelo Piazza.

Sopprimere il comma 12.

***20. 129.** Marchi, Misiani.

Sopprimere il comma 12.

*** 20. 138.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 12.

***20. 103.** Zorzato, Giudice.

Sopprimere il comma 12.

***20. 101.** Marras, Zorzato.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

a) del 30 per cento per l'anno 2007;

b) del 60 per cento per l'anno 2008;

c) del 100 per cento per l'anno 2009.

12-ter. Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

12-quater. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.

12-quinquies. La contribuzione di cui al comma 12-quater ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

20. 189. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. La retribuzione giornaliera convenzionale imponibile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, riferita ai lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché di cooperative che esplicano l'attività nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati ai medesimi fini appositi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aumentata secondo le seguenti decorrenze e percentuali di calcolo:

- a) del 30 per cento per l'anno 2007;
- b) del 60 per cento per l'anno 2008;
- c) del 100 per cento per l'anno 2009.

12-ter. Il calcolo di cui al comma 12-bis è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali e le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. È fatta salva, nel triennio 2007-2009, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come determinato ai sensi del comma 12-bis.

20. 151. Delbono.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n.633 del 1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

20. 190. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Sopprimere il comma 13.

20. 241. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27-sexies) è aggiunto il seguente:

«27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività i tali enti».

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 96. Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Calmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Calducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il comma 9 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione, elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera *gg*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) sono deducibili nella misura del 75 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

20. 48. Fincato, Leddi.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 nei confronti dei concessionari della riscossione, resta esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 554.

18-ter. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, *in fine*, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 45, comma 2;
- 2) articolo 46;
- 3) articolo 99;
- 4) articolo 108;
- 5) articolo 110;
- 6) articolo 112;
- 7) articolo 114;
- 8) articolo 118;
- 9) articolo 120;
- 10) articolo 128;
- 11) articolo 132;
- 12) articolo 143;
- 13) articolo 144;

- 14) articolo 145;
- 15) articolo 146;
- 16) articolo 147;
- 17) articolo 157;
- 18) articolo 159;
- 19) articolo 160;
- 20) articolo 161;
- 21) articolo 163;
- 22) articolo 164;
- 23) articolo 175;
- 24) articolo 182;
- 25) articolo 183;
- 26) articolo 184;
- 27) articolo 186;
- 28) articolo 189;
- 29) articolo 192;
- 30) articolo 193;
- 31) articolo 194;
- 32) articolo 197;
- 33) articolo 198;
- 34) articolo 199;
- 35) articolo 201;
- 36) articolo 204;
- 37) articolo 205;
- 38) articolo 206;
- 39) articolo 207;

40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

c) Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

d) Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

e) Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

f) Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.

h) Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

l) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

m) Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

n) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

o) Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

b) Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

d) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

e) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

20. 66. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

18-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 nei confronti dei concessionari della riscossione, resta esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545

18-ter. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, è *aggiunto, in fine, il seguente periodo:* Si applicano le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 7, comma .5. della legge 27 aprile 1984 n. 186.

20. 43. Piazza.

Sopprimere il comma 20.

20. 100. Filippi, Garavaglia.

Al comma 20, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, dopo la lettera i-quater è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 1 e 18 anni, nonché per gli anziani di età superiore ai 65 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.

20. 86. Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-quinquies) con il seguente:

i-quinques) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e le attività sportive;

20. 71. Quartiani.

Al comma 20, lettera a) sostituire il capoverso i-quinquies) con il seguente:

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

20. 223. Aurisicchio, Ceccacci, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-quinquies) con il seguente:

i-quinques) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 1 e 18 anni, nonché per gli anziani di età superiore ai 65 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

20. 60. Raisi, Saglia.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinquies), sostituire le parole: tra i 5 e i 18 anni con le seguenti: tra i 3 e i 16 anni.

20. 109. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques), dopo le parole per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 aggiungere le seguenti: e da altri soggetti di età che abbiano compiuto i 65 anni,.

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni.

20. 143. Zanotti, Di Girolamo, Pellegrino, Cancrini.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques), dopo le parole: per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni *inserire le seguenti:* «e altri soggetti che abbiano compiuto i 65 anni,».

Consequentemente all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni, *con le seguenti:* 797 milioni, *e, al comma 2, sostituire le parole:* 374 milioni, *con le seguenti:* 364 milioni.

20. 18. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques, dopo le parole: età compresa tra 5 e 18 anni, *aggiungere le seguenti:* a scuole di musica per attività di educazione musicale, e.

Consequentemente, alla fine del periodo, dopo le parole: attività sportive *aggiungere le seguenti:* e musicali.

20. 182. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giacchetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques), dopo le parole anni, *aggiungere le seguenti:* e gli anziani a carico.

Consequentemente, dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.

20. 231. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-quinques, dopo la parola: associazioni, *aggiungere:* e cooperative.

20. 191. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 20, alla lettera a), capoverso i-quinques, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la medesima norma si applica anche per le spese effettuate da anziani e pensionati per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, compresi quelli dedicati espressamente al ballo».

Consequentemente, all'articolo 216, tabella C ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente, fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.

20. 123. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-sexies) con il seguente:

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti

iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo annuo non superiore a 3.600 euro.

Consequentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 200 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

20. 220. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 20, lettera a), sostituire il capoverso i-sexies) con il seguente:

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione di natura transitoria stipulati o rinnovati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. I contratti di cui alla presente lettera rispondono alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, in seguito ad un confronto con le rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari, con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e le liste studentesche, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, sono individuate le caratteristiche.

Consequentemente, dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.

20. 232. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Al comma 20 lettera a), capoverso i-sexies, sopprimere le parole: di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,.

20. 159. Boato, Piazza, Bonelli.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), sopprimere le parole: dell'articolo 5, commi 2 e 3.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

20. 207. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Blasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), dopo le parole: e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento di locazione da parte di cooperative.

Conseguentemente, sostituire seguente la parola 2.633 con la seguente 2.500.

20. 193. Peretti, Zinzi.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, *aggiungere le parole:* , i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi Universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione i godimento di locazione da parte di cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

20. 206. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Blasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: n. 431, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento o di locazione da parte di cooperative.

***20. 247.** Fincato.

Al comma 20, lettera a) capoverso i-sexies), dopo le parole: n. 431, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:*

i canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con Collegi universitari legalmente riconosciuti o con enti senza fine di lucro pubblici e privati, nonché i canoni relativi agli atti di assegnazione in godimento o di locazione da parte di cooperative.

***20. 32.** Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: un corso di laurea presso una università *aggiungere le seguenti:* o presso un conservatorio di musica.

20. 168. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tacci.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies) sopprimere le parole: e comunque in una provincia diversa.

20. 254. Piro.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies, dopo le parole: una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, *aggiungere le seguenti:* per le università ubicate in province nel cui territorio la maggioranza dei comuni è classificato montano ai sensi della legislazione vigente, il requisito della distanza di cui al periodo precedente è definito in 50 chilometri.

20. 160. Boato, Piazza, Bonelli.

Al comma 20, alla lettera a), capoverso i-sexies), dopo le parole in una provincia diversa *aggiungere le seguenti* o, nel caso della stessa provincia, quando si evidenziano problemi di spostamento dovuti al percorso, alla difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici o alle caratteristiche psico-fisiche dello studente.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 10 milioni di euro annui.

20. 125. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 20, lettera a) capoverso i-sexies), sostituire le parole da: dagli studenti *fino a:* limitrofi *con le seguenti:* dai soggetti con un reddito inferiore a 15 mila euro, purché domiciliati in un comune diverso da quello in cui sono residenti, a condizione che la distanza minima tra i luoghi indicati sia almeno pari a 100 chilometri.

20. 244. Del Bue, Barani, Nardi.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), aggiungere infine le seguenti parole e altresì le rette pagate per il soggiorno in collegi o convitti universitari da parte di studenti iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per un importo non superiore a 1.500 euro.

20. 213. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), aggiungere infine il seguente periodo: Per le università ubicate in province nel cui territorio la maggioranza dei comuni è classificato montano ai sensi della legislazione vigente, il requisito della distanza di cui al periodo precedente è definito in 50 chilometri.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 *le parole:* nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000, *sono sostituite dalle seguenti:* nella

misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

20. 34. Froner, Betta.

Al comma 20, lettera a) dopo il capoverso i-sexies, aggiungere il seguente:

i-septies. Le spese per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a scuole e istituti di musica e di danza rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Consequentemente al comma 20 lettera b) è così modificato: dopo le parole ed i-sexies aggiungere le seguenti ed i-septies.

Consequentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario» nonché l'armonizzazione dell'imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

20. 212. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 20, lettera a), dopo il capoverso i-sexies, aggiungere il seguente:

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività artistiche quali corsi di teatro, cinema, pittura, danza, canto, musica, fotografia o con finalità rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e dei beni e delle attività culturali.

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: ed i-sexies, con le seguenti: i-sexies ed i-septies;

all'articolo 216, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 50.000;

alla voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

20. 95. Ceccacci Rubino.

Al comma 20, lettera a), dopo il capoverso, i-sexies) aggiungere il seguente:

i-septies) le spese sostenute dalle famiglie numerose, con un numero di figli superiore a tre, per l'acquisto dei libri di testo e spese di cancelleria, per un importo non superiore rispettivamente a 50 euro per la scuola primaria, a 130 euro per la scuola secondaria di primo grado, a 210 euro per la scuola secondaria di secondo grado e a 600 euro per l'università.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole; ed i-sexies con le seguenti: i-sexies ed i-septies.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

20-ter. La disposizione di cui al comma 20-bis si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Consequentemente, all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 115. Di Virgilio, Moroni, Palmieri, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 20, alla lettera a), aggiungere in fine, il seguente capoverso:

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività artistiche quali corsi di teatro, cinema, pittura, danza, canto, musica, fotografia o con finalità rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali.

Consequentemente, al medesimo comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies), i-sexies) ed i-septies).»

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 100.000;
2008: - 150.000;
2009: - 50.000.

b) Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 50.000;

20. 33. Ceccacci, Di Virgilio, Aprea, Colucci, Garagnani.

Al comma 20, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera:

a-bis) dopo il capoverso 1-quater è aggiunto il seguente capoverso:

1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae, in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del precedente comma 1, un importo pari al 30 per cento delle spese odontoiatriche, per la parte che eccede euro 129,11.

Consequentemente:

alla lettera b) dopo le parole i-sexies) sono aggiunte le seguenti: e dopo le parole: comma 1 sono aggiunte le seguenti e dal comma 1-quinquies.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, voce Ministero per beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

20. 192. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-quater*) è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente euro 2 mila ed entro il limite complessivo di euro 35 mila, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali:

a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata;

b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.

*** 20. 77.** Tabacci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-quater*) è aggiunta la seguente:

i-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente euro 2 mila ed entro il limite complessivo di euro 35 mila, oggetto di fattura ai

sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Consequentemente, dopo l'articolo 32, comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, e successive modificazioni, sono ridotti del 75 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 rispetto alle somme già assegnate allo stesso titolo alle singole amministrazioni, per le amministrazioni nelle quali:

a) la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si sia realizzata;

b) le risorse umane impegnate in funzioni di supporto eccedano il 15 per cento dei dipendenti in servizio e fino al momento in cui questa eccedenza si verifichi.

*** 20. 78.** Nicola Rossi, Capezzone.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

e-bis) le spese sostenute, limitatamente all'anno 2007, per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500.00 euro.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 220.000;

2008: - 220.000;

2009: - 220.000.

20. 260. Bertolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere i seguenti commi:

9-bis. I commi 1, 2, 3, e 7 non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione anche finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti, li destini all'esercizio della propria attività abituale.

9-ter. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.

20-ter. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:

5-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui al comma 9-bis dell'articolo 102.

20-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 20-bis. Le autorizzazioni ivi previste sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di tre milioni di euro;

20-quinquies. All'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «dei cadetti» sono sostituite dalle seguenti: «di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1. Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

***20. 248.** Fiano, Lovelli, Attili, Rotondo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere i seguenti commi:

9-bis. I commi 1, 2, 3, e 7 non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione anche finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei trasporti, li destini all'esercizio della propria attività abituale.

9-ter. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.

20-ter. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

5-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui al comma 9-bis dell'articolo 102.

20-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 20-bis. Le autorizzazioni ivi previste sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di tre milioni di euro;

20-quinquies. All'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.*

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

***20. 251.** Senza.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 157, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.*

***20. 248.** Fiano, Lovelli, Attili, Rotondo.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.*

***20. 250.** Fiano, Velo, Carbonella.

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 156, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, *le parole: dei cadetti sono sostituite dalle seguenti: di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri, di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584.*

***20. 252.** Senza.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:

10-bis. Al numero 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Consequentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

10-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

10-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

10-quinquies. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *le parole:* nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 *sono sostituite dalle seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, *nonché:* l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

10-sexies. A partire dal 10 gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote Irpef. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla nonna di cui al presente comma.

10-septies. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

20. 262. D'Ulizia

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. I Comuni possono disporre una maggiorazione dell'aliquota fino a dieci volte superiore per le aziende alberghiere con più di 60 posti letto.

20-ter. Gli eventuali maggiori introiti comunali, conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, devono essere utilizzati dai Comuni medesimi per la vigilanza urbana, la pulizia

e il decoro urbano, l'erogazione dell'acqua, la manutenzione delle strade e dei servizi pubblici.

20. 022. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere in fine le seguenti parole: «la riduzione di cui al presente comma si applica anche a non più di una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà in Italia, da cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

20-ter. Il comma 4-ter, articolo 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 6.000;

2008: - 6.000;

2009: - 6.000.

20. 021. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 22, Tabella 2 allegato, modificare i punti 1 e 2 come segue:

Tipo di veicolo:

1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:

a) Per pagamenti per l'intero anno solare: Euro 0: 3,00; Euro 1: 2,90; Euro 2: 2,80; Euro 3: 2,70; Euro 4 e 5: 2,58.

Per pagamenti frazionati: Euro 0: 3,09; Euro 1: 2,99; Euro 2: 2,89; Euro 3: 2,78; Euro 4 e 5: 2,66.

Per pagamenti per l'intero anno solare: Euro 0: 2,21; Euro 1: 2,13; Euro 2: 2,06; Euro 3: 1,99; Euro 4 e 5: 1,90.

Per pagamenti frazionati: Euro 0: 2,28; Euro 1: 2,20; Euro 2: 2,12; Euro 3: 2,05; Euro 4 e 5: 1,96.

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg. Con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiori a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 1.

Per pagamenti per l'intero anno solare: 2,58.

Per pagamenti frazionati: 2,66.

Per pagamenti per l'intero anno solare: 1,90.

Per pagamenti frazionati: 1,96.

20. 63. Alemanno, Berruti.

Al comma 22, Tabella 2, sostituire i punti 1 e 2 con i seguenti:

1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:				
a) Euro 0	3,00	3,09	2,21	2,28
b) Euro 1	2,90	2,99	2,13	2,20
c) Euro 2	2,80	2,89	2,06	2,12
d) Euro 3	2,70	2,78	1,99	2,05
e) Euro 4 e 5	2,58	2,66	1,90	1,96
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 2.	2,58	2,66	1,90	1,96

*** 20. 141.** Verro.

Al comma 22, Tabella 2 allegata, sostituire il punto 1 con il seguente:

Tipo del veicolo

1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
a) Euro 0 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	3,00	3,09	2,12	2,28
b) Euro 1 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,90	2,99	2,13	2,20
c) Euro 2 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,80	2,89	2,06	2,12
d) Euro 3 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,70	2,78	1,99	2,05
e) Euro 4 (escluse quelle montanti impianti a gas, gpl o metano)	2,58	2,66	1,90	1,96

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

20. 79. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Al comma 22, tabella 2 allegata, sopprimere il punto 2.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 88.000.000.

20. 80. Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 22, Tabella 2 allegata, sopprimere la seguente voce: «2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1».

20. 59. Raisi, Saglia.

Al comma 22, Tabella 2, sostituire il punto 2 con il seguente:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.	4,00	4,09	2,0	2,00

20. 175. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglie rini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 22, Tabella 2 allegata, sostituire il punto 2 con il seguente:

Tipo del veicolo	Valore annuo del KW espresso in euro		Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW	
	Per pagamenti per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati	Per pagamenti per l'intero anno solare	Per pagamenti frazionati
2) Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 1.	2,58	2,66	1,90	1,96

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

20. 88. Gioacchino Alfano, Berruti.

Al comma 22, tabella 2 allegata, sostituire il punto 2, con il seguente:

D.d.l. finanziaria 2007 (A.C. 1746)

Tipo del veicolo	Valore annuo del KW espresso in euro		Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW	
	Per	Per	Per	Per

	<i>pagamenti per l'intero anno solare</i>	<i>pagamenti frazionati</i>	<i>pagamenti per l'intero anno solare</i>	<i>pagamenti frazionati</i>
2) Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8 e di quelli Euro 4 e 5. In aggiunta a quello di cui al punto 1.	2,58	2,66	1,90	1,96

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

* **20. 102.** Marras, La Loggia.

Al comma 22, Tabella 2, punto 2 sostituire le parole: peso complessivo superiore a 2600 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a otto con le parole: di cilindrata superiore a 1950 cc.

20. 211. D'Elpidio, Fabris.

Alla Tabella 2, annessa al comma 22, sostituire il punto 3 con i seguenti:

3. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio immatricolati come «euro 0»	6.63	6.84	4.88	5.03
3-bis. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio immatricolati come «euro 1»	3.32	3.42	2.44	2.52

20. 161. Bonelli, Piazza.

Al comma 22, aggiungere in fine le seguenti parole: esclusivamente per le auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2001.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente

secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

20. 209. D'Elpidio.

Al comma 22 aggiungere in fine il seguente periodo:

Ai proprietari di veicoli con quattro figli o più a carico si applica la tariffa di cui al punto 5 della predetta tabella.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, voce Tabella A, Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

20. 194. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi Delfino.

Dopo il comma 22 aggiungere i seguenti:

22-bis. La Tabella A allegata al decreto ministeriale 9 aprile 1999, n. 121, è sostituita dalla Tabella 2-bis annessa alla presente legge.

22-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 22-bis sono destinate prioritariamente ad interventi per migliorare la qualità e l'efficienza del trasporto pubblico locale nelle aree urbane.

Tabella 2-bis

Portata in Kg		4 mesi (C)	8 mesi (C)	12 mesi (C)
oltre	fino a			
0	400	10,98	21,96	31,95
400	800	14,11	28,23	41,07
800	1000	18,82	34,64	54,77
1000	1500	26,66	53,32	77,58
1500	2000	34,50	69,01	100,40
2000	2500	42,34	84,69	123,22
2500	3000	50,19	100,37	146,04
3000	3500	58,03	116,06	168,86
3500	4000	65,87	131,74	191,68
4000	4500	73,71	147,42	214,50
4500	5000	81,55	163,11	237,32
5000	6000	90,96	181,93	264,70
6000	7000	100,37	200,75	292,08
7000	8000	111,00	222,00	330,00

20. 162. Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alla tabella 2 annessa alla presente legge, alla lettera e) del punto 1 relativa ad euro 4 e 5 gli importi non sono dovuti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 115, 130, 131, 132, 134 e 184.

20. 238. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alla tabella 2 annessa alla presente legge, alla lettera e) del punto 1 relativa ad euro 4 e 5 gli importi sono ridotti del 50 per cento.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 130, 131, 132, 134 e 184.

20. 237. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, alle famiglie con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione prevista per le autovetture e gli autoveicoli di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

20. 90. Palmieri, Gardini.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. Le famiglie numerose, dai quattro figli in poi, dietro presentazione dello stato di famiglia in carta ad uso legale sono esonerate dal pagamento della sovrattassa, di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 2 ex articolo 20, comma 22 per i mezzi di trasporto ad uso privato dai sei posti in su.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

20. 114. Di Virgilio, Moroni, Palmieri, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma:

22-bis. Al pubblico registro automobilistico, in sede di trascrizione, vanno allegate le copie fotostatiche in carta semplice delle fatture di acquisto del veicolo e di acquisizione del contratto di leasing, ove tributariamente prescritte.

20. 229. Carbonella, Velo, Fiano, Attili.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali: Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, devono essere muniti di

polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e sono annotati su appositi registri del P.R.A. come non più circolanti su aree pubbliche.

20. 87. Franzoso, Lazzari, Zanetta.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 60-bis comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 27 ottobre 1972, *dopo le parole:* il cessionario *sono aggiunte le parole:* diretto.

20. 236. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il numero 91) della parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, *è sostituito dal seguente:*

91) foraggi melessati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzare nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici.

Consequentemente all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 17 per cento.

20. 155. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *inserire dopo il numero 120), il seguente: 120-bis) servizi turistici.*

Conseguente, all'articolo 216, comma 1, Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.

20. 195. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *dopo il numero 120), è inserito il seguente: 120-bis), servizi turistici.*».

20. 30. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è esteso agli anni 2007, 2008 e 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'unità revisionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della Difesa».

20. 31. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. Il costo del lavoro delle persone occupate nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi, nelle imprese culturali e dello spettacolo, è deducibile per intero dalla base imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dei beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

20. 196. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. La tassa è dovuta per un importo pari alla metà nel caso di una unità immobiliare adibita a civile abitazione di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), qualora detta unità risulti tenuta a disposizione per un uso discontinuo e limitato, e comunque non superiore a 90 giorni l'anno.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

20. 157. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. L'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina della tassa sulle concessioni governative, si interpreta nel senso che fra i soggetti che beneficiano dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, ivi disposta, s'intendono compresi le regioni e gli enti locali indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 2 per cento.

20. 147. Crisci.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Alla nota 3 dell'articolo 21 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 e successive modificazioni, dopo, le parole: perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti sono aggiunte le seguenti: e non udenti.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 60 milioni di euro annui.

20. 142. Zanotti, Pellegrino, Poretti, Cancrini.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. I diritti speciali di prelievo disciplinati dell'articolo 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 100 per cento.

20. 156. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori, nonché a non vedenti e sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.

20. 126. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 23.

* **20. 228.** Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Sopprimere il comma 23.

* **20. 205.** Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 460 milioni di euro annui.

20. 116. Giudice, Fallica.

Al comma 23, sopprimere le parole e alle province autonome.

* **20. 226.** Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.

Al comma 23 sopprimere le parole e alle province autonome.

* **20. 233.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 23, sopprimere le parole: e alle province autonome.

* **20. 158.** Boato, Piazza.

Al comma 23, sopprimere le parole: e alle province autonome.

* **20. 62.** Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

23-ter. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.

23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) articolo 45, comma 2;

2) articolo 46;

3) articolo 99;

- 4) articolo 108;
- 5) articolo 110;
- 6) articolo 112;
- 7) articolo 114;
- 8) articolo 118;
- 9) articolo 120;
- 10) articolo 128;
- 11) articolo 132;
- 12) articolo 143;
- 13) articolo 144;
- 14) articolo 145;
- 15) articolo 146;
- 16) articolo 147;
- 17) articolo 157;
- 18) articolo 159;
- 19) articolo 160;
- 20) articolo 161;
- 21) articolo 163;
- 22) articolo 164;
- 23) articolo 175;
- 24) articolo 182;
- 25) articolo 183;
- 26) articolo 184;
- 27) articolo 186;
- 28) articolo 189;
- 29) articolo 192;

- 30) articolo 193;
- 31) articolo 194;
- 32) articolo 197;
- 33) articolo 198;
- 34) articolo 199;
- 35) articolo 201;
- 36) articolo 204;
- 37) articolo 205;
- 38) articolo 206;
- 39) articolo 207;
- 40) articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A apportare le seguenti modificazioni alle voci:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

c) Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

d) Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

e) Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

f) Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 85;
2009: - 82.

h) Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

l) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

m) Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

n) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

o) Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B apportare le seguenti modificazioni alle voci:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

b) Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

d) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

e) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

20. 65. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti commi:

23-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle regioni, province, comuni e di altri soggetti da questi composti è fissata in 5 milioni di euro.

23-ter. È nullo l'affidamento dei servizi di liquidazione, di accertamento, di riscossione e incasso a qualsiasi titolo dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nonché delle attività ad essi propedeutiche e inerenti, a soggetti non iscritti all'albo o iscritti ma che non abbiano il requisito finanziario suddetto.

23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere proroghe, nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette.

20. 215. D'Elpidio.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«*23-bis.* La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 5 milioni di euro.

23-ter. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto.

23-quater. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo.

In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine dirette».

20. 44. Piazza.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito con la seguente:

«1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione degli atti che precedono per le imbarcazioni da diporto, può essere effettuata, in forma amministrativa, fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, tramite i comuni, gli Uffici

Provinciali del Dipartimento dei Trasporti terrestri (DIT) e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ovvero le imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali Sportelli Telematici dell'automobilista (STA) ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l'imparzialità rispetto alle parti del negozio e la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone le conservazioni, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego».

20. 139. Giudice.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) Alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

20. 133. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.

* **20. 201.** Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.

* **20. 219.** D'Elpidio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2007.

* **20. 199.** Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2007».

* **20. 14.** Lupi, Stradella, Fasolino, Mondello, Paroli, Tortoli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2007».

* **20. 135.** Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis All'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, *le parole:* indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo *sono sostituite dalle seguenti:* definitivamente approvato dalla Regione.

* **20. 198.** Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite con le parole «definitivamente approvato dalla Regione».

* **20. 217.** D'Elpidio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite dalle seguenti «definitivamente approvato dalla regione».

* **20. 16.** Lupi, Stradella, Mondello, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «indipendentemente dall'approvazione

della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente approvato dalla Regione.».

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento.

20. 134. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessiva.

**** 20. 243.** Leddi Maiola.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

**** 20. 246.** Fincato

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Limitatamente agli immobili già di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge, il costo delle aree di cui al comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in assenza della perizia di stima, viene quantificata nella misura del 30 per cento e per i fabbricati industriali nella misura del 40% del valore del bene ancora da ammortizzare. Qualora in sede di accertamento tale valore sia proporzionalmente superiore a quello quantificato come al comma 7 dell'articolo 36 della legge n. 248 del 2006, nella misura del 30 per cento si applicheranno le sopratasse previste dal TUIR».

20. 36. Pedulli, Brandolini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Limitatamente agli esercizi 2006 e 2007, ed unicamente per gli immobili già di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge, il costo delle aree di cui al comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in assenza della perizia di stima viene quantificato nella misura del 30 per cento e per i fabbricati industriali nella misura del 40 per cento del bene ancora da ammortizzare.

20. 35. Pedulli, Brandolini.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale».

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 14.000;

2008: - 14.000;

2009: - 14.000.

20. 29. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale.

*** 20. 200.** Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:

15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale.

*** 20. 218.** D'Elpidio.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 22», aggiungere le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

20. 75. Di Gioia.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 37, comma 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «I soggetti di cui all'articolo 22» e

prima delle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633» aggiungere le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».

20. 120. Bordo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 10, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni, dopo il numero 27-sexies è aggiunto il seguente: «27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

«Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell'8 per cento e dell'8 per cento».

20. 119. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

23-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:

121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.250;

2008: - 4.500;

2009: - 4.500.

***20. 256.** Mantini, Costantini, Razzi, Bianchi, Carlucci.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti commi:

23-bis. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

23-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:

121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.250;

2008: - 4.500;

2009: - 4.500.

***20. 204.** Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

23-bis. All'articolo 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad esse forniti dai loro fornitori. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

23-ter. Alla parte III della Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 121 è aggiunto il seguente:

«121-bis. Le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande rientranti nell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili realizzata dalle agenzie di viaggi e turismo».

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.250;

2008: - 4.500;

2009: - 4.500.

20. 85. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. A partire dal 1° gennaio 2007 l'aliquota IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta al 10 per cento.

Alla tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 12.500.000.

20. 84. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. A partire dal 1° gennaio 2007 l'aliquota IVA sugli alimenti per animali d'affezione o compagnia è ridotta al dieci per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 15.000.000.

20. 83. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il comma seguente:

23-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

41-quinquies) compact disc musicali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

20. 235. Garofani.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte III, al n. 127-*novies*, dopo le parole «del presente decreto» aggiungere le seguenti «e quelle di trasporto pubblico locale»;

b) all'articolo 16, dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma 2-*bis*: «L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto pubblico locale».

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67 comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinques*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

20. 122. Bordo.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al n. 127-*novies* della Tabella A - parte III dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «e quelle di trasporto pubblico locale di passeggeri»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. L'aliquota è ridotta al 5 per cento per le prestazioni di trasporto pubblico locale di passeggeri».

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

b) voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 80.000;

2008: - 80.000;

2009: - 80.000.

20. 74. Di Gioia.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-*bis*. Per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a 26.000 euro ed esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 199.

20. 98. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, la lettera a) è abrogata;

2) al comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;

b) alla tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

23-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2208: - 15.000;

2009: - 15.000.

***20. 20.** Campa.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, la lettera a) è abrogata;

2) al comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;

b) alla tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

23-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio» sono soppresse.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2208: - 15.000;

2009: - 15.000.

***20. 58.** Zanetta, Mondello, Uggé, Di Centa.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto il seguente articolo:

«32-bis. In deroga a quanto previsto nella Tariffa, parte I allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni" e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11,00».

20. 111. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente».

Consequentemente, all'articolo 216, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro.

20. 127. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-bis. All'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera I-ter) è inserita la seguente:

«I-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministero delle finanze del 6 giugno 2001, n. 289, recante «Regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».

23-ter. Le disposizioni di cui al comma 23-bis precedente si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci, in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di euro 22.000.000.

20. 82. Mancuso, Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 3, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «e dalle Province autonome per» sono aggiunte le seguenti: «l'acquisto,» e dopo le parole: «a proprietà indivisa e di abitazione per» sono aggiunte le seguenti: «l'acquisto,».

20. 113. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 3-bis della legge n. 248 del 2005 di conversione del decreto-legge n. 230 del 2005, deve intendersi nel senso che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'applicazione dei canoni, imposte e diritti, e non gli atti relativi alla formazione della loro entità, i quali in quanto meri atti amministrativi rimangono di competenza della giurisdizione amministrativa».

20. 52. Crisafulli.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

23-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

23-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

23-quater Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 14

del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e all'articolo 1 comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

20. 121. Bordo.

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

23-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

23-quater. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

23-quinquies. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 14 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e all'articolo 1 comma 10 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

20. 76. Di Gioia.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

«II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1995 n. 122 concernente "Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni" e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione.

II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta».

20. 110. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali».

***20. 17.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si intendono rurali.

***20. 203.** Peretti, Zinzi, D'Agrò, Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali».

***20. 68.** Burtone.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'aliquota ICI applicata dai comuni al patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi case popolari non può essere superiore a quella deliberata per la prima abitazione.

****20. 245.** Aurisicchio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'aliquota ICI applicata dai comuni al patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli Istituti autonomi case popolari non può essere superiore a quella deliberata per la prima abitazione.

****20. 112.** Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del comune.

20. 136. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 504, l'ultimo periodo è abrogato.

20. 153. Raiti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Il regime fiscale - riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, con particolare riferimento ai limiti

massimi di reddito - applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Consequentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

«Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

20. 128. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. Il regime fiscale - riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, in particolare relativamente ai limiti massimi di reddito - applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300.000;

2008: - 300.000;

2009: - 300.000.

20. 97. Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. Il regime fiscale riguardante le abitazioni destinate esclusivamente a soggetti che devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi, in particolare relativamente ai limiti massimi di reddito applicato alle operazioni di trasferimento di proprietà, di costruzione, locazione e recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978 n. 457, è ridotto dell'80 per cento rispetto al regime ordinario più contenuto ed a prescindere dal soggetto che opera la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, l'assegnazione in godimento o il recupero della stessa abitazione.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C ridurre tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.

20. 202. Volonté, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per gli anni 2007 e 2008 il reddito imponibile annuo derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché il reddito di quelli relativi a immobili oggetto di convenzionamento con i comuni, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2007-2009 è istituito un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale. Per gli esercizi successivi al triennio 2007-2009, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 12.000;
2009: - 3.000.

20. 15. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole: ai centri sono aggiunte le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti dl lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

20. 148. Fluvi, Fincato, Toltoti, Fogliardi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

***20. 27.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle trasformazioni in società semplici, deliberate

fino alla data del 30 giugno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

***20. 263.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. Non fanno parte dell'attivo ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i beni costituenti l'azienda agricola, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

20. 234. Franci, Zucchi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero: 6-bis) alle società che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni.

****20. 264.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «6-bis) alle società che rivestono la qualifica di «società agricola» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni».

****20. 28.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.

20. 197. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alle imprese, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***20. 144.** Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Baratella, Fioro, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente comma.

23-bis. Alle imprese, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***20. 146.** Brandolini, Fiorio, Servodio.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

***20. 23.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001 si applica l'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

***20. 67.** Burtone.

Dopo il comma 23, aggiungere, il seguente:

«23-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro».

20. 49. Pescante.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è sostituito con il seguente: «2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IIVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».

20. 140. Marantelli, Benzoni, Codurelli, Misiani.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. I crediti di firma e le fidejussioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, se previsti in un contesto di finanziamento fondiario, ove, tali crediti e fidejussioni siano garantiti da ipoteca, fruiscono dei benefici dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Dei predetti benefici fruiscono altresì le formalità ipotecarie di conversione e tutte le conseguenti e successive formalità laddove esse siano previste ed inserite nel contesto di un finanziamento fondiario originario unico, assoggettabile ad imposta sostitutiva ex articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che contempli una somma complessiva da finanziare seppure con strumenti tecnici o negozi giuridici diversi.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

20. 105. Bernardo.

Dopo il comma 23 aggiungere, in fine, il seguente:

23-bis. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dal seguente:

«Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

20. 118. Saglia, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. A decorrere dal 1° luglio 2007, al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di euro 0,10 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.

20. 163. Bonelli, Camillo Piazza.

Dopo al comma 23, aggiungere il seguente comma:

23-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1999, che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1990, n. 299, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi previdenziali, che non risultano avere regolarizzato e/o definito la loro posizione debitoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche se alla data della presente legge siano stati raggiunti da provvedimenti di iscrizione a ruolo, possono definire la loro posizione, previo accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti interessati, versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo e/o contributo previdenziale a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento (dieci per cento).

L'Amministrazione finanziaria e gli Enti interessati comunicheranno, entro e non oltre la data del 30 giugno 2007, ai soggetti colpiti dal sisma di cui al 1° comma gli importi da versare. Se tali importi complessivamente eccedano la somma di euro 3.000 (tremila), gli importi eccedenti potranno essere versati in un massimo di 6 (sei) rate mensili a far data dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007.

Se l'Amministrazione finanziaria e gli Enti interessati non avranno comunicato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007, gli importi dovuti ed accertati a titolo di contributi e/o contributi previdenziali, decadranno dal diritto di azionare le proprie pretese fiscali e contributive, anche se i soggetti di cui al primo comma siano stati o saranno raggiunti da provvedimenti di iscrizione al

ruolo.

20. 208. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai n. 8-bis) e 8-ter), *le parole: quattro anni sono sostituite con le seguenti: cinque anni;*

b) al n. 8-bis), *dopo le parole: legge 5 agosto 1978, n. 457 è aggiunto le seguente periodo:*

«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.400;

2008: - 3.400;

2009: - 3.400.

***20. 02.** Lupi, Stradella, Simeoni, Tortoli, Germanà, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Mondello, Paroli.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: «quattro anni» sono sostituite con le parole «cinque anni»;

b) al n. 8-bis), dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:

«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita;».

2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Consequentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.

***20. 015.** Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: «quattro anni» sono sostituite con le parole «cinque anni»;

b) al n. 8-bis), dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:

«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita».

2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro

caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

***20. 027.** Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole : «quattro anni» sono sostituite con le parole «cinque anni»;

b) ai n. 8-bis), dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:

Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita.

2. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

***20. 031.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.

20. 04. Stradella, Lupi, Armani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Agevolazione IVA su cessione di prodotti editoriali di tipo informatico ai non vedenti).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 18), dopo le parole: «anche in scrittura braille e supporti audio-magnetici» è aggiunte le parole «informatici».

2) al numero 35), dopo le parole: «anche in scrittura braille e supporti audio-magnetici» è aggiunta la parola «informatici».

2. L'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.

20. 026. Cancrini, Napoletano, Poretti, Canotti, Dioguardi, Lucà.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica).

1. L'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica solo a partire dal periodo di imposta IVA per l'anno 2006.

20. 028. Satta.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma. 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfusa nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

20. 09. Di Gioia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Relativamente a tali somme, non si applicano le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfusa nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, a 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

***20. 037.** Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», deve interpretarsi nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Relativamente a tali somme non si applicano le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfusa nei corrispondenti articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

***20. 011.** Floresta.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Norme di interpretazione autentica).

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante "Misure per il settore dei trasporti locali", si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1 secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, sia di persone che di merci.

***20. 01.** Bordo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, recante «Misure per il settore dei trasporti locali», si interpreta nel senso che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla formazione del reddito del soggetto che le percepisce. Conseguentemente, non si applicano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenuti negli articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis e 102, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella formulazione vigente prima della riforma disposta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, trasfuse nei corrispondenti articoli 84, comma 1, secondo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nella formulazione successiva alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, deve interpretarsi nel senso che l'imposta non è dovuta in relazione alle suddette scritte apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto di terzi, sia di persone che di merci.

***20. 08.** Giacomelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Agevolazioni per i piccoli imprenditori).

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:

«1. I redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio di attività imprenditoriali svolte dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività commerciale ed artigianale nei comuni appartenenti alle comunità montane può essere determinato forfaitariamente nella misura del 10 per

cento del volume di affari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a condizione che:

a) l'attività sia esercitata nei comuni con meno di 1.000 abitanti individuati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o in località abitate o in frazioni o in parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale con meno di 500 abitanti;

b) il volume di affari sia inferiore a 50 mila euro.

1-bis. La consistenza demografica delle località abitate di cui al comma 1, lettera a), per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è annualmente certificata dai sindaci all'Ufficio delle entrate competente in ragione dei domicili fiscali, sulla base dei dati censuali dell'ISTAT.

1-ter. Le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che hanno optato per il regime agevolato di cui al medesimo comma, sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale, fermi restando gli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (NA).

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e cessano di avere efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.

1-quinquies. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 deve essere esercitata mediante apposita istanza, trasmessa per raccomandata all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, entro un mese dall'inizio del periodo di imposta ed ha validità fino a quando non è revocata. La revoca deve essere esercitata con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per l'opzione».

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

20-ter. La disposizione di cui al comma 20-bis si applica dal periodo di imposta decorrente del 1° gennaio 2007.

20. 012. Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo:

Art. 20-bis.
(Incentivi alla pluriattività).

1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «25.900 euro lordi»;

b) al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo è rideterminato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del lavoro e delle politiche sociali»;

c) dopo il comma 1-*quiquies* è inserito il seguente: «1-*sexies*. Gli enti pubblici operanti nei territori montani possono affidare, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e tramite apposite convenzioni, a società, cooperative e organizzazioni di volontariato aventi i necessari requisiti l'espletamento di attività e l'esecuzione di servizi attinenti al settore sociale quali l'assistenza agli anziani e la prevenzione del disagio giovanile e delle problematiche ad esso correlate, a condizione che l'importo dell'incarico non sia superiore a 51.650 euro annui».

20. 013. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi).

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2001, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2007, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'ottanta per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2007. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

3. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2007, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'ottanta per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

20. 010. Cirielli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero).

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, e effettuata applicando i seguenti coefficienti:

1° anno: 100 per cento del costo;

2° anno: 70 per cento del costo;

3° anno: 50 per cento del costo;

4° anno: 30 per cento del costo;

5° anno: 10 per cento del costo.

Al termine del 6° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 20 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

20. 035. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero).

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un breve periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando i seguenti coefficienti:

- a) 1° anno: 100 per cento del costo;
- b) 2° anno: 70 per cento del costo;
- c) 3° anno: 50 per cento del costo;
- d) 4° anno: 30 per cento del costo;
- e) 5° anno: 10 per cento del costo.

Al termine del 6° anno il valore delle rimanenze é pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

Consequentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

20. 0. 7. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Alla persona disabile che utilizza una carrozzina, debitamente autorizzata dall'Azienda sanitaria locale di competenza, proprietario o convivente in famiglia , di una abitazione principale, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è pari a due terzi dell'imposta dovuta".

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20. 03. Betta, Froner.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Imposta sulla compravendita di animali).

1. Sulla vendita al dettaglio di ogni animale, si applica un'imposta pari a:

20 per cento del prezzo finale di vendita di cani, gatti e furetti;

30 per cento del prezzo finale di vendita di animali esotici e/o a rischio di estinzione tutelati da convenzioni internazionali;

15 per cento del prezzo finale di vendita di tutti gli altri animali non compresi alle lettere a) e b).

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, saranno destinate ad incrementare gli stanziamenti previsti per la legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché le risorse a favore dell'istituto nazionale della fauna selvatica (IINFS).

3. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, di cui al precedente comma, saranno definite annualmente con decreto del ministero dell'Economia, sentiti i ministri della Salute e dell'Ambiente.

20. 023. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione delle emissioni di ossidi di azoto).

1. I gestori degli impianti di produzione di energia mediante turbine a gas di potenza termica nominale superiore a 50 MW sono tenuti al versamento di una tassa annuale nella misura di 120 euro per tonnellata di ossidi di azoto emessa nell'anno precedente. La tassa è versata per la prima volta nel 2008 con riferimento alle emissioni del 2007. Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 31, 32 primo periodo e 33 della legge 27 dicembre 1997, 449.

2. Con regolamento adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la determinazione delle emissioni di cui al comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono rassegnate, entro sessanta giorni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi di risanamento della qualità dell'aria previsti nei piani regionali adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

20. 024. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Gli importi delle tariffe delle cessioni di energia elettrica, gas, acqua, e quelle sui servizi di telefonia, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione di residenza, sono ridotti del 30 per cento per i conduttori di abitazioni ultra settantenni il cui reddito netto annuo non è superiore a 15.000 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 6, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente

incrementate del 50 per cento.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

20. 025. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venir.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Enti bilaterali).

1. Agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si applica la disciplina tributaria vigente per le associazioni sindacali.

2. Nel secondo comma dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante disposizioni in materia di lavoro dipendente, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.».

20. 0. 14. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure per le emergenze metropolitane).

1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinatari di poteri conferibili con ordinanza a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prescindendo anche dall'intesa con le regioni interessate di cui all'articolo 107, comma 1, lettera *b*) e *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in considerazione di grandi eventi o di stati di crisi metropolitane relative al traffico e mobilità urbana, all'occupazione, allo smaltimento di rifiuti ed in genere ad emergenze sociali ed ambientali tali da richiedere la

tempestiva adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per il superamento dello stato di crisi.

2. L'ordinanza, emanata su richiesta motivata del sindaco competente, nomina il sindaco stesso quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e individua le leggi e i conseguenti regolamenti attuativi che possono essere derogati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Fino alla data di attuazione delle disposizioni contenute nella seconda parte del titolo V della Costituzione la presente norma costituisce dichiarazione di stato di emergenza per gli stati di crisi evidenziati nel comma 1 ed esplicitati nelle rispettive ordinanze che individuano i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali destinatari di poteri straordinari. Si intendono prorogate fino a tale data le ordinanze già emanate ed in corso di attuazione, che si trovino in scadenza prima del predetto termine.

20. 017. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccaï per il giuoco del lotto).

1. L'aggio per i raccoglitori del giuoco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

Consequentemente dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 8 per cento, 10 per cento, 10 per cento.

20. 020. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccaï per il gioco del lotto).

1. L'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

Consequentemente, all'articolo 6, dopo il comma 20, è introdotto il seguente: 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

20. 033. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Innalzamento dell'aggio percepito dai tabaccaï per il gioco del lotto).

1. L'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.

20. 029. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Abolizione dell'una tantum novennale per il rinnovo della concessione tabaccai e riduzione dell'una tantum per cessione).

1. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, è ridotta dal 50 al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

21. A decorrere dal 1° gennaio 2007 all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è soppresso. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

20. 032. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Abolizione dell'una tantum novennale per il rinnovo della concessione tabaccai e riduzione dell'una tantum per cessione).

1. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n. 1293 del 1957, è ridotta dal 50 al 10 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, 8 per cento, 8 per cento.

20. 019. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Vendita di sigari in confezioni singole).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. È consentita la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari, recanti le indicazioni di legge.

***20. 018.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Vendita di sigari in confezioni singole).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. È consentita la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari, recanti le indicazioni di legge.

***20. 036.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Vendita di sigari in confezioni singole).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «3. È consentita la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari, recanti le indicazioni di legge».

***20. 0. 6.** Burchiellaro, Ruggeri.

ART. 21.

Sopprimerlo.

*** 21. 13.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Sopprimerlo.

*** 21. 30.** Dussin.

Sopprimere il comma 1.

21. 32. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.

1-bis. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aeree.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 25.000;

2009: + 25.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e della finanze voce Provvidenze per l'editoria apportare le seguenti variazioni:

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

21. 27. Palomba, Raiti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di aree e quartieri degradati aggiungere le seguenti: e per la realizzazione o la ristrutturazione di opere di edilizia popolare, che forniscano alloggi a cittadini o a residenti svantaggiati.

21. 4. Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

21. 1. La X Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

21. 7. Tuccillo, Piro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nei centri urbani con popolazione superiore a 30.000 abitanti ubicati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea.

21. 9. Samperi.

Al comma 1 sopprimere le parole del Mezzogiorno.

*** 21. 14.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.

*** 21. 10.** Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello.

Al comma 1, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.

*** 21. 36.** Zorzato, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Ravetto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: delle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 289 del 2002.

Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Fondo provvede al finanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree, che possono essere realizzati con l'apporto di risorse pubbliche e private anche mediante finanza di progetto.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il 30 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinato a fronteggiare l'emergenza abitativa, mediante la realizzazione di edilizia residenziale pubblica nelle aree sottoutilizzate, nell'ambito di un programma integrato di intervento.

21. 15. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: del Mezzogiorno con le seguenti: che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia individuato quali aree a grave squilibrio occupazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 236 del 1993.

21. 18. Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: nelle città del Mezzogiorno, aggiungere le seguenti: e nei territori inseriti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea in base alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

21. 11. Ulivi, Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Mezzogiorno aggiungere le seguenti: nonché nei centri urbani situati in territori ammissibili agli interventi dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» dei fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, ovvero in territori ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, che siano compresi in province confinanti con Stati esteri.

21. 8. Zanetta, Campa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni con le seguenti: e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Conseguentemente, alla Tabella B, ridurre gli importi in maniera lineare in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

21. 17. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 e 150 milioni di euro per l'esercizio 2008.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli importi, fino a concorrenza dell'onere.

21. 16. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007 e di.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro

all'anno.

21. 21. Tuccillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con una dotazione di aggiungere le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007 e di.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata in misura pari al 10 per cento.

21. 6. Tuccillo, Piro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.

21. 23. Tuccillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata in misura pari al 10 per cento.

21. 5. Tuccillo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al cofinanziamento con le seguenti: al finanziamento o al cofinanziamento.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: concessione del cofinanziamento con le seguenti: concessione del finanziamento o del cofinanziamento.

21. 3. Tuccillo.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresi gli interventi necessari per la sicurezza e il ripristino della legalità in tali aree, con priorità per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 2005.

21. 2. Tuccillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione dei programmi di recupero urbano deve rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

21. 31. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.

21. 33. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.

21. 34. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 4.

21. 35. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Analoga zona franca può essere istituita su iniziativa delle Regioni nei cui territori una norma costituzionale lo preveda.

21. 28. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Agevolazioni tributarie in materia di sicurezza contro la criminalità).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di sistemi di allarme e di sicurezza degli immobili contro atti di criminalità spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 2.500 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 24.000;

2009: - 20.000.

21. 01. La II Commissione.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. *(Destinazione delle risorse liberatesi con lo scadere delle Convenzioni CIP6 relative alle energie assimilate).* - 1. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62. I minori oneri del sistema elettrico derivanti dal progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6), destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate e ricadenti nella componente

tariffaria A3, sono integralmente destinati alla riduzione delle bollette elettriche delle utenze civili.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono dettate disposizioni attuative del presente comma.

21. 02. Galli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure per le emergenze metropolitane).

1. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinatari di poteri conferibili con ordinanza a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prescindendo anche dall'intesa con le Regioni interessate di cui all'articolo 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in considerazione di grandi eventi o di stati di crisi metropolitane relative al traffico e mobilità urbana, all'occupazione, allo smaltimento di rifiuti ed in genere ad emergenze sociali ed ambientali tali da richiedere la tempestiva adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti per il superamento dello stato di crisi.

2. L'ordinanza, emanata su richiesta motivata del Sindaco competente, nomina il Sindaco stesso quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, e individua le leggi e i conseguenti regolamenti attuativi che possono essere derogati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Fino alla data di attuazione delle disposizioni contenute nella seconda parte del Titolo V della Costituzione la presente norma costituisce dichiarazione di stato di emergenza per gli stati di crisi evidenziati nel comma 1 ed esplicitati nelle rispettive ordinanze che individuano i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quali destinatari di poteri straordinari. Si intendono prorogate fino a tale data le ordinanze già emanate ed in corso di attuazione, che si trovino in scadenza prima del predetto termine.

21. 03. Osvaldo Napoli.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , della seguente tabella A allegata.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, ricreativi e turistici, e per la copertura del fabbisogno termico per il riscaldamento dell'acqua in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, nella misura di almeno il 50 per cento del fabbisogno annuale per gli usi domestici e del 30 per cento del fabbisogno annuale negli altri casi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro nel caso degli usi domestici, e di 100.000 euro negli altri casi, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Nei casi di installazione di pannelli solari per la copertura del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale nella misura di almeno il 20 per cento, sono ammesse anche le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative a interventi di adeguamento o sostituzione degli impianti di distribuzione del calore negli edifici, esclusivamente finalizzati a conseguire tale risultato, e in questo caso la detrazione dall'imposta lorda è elevata a una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro nel caso degli usi domestici, e di 200.000 euro negli altri casi, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pompe di calore per la produzione di acqua calda e climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 50.000 euro nel caso degli usi domestici, e di 150.000 euro negli altri casi, da ripartire in tre quote annuali di pari importo; i predetti valori, relativi sia alla quota della detrazione, sia ai valori massimi della detrazione, sono elevati del 20 per cento nel caso di alimentazione per mezzo dell'energia geotermica a bassa entalpia, in assenza di vapore endogeno.

5. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

6. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è concessa con le modalità vigenti in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

7. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007 sono dettate disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Tabella A

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
		Pavimenti	Coperture	
A	0,72	0,42	0,74	5,0
B	0,54	0,42	0,55	3,6
C	0,46	0,42	0,49	3,0
D	0,40	0,35	0,41	2,8
E	0,37	0,32	0,38	2,5
F	0,35	0,31	0,36	2,2

22. 19. Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

22. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Ai commi 1, 2 e 3, dopo le parole: «per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente aggiungere le seguenti: persona fisica o soggetto pubblico.

22. 16. Angelino Alfano, Marinello.

Ai commi 1, 2, 3 e 4 dopo le parole: per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente inserire le seguenti: , persona fisica o soggetto pubblico.

*** 22. 17.** Marchi.

Al comma 1, 2, 3 e 4 dopo le parole: per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente aggiungere le seguenti: persona fisica o soggetto pubblico,.

*** 22. 18.** Leddi Maiola.

Al comma 2, sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 60 per cento.

22. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 2, sostituire la cifra: 60.000 con la seguente: 70.000.

22. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: di acqua calda aggiungere le seguenti: e integrazione del riscaldamento;*

2) *dopo le parole: in piscine, aggiungere le seguenti: strutture alberghiere, turistico-ricettive;*

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

22. 22. Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: di acqua calda *aggiungere le seguenti:* e integrazione del riscaldamento *e dopo le parole* in piscine, *aggiungere le seguenti:* strutture alberghiere, turistico ricettive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 295, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

22. 4. Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3, sostituire le parole: 55 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

22. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 3, sostituire la cifra: 60.000 *con la seguente:* 100.000.

22. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, *con le seguenti:* dotati di caldaie a condensazione classificazione europea 4 stelle, caldaie a condensazione provviste di sistemi di regolazione climatica e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, tecnologie atte al conseguimento di riduzione dei consumi energetici negli usi finali.

22. 1. Ruggeri, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 4, sostituire le parole: 55 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

22. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 4, sostituire la cifra: 30.000 *con la seguente:* 50.000.

22. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 5, alinea, sostituire le parole da: siano fino a: condizioni, con le seguenti: sia rispettata la seguente condizione: , sopprimere la lettera b) e aggiungere il seguente comma:

«5-bis. In particolare, ai fini della detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2 è richiesta la seguente ulteriore condizione:

a) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili».

22. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 5, lettera b) dopo le parole: predisposto ed asseverato da un professionista abilitato aggiungere le seguenti: e in conformità di quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 le asseverazioni possono essere rilasciate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati.

22. 6. Crisafulli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per raggiungere le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali per almeno il venti per cento degli impianti presenti sul territorio di competenza. Per le spese documentate sostenute, per gli interventi di manutenzione degli impianti previsti dalla medesima legge, nonché per le spese di accertamento e di ispezione degli stessi, spetta una detrazione d'imposta pari al 40 per cento degli importi rimasti al carico del contribuente. Tale detrazione spetta nell'anno in cui avviene l'ispezione da parte dell'ente ed è condizionata al riscontro del rispetto delle norme contenute decreto legislativo n. 192 del 2005.

22. 7. Crisafulli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro il 28 febbraio 2009, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.

22. 8. Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le detrazioni di cui al presente articolo possono essere cedute dai soggetti aventi titolo alle società operanti nel settore dei servizi energetici, come definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, secondo modalità definite dall'Agenzia delle Entrate».

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

22. 2. Realacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

*** 22. 20.** Leddi Maiola.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

*** 22. 21.** Fincato.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

(Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica).

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 35 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

3. È fatto altresì obbligo, per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche, di installazione di

pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria in grado di coprire almeno il 50 per cento del relativo fabbisogno energetico annuale, fatti salvi documentati impedimenti tecnici; valgono, per gli interventi di cui al presente comma, le detrazioni dell'imposta lorda di cui al precedente articolo 22.

23. 8. Piazza, Bonelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2006 e termine entro i tre anni successivi.

23. 4. Leddi Maiola.

Al comma 1, sopprimere le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi e sostituire le parole: 55 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

23. 12. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi,.

23. 11. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

***23. 5.** Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

***23. 9.** Mariani.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.

****23. 6.** Marchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri cubi con le seguenti: 3.000 metri cubi.

****23. 7.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: di volumetria complessiva superiore 10.000 metri cubi con le seguenti: di volumetria complessiva superiore a 3.000 metri cubi.

****23. 10.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 metri cubi con le seguenti: 3.000 metri cubi.

****23. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2007, con le seguenti: entro il 31 dicembre 2010; sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

23. 3. Lisi, Giorgetti.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005 e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6 di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151 e successive modificazioni.

***23. 017.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005 e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6 di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.

***23. 0. 11.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.

***23. 01.** Lulli, Burchellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.

***23. 06.** Campa.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle

attività produttive del 13 dicembre 2005 e alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005 e successivi analoghi provvedimenti e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.

***23. 012.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Antonio Vito.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e delibera all'Agenzia per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.

***23. 0. 12.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Introduzione di elementi di maggiore perequazione nelle condizioni di acquisto di elettricità tra differenti categorie di consumatori non domestici).

1. Con decorrenza 1° gennaio 2007, è vietata la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione con l'estero, di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 13 dicembre 2005 e delibera all'Agenzia per l'energia elettrica e il gas n. 269 del 2005, e successivi analoghi provvedimenti, e di allocazione di energia CIP 6, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005 e successivi analoghi provvedimenti, ai soggetti che godono nel contempo del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151, e successive modificazioni.

***23. 014.** Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di

consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».

****23. 05.** Campa.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».

****23. 04.** Mazzocchi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».

****23. 02.** D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kwh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kwh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kwh».

****23. 03.** Milanato, Lazzari.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».

****23. 0. 10.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».

****23. 016.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge del 27 gennaio 1989 n. 20 le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».

****23. 013.** Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Modifica in senso perequativo dell'aliquota dell'addizionale enti locali sul consumo di energia elettrica per gli usi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni).

1. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».

****23. 0. 7.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Elio Vito.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Certificazione e marchio di ecocompatibilità e marchio di garanzia).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, ivi compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

23. 09. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Produzione di energia elettrica e benefici in campo energetico nelle zone montane).

1. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane da impianti utilizzanti fonti rinnovabili è ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni economiche di ritiro della produzione di energia elettrica sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, in modo conforme alle direttive europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha la precedenza nel dispacciamento degli impianti di produzione.

2. Nei territori montani, in ragione dell'elevato disagio ambientale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione percentuale della tariffa sull'energia elettrica dei consumi domestici dei residenti e delle attività produttive nella quota minima del 20 per cento.

23. 08. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, va intesa nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.

23. 018. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni a favore dell'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico nei servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico).

1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«122) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».

2. Conseguentemente le maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle province in quota parte.

3. Le province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo di cui al comma 2, fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.

23. 07. Quartiani, Bandoli, Lulli.

ART. 24.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 166, comma 1, lettera b), dopo le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: 154 milioni per il 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2009: - 65.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero della salute apportare la seguente variazione:

2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'università apportare la seguente variazione:

2007: - ;
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A voce: Ministero della solidarietà sociale apportare la seguente variazione:

2007: - ;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

24. 7. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 166, lettera b), comma 1, dopo le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 aggiungere e seguenti: 154 milioni per il 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, la voce: Ministero dell'economia e finanze apportare la seguente variazione:

2009 - 65.000.

24. 3. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

***24. 4.** Raisi, Saglia.

Sopprimerlo.

***24. 2.** Ravetto.

Sopprimerlo.

***24. 6.** Raisi Saglia, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

(Contributi per apparecchi domestici, motori industriali ad alta efficienza, generazione di energia da fonti rinnovabili nei processi produttivi industriali e agricoli e nel terziario, norme per la revisione degli impianti di climatizzazione).

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli

importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un'unica rata.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1500 euro per intervento, in un'unica rata.

4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e gli inverter di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e degli variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

5. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diverse da quelle previste ai commi 3 e 3bis del precedente articolo 22, in sostituzione di analoghi apparecchi e impianti, alimentati da fonti non rinnovabili, per usi nei processi produttivi industriali e agricoli, e nel terziario, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro per intervento, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

6. Al fine di favorire il mantenimento della efficienza energetica e della sicurezza degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, sono stabilite le seguenti modifiche alla normativa vigente:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la frase «illuminazione artificiale degli edifici;» è aggiunto il seguente periodo: «le attività di ispezione e verifica di cui alla presente lettera, a prescindere dalla tipologia degli impianti termici, dovranno essere previste con cadenza almeno biennale»;

b) al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la frase «con cadenza periodica,» è aggiunto il seguente periodo: «almeno biennale,»;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'Allegata L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parola «quattro» è sostituita con la parola: «due».

24. 10. Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione dalla televisione analogica alla televisione digitale, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta una detrazione dall'imposta lorda per

una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio televisivo in un'unica rata».

Consequentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 1 bis al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, i tetti massimi di spesa di cui al medesimo comma, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1 bis.

Consequentemente, all'articolo 122, comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 40 milioni di euro per l'anno 2009 e alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2008: - 40.000.

24. 12. Lusetti, Milana, Vannucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Consequentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per al quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

***24. 8.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Consequentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

***24. 5.** Figliardi, Fincato, Leddi Miola.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione degli apparati illuminanti nel settore della distribuzione commerciale con analoghi apparecchi ad alta efficienza energetica, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per al quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

***24. 1.** Leo.

Al comma 2 dopo le parole: motori esistenti aggiungere le seguenti: ad elevato consumo energetico o obsoleti.

24. 11. D'Elpidio, Picano.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 7. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sopprimerlo.

25. 33. Andrea Ricci, Migliore, Acerbo, Provera, Cacciari, Iacomino.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale.

25. 14. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il costo del gasolio per autotrazione è ridotto in misura pari al 30 per cento.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le voci di parte corrente del 20 per cento.

25. 16. Minardo.

Al comma 1 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro e dopo le parole: nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale aggiungere le seguenti: nonché a favore delle regioni ed enti locali già interessati dalla presenza di infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, con le seguenti: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.680 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.530 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.180 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,.

25. 3. Maderloni.

Al comma 1, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti 75 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel limite di 25 milioni di euro annui, agli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali con finalità ambientali.

25. 35. Maderloni, Attili.

Al comma 1, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti 75 milioni e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel limite di 25 milioni di euro annui, agli impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai tributi erariali con finalità ambientali.

25. 36. Maderloni, Galeazzi, Vannucci, Lomaglio, Rotundo.

Al comma 1, dopo le parole da utilizzare aggiungere la parola prioritariamente e dopo le parole previsto al comma 2 e aggiungere le parole nei limiti delle residue disponibilità.

25. 26. Alberto Giorgetti.

Al comma 1 sostituire le parole: misure di compensazione con le seguenti: di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione nei casi di modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi.

25. 34. Provera, Cacciari, Iacomino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di promozione delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.

25. 28. Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

*** 25. 31.** Ceccuzzi, Aurisicchio, Crisci, Velo, Nannicini.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

*** 25. 29.** Mariani.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

*** 25. 18.** Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Al comma 1, aggiungere il seguente: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

*** 25. 30.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

**** 25. 2.** La X Commissione.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

**** 25. 1.** La X Commissione.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

**** 25. 6.** Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani energetici regionali.

**** 25. 4.** Campa, Zanetta, Russo.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.

*** 25. 5.** Lulli, Aurisicchio, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Il fondo è altresì destinato ad incentivi per le regioni, in forma singola o in partenariato, che raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.

*** 25. 12.** Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: per gli affari regionali e le autonomie locali, aggiungere le seguenti: e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

25. 9. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Al comma 2 dopo le parole affari regionali e le autonomie locali aggiungere le seguenti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*** 25. 32.** Provera, Cacciari, Iacomino.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali interessati in ragione dell'effettivo impatto ambientale dell'opera.

25. 27. Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. È istituita, a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, un'imposta sulla produzione in misura di euro 0,001033 per ogni kwh di energia elettrica prodotta. Il regolamento attuativo è emanato dal ministero dell'economia e delle finanze. Il gettito dell'imposta è interamente trasferito alle province in cui sono situate le centrali, con vincolo del suo utilizzo per interventi di compensazione, risanamento, ricerca, sperimentazione ed incentivi per la diffusione di impianti di energie rinnovabili.

25. 10. Ruggeri, Burchiellaro.

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato interno del gas a livello comunitario, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite modalità che determinano la separazione gestionale e la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche attraverso l'introduzione di regole che assicurino l'indipendenza della governance societaria. In conseguenza di ciò la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2010.

25. 11. Testa, Saglia, Bernardo, Zipponi, De Luca, Merloni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le competenti commissioni parlamentari, le modalità per la separazione gestionale e la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, per garantire il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata all'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.

25. 17. Lulli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le competenti commissioni parlamentari, le modalità per realizzare la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, e per garantire il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente, e previa presentazione del piano industriale triennale di investimento e ammodernamento della rete e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e del gas, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata all'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.

*** 25. 25.** Lulli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

In coerenza con il processo di liberalizzazione del mercato comunitario del gas, entro il 31 dicembre 2008 vengono definite con apposito decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le competenti commissioni parlamentari, le modalità per realizzare la terzietà della società proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché regole che garantiscano l'indipendenza della struttura di governo societaria. In conseguenza, e per attuare il decollo operativo delle disposizioni del comma precedente, e previa presentazione del piano industriale triennale di investimento e ammodernamento della rete e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e del gas, la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 2003 n. 290, così come modificata all'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2010.

*** 25. 19.** Lulli, Ruggeri.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Nell'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 200 kW nonché da impianti di cogenerazione di potenza elettrica non superiore a 200 kW che rispettano i criteri di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. È fatto salvo il diritto ad altri incentivi esistenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di

scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, nonché degli impianti di cogenerazione di potenza elettrica non superiore a 200 kW che rispettano i criteri di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nell'ambito della predetta disciplina non è consentita la vendita dell'energia elettrica e la medesima disciplina sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

25. 02. Realacci.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Sovracanoni idroelettrici).

1. I sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere ricadono in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

25. 01. Zanetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La scadenza, di cui all'articolo 1-ter, comma 4, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010, in coerenza con il processo di liberalizzazione a livello comunitario.

25. 15. Bernardo.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Produzione di energia elettrica e benefici in campo energetico nelle zone montane).

1. L'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Produzione di energia elettrica e benefici in campo energetico nelle zone montane)
- 1. Nell'ambito della politica energetica e ambientale nazionale sono perseguiti gli obiettivi di sostegno e di valorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili situati nelle zone montane.

2. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane da impianti utilizzando fonti rinnovabili nelle zone montane è ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni economiche di ritiro della produzione di energia elettrica sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, in modo conforme alle direttive europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha la precedenza nel dispacciamento degli impianti di produzioni.

3. Il ritiro dalla produzione di energia elettrica proveniente da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone montane è soggetto a procedure di selezione ad evidenza pubblica nel quadro degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Sono esonerati dalla partecipazione a tali procedure di selezione i nuovi impianti con potenza inferiore a 1 MW.

4. Nei territori montani, in ragione dell'elevato disagio ambientale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione percentuale della tariffa sull'energia elettrica dei consumi domestici dei residenti e delle attività produttive nella quota minima del 20 per cento.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone la riduzione delle accise gravanti sul consumo dei combustibili destinati al riscaldamento per i residenti e per le attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e turistiche nei territori montani. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti le modalità e i criteri delle citate riduzioni, tenuto conto delle fasce altimetriche individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

25. 03. Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, così come modificata dall'articolo 1, comma 373 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogata al 31 dicembre 2010.

25. 04. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai tre quarti di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti e società pubbliche o controllate.

2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al comma precedente che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dal 1° gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992 e sue successive integrazioni e modifiche.

3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1, vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.

5. Ai fini dei commi precedenti non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

25. 05. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

ART. 26.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. L'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-*quater*.
(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1° marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al

2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il biodrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei Costi aggiuntivi legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.

5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle

risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.

6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.

7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. All'articolo 1, comma 422, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare» fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782 del 2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

* **26. 2.** La XIII Commissione.

Sopprimerlo.

Consequentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Obiettivi indicativi nazionali).

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

2. L'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*quater*.
(Interventi nel settore agroenergetico).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1° marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli

importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "e calorica";

b) dopo le parole: "da fonti rinnovabili agroforestali" sono inserite le seguenti: "fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli"».

3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per

autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.

6. 1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6. 2. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.

5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.

6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.

7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. All'articolo 1, comma 422, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole "da utilizzare" fino alle parole "del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono soppresse.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782 del 2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

* **26. 4.** Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci Servodio, Barbatella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliari, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26-bis.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3 - (*Obiettivi indicativi nazionali*) - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. L'articolo 2-*quater*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater - (Interventi nel settore agroenergetico) - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008-2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annui, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 1° marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento dei di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, e per l'anno 2008 al 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni come di seguito sostituito:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa. Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea Nelle more dell'adozione del

decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle Dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003, n. 256.

6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

6.2. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6».

4. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al precedente comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti di tali risorse può essere destinato anche ad uso combustione.

5. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 4 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per un importo complessivo pari a 16.726.523,00 euro.

6. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento degli medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

7. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. All'articolo 1, comma 422, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare» fino a «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.» sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 159.

26. 5. Bordo.

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 2, sostituire le parole: nell'anno precedente, con le seguenti: nello stesso anno.

26. 6. Bellotti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, comma 3, sostituire le parole: entro sei mesi, con le seguenti: entro tre mesi.

26. 7. Bellotti.

Al comma 2, capoverso 2-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

26. 8. Bellotti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere le emissioni di CO₂, nel rispetto del Protocollo di Kyoto, garantendo il carattere di fonte energetica rinnovabile della biomassa per uso energetico, degli oli vegetali, di

tutte le materie prime utilizzate nella produzione di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (pellets, cippato e simili), la quantità di anidride carbonica equivalente emessa nella fase di trasporto dal luogo di produzione agli impianti di trasformazione, non può superare la quantità di 50 kg per tonnellata trasportata. Eventuali deroghe sono autorizzate con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e con il ministro delle attività produttive.

26. 3. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.

2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le dotazioni di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

26. 03. Floresta.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Modifiche al regime IVA sulle locazioni).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Tabella A, parte II, aggiungere il seguente numero:

41-*quinquies*. Alle locazioni di immobili effettuate da cooperative edilizie e loro consorzi e da imprese di costruzioni a canoni concordati con atto di convenzione anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 10 ottobre 1971, n. 865 o comunque realizzati su aree convenzionate e destinati a particolari categorie sociali quali giovani coppie, anziani, portatori di handicap e studenti universitari, anche se imputati in conto prezzo, si applica l'IVA al 4 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

26. 04. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'aliquota di accisa sul metano usato come carburante per autotrazione, di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, è ridotta a 0,00258 euro per metro cubo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

26. 01. Realacci.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 364 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 la parola «1.000» è sostituita dalla seguente «500».

26. 05. Mereu, Peretti, Zinzi.

ART. 27

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

27. 8. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

*** 27. 2.** Saglia, Raisi, Lazzari.

Sopprimerlo.

*** 27. 4.** Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Sopprimerlo.

*** 27. 13.** Calgaro, Leddi Maiola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.

(Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica e disposizioni a favore dell'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico nei servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico).

1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituita dalla seguente:

122) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Conseguentemente le maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle Province in quota parte.

3. Le Province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo di cui al comma 2 fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone la avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.

27. 3. Quartiani, Bandoli, Lulli.

Sostituirlo con il seguente:

1. La voce 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

122) servizi di fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o attraverso un contratto servizio energia, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché le relative forniture di beni, apparecchiature e materiali. Sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alla fornitura di energia da altre fonti, per fini diversi da quelli previsti alla presente voce, si applica l'aliquota ordinaria.

27. 9. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 122, dopo le parole: ad alto rendimento aggiungere le seguenti: e le forniture di energia, prodotta anche con fonti non rinnovabili, purché nell'ambito del contratto di servizio energia come sopra definito; conseguentemente, dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

Art. 125-bis.

L'accisa che grava sul gasolio auto viene aumentata di euro 0,0012 al litro.

27. 7. Marchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui il soggetto gestore della rete di teleriscaldamento, alimentata da energia geotermica, coincide con il soggetto utilizzatore dell'energia.

27. 11. Ceccuzzi, Fluvi, Crisci, Filippeschi, Franci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septiesdecies inserire i seguenti:

a) 127-duodevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A/II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 a A/7.

b) 127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi a lavori di sistemazione e livellamenti di terreni agricoli nonché di costruzione e manutenzione di strade e piste agricoli e forestali situati nei comuni montani.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 27, sopprimere le parole: sulla fornitura di energia termica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 27 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

b) Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

27. 12. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984 n. 17, le parole: «entro il giorno sedici del mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «entro il giorno sedici del secondo mese successivo».

Consequentemente, alla rubrica del medesimo articolo 27, sopprimere le parole: sulla fornitura di energia elettrica.

27. 14. Leddi Maiola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984 n. 17, le parole: «entro il giorno sedici del mese successivo» sono sostituite con le seguenti: «entro il giorno sedici del secondo mese successivo».

27. 15. Fincato.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

27. 0. 3. Bertolini, Poletti, Licastro Scardino, Cossiga, Crosetto, Carlucci.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Le aziende elettriche minori isolate, non trasferite all'ENEL ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, operanti in regime di rete isolata, che, al fine di contenere i costi e l'impatto ambientale del processo produttivo e incrementare l'efficienza e il risparmio energetico nella produzione e distribuzione di energia, si collegano alla terra ferma tramite elettrodotto-cavidotto sottomarino, continuano ad usufruire del regime di integrazione tariffaria per un periodo di 8 anni a decorrere dalla data del collaudo dell'elettrodotto-cavidotto medesimo.

27. 0. 4. Villari, Milana, Mantini, Piro.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» è aggiunta la seguente frase: «prestazioni rese dalle farmacie alle Regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».

27. 0. 5. D'Elpidio, Pignataro.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 50.000.

27. 0. 6. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale» è aggiunta la seguente fase: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alla Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 26 novembre 2001, n. 405».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Ministero lavoro e previdenza:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

Ministero interno:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

Ministero beni culturali:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

27. 0. 7. Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Aliquota IVA sulla distribuzione dei farmaci).

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, dopo le parole: «secondo la farmacopea ufficiale;» sono aggiunte le seguenti parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405.».

27. 01. Ulivi, Lisi, Antonio Pepe, Pedrizzi.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Aliquota IVA sulla distribuzione di farmaci).

1. Nella tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 114, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 26 novembre 2001, n. 405».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

27. 02. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: «salvo quanto previsto nel comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del Territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.

3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti: «370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione in via diretta dagli uffici dell'Agenzia del Territorio di documenti, dati ed

informazioni ipotecari e catastali, i riutilizzatori commerciali convenzionati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto dei costi effettivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti. In ogni caso, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali convenzionati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del Territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

4. Non sono ulteriormente esigibili tributi, tasse e sanzioni, in applicazione dei commi 370, 371 e 372 in vigore precedentemente alle modifiche apportate dalla presente disposizione.

28. 2. Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

(Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali)

1. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal comma 370, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio».

2. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.

3. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante il rilascio di una licenza standard di riutilizzo; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie e catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 10 per cento. Non sono dovuti comunque i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie per la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari che risultino già acquisiti al momento del rilascio della licenza standard né si applica la maggiorazione nella misura del 10 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica altresì per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. La percentuale di aumento potrà essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e

diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio. Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni non deve superare comunque i costi sostenuti maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

28. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2, sostituire le parole: nella misura del 20 per cento con le parole: nella misura del 50 per cento.

28. 1. Conte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 36 comma 7, nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «periti industriali edili,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dottori agronomi e dottori forestali».

28. 4. Napoletano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.

* **28. 02.** Campa.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera od altro, nonché di

anticipazione, da praticare ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo solo agli enti gestori delle case da gioco autorizzate la possibilità di esercitare l'azione per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile.

*** 28. 06.** Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo, anche a tutela del patrimonio aziendale, all'interno delle case da gioco prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco.

**** 28. 04.** Campa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo, anche a tutela del patrimonio aziendale, all'interno delle case da gioco prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco.

**** 28. 07.** Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Tutti i locali delle case da gioco autorizzate possono essere adibiti contemporaneamente ai fumatori ed ai non fumatori a condizione che siano dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria conformi alle caratteristiche tecniche definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute».

28. 03. Campa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. In deroga a tutte le norme e a tutti i regolamenti vigenti, qualunque persona fisica o giuridica che sia stata registrata in una banca dati pubblica o privata o sia segnalata al CAI della Banca d'Italia per un importo complessivo non superiore ad euro ventimila può ottenere la completa

cancellazione dei propri dati personali da tali banche dati nel caso in cui dimostri di avere pagato seppure in ritardo quanto dovuto e presenti all'Istituto interessato la ricevuta del versamento allo Stato di euro 500 di imposta per ogni 10.000 euro di debito.

2. La presente norma si applica anche alle persone iscritte al registro dei protesti che abbiano completamente pagato al creditore quanto dovuto secondo la vigente legge in materia.

3. Le centrali rischi pubbliche, private e il CAI della Banca d'Italia devono cancellare in automatico i dati personali relativi alle persone fisiche e giuridiche che hanno già adempiuto al momento dell'entrata in vigore della presente norma; parimenti, esse devono immediatamente cancellarli dopo aver ricevuto la prova del pagamento da parte del soggetto interessato e senza spesa alcuna.

I dati personali di cui ai commi precedenti devono essere distrutti ed è fatto divieto di conservarne anche la traccia storica.

28. 05. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo. 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Iniziative per contrastare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione).

1. Le imprese che forniscono alla Pubblica Amministrazione centrale e periferica , nonché alle Aziende Socio Sanitarie Locali servizi con una incidenza della mano d'opera superiore al 30 per cento dei costi complessivi hanno la facoltà di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili con gli importi dei versamenti da effettuare mediante modello F 24.

*** 28. 01.** Campa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Iniziative per contrastare i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione).

1. Le imprese che forniscono alla Pubblica Amministrazione centrale e periferica, nonché alle Aziende Socio Sanitarie Locali servizi con una incidenza della mano d'opera superiore al 30 per cento dei costi complessivi hanno la facoltà di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili con gli importi dei versamenti da effettuare mediante modello F 24.

*** 28. 08.** Zanetta, Di Centa, Mondello, Uggè.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

Il numero 8-bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

«8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni».

Consequentemente sopprimere l'articolo 112.

28. 09. Buontempo.

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 3,6 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettara b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009 : - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009 : - 60.000.

Ministero per i beni culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009 : - 50.000.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

Art. 29-bis.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.700;

2008: - 8.700;

2009: - 8.700.

* **29.3.** Lupi, Stradella, Di Cagno, Fasolino, Germanà, Mondello, Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro; il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste,

l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007. -150.000;

2008: -150.000;

2009: -150.000.

* **29. 5.** Armani, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Ristrutturazioni edilizie).

1. Sono prorogate per una quota pari al 3,6 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuenti, nel limite di 80.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

3. È prorogata sino al 31 dicembre 2007, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

29. 11. D'Elpidio.

Sostituirlo con il seguente:

È prorogata sino al 31 dicembre 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate del 1° ottobre 2006.

29. 15. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 48.000 euro con le seguenti: 100.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

5-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo Unico sull'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono aggettate ad una imposta sostitutiva del 16,8 per cento.

29. 12. D'Elpidio, Pignataro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite di 48.000 euro con le seguenti: nel limite di 70.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

29. 1. La VIII Commissione.

Al comma 1 dopo le parole: del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: , compreso quello turistico-alberghiero,

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella 1 del D. Lgs. 504/1995 è aumentata del 10 per cento.

29. 4. Burchellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. - La detrazione dell'imposta IRPEF di cui al comma 1, è autorizzata per una quota pari al 41 per cento, nel limite di spesa di 80.000 euro per unità immobiliare, per il recupero del patrimonio edilizio del centro storico della città di Napoli, così come definito dalla perimetrazione della zona B del P.R.G. del Comune di Napoli del 1972. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze provvede mediante le risorse del Fondo per le aree sottosviluppate, di sensi del decreto-legge 81/2006, convertito in legge 233/2006.

29. 2. Laurini.

All'articolo 29, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000.

29. 6. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Pellegrino, Cancrini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis: L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 deve intendersi applicabile agli immobili utilizzati da istituti scolastici, scuole e università riconosciuti da pubbliche amministrazioni e rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione di cui al precedente periodo dove inoltre intendersi applicabile agli immobili utilizzati da istituzioni, collegi e pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati ai soggetti indicati nel precedente periodo e rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, purché destinati all'alloggio ed al vitto degli studenti. Gli atti impositivi e sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili agli immobili indicati nei periodi precedenti e pendenti, alla data di entrata in vigore, della presente legge perdono efficacia ed i relativi procedimenti contenziosi si estinguono.

29. 10. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della conservazione e valorizzazione degli immobili situati nei centri storici riconosciuti dall'UNESCO, patrimonio mondiale dell'Umanità, è istituita presso il Ministero per i beni e attività culturali un'apposita commissione con il compito di individuare, entro sei mesi dalla sua nomina, le misure fiscali più appropriate alla riqualificazione dei siti predetti.

29. 7. Ossorio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi e le prestazioni di cui al comma 1 relativi agli immobili situati nei centri storici previsti dall'UNESCO le spese sostenute sono ammesse alla detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 41 per cento nei limiti di euro 90.000. Tale importo massimo è raddoppiato per le prestazioni e per gli interventi di consolidamento sismico, di risanamento conservativo, nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, nonché sugli edifici già sottoposti a vincolo monumentale.

29. 8. Ossorio.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di euro 50.000 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per

la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sugli immobili ricadenti nei centri storici delle città di Napoli, Roma, Vicenza e Verona, sia sulle parti comuni degli edifici residenziali sia sulle singole unità immobiliari, ivi comprese le spese di progettazione e quelle per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

2. Se gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nel sottosuolo, sulle fondamenta degli edifici, oppure su edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato ad euro 100.000.

3. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nei centri storici protetti ricadenti nelle zone sismiche di cui agli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dichiarate ad elevato rischio, l'importo massimo delle spese ammesso in detrazione è elevato ad euro 150.000.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo e fino ad un importo massimo di euro 4.000, degli interessi passivi e relativi oneri accessori dipendenti da mutui contratti per effettuare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

2. Fino al 31 dicembre 2007 per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura del 10 per cento.

3. In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto degli interventi di cui al presente articolo e limitatamente al periodo d'imposta in corso al momento della realizzazione degli interventi.

4. I premi assicurativi versati dalle imprese all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori impegnati negli interventi di cui al presente articolo, per il semestre durante il quale sono stati realizzati gli interventi sono ridotti del 30 per cento.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati su immobili edificati dopo il 30 maggio 1945.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

29. 03. Taglialatela, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.

1. Ai gestori di attività commerciali che realizzano nei loro locali interventi di abbattimento di barriere architettoniche strutturali e audiovisive spetta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta lorda pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un importo massimo della detrazione di 30 milioni di euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214 è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

29. 02. Formisano.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

Art. 29-bis.

Per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o ristrutturazione sulla prima casa si applica, ai lavori suddetti, l'aliquota iva del 4 per cento.

29. 0. 13. Raiti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni a favore del recupero del patrimonio edilizio delle zone di montagna).

1. Nei territori delle comunità montane, il recupero del patrimonio edilizio, anche non precedentemente adibito ad abitazione, di particolare valore storico, paesaggistico, architettonico, tradizionale e locale, a scopo di abitazione o per fini commerciali, è consentito con i seguenti vincoli e agevolazioni:

a) mantenimento delle caratteristiche tipiche esterne e del volume;

b) mantenimento delle altezze interne, anche se inferiori alle minime previste dalla vigente normativa, previa realizzazione di idonea areazione;

c) semplice presentazione di dichiarazione di inizio lavori al comune, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, fatta salva la necessità di ottenere, ove prevista, la preventiva autorizzazione paesistico-ambientale di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

d) conferma dell'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

2. Per il recupero del patrimonio edilizio nei centri di montagna si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 133 e 199.

29. 05. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Dispositivi per l'insediamento nelle zone di montagna).

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, nei limiti degli stanziamenti, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

29. 04. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.

2. Al comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ridotto forfetariamente del 15 per cento» sono sostituite dalle parole: «ridotto forfetariamente del 25 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole. «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole. «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

29. 0. 9. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 6, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».

29. 0. 10. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dei seguenti: «I redditi derivanti da contratti di locazione di Immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sul canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 e soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

29. 0. 11. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

Art. 29-bis.

All'articolo 35, comma 10, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 242 la parola: «proporzionale» è sostituita dalla parola: «fissa».

All'articolo 35, comma 10, lettera c) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è soppresso il comma 2;

b) all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

29. 0. 14. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. All'articolo 35, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

2. Il comma 10-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con ' modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

29. 0. 8. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis..

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché per i portieri di stabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 6, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».

29. 0. 12. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Contratti di quartiere).

È autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del programma «Contratti di quartiere», di cui all'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -45.000.

29. 0. 6. Marini, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realocci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Contratti di quartiere).

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 per la prosecuzione del programma «Contratti di quartiere».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

29. 01. Mariani, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Peduli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. L'articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è soppresso.

29. 0. 7. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

ART. 30.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono essenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h) e dopo il medesimo comma 5, aggiungere il seguente:

«Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

30. 40. Delfino, Ruvolo, Martinello, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono essenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h) e dopo il medesimo comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «nonché nel comma 1 dell'articolo 45»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 si applica l'aliquota del 5,25 per cento».

30. 31. Zucchi, Lion, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Funardo, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.

**** 30. 13.** La XIII Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.

**** 30. 20.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.

*** 30. 26.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e

loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

Consequentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;

Al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

Consequentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

30. 21. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano a decorrere dall'anno 2007.

Consequentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Consequentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h).

Consequentemente, dopo il medesimo comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

30. 29. Bordo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento;

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà;

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera h), e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

30. 12. Buonfiglio, Cosenza.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è «1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.».

*** 30. 61.** Marras, Cicu.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.».

*** 30. 5.** Misuraca, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

*** 30. 4.** Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'1,9 per cento con le seguenti: dell'1,6 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

30. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 35 milioni.

30. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;

2009: - 23.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000;

2009: - 12.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 11.000;

2009: - 45.000.

*** 30. 14.** La XIII Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;

2009: - 23.000.

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

Consequentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 11.000;
2009: - 45.000.

*** 30. 22.** Fundarò, Lion, Zucchi, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperando.

Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Consequentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

Consequentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 11.000;
2009: - 45.000.

*** 30. 42.** Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 dopo le parole: per l'anno 2007 aggiungere le seguenti: per il 2008 e per il 2009.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -;
2008: - 46.000;
2009: - 46.000.

30. 62. Misuraca, Marras, Marianello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

Consequentemente, alla tabella C, Alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

*** 30. 41.** Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Consequentemente, alla tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000;
2008: - 12.000;
2009: - 12.000.

*** 30. 63.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, con la legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo le parole: «società commerciali» sono inserite le seguenti: di cui al libro V, titolo V, capo III e seguenti del codice civile».

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150;
2008: - 150;
2009: - 150.

30. 46. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore prevista all'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque, marine e lagunari e servizi connessi.

30. 48. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37, comma 49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,».

30. 49. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 37, comma 49 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA» sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi,».

30. 50. D'Elpidio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«1. È istituito il registro delle navi di seguito denominato Registro internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti, le navi adibite a traffici commerciali internazionali e di cabotaggio».

«5. Le navi iscritte nel Registro internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 1-bis.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 63 milioni di euro annui.

30. 58. Catone, Cirino Pomicino, Barani, Francesco De Luca, Del Bue, Nardi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, così come, in ultimo, prorogate dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono applicate in via definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 101, comma 1, sostituire le parole: 45 per cento per l'anno 2007, al 47,5 per cento per anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009 con le seguenti: 46 per cento per l'anno 2007, al 48 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

30. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

*** 30. 60.** Marras, Cicu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

* **30. 6.** Misuraca, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

* **30. 3.** Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2007 con le seguenti: è prorogato al 31 dicembre 2009.

Consequentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci fino a concorrenza dei seguenti importi:

2007: -;

2008: - 113.000;

2009: - 113.000.

30. 39. Antonio Pepe.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti prescritti fin dal momento della stipula dell'atto; analogamente si considera soddisfatta tale condizione in presenza di certificato definitivo rilasciato, a cura dell'Ente preposto, nel termine di tre anni decorrenti dalla data di registrazione dell'atto.

30. 28. Leo.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

30. 53. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

30. 23. Bernardo.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 8 per cento, 10 per cento, 10 per cento.

30. 38. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

*** 30. 47.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, dopo le parole: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 aggiungere le seguenti: e per i due periodi di imposta successivi.

*** 30. 11.** Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritto privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».

30. 51. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Conseguentemente, all'articolo 215 aggiungere, il seguente:

Art. 215-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 29 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

30. 52. Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»; alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle IPAB, delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritto privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata l'anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata l'anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

30. 9. Froner, Betta, Lenzi, Ledda, Nannicini.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

30. 18. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2007, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura.

30. 2. Leo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1 gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigenti nell'anno di competenza».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

30. 27. Casero, Gelmini, Bernardo, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'aliquota di accisa sul metano usato come carburante per autotrazione, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, resta invariata.

30. 67. Fincato.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro;

Conseguentemente, alla tabella A al Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000.000;

2008: - 3.000.000;

2009: - 3.000.000.

30. 1. La VI Commissione.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

30. 30. Vichi, Sposetti, Mungo, Tolotti, Borghesi, Leddi Maiola, Turci, Fugatti, Del Mese, Leo, Alfano.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 7.000.

30. 10. Vannucci, Orlando, Sposetti, Musi, Ricci, Pegolo, Brandolini.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente ai periodi di imposta 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura dei trenta per cento per ciascun anno.

30. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. L'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 2001, n. 418, è sostituito dal seguente:

Art. 4 - (*Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale*). A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori ai 200.000 metri cubi per anno.

11-ter. La lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituita dalla seguente:

o-bis) utilizzata in opifici industriali eventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.

11-quater. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988 convertito nella legge 27 gennaio 1989; n. 20, dopo dalle parole: «di energia elettrica» inserire le seguenti: «nonché gli utilizzi in opifici industriali aventi i requisiti individuati al comma 2, lettera o-bis) dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre. 1995, n. 504».

Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 775 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2008, 1.275 milioni di euro.

30. 19. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 26, nota 1, secondo periodo del testo unico delle accise, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».

*** 30. 43.** Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 26, nota 1, secondo periodo del testo unico delle accise, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «nel settore alberghiero» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei parchi tematici, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».

*** 30. 8.** Testa, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squaglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1^o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato ai 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

30. 44. Lucchese, Peretti, Zinzi, Romano, Ruvolo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

1. Per le spese processali sostenute dall'imputato assolto con sentenza definitiva, di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo delle stesse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

30. 01. La II Commissione.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. - 1. Al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito, previa formale rinuncia al credito accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

30. 02. La II Commissione.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione dei termini a favore dei soggetti indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio della provincia di Catania nell'anno 2002, che decorreva dal 29 ottobre 2002 fino al 15 dicembre 2005, sono effettuati secondo quanto previsto dal Decreto 17 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. È applicabile alle rate scadute a far tempo dai termini fissati al comma 1 la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso) anche oltre il termine ivi previsto, con modalità stabilite nel provvedimento di cui al successivo comma 4.

3. Il mancato pagamento di una o più rate non determina la decadenza dal diritto alla rateazione, ma la sanzionabilità ai sensi di legge, sanabile ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto

della sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone altresì le necessarie misure semplificative ed esaustive inerenti a codici tributo, modelli di versamento e dichiarazione, obblighi dei contribuenti sostituiti e sostituti d'imposta.

30. 06. Samperi, Crisafulli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, è differito al 15 dicembre 2006 (o altra data comunque non oltre il 31 dicembre 2006).

2. I versamenti tributari, non eseguiti per effetto della sospensione che decorre dal 29 ottobre 2002 fino alla data di cui al punto 1, sono effettuati in unica soluzione entro il 16 dicembre 2006 o altra data comunque non oltre il 31 dicembre 2006), ovvero, a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di interessi e sanzioni, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, di cui al comma 1, sono effettuati entro il mese di gennaio 2007.

4. È applicabile alle rate scadute a far tempo dai termini fissati al comma 2 la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al successivo comma 6).

5. Il mancato pagamento di una o più rate non determina la decadenza dal diritto alla rateazione, ma la sanzionabilità ai sensi di legge, sanabile ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 2 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dispone altresì le necessarie misure semplificative ed esaustive inerenti a codici tributo, modelli di versamento e dichiarazione, obblighi dei contribuenti sostituiti e sostituito d'imposta.

30. 05. Samperi, Crisafulli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le parole: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con le seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

*** 30. 011.** Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le parole: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con le seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

*** 30. 09.** Franci, Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ullizia, Mellano, Fundarò, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire le parole: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con le seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

*** 30. 03.** La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

30. 016. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Abrogazione dell'articolo 39 ad Decreto-legge n. 223 del 2006, in materia di disciplina di esenzione dall'ICI).

1. L'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009 e seguenti.

30. 07. Garagnani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate.

30. 08. Giudice, Fallica.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. È garantita alle regioni cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con le regioni interessate.

30. 012. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Ove il vigente ordinamento preveda la sospensione o l'ineseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti a morosità del conduttore, la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato.

2. Con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

30. 013. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili, predisposti da professionisti appartenenti alle categorie che saranno individuate con apposito decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere richiesta anche agli uffici comunali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. I predetti uffici accertano che gli atti siano stati predisposti da professionista come sopra abilitato e riscuotono per l'attività di autenticazione delle sottoscrizioni i soli diritti di segreteria previsti dal vigente ordinamento e per l'attività di accertamento sull'abilitazione dei professionisti i diritti che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

30. 014. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 31 a 41)

ART. 31.

Sopprimerlo.

31. 1. Ricci.

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

1. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005 e successive modificazioni, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, sono riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al decreto suddetto.

31. 01. Marinello, Angelino Alfano.

ART. 32.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

32. 54. Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -20.000;

2008: -20.000;

2009: -20.000.

32. 7. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.

(Semplificazione strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. L'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio

2003, n. 3, è soppresso.

2. L'attività di contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione é attribuita all'Ispettorato per la funzione pubblica che la persegue nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dal comma 4, lettere a), b), c), e), f) dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Ai fini dello svolgimento delle predette funzioni, l'Ispettorato medesimo si avvale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che operano nell'esercizio delle attività delegate nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. Sono trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica le risorse strumentali ed organizzative già attribuite all'Alto commissario ivi comprese le risorse umane già attribuite.

32. 01. Giudice.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: emanare, aggiungere le seguenti: previo parere in Conferenza Unificata.

***32. 28.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: emanare, aggiungere le seguenti: previo parere in Conferenza Unificata.

***32. 53.** Saglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 marzo 2007.

32. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: , e previo parere obbligatorio e vincolante delle commissioni parlamentari competenti per materia.

32. 35. Proietti Cosimi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

32. 29. Leo, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -4.000;

2008: -8.000;

2009: -10.000.

32. 8. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

32. 40. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: strutture periferiche aggiungere le seguenti: con esclusione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

Consequentemente, dopo, l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

32. 50. De Cristofaro, Mascia, Ricci.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente di 2ª fascia nomina i propri collaboratori secondo la tabella organica dell'ufficio e stipula con gli stessi il contratto individuale di lavoro con gli obiettivi da raggiungere.

32. 41. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti, assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.

32. 1. I Commissione.

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: al fine di moralizzare le nomine dei Dirigenti di 1ª fascia e Dirigenti di 2ª fascia della Pubblica Amministrazione le nomine stesse comunque assunte e denominate devono essere fatte su base curriculare a seguito di valutazione motivata a firma del Direttore Generale del Personale dell'Ente cui si riferisce la nomina. La nomina deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con l'estratto del curriculum del nominato.

32. 43. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -2.000;

2008: -4.000;

2009: -6.000.

32. 9. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera c) è soppressa.

32. 30. Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) alla soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le funzioni e le modalità del trasferimento agli organi di cui alla presente disposizione delle risorse e del personale necessario allo svolgimento dei nuovi compiti. Dall'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente disposizione devono conseguire minori spese pari a 10 milioni di euro nel 2007, 15 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009. Una quota pari a 5 milioni di euro del risparmio di spesa conseguito per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è destinata in eguale misura al potenziamento delle Questure e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 33;

all'articolo 77, primo periodo, sostituire il numero: 33 con il seguente: 32;

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

32. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.

32. 2. I Commissione.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla rideterminazione delle strutture periferiche, *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco in considerazione della particolarità del modello organizzativo improntato all'esigenza di garantire efficacia ed efficienza al servizio di soccorso alla popolazione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

32. 39. Gianni, Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla rideterminazione delle strutture periferiche *aggiungere le seguenti:* con eccezione delle Questure e degli Uffici periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,.

32. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: periferiche, aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali.,

32. 12. Pedulli, Brandolini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: prevedendo fino a: del Governo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da con la seguente: ad.

32. 31. Pepe.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali.

32. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -5.000;

2008: -10.000;

2009: -15.000.

32. 10. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

32. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

32. 3. I Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -5.000;

2008: -10.000;

2009: -15.000.

32. 11. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri con le seguenti: all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione,

32. 5. III Commissione.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle unità tecniche locali, istituite con la legge 28 febbraio 1987, n. 49, potranno far parte, oltre al personale locale previsto dalla legge n. 49 del 1987, anche esperti che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni

presso un organismo internazionale di cooperazione allo sviluppo facente capo all'ONU o all'UE.
32. 55. Paoletti, Bertolini, Licastro, Crosetto, Cossiga, Colucci.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) alla revisione delle componenti dell'indennità di servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri, determinandone la dotazione nella misura necessaria a mantenerne inalterato il potere d'acquisto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 36.000;

2008: - 36.000;

2009: - 36.000.

32. 48. D'Elpidio, Cioffi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) ad attribuire al Prefetto le funzioni di coordinamento e di organizzazione dei Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, fermo restando le competenze e le attribuzioni degli uffici della Direzione provinciale dei servizi vari e delle Ragionerie provinciali dello Stato, attualizzandole all'insegna dell'efficienza e dell'utilità nel pubblico interesse.

32. 17. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) alla riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero della salute mediante il loro accorpamento in un'unica sede messa a disposizione, a titolo gratuito, da parte degli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini.

32. 32. Burtone, Di Girolamo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) alla previsione della possibilità di affittare, laddove le strutture lo consentano, occasionalmente e a tariffa l'utilizzo dei locali delle sedi consolari italiane nel mondo per soli eventi culturali atti a promuovere la cultura italiana. Il ricavato delle suddette attività dovrà essere destinato a finanziare le spese di manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà italiana all'estero.

32. 36. Razzi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) alle riduzioni degli emolumenti mensili corrisposti ai *manager* dei gruppi industriali, società per azioni, enti comunque sottoposti a vigilanza pubblica che non possano superare di due volte i compensi corrisposti al Ragioniere Generale dello Stato.

32. 42. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per il 2007 e 2008 e 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il fondo è ripartito dalla Società Italiana Autori Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore al 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentate dalla remunerazione dei prestiti.

1-ter. All'articolo 69, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «diritto» sono soppresse le parole: «al quale non è dovuta alcuna remunerazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

32. 37. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzone, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

***32. 16.** Boschetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195.».

***32. 15.** Bocchino, Ascierto, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;

- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis. - (Abrogazioni). - Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- b) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- c) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- d) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;

2008: -249.720;

2009: -249.720.

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;

2008: -100.197;

2009: -100.197.

voce Ministero della giustizia:

2007: -50.000;

2008: -50.000;

2009: -50.000.

voce Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;

2008: -106.977;

2009: -106.977.

voce Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;

2008: -6;

2009: -6.

voce Ministero dell'interno:

2007: -101.000;

2008: -100.000;

2009: -100.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;

2008: - 82;

2009: - 82.

voce Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

voce Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

voce Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

32. 6. Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

32. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 4, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.

32. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese con le seguenti: quindici giorni.

32. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).

32. 4. I Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2008.

32. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2007 con le seguenti: 30 aprile 2007.

32. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

32. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: , ad eccezione del personale impiegato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000;
2008: -10.000;
2009: -10.000.

32. 14. Bosi.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco, aggiungere le seguenti: , ad eccezione del personale impiegato nelle attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10;
2008: - 10;
2009: - 10.

32. 51. Pinotti.

Al comma 5, dopo le parole: vigili del fuoco aggiungere le seguenti: , ad eccezione di tutto ciò che riguarda le attività logistiche espletate a diretto sostegno della funzione operativa.

32. 47. Bosi, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. È assicurata la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, numero 195.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

32. 46. Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Coloro che sono in possesso di idoneità conseguita in concorsi dirigenziali e che esercitano la funzione dirigenziale da più di tre anni, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza purché senza oneri aggiuntivi.

32. 45. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.

32. 44. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. L'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

d) trasporto terrestre; circolazione dei veicoli; sicurezza dei trasporti terrestri; esercizio ed investimenti relativi al trasporto rapido di massa; vigilanza sui gestori delle infrastrutture e dei servizi di trasporto terrestre.

32. 38. Soffritti, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere, dopo il comma 12, il seguente comma:

12-bis. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA in sede di parere reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 1993, verifica le possibilità di riuso di applicazioni e prodotti già realizzati nell'ambito di sistemi informativi pubblici, promuovendo l'utilizzo degli stessi da parte di ciascuna amministrazione.

32. 13. Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di contenere i costi per la selezione di personale dirigente di seconda fascia, sono prorogati gli effetti normativi dell'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, con annessa graduatoria fino ad esaurimento totale delle figure professionali di ispettore generale ed ispettore di divisione ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

32. 49. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362, le parole: «31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno»;

b) al comma 363, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro»;

c) al comma 364 dopo le parole: «quindici anni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dalla data di cessione del credito alla Cassa depositi e prestiti SpA» e le parole: «a decorrere dal 2006» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

32. 05. Crosetto.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

32-bis. - *(Modifiche al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).* - 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, è sostituito dal seguente:

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi incluse la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione e le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Sono abrogate tutte le disposizioni di legge contenute nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che risultino incompatibili con la presente disposizione di legge.

32. 04. Cosimi.

ART. 33.

Sopprimerlo.

* **33. 5.** Vannucci.

Sopprimerlo.

* **33. 4.** Crisafulli.

Sopprimerlo.

* **33. 18.** Osvaldo Napoli.

Sopprimerlo.

* **33. 34.** Saglia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** **33. 1.** La I Commissione.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** **33. 24.** Evangelisti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

** **33. 30.** D'Elpidio, Fabris.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 150

milioni di euro.

33. 27. Ulivi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce relativa al Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 25.000;

2009: - 30.000.

33. 6. Zanetta, Rosso, Uggè, Di Centa, Mondello.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi sono così modificati:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

33. 19. Marras.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

33. 23. Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa fonte a valere delle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104, comma 1.

*** 33. 29.** Raiti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa carico a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104, comma 1.

*** 33. 25.** Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 104, secondo periodo, sostituire le parole: 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 250 milioni per il 2007 e di euro 350 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

33. 7. Belisario, Raiti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

33. 3. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ai maggiori oneri si fa parte a carico della voce di cui alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987; rinnovo della legge 5 agosto, n. 416, recante la disciplina delle imprese editrici e previdenze per l'editoria, Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria 3.1.5.14.

33. 26. Evangelisti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnicolinguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti, purchè la distanza tra il capoluogo del territorio interessato e il capoluogo più vicino non sia superiore a 50 chilometri.

33. 37. Palomba.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.

**** 33. 8.** Musi.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: nonché a abitanti.

**** 33. 33.** Barani, Del Bue.

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1° comma, voce Ministero dell'economia e finanze, modificare gli importi come segue:

2007: - 5;
2008: - 10;
2009: 15.000.

33. 36. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Corlucci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , nonché alla fino alla fine della lettera.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

33. 2. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola:

200.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti:

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

33. 20. Marras.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 200.000 abitanti con le seguenti: 150.000 abitanti.

33. 31. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 1, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole: tale disposizione non si applica agli ambiti territoriali provinciali definiti con leggi regionali da parte delle Regioni a Statuto Speciale.

33. 35. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Tesoni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le attribuzioni del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 4.

33. 32. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

ART. 34.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***34. 1.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2007: - 10 milioni;
2008: - 10 milioni;
2009: - 10 milioni.

***34. 21.** Giovanardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Sopprimerlo.

****34. 6.** Crisafulli.

Sopprimerlo.

****34. 11.** Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimerlo.

****34. 27.** D'Elpidio, Fabris.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, si provvede, con le modalità, i tempi e i criteri previsti dal medesimo articolo:

a) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti Centrali;

b) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle finanze mediante la costituzione di un unico ufficio periferico nell'ambito del territorio provinciale che assume la denominazione di Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze e i compiti attualmente svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato, delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, delle Segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché, nei Capoluoghi di Regione, delle Commissioni Tributarie Regionali;

c) alla semplificazione delle procedure amministrative con conseguente riduzione dei tempi del procedimento e il contenimento dei relativi costi;

d) alla conseguente ridefinizione delle competenze dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali risponderanno funzionalmente ai diversi Dipartimenti Centrali per le materie loro attribuite.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, le Ragionerie Provinciali dello Stato e le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari sono soppresse.

3. Sono abrogati i comma 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

34. 8. Orlando.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, a livello provinciale, unificando per ciascuna provincia il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Ragioneria provinciale dello Stato e la Direzione provinciale dei servizi vari in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero dell'economia come previsto al comma 1;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, l'ufficio provinciale unificato di cui al comma i del presente articolo assume la seguente denominazione: «Direzione territoriale dell'economia e delle finanze».

4. Previa stipula di apposite convenzioni, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

Consequentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

34. 4. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34-bis.

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di una struttura, unica per ciascuna provincia, comprendente le funzioni già svolte dai soppressi uffici di cui al comma 2 lettera a).

2. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dall'articolo 32 si provvede:

a) alla soppressione dei dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei dipartimenti centrali.

3. A decorrere dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, l'ufficio unico di cui al comma 1 assume la denominazione di Ufficio territoriale dell'economia e delle finanze.

34. 30. D'Elpidio, Fabris.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.

(Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, con le modalità e i tempi previsti dal medesimo articolo, si provvede all'istituzione di un unico Ufficio provinciale che raggruppi le competenze delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

34. 12. Angelino Alfano, Marinello.

Sopprimere il comma 1.

34. 9. Pedulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo di almeno 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3 ubicate in modo alternativo sul territorio, al fine di assicurare la presenza dell' amministrazione di tutte le province.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

34. 22. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di ambiti territoriali, determinati tenendo conto della popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

34. 24. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32 l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita sulla base di ambiti territoriali determinati tenendo conto della popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti.

34. 29. D'Elpidio, Fabris.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita su base provinciale in uffici unici in numero complessivo comunque non superiore a 100 (103) sedi in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

34. 20. Raiti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 32, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l'opportunità, interregionale e interprovinciale in numero complessivo comunque non superiore a 50 uffici di livello dirigenziale per ciascuna delle strutture di cui al comma 3, in relazione all'esigenza di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

34. 23. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, l'articolazione periferica del ministero dell'Economia e delle finanze è ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

34. 25. Galletti, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alle esigenze del conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini ed all'utenza, l'articolazione periferica del ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.

***34. 7.** Crisafulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza, l'articolazione periferica del Ministero dell'Economia e delle finanze é ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32.

***34. 15.** Angela Napoli, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e dei miglioramento dei servizi resi alle utenze, l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze è ridefinita con regolamento da emanare con le modalità e i tempi di cui all'articolo 32 della presente legge.

***34. 28.** Morrone, D'Elpidio.

Al comma 1 sopprimere le parole: in numero complessivo comunque non superiore a 50 sedi per ciascuna delle strutture di cui al comma 3.

Consequentemente:

al comma 2 lettera a) dopo le parole: e delle finanze e *inserire le seguenti:* , previa attenta valutazione delle esigenze organizzative e funzionali;

alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

34. 3. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

Nelle Regioni insulari e con superficie superiore a 20.000 chilometri quadrati, è garantita l'istituzione di almeno due sedi delle strutture di cui al successivo comma 3.

34. 31. Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

34. 17. Rosso.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: e alla soppressione *fino alla fine della lettera.*

Consequentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

34. 2. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla soppressione.

34. 10. Pedulli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e delle Direzioni provinciali dei Servizi vari.

34. 26. D'Elpidio.

Al comma 3, sostituire le parole: Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e di ragionerie territoriali dello Stato, *con le seguenti:* Uffici Provinciali di ragioneria dello Stato e dei Servizi vari dell'economia e delle finanze.

34. 19. Raiti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire la sede di lavoro del personale del Ministero dell' economia e delle finanze interessato dai processi di revisione di cui al presente articolo, previa consultazione con le

organizzazioni sindacali, sono attivati i procedimenti di mobilità.

34. 16. Pepe.

Sopprimere il comma 4.

34. 5. Crisafulli.

ART. 35.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

35. 4. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, 1° comma, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 15 milioni.

35. 12. Bertolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3,1 milioni;

2008: - 8,2 milioni;

2009: - 13,1 milioni.

35. 9. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 8,1 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 13

milioni di euro.

35. 2. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3,1 milioni;

2008: - 8,2 milioni;

2009: - 13,1 milioni.

35. 10. Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:: sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.

***35. 3.** Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti i sindacati rappresentativi della Polizia di Stato.

***35. 11.** Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L' articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121 è sostituito dal seguente:

Art. 43-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che abbiano comunque prestato servizio, senza demerito, con qualifiche funzionali, gradi o livelli contrattuali comportanti funzioni direttive, per tredici anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai funzionari ed ai primi dirigenti dei ruoli della Polizia di Stato che abbiano comunque prestato servizio, senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Le attività lavorative svolte devono risultare da atti e documenti certi in possesso dell'amministrazione di appartenenza. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43, e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. Ai sensi dell'articolo 43-ter, il trattamento di cui al comma 1 del presente articolo è attribuito con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

35. 6. Fasolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. La ripartizione geografica delle sedi di lavoro dei vincitori del concorso per 1640 posti per la qualifica di Vice-Sovrintendente della Polizia di Stato nel ruolo di Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 dicembre 2004, è effettuata dall'Amministrazione di appartenenza dei vincitori di concorso secondo i criteri geografici aggiornati al 30 giugno 2006.

35. 8. Gardini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Agli appartenenti alle Forze della Polizia di Stato che portino armi diverse da quelle in dotazione quando vestano l'uniforme oppure siano comandati in servizio tramite ordine o foglio di servizio si applicano le norme vigenti per le altre Forze di polizia.

35. 5. Fasolino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dopo la parola: «polizia» sono aggiunte le seguenti: «o che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica in altro settore».

35. 7. Fasolino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Istituzione della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa).

1. Al fine di potenziare il coordinamento delle attività di amministrazione, indirizzo, controllo ed ispezione delle iniziative private che, soggette ad autorizzazioni di polizia comunque denominate, abbiano incidenza sulle libertà dei cittadini e sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, a cui è preposto un Dirigente Generale di Livello B della Pubblica Sicurezza.

2. Per l'attuazione del comma 1 si provvede, in deroga alle normative vigenti, sopprimendo il posto di funzione di consigliere ministeriale di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sostituito da quello di Direttore Centrale della Polizia Amministrativa, ed anche incrementando di 120 unità l'organico dei ruoli della Polizia di Stato e con il ricorso a concorsi straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale distinto nelle varie qualifiche, prevedendosi che almeno il 50 per cento delle predette unità debba possedere titoli che attestino il possesso di esperienza e capacità amministrativo-operativa di pubblica sicurezza e nelle materie delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, della vigilanza e delle investigazioni private.

3. Il Ministro dell'Interno, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti vigenti, si avvale della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa per garantire:

a) lo studio, l'implementazione e l'applicazione delle normative interne ed internazionali in materia di armi, munizioni, prodotti esplosivi e, limitatamente agli aspetti concernenti la pubblica sicurezza, di gas tossici per il rilascio dei relativi titoli ed autorizzazioni, nonché il raccordo con le altre Istituzioni interessate anche ai fini della vigilanza sul settore ed il supporto specialistico alle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le relative attività amministrative, preventive e di controllo sulla movimentazione interna, l'uso e la commercializzazione di tali prodotti;

b) la tenuta del catalogo nazionale della armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ed il supporto alla Commissione di cui all'articolo 6 della predetta legge;

c) l'alta vigilanza sulle attività di sicurezza privata comunque denominate che siano soggette a licenze di polizia, nonché il coordinamento info-amministrativo delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed il supporto, anche operativo, degli interventi

specialistici della Polizia di Stato e di quelli delle altre Forze di polizia finalizzati a garantire le libertà del cittadino e ad eradicare l'abusivismo ed ogni altra forma di illecito;

d) l'alta vigilanza sulle modalità dei servizi svolti dalle Guardie particolari giurate, con l'obiettivo di garantire, anche con la collaborazione di altre Amministrazioni pubbliche interessate, elevati standard di sicurezza dei lavoratori e, con la tutela dei diritti di questi ultimi, di assicurare la migliore prevenzione delle attività criminali;

e) l'alta vigilanza sulle attività di investigazione privata e di raccolta di informazioni che siano soggette a licenze di polizia, nonché il coordinamento info-amministrativo delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ed il supporto, anche operativo, degli interventi specialistici della Polizia di Stato e di quelli delle altre Forze di polizia finalizzati a garantire le libertà dei cittadini nonché ad eradicare l'abusivismo ed ogni altra forma di illegalità;

f) l'alta vigilanza sulle modalità dei servizi svolti dai dipendenti degli Istituti di investigazione e di raccolta di informazioni, con l'obiettivo di assicurare, anche con la collaborazione di altre Amministrazioni pubbliche interessate, elevati standard di sicurezza dei lavoratori e, con la tutela dei diritti di questi ultimi, una migliore prevenzione delle attività criminali;

g) lo studio, l'implementazione e l'applicazione delle normative interne ed internazionali nelle materie concernenti le altre attività soggette a licenze o ad autorizzazioni di polizia, comunque denominate, nonché il supporto specialistico alle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per le relative attività amministrative, preventive e di controllo, anche al fine di una migliore prevenzione dei rischi discendenti dalle attività criminali.

4. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per assicurare la autonomia finanziaria alla Direzione Centrale della Polizia Amministrativa e promuovere, con l'autofinanziamento delle relative attività istituzionali, la razionalizzazione delle spese e l'impulso delle iniziative di formazione, informatizzazione e di modernizzazione delle risorse delle corrispondenti articolazioni operative territoriali delle Questure, per assicurare maggiore efficienza dei servizi, è interamente attribuito alla predetta Direzione, a decorrere dall'anno 2007, il gettito delle seguenti tasse di nuova istituzione:

a) tassa di possesso, determinata nella misura di euro 1,50 da corrispondersi annualmente per ciascuna arma da sparo comune, sportiva, ad avancarica o a modesta capacità offensiva a qualsiasi titolo posseduta, con esclusione delle sole armi oggetto di raccolta da parte delle Amministrazioni pubbliche o dei musei o di proprietà dei Corpi Armati dello Stato e degli altri Corpi di polizia municipale, provinciale e regionale;

b) tassa di catalogazione delle armi comuni da sparo, determinata nella misura di euro 100 per ciascuna istanza di catalogazione relativa ad un singolo modello o di variazione di annotazioni a catalogo e relative ad un singolo modello;

c) tassa sull'importazione o l'esportazione delle armi comuni, di loro parti, componenti ed accessori specifici, determinata nella misura di euro 2,00 per ogni arma di cui si richiede l'importazione o l'esportazione temporanea o definitiva e dovuta all'atto della presentazione della relativa istanza;

d) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di pubblica sicurezza di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, determinata nella misura di euro 2500. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della taxa effettuato nel termine di scadenza della licenza;

e) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di cui all'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per quelle analoghe relative alle armi tipo guerra di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, dovuta nella misura di euro 5.000 per ciascuna licenza richiesta. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della taxa effettuato nel termine di scadenza della licenza;

f) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale di licenze di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 1000. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della taxa effettuato nel termine di scadenza della licenza;

g) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza per la collezione privata di armi da guerra e comuni, nella misura di euro 50, salvo quanto previsto dalla precedente lettera a);

h) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di cui all'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 3000. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della taxa effettuato nel termine di scadenza della licenza;

i) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 1500. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della taxa effettuato nel termine di scadenza della licenza;

l) taxa per il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze per l'esercizio di istituti di vigilanza e custodia, informazione, investigazione e ricerche, di cui all'articolo 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nella misura di euro 2500. Il rinnovo annuale, in assenza di cause ostative soggettive o oggettive, si consegue automaticamente, con il pagamento della taxa effettuato nel termine di scadenza della licenza;

m) taxa per la richiesta di pareri al Ministero dell'Interno per i quali è previsto il ricorso alla Commissione Consultiva Centrale di cui all'articolo 6 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, nella misura di euro 600 a singolo quesito proposto.

6. Le tasse di cui al comma precedente non escludono, ove dovuta, la corresponsione dell'imposta di bollo. L'imposta di bollo è altresì dovuta, nelle misure previste dalla Legge, per la tenuta di tutti registri, per la presentazione delle istanze e per tutti gli altri atti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza.

7. Dall'attuazione del presente articolo, per il quale il maggior gettito sarà pari a 18 milioni di euro per il 2007, 18 milioni di euro per il 2008 e 18 milioni di euro per il 2009, da destinarsi alle esigenze della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, non devono comunque derivare maggiori spese per il bilancio dello Stato.

35. 01. Folena.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Misure di razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno).

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e di liberare le risorse necessarie per l'istituzione della Direzione Centrale della Polizia Amministrativa, sono soppressi, a far data dal 30 giugno 2007, l'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana e gli altri Uffici speciali costituiti, presso l'Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale, a seguito della soppressione degli Ispettorati presso il Ministero del lavoro e dei trasporti. Il personale del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, entro il medesimo termine, cessa dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, protezione e tutela delle sedi e degli uffici del Ministero delle Comunicazioni già attribuite al soppresso Ispettorato presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni e da ogni analoga funzione esercitata presso Enti e Autorità diverse dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

2. Le funzioni di raccordo con le Amministrazioni Centrali e con la Regione Siciliana effettivamente esercitate dagli Uffici di cui al precedente comma sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della Polizia di Stato, assicurando il decentramento di quelle aventi prevalente natura locale e regionale.

3. Fermo quanto previsto dalle norme in materia di tutela e protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, il personale della Polizia di Stato in servizio presso le Prefetture Uffici territoriali del governo e che svolga funzioni di sicurezza, vigilanza, conduzione di veicoli o di centralino, a far data dal 30 giugno 2007, è restituito alle Questure ed alle altre articolazioni della Polizia di Stato. I servizi espletati dal personale della Polizia di Stato, ove necessario, sono, rispettivamente, affidati a personale dei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione dell'Interno o, qualora implicino la vigilanza armata delle strutture, alle guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo le parole: «a cui è preposto un prefetto», sono inserite le parole «o un dirigente generale di pubblica sicurezza».

5. Dall'attuazione del presente articolo dovranno derivare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2007, a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2009.

35. 02. Folena.

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.

(Servizi tecnici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato Ufficio centrale per i Servizi tecnici).

1. Al fine di potenziare il coordinamento delle attività di indirizzo, controllo, gestione dei Servizi Tecnici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, anche per le finalità operative, è istituito l'Ufficio Centrale per i Servizi Tecnici della Polizia di Stato a cui è preposto il Dirigente Generale Tecnico della Polizia di Stato.

2. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti si avvale dell'Ufficio Centrale per i Servizi Tecnici per:

- a) Gestione del Sistema Informativo della Polizia di Stato;
- b) Controllo e Gestione delle Reti di Telecomunicazione dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- c) Formulazione di pareri tecnici; Studi e progettazioni tecniche;
- d) Monitoraggio ed analisi delle nuove tecnologie funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e supporto strategico per le esigenze operative;
- e) Stesura ed aggiornamento dei capitolati tecnici da porre a base delle gare pubbliche per l'approvvigionamento dei mezzi, dei materiali e dei sistemi della Polizia di Stato;
- f) Determinazione delle metodologie tecniche per l'assistenza, la manutenzione e la gestione dei mezzi, degli impianti e dei sistemi telematici, delle infrastrutture;
- g) Ricerca, Sperimentazioni, Prove e Collaudi nella varie discipline tecniche, anche a richiesta di altre amministrazioni pubbliche o a privati con servizi resi in convenzione a pagamento;
- h) Standard di sicurezza tecnici;
- i) Formazione, aggiornamento e valutazione del Personale Tecnico;

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte all'organizzazione tecnica del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, anche mediante la soppressione di organismi o settori, centrali e periferici, in cui si ravvisino duplicazioni di competenze con conseguenti risparmi in termini di economie di gestione, costi di funzionamento dei sistemi e servizi tecnici;

4. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti vigenti, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo deve derivare un risparmio di gestione o nuove entrate pari a euro 1 milione per il 2007, euro 1,5 milioni per il 2008 ed euro 2 milioni per il 2009.

35. 05. Folena.

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.

(Misure per la razionalizzazione e il riassetto dei servizi di polizia).

1. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, a carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e di un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

35. 04. Bressa, Ferrari, Amici, Zaccaria, Incostante.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
*(Riordino degli assetti organizzativi
delle capitanerie di porto).*

1. Al fine di consentire il riordino degli assetti organizzativi e funzionali del Corpo della capitaneria di porto-Guardia costiera, nonché al fine di potenziarli conseguendo maggiore efficienza operativa e obiettivi di razionalizzazione della spesa, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2007, di euro 800.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;
2008: - 800;
2009: - 2.000.

35. 03. Giudice.

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure per la costituzione del Commissariato di pubblica sicurezza di Saronno).

Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini, la ridotazione delle risorse di cui all'articolo 31, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è determinata in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, alla voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni di bilancio:

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

Con successivo decreto, l'Amministrazione di pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, a tal fine costituendo il commissariato di pubblica sicurezza di Saronno.

36. 01. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Alberto Giorgetti, Grimoldi, Cota.

ART. 37.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.

*** 37. 4.** Bocchino, Ascierto, Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti: ivi compresa la liquidazione degli emolumenti del personale.

* **37. 6.** Boschetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2-ter. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione, per l'anno 2006, di 50 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

37. 1. Ascierto, Giorgetti, Cossiga, Gasparri, Menia, Zacchera.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Per il potenziamento delle strutture e degli apparati di pubblica sicurezza e per assicurare più elevati livelli di ordine pubblico, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

37. 2. Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Corpo Forestale dello Stato, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo Forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in nuclei radiomobili e di protezione civile da istituirsi con decreto del Capo del Corpo medesimo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia e del Corpo forestale dello Stato.

37. 3. Cesini, Servodio, Zucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini di cui all'articolo 26 della legge 25 ottobre 1989 n. 355 la prestazione dell'attività di trasporto e di custodia dei fondi e dei valori è da intendersi riferita alle attività espletate da Poste Italiane S.p.A. che opera con speciali misure di sicurezza.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia e servizi di sicurezza.

37. 7. Milana.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Per il riavvio del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico e logistico previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 200 milioni di euro l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartire per le esigenze interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza e per quelle finalizzate alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, è integrata con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e con il capo del dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

37. 01. Gamba, Ascierto.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100 milioni;

2008: - 100 milioni;

2009: - 100 milioni.

37. 02. Ascierto, Giorgetti, Cossiga, Gasparri, Menia, Zacchera.

ART. 38.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.

Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica e di personale delle stesse regioni e degli enti locali, con modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.

38. 2. Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dei cittadini *aggiungere le seguenti:* , e in relazione a contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata.

38. 1. La I Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

2. Al fine di contrastare la illegalità diffusa e da recrudescenza della criminalità e della microcriminalità nel Mezzogiorno che, oltre a determinare forti limiti alla sicurezza dei cittadini, risulta frenante per lo sviluppo socio economico, il Ministero dell'Interno realizza apposito piano straordinario per quelle aree del Mezzogiorno che necessitano maggiori presenze e incrementi dei servizi di polizia. Per tale scopo si istituisce apposito fondo, presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 100 milioni di euro gli esercizi 2008 e 2009.

3. Il Ministero dell'Economia di concerto con il Ministro dell'Interno, si adopera per individuare le risorse necessarie per assicurare la sperimentazione del servizio di Forza polizia di quartiere.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma. 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

38. 3. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

All'articolo 38, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Al fine della realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di soccorso tecnico antincendi e di difesa civile, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali aventi contenuto, procedure e modalità, analoghe a quelle disciplinate al comma 1 del presente articolo, ivi compreso la facoltà di deroga di disposizioni di legge o di regolamento. Quando la convenzione riguarda un comune, il prefetto delega per la stipula i comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

38. 5. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. Per la realizzazione del comando provinciale dei carabinieri di Pescara sono stanziati 5 milioni di euro per il completamento dell'opera.

Conseguentemente, all'articolo 122, comma 3, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

38. 01. Buontempo.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. La Protezione civile promuove programmi finalizzati all'impiego di animali appartenenti alla razza canina denominata «lupo italiano» nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti da calamità naturali. A tal fine, la Protezione civile é autorizzata a stipulare, nel limite massimo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, apposite convenzioni con l'Ente tutela lupo italiano. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

38. 03. Crosetto.

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali, aggiungere le seguenti: ad esclusione della Croce Rossa Italiana.

***39. 2.** La IV Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali sono aggiunte le seguenti parole: , ad esclusione della Croce Rossa italiana.

***39. 15.** Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 , sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 10 per cento.

39. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

Negli Enti di ricerca e nell'ENEA, la percentuale del personale di supporto è fissata al 30% ed il personale addetto ai Servizi informativi è escluso dal computo del personale di supporto.

39. 12. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 2, dopo la parola: adottano aggiungere: previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

39. 11. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 2, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: quattro mesi.

39. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle funzioni di supporto che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

39. 1. La I Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: diciotto mesi.

39. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 5, sostituire le parole 29 febbraio 2008, con le seguenti: 31 marzo.

39. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici non economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali.

39. 3. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***39. 5.** Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***39. 6.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

All'articolo 39 aggiungere infine il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ali Ordini è Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***39. 13.** D'Elpidio, Fabris.

All'articolo 39 aggiungere infine il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***39. 17.** Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.

****39. 4.** La IX Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.

****39. 18.** Attili, Lusetti.

Al comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis. All'Agenzia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4.

6-ter. I segretari comunali e provinciali in disponibilità, previa deliberazione del Consiglio nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono essere autorizzati a svolgere funzioni presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presso l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e presso l'unione delle province italiane (UPI), su richiesta di questi ultimi soggetti, a titolo gratuito, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarità del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.

39. 16. Strizzolo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis. All'Agenzia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applicano le seguenti disposizioni: articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

39. 14. Strizzolo.

ART. 40.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro, *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

40. 2. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 4.000;

2009: - 6.000.

40. 1. La IV Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: , tutte le amministrazioni dello Stato *aggiungere le parole:* , ad eccezione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a causa delle specificità delle loro componenti,.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2,5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 10 milioni.

40. 4. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni dello Stato *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia,.

40. 5. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

*(Disposizioni in materia di aspettativa
per mandato elettivo).*

Per il personale delle pubbliche amministrazioni in aspettativa per mandato elettivo, il periodo della medesima aspettativa è riconosciuto ai fini della maturazione dell'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e

successive modificazioni, dell'indennità premio di servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) oltre 150.000 euro, 47 per cento.

40. 0. 1. Galante, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

ART. 41.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni universitarie, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Al comma 4, dopo le parole: istituzioni universitarie, aggiungere le seguenti: e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis. (Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etnico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 12 milioni di euro annui.

41. 5. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni, le province, i comuni e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possano costituire centrali di acquisto rispettivamente o anche unitamente ad altre regioni o esclusivamente con altre province, comuni o aziende, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nei rispettivi territori.

8. Le centrali di cui al comma 7 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

9. Le centrali regionali, interprovinciali o intercomunali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto

agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41. 7. Galati, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni e gli enti sub-regionali, singolarmente o in associazione tra loro, possono costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Consequentemente, al comma 8, aggiungere infine il seguente periodo:

Nelle procedure di gara le centrali di cui al comma 7 devono indicare gli enti che usufruiranno dei servizi, la loro ubicazione e l'importo complessivo del servizio messo a gara in forza di specifiche convenzioni con gli enti aderenti.

41. 4. Marras.

Sopprimere il comma 8.

41. 10. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

9-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui al comma 10 e comunque nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e la normativa regolamentare dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

41. 2. Palmieri.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di consentire un effettivo riutilizzo dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9-ter. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.

41. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Sopprimere il comma 10.

41. 9. Ghizzoni, Tessitore, Colasio, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Rusconi, Folena, Testa, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. A tal fine, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, senza aggravio per il bilancio dello Stato, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui al primo periodo e, comunque, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

41. 1. Quartiani.

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

10. Gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, possono promuovere aggregazioni al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

11. Per le finalità di cui al precedente comma, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali di supporto alla didattica ed alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui al comma 10 e comunque nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Restano validi i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento delle fondazioni universitarie e tutta la normativa regolamentare dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254.

12. È abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

41. 8. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, parte della quota di cui all'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già assegnata al soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è destinata, nella misura massima complessiva di 5,2 milioni di euro annui, all'adeguamento delle indennità di amministrazione del personale appartenente all'ex ruolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), del CCNL 16 maggio 1995, così come rideterminate dai successivi contratti collettivi di lavoro del comparto

ministeri, alla misura già prevista per il personale di pari qualifica appartenente all'ex ruolo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nonché, fino ad un massimo di euro 800.000 annui a valere sulla predetta somma, ad integrare i fondi per il trattamento accessorio della dirigenza del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, parte della quota di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nella misura massima di 2,4 milioni di euro annui, è destinata all'adeguamento delle indennità di amministrazione del personale appartenente agli ex ruoli del Ministero della marina mercantile e del Dipartimento dell'aviazione civile, di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) del CCNL 16 maggio 1995, così come rideterminate dai successivi contratti collettivi di lavoro del comparto ministeri, alla misura già prevista per il personale di pari qualifica appartenente all'ex ruolo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

41. 02. Pedica.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Acquisto di software).

1. Al fine di ridurre la spesa per il software e incentivare l'autonomia tecnologica della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquistano il *software* necessario al loro funzionamento e ai loro compiti in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente le seguenti facoltà: l'accesso al codice sorgente; la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle proprie necessità; la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità considerare: la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni; la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati; la condivisione del patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti;

c) in osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

41. 03. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Sito *internet* per il *software* libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche).

1. Al fine di razionalizzare la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e incentivarne l'autonomia tecnologica, il Ministero degli interni predispone un sito internet in funzione di *repository*, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei *software*, appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei *software* in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni, che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito *internet* di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2008 la spesa di 250.000 euro, e per l'anno 2009 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

Consequentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle demanio) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500;

2008: - 250;

2009: - 100.

41. 01. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: istituzioni scolastiche, *aggiungere le seguenti:* ed universitarie.

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

41. 05. Formisano, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

Art. 41-bis.

(Aggiornamento informatico nella pubblica amministrazione).

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, le province e i comuni dovranno sostituire progressivamente il *software* a pagamento con *software open source* e libero raggiungendo il 70 per cento del totale delle licenze entro il 2007, l'80 per cento entro il 2008 e il 100 per cento entro il 2009.

41. 06. D'Elpidio, Adenti.

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).
BOZZA
EMENDAMENTI
(Articolo 2 - Articoli da 43 a 55)
ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 2 è soppresso.

2. 2. Campa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n.47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da «; i trasferimenti erariali» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997».

16-ter. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

16-quater. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

16-quinquies. La procedura di compensazione di cui ai precedenti commi 18 e 19 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.

16-sexies. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.

Conseguentemente alla tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

2. 1. Floresta.

ART. 43.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, le minori economie di spesa stimate in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, vengono compensate con parziale utilizzazione dei risparmi conseguenti alla soppressione dell'articolo 20, commi 10 e 11.

43. 6. Musi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

43. 1. La XI Commissione.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

43. 14. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

43. 12. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

43. 8. Bernardo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce: Ministro dell'economia e delle finanze, legge: Decreto legge n. 181 del 2006: disposizioni urgenti in materia riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

43. 16. Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglias, Vacca, Venier.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

***43. 17.** Galletti, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

***43. 18.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

43. 4. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimerlo.

***43. 21.** Satta, D'Elpidio.

Sopprimerlo.

***43. 22.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimerlo.

***43. 9.** Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede al riordino e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

*** 43. 7.** Piro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(*Ricorsi in materia pensionistica*).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede al riordino e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

***43. 10.** Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinose, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Organizzazioni sindacali, procede al riordino e alla semplificazione e razionalizzazione degli organismi deputati alla gestione dei ricorsi in materia pensionistica.

Consequentemente, all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 *con le parole:* nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

43. 23. Piro.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, all'articolo 58, le parole: 805 milioni *sono sostituite dalle seguenti:* 802 milioni.

43. 3. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***43. 20.** D'Elpidio, Pignataro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***43. 19.** Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***43. 15.** Raiti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Nell'ambito delle farmacie gestite in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

43. 13. Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso, Pedrizzi, Antonio Pepe.

ART. 44.

Sopprimerlo.

* **44. 1.** I Commissione.

Sopprimerlo.

* **44 2.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

***44 3.** Zanetta.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).

1. Per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono destinati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;

b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;

c) impianti speciali di segnalazione;

d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;

e) installazione di colonnine di soccorso;

f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

44. 01. Lumia.

ART. 45.

Sopprimerlo.

***45. 1.** I Commissione.

Sopprimerlo.

***45. 2.** Della Vedova.

Sostituirlo con il seguente:

Nell'espletamento dei compiti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'Alta Commissione di studio dovrà altresì:

a) indicare proposte tecniche sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

b) implementare i meccanismi di controllo dei flussi finanziari compatibili con il Patto di stabilità europeo anche sotto il profilo dell'entità del debito pubblico;

c) operare analisi, monitoraggio e valutazione dei flussi finanziari centro periferia;

d) verificare le problematiche classificatorie e di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche centrali e decentrate, compatibili con i criteri di contabilità nazionale ed europea.

45. 3. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo le parole: delle regioni, aggiungere le seguenti: di cui almeno uno designato dalle Regioni a statuto speciale e Province autonome.

45. 4. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

ART. 46.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1,2;

2008: - 1,2;

2007: - 1,2.

46. 10. Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

*** 46. 1.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimerlo.

*** 46. 8.** Della Vedova.

Sopprimerlo.

*** 46. 7.** Brusco.

Sopprimerlo.

*** 46. 9.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

46. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 2.

46. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 3.

46. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 4.

46. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimere il comma 5.

46. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 266/2005).

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «non sono soggetti ad esecuzione forzata», sono inserite le seguenti: «né ad obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie dello Stato, né ad alcuna sospensione dell'accreditamento, anche per quanto attiene alle contabilità speciali del medesimo Ministero».

46. 01. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Progetti e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture).

1. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell'ambito del Piano Triennale per l'Informatica 2007-2009, è autorizzata la spesa di euro 8.290.333,34 per l'anno 2007, di euro 4.170.333,34 per l'anno 2008 e di euro 4.170.333,34 per l'anno 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.

46. 02. Pedica.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Per l'adeguamento della sicurezza infrastrutturale ferroviaria la commissione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 opera con oneri a carico dei gestori. Con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'economia sono stabiliti ammontare degli oneri, termini e modalità di versamento.

46. 0. 4. Peretti.

ART. 47.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo la parola: funzionamento aggiungere le seguenti:
ad esclusione degli enti previdenziali.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 300 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 400 milioni di euro.

47. 13. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1» dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere le seguenti: esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***47. 7.** Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere le seguenti: , esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali,.

***47. 22.** Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere le seguenti: , esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***47. 18.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: strutture amministrative pubbliche aggiungere le seguenti: , esclusi gli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali,.

***47. 9.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: 30 giugno 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2007.

47. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», lettera b) dopo le parole: in soggetti di diritto privato aggiungere le seguenti: , ad esclusione degli ordini professionali e dei relativi consigli nazionali.

47. 21. Mantini.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», lettera b), dopo le parole: organismi pubblici aggiungere le seguenti: , con esclusione degli Ordini professionali.

47. 8. Zorzato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora entro il termine del 30 giugno 2007 non sia stato adottato, dagli enti di cui al comma 1, alcun provvedimento, si provvede alla loro soppressione automatica.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

c) Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

d) Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

e) Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

f) Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

h) Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

i) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

l) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

m) Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

n) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

o) Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

a) Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

b) Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

d) Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

e) Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

47. 4. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il presente articolo non si applica agli Enti di ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 20.000;
2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

47. 16. Volonté, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici non economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali.

47. 2. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.

Al comma 3, sostituire le parole: nell'anno 2007, con le seguenti: nell'anno 2008.

47. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, per «enti affidanti» ai sensi del comma 1 si intendono comunque:

a) le aziende e gli enti pubblici economici, strumentali e funzionali, comunque denominati, istituiti dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano, anche indirettamente, alle società di cui al comma 1;

b) gli enti locali nel caso di società costituite o partecipate da regioni a statuto speciale e province autonome alle quali il rispettivo statuto riconosce competenza in materia di finanza locale;

c) le altre società costituite o partecipate, anche indirettamente, dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano alla società prevista dal comma 1; tutte le predette società devono comunque svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, delle altre società previste da questa lettera e degli enti previsti dalle lettere a) e b);

d) l'Unione europea, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, anche ad ordinamento autonomo, le università e le camere di commercio, le regioni e le province autonome, nonché le società costituite o partecipate dai predetti enti, per il raggiungimento di scopi definiti da una convenzione tra gli enti medesimi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-bis, provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».

b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

47. 19. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il predetto divieto di partecipazione non opera nel caso in cui la partecipazione riguardi società o enti che svolgono la propria attività esclusivamente a favore della società medesima ovvero degli enti costituenti, partecipanti o affidanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».

b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

47. 20. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La società consortile «Sincrotrone Trieste» costituita in base all'articolo 10, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999 n. 370 viene sciolta. Il personale di detta società viene assunto dall'INFM-CNR. Le attrezzature, gli stabili ed ogni altro bene mobile ed immobile della «Sincrotrone Trieste» vengono rilevati dall'INFM-CNR, i cui finanziamenti per il 2007 vengono aumentati di una cifra pari alle entrate della «Sincrotrone Trieste» previste da parte dello Stato, sotto ogni forma, per lo stesso anno. Vengono trasferite all'INFM-CNR le relative voci del bilancio dello Stato riguardanti la Società consortile «Sincrotrone Trieste», che vengono soppresse. L'INFM-CNR subentra alla «Sincrotrone Trieste» in ogni contratto ed in ogni obbligo con terzi da essa assunto, inclusi i contratti di lavoro e di prestazione d'opera di ogni tipo.

47. 14. Tranfaglia, Napoletano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione Accademica Nazionale ed alle Undici Accademie, Società o Istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

3-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.»

3-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

47. 17. Volpini, Tocci, Tessitore, Bimbi, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione accademica nazionale ed alle undici Accademie, società o istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bituni di petrolio euro 37,188 per mille kg».

2. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».

47. 1. VII Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2002 e il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2005, n. 255. È altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

***47. 12.** VII Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 2002 e il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2005, n. 255. È altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

***47. 25.** Rusconi, Colasio, Ghizzoni, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dalle trasformazioni e soppressioni, di cui al comma 1, sono esclusi gli Enti pubblici di Ricerca per i quali non sia stato espresso un giudizio negativo sulla attività svolta da parte degli organi preposti alla valutazione.

47. 15. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napolitano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-bis. È soppressa la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture istituita ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono compiti e funzioni della Camera di cui al comma 3-bis.

47. 3. Angelo Piazza, Turco.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

47. 5. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni.

47. 6. Siliquini, Mancuso, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».

47. 02. Pellegrino.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».

47. 01. XII Commissione.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI).

1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

e) il contributo obbligatorio dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.

47. 03. Di Girolamo.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Il Formez nel rispetto delle caratteristiche giuridiche e associative previste dal vigente decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, mantiene le sue attuali funzioni di agenzia interistituzionale preposta alla modernizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni (centrali, regionali ed autonomie locali), dalle quali può ricevere incarichi diretti. A tal fine, risulta esclusa da ogni ipotesi di accorpamento con le scuole nazionali o locali.

47. 06. Dionisi, Peretti, Zinzi.

ART. 48.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente alle norme dei rispetti statuti.

48. 1. Crisafulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. È abrogato il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

48. 2. Piro.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Articolazione dei Settori infrastrutture).

1. Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia-Calabria, è distinto in Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Calabria, con sede a Catanzaro e in Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sicilia, con sede a Palermo. A capo di ciascuno dei predetti provveditorati è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, rendendo indisponibili le posizioni lavorative per un corrispondente importo presso il Ministero delle infrastrutture. Ai predetti Provveditorati regionali per le opere pubbliche della Sicilia e della Calabria, nell'ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il personale in servizio presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Sicilia-Calabria, ora distinto in Provveditorato regionale per le opere pubbliche nella Calabria e in provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sicilia, resta in servizio nell'ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

3. A ciascun provveditorato regionale per le opere pubbliche, come determinati dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

48. 01. Pedica.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

(Articolazione dei Settori infrastrutture).

1. La sede coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, assume natura e funzioni di Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna, con sede in Cagliari. A capo del predetto Provveditorato è preposto il dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, rendendo corrispondentemente indisponibile la analoga posizione già prevista per il Provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le funzioni previste ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004 sono ripartite tra i Provveditorati di cui al presente articolo. Al predetto Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna, nell'ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il personale in servizio presso la sede coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, ora Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna resta in servizio nell'ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

3. Al Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sardegna, come determinato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

48. 02. Pedica.

ART. 49.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono trasferiti ai comuni nel cui territorio ricadono e che ne facciano richiesta, i beni già utilizzati a finalità pubbliche e sociali, compresi quei beni oggetto di pianificazione urbanistica con destinazione pubblica e sociale. Per tale trasferimento è fissato un prezzo simbolico di euro 1. Le modalità di trasferimento sono fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

49. 1. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

ART. 50.

Sopprimerlo.

***50. 5.** Galletti, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

***50. 2.** Crisafulli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.

(Ulteriori compiti della Sogesid S.p.A.).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La società di cui al comma 1 opera come supporto per le amministrazioni centrali dello Stato, secondo loro indirizzi, anche a beneficio di regioni, enti locali ed enti d'ambito, nella filiera del settore idrico, nonché in campi connessi, quali la bonifica di siti contaminati, l'attività propria

dei consorzi di bonifica, la difesa del suolo, la prevenzione del dissesto idro-geologico e l'eliminazione delle sue conseguenze.

2-ter. La società può, inoltre, nell'ambito dei settori di attività di cui al precedente comma, e in conformità degli indirizzi delle amministrazioni suddette, partecipare alle selezioni per la realizzazione dei programmi della Comunità Europea e di altre organizzazioni internazionali, volte alla promozione e allo sviluppo della tutela del suolo e delle risorse idriche, alla loro ottimizzazione e incremento, nonché alla loro gestione e utilizzazione. Può, infine, operare su mercati, anche internazionali, se necessario mediante società a tal fine costituite o partecipate.».

50. 3. Tagliatela, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, sono rideterminati ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti.

50. 1. La VIII Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero alla sua fusione per incorporare in una società interamente partecipata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

50. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin, Pini.

Al comma 1, sostituire le parole: dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, *con le seguenti:* dalle regioni o dalle province interessate.

50. 7. Dussin, Pini, Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Norme sulla gestione dei servizi idrici).

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono beni comuni pubblici. Le reti e gli impianti di distribuzione e raccolta delle acque devono rimanere di proprietà di soggetti pubblici e i servizi devono essere gestiti da uno dei soggetti di seguito elencati:

a) aziende speciali, anche consortili che operano esclusivamente nel campo dei servizi idrici e solo nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio;

b) società per azioni a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. In considerazione delle modifiche alla normativa introdotte dalla presente norma sono interrotti tutti i procedimenti in corso di affidamento di servizi idrici a soggetti diversi da quelli individuati nei punti a) e b) del precedente comma. Gli affidamenti di servizi idrici già effettuati in favore di soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 1 possono proseguire per un periodo temporaneo massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Nei comuni montani con meno di 1000 abitanti è consentita la gestione dei servizi idrici in economia, previo accertamento dell'insostenibilità economica ed ambientale dell'affidamento ai

seggetti di cui al comma 1 e sulla base di accordi programmatici con la competente autorità d'ambito per garantire l'unitarietà della gestione dei predetti servizi all'interno del territorio interessato.

4. Le società per azioni a capitale interamente pubblico che gestiscono il servizio idrico non possono cedere quote azionarie a soggetti privati.

50. 01. Cacciari, Acerbo, Perugia.

ART. 51.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Consequentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

51. 1. La VIII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 11, legge n. 266 del 2005 le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

1-ter. Entro il 30 settembre di ogni anno deve essere presentata alle competenti commissioni parlamentari una relazione sui risparmi conseguiti.

1-quater. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 1 gli organi costituzionali.

51. 3. Conte.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le pubbliche amministrazioni, in deroga alle disposizioni vigenti, procedono all'assunzione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito delle procedure di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero dei trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

1-ter. I trasferimenti statali e regionali, nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori di cui al comma 1-bis, non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

51. 4. Crisafulli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali per l'ambiente,».

Consequentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

51. 2. La VIII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì esclusi da tale limite gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette limitatamente ai finanziamenti erogati dall'Unione europea, da fondazioni o altri soggetti privati e da quegli enti territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti e in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un parco nazionale».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

51. 6. Francescato, Camillo Piazza.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali in quanto gli stessi non fanno parte del sistema di finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

51. 17. Calgaro, Ledda.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli ordini e collegi professionali e relative Federazioni e Consigli Nazionali in quanto gli stessi non fanno parte del sistema di finanza pubblica.

51. 11. Calgaro, Ledda.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Le disposizioni, di cui agli articoli 39, 42, 47, e 57, della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 16.** D'Elpidio, Fabris.

Aggiungere infine il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 13.** Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 7.** Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 39, 42, 47 e 57 della presente legge non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***51. 9.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente agli anni 2005-2006 le spese correnti e le spese in conto capitale, sostenute da regioni ed enti locali, relative ad interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paraolimpici nel territorio della Regione Piemonte, sono escluse dal Patto di Stabilità interno.

51. 5. Chianale, Merlo, Provra, Di Salvo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Considerate le loro specifiche finalità istituzionali, quanto disposto dal precedente comma 1 non si applica agli enti e agli organismi di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 100.000.

51. 8. Fasolino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Considerate le loro specifiche finalità istituzionali, quanto disposto dal precedente comma non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

51. 10. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti e agli organismi gestori delle aree protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

51. 14. Piazza, Bonelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: con esclusione delle Università e degli enti di ricerca, i cui risultati sono sottoposti alla verifica dell'agenzia di valutazione istituita con decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 36.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato;»

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro;»

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro.»

51. 15. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(*Camere di commercio*).

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Consequentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella A fino a copertura dell'onere di 200 milioni di euro a decorrere dal 2007.

51. 02. Aurisicchio.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(*Camere di commercio*).

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

51. 01. Crisafulli.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-3bis.

1. Le Camere di commercio concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario determinato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 per ciascun anno non superi l'ammontare complessivo delle entrate dell'anno precedente.

2. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi, 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti. dell'articolo i della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

51. 03. Peretti, Zinzi.

ART. 52.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;

- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Voce Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Voce Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Voce Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Voce Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Voce Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

Voce Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

Voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

Voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

Voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente tutte le voci previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

52. 5. Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

*** 52. 1.** VIII Commissione.

Sopprimerlo.

* 52. 2. Stradella.

Sopprimerlo.

* 52. 3. Lupi, Verro, Paroli, Fasolino, Germanà, Simeoni, Tortoli, Mondello.

Sopprimerlo.

* 52. 4. Uggè, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Sopprimerlo.

*52. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sopprimerlo.

*52. 19. Bartolini, Paoletti, Licastro, Caratta, Cossiga, Colucci.

Sopprimerlo.

*52. 18. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

*52. 17. Milana.

Sopprimerlo.

*52. 12. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimerlo.

*52. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

*52. 14. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.

(Assicurazione dei rischi da calamità naturali).

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di unità immobiliari private destinate a civili abitazioni, danneggiate o distrutte da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera *b)* del presente comma, con regolamento emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) salvo quanto previsto alla lettera *d)*, estensione automatica, previo pagamento del relativo premio, della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono le unità immobiliari private destinate a civili abitazioni contro l'incendio, nonché

graduale estensione del medesimo rischio alle polizze incendio già in essere in occasione della loro ricorrenza o scadenza annuale, con esclusione dei fabbricati abusivi ancorché sanati;

b) copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte di una Autorità pubblica nazionale e conseguente accertamento del legame di causa ed effetto tra evento catastrofe e danno a cura di un perito;

c) previsione delle modalità di intervento dello Stato quale riassicuratore di ultima istanza con garanzia illimitata, anche attraverso una società a capitale pubblico-CONSAP. Detta società, al fine di permettere la sottoscrizione dei rischi, potrà offrire condizioni riassicurative differenziate per territorio, con riguardo alla capacità, alla struttura tecnica e al tasso e dovrà operare con termini di rimborso coerenti con l'obiettivo di permettere rapidi indennizzi da parte delle compagnie di assicurazione;

d) l'intervento statale per i danni subiti da unità immobiliari private non assicurate continuerà ad essere operante nei seguenti casi:

1) proprietari persone fisiche appartenenti a fasce economicamente protette;

2) zone ad alto rischio calamitoso predefinite di concerto tra la Protezione Civile, la CONSAP e le imprese di assicurazione;

e) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

f) previsione di un elenco di periti assicurativi per l'accertamento e la liquidazione dei danni da catastrofi naturali, collocato presso il Dipartimento della protezione civile.

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;

i) previsione di un eventuale regime applicativo transitorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), con successivi provvedimenti sarà adeguata la dotazione del fondo previsto dal comma 202 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

52. 6. Valducci, Lazzari.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

52. 15. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Consequentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite delle le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

52. 8. Della Vedova.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

52. 16. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi: Il suddetto regolamento dovrà prevedere una correlazione, a regime, dei premi assicurativi anche ad appositi indici rappresentativi dei differenti gradi di rischio presenti sul territorio, fino alla scala sub-comunali. Inoltre il regolamento dovrà prevedere la tutela delle classi più disagiate o attraverso apposite forme di esenzione per i redditi e i patrimoni più bassi, o attraverso un calcolo dei premi che abbia caratteristiche compensative degli oneri derivanti ai proprietari, agevolando gli assicurati delle aree più a rischio per una quota non superiore ad un terzo dei premi stessi che sarebbero dovuti.

52. 20. Fiano.

ART. 53.

Al comma 1 dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle iscritte nel bilancio del Ministero della difesa.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: -15.000;

2008: -15.000;

2009: -15.000.

53. 2. Paolo Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: di patronato e.

53. 5. Turco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: dalle procedure di cui al presente comma è escluso il Ministero della difesa.

53. 6. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dagli accantonamenti di cui al comma 1 sono escluse le spese concernenti le autorizzazioni per fattore legislativo.

Conseguentemente, sono soppresse le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste alla tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

53. 1. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e universitarie ed Enti di ricerca».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

53. 0. 1. Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Bianco, Ossorio.

ART. 54.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di stabilità interno di cui all'articolo 74 della presente legge possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2007 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2008 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2007, le spese che

presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250.000;
2008: - 250.000.

*** 54. 2.** Crosetto, Ravetto.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Certezza dei tempi dell'azione amministrativa).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, predisposto dal dirigente di ciascuna unità organizzativa di cui all'articolo 4, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non potrà includere documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di tali documenti.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-bis. La pubblica amministrazione non può richiedere, per la definizione del procedimento, documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al comma 3-bis. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è richiesta ai sensi del comma precedente, con atto motivato del responsabile del procedimento, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione con le modalità di cui al comma 2 o entro il termine di quindici giorni nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto alla fissazione del termine. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione, da essa si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento.»;

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute al rispetto dei termini del procedimento fissati dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e devono corrispondere, fatto salvo l'eventuale

maggior danno derivato dal ritardo risarcibile ai sensi del comma 3, un indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, in caso di mancato rispetto di tali termini, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole a causa della assenza di documentazione risultata determinante per il completamento dell'istruttoria, che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

3. Con decreto del Ministro della funzione pubblica sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo e sono altresì stabilite le modalità per assicurare la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a risarcire il danno derivato al privato per la mancata o ritardata adozione dal provvedimento amministrativo. Il risarcimento del danno è dovuto anche qualora il provvedimento amministrativo richiesto non poteva essere legittimamente rilasciato, nel caso in cui il privato dimostri di aver subito un danno a causa della ritardata conoscenza della non spettanza del provvedimento richiesto.

5. Sulle domande di risarcimento del danno da ritardo provvede il giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad aggiornare le informazioni contenute nei pubblici registri dalle medesime tenuti, ovvero la documentazione da loro istituzionalmente detenuta nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento da parte di cittadini ed imprese di documentazione attestante la variazione di atti, fatti, qualità e stati soggettivi inerenti la persona fisica o giuridica che li comunica, fatti salvi i termini inferiori già previsti. Qualora l'aggiornamento di cui al comma precedente venga effettuato oltre il suindicato termine, o il minor termine previsto, l'amministrazione cui competeva l'aggiornamento risponde dei danni subiti da terzi che abbiano fatto affidamento su informazioni non aggiornate e che l'amministrazione medesima era tenuta a fornire al richiedente.

***55. 0. 4. Tabacci.**

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Certezza dei tempi dell'azione amministrativa).

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La pubblica amministrazione è tenuta a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, predisposto dal dirigente di ciascuna unità organizzativa di cui all'articolo 4, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni tipo di provvedimento amministrativo richiesto. Tale elenco non potrà includere documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di tali documenti.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-bis. La pubblica amministrazione non può richiedere, per la definizione del procedimento, documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al comma 3-bis. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è richiesta ai sensi del comma precedente, con atto motivato del responsabile del procedimento, entro un termine fissato da ciascuna amministrazione con le modalità di cui al comma 2 o entro il termine di quindici giorni nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto alla fissazione del termine. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione, da essa si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento.».

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute al rispetto dei termini del procedimento fissati dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e devono corrispondere, fatto salvo l'eventuale maggior danno derivato dal ritardo risarcibile ai sensi del comma 3, un indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, in caso di mancato rispetto di tali termini, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di non adozione del provvedimento favorevole a causa della assenza di documentazione risultata determinante per il completamento dell'istruttoria, che l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

3. Con decreto del Ministro della funzione pubblica sono stabilite le modalità di pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo e sono altresì stabilite le modalità per assicurare la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a risarcire il danno derivato al privato per la mancata o ritardata adozione del provvedimento amministrativo. Il risarcimento del danno è dovuto anche qualora il provvedimento amministrativo richiesto non poteva essere legittimamente rilasciato, nel caso in cui il privato dimostri di aver subito un danno a causa della ritardata conoscenza della non spettanza del provvedimento richiesto.

5. Sulle domande di risarcimento del danno da ritardo provvede il giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. Le controversie relative alla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute ad aggiornare le informazioni contenute nei pubblici registri dalle medesime tenuti, ovvero la documentazione da loro istituzionalmente detenuta nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento da parte di cittadini ed imprese di documentazione attestante la variazione di atti, fatti, qualità e stati soggettivi inerenti la persona fisica o giuridica che li comunica, fatti salvi i termini inferiori già previsti. Qualora l'aggiornamento di cui al comma precedente venga effettuato oltre il suindicato termine, o il minor termine previsto, l'amministrazione cui competeva l'aggiornamento risponde dei danni subiti da terzi che abbiano fatto affidamento su informazioni non aggiornate e che l'amministrazione medesima era tenuta a fornire al richiedente.

***55. 0. 6.** Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Detraibilità delle spese di adeguamento a nuove normative).

1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal successivo comma.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della finzione pubblica, le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.

****55. 0. 5.** Nicola Rossi, Merloni, Capezzone.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Detraibilità delle spese di adeguamento a nuove normative).

1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal successivo comma.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.

****55. 0. 3.** Tabacci.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. La scadenza del 31 dicembre 2006 del piano di rientro del debito di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, presentato dal comune di

Torino interessato alle Olimpiadi invernali 2006, è posticipata di tre anni ed i mutui contratti da detto ente locale per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paraolimpici sono finanziati dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono esclusi, ai fini del suddetto piano, dall'ammontare dell'indebitamento.

2. Gli interessi sui mutui contratti dal comune di Torino per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paraolimpici sono esclusi dall'ammontare degli interessi relativi ai mutui contratti, di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

55. 01 Chianale, Merlo, Provera, Di Salvo.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Agenzia nazionale per lo sviluppo delle isole minori).

1. È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia nazionale per lo sviluppo delle isole minori.

55. 02. Crisafulli.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

1. Per migliorare l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

55. 07. Fasolino.

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 e della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

55. 012. Peretti, Zinzi.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articolo 42 - Articoli da 57 a 68)

ART. 42.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

* **42. 24.** Marras.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

* **42. 26.** Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

* **42. 113.** Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2007, del 10 per cento per l'anno 2008 e del 12 per cento per l'anno 2009.

42. 47. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

42. 121. Verro.

Sopprimerlo.

* **42. 27.** Proietti Cosimi.

Sopprimerlo.

* **42. 28.** Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.

(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici).

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi a far data dall'approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto altresì un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità tenendo conto dell'equilibrio di genere.

3. I Ministeri vigilanti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della finzione pubblica approvano le modifiche entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di 30 giorni, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Istat, alle università, agli enti previdenziali, all'Inail, alla Croce rossa italiana e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

42. 89. D'Elpidio Fabris.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

42. 1. I Commissione.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

42. 34. Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000;

42. 15. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro; per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

42. 51. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000;

*** 42. 16.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Presidenza ed il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali rimangono in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportate le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

*** 42. 71.** Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 dopo le parole: non economici nazionali aggiungere le parole: salvo quanto previsto al comma 4-bis per gli enti di ricerca.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca a carattere nazionale sono soppressi con effetto immediato a far data dall'entrata in vigore della presente legge, ed è nominato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro per

l'Università e la ricerca, un commissario straordinario, che esercita i loro poteri fino alla costituzione dei nuovi organi, garantendo il mantenimento dell'attuale assetto della rete di ricerca in vista del riordino complessivo degli enti stessi.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'articolo 15, commi 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è abrogato.

42. 66. Licandro, Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con apposito decreto del Ministro competente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità con le quali si procede al trasferimento dei poteri fra i consigli di amministrazione e i dirigenti degli enti stessi.

42. 5. Crisafulli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 30 giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dell'equilibrio con le seguenti: di genere;

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: di cui al comma 2 entro due mesi con le parole: entro 60 giorni;

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: un mese con le parole: 30 giorni;

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: ad enti a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci.

42. 85. D'Elpidio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 30 giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, , tenendo conto dell'equilibrio seguenti: di genere.

42. 93. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 30 giorni.

42. 108. Mondello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente indicate in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

42. 50. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000;

* **42. 17.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dalla scadenza naturale dei mandati.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e finanze, apportate le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

* **42. 73.** Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: agli enti ed istituzioni di ricerca, all'ENEA, all'ASI.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di ordinamento degli enti pubblici di ricerca).

1. Allo scopo di semplificare e delegificare l'organizzazione della ricerca scientifica nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro il termine diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli organismi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno come finalità principale e prevalente lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca volte all'avanzamento delle conoscenze ed hanno autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle loro finalità istituzionali; di conseguenza vengono eliminate tutte le norme vigenti in contrasto con la suddetta autonomia statutaria;

b) per la composizione degli organi collegiali di governo degli enti pubblici di ricerca, come individuati ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, devono anche essere previste procedure di designazione elettiva;

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari

da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, può essere disposta la decadenza del presidente e del consiglio d'amministrazione degli organismi di cui al comma 1 ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento dei nuovi organi di vertice.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti:
Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato;

b) le parole: Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro sono sostituite dalle seguenti:
Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro;

c) le parole: Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro sono sostituite dalle seguenti:
Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economie e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

42. 54. Tocci, Ghizzoni, Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Siriana, Tessitore, Villari, Volpini.

Al comma 2 è sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 5 dopo le parole: alle Università, aggiungere le seguenti: agli enti di ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 74. Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.

42. 65. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: pari opportunità aggiungere le seguenti: tenendo conto dell'equilibrio di genere.

42. 106. Mondello.

Al comma 3, sostituire le parole: I ministeri vigilanti, di concerto con le seguenti: I Ministeri vigilanti d'intesa.

42. 107. Mondello.

Al comma 3 sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvano le modifiche di cui al comma 2 entro due mesi con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvano le modifiche di cui al comma 2, entro sessanta giorni.

42. 94. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 3, sopprimere le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

42. 100. Mondello.

Al comma 3, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sessanta giorni.

42. 105. Mondello.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

42. 49. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 75. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

42. 18. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da poteri fino alla fine del comma con le seguenti: loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.

42. 95. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 4, sostituire le parole: un mese con le seguenti: 30 giorni.

42. 101. Mondello.

Al comma 4, sostituire le parole: i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo ordinamento con le seguenti: i loro poteri fino al rinnovo degli organi dell'ente sulla base del nuovo ordinamento.

42. 102. Mondello.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 10 milioni di euro, per l'anno 2009 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

43. 48. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 76. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 5.

42. 19. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle Università, agli enti previdenziali, all'INAIL, agli Ordini e Collegi professionali e ad Enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

42. 13. Minardo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL, alla Croce Rossa Italiana e ad enti che svolgono attività promozionali all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

42. 7. Rossi, Gasparrini.

Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

42. 35. Zaccaria, Ferrari, Incostante, Amici, Bressa.

Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.

42. 2. I Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: ed agli Enti di ricerca.

42. 67. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 5, dopo le parole: agli enti previdenziali, aggiungere le seguenti: agli ordini professionali.

42. 55. Evangelisti.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Croce Rossa Italiana, agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 82. Lucchese, Delfino, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: alla Croce rossa italiana, agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

* **42. 4.** XII Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Croce rossa Italiana, agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

* **42. 36.** Di Girolamo, Burtone.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 83. Lucchese, Delfino, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

* **42. 22.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino.

Al comma 5, dopo le parole: all'Inail, aggiungere le seguenti: agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

* **42. 86.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

* **42. 91.** Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli ordini professionali.

* **42. 21.** Fasolino.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli Ordini professionali.

* **42. 12.** Zorzato.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli Ordini professionali.

* **42. 33.** Catanoso.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: agli Ordini professionali.

* **42. 46.** Pellegrino, Camillo Piazza, Monelli.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL inserire le seguenti: agli Ordini Professionali.

* **42. 68.** Licandro, Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 5 dopo la parola: all'INAIL aggiungere le seguenti: Istituto Superiore di Sanità, Croce Rossa Italiana.

42. 64. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Croce Rossa Italiana.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;
2009: - 15.000.

42. 79. Bosi, Zinzi, Peretti, Lucchese, Delfino.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL inserire le seguenti: , alla Croce Rossa Italiana.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1000;

2008: - 1000;

2009: - 1000.

42. 114. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Croce Rossa Italiana.

* **42. 23.** Goisis.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , alla Croce Rossa Italiana.

* **42. 20.** Fabbri.

Al comma 5, dopo la parola: INAIL aggiungere le seguenti: , alla Croce Rossa Italiana.

* **42. 96.** Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: alla Croce rossa italiana.

* **42. 110.** Franci.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

* **42. 10.** IX Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

* **42. 99.** Attili, Carbonella.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: all'ENAC.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assi curare un maggior gettito complessivo pari a 3 milioni di euro annui.

42. 8. Piscitello, Piro.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: all'ENAC.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dei Trasporti (Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ENAC - articolo 7 - 3.1.2.15 - sicurezza del Trasporto aereo - Cap. 1921) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

42. 109. Piscitello, Piro.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

42. 3. VIII Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Conseguentemente all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 15,5 per cento.

**** 42. 53.** Francescano, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**** 42. 29.** Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, dopo la parola: all'INAIL aggiungere le seguenti: all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

42. 63. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti a struttura associativa.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 84. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti a struttura associativa.

42. 87. D'Elpidio Fabris.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: ad enti a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare e seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 78. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo la parola: INAIL, aggiungere le seguenti: ad enti a base associativa i cui organi di governo siano espressione dei soci.

*** 42. 103.** Mondello.

Al comma 5, dopo la parola: INAIL aggiungere le seguenti: , ad enti a base associativa, i cui organi di governo siano espressione dei soci.

*** 42. 97.** Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: agli Enti che svolgono attività culturale a livello nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 79. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: a tutti gli Enti vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 81. Zinzi, Peretti.

Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE).

42. 88. D'Elpidio Fabris.

Al comma 5, sostituire le parole: nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati da amministrazioni pubbliche regionali o locali *con le seguenti:* nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati da amministrazioni pubbliche regionali o locali, anche per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome o dalla Conferenza Unificata, o dei rispettivi presidenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 15.000.

42. 77. Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo le parole: amministrazioni pubbliche regionali o locali *aggiungere le seguenti:* o da loro associazioni maggiormente rappresentative.

***42. 31.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: amministrazioni pubbliche regionali o locali *aggiungere le seguenti:* o da loro Associazioni maggiormente rappresentative.

***42. 62.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, dopo le parole: regionali o locali *aggiungere le seguenti:* o dalle Camere di commercio.

42. 38. Lulli.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché altresì agli enti pubblici non economici le cui presidenze e i cui consigli di amministrazione non sono designati da Amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali.

42. 9. Quartiani, Froner, Bressa, Rusconi.

Al comma 5, inserire alla fine le seguenti parole: , nonché agli ordini professionali ed ai relativi consigli nazionali.

42. 111. Mantini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli enti previdenziali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

42. 11. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai presidenti e ai membri dei consigli di amministrazione di tali enti è riconosciuto il diritto all'aspettativa dal lavoro senza assegni e senza oneri previdenziali a carico degli enti medesimi.

42. 30. Marchi.

Dopo il comma 5, è introdotto il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì agli enti i cui membri dei consigli di amministrazione non percepiscono emolumenti e agli enti i cui membri dei consigli di amministrazione sono eletti dai livelli del medesimo ente decentrati sul territorio.

42. 92. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 sono estese, ai fini applicativi, a tutti gli enti vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

42. 56. Porfidia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo, non si applicano all'Ente nazionale aviazione civile. Alla copertura della spesa necessaria per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi gli emolumenti, provvede l'ENAC con entrate proprie stanziare nel bilancio dell'ente deliberato a pareggio. Lo stanziamento del trasferimento dello Stato all'ENAC é ridotto di un pari importo.

42. 6. Barbi, Attili, Boffa.

Al comma 6, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: e ad esclusione degli Enti di ricerca.

42. 69. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 6, sostituire le parole: all'articolo 8 con le seguenti: agli articoli 8 e 9.

42. 98. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 6, dopo le parole: articolo 8 aggiungere le seguenti: e all'articolo 9.

42. 104. Mondello.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Negli Enti di ricerca e nell'ENEA, il Presidente viene revocato ed il Consiglio di Amministrazione viene soppresso. Le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono assunte da un Commissario straordinario, scelto tra le personalità di riconosciuto valore scientifico e provata capacità gestionale del settore di competenza e nominato dal Ministero Vigilante. Il commissario resta in carica per un periodo di tre mesi, non prorogabile. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario presenta al Ministero Vigilante un nuovo regolamento, reso noto al personale dell'ente ed alle organizzazioni sindacali che deve prevedere, tenendo anche conto del principio di pari opportunità, l'elezione di un Comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca da parte del personale scientifico e tecnico e l'elezione diretta da parte del personale scientifico, tecnico ed amministrativo del direttore delle singole strutture di ricerca esistenti dell'ente. Contestualmente alla nomina del Commissario, il Ministero Vigilante nomina un Comitato di Selezione, formato da personalità scientifiche italiane e straniere di chiara fama, incaricato di proporre entro 60 giorni al Ministero Vigilante una rosa di candidati italiani o stranieri di alta competenza scientifica nel settore, all'interno della quale il Ministero Vigilante nomina il nuovo Presidente dell'Ente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

42. 70. Tranfaglia, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. All'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applicano le seguenti

disposizioni: articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. All'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4 della presente legge.

42. 60. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. L'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano all'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

***42. 32.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. L'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano all'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

***42. 112.** Milana.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Parchi nazionali.

42. 52. Pepe Antonio.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 509 del 1994).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni o le fondazioni, quali enti privati, hanno, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta in attuazione della garanzia di cui all'articolo 38 della Costituzione, autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto».

b) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative modificazioni e integrazioni;

b) le delibere di contenuto normativo e quelle in materia di contributi e prestazioni. (...) Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni delle parti sociali che devono essere assunte entro e non oltre 60 giorni dall'invio da parte degli Enti, delle proposte di deliberazione. L'inutile decorso del termine legittima gli Enti ad adottare in via definitiva le deliberazioni predette.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve concludere il procedimento di approvazione entro il termine di giorni 90 dalla data di ricezione degli atti suddetti. Tale termine è prorogato di ulteriori 60 giorni nell'ipotesi in cui il Ministero chieda chiarimenti o muova osservazioni. Decorso tale termine senza che sia intervenuto espresso e motivato provvedimento di rigetto, gli atti devono intendersi approvati».

42. 08. Evangelisti.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995).

1. Il comma 12 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, è sostituito dal seguente:

«12. Gli enti previdenziali privatizzati di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 1994 n. 509, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, devono ricondurre la stabilità delle rispettive gestioni ad un arco temporale non inferiore a 15 anni, salva la facoltà di ciascun ente di prevedere un arco temporale più esteso. In funzione dell'equilibrio di bilancio per l'arco temporale individuato ai sensi del comma 1, gli enti medesimi possono adottare, anche oltre i limiti e i poteri stabiliti dai loro singoli ordinamenti, ferma restando la procedura autorizzativa prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 509 del 1994, provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di modifica dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di introduzione di nuovi requisiti, di riparametrizzazione dei coefficienti di rendimento, del periodo di riferimento e di ogni altro criterio di determinazione e di delimitazione degli stessi trattamenti, nel rispetto del principio del pro rata, salvo che l'applicazione di tale principio non consenta di assicurare l'equilibrio di bilancio nell'arco temporale individuato ai sensi del precedente periodo. Gli enti possono, altresì, introdurre nuove tipologie di trattamenti, adottare sistemi finanziati in base al principio della capitalizzazione e optare per l'adozione del sistema contributivo di cui alla presente legge anche con utilizzo di parametri, criteri e coefficienti di rendimento, diversi da quelli ivi previsti, purchè compatibili con lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e coerenti con la loro autonomia finanziaria di enti privati e con il principio di solidarietà.

A quest'ultimo fine è consentito, in tali casi, derogare al principio del pro rata di cui al periodo che precede. Le delibere già adottate dagli enti previdenziali privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ed approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto, sono valide ed efficaci in quanto conformi alla presente disciplina. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la disciplina introdotta dalle delibere di cui al precedente periodo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. La presente norma costituisce espressa modificazione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335».

42. 07. Evangelisti.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Autonomia degli enti previdenziali privati).

1. In analogia con quanto stabilito al loro riguardo dal comma 5 dell'articolo 42, e al fine di affermarne l'autonomia gestionale e normativa che deriva dalla loro natura di soggetti di diritto privato, agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, trasformati in associazioni o in fondazioni, nonché a quelli istituiti ai sensi del decreto legislativo, 10 febbraio 1996, n. 103, in possesso di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, non si applica la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

42. 0. 2. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle società che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di ricerca o la sua promozione.».

42. 0. 3. Zorzato, Milanato, Giuseppe Fini, Paniz, Campa, Mistrello Destro, Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. Agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, trasformati in associazioni o in fondazioni, nonché a quelli istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, in possesso di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, non si applica la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

42. 09. Evangelisti.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ente Teatrale Italiano).

1. L'Ente Teatrale Italiano, in armonia con quanto disposto nel successivo articolo 47, costituisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un organismo di gestione dell'attività dei teatri attualmente gestiti. A tale organismo sono affidati in comodato d'uso gratuito per anni 20 il Teatro Valle di Roma e il Teatro della Pergola di Firenze. Lo stesso organismo subentra nei contratti attivi e passivi del Teatro Valle di Roma, del Teatro della Pergola di Firenze, del Teatro Quirino di Roma e del Teatro Duse di Bologna.

2. Tale organismo, che deve garantire una qualificata distribuzione di spettacoli con particolare riguardo al repertorio italiano, soprattutto contemporaneo, è sostenuto finanziariamente dallo Stato mediante il conferimento di un contributo di euro 5 milioni nel 2007, di euro 4 milioni nel 2008, di euro 3 milioni nel 2009. Alla copertura finanziaria si provvede attraverso il prelievo dal Fondo Unico dello Spettacolo, con conseguente pari riduzione del contributo statale annualmente destinato all'Ente Teatrale Italiano.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministro per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 4.000;
2009: - 3.000.

42. 06. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Camere di commercio).

1. Le Camere di commercio concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario determinato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 per ciascun anno non superi l'ammontare complessivo delle entrate dell'anno precedente.

2. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi, 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Le Camere di commercio e Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. Al tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

42. 05. Lulli.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. Tenuto conto della natura pubblicistica della Croce Rossa Italiana, gli enti pubblici, gli enti locali, le regioni, gli uffici territoriali del Governo, le aziende sanitarie ed ospedaliere, possono affidare in regime di affidamento diretto attraverso apposite convenzioni, alla Croce Rossa Italiana i servizi, di pronto soccorso e trasporto infermi nonchè, nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati negli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. La Croce Rossa Italiana, pur mantenendo lo *status* giuridico di Ente Pubblico classificato tra gli Enti Pubblici non Economici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, gode dei benefici previsti dalla legge a favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. I Comitati della Croce Rossa Italiana si intendono iscritti agli albi delle associazioni di volontariato tenuti dalle Regioni, Province e Comuni.

42. 04. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

ART. 57.

Sopprimerlo.

57. 66. Proietti Cosimi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

57. 160. Pinotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 200 il Corpo di Polizia Penitenziaria è autorizzato, per le esigenze legate alla sicurezze e al traduzioni e piantonamenti ad assumere 523 unità di personale già in servizio in qualità di m leva Parimenti i restanti Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni contingente complessivo di personale non superiore a 1000 unità.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

57. 121. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul Fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i Corpi di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni rispettivamente per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità per i primi e 3.000 unità per i secondi.

Conseguentemente:

1) *al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* 5. Le limitazioni previste dal precedente comma, in materia di contingente di personale complessivo, non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

57. 147. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di Polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3000 unità.

57. 172. Bartolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1 sostituire le parole: 1.000 unità con le parole: 3.000 unità.

Consequentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento nell'anno 2007.

57. 122. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia sono autorizzati ad effettuare assunzioni nel limite complessivo di 6.500 unità. Sono altresì assunti gli agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63° e 64° Corso per allievi agenti ausiliari di leva.

1-bis. Il predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 90 milioni di euro nel 2007, 75 milioni di euro nel 2008 e 55 milioni di euro nel 2009.

57. 162. Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 3.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 115 milioni di euro annui.

57. 80. Bressa, Franco Russo, Boato, Amici, Ferrari, Zaccaria, Incostante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché,

a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo 2007, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007: - 31.100;

2008: - 31.100.

57. 1. I Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1.316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva;

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai fini del comma 1, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 90 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 75 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 55 milioni di euro.

57. 42. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti commi:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, i corpi di polizia effettuano assunzioni per un contingente complessivo di 6.500 unità, oltre a 1316 agenti della Polizia di Stato provenienti dal 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva.

1-bis. Ai fini del comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2007, di 75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 55 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

57. 49. Santelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia e il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 4.000 unità.

57. 45. Minasso, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 4500 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 104.000;

2008: - 104.000;

2009: - 104.000.

57. 21. Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Giorgetti, Zacchera, Cossiga.

Al comma 1 sostituire le parole: non superiore a 1000 unità con le seguenti: pari a 3000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tale fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

***57. 78.** La Loggia.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 70.000;

2009: - 70.000.

***57. 29.** IV Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 75 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 75.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.

57. 170. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

***57. 161.** Ruggia.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 unità con le seguenti: 1.500 unità.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 *sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 101,15 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 203,57.*

57. 141. D'Elpidio, Adenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità.

***57. 18.** Campa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità.

***57. 25.** Margiotta, Luongo, Carta, Bocci, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1000 unità.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 *sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 101,15 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 203,57.*

57. 134. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il primo periodo del comma 1 inserire il seguente: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio da almeno tre anni o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.

57. 100. Mura.

Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 57 inserire il seguente: A valere sul medesimo fondo ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli ufficiali dell'arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio per almeno trenta mesi o che conseguano tale requisito successivamente all'entrata in vigore della presente legge transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.

57. 102. Mura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

1-bis. Al fine di garantire un adeguato e celere servizio in tutto il territorio nazionale in materia di soccorso tecnico urgente alla popolazione e di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore alle 5000 unità. A tali assunzioni si provvederà, fatte salve le riserve di legge previste, attingendo prioritariamente alle graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per 184 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 e alle graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli a 173 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 5 novembre 2001 e riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario, nonché le assunzioni attraverso apposite riserve di legge (militari in ferma breve o prolungata). Pertanto le graduatorie su menzionate, in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009.

1-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, stante la situazione di carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa alle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente, si provvede alla stabilizzazione a domanda del personale volontario o discontinuo richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di 80 giorni.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 160 milioni di euro, in ragione annua.

57. 112. Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2007 il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 1.000 unità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

57. 63. Trupia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2007: - 14.000;

2008: - 14.000;

2009: - 14.000.

57. 19. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

57. 28. IV Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 valgono anche per le assunzioni del personale negli enti di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora siano necessarie al regolare funzionamento degli enti medesimi.

Conseguentemente dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

57. 148. Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di 3.000 unità.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

57. 52. La Loggia, Zorzato, Bertolini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contatti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto con norme previste di legge o mediante procedure selettive di natura concorsuale, nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola Amministrazione interessata.

***57. 123.** Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 2007, una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 Settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto con norme previste di legge o mediante procedure selettive di natura concorsuale, nel limite dei posti disponibili in organico di ogni singola Amministrazione interessata.

***57. 163.** Nardi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, fatti salvi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data dei 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

57. 62. Minardo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato a qualsiasi titolo instaurati per il personale non dirigenziale prima della data del 29 settembre 2006.

2-bis. A questa trasformazione si provvede con procedure selettive pubbliche non riservate, nelle quali costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, il periodo di servizio di almeno tre anni anche non consecutivi presso l'Amministrazione, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.

57. 39. Quartiani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: , inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute.

Al comma 5, dopo le parole: nei limiti di un contingente di personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: , inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute.

57. 77. Giudice, Baiamonte.

Al comma 2, dopo le parole: del personale non dirigenziale aggiungere le seguenti: fatto salvo i Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, inquadrati ai sensi dell'articolo 18 del Decreto legislativo n. 502 del 1992.

57. 57. Viola.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dirigenziale in servizio inserire le parole: nell'anno 2006, compreso il personale militare.

57. 159. Pinotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi *con le seguenti:* in servizio a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 decreto legislativo 165/2001, da almeno 2 anni e 6 mesi, anche non continuativi.

Conseguentemente al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive *con le seguenti:* Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all'articolo 36 decreto legislativo 165/2001, mediante procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.

57. 166. Boffa, Aurisicchio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: in servizio, aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2006.

57. 86. Pinotti.

Al comma 2 dopo le parole: dirigenziale in servizio inserire le seguenti: nell'anno 2006.

57. 157. Ascierto.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: diciotto mesi.

57. 164. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno tre anni con le seguenti: almeno cinque anni.

57. 53. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da almeno tre anni con le seguenti: da almeno trenta mesi.

57. 145. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, primo periodo, sostituire ovunque ricorrano le parole: tre anni, con le seguenti: trenta mesi.

57. 16. Bellanova, Tomaselli, Vico.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: almeno tre anni, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in pubbliche amministrazioni.

57. 26. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Al comma 2, dopo le parole: in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi aggiungere le seguenti: o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile da almeno due anni e sei mesi anche non continuativi nell'ultimo triennio.

57. 136. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: o che sia in servizio alla data del 29 settembre 2006, con contratto a tempo determinato di durata triennale ed abbia svolto servizio per almeno un anno alla medesima data del 29 settembre 2006.

57. 20. Rotondo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o previste da norme di legge.

57. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: assunto a tempo determinato aggiungere le seguenti: o con altre tipologie di contratto flessibile, incluse le collaborazioni coordinate e continuative.

57. 60. Di Salvo, Buffo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.

57. 30. IV Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006.

57. 23. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale, con le seguenti: Le amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale.

57. 114. Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: possono continuare con la seguente: continuano.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, è abrogato.

57. 107. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006.,

*** 57. 158.** Pinotti.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti: e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006.,

***57. 156.** Ascierto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le norme di cui al presente comma, trovano applicazione per i lavoratori di cui all'articolo 7-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168.

***57. 24.** Crisafulli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire nell'anno 2007, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, nella misura massima rispettivamente di 45 e 14 unità, e comunque entro il limite di spesa di euro 2.601.340, con corrispondenti variazioni delle tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri frequentatori del 1° e 2° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico, che hanno terminato o termineranno entro l'anno 2007, la ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. Nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, gli ufficiali sono trattenuti in servizio. All'onere, pari ad euro 2.601.340 a decorrere dal 2007, si provvede a valere sulla quota del fondo di cui al comma 2.

2-ter. Entro il limite di spesa di euro 1.797.340 per l'anno 2007 e di euro 1.772.759 per l'anno 2008, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, il Ministro della difesa può autorizzare il trattenimento in servizio, a domanda, per la durata di dodici mesi, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 3°, 4° e 5° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnologicistico dell'Arma dei carabinieri, che termineranno nell'anno 2007, senza demerito, la ferma annuale di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001. All'onere pari a euro 1.797.340 per l'anno 2007 ed a euro 1.772.759 per l'anno 2008, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

57. 81. Bressa, Ferrari, Amici, Zaccaria, Incostante.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.

57. 152. De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.

***57. 70.** Marchi, Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.

***57. 106.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, per gli anni 2008 e 2009 a valere sul fondo di cui al successivo comma 6, i Comuni, secondo le modalità e i criteri di riparto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale precario secondo i criteri di cui al comma 2.

***57. 75.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle FF AA ai sensi del successivo comma 4.

Conseguentemente alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Regio decreto n. 263/1928: testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Art. 17 comma 1, esercito, marina e aeronautica (3.1.1.1 - spese generali di funzionamento - cap. 1253):

2007: - 2.100;

2008: - 2.100;

2009: - 2.100.

57. 146. Sgobio, Napoletano, Duranti, Vico, Scotto, Cannavò, Deiana, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È richiamato in servizio, a domanda, il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbia terminato senza demerito il proprio periodo di servizio entro l'anno 2006.

57. 22. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.

57. 15. VII Commissione.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministero della Difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008 a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1°, del 2°, del 3°, del 4° e del 5° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole 5 milioni di euro sono sostituite dalle parole 4 milioni di euro.

57. 44. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I requisiti previsti dal comma 2 si applicano anche per la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'Autorità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la copertura dei relativi oneri con le risorse previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

57. 38. Musi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995 n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 4.

57. 133. Satta, D'Elpidio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono fatte salve le esigenze del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per il quale il personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 comma 238 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovrà avere conseguito, alla data del 31 dicembre 2006, una anzianità di almeno due anni. L'Amministrazione Penitenziaria potrà continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

57. 124. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire, ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

Conseguentemente, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

***57. 31.** XIII Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire, ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

Conseguentemente, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000.

***57. 125.** Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5

aprile 1985, n. 124, le parole: 500 unità, *sono sostituite dalle seguenti*: 1.500 unità. Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

57. 64. Bordo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni. Il Centro Studi Formez predispone una banca dati per la raccolta delle informazioni relative agli adempimenti previsti in materia di collocamento dei disabili per le pubbliche amministrazioni.

57. 126. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Per gli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* Per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 200.000.

57. 2. I Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per gli anni 2008 e 2009 *inserire le seguenti:* con esclusione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Consequentemente allo stesso comma, dopo le parole: Corpi di polizia *sopprimere le seguenti parole:* ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

57. 113. Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi a: fuoco.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -;

2008: - 55.000;

2009: - 150.000.

57. 127. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Ai commi 4, 5, 6, sopprimere le parole: ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Consequentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I limiti alle assunzioni di personale di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Consequentemente, dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

57. 143. Satta, D'Elpidio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Consequentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo non superiore alle 5000 unità. A tal fine si provvede all'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti, del concorso per titoli a 173 posti riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'Interno il 5 novembre 2001, nonché alle assunzioni attraverso le apposite riserve di legge. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente comma, in scadenza il 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2009.

4-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 la stabilizzazione a domanda del personale volontario di cui al comma 4-bis richiamato in servizio, anche non continuativo, per un minimo di ottanta giorni è finanziato con le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

57. 153. De Cristofaro, Mascia, Andrea Ricci.

Al comma 4, sostituire le parole: ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti:* escluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 85.000;

2009: - 100.000.

57. 51. La Loggia, Zorzato.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni:

2008: - 54.000;

2009: - 149.000.

57. 3. I Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le parole: corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.

57. 171. Bartolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 4, sostituire le parole: corrispondente ad una spesa pari al venti per cento con le seguenti: corrispondente ad una spesa pari al trenta per cento.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

57. 50. Boschetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 4 sopprimere le parole da: Il limite di cui al presente comma fino alle parole: n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. È abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

***57. 169.** Saglia.

Al comma 4, sopprimere dalle parole: il limite di cui al presente comma fino alle parole: n. 165, e successive modificazioni.

Consequentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

***57. 58.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.

Consequentemente al medesimo articolo, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:

a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;

b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

57. 4. I Commissione.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***57. 135.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***57. 151.** Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***57. 47.** Ulivi, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali.

***57. 54.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, militare, amministrativa e contabile.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.360.000;

2009: - 29.600.000.

57. 9. II Commissione.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

Consequentemente alla tabella A: voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.360.000;

2009: - 29.600.000.

57. 140. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 84 unità di personale civile con contratto a tempo determinato in servizio presso l'ENAC nell'anno 2006 e che ha espletato selezione pubblica, da destinare ai settori della sicurezza del volo.

57. 138. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'Agenzia nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, non si applica la disposizione di cui all'articolo 57, comma 4, della presente legge.

57. 74. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi ed ancora valide.

57. 5. I Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per il personale individuato ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 200, la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di ispettore capo è anticipata di due anni, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del medesimo decreto. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo della legge 24 dicembre 2003 n. 350.

57. 128. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per il personale individuato ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 200, la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di ispettore capo è anticipata di due anni, ai

sensi dell'articolo 8 comma 4 del medesimo decreto.

57. 129. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi e ancora valide.

57. 130. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le graduatorie del concorso pubblico per 184 posti di Vigile del Fuoco permanente indetto con Decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2006, sono prorogate al 31 dicembre 2007.

57. 105. Porfidia.

Al comma 5, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007,

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 50 milioni.

57. 6. I Commissione.

Al comma 5, sopprimere le parole da nel limite di, fino a cessazioni avvenute nell'anno precedente.

57. 131. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 5, sostituire le parole: ad una spesa pari al 40 per cento di quella, con le seguenti: ad una spesa non inferiore al 40 per cento di quella.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 47 per cento.

57. 115. Diliberto, Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione

avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.

57. 11. XII Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sulla base delle disposizioni dei commi 4 e 5 è determinato il numero complessivo delle assunzioni e delle stabilizzazioni concernente il complesso delle amministrazioni interessate. Tali contingentamenti sono ripartiti fra le singole amministrazioni sulla base di piani semestrali, approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

57. 7. I Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire continuità funzionale nell'organico dei ruoli dei corpi tecnici del personale militare al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, modificato con l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i quadri organici ad apertura ciclica la posizione soprannumeraria eccedente viene riassorbita entro il 30 giugno dell'anno in cui si apre il quadro».

57. 155. Ruggia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il fondo di cui al comma 6 è, altresì, utilizzato per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per un importo pari, rispettivamente, a 500.000 euro per l'anno 2008, 700.000 euro per l'anno 2009 ed 1 milione di euro a decorrere dal 2010.

57. 116. Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche attuano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

57. 12. XI Commissione.

Al comma 7 aggiungere alla fine le seguenti parole: anche in deroga al comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

57. 76. Giudice, Baiamonte.

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

57. 59. Di Salvo, Buffo.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è abrogato.

57. 108. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2006, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, secondo l'ordine di anzianità di servizio, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

7-ter. Qualora i posti disponibili siano inferiori rispetto alle richieste, il personale non trasferito permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al successivo riassorbimento nei ruoli con le successive vacanze di organico.

7-quater. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

7-quinquies. I posti resisi vacanti presso le amministrazioni di origine, per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi sono soppressi, con contestuale trasferimento della partita di stipendio presso l'amministrazione di destinazione.

7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

57. 120. Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2006, compreso il personale delle Poste Italiane SPA, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, secondo l'ordine di anzianità di servizio, nell'area funzionale a posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

9-bis. Qualora i posti disponibili siano inferiori rispetto alle richieste, il personale non trasferito

permane in servizio in posizione di comando e fuori ruolo, fino al successivo riassorbimento nei ruoli con le successive vacanze in organico.

9-ter. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

9-quater. I posti resisi vacanti presso le amministrazioni di origine, per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi sono soppressi, con contestuale trasferimento della partita di stipendio presso l'amministrazione di destinazione.

9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9, *9-bis*, *9-ter* e *9-quater* non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

57. 69. Antonio Pepe.

All'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 29 settembre 2006, compreso il personale della Società Poste Italiane Spa, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economie corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Il personale non dirigente che non sia immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali.

9-ter. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 9, le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli artt. 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9, *9-bis*, *9-ter* non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

57. 165. Del Bue, Barani, Nardi.

Sostituire, il comma 9, con il seguente:

9. Al fine di un più efficace e razionali utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, all'immissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre

amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data del 29 settembre 2006, compreso il personale delle Poste Italiane Spa, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienze.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il personale non dirigente che non sia immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali.

9-ter. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 9, le dotazioni organiche delle amministrazioni sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, 9-ter non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

57. 104. Di Gioia.

Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a, aggiungere le seguenti: e all'Istituto poligrafico e alla Zecca dello Stato S.p.a.

Consequentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

57. 13. XI Commissione.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il personale dell'ACI Global Sps, collocato in mobilità a seguito di processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da società interamente controllata dall'Automobile Club d'Italia (ACI), partecipa a domanda ed apposite selezioni di idoneità per l'assunzione nei ruoli dell'ACI, nell'ambito delle disponibilità esistenti nella dotazione organica complessiva del personale dell'ente stesso. Sono ammessi a partecipare alla selezioni i lavoratori che, alla data del 31 luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità. Ai relativi provvedimenti di assunzione l'ACI provvede all'atto della rideterminazione delle tariffe dei servizi affidati all'ente stesso dallo Stato.

57. 119. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 12.

Consequentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.

57. 111. Licandro, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Pagliarini, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 187 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli enti gestiti in forma consortile i tagli di cui al periodo precedente si applicano ai fondi di provenienza statale».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

57. 149. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle Università non si applica l'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Consequentemente al comma 188 del medesimo articolo eliminare le parole nonché per le università.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

57. 132. Tocci, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Rusconi, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Testa, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

***57. 8.** I Commissione.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 11.000;

2008: - 11.000;

2009: - 11.000.

57. 117. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

1) Articolo 45, comma 2;

2) Articolo 46;

3) Articolo 99;

4) Articolo 108;

5) Articolo 110;

6) Articolo 112;

7) Articolo 114;

8) Articolo 118;

9) Articolo 120;

10) Articolo 128;

11) Articolo 132;

12) Articolo 143;

13) Articolo 144;

14) Articolo 145;

15) Articolo 146;

16) Articolo 147;

17) Articolo 157;

18) Articolo 159;

19) Articolo 160;

20) Articolo 161;

21) Articolo 163;

22) Articolo 164;

- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

2. Sono altresì soppresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;
2008: - 249.720;
2009: - 249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.

Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.

Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.

Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni :

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

57. 33. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

57. 79. Bressa, Boato, Russo, Zaccaria, Mascia, Amici, Incostante.

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: sono fatte salve le procedure già avviate dalle amministrazioni centrali.

57. 118. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 14, sopprimere la lettera h-bis).

***57. 65.** Proietti Cosimi.

Al comma 14, sopprimere la lettera h-bis).

***57. 43.** Antonio Pepe, Patarino.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:

h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

***57. 36.** La IX Commissione.

Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:

h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

***57. 168.** Carbonella, Attili.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

15. Il personale titolare ininterrottamente da almeno quattro anni di incarichi conferiti ai sensi articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, è inquadrato nei ruoli della qualifica per la quale ha svolto le funzioni nel periodo

considerato.

16. Gli oneri conseguenti alla applicazione del comma 15 fanno carico alle maggiori risorse previste dall'articolo 58, comma 1.

57. 37. Musi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15. Al personale dell'Agenzia delle entrate assunto in seguito ad un periodo di tirocinio retribuito, con una borsa di studio prima dell'effettuazione della prova orale con la quale è stata decretata l'assunzione definitiva, viene riconosciuto, ai fini del calcolo dell'anzianità giuridica da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'intero periodo di tirocinio.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole 5 milioni di euro sono sostituite dalle parole 4 milioni di euro.

57. 40. Minasso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15. Per le finalità previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38, per il triennio 2007-2009, le università, continuano ad avvalersi delle prestazioni dei lavoratori agricoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1987 articolo 1 lettera B, con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue. Per ulteriori esigenze inderogabili nell'ambito delle attività gli atenei possono procedere, sulla base di criteri individuati con le organizzazioni sindacali, di categoria dei contratti integrativi provinciali, all'assunzione graduale a tempo pieno dei lavoratori agricoli.

57. 35. Lumia, Crisafulli, Lomaglio.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

15. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a partire dal 2007.

57. 109. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli uffici giudiziari C2 e dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

57. 46. Castellani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

15. Dopo il comma 6 dell'articolo 26, Capo III, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, viene aggiunto il seguente comma 7: «Fermo quanto disciplinato in via generale dall'articolo 4 del presente decreto, il personale per il quale sono in corso le procedure di riqualificazione ex articolo 15 a) CCNL 1998/2001 per l'accesso all'ex profilo professionale di direttore posizione economica C1, già collaboratore di istituto penitenziario, verrà inquadrato nella qualifica di consigliere penitenziario in base alla graduatoria scaturita dall'esame finale del corso-concorso di riqualificazione di cui sopra. Lo stesso viene successivamente avviato alla formazione iniziale ex all'articolo 5 del presente decreto».

Conseguentemente modificare la riga n. 2 della tabella 2 di cui all'articolo 20, comma 22 nel seguente modo:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1: 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

57. 110. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto ministeriale n. 1390 del 2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio.

Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le Politiche Fiscali.

57. 182. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto, a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge

non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.

57. 103. Pedrini.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto, a seguito di procedure selettive, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.

57. 137. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto, a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.

Inoltre l'ENAC è autorizzato ad assumere il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC nel numero massimo di 10 unità.

Agli oneri finanziari derivanti dall'approvazione del presente comma provvede con le risorse proprie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

57. 167. Lovelli, Attili, Velo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, al fine di garantire la sicurezza del trasporto aereo, è autorizzato ad avvalersi fino a tutto il 2008 del personale assunto, a seguito di procedura selettiva, con contratto a tempo determinato, in scadenza il 31 dicembre 2006, che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato l'anzianità di servizio di tre anni anche non continuativi.

Inoltre l'ENAC è autorizzato ad assumere il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'ENAC nel numero massimo di 10 unità.

Agli oneri finanziari derivanti dall'approvazione del presente comma provvede con le risorse proprie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 250/97 senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

57. 27. Lovelli, Attili, Velo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

16. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

57. 181. Scalia, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere in fine il seguente:

14-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato riconoscere i passaggi d'area al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha superato con esito favorevole i corsi-concorsi per le figure professionali di accertatore del lavoro - livello C1, esperto informatico - livello C1 e coadiutore amministrativo - livello B1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.
57. 71. Bellanova, Schirru, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Il Ministro della difesa, in deroga all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 autorizza, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.lgs 8 maggio 2001, n. 215, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, il trattenimento in servizio, a domanda degli interessati, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in ferma prefissata che al termine dei quarantadue mesi di servizio, non abbiano riportato una qualifica inferiore a «superiore alla media».

Nel biennio 2007-2008 è sospeso il reclutamento di allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri.

57. 142. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.

57. 10. Il Commissione.

Dopo il comma 14, aggiungere in fine i seguenti commi:

14-bis. Il personale già appartenente ai ruoli del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia è inquadrato a decorrere dal 5 aprile 2000 nella posizione giuridica immediatamente superiore ed economica dal 1° gennaio 2006.

14-ter. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1, si provvede attraverso l'utilizzo del Fondo Unico di amministrazione dell'anno 2006 relativo all'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

57. 68. Antonio Pepe.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.

57. 139. D'Elpidio.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il personale civile dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali svolgente mansioni impiegatizie, assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000, è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» sono conservate nel loro importo non riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del D. Lgs. 504/1995) è aumentata del 2 per cento.

57. 150. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

57. 154. Piro.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. Le amministrazioni del comparto delle autonomie locali, che abbiano rispettato i vincoli posti dal patto di stabilità a partire dal 1° gennaio 2007, possono sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato con unità lavorative che abbiano prestato servizio presso l'amministrazione stessa per non meno di centottanta giorni dal 1° gennaio 2005 alla data di pubblicazione della presente legge, alle seguenti condizioni:

a) riduzione fino al 31 dicembre 2008 della spesa per personale a tempo determinato pari all'importo corrispondente al valore dei contratti di lavoro sottoscritti;

b) riduzione del venti per cento dei posti della dotazione organica che risultassero ancora scoperti dopo la sottoscrizione dei contratti di lavoro.

Le amministrazioni che si avvalgono della presente previsione fino al 31 dicembre 2008 potranno modificare la propria dotazione organica solo per effetto di processi di mobilità o progressioni verticali relative a personale già in servizio da almeno cinque anni. I contratti di lavoro previsti dal primo comma potranno essere sottoscritti senza ulteriori condizioni con i dipendenti che

abbiano prestato servizio per non meno di centottanta giorni a seguito di prova concorsuale; diversamente, prima della sottoscrizione del contratto, le amministrazioni sottoporranno il personale interessato a specifica procedura concorsuale, nel rispetto delle normative vigenti. Gli enti che si avvalgono del presente istituto potranno continuare a garantire la copertura dei periodi di maternità con assunzioni interinali.

57. 84. Tolotti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo la cessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino all'età massima di settantacinque anni.

57. 72. Tolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di un importo massimo a regime di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

57. 67. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la parola «INAIL», è aggiunto il seguente periodo: «e a tutto il personale del comparto Agenzie Fiscali e dei Vigili del Fuoco».

57. 41. Minasso, Alberto Giorgetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

15. Per l'anno 2007 e successivi, per le finalità previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38 sono prorogate le assunzioni dei lavoratori agricoli assunti dalle università sulla base di quanto previsto da decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 1987 articolo 1, lettera B, con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue.

57. 34. Lumia, Crisafulli, Lomaglio.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

15. All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «tredici».

16. All'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «nel triennio 2004-2006» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2004-2007».

57. 32. XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

57. 14. XI Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. In favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto infine il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate.»;

b) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220 è aggiunto il seguente:

220-*bis*. Le disposizioni del comma 220 non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze armate.»;

c) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 221, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle parole: «fatte salve».

57. 17. Campa.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

15. All'articolo 4 comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole nei sette anni successivi sono sostituite dalle parole: nei nove anni successivi.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

57. 85. Fincato.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori agricoli assunti nelle università).

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38, per il triennio 2007-2009, le università continuano ad avvalersi delle prestazioni dei lavoratori agricoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1987 articolo 1 lettera *b*), con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue. Per ulteriori esigenze inderogabili nell'ambito delle attività gli atenei possono procedere all'assunzione graduale a tempo pieno dei lavoratori agricoli.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da erogare secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Ministro dell'Università.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

57. 06. Lumia, Dioguardi, Forgione.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Lavoratori agricoli assunti nelle università).

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 27 febbraio 1980 n. 38, per il triennio 2007-2009, le università continuano ad avvalersi delle prestazioni dei lavoratori agricoli di cui al DPCM del 21 dicembre 1987, articolo 1 lettera B, con la garanzia occupazionale di almeno 179 giornate lavorative annue. Per ulteriori esigenze inderogabili nell'ambito delle attività gli atenei possono procedere all'assunzione graduale a tempo pieno dei lavoratori agricoli.

1. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. da erogare secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Ministro dell'università.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

57. 01. Lumia.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni

di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite Commissioni in ciascuna Regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.

3. Le Commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le Regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 200.000.

57. 04. Fedele.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, possono essere assunti dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni del Mezzogiorno e delle isole maggiori, per coprire esigenze funzionali, lavoratori socialmente utili residenti nei territori predetti, previo superamento di un corso-concorso, anche di riqualificazione professionale, da espletarsi su base regionale, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 400 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce apposite Commissioni in ciascuna Regione dell'Italia meridionale ed insulare incaricate di valutare l'idoneità professionale dei candidati di cui al comma 1.

3. Le Commissioni sono composte da due rappresentanti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da tre rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, adotta la disciplina applicativa del presente articolo e determina la distribuzione dei fondi tra le Regioni meridionali ed insulari in diretta proporzione al numero di lavoratori socialmente utili presenti nelle varie Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 100 milioni;
2009: - 200 milioni.

57. 03 Fedele.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mobilità dei dipendenti dello Stato).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni periferiche dello Stato predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti in esubero suddivise per competenze (tecniche, amministrative).

2. Gli enti locali territoriali che intendessero ricorrere all'acquisizione di servizi o consulenze esterne, giustificate dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'Ente, dovranno preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma precedente assumendo nel proprio organico per trasferimento i dipendenti ivi iscritti.

3. I dipendenti dello Stato così chiamati non potranno rifiutare la mobilità (a livello regionale) pena la perdita del posto di lavoro.

4. Nel caso in cui la procedura di mobilità così instaurata dovesse comportare il trasferimento del dipendente in altra regione, sarà al medesimo riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di trasloco».

57. 02. Borghesi.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Reintegro in servizio personale ex legge n. 104 del 2001).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, ed in ottemperanza della sentenza della Corte di Giustizia europea sull'interpretazione della direttiva 1999/70/CE, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato del personale a contratto ai sensi della legge 27 maggio 2002, n. 104 fino ad un massimo di 400 unità.

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere cessato dal servizio deve aver effettuato almeno 2 anni di servizio anche non continuativi e deve presentare domanda di assunzione presso le amministrazioni per le quali erano stati impiegati per poter riprendere servizio a partire dal 1° marzo 2007.

57. 07. Razzi, Picchi.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività prestate dal personale in servizio presso i centri funzionali appartenenti alle reti del Servizio Nazionale di protezione civile, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 267, del 1998, alla direttiva del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, le Regioni, in deroga all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, commi da 198 a 205 della legge n. 266 del 2005, avviano procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento del predetto personale, nonché di quello assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3090 del 2000 e successive integrazioni, nel limite massimo di 211 unità, a tempo determinato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento. Ai relativi oneri si provvede a carico delle Regioni.

57. 05. Realacci.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-*bis*.
(*Ispettori del lavoro*).

1. Al fine di fronteggiare le esigenze dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è autorizzato:

a) all'ammissione in servizio di cento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-*bis*.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

57. 010. Bellanova.

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

Art. 57-*bis*.
(*Assunzione di personale per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva*).

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a

bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. A decorrere dall'anno 2007, in deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. A decorrere dall'anno 2007, in deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Consequentemente dopo l'articolo 184 inserire il seguente:

Art. 184-bis.

(Aumento dell'imposta sostitutiva capital gains).

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

57. 011. Morrone, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Indennità di trasferta per i Vigili del fuoco).

1. Al comma 213-bis, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «e di polizia,» sono sostituite dalle parole «, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Consequentemente, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

(Aumento dell'imposta sostitutiva capital gains).

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 12,6 per cento.

57. 012. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

57-bis. Il Ministero della Giustizia è autorizzato, per l'anno 2007, ad assumere 450 unità di personale per coprire le vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari Cl. A tale copertura si provvede attraverso l'assunzione in servizio degli idonei al concorso pubblico per la copertura di

443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale n. 98 del 13 dicembre 2002.

Consequentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 17, comma 29 della legge 449 del 1997 sostituire le parole nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

57. 013. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

1. Il Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento della Giustizia Minorile, è autorizzato, ai fini della stabilizzazione del personale precario, ad immettere in ruolo il personale, che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio da almeno tre anni, dipendente delle cooperative o associazioni che svolge attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione sia diurna che notturna, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità per minori, istituiti con gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1979.

2. La stabilizzazione è subordinata al superamento di una prova teorico-pratica al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

3. All'onere economico derivante dall'attuazione del provvedimento stimato in euro 2.230.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Terminate le procedure per la stabilizzazione, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori delle cooperative appaltatrici di servizi interinalizzati relativamente ai servizi di cui al punto 1 nel Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, cessano automaticamente le convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante.

57. 014. D'Elpidio, Capotosti.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 25 luglio 2005, n. 154, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: i direttori reggenti dei centri di servizio sociale per adulti, ora uffici locali di esecuzione penale esterna, i quali siano già destinatari degli effetti dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, purchè preposti alla direzione alla data di entrata in vigore della legge 154/2005, e.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro

annui.

57. 015. Daniele Farina, Forgione, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.

1. Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione ai ruoli normali e speciali degli ufficiali delle Forze armate è riservato agli orfani e fratelli del personale civile e militare delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio.

2. La riserva di cui al comma 1 opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

57. 016. D'Elpidio, Fabris.

ART. 58.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro con le seguenti: 1.185 milioni di euro e le parole: 2.193 milioni di euro con le seguenti: 2.493 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 350 milioni di euro.

58. 21. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, sostituire le parole: 807 con le seguenti: 407 e le parole: 2.193 con le seguenti: 506.

58. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole «presso le aziende di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.

58. 4. Zanetta, Rosso.

Sostituire, il comma 2, con il seguente:

2. Le risorse previste dall'articolo comma 184 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere miglioramenti retributivi per il biennio 2006-2007 al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate per l'anno 2007 di 1032 milioni di euro, con specifica destinazione di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le risorse dovranno essere utilizzate per metà con effetto dal 1° gennaio 2007 e per la restante quota a partire dal 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 660 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2».

58. 28. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, con le parole: 604 milioni.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

58. 12. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 304 milioni con le seguenti: 604 milioni.

Consequentemente alla tabella A ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

58. 24. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.

Al comma 2, sostituire le parole da 374 milioni a 304 milioni con le seguenti: 674 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 604 milioni.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300 milioni;

2008: - 300 milioni;

2009: - 300 milioni.

58. 8. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Al comma 2, sostituire le parole: di 304 milioni di euro, con le seguenti: di 604 milioni di euro.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni:

2007: - 300.000;

2008: - 300.000;

2009: - 300.000.

58. 40. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi.

Al comma 2, dopo le parole: dei Corpi di polizia, aggiungere le seguenti: e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. 34. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 2, dopo le parole: e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 aggiungere le seguenti: e di 100 milioni di euro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -100.000;

2008: -100.000;

2009: -100.000.

58. 18. La Loggia, Zorzato, Boschetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere le seguenti: e con specifica destinazione di 7 milioni di euro per il 2007 e di 7 milioni di euro per il 2008 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 101,15 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 203,57».

58. 33. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

58. 13. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e

successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.

58. 5. Ascierto,
Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dall'anno 2006, la somma di 300 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, direttamente impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -300.000;
2008: -300.000;
2009: -300.000.

58. 15. Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall'anno 2007, la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del: personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 80.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

58. 1. I Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di

graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Consequentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, a 450 milioni di euro per l'anno 2008 e a 650 milioni di euro per l'anno 2009.

58. 23. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Cossiga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 350 milioni;

2008: - 450 milioni;

2009: - 650 milioni.

58. 6. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziati dall'articolo 3 comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Consequentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

58. 16. Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme stanziati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia da emanare entro il 2007».

58. 29. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme stanziati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia».

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente o conto capitale, indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa di cento milioni di euro».

58. 27. Cosimi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 350.000;

2008: - 450.000;

2009: - 650.000.

58. 39. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2007, 2008 e 2009, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 80.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 80.000.

voce: Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: -;
2009: - 70.000.

voce: Ministero dell'università:

2007: -;
2008: -;
2009: - 70.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: -;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

58. 32. Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. In vista del completamento del processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze Armate e di Polizia, secondo gli obiettivi prefissati dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 350 milioni di euro per il 2007, 450 milioni di euro per il 2008 e 650 milioni di euro per il 2009».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 350 milioni di euro nel 2007, 450 milioni di euro nel 2008 e 650 milioni di euro nel 2009».

58. 36. Cota, Stucchi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continuano ad essere destinati a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450, e 650 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184. All'ulteriore onere, derivante dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2007, 250 per il 2008 e 450 milioni per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle voci della tabella C allegata alla legge finanziaria.

58. 37. Barani, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, numero 350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2006, 2007 e 2008, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450, e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

3) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

4) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di arte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

58.20. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme staziate dall'articolo 3, comma 155, della legge 23 dicembre 2003, n.350, continuano ad essere destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle forze di polizia. Per completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle forze di polizia sono rispettivamente stanziati per gli anni 2007, 2008, e 2009, secondo gli obiettivi prefissati dai provvedimenti normativi di cui al precedente periodo, 350, 450 e 650 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 350 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 450 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa di 650 milioni di euro.

58.14. Bocchino, Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.

58. 38. Barani, Nardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2006 e 2007, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

58. 19. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è stanziata, per gli anni 2007 e 2008, la somma di 200 milioni di euro annui da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000.

58. 31 Giovanardi, D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Fatte salve le indennità ed i rimborsi previsti, agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni culturali e sportive a

pagamento, è corrisposto dagli organizzatori un contributo per la sicurezza, finanziato con la maggiorazione di un euro sui biglietti d'ingresso, compresi gli abbonamenti.

Consequentemente, all'articolo 216 comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2007: - 100.000;

2007: - 100.000.

58. 25. Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Fatte salve le indennità ed i rimborsi previsti, agli ufficiali ed agli agenti di pubblica sicurezza impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni culturali, le società organizzatrici destinano un contributo ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, finalizzato al pagamento del lavoro straordinario di ordine pubblico ed al riammodernamento dei mezzi di servizio delle Forze di Polizia.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è finanziato con la corresponsione da parte delle società organizzatrici di 1 euro per ogni biglietto d'ingresso venduto, compresi gli abbonamenti.

58. 7. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di finanziare la speciale indennità prevista dal contratto collettivo nazionale 2002-2005 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tiene conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti, con riferimento all'attività di soccorso tecnico urgente, nonché al rischio ed al disagio professionale ad esso correlato, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Consequentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro si provvede mediante riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 12 milioni di euro.

58. 30. Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Di liberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licardo, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I medesimi oneri per il personale delle Università, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono a carico del Ministero dell'università della ricerca.

58. 9. De Simone, Guadagno, Folena.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I medesimi oneri per il personale delle Università, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti al

personale di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

Conseguentemente: ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente di cui alla allegata tabella C.

58. 35. De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. È ripristinata l'indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -40.000;

2008: -40.000;

2009: -40.000.

58. 17. La Loggia, Zorzato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente all'anno 2007, le risorse previste da disposizioni speciali di legge per le Amministrazioni destinarie dell'articolo 1, comma 189, della legge n. 266 del 2005 che prevedono risorse aggiuntive per le Amministrazioni, non possono essere utilizzate in sede di contrattazione integrativa e sono finalizzate e contabilizzate per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

58. 2. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Copertura finanziaria per l'inquadramento dei direttori penitenziari).

1. Ai fini della piena attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154 e dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per la copertura degli oneri derivanti dall'inquadramento di tutti i direttori penitenziari nella carriera dirigenziale penitenziaria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento e imposta sostitutiva sui capital gains).

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 12,6 per cento».

58. 02. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E garantito l'esercizio del diritto di indire assemblee retribuite in orario di lavoro a tutte le organizzazioni sindacali costituite in associazione con proprio Statuto che presentino proprie liste alle elezioni delle RSU e che abbiano componenti eletti nelle RSU».

58. 03. Andrea Ricci, Rocchi.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. Al secondo periodo del comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) le parole: «dall'Amministrazione della difesa», sono sostituite dalle parole: «dalle amministrazioni di appartenenza»;

b) dopo le parole: «territorio nazionale», sono inserite le parole: «, nonché le prestazioni di cura, per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute per ferite, lesioni o infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio per attività istituzionali svolte dallo stesso personale in territorio nazionale».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.500 milioni;

2008: - 4.500 milioni;

2009: - 4.500 milioni.

58. 04. Ruggia.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

2. Al comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dalle amministrazioni di appartenenza al personale delle Forze armate o dei Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità per diretto effetto di attività operative, addestrative o formative, nonché nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000 milioni;

2008: - 10.000 milioni;

2009: - 10.000 milioni.

58. 05. Ruggia.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la riduzione del 20 per cento non si applica al trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni, né a quello di lungo servizio all'estero di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642».

58. 06. Scotto, Ruggia.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rinnovo contratto settore trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'onere complessivo si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'aumento a euro 431,4 per mille litri dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

58. 09. Milana.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Rinnovo del contratto per i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. I trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Consequentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

«Art. 214-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione è aumentata a euro 426 per mille litri.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 2 è rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

58. 07. Velo, Soffritti, Frano, Lovelli, Lunino, Carbonella.

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad avvalersi il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007, del personale docente in servizio fino al 22 dicembre 2006 presso le Scuole Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e La Maddalena e la scuola Telecomunicazioni FF.AA. del Ministero della Difesa di Chiavari, assunto con convenzione annuale ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995, per un monte ore settimanali pro capite di 18 più eventuali 6 di secondo incarico.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui al comma 1 e di salvaguardare le specifiche professionalità acquisite dal personale stesso, il Ministero della Difesa può avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 66 unità e non inferiore a 61 di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente prestati presso l'Amministrazione Difesa con particolare riguardo al servizio prestato in qualità di docente civile convenzionato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e modificato dal decreto ministeriale n. 167 del 3 gennaio 1995 presso le scuole di cui al comma 1, valutando altresì adeguatamente il servizio pregresso. Alla ripartizione del predetto contingente fra le Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena e la scuola Telecomunicazioni FF.AA. del Ministero della Difesa di Chiavari, si provvede sulla base degli attuali servizi prestati presso le su citate scuole, previa richiesta dell'amministrazione interessata corredata dall'atto di programmazione biennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro 1131 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento

della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 2 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 8.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 5, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai commi da 2 a 8 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2.

8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7».

58. 08. Mondello.

ART. 59.

Al primo comma sopprimere la lettera b).

Consequentemente aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Le regioni e gli enti locali che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di Pubblica Utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per 60 mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

1-ter. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al

comma 1-bis e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni i cui al comma 1-bis, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-bis possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

59. 14. Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Le regioni e gli enti locali che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di Pubblica Utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per 60 mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

1-ter. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo possesso della scuola dell'obbligo, le predette pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti a tempo indeterminato. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le medesime pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, fermo restando il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro 6 mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, bandire concorsi riservati per titoli integrati da colloquio. I rapporti di lavoro di cui al comma 1-bis possono essere prorogati o confermati fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi o fino alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

59. 20. Crisci, D'Elpidio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da personale precario, aggiungere le seguenti: anche con funzioni dirigenziali;

Conseguentemente, la parola: indeterminato, è sostituita dalla seguente: determinato.

59. 17. Marinello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tara i contratti a tempo determinato previsti da norme di legge di cui al comma 2 dell'articolo 57, sono compresi, per gli enti locali, i precari assunti a tempo determinato con contratto ex articolo 90 e 110 del decreto legislativo 267/2000 e i collaboratori ex comma 6 dell'articolo 7, del decreto legislativo 155/2001.

59. 35. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

59. 1. XI Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli enti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base di calcolo per la riduzione delle spese di personale, vanno escluse le spese di personale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le quote di compartecipazione nazionale e regionale nonché privata.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutti gli importi fino a concorrenza di 150 milioni di euro nel 2007, 200 milioni di euro nel 2008 e 300 milioni di euro nel 2009.

59. 7. Motta, Cordoni, Lenzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, vanno escluse le spese per il personale appartenente alle categorie protette.

59. 8. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Sopprimere il comma 2.

59. 11. Giovanelli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis. È soppresso il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-ter. È soppresso l'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

***59. 19.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis. È soppresso il comma 33 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-ter. È soppresso l'articolo 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

***59. 47.** Saglia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2 ed alle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni di personale soggetto al regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine, stipulati a seguito della stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

2-ter. I trasferimenti statali e regionali, nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in regime transitorio non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

59. 5. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In deroga al comma 2 ed alle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni di personale soggetto al regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine, stipulati a seguito della stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

2-ter. I trasferimenti statali e regionali, nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori in regime transitorio dei lavori socialmente utili, non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

59. 18. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti della regione Calabria, che abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno, possono procedere previo accordo tra la regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ad assunzioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

59. 27. Amendola.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

59. 44. Andrea Ricci.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

59. 15. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

***59. 24.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.

***59. 36.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 3, dopo le parole patto di stabilità interno aggiungere le seguenti: dello Stato.

59. 46. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, sostituire le parole continuano ad applicarsi con le parole: non si applicano.

59. 40. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: non si applicano.

*** 59. 13.** Quartiani.

Al comma 3, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: non si applicano.

*** 59. 10.** Giovanelli.

Al comma 3, dopo le parole: continuano ad applicarsi aggiungere le seguenti: tranne che ai comuni inferiori ai 3.000 abitanti.

59. 6. Nan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In deroga alle disposizioni di cui alla presente legge sono ammesse assunzioni per la gestione del decentramento catastale e per la lotta alla elusione ed evasione fiscale.

59. 9. Giovanelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 dopo le parole «delle società di gestione dei parcheggi» aggiungere le seguenti: «o personale LSU-LPU in servizio presso l'Ente».

59. 25. Amendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il personale dipendente degli enti locali, comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica del personale e nella stessa posizione economica ricoperta alla medesima data.

59. 45. Aurisicchio, Ceccuzzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il personale in servizio presso gli enti locali con mansioni di vigile urbano, per un periodo di almeno 36 mesi, anche se non consecutivi, è assunto a tempo indeterminato, a condizione che vi siano necessarie disponibilità finanziarie nei relativi bilanci, e che sia rispettato il patto di stabilità, qualora obbligatorio.

59. 43. Satta.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

5. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

***59. 41.** D'Alia, Peretti, Zinzi, Romano, Drago, Lucchese, Ruvolo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

5. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

*** 59. 16.** Angelino Alfano, Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo n. 468 del 1997, per l'anno 2007 i comuni con meno di 15.000 abitanti, non in dissesto economico, che hanno vuoti in organico possono, per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e nei limiti dei posti disponibili in organico, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. Alle misure di cui al presente comma è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenuta delle vincite al lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta delle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

59. 12. Di Salvo, Buffo, Schirru, Aurisicchio, Rocchi, Burgio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Agli enti locali commissariati a decorrere dal 2003, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

59. 3. Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto ministeriale n. 1390 del 2000, ove faccia esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Al personale assegnato, anche in posizione di soprannumero nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio, sono riconosciuti i diritti economici e normativi acquisiti. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.

59. 4. Bellanova, Delbono, Lenzi, Cinzia Maria Fontana, Schirru, Codurelli, Miglioli, Vico.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela e sicurezza della pubblica incolumità sul territorio di competenza, trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata a trasformare i contratti a tempo determinato ed i contratti di formazione lavoro in essere del personale assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica in contratti a tempo indeterminato, nel rispetto degli obiettivi previsti per il contenimento della spesa e della dotazione organica.

59. 2. Baratella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto tramite procedure selettive per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche e amministrazioni, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro da tempo determinati in rapporto a tempo indeterminato.

59. 39. Licandro, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto

tramite procedure selettive per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro di tale personale da tempo determinato a tempo indeterminato.

Consequentemente, alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

59. 34. Violante.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università e gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2007, non potrà essere superiore, a partire dal quinto incarico o studio, al 60 per cento di quella sostenuta nell'anno 2006.

59. 37. Licandro, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di limitare le consulenze e gli incarichi impropri, comunque denominati, e conseguire relativi risparmi di spesa, la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve accertare preventivamente il possesso dell'esperienza e di titoli specifici dei soggetti esterni alle amministrazioni stesse.

59. 38. Napoletano, Sgobio, Licandro, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Agenzia Interregionale per il Fiume Po).

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra le quali la tutela e la sicurezza della pubblica incolumità sul territorio di competenza, l'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata a trasformare i contratti a tempo determinato ed i contratti di formazione e lavoro in essere del personale assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica, in contratti a tempo indeterminato, nel rispetto degli obiettivi previsti per il contenimento della spesa e della dotazione organica.

Consequentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

59. 04. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Camere di Commercio).

1. Alle Camere di commercio e all'Unioncamere non si applicano gli articoli 51, 57 e 59 della presente legge, i commi 57, 59, 63, 187 e 189 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e i commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Le Camere di commercio e l'Unioncamere adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

59. 03. Fitto, Franzoso, Lazzari.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla modificazione in rapporto a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con contratti di diritto privato con i soggetti già utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali presso gli uffici provinciali del lavoro, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, parte prima, n. 49 del 22 dicembre 1995, e dall'articolo 5 della legge regionale n. 24/2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana, parte prima, n. 54 del 28 novembre 2000, sulla base di apposite procedure selettive riservate, per titoli, o per titoli ed esami, per la verifica delle specifiche idoneità ed attitudini per l'accesso alle relative qualifiche, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei limiti delle dotazioni organiche.

59. 07. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180).

1. Vista la necessità di prevenire il rischio idrogeologico, la Regione Sicilia può procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, tramite procedure selettive, convertendo il predetto rapporto di lavoro da tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

59. 01. Lumia.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Al comma 1 dell' articolo 20 della legge 448/2001 sopprimere le parole da «, sulla base» fino ad «organiche».

2. La regione Siciliana in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25/1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quella dalla stessa amministrato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 448 del 2001 fino all'esaurimento delle stesse. Successivamente la regione siciliana provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio.

59. 010. Piro, Crisafulli.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: da: «, sulla base» fino alle parole «ad organiche» sono soppresse.

2. La Regione Siciliana in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 e dell'articolo 48 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 a quella dalla stessa amministrato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino all'esaurimento delle stesse Successivamente la Regione Siciliana provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio.

59. 02. Piro.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente comma:

«1-bis. I direttori generali sono autorizzati ad indire un concorso riservato, sussistendone la vacanza del relativo posto in pianta organica, ai dirigenti per i quali sia stato stipulato un contratto di lavoro, ai sensi del 1° comma del presente articolo, a condizione che abbiano svolto servizio, senza demerito, per almeno tre anni, da considerarsi anche cumulativamente, che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo e che abbiano i requisiti di assunzione previsti dalla legge».

59. 09. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

2. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

59. 0. 5. Giudice, Fallica, Marinello.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Le pubbliche amministrazioni possono procedere, in deroga alle disposizioni vigenti, alle assunzioni di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili o alla trasformazione dei contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione dei predetti lavoratori, nei limiti delle risorse finanziarie dei propri bilanci ovvero di trasferimenti statali o regionali preordinati allo scopo.

2. I trasferimenti statali e regionali nonché le risorse dei rispettivi bilanci destinati alla stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili non vengono conteggiati ai fini del computo del patto di stabilità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 449/1997 sostituire le parole «ella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

59. 08. D'Elpidio, Li Causi.

ART. 60.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1,4 per cento con le seguenti: dello 0,4 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

60. 13. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta.

Consequentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento annuo.

60. 8. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

***60. 6.** Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: ivi compresi gli accordi collettivi nazionali di disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ed i medici pediatri di libera scelta.

***60. 12.** Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: successivamente all'anno 2004 aggiungere le seguenti:

3) per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, delle spese per il personale destinato ad attività di ricerca scientifica.

60. 11. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: riduzione della spesa complessiva del personale aggiungere le seguenti: con esclusione del personale infermieristico.

***60. 1.** La XII Commissione.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: riduzione della spesa complessiva del personale aggiungere le seguenti: con esclusione del personale infermieristico.

***60. 14.** Burtone, Di Girolamo, Zanotti, Cancrini, Astore, Poretti, Dioguardi, Pellegrino, Pignataro.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326» sono aggiunte le seguenti: «Il trasferimento ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria dei contributi già versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove richiesto dall'interessato, produce gli effetti e avviene secondo modalità fissate secondo i rispettivi ordinamenti dalla gestione previdenziale ricevente».

***60. 2.** La XII Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326» aggiungere le seguenti: «Il trasferimento ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria dei contributi già versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove richiesto dall'interessato, produce gli effetti e avviene secondo modalità fissate secondo i rispettivi ordinamenti dalla gestione previdenziale ricevente.

***60. 9.** Di Girolamo, Burtone, Zanotti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-bis. Per il 2006, al fine di coprire i posti vacanti nelle discipline a maggior carenza di organico o a maggior impatto sulle liste di attesa o comunque sul fabbisogno assistenziale, e per il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, possibile, a domanda dell'interessato, procedere all'inquadramento nella disciplina di cui sopra ancorché diversa e di area diversa da quella per la quale è stato assunto, senza aggravii di spesa o di incrementi della dotazione organica complessiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la disciplina della quale si chiede di usufruire della mobilità deve essere della stessa area funzionale di quella per la quale si chiede il nuovo inquadramento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e successive modifiche e integrazioni ovvero l'interessato deve essere stato assunto in base alla disciplina transitoria delle aree funzionali prevista dall'articolo 165 del decreto ministeriale n. 10 del 30 gennaio 1982 emanato in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 ed entrambe le discipline di destinazione e di provenienza, devono ricadere nella stessa area funzionale per la quale è avvenuta l'assunzione; ovvero l'interessato deve documentare con atti formali certi di svolgere la propria attività da almeno due anni nella disciplina di destinazione qualora di area diversa da quella di assunzione;

b) l'interessato deve essere in possesso della specializzazione o titolo equipollente nella disciplina di destinazione o in disciplina equipollente in coerenza con l'articolo 15, comma 3, del Decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'interessato deve poter documentare un adeguato *curriculum* formativo nella disciplina di destinazione almeno nell'ultimo biennio.

Il nuovo inquadramento avviene a domanda dell'interessato da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'inquadramento, il Direttore Generale delle aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale, è tenuto a verificare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il possesso dei requisiti di cui sopra.

60. 4. Paolo Russo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 dopo le parole: «disciplina equipollente» sono aggiunte le seguenti: «ovvero aver svolto per almeno un triennio funzioni di responsabile di struttura complessa, già secondo livello dirigenziale, nella disciplina o in una disciplina equipollente».

60. 5. Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di garantire il rispetto degli obblighi comunitari nel campo della sicurezza alimentare deve essere assicurata la stabilizzazione del personale dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, nella medesima amministrazione, funzione e ruolo, anche non continuativi o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure concorsuali o previste da norme di legge.

60. 7. Viola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la Regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.

60. 3. Martella.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le regioni/aziende sanitarie con un numero di abitanti inferiore a 600.000, almeno quindici anni di servizio in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione di dirigente amministrativo o dirigente sanitario in possesso di corso di perfezionamento universitario in economia o gestione sanitaria.

60. 02. Narducci.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le regioni o aziende sanitarie con un numero di abitanti inferiore a 600.000, almeno quindici anni di servizio in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione di dirigente amministrativo o dirigente sanitario in possesso di corso di perfezionamento universitario in economia o gestione sanitaria».

60. 03. Ruta.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis

«1. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.

2. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 è rideterminato in euro 43 milioni. Il Ministero della salute, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 22.700;

2008: - 22.700;

2009: - 22.700.

60. 01. Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafulli, Fadda.

ART. 61.

Sopprimerlo.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61. 3. Zaccaria, Amici, Bressa, Ferrari, Incostante.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 120.000;

2008: - 123.000;

2009: - 126.000.

* **61. 1.** Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 120.000;

2008: - 123.000;

2009: - 126.000.

* **61. 6.** Ruggia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 120.000;

2008: - 123.000;

2009: - 126.000.

* **61. 5.** D'Elpidio, Fabris.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutte le voci: in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 130 milioni di euro.

61. 2. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo della polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma *n*), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.

443.

61. 01. II Commissione.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per l'assunzione di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo della polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000 n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione previste dalla normativa vigente con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443.

61. 04. Vitali.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Ritenuta unica sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

61. 010. Buemi.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per l'assunzione di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo della polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000 n. 456 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Le assunzioni sono comunque soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443.

61. 012. Vitali.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

61. 011. D'Elpidio, Affronti.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a partire da 1° gennaio 2006, sono consentite, nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, le promozioni tabellari dei tenenti colonnelli a colonnelli, con decorrenza dal 1° gennaio.

2. Le promozioni, da effettuare ai sensi del presente articolo, sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti. Le eventuali eccedenze, che si determineranno nel ruolo speciale, in applicazione della norma di cui al presente articolo, saranno compensate dalle, carenze organiche dei ruoli dei colonnelli e riassorbite dai congedamenti previsti nell'anno.

61. 0. 7. Cesario.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Cure termali per il personale delle Forze armate).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la copertura degli oneri relativi alle spese di cura termale a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, previste per il personale delle Forze armate.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

61. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Benefici economici per il personale dell'Ente poste italiane).

1. Al personale, già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1^o dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1^o ottobre 1994 al 1^o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.

Conseguentemente, alla Tabella C, voci tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*** 61. 05.** Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Benefici economici per il personale dell'Ente poste italiane).

1. Al personale, già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1^o dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1 ottobre 1994 al 1 ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro a valere sull'importo della liquidazione e sul trattamento pensionistico.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le voci di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*** 61. 06.** Rosso, Zanetta.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

(Disposizioni per la formazione del personale della Difesa).

1. Al fine di accrescere il livello di formazione dei propri dipendenti, il Ministero della difesa favorisce la partecipazione dei medesimi a corsi di livello universitario al fine di conseguire titoli di laurea.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero stipula apposite convenzioni con Università italiane ed estere.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

61. 02. Crisafulli.

ART. 62.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Inquadramento del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Nelle more dell'approvazione delle norme per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche dei medesimi ruoli:

a) nelle qualifiche di commissario coordinatore penitenziario i commissari penitenziari e i commissari capo penitenziari;

b) nelle qualifiche di commissario capo penitenziario i vice capo commissari penitenziari.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Al personale di cui al comma 1, lettera b), ai fini della promozione alle qualifiche superiori anche in soprannumero riassorbibile, l'anzianità minima prescritta è ridotta al 50 per cento.

3. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli direttivi ordinari e speciali del Corpo di Polizia Penitenziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La Tabella E di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è così modificata:

Commissari Coordinatori Penitenziari; Commissari Capo Penitenziari; Commissari penitenziaria; Vice Commissari Penitenziari: 200.

Consequentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

- voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 40.000;

2009: - 200.000.

- voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

- voce Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

- voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

62. 02. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Misure riguardanti il TRGA di Trento).

1. Al fine di conferire adeguata dotazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e alla sezione autonoma di Bolzano é autorizzata la spesa di 192.827,00 euro a decorrere dal 2007.

2. Con norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si adottano le misure riguardanti l'incremento di una unità del personale di magistratura e l'inquadramento del personale amministrativo attualmente in servizio presso le sezioni di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse stanziare dal presente articolo.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Tassa sui supercalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui supercalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 2 per cento.

62. 03. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Ufficiali del ruolo tecnico operativo delle Forze armate e dell'Accademia dei carabinieri).

1. In attesa delle norme sul riordino dei ruoli delle forze di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri del ruolo tecnico operativo, istituito con l'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dopo cinque anni di permanenza nel grado di maggiore sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado apicale di tenente colonnello.

62. 04. Ruta, Narducci.

ART. 63.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Trattamento economico degli amministratori delegati e dei consigli di amministrazione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista di maggioranza o di riferimento di società per azioni o presenti nel settore dei trasporti determina la retribuzione lorda complessiva annua, comprensiva di eventuali emolumenti o trattamenti accessori, dei membri dei consigli di amministrazione e degli amministratori delegati sulla base della media delle retribuzioni riconosciute alle medesime figure in analoghe aziende dei paesi dell'Unione europea, prevedendo comunque che una quota di detta retribuzione, non superiore ad un terzo, sia riconosciuta in aumento o in diminuzione in ragione dei risultati di gestione. La retribuzione così determinata è corrisposta esclusivamente in relazione al periodo di effettiva vigenza dell'incarico.

63. 0. 1. Attili, Velo, Zunino, Beltrandi, Locatelli, Mario Ricci, Olivieri, Fiano, Lovelli, Rotondo, Boffa.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Collaboratori dei parlamentari).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 261, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

I membri del Parlamento hanno diritto ad un collaboratore da loro scelto, retribuito dalle rispettive Camere per il periodo della legislatura. I rispettivi Uffici di Presidenza decidono le modalità del trattamento economico di tali rapporti di lavoro e le modifiche ai propri regolamenti interni in maniera tale che la disposizione del presente articolo comporti comunque una riduzione di almeno il 10 per cento degli oneri relativi al rimborso forfetario erogato per le spese inerenti al rapporto con gli elettori».

63. 0. 2. Buffo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

(Assegno vitalizio dei parlamentari).

1. Ai parlamentari cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio a partire dal sessantacinquesimo anno di età. I rispettivi Uffici di Presidenza definiscono le modalità di applicazione di quanto previsto al primo periodo attraverso nuovi regolamenti per gli assegni vitalizi dei parlamentari. Per il relativo fondo viene trattenuta dalla indennità una quota mensile.

2. Il pagamento dell'assegno vitalizio è sospeso qualora il parlamentare sia rieletto al Parlamento o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale.

3. L'importo dell'assegno vitalizio varia a seconda degli anni di mandato parlamentare. I rispettivi Uffici di presidenza determinano le modalità della variazione.

4. L'ammontare dell'assegno vitalizio deve essere tale da non superare annualmente, sommato agli altri redditi di cui è titolare l'ex-parlamentare, il limite massimo di retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. L'assegno vitalizio non è cumulabile con altri assegni vitalizi maturati attraverso l'espletamento di altre funzioni pubbliche elettive.

63. 0. 3. Buffo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Indennità dei parlamentari).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza ed è determinata in 5.400 euro mensili. Tale indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato».

63. 0. 4. Buffo.

ART. 64.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: 30.000.000;

2008: 60.000.000;

2009: 120.000.000.

***64. 1.** I Commissione.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: 30.000.000;

2008: 60.000.000;

2009: 120.000.000.

***64. 2.** II Commissione.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: 12.000;
2008: 25.000;
2009: 50.000.

64. 4. Ascierto, Alberto Giorgetti, Gamba, Gasparri, Menia, Zacchera, Cossiga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

64. 9. Santelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30 milioni;
2008: - 60 milioni;
2009: - 120 milioni.

64. 25. Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;
2008: - 15.000;
2009: - 30.000;

64. 37. Latteri.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: 30.000;
2008: 60.000;
2009: 120.000.

****64. 3.** IV Commissione.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

****64. 38.** Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000.

****64. 36.** Pinotti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30 milioni;

2008 - 60 milioni;

2009: - 120 milioni.

64. 26. Bosi, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

64. 19. Misiti, Ossorio, Raiti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, tutte le voci di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 12 milioni di euro, per l'anno 2008, una minore spesa di 25 milioni di euro, e per l'anno 2009, una minore spesa di 50 milioni di euro».

64. 8. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella C, le voci di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 120 milioni di euro.

64. 18. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella C, le voci di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 30 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 60 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 120

milioni di euro.

64. 21. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 184.

64. 35. Baranni.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quello di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000.000 di euro;

2008: - 15.000.000 di euro;

2009: - 30.000.000 di euro.

64. 32. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ad eccezione della categoria dei docenti e ricercatori universitari.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 18.000;

2008: - 35.000;

2009: - 70.000.

64. 22. Licandro, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stipendiali automatiche, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei professori e dei ricercatori universitari.

Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni per e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

64. 34. Mascia, Franco Russo, Andrea Ricci.

Al comma 1 dopo le parole: 31 dicembre 2006, aggiungere le seguenti: e non si applica al personale militare.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo del comma, con le seguenti: Il predetto decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, che per gli effetti di cui al primo periodo non si applica al personale militare.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

64. 23. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

L'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.

64. 24. Diliberto, Licandro, Tranfaglia, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapioicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti e ai ricercatori universitari, fino a quando non sarà definita la specifica disciplina prevista al presente comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

64. 20. Tessitore, Volpini, Testa, Tocci, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Rusconi, Bianco, Ossorio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i professori e ricercatori universitari, le università provvedono a riassegnare per intero le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma precedente agli appartenenti alle medesime categorie di personale, differenziando il trattamento economico in base alla qualità e quantità dell'impegno di ciascun docente nelle attività universitarie di competenza. Alla valutazione dei singoli professori e ricercatori provvedono le università di appartenenza con procedure e modalità

stabilite in appositi regolamenti approvati dai competenti organi di governo, anche sulla base di linee guida emanate dal Ministro dell'università e della ricerca.

64. 31. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitori, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Sopprimere il comma 2.

***64. 10.** Proietti Cosimi.

Sopprimere il comma 2.

***64. 7.** Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 81 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la cifra «236,00» é sostituita con la seguente: «276» e la cifra «46.000» con la seguente: «48.274».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Agli oneri derivanti dalle modifiche all'articolo 172 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: «A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata dell'1 per cento».

64. 33. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che abbiano maturato un periodo di anzianità inferiore a tre anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 40.000;

2009: - 75.000.

64. 27. D'Alia, Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.000;

2008: - 10.000;

2009: - 20.000.

64. 28. D'Alia, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Aggiungere, i fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai docenti e ricercatori universitari.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 18.000;

2008: - 35.000;

2009: - 70.000.

64. 29. D'Alia, Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i professori e ricercatori universitari, le università provvedono a riassegnare per intero le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma precedente agli appartenenti alle medesime categorie di personale, differenziando il trattamento economico in base alla qualità e quantità dell'impegno di ciascun docente nelle attività universitarie di competenza. Alla valutazione dei singoli professori e ricercatori provvedono le università di appartenenza con procedure e modalità stabilite in appositi regolamenti approvati dai competenti organi di governo, anche sulla base di linee guida emanate dal Ministro dell'università e della ricerca sulla base di linee guida emanate dal Ministro dell'università e della ricerca con apposito decreto ministeriale entro il 30 gennaio 2007.

64. 30. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Misure di contenimento dei trattamenti accessori extracontrattuali).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.

64. 01. I Commissione.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Misure di contenimento in materia di giustizia tributaria).

1. A partire dal 1° gennaio 2007, al fine di assicurare l'esigenza di funzionalità della giustizia tributaria e di ottimizzare le risorse finanziarie e di bilancio ad essa destinate, le controversie di valore inferiore a 15.000 euro sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione, in deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dinanzi alle commissioni tributarie provinciali.

2. Ai presidenti e ai vicepresidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per i ricorsi decisi da altri giudici anche se appartenenti alla stessa commissione tributaria o assegnati alla stessa sezione.

3. Tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio possono concorrere all'assegnazione di qualsiasi incarico presso la stessa o presso altra commissione tributaria, anche in deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

64. 02. Piro, Piscitello.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: otto unità; magistrati contabili: sette unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: cinque unità. La presente disposizione prevale su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applica con effetto retroattivo.

64. 03. Alberto Giorgetti, Gamba, Pedrizzi, Pepe Antonio, Armani, Migliori.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. La spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3 comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

64. 04. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Adeguamento indennità speciale per i non vedenti).

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1 della legge 21 novembre 1998, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

64. 05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e di Polizia).

1. La spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

64. 06. Santelli.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1 e dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario CI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15 milioni;
2008: - 15 milioni;
2009: - 15 milioni.

64. 011. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. Sono prorogati nelle funzioni giurisdizionali fino al 31 dicembre 2007 i giudici onorari aggregati alle sezioni stralcio, il cui mandato sia scaduto nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre 2005, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2006, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 22 luglio 1997 n. 267, e che non hanno usufruito della proroga di cui all'art. 18 comma 1 del decreto-legge n. 266 del 2004 convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 comma 4 della legge n. 267 del 1997.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20 milioni;

2008: - 20 milioni;

2009: - 20 milioni.

64. 012. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 20, n. 334, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga a qualsiasi disposizione di legge in materia di riduzione programmata del personale direttivo e dirigente della Polizia dello Stato, è data facoltà al personale di cui al comma 1 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno d'età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno d'età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno d'età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi».

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente (o conto capitale) indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa di cento milioni di euro.

64. 0. 9 Antonio Pepe, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. La legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed i decreti legislativi n. 276 del 2003, n. 254 del 2004 e n. 124 del 2004 sono abrogati.

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

20-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

64. 013. Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Napoletano, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Misure di contenimento dei trattamenti accessori extracontrattuali).

1. Il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.

64. 014. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Misure di contenimento in materia di giustizia tributaria).

1. A partire dal 1° gennaio 2007, al fine di assicurare l'esigenza di funzionalità della giustizia tributaria e di ottimizzare le risorse finanziarie e di bilancio ad essa destinate, le controversie di valore inferiore a 15.000 euro sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione, in deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dinanzi alle commissioni tributarie provinciali.

2. Ai presidenti e ai vicepresidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per i ricorsi decisi da altri giudici anche se appartenenti alla stessa commissione tributaria o assegnati alla stessa sezione.

3. Tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio possono concorrere all'assegnazione di qualsiasi incarico presso la stessa o presso altra commissione tributaria, anche in deroga alle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

64. 015. Piscitello.

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Procedure di consultazione).

1. I provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

64. 0. 8. Di Salvo, Buffo.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. Al personale dipendente del Dipartimento del Tesoro, appartenente all'Area C, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un'indennità mensile, per il trattamento economico di professionalità, pari a 600 euro.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

64. 07. Fasolino.

ART. 65.

Al comma 1 dopo le parole: con decreto del Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni permanenti cultura e bilancio di Camera e Senato.

65. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1 dopo le parole: Con decreto del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni cultura e bilancio di Camera e Senato.

***65. 1.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni cultura e bilancio di Camera e Senato.

***65. 4.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni Cultura e Bilancio di Camera e Senato.

***65. 7.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La suddetta regolamentazione dovrà tra l'altro realizzare, per i fondi comunque iscritti nei capitoli di spesa destinati alla lotta alla dispersione scolastica e alle tossicodipendenze e per quelli iscritti al Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, un trasferimento alle scuole non inferiore rispettivamente al 90 e al 60 per cento degli stanziamenti ivi allocati.

65. 5. Sasso, Benzoni, Tocci, Tessitore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Lo stanziamento del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».

Conseguentemente, l'integrazione del Fondo previsto dall'articolo 174 risulta decurtato di un importo pari a 100 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

***65. 3.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo stanziamento del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, l'integrazione del Fondo previsto dall'articolo 174 risulta decurtato di un importo pari a 100 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

***65. 6.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Sostituire il Titolo del Capo III con il seguente: Interventi per il sistema di istruzione per l'università e per la ricerca.

65. 8. Calgaro, Leoni.

ART. 66.

Al comma 1 dopo le parole: , con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 108.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 alinea, dopo le parole: con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 160.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con uno o più decreti del Ministero della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 51.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari.

***66. 36.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.

66. 224. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e fatturato annuo superiore a euro 516.456.900.

66. 158. Mancini.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il primo periodo fino a: in modo da conseguentemente, dopo le parole: valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 aggiungere le seguenti: attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.

66. 119. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera a) sostituire il primo periodo con il seguente: l'incremento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.

66. 52. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nel rispetto della normativa vigente, aggiungere le seguenti: e in particolare nel rispetto del numero minimo e massimo di alunni per classe previsto nei vari gradi di scuola, ivi compreso quello delle classi con alunni diversamente abili, della costituzione dei posti nella scuola dell'infanzia e primaria e delle cattedre nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, sulla base degli ordinamenti ancora in atto nell'anno scolastico 2006-2007.

Conseguentemente aggiungere nell'ultimo periodo dopo le parole: insuccessi scolastici, le seguenti: all'integrazione degli alunni stranieri e dei soggetti diversamente abili.

Conseguentemente alla fine della lettera a) aggiungere il seguente: A tal fine abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, numero 448.

66. 149. Sasso, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Giulietti, Guadagno, Sircana, Tessitore, Tocci.

Al comma 1 lettera a), sopprimere il primo periodo fino a: in modo da, conseguentemente dopo le parole: valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 aggiungere: attraverso l'adozione di nuovi criteri dell'organizzazione delle discipline e delle materie di insegnamento, prevedendone l'accorpamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.

66. 161. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4 con le seguenti: in modo da rispettare il numero minimo e massimo di alunni previsto nelle singole classi, avendo cura di adottare nuovi criteri di accorpamento delle discipline e materie d'insegnamento secondo criteri più funzionali e riducendo, conseguentemente, gli orari di frequenza delle lezioni.

66. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 0,4 con la seguente: 0,8.

66. 5. Gianfranco Conte.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alunni/classe dello 0,4. aggiungere il seguente periodo:
L'innalzamento del valore medio non può essere ottenuto a carico di istituti di istruzione di ogni ordine e grado in cui il rapporto alunni/classe sia uguale o superiore a 30.*

66. 21. Piro.

Al comma 1 lettera a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

66. 53. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il secondo periodo da L'adozione fino a: ripetenze.

66. 120. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il secondo periodo da: l'adozione fino a: ripetenze.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero dei beni e le attività culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero dell'università:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

66. 162. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il periodo: L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, *con il seguente:* L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica e la personalizzazione dei percorsi formativi.

Consequentemente sopprimere le parole anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetente.

Consequentemente sostituire la lettera c) con la seguente: c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella Pubblica amministrazione, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A tal fine saranno banditi concorsi per titoli ed esami.

Consequentemente al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio, l'inclusione nelle attività curriculari di cospicue attività di alternanza scuola-lavoro e l'integrazione con la formazione professionale e le relative agenzie formative.

66. 159. Turci.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: l'adozione di interventi *fino a:* ripetenze *con le seguenti:* Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

66. 111. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: l'adozione di interventi *fino a:* ripetenze *con:* Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo 15

aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

66. 54. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della realizzazione dei piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76.

66. 37. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole da: l'adozione di interventi *fino a:* ripetenze *con la seguente:* a) Il Ministro della pubblica istruzione attua l'articolo 4 del decreto legislativo n. 15 aprile 2005 n. 76, al fine di realizzare piani di intervento per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni.

Consequentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

Ministero dei beni e le attività culturali:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

Ministero della salute:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero dell'università:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

66. 204. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze.

66. 225. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Al comma 1, lettera a) secondo periodo, dopo le parole: della didattica *aggiungere le seguenti:* in relazione ai percorsi formativi.

66. 38. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: stretta collaborazione tra regioni *inserire le seguenti parole:* Enti locali.

66. 95. Bertone, Zanotti, Di Girolamo, Pellegrino, Cancrini.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.

***66. 55.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, dopo la parola: formativi , *le seguenti parole:* e, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.

***66. 121.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: E, comunque, fino all'utilizzo di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto di 1 a 138.

66. 163. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine il seguente periodo: l'organico di diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura corrispondente all'80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2005-2006.

66. 148. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad ogni modo, fino all'utilizzazione di un numero complessivo di docenti di sostegno non inferiore all'attuale rapporto

di 1 a 138.

66. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Sostituire il comma 1, lettera c) con la seguente:

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla Pubblica Amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all' esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'insegnamento di cui alla legge n. 341 del 1990, e presso le facoltà di scienze della formazione primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, e negli elenchi aggiuntivi di sostegno se in possesso della specifica specializzazione. Al solo fine ditali inserimenti i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande i cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2006/2007. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1, entro il 31 maggio del 2007. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministero della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 , n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, e abrogata con effetto dal 1° settembre 2007, la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, e del diploma di strumento musicale, e ai docenti privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di

strumento musicale nella scuola media, previsto dall'articolo 1 comma 2-bis della legge 20 agosto 2001 n. 333.

66. 173. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: personale docente, inserire le seguenti: ivi compresi i docenti a tempo indeterminato dei licei linguistici provinciali paritari.

66. 10. Crisafulli.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: da verificare annualmente *fino a:* circa la concreta fattibilità dello stesso; *conseguentemente dopo le parole:* per complessive 20 mila unità *inserire le seguenti:* Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le Università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di Specializzazione all'Insegnamento di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 124 del 1999. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999; ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2006/2007. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di Scienze della Formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio del 2007; *conseguentemente sostituire il secondo, terzo e quarto periodo, con il seguente:* A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo 227/2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti; *e dopo le parole:* Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, *conseguentemente inserire le seguenti:* e del Diploma di Strumento musicale,.

66. 18. Campa, Zanetta, Rosso.

1. *Al comma 1 lettera c), 1) primo periodo, sopprimere le parole:* da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso;

conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla pubblica amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le

scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 124 del 1999. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2006/2007. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le Facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio del 2007.

Conseguentemente, sostituire i periodi terzo, quarto e quinto con i seguenti: A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in ruolo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.

Conseguentemente, all'ottavo periodo, dopo le parole: per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, *aggiungere le seguenti:* e del diploma di strumento musicale, e ai docenti.

Conseguentemente, al comma 3, del medesimo articolo 66, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli iscritti nell'anno accademico 2006-2007 al primo anno dei corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono richiedere l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti valide per il biennio 2007-2009, presentando apposita domanda di inclusione della riserva entro il 31 maggio 2007 e la domanda di scioglimento della riserva con la presentazione del titolo entro il 31 maggio 2008.

66. 24. Russo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere dalle parole: da verificare annualmente d'intesa *fino alle parole:* concreta fattibilità dello stesso.

***66. 144.** Cassola, Poletti, Piazza Camillo, Bonelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: da verificare annualmente *fino alle seguenti:* fattibilità dello stesso.

***66. 164.** Barbieri, Poletti, Zinzi.

Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze *fino a:* stesso *con le seguenti:* in ragione del turn over effettivo».

***66. 56.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.

***66. 82.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da: intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze fino a: fattibilità dello stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.

***66. 122.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze fino a: fattibilità dello stesso con le seguenti: in ragione del turn over effettivo.

***66. 163.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: per complessive 150 mila unità fino a: cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e disponibili. Per favorire l'assorbimento del precariato storico una quota delle assunzioni previste per il triennio è destinata alla copertura dei posti e delle cattedre risultanti vacanti e disponibili alla data del 1° settembre 2006, utilizzando a tal fine le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 2006 ed economica dal 1° settembre 2007. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza una attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente.

Conseguentemente sopprimere le parole da: A seguito della piena attuazione fino a: futuri concorsi per esami e titoli.

66. 220. De Simone, Folena, Ricci.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: per complessive 150 mila unità fino a: cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: per almeno 150 mila unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mese dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione, abilitazione e reclutamento del personale docente.

Conseguentemente sopprimere le parole da: A seguito della piena attuazione fino a: «futuri concorsi per esami e titoli.

66. 217. De Simone, Folena.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da: per complessive 150.000 unità al fine di con le seguenti: per almeno 150.000 unità e comunque fino alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.

Conseguentemente al comma 1 lettera c) dopo le parole: 20.000 unità aggiungere: Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il ministro della Pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente.

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2003 numero 53 sono abrogati.

Consequentemente sopprimere le parole da: «a seguito della piena attuazione del piano fino a: dei futuri concorsi per esami e titoli.

66. 151. Sasso, De Simone, Ghizzoni, Folena, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Giulietti, Latteri, Rusconi, Siriana, Tessitore, Tocci, Volpini.

Al comma 1 lettera c) primo periodo, sopprimere la parola storico.

***66. 57.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola storico.

***66. 109.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola storico.

*** 66. 169.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti con le seguenti: in attuazione a quanto previsto dalla normativa in vigore e, in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 227, in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento.

66. 31. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1 lettera c) primo periodo, sostituire le parole da: definire fino a: ricorrenti con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.

***66. 58.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da: definire alla parola: ricorrenti con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

***66. 110.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da: definire a: ricorrenti con le seguenti: attuare quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo n. 227 del 2005.

***66. 165.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo e terzo periodo.

66. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 unità con le seguenti: 60.000 unità, e comunque fino alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti, per ciascun anno scolastico.

66. 32. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Al comma 1 lettera c) dopo le parole: per complessive 20 mila unità *aggiungere le seguenti:* Per rispondere ai fini sopra richiamati e per ottenere una corretta utilizzazione di tutte le risorse formate dalla Pubblica Amministrazione, ivi incluso del personale docente formato presso le università, senza ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato, in vista del piano triennale di assunzioni indicato, si stabilisce che l'abilitazione conseguita in esito all'esame di stato conclusivo dei corsi svolti presso le scuole di specializzazione all'insegnamento di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione primaria dà diritto all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie di merito degli idonei ai concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 124 del 1999. Al solo fine di tale inserimento, i punteggi finali di abilitazione dei predetti corsi sono riportati alla stessa base di quelli previsti per i punteggi finali relativi al superamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, ivi compresa la valutazione dei titoli posseduti all'atto di iscrizione ai corsi di cui alla legge n. 341 del 1990 con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la presentazione delle domande di cui al comma 1, ai fini dell'inserimento nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Gli iscritti ai corsi di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e presso le facoltà di scienze della formazione possono presentare con riserva la domanda di cui al comma 1 entro il 31 maggio del 2007.

66. 168. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 20.000 unità *aggiungere le seguenti:* I posti assegnati a personale già titolare di un incarico a tempo indeterminato non devono essere conteggiati al fine di determinare il contingente annuale disponibile per le nomine.

66. 150. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi. Siriana, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: seguito *fino a:* presente legge.

***66. 123.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: A seguito *fino a:* presente legge.

***66. 171.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: A seguito della piena attuazione *fino alle parole:* concorsi per esami e titoli *con le seguenti:* A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in molo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.

***66. 143.** Cassola, Camillo Piazza, Monelli, Poletti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: A seguito della piena attuazione *fino a:* dei futuri concorsi per esami e titoli *con le seguenti:* A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la quota dei posti riservati ai docenti inclusi nelle graduatorie di cui

all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ai fini di una loro immissione in molo durante la gestione della fase transitoria tra vecchio e nuovo sistema di reclutamento da disciplinare tra le eventuali modifiche da apportare al decreto legislativo n. 227 del 2005, recante norme sulla formazione degli insegnanti.

***66. 166.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

***66. 59.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

***66. 50.** Fasolino.

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

***66. 172.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: Ai docenti fino a: legge 20 agosto 2001, n. 333.

***66. 212.** Cioffi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini con le seguenti: i termini previsti dal d.d.g. 31 marzo 2005 e dal decreto ministeriale n. 52 del 25 maggio 2005.

Consequentemente aggiungere, in fine, dopo le parole: 20 agosto 2001, n. 333 le seguenti: sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato su posti di strumento musicale già effettuate.

66. 216. D'Elpidio, Li Causi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007 aggiungere le seguenti: e del diploma di strumento musicale,.

66. 167. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere dopo la parola: elenchi, la seguente: prioritari.

66. 147. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sircana, Tessitore, Tocci, Villari, Volnini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2003, n. 53 sono abrogati. È altresì abrogato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI
(Articoli da 69 a 73)
ART. 69.

Sopprimere gli articoli 69, 70 e 71 e sostituirli con il seguente:

«Art. 69. Le università e gli Enti di ricerca hanno autonomia di bilancio e sono sottoposti alla verifica dei risultati da parte dell'Agenzia di valutazione, istituita dall'articolo 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. I finanziamenti pubblici sono assegnati alle università e agli Enti in base ai risultati della suddetta valutazione. Il ministro della Ricerca e dell'Università presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 2007, un provvedimento volto a delegificare tutte le norme vigenti in contrasto o inutili rispetto all'applicazione del suddetto principio di valutazione e a riorganizzare le norme ancora necessarie in un Testo Unico per l'Università e la Ricerca».

69. 12. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000;

2008: -10.000;

2009: -10.000.

69. 9. Tocci, Ghizzoni, Testa, Tessitore, Rusconi, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologica di Trieste aggiungere le seguenti: l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

69. 17. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Vacca Venier.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 comma 1, della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».

69. 1. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«Art. 5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento degli enti di ricerca».

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente Indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50

milioni di euro.

69. 13. Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento del CNR.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

69. 14. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

5-bis. Il Fondo di finanziamento Ordinario per le Università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 70.000;

Ministero della salute:

2007: - 70.000;

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 10.000;

69. 16. Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli enti e alle istituzioni di nazionali di ricerca finanziate dal MUR ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Conseguentemente: Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

69. 19. Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere le attività di ricerca degli Enti pubblici favorendo la collaborazione pubblico privato il fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è aumentato di euro 200 milioni per il 2007 e di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2009. Il Ministro dell'Università e della Ricerca nella predisposizione dello schema di decreto di riparto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 terrà conto della capacità degli Enti di attrazione di risorse pubbliche e private diverse dal finanziamento ordinario.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200 milioni;
2008: - 200 milioni;
2009: - 200 milioni.

69. 15. Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le annualità 2007, 2008 e 2009 al finanziamento ordinario delle istituzioni ed enti di ricerca, dell'Enea e dell'Asi sono destinati 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è effettuata la ripartizione delle somme di cui al presente comma in proporzione al finanziamento di ciascun ente per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 106, comma 5, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni e le parole: 360 milioni con le seguenti: 210 milioni.

69. 10. De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

«Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento».

69. 11. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:

1. Al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «l'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione per le professioni legali e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. Tale decorrenza è immediatamente operativa. Pertanto le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, già a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, adeguano autonomamente il piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso consentendo l'acquisizione del diploma specialistico entro un anno».

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'interno, modificare come segue:

2007 meno 30.000;

2008 meno 30.000;

2009 meno 30.000.

69. 02. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Per le università, i vincoli e le limitazioni disposte dalla presente legge, nonché dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06, non si applicano alle risorse provenienti da finanziamenti propri degli atenei».

69. 01. Piro.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, di cui al citato articolo 145, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

69. 05. Pinotti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutture del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. Per le finalità di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, mediante l'insediamento di un sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

Consequentemente alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

69. 06. Pinotti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.

2. Per l'insediamento di un sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito

del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

Consequentemente alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

69. 07. Pinotti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad altra tecnologia).

1. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.

2. Per l'insediamento di un sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

Consequentemente, apportare le seguenti modifiche alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2007: -10.000;
2008: -10.000;
2009: -10.000.

69. 015. Pinotti, Orlando, Zunino, Romolo Benvenuto.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 69-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 22 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Università e agli enti di ricerca.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 250 milioni di euro.

69. 011. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

Art. 69-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte In maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

69. 012. Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

69. 013. Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

69-bis. Alle Università e alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2007, un personal computer, nuovo di fabbrica corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale di euro 200, 00, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante

compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

5-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo Unico sull'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono aggettate ad una imposta sostitutiva del 15,4 per cento.

69. 014. D'Elpidio, Pignataro.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

1. Per le università i vincoli e le limitazioni disposte dalla presente legge, nonché dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06, non si applicano alle risorse provenienti da finanziamenti propri degli atenei.

69. 016. Piro, Latteri.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007 fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro

della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di duecentosettanta milioni di euro.

69. 017. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Colucci.

ART. 70.

Sopprimerlo.

70. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

70. 1. VII Commissione.

Sopprimere dalle parole: dell'anno precedente fino alla fine del comma.

70. 32. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 1, dopo le parole: bilancio consuntivo dell'anno precedente» aggiungere le seguenti:, e comunque per le università nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

70. 35. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Trafaglia Bimbi, Villari.

All'articolo 70, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino a: precedente anno.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

70. 21. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino a: precedente anno.

Consequentemente: Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero economia e finanze:

2007: - 150.000 (Migliaia di euro);

2008: - 150.000 (Migliaia di euro);

2009: - 150.000 (Migliaia di euro).

70. 24. Barbieri, Formisano, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, premettere all'inizio del comma le parole: Limitatamente al personale tecnico-amministrativo delle università e a personale degli enti pubblici di ricerca.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

70. 36. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 57, comma 5 sopprimere le seguenti: comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

70. 23. Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In aggiunta a quanto stabilito dal comma 1, entro il 31 marzo 2007 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica autorizza un piano straordinario di assunzione di Ricercatori per le università, di ricercatori e tecnologi negli enti ed istituzioni di ricerca, nell'ENEA e nell'ASI.

Consequentemente modificare la riga n. 2 della tabella 2 di cui all'articolo 20, comma 22 nel seguente modo: 2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1: 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

70. 28. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

70. 29. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, in considerazione delle indifferibili esigenze di servizio connesse alla manutenzione del patrimonio edilizio, specie quello monumentale, necessaria sia per la conservazione o l'adeguamento di edifici e di strutture alle vigenti norme di sicurezza attiva e passiva, sia per il miglioramento e l'ampliamento strategico della ricerca e dell'offerta didattica, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato i contratti del personale in servizio a tempo determinato, presso gli uffici tecnici degli enti di cui al comma 1, da almeno tre anni, anche se non continuativi o che consegua tale requisito anche, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Gli enti di cui al comma 1 continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007, a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

70. 42. Piro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, in considerazione delle indifferibili esigenze di servizio connesse alla manutenzione del patrimonio edilizio, specie quello monumentale, necessaria sia per la conservazione o l'adeguamento di edifici e di strutture alle vigenti norme di sicurezza attiva e passiva, sia per il miglioramento e l'ampliamento strategico della ricerca e dell'offerta didattica, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato i contratti del personale in servizio a tempo determinato, presso gli uffici tecnici degli enti di cui al comma 1, da almeno tre anni, anche se non continuativi o che consegua tale requisito anche in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Gli enti di cui al comma 1 continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise sui superalcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 16 per cento.

70. 5. Piro.

All'articolo 70, comma 4 dopo le parole: già pubblicati aggiungere le seguenti: nonché a prove di selezione.

70. 39. Del Bue, Barani, Nardi.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2006, con le seguenti: 1° dicembre 2006.

70. 9. Bellanova, Sasso, Vico.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

4-bis. A valere sulle risorse di cui al successivo comma 6 del presente articolo, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca degli Atenei, è autorizzata, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 2 della presente legge, l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257.

70. 8. Giudice, Fallica.

All'articolo 70, comma 5, sono soppresse le parole da: mediante a ricerca.

70. 20. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, dopo le parole: attività di ricerca, aggiungere le seguenti: nell'ambito di tale piano straordinario si prevede l'inserimento del personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali che svolga attività didattica o di ricerca opportunamente documentata.

70. 38. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La normativa di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 4 novembre si applica al personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali scientifiche, previa valutazione di una commissione presieduta da un membro esterno e composta pariteticamente da membri interni ed esterni secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza, dell'attività scientifica o didattica svolta, opportunamente documentata.

5-ter. Nel primo biennio di applicazione della normativa di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 le università in funzione delle esigenze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza, procedono alla copertura dei posti con il personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali scientifiche che svolga attività di didattica o di ricerca certificata dai capi dipartimento.

5-quater. Nell'anno 2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è attribuita l'idoneità scientifica nazionale al personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali, previa valutazione da parte di una commissione dell'attività scientifica o didattica svolta.

70. 37. Oliva, Lo Morte, Neri Segastiano, Rao, Reina.

All'articolo 70 dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. I dipendenti della Pubblica amministrazione, in possesso del titolo di studio di dottore di ricerca, conseguito ai sensi della legge 3 giugno 1998, n. 210, e successive modificazioni, nonché i dottori di ricerca titolari di contratti di insegnamento, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei ricercatori delle università, fermo restando il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

Consequentemente al comma 6, dopo le parole: comma 5 inserire le seguenti: e 5-bis.

70. 33. D'Elpidio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le università sono altresì autorizzate a bandire concorsi riservati per posti di ricercatore, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, per il personale che riveste il ruolo di funzionario tecnico in servizio ed in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 4 del 1999 e che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca.

Consequentemente, al comma 6, sostituire le parole: dal comma 5, con le seguenti: dai commi 5 e 5-bis.

70. 2. Pellegrino.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I limiti previsti dal comma 1 del presente articolo non si applicano alle Università dichiarate autonome da meno di dieci anni.

70. 22. Antonio Pepe.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le procedure di reclutamento dei ricercatori saranno ispirate e governate secondo i principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per la loro assunzione sottoscritti dalle Università italiane a Camerino il 7 luglio 2005 e dagli Enti di Ricerca a Roma il 13 dicembre 2005, quali il valore della mobilità e la valutazione, la non discriminazione, l'equilibrio di genere, la supervisione e le condizioni dell'ambiente di ricerca.

70. 25. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole: scientifici e professionali», sono inserite le seguenti: , ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità».

70. 3. Pellegrino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della consultazione prevista in merito alla definizione del Piano Straordinario di Assunzioni è costituita la Conferenza Permanente dei presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER). Con regolamento interministeriale dei Ministri della Ricerca e delle Università, da emanare entro 120 giorni dalla approvazione della presente legge, saranno regolate le attività della Conferenza e le modalità di funzionamento della stessa.

Consequentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

70. 26. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al personale laureato di ruolo di area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica nei corsi di laurea di primo e/o di secondo livello e attività di ricerca all'atto di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

70. 27. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pignataro, Fernando, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

All'articolo 70, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. In attesa di una sistemazione, definitiva, ai professori incaricati rimasti in servizio come esterni ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, viene riconosciuto lo stesso trattamento economico spettante ai ricercatori confermati e figure equiparate con pari anzianità di servizio nel rispettivo ruolo. Per i professori incaricati l'anzianità di servizio si calcola dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico e tale trattamento economico viene riconosciuto a far data dal 1 novembre 1987 se già in servizio in data anteriore. Ad essi viene riconosciuto l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se optano per il regime a tempo pieno e negli anni passati se nell'anno corrispondente avevano titolo alla corresponsione dell'assegno previsto dall'articolo 12, comma 4 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni con la legge 30 novembre 1973, n. 766, e non avevano altri rapporti di impiego. Ad essi va quindi corrisposta l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra indicato e quella effettivamente percepita.

5-ter. Per i professionisti incaricati resta in vigore lo stato giuridico definito dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni. Essi sono equiparati ai professori associati per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo degli organi accademici, possono avere supplenze, trasferimenti ed essere titolari di contributi di ricerca e non sono tenuti ad una prova didattica nelle procedure comparative per posizioni di professore di ruolo. Sono abrogati, in quanto illegittimi, norme e provvedimenti relativi ai professori incaricati, adottati a partire dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che risultano in contrasto con la presente normativa, e tutti i relativi effetti normativi, economici, disciplinari e giuridici.

Consequentemente all'articolo 70, al comma 6 dopo le parole: dal comma 5 inserire le seguenti: e.

70. 34. D'Elpidio, Adenti, De Simone.

Al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.

70. 30. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 6, aggiungere alla fine il seguente periodo: Con decreto ministeriale una parte dei fondi suddetti è destinata all'assunzione di ricercatori per gli Enti pubblici di ricerca.

70. 40. Tocci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 2007-2009, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. 4. Piro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare un polo di alta istruzione agraria e per favorire il progresso delle tecnologie nel settore agrario la Fondazione per l'Istruzione Agraria di Perugia è trasformata in ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 28 del codice civile. Ai fini del presente comma è concesso un contributo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Università degli Studi di Perugia che si impegna a sostenere gli oneri di detta trasformazione.

Conseguentemente alla Tabella A voce: 1 Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

70. 31. Rusconi, Volpini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 2007-2009, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente:

Sono aumentate di 0,05 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

70. 6. Piro.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

***70. 01.** Campa.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale; docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

***70. 02.** Bordo.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

Al comma 57 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 l'ultimo periodo è soppresso.

70. 04. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la p denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «i istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazioni predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo li nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 può attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successiva laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano *master* accademici di primo e secondo livello».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata;

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più di ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le clausole concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

Consequentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

Ministero lavoro e previdenza:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

Ministero economia e finanze:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

70. 0. 5. Barbieri, Mazzoni, Lucchese, Peretti, Zinzi, Formisano.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari).

1. Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. L'articolo 4 (*Istituto italiano di tecnologia*) del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4. Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 1, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo.

70. 0. 6. Licandro Scardino, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Pignataro, Solfritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «nonché con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate all'Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.»

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie universitarie presso le università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 200,00 milioni di euro a partire dal 2007.

70. 0. 7. Bellillo, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari:

2007: + 50.000;

2008: + 50.000;

2009: + 50.000.

70. 0. 8. Tocci, Ghizzoni, Testa, Tessitore, Colasio, Rusconi, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

70-bis. (Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: 2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di

cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

Consequentemente: dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

215-bis. *(Imposta addizionale sui beni di lusso).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 250 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

70. 0. 9. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis. 1. La disposizione di cui all'articolo 36, comma 22, lettera *a*), del decreto-legge 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, non si applica agli studenti stranieri non residenti.».

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

70. 0. 10. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

«**70-bis.** Al fine di sostenere il piano di realizzazione di alloggi per residenze per gli studenti universitari, si incrementano come segue gli stanziamenti di cui alla tabella C,

Tabella C

Legge 338 del 2000, disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

2007: + 18.000;
2008: + 18.000;
2009: + 18.000.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 18 milioni di euro.

70. 0. 11. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano *master* accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata;

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

70. 0. 12. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.»;

c) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso

del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.»;

d) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.»;

e) la lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 è abrogata.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti, presso i Conservatori di Musica, i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.»

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

70. 013. Castellani, Alberto Giorgetti.

ART. 71.

Sopprimerlo.

***71. 6.** Di Centa, Uggè, Zanetta.

Sopprimerlo.

***71. 2.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

***71. 27.** Ronconi, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

*** 71. 40.** Bertolini, Poretti, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Sostituire l'articolo 71 con il seguente:

Art. 71.

(Norme per la istituzione di nuove facoltà e corsi di studio).

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di

studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, in assenza di un piano generale concordato tra le università della medesima regione o che insistono sullo stesso bacino formativo e approvato dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a tre anni oltre la durata del ciclo di studi attivo, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie. Le convenzioni dovranno contenere esplicito riferimento al finanziamento dell'attività didattica, dell'attività di ricerca, all'attrezzatura delle sedi e alla compartecipazione finanziaria al reclutamento dei docenti.

Il Ministero dell'università e della ricerca in accordo con il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario emana entro il primo semestre del 2007 i principi e le regole per il decentramento universitario che contengono i parametri sia per l'approvazione dei nuovi corsi di laurea in sede decentrata che per la stabilizzazione pluriennale dei corsi esistenti.

3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

71. 5. Lomaglio, Crisafulli, Rotondo, Samperi, Piro.

Sopprimere il comma 1.

71. 24. Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, inserire dopo le parole: in sedi diverse le seguenti: già esistenti nella sede centrale o in altre sedi staccate.

71. 23. Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, dopo le parole: la sede legale e amministrativa, inserire le seguenti: , salvo quelli già autorizzati dai competenti organi e purché si svolgano in sedi nelle quali l'ateneo già svolge attività didattiche.

71. 9. Margiotta.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei corsi di laurea specialistica in proseguimento dei corsi di laurea di primo livello già attivati.

71. 7. Andrea Orlando.

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: il divieto non si applica all'istituzione e attivazione di corsi di studio conseguente all'adeguamento dei corsi di studio esistenti alla disciplina recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

71. 34. Tocci, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Rusconi, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al termine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: Fanno eccezione i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento del primo ciclo di corsi di laurea triennali già istituiti e non ancora terminati.

71. 38. Pinotti, Zunino, Benvenuto, Andrea Orlando.

Sopprimere i commi 2 e 3.

***71. 1.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimere i commi 2 e 3.

***71. 22.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 2.

71. 20. Fluvi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei sono autorizzati a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, ove ciò si renda necessario, in modo da assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

71. 33. Tocci, Ghizzoni, Tessitore, Colasio, Rusconi, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei provvederanno a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, ove ciò si renda necessario al fine di assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.

71. 41. Lulli, Giacomelli.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare, aggiungere la parola: congiuntamente.

*** 71. 16.** Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare, aggiungere la parola: congiuntamente.

*** 71. 19.** Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2, sostituire le parole: un numero di anni non inferiore a venti con le seguenti: per un numero di anni non inferiore a cinque.

***71. 8.** Andrea Orlando.

Al comma 2, sostituire le parole: per un numero di anni non inferiore a venti, con le seguenti: per un numero adeguato di anni e comunque non inferiore a cinque.

***71. 36.** Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sostituire la parola: venti con la seguente: otto.

**** 71. 17.** Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, sostituire la parola: venti, con la seguente: otto.

**** 71. 18.** Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2 sostituire le parole: non inferiori a venti con le seguenti: non inferiori a cinque.

71. 39. Fluvi.

Al termine del comma 2 aggiungere: L'Agenzia di Valutazione, di cui al comma 9, articolo 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, procede all'autonoma valutazione delle sedi decentrate di cui al presente comma.

71. 25. Tessitore, Volpini, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tocci, Villari.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: Sono escluse dalle norme contenute nel presente comma le Università per le quali è prevista, dal decreto istitutivo, la doppia sede.

71. 30. Benzoni, Codurelli.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rese nulle anche negli effetti.

71. 3. Crisafulli.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si dà luogo in ogni caso a decentramenti da parte di atenei nelle città che siano già sede legale di altre università.

71. 4. Crisafulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, di sedi istituite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai fini del processo di decongestionamento dei megatenei di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei corsi dell'area medica e delle professioni sanitarie istituiti nell'ambito delle programmazioni delle regioni e delle province autonome.

71. 31. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini,

Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. a) le forme di cooperazione didattica tra Atenei o e Atenei e consorzi universitari promossi da enti pubblici già in essere alla data in entrata in vigore della presente legge, anche nelle forme di insegnamento a distanza, consentono che gli esami di merito possano svolgersi in una delle sedi che cooperano nell'attività didattica e le commissioni d'esame saranno composte dai docenti ufficiali degli Atenei che rilasciano il titolo di studio.

71. 29. Intrieri, Oliverio, Laratta, Amendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, nonché di sedi, facoltà e corsi di studio istituiti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, ai fini del processo di decongestionamento dei mega-atenei di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

71. 37. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo le parole: 31 dicembre 2007, inserire le seguenti: , corredate di un parere della Regione in cui ciascun ateneo ha sede legale e nella quale il corso di studio è istituito.,

71. 35. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo la parola: 2007, inserire le seguenti: corredate di un parere della Regione o della Provincia autonoma nella quale il corso è istituito.

71. 32. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Sono escluse dalla applicazione dei precedenti commi le sedi didattiche in cui l'Università abbia da almeno un quinquennio costituito con enti locali o con altri enti pubblici e privati consorzi che siano statutariamente dedicati a congiungere il decentramento delle attività didattiche allo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, funzionali al trasferimento sul territorio di tecnologie, conoscenze e capacità operative per le esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

71. 11. Lulli, Giacomelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Sono escluse dalla applicazione dei precedenti commi le sedi didattiche in cui l'Università abbia da almeno un triennio costituito con enti locali o con altri enti pubblici e privati consorzi che siano statutariamente dedicati a congiungere il decentramento delle attività didattiche allo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, funzionali al trasferimento sul territorio di tecnologie, conoscenze e capacità operative per le esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

71. 10. Lulli, Giacomelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.
71. 26. Tessitore, Albonetti, Brandolini, Chicchi, Pedulli, Vichi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali Accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 198 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).

71. 28. Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi).

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
71. 42. Albonetti, Tocci.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. Dall'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le quali l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, disciplina la riduzione delle spese per consumi intermedi, vengono eliminati gli Enti o le Aziende per il diritto allo studio universitario e le Università non statali legalmente riconosciute istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 71-bis, qualora necessario, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.

71. 0. 8. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2008, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

71. 0. 9. Raiti.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Piano per il lavoro dei giovani laureati).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati», di seguito denominato «piano».

2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla seguente disposizione:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.

71. 0. 10. Licandro, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis. - *(Istituzione del «Fondo sapere aperto» per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca).* - 1. È istituito un fondo, denominato «Fondo sapere aperto», dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero della pubblica istruzione e il ministero dell'università e della ricerca selezionano, tramite apposita commissione tecnica nominata congiuntamente, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'università e della ricerca presentano, entro il mese di settembre degli anni 2007, 2008 e 2009, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

2009: - 5.000.

71. 02. Acerbo, Folena, De Simone Titti.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Statizzazione dell'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania).

1. A decorrere dall'anno accademico 2007/2008 l'Istituto musicale «Vincenzo Bellini» di Catania è statizzato.

2. Con apposita convenzione, da stipulare tra il Ministero dell'università e della ricerca, il Comune di Catania e la provincia regionale di Catania, sono stabilite le modalità di passaggio allo Stato, anche con riferimento all'inquadramento dell'attuale personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato nei corrispondenti ruoli dello Stato.

3. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui. Alla copertura si provvede con parte dello stanziamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

71. 04. Crisafulli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Statizzazione dell'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania).

1. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007 l'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania viene statizzato. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Comune di Catania e la Provincia Regionale di Catania, sono stabilite modalità e termini del passaggio allo Stato, anche con riferimento all'inquadramento dell'attuale personale con contratto a tempo indeterminato, docente e non docente, nei ruoli dello Stato.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede

71. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.
(Fondo per il finanziamento degli studi universitari).

1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».

2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:

a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;

b) iscritti al primo anno di corso e che al 1° maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;

c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;

d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.

4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.

5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorso sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.

6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.

7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:

- a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
- b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
- c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
- d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
- e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.

10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.

11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.

71. 05. Buontempo.

ART. 72.

Sopprimerlo.

72. 1. Andrea Ricci.

ART. 73.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* il saldo finanziario *aggiungere le seguenti:* o il saldo dell'indebitamento/accredito risultante dal conto economico consolidato;

2) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

3) *al comma 8, dopo le parole:* loro enti ed organismi strumentali, *aggiungere le seguenti:* nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale;

4) *al comma 11, sostituire le parole:* a ridefinire legislativamente le regole, *con le seguenti:* a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regole;

5) *al comma 13 sopprimere, le parole:* e provincia autonoma *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7 bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo;

6) *dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

* 73. 15. Boato, Piazza.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* il saldo finanziario, *sono aggiunte le seguenti:* o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato;

2) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

3) *al comma 8, dopo le parole:* loro enti ed organismi strumentali *aggiungere le seguenti:* nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale;

4) *al comma 11, sostituire le parole:* a ridefinire legislativamente le regole, *con le seguenti:* a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano, le regole;

5) *al comma 13, sopprimere le parole:* e provincia autonoma;

6) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate si prevede secondo quanto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo.

7) *dopo il comma 17 inserire il seguente:*

17-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazioni nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

* **73. 19.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: il saldo finanziario *aggiungere le seguenti:* o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato.

73. 3. Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2007 per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento di Bolzano che accettino esclusivamente quale base di riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario non si applicano le disposizioni previste dal 3 comma.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione Siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo Statuto e nei limiti delle risorse che deriveranno, per la Regione, da tale completamento.

Al comma 15, sostituire le parole: nella regione interessata *con le seguenti* nelle regioni interessate *aggiungere dopo queste ultime il seguente periodo:* ivi comprese quelle a statuto speciale che utilizzano il relativo gettito per la copertura dei disavanzi.

73. 16. Olivia, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2007 per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento di Bolzano che accettino esclusivamente quale base di riferimento Per il patto di stabilità interno il saldo finanziario non si applicano le disposizioni previste dal 3 comma.

73. 11. Giudice, Fallica.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis. le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

3) alla lettera a) *le parole:* per la quota del 20 per cento *sono sostituite con le seguenti:* per la quota del 40 per cento;

4) alla lettera b) *le parole:* per la quota del 30 per cento *sono sostituite con le seguenti:* per la quota del 60 per cento;

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.

73. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione Siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo Statuto.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 176;

2008: - 197;

2009: - 217.

73. 12. Giudice.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla regione siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo statuto.

73. 2. Crisafulli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.»;

Conseguentemente:

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7-bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo».

73. 13. Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 7 esprimere il seguente:

7-bis. Ai fini di cui al comma precedente, qualora entro la predetta data non sia intervenuta, senza oneri per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'intesa di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 21 settembre 2000, n. 282, gli effetti di tale disposizione si producono a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta a decorrere dal primo aprile 2007, con particolare riferimento alla caserma Testafocchi di Aosta.

73. 17. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 8, dopo le parole: loro enti ed organismi strumentali aggiungere le seguenti: nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

73. 5. Froner, Betta, Bressa.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La predetta facoltà è esercitabile anche nei confronti delle università non statali legalmente riconosciute, istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

73. 18. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 11, sostituire le parole: a ridefinire legislativamente le regole con le seguenti: a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regole.

73. 6. Froner, Betta, Bressa.

Al comma 13, sopprimere le parole: e provincia autonoma.

73. 7. Froner, Betta, Bressa.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, per gli anni 2008 e 2009 le spese finali delle regioni inadempienti non possono essere superiori a quelle dell'anno 2005, diminuite del 2 per cento. A decorrere dall'anno in cui è accertato il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, nei confronti delle regioni interessate non si procede all'erogazione delle somme di congruaggio di cui all'articolo 88, comma 1, lettera d), punto 4, della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere i commi 15, 16 e 17:

73. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 14, alla regione interessata, con riferimento al primo gennaio dell'anno successivo, vengono ridotti i trasferimenti dallo Stato per un biennio fino a completa copertura del disavanzo derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità interno.

73. 1. Gasparrini.

Al comma 15, sostituire le parole: nella Regione interessata con le seguenti: nelle Regioni interessate ad aggiungere dopo queste ultime il seguente periodo «Ivi comprese quelle a Statuto Speciale che utilizzano il relativo gettito per la copertura dei disavanzi.»

73. 10. Giudice, Fallica.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione

nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

73. 9. Froner, Betta, Bressa.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 69 a 73)

ART. 69.

Sopprimere gli articoli 69, 70 e 71 e sostituirli con il seguente:

«Art. 69. Le università e gli Enti di ricerca hanno autonomia di bilancio e sono sottoposti alla verifica dei risultati da parte dell'Agenzia di valutazione, istituita dall'articolo 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. I finanziamenti pubblici sono assegnati alle università e agli Enti in base ai risultati della suddetta valutazione. Il ministro della Ricerca e dell'Università presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 2007, un provvedimento volto a delegificare tutte le norme vigenti in contrasto o inutili rispetto all'applicazione del suddetto principio di valutazione e a riorganizzare le norme ancora necessarie in un Testo Unico per l'Università e la Ricerca».

69. 12. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.000;

2008: -10.000;

2009: -10.000.

69. 9. Tocci, Ghizzoni, Testa, Tessitore, Rusconi, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologica di Trieste aggiungere le seguenti: l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

69. 17. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Vacca Venier.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 comma 1, della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, dopo le parole: «reddito imponibile», sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».

69. 1. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«Art. 5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento degli enti di ricerca».

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente Indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

69. 13. Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2007 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il finanziamento del CNR.

Consequentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

69. 14. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

5-bis. Il Fondo di finanziamento Ordinario per le Università è incrementato di 350 milioni di euro per il 2007.

Consequentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 70.000;

Ministero della salute:

2007: - 70.000;

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 10.000;

69. 16. Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli enti e alle istituzioni di nazionali di ricerca finanziate dal MUR ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Conseguentemente: Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

69. 19. Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere le attività di ricerca degli Enti pubblici favorendo la collaborazione pubblico privato il fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è aumentato di euro 200 milioni per il 2007 e di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2008-2009. Il Ministro dell'Università e della Ricerca nella predisposizione dello schema di decreto di riparto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 terrà conto della capacità degli Enti di attrazione di risorse pubbliche e private diverse dal finanziamento ordinario.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200 milioni;

2008: - 200 milioni;

2009: - 200 milioni.

69. 15. Ciocchetti, Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le annualità 2007, 2008 e 2009 al finanziamento ordinario delle istituzioni ed enti di ricerca, dell'Enea e dell'Asi sono destinati 150 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è effettuata la ripartizione delle somme di cui al presente comma in proporzione al finanziamento di ciascun ente per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 106, comma 5, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni e le parole: 360 milioni con le seguenti: 210 milioni.

69. 10. De Simone, Folena, Andrea Ricci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

«Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento».

69. 11. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:

1. Al comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «l'ordinamento didattico delle scuole di specializzazione per le professioni legali e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale. Tale decorrenza è immediatamente operativa. Pertanto le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, già a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, adeguano autonomamente il piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso consentendo l'acquisizione del diploma specialistico entro un anno».

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'interno, modificare come segue:

2007 meno 30.000;
2008 meno 30.000;
2009 meno 30.000.

69. 02. Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

1. Per le università, i vincoli e le limitazioni disposte dalla presente legge, nonché dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06, non si applicano alle risorse provenienti da finanziamenti propri degli atenei».

69. 01. Piro.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, di cui al citato articolo 145, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

69. 05. Pinotti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutture del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. Per le finalità di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, mediante l'insediamento di un sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia, é autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

69. 06. Pinotti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia).

1. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.

2. Per l'insediamento di un sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente alla tabella C, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

69. 07. Pinotti.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad altra tecnologia).

1. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia.

2. Per l'insediamento di un sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2007: -10.000;

2008: -10.000;

2009: -10.000.

69. 015. Pinotti, Orlando, Zunino, Romolo Benvenuto.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 69-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 22 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Università e agli enti di ricerca.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 250

milioni di euro.

69. 011. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

Art. 69-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte In maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

69. 012. Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle università e agli enti di ricerca.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

69. 013. Barbieri, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

69-bis. Alle Università e alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2007, un personal computer, nuovo di fabbrica corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale di euro 200, 00, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

Consequentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

5-bis. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo Unico sull'imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono aggettate ad una imposta sostitutiva del 15,4 per cento.

69. 014. D'Elpidio, Pignataro.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

1. Per le università i vincoli e le limitazioni disposte dalla presente legge, nonché dalle leggi 311/04, 266/05, 248/06, non si applicano alle risorse provenienti da finanziamenti propri degli atenei.

69. 016. Piro, Latteri.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007 fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di duecentosettanta milioni di euro.

69. 017. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Colucci.

ART. 70.

Sopprimerlo.

70. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

70. 1. VII Commissione.

Sopprimere dalle parole: dell'anno precedente fino alla fine del comma.

70. 32. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 1, dopo le parole: bilancio consuntivo dell'anno precedente» aggiungere le seguenti:, e comunque per le università nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

70. 35. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Trafaglia Bimbi, Villari.

All'articolo 70, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino a: precedente anno.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

70. 21. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: purché entro il limite fino a: precedente anno.

Conseguentemente: Alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero economia e finanze:

2007: - 150.000 (Migliaia di euro);

2008: - 150.000 (Migliaia di euro);

2009: - 150.000 (Migliaia di euro).

70. 24. Barbieri, Formisano, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, premettere all'inizio del comma le parole: Limitatamente al personale tecnico-amministrativo delle università e a personale degli enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

70. 36. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 57, comma 5 sopprimere le seguenti: comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

70. 23. Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In aggiunta a quanto stabilito dal comma 1, entro il 31 marzo 2007 il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica autorizza un piano straordinario di assunzione di Ricercatori per le università, di ricercatori e tecnologi negli enti ed istituzioni di ricerca, nell'ENEA e nell'ASI.

Conseguentemente modificare la riga n. 2 della tabella 2 di cui all'articolo 20, comma 22 nel seguente modo: 2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1: 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

70. 28. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 3 sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

70. 29. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, in considerazione delle indifferibili esigenze di servizio connesse alla manutenzione del patrimonio edilizio, specie quello monumentale, necessaria sia per la conservazione o l'adeguamento di edifici e di strutture alle vigenti norme di sicurezza attiva e passiva, sia per il miglioramento e l'ampliamento strategico della ricerca e dell'offerta didattica, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato i contratti del personale in servizio a tempo determinato, presso gli uffici tecnici degli enti di cui al comma 1, da almeno tre anni, anche se non continuativi o che consegua tale requisito anche, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Gli enti di cui al comma 1 continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007, a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

70. 42. Piro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, in considerazione delle indifferibili esigenze di servizio connesse alla manutenzione del patrimonio edilizio, specie quello monumentale, necessaria sia per la conservazione o l'adeguamento di edifici e di strutture alle vigenti norme di sicurezza attiva e passiva, sia per il miglioramento e l'ampliamento strategico della ricerca e dell'offerta didattica, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato i contratti del personale in servizio a tempo determinato, presso gli uffici tecnici degli enti di cui al comma 1, da almeno tre anni, anche se non continuativi o che consegua tale requisito anche in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Gli enti di cui al comma 1 continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise sui superalcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 16 per cento.

70. 5. Piro.

All'articolo 70, comma 4 dopo le parole: già pubblicati aggiungere le seguenti: nonché a prove di selezione.

70. 39. Del Bue, Barani, Nardi.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2006, con le seguenti: 1° dicembre 2006.

70. 9. Bellanova, Sasso, Vico.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

4-bis. A valere sulle risorse di cui al successivo comma 6 del presente articolo, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca degli Atenei, è autorizzata, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 2 della presente legge, l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004 n. 257.

70. 8. Giudice, Fallica.

All'articolo 70, comma 5, sono soppresse le parole da: mediante a ricerca.

70. 20. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, dopo le parole: attività di ricerca, aggiungere le seguenti: nell'ambito di tale piano straordinario si prevede l'inserimento del personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali che svolga attività didattica o di ricerca opportunamente documentata.

70. 38. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La normativa di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 4 novembre si applica al personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali scientifiche, previa valutazione di una commissione presieduta da un membro esterno e composta pariteticamente da membri interni ed esterni secondo quanto deciso dalla facoltà di appartenenza, dell'attività scientifica o didattica svolta, opportunamente documentata.

5-ter. Nel primo biennio di applicazione della normativa di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 le università in funzione delle esigenze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza, procedono alla copertura dei posti con il personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali scientifiche che svolga attività di didattica o di ricerca certificata dai capi dipartimento.

5-quater. Nell'anno 2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è attribuita l'idoneità scientifica nazionale al personale laureato di ruolo nelle università inquadrato con funzioni dirigenziali, previa valutazione da parte di una commissione dell'attività scientifica o

didattica svolta.

70. 37. Oliva, Lo Morte, Neri Segastiano, Rao, Reina.

All'articolo 70 dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. I dipendenti della Pubblica amministrazione, in possesso del titolo di studio di dottore di ricerca, conseguito ai sensi della legge 3 giugno 1998, n. 210, e successive modificazioni, nonché i dottori di ricerca titolari di contratti di insegnamento, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei ricercatori delle università, fermo restando il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: comma 5 inserire le seguenti: e 5-bis.

70. 33. D'Elpidio.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le università sono altresì autorizzate a bandire concorsi riservati per posti di ricercatore, ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, per il personale che riveste il ruolo di funzionario tecnico in servizio ed in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 4 del 1999 e che abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: dal comma 5, con le seguenti: dai commi 5 e 5-bis.

70. 2. Pellegrino.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I limiti previsti dal comma 1 del presente articolo non si applicano alle Università dichiarate autonome da meno di dieci anni.

70. 22. Antonio Pepe.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le procedure di reclutamento dei ricercatori saranno ispirate e governate secondo i principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per la loro assunzione sottoscritti dalle Università italiane a Camerino il 7 luglio 2005 e dagli Enti di Ricerca a Roma il 13 dicembre 2005, quali il valore della mobilità e la valutazione, la non discriminazione, l'equilibrio di genere, la supervisione e le condizioni dell'ambiente di ricerca.

70. 25. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole: scientifici e professionali», *sono inserite le seguenti:* , ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità».

70. 3. Pellegrino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della consultazione prevista in merito alla definizione del Piano Straordinario di Assunzioni è costituita la Conferenza Permanente dei presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca

(COPER). Con regolamento interministeriale dei Ministri della Ricerca e delle Università, da emanare entro 120 giorni dalla approvazione della presente legge, saranno regolate le attività della Conferenza e le modalità di funzionamento della stessa.

Consequentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

70. 26. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al personale laureato di ruolo di area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università che abbia svolto un triennio consecutivo di attività didattica nei corsi di laurea di primo e/o di secondo livello e attività di ricerca all'atto di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

70. 27. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pignataro, Fernando, Sofritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

All'articolo 70, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. In attesa di una sistemazione, definitiva, ai professori incaricati rimasti in servizio come esterni ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, viene riconosciuto lo stesso trattamento economico spettante ai ricercatori confermati e figure equiparate con pari anzianità di servizio nel rispettivo ruolo. Per i professori incaricati l'anzianità di servizio si calcola dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico e tale trattamento economico viene riconosciuto a far data dal 1 novembre 1987 se già in servizio in data anteriore. Ad essi viene riconosciuto l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, se optano per il regime a tempo pieno e negli anni passati se nell'anno corrispondente avevano titolo alla corresponsione dell'assegno previsto dall'articolo 12, comma 4 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni con la legge 30 novembre 1973, n. 766, e non avevano altri rapporti di impiego. Ad essi va quindi corrisposta l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra indicato e quella effettivamente percepita.

5-ter. Per i professionisti incaricati resta in vigore lo stato giuridico definito dal regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni. Essi sono equiparati ai professori associati per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo degli organi accademici, possono avere supplenze, trasferimenti ed essere titolari di contributi di ricerca e non sono tenuti ad una prova didattica nelle procedure comparative per posizioni di professore di ruolo. Sono abrogati, in quanto illegittimi, norme e provvedimenti relativi ai professori incaricati, adottati a partire dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che risultano in contrasto con la presente normativa, e tutti i relativi effetti normativi, economici, disciplinari e giuridici.

Conseguentemente all'articolo 70, al comma 6 dopo le parole: dal comma 5 inserire le seguenti: e.

70. 34. D'Elpidio, Adenti, De Simone.

Al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007, 40 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 18 per cento.

70. 30. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 6, aggiungere alla fine il seguente periodo: Con decreto ministeriale una parte dei fondi suddetti e destinata all'assunzione di ricercatori per gli Enti pubblici di ricerca.

70. 40. Tocci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 2007-2009, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. 4. Piro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di realizzare un polo di alta istruzione agraria e per favorire il progresso delle tecnologie nel settore agrario la Fondazione per l'Istruzione Agraria di Perugia è trasformata in ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 28 del codice civile. Ai fini del presente comma è concesso un contributo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Università degli Studi di Perugia che si impegna a sostenere gli oneri di detta trasformazione.

Conseguentemente alla Tabella A voce: 1 Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

70. 31. Rusconi, Volpini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 1, comma 87 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il triennio 2007-2009, le università sono autorizzate a prorogare i contratti a tempo determinato di unità di personale agricolo stagionale, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30

novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, e ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, nel limite di spesa di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente:

Sono aumentate di 0,05 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

70. 6. Piro.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di

cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

***70. 01.** Campa.

Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale; docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

***70. 02.** Bordo.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

Al comma 57 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 l'ultimo periodo è soppresso.

70. 04. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «i istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazioni predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 può attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successiva laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano *master* accademici di primo e secondo livello».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata;

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

Ministero lavoro e previdenza:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

Ministero economia e finanze:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 60.000.

70. 0. 5. Barbieri, Mazzoni, Lucchese, Peretti, Zinzi, Formisano.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori universitari).

1. Al fine di mantenere elevata la qualità del sistema universitario nazionale, della ricerca e della didattica, a valere su apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Università programmano un piano pluriennale di reclutamento straordinario ed aggiuntivo di ricercatori, tenuto conto delle esigenze didattiche e di ricerca, anche in attuazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. L'articolo 4 (*Istituto italiano di tecnologia*) del decreto-legge n. 269 del 2003 è abrogato e la corrispondente riduzione di spesa va a costituire il fondo di cui al precedente comma per gli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Il fondo viene ripartito tra le Università con decreto del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, sentito il CUN, in base alle esigenze didattiche e di ricerca di ciascuna.

4. Il Fondo di Finanziamento Ordinario di ciascuna università verrà incrementato nei limiti delle risorse di cui al comma 2 di una quota parte pari alla retribuzione lorda di un ricercatore non confermato, all'atto della presa di servizio di ciascun ricercatore assunto in forza del piano di cui al comma 1, nei limiti della quota di fondo destinata a ciascun ateneo.

70. 0. 6. Licandro Scardino, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Pignataro, Solfritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «nonché con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate all'Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.»

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogata.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie universitarie presso le università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

Consequentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 200,00 milioni di euro a partire dal 2007.

70. 0. 7. Bellillo, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

Consequentemente, alla Tabella C, Ministero dell'università e della ricerca, Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari:

2007: + 50.000;

2008: + 50.000;

2009: + 50.000.

70. 0. 8. Tocci, Ghizzoni, Testa, Tessitore, Colasio, Rusconi, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

70-bis. (Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: 2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e

77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

Conseguentemente: dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

215-bis. (Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 250 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

70. 0. 9. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis. 1. La disposizione di cui all'articolo 36, comma 22, lettera a), del decreto-legge 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, non si applica agli studenti stranieri non residenti.».

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

70. 0. 10. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

«70-bis. Al fine di sostenere il piano di realizzazione di alloggi per residenze per gli studenti universitari, si incrementano come segue gli stanziamenti di cui alla tabella C,

Tabella C

Legge 338 del 2000, disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

2007: + 18.000;

2008: + 18.000;

2009: + 18.000.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 18

milioni di euro.

70. 0. 11. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.».

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano *master* accademici di primo e secondo livello.».

4. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.».

5. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è abrogata;

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti presso i Conservatori di Musica i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.

70. 0. 12. Cassola, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale).

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;

b) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle Università, conservando ciascuna la propria denominazione. Per quanto non

espressamente previsto dalla presente legge, alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente per le Università.»;

c) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di Alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello.»;

d) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori.»;

e) la lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 è abrogata.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti ministeriali sono istituiti, presso i Conservatori di Musica, i corsi abilitanti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengono più istituiti corsi di abilitazione in materie musicali presso le Università. Dei corsi iniziati viene assicurato il completamento.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7 legge 21 dicembre 1999, n. 508. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai principi della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

70. 013. Castellani, Alberto Giorgetti.

ART. 71.

Sopprimerlo.

***71. 6.** Di Centa, Uggè, Zanetta.

Sopprimerlo.

***71. 2.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

***71. 27.** Ronconi, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

*** 71. 40.** Bertolini, Poretti, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Sostituire l'articolo 71 con il seguente:

Art. 71.

(Norme per la istituzione di nuove facoltà e corsi di studio).

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, in assenza di un piano generale concordato tra le università della medesima regione o che insistono sullo stesso bacino formativo e approvato dal Ministero dell'università e della ricerca.

2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a tre anni oltre la durata del ciclo di studi attivo, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie. Le convenzioni dovranno contenere esplicito riferimento al finanziamento dell'attività didattica, dell'attività di ricerca, all'attrezzatura delle sedi e alla compartecipazione finanziaria al reclutamento dei docenti.

Il Ministero dell'università e della ricerca in accordo con il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario emana entro il primo semestre del 2007 i principi e le regole per il decentramento universitario che contengono i parametri sia per l'approvazione dei nuovi corsi di laurea in sede decentrata che per la stabilizzazione pluriennale dei corsi esistenti.

3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

71. 5. Lomaglio, Crisafulli, Rotondo, Samperi, Piro.

Sopprimere il comma 1.

71. 24. Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, inserire dopo le parole: in sedi diverse le seguenti: già esistenti nella sede centrale o in altre sedi staccate.

71. 23. Rositani, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina.

Al comma 1, dopo le parole: la sede legale e amministrativa, inserire le seguenti: , salvo quelli già autorizzati dai competenti organi e purché si svolgano in sedi nelle quali l'ateneo già svolge attività didattiche.

71. 9. Margiotta.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: ad eccezione dei corsi di laurea specialistica in proseguimento dei corsi di laurea di primo livello già attivati.

71. 7. Andrea Orlando.

Al comma 1, aggiungere in fondo il seguente periodo: il divieto non si applica all'istituzione e attivazione di corsi di studio conseguente all'adeguamento dei corsi di studio esistenti alla disciplina recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

71. 34. Tocci, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Rusconi, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al termine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: Fanno eccezione i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento del primo ciclo di corsi di laurea triennali già istituiti e non ancora terminati.

71. 38. Pinotti, Zunino, Benvenuto, Andrea Orlando.

Sopprimere i commi 2 e 3.

***71. 1.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimere i commi 2 e 3.

***71. 22.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 2.

71. 20. Fluvi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei sono autorizzati a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati interessati, ove ciò si renda necessario, in modo da assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

71. 33. Tocci, Ghizzoni, Tessitore, Colasio, Rusconi, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per le sedi universitarie decentrate già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge gli atenei provvederanno a rinegoziare le convenzioni in essere con gli enti locali e con gli

altri enti pubblici e privati interessati, ove ciò si renda necessario al fine di assicurare che in ciascuna sede universitaria abbiano luogo sia attività didattiche che di ricerca e che vi sia certezza e continuità nel tempo delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali messe a disposizione.

71. 41. Lulli, Giacomelli.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare, aggiungere la parola: congiuntamente.

*** 71. 16.** Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, dopo la parola: assicurare, aggiungere la parola: congiuntamente.

*** 71. 19.** Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2, sostituire le parole: un numero di anni non inferiore a venti con le seguenti: per un numero di anni non inferiore a cinque.

***71. 8.** Andrea Orlando.

Al comma 2, sostituire le parole: per un numero di anni non inferiore a venti, con le seguenti: per un numero adeguato di anni e comunque non inferiore a cinque.

***71. 36.** Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sostituire la parola: venti con la seguente: otto.

**** 71. 17.** Leddi Maiola, Calgaro.

Al comma 2, sostituire la parola: venti, con la seguente: otto.

**** 71. 18.** Verro, Casero, Lupi.

Al comma 2 sostituire le parole: non inferiori a venti con le seguenti: non inferiori a cinque.

71. 39. Fluvi.

Al termine del comma 2 aggiungere: L'Agenzia di Valutazione, di cui al comma 9, articolo 36 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, procede all'autonoma valutazione delle sedi decentrate di cui al presente comma.

71. 25. Tessitore, Volpini, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, De Biasi, Froner, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Latteri, Rusconi, Sasso, Sircana, Tocci, Villari.

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: Sono escluse dalle norme contenute nel presente comma le Università per le quali è prevista, dal decreto istitutivo, la doppia sede.

71. 30. Benzoni, Codurelli.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono rese nulle anche negli effetti.

71. 3. Crisafulli.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si dà luogo in ogni caso a decentramenti da parte di atenei nelle città che siano già sede legale di altre università.

71. 4. Crisafulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, di sedi istituite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai fini del processo di decongestionamento dei megatenei di

cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei corsi dell'area medica e delle professioni sanitarie istituiti nell'ambito delle programmazioni delle regioni e delle province autonome.

71. 31. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. a) le forme di cooperazione didattica tra Atenei o e Atenei e consorzi universitari promossi da enti pubblici già in essere alla data in entrata in vigore della presente legge, anche nelle forme di insegnamento a distanza, consentono che gli esami di merito possano svolgersi in una delle sedi che cooperano nell'attività didattica e le commissioni d'esame saranno composte dai docenti ufficiali degli Atenei che rilasciano il titolo di studio.

71. 29. Intrieri, Oliverio, Laratta, Amendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di sedi espressamente previste negli statuti degli atenei vigenti alla data del 30 settembre 2006, nonché di sedi, facoltà e corsi di studio istituiti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, ai fini del processo di decongestionamento dei mega-atenei di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

71. 37. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo le parole: 31 dicembre 2007, inserire le seguenti: , corredate di un parere della Regione in cui ciascun ateneo ha sede legale e nella quale il corso di studio è istituito.,

71. 35. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 3, dopo la parola: 2007, inserire le seguenti: corredate di un parere della Regione o della Provincia autonoma nella quale il corso è istituito.

71. 32. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Sono escluse dalla applicazione dei precedenti commi le sedi didattiche in cui l'Università abbia da almeno un quinquennio costituito con enti locali o con altri enti pubblici e privati consorzi che siano statutariamente dedicati a congiungere il decentramento delle attività didattiche allo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, funzionali al trasferimento sul territorio di tecnologie, conoscenze e capacità operative per le esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

71. 11. Lulli, Giacomelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Sono escluse dalla applicazione dei precedenti commi le sedi didattiche in cui l'Università abbia da almeno un triennio costituito con enti locali o con altri enti pubblici e privati consorzi che siano statutariamente dedicati a congiungere il decentramento delle attività didattiche allo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, funzionali al trasferimento sul territorio di

tecnologie, conoscenze e capacità operative per le esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

71. 10. Lulli, Giacomelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

71. 26. Tessitore, Albonetti, Brandolini, Chicchi, Pedulli, Vichi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali Accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 198 (riguardante il decongestionamento e la riarticolazione territoriale degli Atenei sovraffollati).

71. 28. Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai decentramenti avviati mediante formali accordi di programma fra Atenei e Ministero competente, ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 1998 (Individuazione degli atenei sovraffollati e criteri per la separazione organica degli stessi).

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.

71. 42. Albonetti, Tocci.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. Dall'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le quali l'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, disciplina la riduzione delle spese per consumi intermedi, vengono eliminati gli Enti o le Aziende per il diritto allo studio universitario e le Università non statali legalmente riconosciute istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 71-bis, qualora necessario, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.

71. 0. 8. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2008, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

71. 0. 9. Raiti.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Piano per il lavoro dei giovani laureati).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati», di seguito denominato «piano».

2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla seguente disposizione:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.

71. 0. 10. Licandro, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis. - (Istituzione del «Fondo sapere aperto» per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). - 1. È istituito un fondo, denominato «Fondo sapere aperto», dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero della pubblica istruzione e il ministero dell'università e della ricerca selezionano, tramite apposita commissione tecnica nominata congiuntamente, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'università e della ricerca presentano, entro il mese di settembre degli anni 2007, 2008 e 2009, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

2009: - 5.000.

71. 02. Acerbo, Folena, De Simone Titti.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Statizzazione dell'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania).

1. A decorrere dall'anno accademico 2007/2008 l'Istituto musicale «Vincenzo Bellini» di Catania è statizzato.

2. Con apposita convenzione, da stipulare tra il Ministero dell'università e della ricerca, il Comune di Catania e la provincia regionale di Catania, sono stabilite le modalità di passaggio allo Stato, anche con riferimento all'inquadramento dell'attuale personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato nei corrispondenti ruoli dello Stato.

3. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui. Alla copertura si provvede con parte dello stanziamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

71. 04. Crisafulli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Statizzazione dell'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania).

1. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007 l'istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania viene statizzato. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Comune di Catania e la Provincia Regionale di Catania, sono stabilite modalità e termini del passaggio allo Stato, anche con riferimento all'inquadramento dell'attuale personale con contratto a tempo indeterminato, docente e non docente, nei ruoli dello Stato.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede

71. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis.

(Fondo per il finanziamento degli studi universitari).

1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».

2. Il finanziamento a carico del Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:

a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;

b) iscritti al primo anno di corso e che al 1° maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per il rispettivo piano di studi;

c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;

d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico del Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.

4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.

5. L'importo totale del prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorso sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.

6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.

7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore

del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

8. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:

- a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
- b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
- c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
- d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione del prestito;
- e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore al 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.

10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.

11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.

71. 05. Buontempo.

ART. 72.

Sopprimerlo.

72. 1. Andrea Ricci.

ART. 73.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il saldo finanziario aggiungere le seguenti: o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato;*

2) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

3) *al comma 8, dopo le parole:* loro enti ed organismi strumentali, *aggiungere le seguenti:* nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale;

4) *al comma 11, sostituire le parole:* a ridefinire legislativamente le regole, *con le seguenti:* a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regole;

5) *al comma 13 sopprimere, le parole:* e provincia autonoma *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7 bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo;

6) *dopo il comma 17, inserire il seguente:*

17-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

* **73. 15.** Boato, Piazza.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* il saldo finanziario, *sono aggiunte le seguenti:* o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato;

2) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

3) *al comma 8, dopo le parole:* loro enti ed organismi strumentali *aggiungere le seguenti:* nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale;

4) *al comma 11, sostituire le parole:* a ridefinire legislativamente le regole, *con le seguenti:* a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano, le regole;

5) *al comma 13, sopprimere le parole:* e provincia autonoma;

6) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di

attuazione statutaria emanate si prevede secondo quanto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo.

7) dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazioni nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

*** 73. 19.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

A1 comma 2, dopo le parole: il saldo finanziario aggiungere le seguenti: o il saldo dell'indebitamento/accreditamento risultante dal conto economico consolidato.

73. 3. Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2007 per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento di Bolzano che accettino esclusivamente quale base di riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario non si applicano le disposizioni previste dal 3 comma.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione Siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo Statuto e nei limiti delle risorse che deriveranno, per la Regione, da tale completamento.

Al comma 15, sostituire le parole: nella regione interessata con le seguenti nelle regioni interessate aggiungere dopo queste ultime il seguente periodo: ivi comprese quelle a statuto speciale che utilizzano il relativo gettito per la copertura dei disavanzi.

73. 16. Olivia, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2007 per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento di Bolzano che accettino esclusivamente quale base di riferimento Per il patto di stabilità interno il saldo finanziario non si applicano le disposizioni previste dal 3 comma.

73. 11. Giudice, Fallica.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis. le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Consequentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

3) *alla lettera a) le parole:* per la quota del 20 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 40 per cento;

4) *alla lettera b) le parole:* per la quota del 30 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 60 per cento:

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.

73. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla Regione Siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo Statuto.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 176;

2008: - 197;

2009: - 217.

73. 12. Giudice.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano alla regione siciliana subordinatamente al completamento del processo di attuazione dell'impianto finanziario previsto dal relativo statuto.

73. 2. Crisafulli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le norme di attuazione di cui al comma 7 devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.»;

Conseguentemente:

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7-bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo

concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo».

73. 13. Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 7 esprimere il seguente:

7-bis. Ai fini di cui al comma precedente, qualora entro la predetta data non sia intervenuta, senza oneri per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'intesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282, gli effetti di tale disposizione si producono a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta a decorrere dal primo aprile 2007, con particolare riferimento alla caserma Testafochi di Aosta.

73. 17. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 8, dopo le parole: loro enti ed organismi strumentali aggiungere le seguenti: nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

73. 5. Froner, Betta, Bressa.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La predetta facoltà è esercitabile anche nei confronti delle università non statali legalmente riconosciute, istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

73. 18. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 11, sostituire le parole: a ridefinire legislativamente le regole con le seguenti: a ridefinire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regole.

73. 6. Froner, Betta, Bressa.

Al comma 13, sopprimere le parole: e provincia autonoma.

73. 7. Froner, Betta, Bressa.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con la procedura di cui al comma 13, per gli anni 2008 e 2009 le spese finali delle regioni inadempienti non possono essere superiori a quelle dell'anno 2005, diminuite del 2 per cento. A decorrere dall'anno in cui è accertato il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, nei confronti delle regioni interessate non si procede all'erogazione delle somme di conguaglio di cui all'articolo 88, comma 1, lettera d), punto 4, della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere i commi 15, 16 e 17:

73. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 14, alla regione interessata, con riferimento al primo gennaio dell'anno successivo, vengono ridotti i trasferimenti dallo Stato per un biennio fino a completa copertura del disavanzo derivante dal mancato rispetto del patto di stabilità interno.

73. 1. Gasparrini.

Al comma 15, sostituire le parole: nella Regione interessata con le seguenti: nelle Regioni interessate ad aggiungere dopo queste ultime il seguente periodo «Ivi comprese quelle a Statuto

Speciale che utilizzano il relativo gettito per la copertura dei disavanzi.»

73. 10. Giudice, Fallica.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa, ed in particolare per quanto concerne le loro strutture, gli enti ad ordinamento regionale o provinciale ed il relativo personale.

73. 9. Froner, Betta, Bressa.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 81 a 103)

ART. 81.

Sopprimerlo.

81. 1. Andrea Ricci.

ART. 82.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'ENPALS.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Tassa sulle emissioni di anidride solforica).

All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

82. 3. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le parole: inferiore all'80 per cento sono sostituite delle seguenti: di qualsiasi entità e grado.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo le parole: dalle stragi di tale matrice, sono aggiunte le seguenti: e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o

autonomi, anche sui loro trattamenti diretti.

9. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.

10. All'articolo 5, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa *aggiungete le seguenti:* o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale onnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo comma 1;

b) *sostituire le parole:* all'elargizione di cui al comma 1, *e con le seguenti:* all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche.

11. All'articolo 6 comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 206, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Viene altresì riconosciuto per gli eventi verificatisi dopo il primo gennaio 2007, il danno esistenziale e patrimoniale».

12. All'articolo 6, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i casi di prima valutazione si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1 del presente articolo».

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5.247.271 euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 5.404.917 in euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 5.565.275 euro.

82. 1. Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.

82. 2. Morrone, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili, comunque privi di altra tutela previdenziale, iscritte alla Gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La copertura finanziaria di quanto disposto nel precedente comma è assicurata dalle risorse della Gestione, tramite:

il ricorso al gettito della contribuzione obbligatoria per le prestazioni pensionistiche;

il ricorso al contributo dello 0,50 per cento di cui all' articolo 84 del decreto legislativo 26 maggio 2001, n. 151, versato dai lavoratori iscritti alla Gestione, non iscritti ad altre forme di previdenza, per le prestazioni temporanee.

82. 0. 1. Alberto Giorgetti.

ART. 83.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Obblighi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo)

1. Sono abrogati i commi 98, 99 e 100 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 289 del 2002.

83. 1. Folena.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Abrogazione del divieto di cumulo tra prestazioni INPS e rendite INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in

vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Consequentemente, all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole la spesa di euro 1 miliardo con le seguenti la spesa di euro 970 milioni.

83. 1. D'Elpidio, Cioffi.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Abrogazione del divieto di cumulo tra prestazioni INPS e rendite INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

Consequentemente, all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole la spesa di euro 1 miliardo con le seguenti: la spesa di euro 970 milioni.

83. 0. 2. D'Elpidio, Cioffi.

ART. 84.

Sopprimerlo.

Consequentemente, nella tabella C ridurre del 25 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 62. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Consequentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti previsti fino a concorrenza degli oneri.

84. 59. Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimerlo.

All'onere del provvedimento si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali non contabilizzate in bilancio.

Consequentemente ridurre in maniera lineare, alla Tabella C, gli stanziamenti previsti fino a concorrenza degli oneri.

84. 60. Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimerlo.

Consequentemente:

1) sopprimere l'articolo 184;

2) dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006;

3) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:

voce	2007	2008	2009
Ministero dell'economia e delle finanze	-240.720	-249.720	-249.720
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	-57.150	-100.197	-100.197
Ministero della giustizia	-50.000	-50.000	-50.000
Ministero degli affari esteri	-109.116	-106.977	-106.977
Ministero della pubblica istruzione	-3.256	-6	-6
Ministero dell'interno	-101.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-986	-82	-82
Ministero della difesa	-11	-11	-11
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-45	-45	-45
Ministero per i beni e le attività culturali	-92.045	-100.045	-100.045
Ministero della salute	-100.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'università e della ricerca	-20.000	-40.000	-80.000
Ministero della solidarietà sociale	-50.000	-200.000	-200.000

4) ridurre proporzionalmente del 20 per cento tutte le voci di parte corrente e di conto capitale previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi;

5) sono adottate misure amministrative per rafforzare la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale fino al conseguimento delle entrate necessarie alla completa copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 84.

84. 61. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Consequentemente dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

84. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 104;

Conseguentemente dopo articolo 28 aggiungere i seguenti:

Art. 128-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessione di agevolazioni per investimenti a valere sulle risorse ripartite dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, è effettuata secondo i principi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

3. All'articolo 1, comma 354, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire la cifra: «6.000» con «8.000».

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 50 milioni à decorrere dall'anno 2007, che è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 128-ter.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento;

Conseguentemente sopprimere l'articolo 184;

Conseguentemente all'articolo 216:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a: concorrenza dell'importo di 700.000 milioni di euro;

alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a: concorrenza dell'importo di 1.300.000 milioni di euro.

84. 12. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

84. 21. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello, Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

84. 22. Bernardo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis. - 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

84. 55. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 200 dipendenti.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

84. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, nell'articolo 105, comma 1, sostituire la cifra: 63.273 milioni con la seguente: 57.273.

84. 32. Valducci, Lazzari.

Al comma 2, sostituire le parole: Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, con le seguenti: Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prestino la propria attività in imprese con più di 200 dipendenti.

84. 33. Alberto Giorgetti.

Ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10, dopo la parola: Fondo, ovunque ricorra, aggiungere la seguente: regionale.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: dall'INPS su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale con le seguenti: dalle singole regioni su appositi conti correnti aperti presso le singole tesorerie regionali.

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: al finanziamento dei relativi interventi aggiungere le seguenti: inerenti allo sviluppo delle infrastrutture nelle singole regioni.

84. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.800.000;

2008: - 1.800.000;

2009: - 1.800.000.

* **84. 8.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel comma precedente non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.800.000;

2008: - 1.800.000;

2009: - 1.800.000.

* **84. 16.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel comma precedente non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

84. 7. Campa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dal 1° gennaio 2007, è istituito un Fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, le micro e piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Consequentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 752 milioni.

84. 11. Tomaselli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito un Fondo nazionale di garanzia volta a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, la tipologia delle micro e

delle piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: -;

2009: -.

84. 49. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo , aggiungere il seguente: Qualora il lavoratore eserciti successivamente il diritto di revoca di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'intero ammontare di TFR maturando è devoluto alla forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

84. 37. Bellanova, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 3, dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: pari al 20 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti non superiore alle dieci unità, pari al 35 per cento per i datori aventi un numero medio di dipendenti compreso fra undici e cinquanta unità, pari al 50 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti compreso fra cinquantuno e duecentocinquanta unità, pari al 60 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti superiore alle duecentocinquanta unità.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 25. Fasolino.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 24. Fabbri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400 milioni di euro.

1-ter. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 430

milioni di euro.

84. 34. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.070 milioni di euro.

84. 35. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti

84. 9. Campa.

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000 ;

alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 60.000;

alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 160.000;
2009: - 160.000.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

84. 31. Zorzato, Milanato.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti

84. 10. Campa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

* **84. 3.** Leo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

* **84. 13.** Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

* **84. 17.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 50. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 51. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

84. 4. Leo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

84. 30. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le imprese titolari di crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie possono procedere alla compensazione degli stessi con il contributo di cui al comma 3 a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto stesso e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al Fondo di cui al comma 2 la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità. Mensilmente l'INPS provvede ad addebitare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

84. 19. Nicola Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le imprese titolari di crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie possono procedere alla compensazione degli stessi con il contributo di cui al comma 3, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

84. 58. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco n. 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi.

84. 57. Andrea Ricci.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel Primo programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 2112001) o in altri Piani e Programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di fattibilità economico e finanziario.

84. 18. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

84. 23. Bernardo.

Al comma 10, lettera a) capoverso Art. 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 *con le seguenti:* 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso e comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2009 *rispettivamente con:* per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2008;

dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

84. 14. Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2008 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis. - A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 3 per cento».

84. 56. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'ultimo periodo sostituire le parole «per l'anno 2008» e «a decorrere dall'anno 2009» rispettivamente con «per l'anno 2007» e «a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tavella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.

84. 52. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 10, lettera a) capoverso «Art. 8,» comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2009 rispettivamente con: per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2008.

84. 5. Leo.

All'articolo 84, al comma 10, lettera a), al capoverso «Art. 8», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dal 1° gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 e di 253 milioni di euro per l'anno 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente

decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente: All'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, *con le seguenti:* , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

84. 20. XI Commissione.

Al comma 10, lettera a), capoverso articolo 8, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Dal 1° gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo

eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-ter. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

84. 36. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Al comma 10 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a)-bis. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: 30 giugno 2006 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2007.

84. 26. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti.

Consequentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

84. 53. D'Elpidio, Affronti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

84. 1. La XII Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Consequentemente, dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno

2004 alle singole amministrazioni.

84. 15. Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

84. 6. Leo.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione di cui al comma 2, possono fruire di speciali agevolazioni di accesso al credito per il 2007. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Speciale di accesso al credito, di seguito chiamato Fondo, per cui è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo Speciale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore ai 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata nel prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

84. 54. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:

Art. 84-bis.

(Enpaia).

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari e immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti e impiegati in agricoltura, che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1665, disciplinate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 1973, usufruiscono dello stesso regime

tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1 milione di euro annui.

84. 0. 2. Delbono.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(*Fondo Mutualistico Interbancario*).

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi a seguito del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il Fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, concessi alle imprese, secondo le forme tecniche offerte dalle banche, a fronte del conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie a cura del servizio crediti delle banche, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali e commerciali, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 104, comma 7 della presente legge. Le relative garanzie sono concesse con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, secondo e terzo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal

caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203, del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 6 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e del Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale sui finanziamenti erogati da banche a imprese in relazione alla quota di trattamento di fine rapporto destinata alla previdenza complementare e della quota destinata al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 104, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti:* del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1977, n. 261,;

al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: In sede di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7, con il medesimo decreto sono stabilite le disponibilità destinate alla prestazione di garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo Mutualistico Interbancario di cui all'articolo 84-bis in misura non inferiore a 100 milioni di euro.

84. 0. 1. Sereni, Lulli.

ART. 85.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 36. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali; al secondo periodo sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 735 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 683 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 538 milioni di euro.

85. 66. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali, al secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono ulteriormente elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 735 milioni di euro per l'anno 2007, 683 milioni di euro per l'anno 2008 e 538 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

85. 61. Zorzato, Milanato.

Al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni:

al primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.

al secondo periodo, sostituire le parole: sono elevate al 20 per cento con le seguenti: sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 500 milioni, e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.693 milioni e all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni rispettivamente con le

seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.

85. 15. Campa.

Al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni:

al primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento *con le seguenti:* sono elevate di 0,8 punti percentuali.

al secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento *con le seguenti:* le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,8 punti percentuali;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote contributive sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento, a regime, di un'aliquota pari al 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 77 milioni di euro, di 1.703 milioni di euro per il 2008 e 1.863 milioni di euro per il 2009.

85. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***85. 62.** Nardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***85. 63.** Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso il pagamento delle cartelle esattoriali emesse dalla Montepaschi Serit, con importi esosi non verificati, per conto dell'INPS ed il fermo amministrativo.

2. Non sono più dovuti gli interessi di mora e le sanzioni sui contributi non versati relativi alle cartelle di cui al comma 1.

3. È autorizzata la rateizzazione in almeno dieci anni del pagamento dei contributi INPS di cui ai punti precedenti.

85. 20. Minardo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 840 milioni di euro, per l'anno 2008, una minore spesa di 1000 milioni di euro, e per l'anno 2009, una minore spesa di 1.055 milioni di euro.

85. 65. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

***85. 23.** Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

***85. 25.** Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, le cifre degli incrementi, indicate all'articolo 58, sono proporzionalmente ridotte di 1.053 milioni di euro.

85. 6. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero lavoro e previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero beni culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero salute:

2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero università:

2007: -;
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.

Ministero solidarietà sociale:

2007: -;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

85. 39. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere il primo periodo.

85. 32. Palmieri.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 325, *con le seguenti:* e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e categorie assimilate di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

85. 33. Palmieri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dall'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

85. 2. La XI Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *le parole:* una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi *sono sostituite dalle seguenti:* una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta.

85. 3. La XI Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'incremento della contribuzione derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore, non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.

85. 4. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti versano alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

85. 40. Moroni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 58.

85. 30. Bernardo.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera *a)* sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 37. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole da: per gli apprendisti artigiani fino, alla fine del periodo con le seguenti: per gli apprendisti non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i contratti di apprendistato relativi al settore dell'artigianato la disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 25 mese di apprendistato.

Consequentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».

85. 74. Sereni, Lulli.

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e*
- b) sopprimere il quarto periodo.*

Consequentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni e 2.193 milioni rispettivamente, con le seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.

85. 16. Campa.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e;*
- b) sopprimere il quarto periodo.*

Consequentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 557 milioni.

***85. 21.** Tomaselli.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e;*
- b) sopprimere il quarto periodo.*

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni, con le seguenti: 557 milioni.

***85. 8.** Campa.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: «artigiani e» sono soppresse;

sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono in maniera lineare, in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annui 275 milioni di euro.

85. 60. Zorzato, Milanato.

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e, e sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 275 milioni di euro.

85. 67. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nel 10 per cento, con le seguenti: nel 2,44 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 7. Campa.

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: ai fini previdenziali aggiungere le seguenti:

«, tale onere si applica per un periodo corrispondente al 50 per cento della durata del contratto di apprendistato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.

(Modifica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. I trasferimenti erariali in favore degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo.

85. 73. Nannicini, Crisci, Ceccuzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il secondo periodo dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è così sostituito: «Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione».

85. 68. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione».

85. 12. Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 49, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un impegno ridotto per i soggetti già in possesso di titolo di studio superiore all'adempimento dell'obbligo scolastico o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere».

***85. 13.** Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 49, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un impegno ridotto per i soggetti già in possesso di titolo di studio superiore all'adempimento dell'obbligo scolastico o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.».

***85. 70.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 10 e 11.

85. 26. Musi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero dell'economia e finanze è così modificata:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

85. 38. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 5.

85. 9. Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si applica fino al 31 dicembre 2007».

85. 10. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

85. 42. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 43. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

5-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativo con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

Art. 215-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

85. 44. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».

85. 45. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».

85. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso con il coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando a limite massimo di cui al successivo comma 4».

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Consequentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

85. 48. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 49. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 50. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 51. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, sono abrogati».

85. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le tabelle di cui al precedente comma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti percentuali.

85. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

5-ter. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: «nei limiti di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 13.000»;

b) al comma 18, dopo la lettera a), è aggiunta le seguente: «a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 13 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati nel luglio 2003, dipendenti da imprese in crisi operanti nel settore ad alta tecnologia»;

c) al comma 19, le parole: «del numero di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di 13.000».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del presente decreto, già iscritti alla gestione «Mutualità pensioni» presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono autorizzati al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione di cui all' articolo 1 del presente decreto, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta

elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati.

Il predetto versamento può essere effettuato tramite delega diretta al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di debito. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione assicurativa presso il fondo pensione medesimo.».

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.

85. 64. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

85. 31. Fabbri, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Ai giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, sono estesi gli incentivi al posticipo del pensionamento, di cui al comma 12 e seguenti della legge 23 agosto 2004, n. 243.

85. 34. Bernardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa.

85. 41. Moroni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta facoltà è estesa anche ai liberi professionisti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto il rimborso delle quote versate presso le citate forme previdenziali, previa restituzione dell'importo liquidato con relativa rivalutazione a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 percentuali» con le seguenti: «per la quota del 40 percentuali»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 percentuali» con le seguenti: «per la quota del 60 percentuali».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 35. Fasolino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono abrogate le parole da: approvata fino a: finanze.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 32, comma 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, riguardante il diritto al rimborso delle quote versate al Fondo dal lavoratore, le parole: decorso il quinto anno sono sostituite con: decorso il secondo anno;

85. 58. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il lavoratore che abbia già maturato un'anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2008. In tal caso viene riconosciuta un'ulteriore anzianità contributiva pari ad un'aliquota dell'1 percentuali per ogni anno di contribuzione superiore a 40.

85. 59. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate».

85. 1. Il Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Nell'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 le parole da: approvata, fino a: finanze, sono soppresse.

Consequentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'Università e della ricerca legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica. Articolo 5, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.350.000;

2008: - 1.350.000;

2009: - 1.350.000.

85. 22. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono abrogate le parole da «approvata» fino a «finanze».

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400 milioni di euro.

85. 69. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole da: approvata, fino a: finanze sono soppresse.

Consequentemente ridurre di 1.350 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in Tabella C, cap. 1694, per il finanziamento delle Università, o in Tabella D, Cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

2007: - 1.350.000;

2008: - 1.350.000;

2009: - 1.350.000.

85. 11. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'articolo 1, comma 365 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono soppresse le parole da: approvata, fino a: finanze.

85. 14. Campa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 luglio 1901, n. 306, la lettera e), come sostituita dall'articolo 52, comma 23, legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppressa.

85. 18. Nardi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50% del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: «807 milioni», con le seguenti: «207 milioni».

85. 17. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

7. All'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2011»;

2) al comma 2, le parole «9,50 per cento» sono sostituite con le seguenti: 11,50 per cento»;

3) il comma 5 è soppresso.

85. 19. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a 781 settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, vengono riliquidate in *pro quota* a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'Inps per ogni effettivo lavoro o frazione di esso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 125. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza, successiva a 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di euro 10 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di euro 25 mensili, oltre al trattamento minimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 126. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica vengono applicate anche nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alla persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione del presente articolo.

85. 127. Bressa.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i titolari ultrasessantenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'Ago, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore ad euro 551.35, riceveranno quale «nuova maggiorazione sociale» una somma pari alla differenza tra la pensione percepita ed il nuovo importo sopra indicato di euro 551.35 per l'aumento del costo vita.

8. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi 8337,81 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 16675,62 euro annui.

9. Ai fini del calcolo del reddito di cui al comma precedente sono esclusi:

a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;

b) gli interessi generati da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.000 euro annui;

c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo della legge 140/85 e dalla legge 544/88.

10. Per i titolari di pensione di cui al comma 7, componenti unici del nucleo familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 1 della legge 140/85 e dall'articolo 1 della legge 544/88, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 9.500 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 128. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.

6-ter. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma precedente siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso

6-quater. In ogni caso il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

6-quinquies. Le disposizioni dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

85. 72. Fedi, Narducci, Farina Gianni, Bucchino, Bafile, Merlo.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono soppressi.

2. Le competenze in materia di invalidità civile permangono in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale si avvale di un ufficio all'uopo predisposto, articolato a livello provinciale, completamente autonomo dall'attuale Direzione provinciale dei servizi vari. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si individuano le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, senza ulteriori oneri per lo Stato.

3. Resta ferma la competenza delle Commissioni mediche di verifica degli invalidi civili.

85. 04. Lazzari.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le parole: sino al 31 dicembre 1996 sono sostituite dalle seguenti: sino al 31 dicembre 2011.

6-ter. Dalla medesima data la misura del «9,50 percentuali» ivi contenuta e sostituita con la seguente misura 11,50 per cento».

6-quater. Dal 1° gennaio 2007 il comma 5 dell'articolo 29 è soppresso.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 percentuali, del 12 percentuali e del 12 per cento.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 percentuali»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 percentuali».

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Consequentemente, gli accantonamenti di parte corrente della Tabella C, sono ridotti in maniera lineare del 5 per cento a decorrere dall'anno 2007.

85. 71. Armani.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 è abrogato.

2. I beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 1104 e successive modificazioni e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni e che abbiano interrotto il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare nella fase di ricognizione ossia dopo l'invio delle lettere di propensione all'acquisto o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano, comunque, manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, saranno alienati secondo quanto disposto dal decreto legge 25 settembre 2001, n.351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104.

3. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili di proprietà degli enti predetti, anche se trasferiti in blocco a soggetti terzi nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione.

4. Il procedimento di dismissione dovrà concludersi entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa.

5. È riconosciuto ai conduttori delle unità immobiliari oggetto di dismissione, nonché a coloro che detengono dette unità immobiliari dopo la scadenza del contratto di locazione, il diritto soggettivo all'acquisto che potrà essere esercitato individualmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2932 del codice civile, nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, nel caso in cui il procedimento di dismissione non sia stato concluso nel suindicato termine perentorio di due anni».

85. 0. 1. Giachetti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione».

85. 0. 3 Verro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 69, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

85. 28. Alberto Giorgetti, Amoruso, Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

7. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

85. 27. Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 178 aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Estensione della tutela previdenziale in favore dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili

comunque prive di altra tutela previdenziale iscritte alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 4 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 6 milioni di euro.

85. 015. Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Cooperative sociali).

1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

- a) del 30 per cento per l'anno 2007;
- b) del 60 per cento per l'anno 2008;
- c) del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.

3. La contribuzione, di cui al comma 2 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

85.0.14. Musi.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 58 comma 1, sostituire le parole: «807 milioni» e 2.193 milioni» rispettivamente con le seguenti: «407 milioni» e 1.793 milioni»;

b) all'articolo 58 comma 2 sostituire le parole: «374 milioni», «1.032 milioni», «304 milioni» e «805 milioni» rispettivamente con le seguenti: «89 milioni», «747 milioni», «60 milioni» e «600 milioni».

85. 0. 2 Campa.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, *con le seguenti:* a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 percentuali.

Art. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 0.19. La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1997 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti tutti i benefici economici previsti dal CCNL del 26 novembre 1994, con vigenza dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, a valere sugli importi relativi alle indennità di buonuscita ed al trattamento pensionistico.

2. I benefici economici di cui al comma 1 vanno ad integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità e si sommano agli incrementi perequativi degli importi di pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti, nonché sulla indennità di buonuscita e vanno attribuiti dal momento del collocamento in quiescenza, con il pagamento delle quote arretrate.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 05. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Fasolino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. L'articolo 7-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si interpreta nel senso che, la dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità per tutto il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, tenendo conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi.

85. 06. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493).

1. Al Capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le prole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;

c) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 ed i 75 anni»;

d) al comma 4 dell'articolo 7, le parole: «sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 percentuali»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis»;

f) all'articolo 8, comma 2, le parole: «per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che abbiano compiuto il 65 anno di età nonché per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,»;

g) all'articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: «a lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 7.069,27 annue»;

h) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «a lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 11.943,88 annue»;

i) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero ha avuto per conseguenza la morte»;

j) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità di cui all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 07. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Assicurazione volontaria).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

«7-bis. - (Assicurazione volontaria). - 1. All'assicurazione possono iscriversi, altresì, su base volontaria le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)».

85. 08. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

1-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di pane corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 09. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 percentuali del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Consequentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.

85. 010. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte».

85. 011. Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2;

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: 9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005».

85. 012. Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 0.19. La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 29. La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

3. Entro il 30 giugno 2001 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione e delle nuove assunzioni previsto dal comma 1, al fine di valutare l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.

85. 0. 16. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Consequentemente: 1) all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-ter. l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 percentuali.

2) Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole tilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 018. Delbono, Motta, Migliori, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 218, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

85. 017. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

85. 0. 13. Zorzato, Milanato.

ART. 86.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite massimo di 20 giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un periodo pari a un sesto della durata complessiva del rapporto e con esclusione degli eventi morbosi fino a 3 giorni.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis) L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.

86. 15. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite fino alla fine del periodo, con le seguenti: per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a 3 giorni.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo, con il seguente: la misura della predetta prestazione è pari all'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.

86. 10. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di venti giorni nell'arco dell'anno solare con le seguenti: di un quarto della durata complessiva del rapporto e al terzo periodo sostituire le parole: al 50 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 3. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non determina in alcun modo una riduzione del compenso netto pattuito con lo stesso committente, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

86. 4. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti.

Conseguentemente, dopo le parole: corresponsione dell'indennità di maternità aggiungere le seguenti: ; nel corso di detto periodo la prestazione oggetto del rapporto contrattuale è sospesa e, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Il mancato versamento contributivo da parte del committente non lede in alcun modo il diritto del lavoratore alla fruizione delle prestazioni previste.

86. 11. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire il settimo periodo, con il seguente:

Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata a norma della legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis) L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.

86. 14. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: corresponsione dell'indennità di maternità, aggiungere le seguenti: nel corso di detto periodo il rapporto contrattuale è sospeso.

86. 16. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici, di cui al presente comma, che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti contributivi previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 2. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente:

Alle lavoratrici che abbiano titolo all'indennità di maternità, la stessa è corrisposta anche in presenza di maternità a rischio come certificata dalla legislazione vigente.

86. 9. Delbono.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente:

In caso di gravidanza a rischio sono estese le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001.

86. 13. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.

86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'indennità di comunicazione sordi, è elevata di euro 154,30 mensili.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le parole: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica

istruzione.

86. 12. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(*Pensioni ai superstiti di assicurato*).

1. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2006, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2007.

3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(*Aliquote relative alle rendite da capitale*).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

86. 0. 24. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

È definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottato in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000 una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'attività delle case da gioco, stante l'inquadramento nella gestione tariffaria secondo la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge 88/89.

86. 0. 26. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. In attesa di una specifica disciplina in materia e della definizione dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni è riconosciuto, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 agli assicurati che svolgono lavori di cura a disabili gravi di parenti in linea retta entro il quarto grado.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della famiglia, definisce con proprio decreto le modifiche alla tabella A di cui al decreto legislativo il agosto 1993 n. 374 al fine di inserire i lavori relativi alla cura dei disabili gravi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

214-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2007.

86. 0. 27. Bellillo, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

Le Regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti i gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le Regioni provvedono a determinare le modalità concrete.

All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 3, dopo le parole: «si

applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» è aggiunto il seguente periodo: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5 della medesima legge».

86. 0. 28. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Ai titolari di esattorie private in data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali viene riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989. I contributi previdenziali da accreditare in favore di tali dipendenti sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori di cui all'articolo 123, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 7 milioni;

2008: - 7 milioni;

2009: - 7 milioni.

86. 0. 29. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le Regioni e Province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

86. 03. Froner, Leddi Maiola, Pertola, Zeller, Vichi, Fluvi, Vannucci.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Assegno di reversibilità ai familiari degli ex deportati, nei campi di sterminio nazista KZ).

Il secondo periodo dell'articolo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente: «L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e non fruivano del beneficio di quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio»

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2007», con le seguenti: ed a 1.103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».

86. 04. Longhi, Di Salvo, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Cooperative sociali).

1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

- a) del 30 per cento per l'anno 2007;
- b) del 60 per cento per l'anno 2008;
- c) del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.

3. La contribuzione, di cui al comma 2 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

86. 05. Musi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere la seguente:

Art. 86-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 234 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica numeri 119 e 120 del 1988 coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

86. 06. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, della legge 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dallo strutture accreditate.

86. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale norma interpretativa).

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende direttocoltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.

86. 07. Leo.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(rivalutazione indennità ex articolo 4 legge n. 508 del 1988).

L'indennità di comunicazione di cui di cui all'articolo 4 della legge 508 del 21 novembre 1988 è aumentata di 92,6 euro per dodici mensilità per ogni anno per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

	2007	2008	2009
Voce «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»	-35.000	-35.000	-55.000
Voce «Ministero della solidarietà sociale»	-20.000	-75.000	-110.000
	-55.000	-110.000	-165.000

L'indennità di comunicazione per i sordi, paragonabile a quella di accompagnamento per i ciechi, è stata istituita nel 1988 per un importo di 200.000 lire per dodici mensilità ed è ora di 226,53 euro, cioè in 18 anni è aumentata di meno di 8 euro all'anno.

Si propone di aumentare l'indennità di meno di 93 euro al mese ogni anno per i prossimi tre anni. I sordi in Italia che percepiscono l'indennità sono 49.000. Il totale del maggior esborso è il seguente:

2007: 55.000;

2008: 110.000;

2009: 160.000.

86. 0. 9. Buontempo.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007, apposta attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a per l'anno 2007 una minore spesa di 5 milioni di euro.

86. 0. 10. Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le Regioni e Province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

86. 0. 30. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Trasmissione telematica certificato medico di malattia).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «dal 1° giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2007»;

b) il comma 3 è abrogato.

86. 0. 31. Delbono.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Indennità a favore del personale proveniente dalle ex Compagnie Portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

215. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date e peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente articolo, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

3. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

4. La dicitura «trasformazione» di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio, n. 84, deve essere, in modo autentico, interpretata come «costituzione».

5. Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell'ambiente marino, ovvero per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura al traffico commerciale, allo scopo di favorire la riconversione produttiva delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi dell'articolo 21, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le stesse hanno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso da quello commerciale.

6. L'onere derivante dal presente articolo è stimabile in 12 milioni di euro in ragione annua.

Consequentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 15, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.

86. 0. 25. Sgobio, Napoletano, Soffritti, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

86. 0. 23. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Misure di sostegno ai centri per l'impiego).

Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 236/1993.

86. 0. 32. Saglia.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

86. 0. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per l'individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

86. 02. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, é erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per (individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 12. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro.

2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono

considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

86. 0. 1. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro. 2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 13. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.

86. 0. 14. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, è destinato un contributo di 2,5 milioni di euro.

2. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e delle attività culturali.

Consequentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

86. 0. 15. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici, di cui al presente comma, che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti contributivi previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 2. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di venti giorni nell'arco dell'anno solare con le seguenti: di un quarto della durata complessiva del rapporto e al terzo periodo sostituire le parole: al 50 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 3. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non determina in alcun modo una riduzione del compenso netto pattuito con lo stesso committente, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

86. 4. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.

86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

86. 0. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per (individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 12. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro. 2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 13. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare, le spese di parte corrente in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.

86. 014. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, è destinato un contributo di 2,5 milioni di euro.

2. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e delle attività culturali.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

86. 0. 15. Alberto Giorgetti.

ART. 87.

Sopprimerlo.

87. 1. Andrea Ricci.

ART. 88.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: 96.000 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 96.226 milioni per l'anno 2007;

alla lettera l), primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2007 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2008;

alla lettera m), secondo periodo, sostituire le parole: le Regioni provvedono entro il 28 febbraio 2007 con le seguenti: le Regioni provvedano entro il 28 febbraio 2008 e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: ad approvare entro il 28 febbraio 2007 con le seguenti: ad approvare entro il 28 febbraio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 101 milioni di euro.

88. 76. Cesario, Iannuzzi, Boffa.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire le parole: 96.000 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 96.113 milioni per l'anno 2007;

alla lettera m), primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento con le seguenti: non possono superare, nell'anno 2007 il 75 per cento;

alla lettera m), dopo il primo periodo inserire il seguente: A decorrere dall'anno 2008 tale percentuale è ridotta al 50 per cento.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 113.000.

88. 79. Di Girolamo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni di euro per l'anno 2009;.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 135.000;

2009: - 172.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

88. 6. Ravetto, Crosetto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni di euro per l'anno 2009;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -170.000;

2008: -135.000;

2009: -172.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 630 milioni di euro per l'anno 2007, 690

milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 148. Garnero Santanché.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro. Dopo le parole: a carico dello Stato aggiungere le seguenti: di cui 50 milioni, dopo le parole: Bambino Gesù, aggiungere le parole: e 50 milioni per l'Istituto scientifico Giannina Gaslini.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

88. 160. Pinotti, Orlando, Zunino, Romolo Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo, dopo le parole: la regione interessata, inserire le seguenti: , previa comunicazione al Ministero della salute.

88. 68. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sopprimere il sesto periodo;

2) alla lettera g), sopprimere il capovero 1);

3) alla lettera n), sopprimere le parole da: a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alle parole: pari a 41 euro;

4) sopprimere le lettere q), r), s).

Conseguentemente, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente:

v) le Regioni sono tenute ad istituire procedure di controllo sull'appropriatezza dell'assistenza specialistica e farmaceutica, basate sulla verifica sistematica delle prescrizioni eccedenti appositi tetti di spesa, determinati per ciascun medico di medicina generale, in corrispondenza del numero dei propri assistiti, distinti per fasce di età e di bisogno assistenziale. I tetti di spesa devono essere fissati in modo da conseguire una complessiva riduzione della spesa sanitaria per l'assistenza specialistica e farmaceutica, a livello regionale, non inferiore al 10 per cento.

88. 100. Lisi, Giulio Conti, Mancuso, Angela Napoli, Ulivi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

* **88. 2.** La XII Commissione.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

* **88. 81.** Di Girolamo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 1), sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

88. 102. Poretti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7), primo periodo, dopo la parola: connessi, aggiungere le seguenti: alla spesa farmaceutica e.

88. 77. Incostante, Boffa, Marone.

Al comma 1, lettera d) numero 7), inserire in fine le seguenti parole: garantendo comunque che le compensazioni connesse alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale avvengano in due momenti distinti.

88. 59. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), numero 7) inserire in fine le seguenti parole: garantendo che la definitiva regolazione delle situazioni creditorie e debitorie avvenga entro la fine dell'anno di imposta successivo a quello di erogazione della prestazione.

88. 58. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **88. 69.** Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere lettera f).

* **88. 106.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **88. 161.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

88. 145. Moroni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata;

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 179. Nannicini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

88. 149. Garnero Santanché.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata.

* **88. 107.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata;

* **88. 162.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini esclusivamente del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 144. Moroni.

Al comma 1, sostituire lettera f), con le seguenti:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

f-bis) È istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, della Ricerca Scientifica, dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia dell'Entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento di investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, FAIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: -135.000;
2009: -172.000.

Consequentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 147. Santanché.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

f-bis) è istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia dell'entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento di investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.
***88. 108.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

f-bis) È istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, della Ricerca Scientifica, dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia dell'Entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve

concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento di investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'Industria farmaceutica.

***88. 163.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 143. Moroni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per l'anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, individuando un sistema di compensazione automatica nella misura della differenza fra quota superata rispetto al tetto e consumi. Le Regioni entro il 28 febbraio 2007 e previa assegnazione delle risorse per l'assistenza sanitaria 2007 alle proprie ASL/A0, sono tenute a verificare che le medesime ASL/A0 abbiano provveduto ad individuare meccanismi efficaci di controllo dell'appropriatezza prescrittiva farmaceutica da parte del personale medico dipendente e convenzionato. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, il rapporto sulla situazione operativa delle proprie ASL/A0 in materia di appropriatezza prescrittiva costituisce un elemento di valutazione sia da parte del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per l'assegnazione delle somme residuali del finanziamento previsto.

88. 103. Turci, Poretti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: gli anni 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

Conseguentemente dopo le parole: andamenti effettivi della spesa aggiungere le seguenti: del 2007; per ciascuno degli anni 2008 e seguenti, l'AIFA provvede in ogni caso ad adottare entro il mese di ottobre dell'anno precedente le misure idonee a garantire, nell'anno di riferimento, il rispetto dei tetti di spesa previsti dalla vigente normativa, ferma restando la rideterminazione di tali misure, in corso d'anno, sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

88. 3. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: degli andamenti effettivi della spesa, aggiungere le seguenti: Tale ridefinizione, in ogni caso, non dovrà riguardare i medicinali classificati in classe H, altamente innovativi da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.

88. 146. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) è istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006 nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica;

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***88. 142.** Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) È istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006. Nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***88. 169.** Moroni.

Al comma 1, lettera g), numero 1, sostituire le parole da: del 13 per cento fino a: convenzionata con le seguenti: del 16 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata.

Consequentemente, alla medesima lettera sopprimere il numero 2.

88. 55. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera g), capoverso 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: eventualmente diversificata in più fasce e/o prevedendo meccanismi di compensazione finanziaria tra le diverse aziende sanitarie locali regionali, in relazione al diverso grado di superamento del tetto da parte delle aziende medesime.

88. 167. Boffa, Iannuzzi, Aurisicchio.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

88. 60. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

88. 83. Bianchi, Grassi, Bordo.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: Il maggior importo di cui con le seguenti: Fermo restando i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 67/88 l'assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti.

Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli Accordi di Programma

avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1 commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rimangono validi anche dopo l'applicazione del citato articolo 1 ivi compreso i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione dei procedimenti previsti dagli Accordi.

I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.

Le risorse che si rendono complessivamente a disposizione dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le Regioni, saranno assegnate alle Regioni stesse sulla base degli obiettivi di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così integrati:

l) adeguamento ai requisiti minimi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

m) innovazione tecnologica.

La procedura di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è così sostituita:

le risorse saranno ripartite con decreto del ministero della salute sulla base dei seguenti criteri:

70 per cento sulla base della popolazione residente della regione all'ultimo censimento ISTAT;

10 per cento assegnato per singola regione del sud sulla base della popolazione residente;

10 per cento per le regioni che hanno impegnato alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, almeno il 60 per cento dei finanziamenti di cui agli accordi di programma in essere;

10 per cento alle regioni che nel loro processo riorganizzativi stanno riducendo i posti letto assegnato, per singola regione, sulla base della popolazione residente.

Entro 90 giorni dalla esecutività del succitato decreto ministeriale le regioni presentano il programma di intervento suddiviso per gli obiettivi definiti dall'articolo 20 della legge 67/88 così come integrato dai precedenti punti *l)* e *m)*.

Entro 120 giorni dall'invio, il Ministero della salute di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze approva i programmi regionali e stabilisce le quote di impegno massimo per esercizio finanziario compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio. Comunque gli impegni potranno essere autorizzati solo se la regione ha impegnato almeno il 60 per cento delle risorse già assegnate precedentemente e aver richiesto la liquidazione di almeno il 20 per cento delle risorse dell'anno precedente.

88. 110. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera i), dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

Fermo restando i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 67/88 l'assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti. Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli Accordi di Programma avvenuta prima dell'entrata in

vigore dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rimangono validi anche dopo l'applicazione del citato articolo 1 ivi compresi i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione dei procedimenti previsti dagli Accordi. I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.

88. 109. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

88. 52. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera i), secondo periodo, sopprimere le parole: con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari.

88. 53. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e l'integrazione dei medesimi con i sistemi informatici sanitari delle regioni, aggiungere le seguenti: con la particolare finalità di garantire l'installazione e il funzionamento dei CUP aziendali e sovra aziendali.

***88. 111.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni, aggiungere le seguenti: con la particolare finalità di garantire l'installazione e il funzionamento dei CUP aziendali e sovra aziendali.

***88. 174.** Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il terzo periodo.

88. 70. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il punto 2).

88. 54. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) al comma 285 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono soppresse le parole: «con un numero di posti letto non inferiore a 250».

88. 12. Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioi, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente alla Tabella C, gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 45. Fedele.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 112. Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente, sopprimere i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa:

Articolo 45, comma 2;

Articolo 46;

Articolo 99;

Articolo 108;

Articolo 110;

Articolo 112;

Articolo 114;

Articolo 118;

Articolo 120;

Articolo 128;

Articolo 132;

Articolo 143;

Articolo 144;

Articolo 145;

Articolo 146;

Articolo 147;

Articolo 157;

Articolo 159;

Articolo 160;

Articolo 161;

Articolo 163;

Articolo 164;

Articolo 175;

Articolo 182;

Articolo 183;

Articolo 184;

Articolo 186;

Articolo 189;

Articolo 192;

Articolo 193;

Articolo 194;

Articolo 197;

Articolo 198;

Articolo 199;

Articolo 201;

Articolo 204;

Articolo 205;

Articolo 206;

Articolo 207;

Articolo 209.

2. Sono altresì sopresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;

2008 - 249.720;

2009 - 249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008 - 100.197;
2009 - 100.197.

Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008 - 50.000;
2009 - 50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008 - 106.977;
2009 - 106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008 - 6;
2009 - 6.

Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008 - 100.000;
2009 - 100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008 - 82;
2009 - 82.

Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008 - 11;
2009 - 11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008 - 45;
2009 - 45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008 - 100.045;
2009 - 100.045.

Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

88. 18. Gianfranco Conte.

Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m) con la seguente:

l) al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della salute individua, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province di Trento e di Bolzano, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, possono essere erogati non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Conseguentemente le Regioni provvedono ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici e privati accreditati, l'istituzione di Centri prelievi.

***88. 26.** Cosentino, Cesaro, Di Virgilio, Paolo Russo, Zorzato, Verro.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con la seguente:

«l) al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della salute individua, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, possono essere erogati non a carico del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente le Regioni provvedono ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici o privati accreditati, l'istituzione di Centri prelievi».

***88. 24.** Taglialatela, Cosentino, Zinzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera l), con le seguenti:

l) senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto

Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime.

88. 36. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *l-bis)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti allo strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 37. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro della Salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime.

88. 175. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalle seguenti:

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *1 bis)* del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di Finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti, per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di 40 euro.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 176. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m), con le seguenti:

i) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una subcommissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *l-bis)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 7.** Angelo Piazza.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

m) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m-bis) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *m)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguenti alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-ter) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura euro 40,00.

***88. 74.** Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le lettere l) con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida

volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *l-bis)*, e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittivi, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata scredita riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge.

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00.

Consequentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449/1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

88. 140. D'Elpidio, Fabris, Satta.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica dei dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società scientifiche, con la finalità di pervenire ad una riqualificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

l-ter) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *l-bis)* del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di Finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti, per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittivi, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adattati nella presente legge.

88. 105. Licandro, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce una Commissione nazionale per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce altresì all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di procedere ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alla precedente lettera *l)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, le Regioni procedono ad una revisione degli accordi con le strutture accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo una riduzione del 20 per cento della spesa per la specialistica convenzionata. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge.

88. 82. Bianchi, Grassi, Bordo.

Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m), con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituisce la Commissione unica per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle Regioni, dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni, di proporre soluzioni organizzative tendenti a razionalizzare, la rete dei servizi di riclassificare le prestazioni;

m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° febbraio 2007 le regioni procedono alla riduzione fino al 20 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 1502 e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio automatizzabili;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 44,00.

Consequentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

88. 114. Galletti, Ciocchetti, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica per i dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 89, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre 2004, n. 311;

m) considerato che numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto Regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società-scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 101.** Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica, per i dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2004, n. 311;

m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto Regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società-scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN entro un *range* percentuale minimo e massimo individuato dalla predetta commissione; ciascuna regione determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno del predetto *range*;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione i costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009;

m-bis) l'importo massimo per ricette, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 113.** Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica per i dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre 2004 n. 311;

m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, li Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto Regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione, entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione, determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN;

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009.

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 178.** Dato, Lomaglio.

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

l) al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della salute individua, di concerto con la Conferenza Stato-regioni, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale e sono, pertanto, posti a carico degli assistiti non esenti.

88. 33. Ceccacci Rubino.

Sopprimere le lettere m) ed n).

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

88. 27. Russo.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ed r).

Consequentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007; - 60.000;

2008; - 60.000;

2009; - 60.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009; - 50.000.

88. 115. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi, Ciocchetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

88. 61. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle risorse ad esse assegnate, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano, quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici o privati accreditati, l'istituzione di centri prelievo.

88. 34. Ceccacci Rubino.

Al comma 1, lettera m), il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2004, n. 311, entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministero della salute, sentite le associazioni di categoria e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, tenendo in considerazione il tasso di inflazione a partire dal 1996 e i parametri dei costi di produzione delle tariffe medesime, opportunamente individuati sulla base dei dati da rilevare presso un campione di strutture pubbliche e private accreditate di diversa dimensione e localizzazione. Con le medesime modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe entro il 31 dicembre di ogni biennio a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

88. 141. Mistrello Destro, Fabbri.

al comma 1, lettera m), sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste con le seguenti: rimangono quelli previsti.

Sopprimere le parole: dei volumi di attività e.

Sopprimere la parola: private.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

88. 138. D'Elpidio, Affronti.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

88. 116. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con e seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

88. 117. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi, De Laurentis.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

3) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

4) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1-ter. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 173. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;

2009; - 50.000.

88. 118. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

88. 139. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

88. 119. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

88. 170. Piscitello, Piro.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 120. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

88. 73. Bordo.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 140 milioni di euro annui.

88. 19. Piscitello, Piro.

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di ottocento milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;
2008: - 500;
2009: - 500;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12;
2008: - 435;
2009 - 435;

Conseguentemente, gli importi riferiti alla lettera a) del presente articolo sono così modificati: 96.912 milioni di euro per l'anno 2007, 99.977 milioni di euro per l'anno 2008 e 103.180 milioni di euro per l'anno 2009.

88. 177. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

5) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

6) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 38. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 121. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 159. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, valutato in 101 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.

88. 166. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 122. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n) primo periodo, dopo le parole: 1° gennaio 2007 inserire le seguenti: , nelle regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 5 per cento.

88. 49. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esenti dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nell'adottare gli accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabiliscono le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera, di medicina specialistica, di medicina generale e di ogni altro tipo di assistenza prestata dalle strutture private accreditate in modo tale che si ottenga una riduzione dell'importo complessivo pari ad almeno il 6 per cento rispetto alle tariffe precedentemente approvate.

88. 125. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 124. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n) sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente: 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 48. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: 23 euro con le seguenti: e le parole: 41 euro con le seguenti: 20 euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 5 per cento.

88. 50. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il pagamento della quota di cui al periodo precedente non esonera gli assistiti dal pagamento delle ordinarie quote di compartecipazione per le prestazioni diagnostiche o di specialistica ambulatoriale erogate.

88. 62. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera n) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 39. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 123. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di compartecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui allegato 1 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 4. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di partecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi.

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

88. 80. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Pellegrino, Cancrini, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, ..., Sanna, Squeglia, Trupia.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: sono esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, la cui condizione è stata codificata sia come codice bianco che come codice verde, i bambini al di sotto di 13 anni;

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 136. Cancrini, Napoletano, Poretti, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera n), inserire, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente alle Regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 165. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis). Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie, in deroga a quanto stabilito al comma 5, ne trasmettono segnalazione all'autorità competente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

88. 57. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al Comma 1, lettera o), capoverso lettera a), dopo le parole: di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata, inserire le seguenti: , in particolare.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 63. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 lettera o), capoverso lettera a), dopo le parole: in regime di ricovero ospedaliero, inserire le seguenti: all'aggiornamento della lista delle prestazioni erogabili.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 64. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***88. 40.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***88. 128.** Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 157. Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa, sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

***88. 35.** Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa, sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

***88. 75.** Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa, sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 126. Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: esami diagnostici e di laboratorio aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

88. 5. La XII Commissione.

Al comma 1 lettera p) dopo le parole: della prestazione usufruita, aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 156. Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis). A decorrere dal 1° settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***88. 1.** La I Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis) a decorrere dal 1° settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***88. 78.** Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) e s).

88. 51. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) e s).

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 127. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) e r.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il terso periodo.

88. 104. Mancini.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) ed r).

88. 8. Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

88. 30. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sopprimere lettera q).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

88. 129. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e alla lettera r), dopo la parola: provvisori inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e.

88. 14. Verro.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 10.** Mancini.

Al comma 1, lettera q) dopo le parole: i transitori accreditamenti, aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 28.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 99.** Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

88. 31. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 130. Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: provvisori inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 11.** Mancini.

Al comma 1, lettera r) dopo la parola: provvisori, aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 29.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: entro le date di cui sopra le Regioni provvedono ad accreditare le strutture private già autorizzate che ne facciano richiesta, possedendone i requisiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

88. 131. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

88. 132. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il terzo periodo.

***88. 32.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il terzo periodo.

***88. 9.** Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Conseguentemente, alla Tabella A, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2007 una minore spesa di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2008, una minore spesa annua di 60 milioni di euro.

88. 21. Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i dispositivi individuati dalla presente lettera è stabilito che nelle fasi di acquisto non possono essere richiesti accessori e servizi che non sono strettamente correlati al corretto uso del dispositivo; parimenti è vietato al fornitore fornire beni e servizi che non sono strettamente complementari all'uso del dispositivo medico. Dal 1° maggio 2007 nelle offerte di fornitura per ogni dispositivo medico, e ogni accessorio e servizio ad

esso correlato, deve essere chiaramente indicato il corrispettivo economico. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, realizza, sulla base di una programmazione triennale, studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. L'individuazione dei primi studi deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2007. I risultati degli studi individuati devono essere forniti al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile 2007. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 maggio 2007 emana un decreto che assume i risultati degli studi traducendoli in indicazioni alle regioni per la razionalizzazione della relativa spesa sanitaria».

88. 20. Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: il Ministero della salute *fino a:* i dati identificativi dello stesso *con le seguenti:* Le regioni entro il 28 febbraio 2007 sono tenute a verificare - previa assegnazione delle risorse per l'assistenza sanitaria 2007 alle proprie ASL/AO - che le medesime ASL/AO abbiano provveduto ad individuare meccanismi efficaci di controllo dell'appropriatezza prescrittiva da parte del personale medico dipendente e convenzionato. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, il rapporto sulla situazione operativa delle proprie ASL/AO in materia di appropriatezza prescrittiva costituisce un elemento di valutazione sia da parte del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'Intesa del 23 marzo 2005, sia da parte del Ministero dell'economia per l'assegnazione delle somme residuali del finanziamento previsto.

88. 41. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, lettera t), secondo periodo, sostituire le parole da: sono stabiliti i prezzi *fino a:* i dati identificativi dello stesso *con le seguenti:* è stabilito che, nelle fasi di acquisto dei dispositivi medici individuati alla presente lettera, non possano essere richiesti accessori e servizi che non siano strettamente correlati al corretto uso del dispositivo; è parimenti vietato al fornitore di fornire beni e servizi che non siano strettamente complementari all'uso dello stesso. Dal 1° maggio 2007, nelle offerte di fornitura in cui il dispositivo medico è parte di una fornitura comprendente accessori e servizi ad esso correlati, l'offerente deve indicare il prezzo unitario del dispositivo ed il corrispettivo economico degli accessori e servizi. *Al quinto periodo, sostituire la parola:* annuale *con la seguente:* triennale *e aggiungere in fine il seguente periodo:* L'individuazione dei primi studi deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2007. I risultati dei primi studi individuati dovranno essere forniti al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile 2007. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 maggio 2007 emana un decreto che assume i risultati degli studi di cui alla presente lettera traducendoli in indicazioni alle regioni per la razionalizzazione della relativa spesa sanitaria.

***88. 15.** Verro.

al comma 1, lettera t), secondo periodo, sostituire le parole da: sono stabiliti i prezzi *fino alla fine del quarto periodo, con le seguenti:* per i dispositivi individuati dalla presente lettera è stabilito che nelle fasi di acquisto non possono essere richiesti accessori e servizi che non siano strettamente correlati al corretto uso del dispositivo; parimenti è vietato al fornitore di fornire beni e servizi che non siano strettamente complementari all'uso dello stesso. Dal 1° maggio 2007 nelle offerte di fornitura in cui il dispositivo medico è parte di una fornitura comprendente accessori e servizi ad esso correlati l'offerente deve indicare il prezzo unitario del dispositivo ed il corrispettivo economico degli accessori e servizi.

Al comma 1, lettera t), quinto periodo, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale.

Al comma 1, lettera t), dopo il sesto periodo, inserire il seguente: L'individuazione dei primi studi deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2007. I risultati dei primi studi individuati dovranno essere forniti al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile 2007. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 maggio 2007 emana un decreto che assume i risultati degli studi di cui alla presente lettera traducendoli in indicazioni alle regioni per la razionalizzazione della relativa spesa sanitaria.

***88. 84.** Grassi, Bordo, Bianchi.

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

t-bis) al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e successive modificazioni, dopo le parole: menomazioni funzionali permanenti sono aggiunte le seguenti: nonché gli interventi di manutenzione ed aggiornamento degli stessi.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

88. 42. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 43. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

88. 158. Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

u-bis) gli elenchi delle malattie croniche e invalidanti previsti dal decreto ministeriale Sanità 28 maggio 1999, n. 329 e delle malattie rare di cui al decreto ministeriale Sanità n. 18 maggio 2001, n. 279 sono aggiornati su base annuale. Gli eventuali incrementi nel numero di esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria sono coperti con le modalità previste dalla lettera b).

88. 133. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) Il combinato disposto degli articoli 21 e 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere interpretato nel senso che i medici abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto di accedere alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale alle medesime condizioni dei medici forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, dovendosi intendere l'abilitazione equiparata per ogni effetto di legge al predetto attestato. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni devono conformarsi al suddetto principio. È abrogata ogni disposizione contraria.

88. 155. Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nella cessione dei prodotti al dettagliante, debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento *con le seguenti:* non possono cedere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

88. 85. Grassi, Bordo, Bianchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dall'anno 2006, la somma di 300 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, direttamente impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».

Consequentemente, alla Tabella A, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

88. 22. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera *l-ter* è inserita la seguente:

l-quater. le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta;

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Consequentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

***88. 16.** Ceccacci Rubino, Di Virgilio.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter) è inserita la seguente:

«l-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

***88. 134.** Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter è inserita la seguente:

«l-quater: le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"».

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

88. 71. Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso.

88. 65. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

88. 44. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

88. 66. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende ospedaliere universitarie site nelle Regioni che nell'ultimo conto consuntivo hanno presentato un disavanzo di gestione con riferimento alla spesa sanitaria, nell'anno successivo all'indicazione del disavanzo sono tenuti alla certificazione di bilancio».

88. 23. Tagliatella, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare l'attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari ed a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, il fondo di dotazione degli stessi è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli Istituti medesimi. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

88. 17. Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafulli, Fadda.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, esercenti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sono obbligati a contribuire all'Opera Nazionale per Assistenza degli Orfani del Sanitari Italiani (ONAOISI).

4-ter. Tutti gli altri iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari sono contribuenti volontari e possono esercitare, entro il termine di 90 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge e relativamente agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 l'opzione per la contribuzione volontaria.

88. 137. D'Elpidio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi del comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé o per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifici o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa da due a dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso».

1. Sono soppressi i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa:

Articolo 45, comma 2;
Articolo 46;
Articolo 99;
Articolo 108;
Articolo 110;
Articolo 112;
Articolo 114;
Articolo 118;
Articolo 120;
Articolo 128;
Articolo 132;
Articolo 143;
Articolo 144;
Articolo 145;
Articolo 146;
Articolo 147;
Articolo 157;
Articolo 159;
Articolo 160;
Articolo 161;
Articolo 163;
Articolo 164;
Articolo 175;
Articolo 182;
Articolo 183;
Articolo 184;
Articolo 186;
Articolo 189;
Articolo 192;
Articolo 193;
Articolo 194;
Articolo 197;
Articolo 198;
Articolo 199;
Articolo 201;

Articolo 204;
Articolo 205;
Articolo 206;
Articolo 207;
Articolo 209.

2. Sono altresì sopresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

88. 25. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine di utile non

inferiore al 25 per cento.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

***88. 01.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

***88. 0. 30.** Di Girolamo, Burtone, Zanotti, Cancrini, Astore, Poretti, Dioguardi, Pellegrino, Pignataro.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale).

1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione, riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio sanitario nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione all'anno 2009.

****88. 02.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale).

1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione dall'anno 2009.

****88. 0. 15.** Di Girolamo, Burtone.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è apportata la seguente modifica:

1) Alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente «Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3

del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».

***88. 09.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armodino, Fosolino.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».

***88. 06.** Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Non sono a carico del SSN le prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe», il cui costo singolo è inferiore o uguale a 5 Euro, tranne che per gli esenti per patologia, e per le famiglie che versano in grave disagio, con reddito annuo inferiore o uguale a Euro 10.000,00 aumentato di 200 euro per ogni persona a carico, e per coloro che, rientranti nei parametri di esenzione dal ticket, per certificata necessità diagnostica, previa autorizzazione della ASL, di appartenenza, devono sottoporsi a esami con ripetitività almeno mensile.

88. 0. 16. Carfagna.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis

(Copertura degli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210).

1. È autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa annua di 188,634 milioni di euro per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con riferimento all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate alle Regioni a seguito di apposita ricognizione effettuata sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze relative agli oneri.

2. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 466,444 milioni di euro per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli indennizzi di cui al comma precedente.

3. Le compensazioni degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle rendicontazioni relative all'anno 2006 sono effettuate nell'anno 2007.

4. La somma integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, non è soggetta a rivalutazioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

88. 010. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. I benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992 sono altresì estesi al soggetto danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo alla entrata in vigore della suddetta legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

88. 0. 24. Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Programma di prevenzione cardiovascolare in età pediatrica).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute si avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le suddette risorse sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente dell'1 per cento.

88. 011. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Norme a favore dei soggetti affetti da celiachia).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

«Art. 4.

(Erogazione di un'indennità di cronicità per i malati di celiachia).

1. Al fine di consentire ai soggetti affetti da celiachia di far fronte alle spese di assistenza sanitaria e di acquisto di prodotti alimentari dietetici, è riconosciuto, in aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, il diritto all'erogazione di un'indennità di cronicità.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con decreto avente natura non regolamentare, individua i destinatari dell'indennità di cui al precedente comma, ne determina l'ammontare e disciplina le relative modalità di erogazione. L'entità dell'indennità di cronicità è aggiornata con cadenza almeno triennale dal Ministro della salute secondo le modalità di cui al comma precedente.».

Consequentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 3 per cento.

88. 012. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88 inserire, il seguente:

Art. 88-bis.

(Modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, comma 39 della legge 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dalle strutture accreditate.

88. 07. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 88, inserire, il seguente:

Art. 88-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39 della legge 243 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 119 e 120 del 1988 coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

88. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38).

1. Per l'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, le voci retributive del personale ospedaliero del Servizio sanitario nazionale derivante da equiparazione a quello medico, per quanto ancora comunque in godimento anche dopo l'applicazione di futuri contratti collettivi di lavoro, sono considerati utili ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

88. 0. 22. Affronti, D'Elpidio, Cioffi, Giuditta.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e le rappresentanze nazionali delle strutture pubbliche e private afferenti le attività di diagnostica di laboratorio;

a) individua le prestazioni di diagnostica di laboratorio contrassegnate con la lettera «R», nell'ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 da eseguirsi esclusivamente presso centri pubblici di riferimento regionali ad alta specializzazione;

b) individua ed elimina dall'elenco di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, le prestazioni di scarsa utilità diagnostica o a bassa frequenza di richiesta; queste ultime da affidare esclusivamente a centri pubblici di riferimento regionali.

88. 0. 17. Carfagna.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Ogni struttura pubblica erogante prestazioni contemplate nel Decreto del ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe»; anche per esso valide, non potrà gravare sul SSN per costi di gestione onnicomprensivi maggiori della sua produzione. Ad ogni centro di costo si applicheranno i controlli contabili amministrativi già in uso per le strutture accreditate esterne il Direttore generale, qualora i ricavi per le prestazioni, prodotte da ciascun centro di costo risultassero inferiori alle spese di gestione, dovrà riorganizzare il servizio fino alla sua chiusura se nel secondo semestre del 2007 dovessero permanere i disavanzi e purché esista offerta assistenziale accreditata territoriale.

88. 0. 18. Carfagna.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220, è aggiunto il seguente: 220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate.

3. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «ivi compresi» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 05. Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Giorgetti, Zacchera, Cossiga.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 210 è aggiunto in fine il seguente periodo: È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate.

b) al comma 220 è aggiunto il seguente comma: «220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

c) al comma 221 le parole: ivi comprese sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 0. 23. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1 comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

2. All'articolo 1, comma 220 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto il seguente comma: «1.-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al Personale delle Forze di Polizia di ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate».

3. All'articolo 1, comma 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Consequentemente, alla Tabella C, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro.

88. 025. De Corato.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220, è aggiunto il seguente: 220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze annate.

3. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole: «ivi compresi» con le seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 04. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220, è aggiunto il seguente: 220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate.

3. All'articolo 1, comma 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole: «ivi compresi» con le seguenti: «fatte salve».

88. 03. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto in fine il seguente periodo: «E fatto salvo il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare il personale delle Forze armate.

88. 0. 28. Cicu, Marras.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente comma:

220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze Armate.

88. 0. 27. Cicu, Marras.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «ivi compresi» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

88. 0. 29. Cicu, Marras.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale che hanno superato i 65 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per tale secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del ticket.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 0. 32. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il finanziamento regionale delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate dagli ospedali classificati, dai presidi e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che hanno adeguato i regolamenti organici e dei servizi ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legavo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto da decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura parità di trattamento con gli ospedali pubblici, garantendo anche la copertura dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale ed alla indennità di esclusività del rapporto.

2. La remunerazione regionale delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate dalle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che svolgono attività di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, deve garantire, in considerazione delle finalità non lucrative delle istituzioni stesse, il rimborso di tutti i costi di produzione sostenuti, ivi compresi i maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale.

88. 0. 31. Grassi, Bianchi, Bordo.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Principi sul finanziamento regionale delle attività e delle prestazioni sanitarie degli ospedali classificati e delle istituzioni sanitarie senza scopo di lucro).

1. Le regioni assicurano agli ospedali classificati, ai presidi, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che hanno adeguato i regolamenti organici e dei servizi ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legavo 502 del 1992, introdotto da decreto legislativo 229 del 1999, parità di trattamento con gli ospedali pubblici in materia di finanziamento delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate, garantendo anche la copertura dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale ed alla indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni assicurano alle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo 229 del 1999, che svolgono attività di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, una remunerazione delle attività e delle prestazioni erogate che tiene conto di tutti i costi di produzione sostenuti, ivi compresi i maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale.

88. 0. 13. Moroni, Di Virgilio, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Gardini, Mazzaracchio.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Al comma 2, 2° periodo, sostituire le parole: «nella cessione dei prodotti al dettagliante, debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento» con «non possono cedere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente».

88. 0. 26. Di Gioia.

All'articolo 89, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sperimentazione del modello assistenziale case della salute *con le seguenti:* sperimentazione di modelli assistenziali innovativi.

88. 56. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

ART. 89.

Al comma 1, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* della Regione siciliana e delle regioni Sardegna.

89. 9. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 95,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 90,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partorientente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c) malattie rare, per 60 milioni di euro;

d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

3. L'importo di 90,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

89. 4. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: 65,5 milioni di euro con le seguenti: 75,5 milioni di euro e le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 70,5 milioni e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) iniziative per la prevenzione e la cura delle patologie odontoiatriche rivolte alle persone in condizione di disagio sociale, per 10 milioni di euro.

Conseguente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

89. 6. Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: 65,5 milioni con le seguenti: 70,5 milioni e le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 65,5 milioni.

Al comma 2, dopo la lettera, d), aggiungere la seguente:

e) iniziative finalizzate alla formazione qualificata di personale laureato, con elevate competenze nell'attività di comunicazione ai cittadini al fine di un'utilizzo più appropriato e consapevole delle risorse del sistema sanitario nazionale (farmaceutica, diagnostica, ospedalizzazione, ecc.) e delle risorse proprie del singolo e della comunità, per 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000

89. 8. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 65,5 milioni di euro con le seguenti: 65,8 milioni di euro e le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 60,8 milioni e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Per realizzare la banca dati sulla qualità degli alimenti e nutrienti della dieta mediterranea; e per gli studi e le ricerche sulla nutrigenomica, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare, sono assegnati euro 300 mila,

all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica sulla Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica (INDIM).

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 mila euro annui.

89. 10. Laganà Fortugno.

Al comma 2, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 50,5 milioni.

Consequentemente, sopprimere la lettera a).

89. 3. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , per l'integrazione ed il cofinanziamento fino alla fine del comma.

89. 5. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera a) dopo le parole: case della salute sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro; alla lettera b) dopo le parole: e del neonato sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro; alla lettera c) dopo la parola: rare sopprimere le seguenti: per 30 milioni di euro; alla lettera d) dopo la parola: unipolari sopprimere le seguenti: per 10,5 milioni di euro.

89. 1. La XII Commissione.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sperimentazione del modello assistenziale case della salute con le seguenti: sperimentazione di modelli assistenziali innovativi.

89. 13. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella A voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

*** 89. 2.** La XII Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

*** 89. 7.** Di Girolamo.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

89. 11. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta del relativo risarcimento.

2. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione del comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

89. 06. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Angelino Alfano, Marinello, Fasolino, Armosino.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici pubblici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di

interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.

3. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 10.

89. 08. Cesini, Lion, Maderloni, Galeazzi, Vannucci.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Misure concernenti il Ministero della salute - Arretrati indennizzi).

1. Al fine di consentire alla competente direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500;

2008: - 500;

89. 01. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica)

1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 90.000;

2009: - 76.000.

*** 89. 02.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica).

1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.

3 Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 90.000;

2009: - 76.000.

*** 89. 09.** Di Girolamo, Burtone.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, considerato che il principale strumento di prevenzione contro l'HIV è il profilattico, predispone un protocollo di indirizzo per l'avvio di una campagna diffusiva di questo strumento di prevenzione, contenente uno schema tipo di Convenzione con le industrie produttrici-distributrici di profilattici al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità e alla massimizzazione della diffusione.

2. La predisposizione del protocollo di indirizzo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3. I costi per la realizzazione della campagna di diffusione del preservativo sono posti dal Ministero della Salute a carico dei fondi e degli stanziamenti previsti per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili.

89. 03. Grillini, Ottone, Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Bellillo, Zanotti, Turci, Zunino, Velo.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. È destinato un finanziamento di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della Salute. La Consulta deve essere convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500:

2008: - 500;

2009: - 500.

89. 04. Grillini, Ottone Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Bellillo, Zanotti, Turci, Zunino, Velo, De Simone.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Ai fini della corretta informazione per il consumo alimentare, volta alla realizzazione di un programma nazionale di prevenzione sanitaria basato sull'educazione alimentare, è istituito un Fondo per la Salute alimentare.

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 20 milioni di euro. Le modalità di spesa inerenti tale Fondo sono definite con apposito decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Consequentemente, Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.

89. 05. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Interessi su rette pagate con ritardi superiori a 60 giorni).

1. È fatto obbligo per le amministrazioni locali e per le ASL di riconoscere gli interessi dovuti sui crediti delle strutture private accreditate o convenzionate quando il pagamento avviene oltre i 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 530,46 milioni di euro a partire dal 2007.

89. 013. Cancrini, Napoletano.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Adeguamento strutture comunitarie all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia).

1. Il Ministero della giustizia provvede di concerto con i servizi delle ASL competenti per territorio a verificare entro il 30 giugno 2007 se le Comunità Terapeutiche che sono iscritte nell'Albo di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 soddisfano i requisiti minimi di funzionalità delle strutture comunitarie definiti dall'atto di intesa Stato-regioni del 5 agosto 1999, repertorio atti n. 740 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1999. A partire da tale data le Comunità Terapeutiche iscritte nell'Albo di cui al primo comma hanno sei mesi di tempo per adeguarsi, pena l'esclusione dall'Albo medesimo, a tali requisiti.

89. 012. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellino, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

1. Dopo l'articolo 14-bis, della legge 14 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-ter.

(Divieto di propaganda per superalcolici).

1. È vietata la pubblicità con qualunque mezzo delle bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 12 per cento.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000 a carico del committente e del diffusore.

89. 014. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni in tema di «medicina difensiva»).

1. Al fine di evitare i maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall'incremento dei procedimenti giudiziari e dalle richieste di risarcimento in sede civile avviati dall'utenza, dall'aumento dei premi assicurativi per il personale e le strutture sanitario, nonché dai maggiori costi connessi alla «medicina difensiva», definibile come scelta terapeutica dettata più da cautela giudiziaria che da convincimento scientifico, sono dettate le seguenti misure:

a) in ciascuna Regione sono costituiti organismi di conciliazione nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 cui sono obbligatoriamente sottoposti i procedimenti aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, quando il valore non supera 200.000 euro, a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale. L'esperimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a 45 giorni;

b) è introdotto il principio della competenza del perito che assevera la denuncia iniziale, in qualsiasi forma, presentata; nei procedimenti giudiziari al medico legale dovrà essere affiancato uno specialista di esperienza tecnica adeguata; a tal fine il Ministro della salute, in accordo con il Ministro della giustizia avvia la costituzione di un Albo nazionale, cui sono iscritti gli specialisti di settore indicati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Università, dalle scuole ed associazioni medicoscientifiche;

c) senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è avviato presso il Ministero della salute un Osservatorio sul contenzioso e sugli oneri dei risarcimenti nel Servizio sanitario, cui sono inviati dalle Regioni i dati relativi ai costi assicurativi ed ai procedimenti avviati a loro carico, nonché ai risarcimenti pagati. La compagnie assicurative sono tenute all'invio dei dati in loro possesso ripartiti per anno e per procedimento, con particolare riguardo ai dati sui premi incassati, i sinistri denunciati, gli importi riservati ed i risarcimenti pagati;

d) le Regioni, anche in associazione tra loro, al fine di calmierare ed uniformare i premi assicurativi ed a copertura di tutti i rischi derivanti all'utenza dalle attività del proprio personale sanitario, provvedono a stipulare idonee convenzioni con le compagnie assicurative.

89. 015. Di Vigilio, Marras.

ART. 91.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé e per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifici o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa tra due e dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso.

91. 1. Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

Art. 91-bis.
(esercizio abusivo della professione).

1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è l'iscrizione al relativo albo è punito con la confisca immediata degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da dodicimila a sessantamila euro.

2. Se l'imperizia o negligenza di colui che esercita in modo abusivo la professione in ambito medico o odontoiatrico causa una lesione o il decesso della persona, il fatto è punito con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di sei anni; la pena è aggravata se raggiri e artifici sono usati nei confronti dei pazienti.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a chiunque favorisca o consenta l'esercizio abusivo di una professione mediante l'uso del proprio nome, del proprio titolo e della propria attività; in tal caso si procede al sequestro immediato degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché alla loro confisca in caso di reato accertato.

4. Ove l'attività di odontoiatria sia esercitata da medico in possesso di abilitazione, privo di iscrizione all'albo degli odontoiatri, il fatto è punito con una sanzione amministrativa di dodicimila euro e l'obbligo di iscrizione al relativo albo entro novanta giorni dalla scoperta del fatto. Sono fatte salve dalla disposizioni del presente comma le prestazioni rese in situazioni d'urgenza accertabile.

91. 01. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 93.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani e due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

93. 5. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: tenuto conto prioritariamente delle regioni meridionali ed insulari.

93. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da e tre importi pari a 3 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi, diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione delle erogazioni ai pazienti dei farmaci orfani, un importo pari a 13 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte e un importo

pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo 89.

93. 10. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole da tre importi pari a 3 milioni di euro... sino alla fine del comma con le seguenti: due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

93. 11. Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo le parole cellule staminali aggiungere le seguenti: adulte e cordonali.

93. 9. Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali, aggiungere la seguente: adulte.

93. 6. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali aggiungere la seguente: somatiche.

93. 4. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Relativamente al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro sono disposti altri 3 milioni di euro. Per la realizzazione di detti progetti è data priorità a quelli nei quali sono presenti le parti sociali.

Conseguentemente, alla Tabella B, gli stanziamenti sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 3 milioni euro.

93. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, da impegnarsi entro l'anno di vigenza del bando. In caso contrario, la somma rientra nelle disponibilità del Fondo.

93. 2. La XII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei relativi progetti di innovazione tecnologica e dei correlati progetti di collaborazione internazionale, da parte dei centri specializzati di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la realizzazione di un progetto oncotecnologico, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

Conseguentemente sopprimere i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa:

Articolo 45, comma 2; Articolo 46; Articolo 99; Articolo 108; Articolo 110; Articolo 112; Articolo 114; Articolo 118; Articolo 120; Articolo 128; Articolo 132; Articolo 143; Articolo 144; Articolo 145; Articolo 146; Articolo 147; Articolo 157; Articolo 159; Articolo 160; Articolo 161; Articolo 163; Articolo 164; Articolo 175; Articolo 182; Articolo 183; Articolo 184; Articolo 186; Articolo 189; Articolo 192; Articolo 193; Articolo 194; Articolo 197; Articolo 198; Articolo 199; Articolo 201; Articolo 204; Articolo 205; Articolo 206; Articolo 207; Articolo 209.

Conseguentemente sopprimere altresì le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Consequentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

93. 3. Conte.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Contributo alla ricerca medico-scientifica da parte degli enti di previdenza privati).

1. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, possono destinare uno stanziamento annuo per l'erogazione di un contributo ad enti o a fondazioni scientifiche che operano nel campo della ricerca medica e/o per il concorso a spese di finanziamento di progetti di ricerca in campo medico-scientifico. Lo stanziamento annuo non può superare l'1 per cento dell'avanzo di gestione da determinarsi in sede di bilancio di previsione.

93. 01. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

ART. 94.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1° ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

* **94. 1.** La XII Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità " a secco ", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1a ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

* **94. 20.** Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: del materiale di confezionamento aggiungere le seguenti: e devono essere leggibili otticamente.

* **94. 3.** Nardi.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 4.** Bordo.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 8.** Moroni.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 6.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 12.** Raiti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 17.** D'Elpidio, Rocco Pignataro.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili con strumenti di lettura ottica.

*** 94. 2.** La XII Commissione.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili con strumenti di lettura ottica.

*** 94. 14.** Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 7.** Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 5.** Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 15.** Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in apposito registro.

**** 94. 11.** Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso, Pedrizzi, Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 13.** Raiti, Ossorio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella

confezione con il minor numero di unità posologiche, notando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 21.** D'Elpidio, Rocco Pignataro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 19.** Nardi, Barani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dall'articolo 88, comma 2, o dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell'ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale.

94. 18. Marras.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«t) l'indicazione di un'auto stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura "Attenti alla guida" al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere altresì riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano in particolare ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici».

94. 16. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006)

1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore».

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso *file* tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

* **94. 01.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006).

1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore.»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso *file* tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

* **94. 04.** Di Girolamo.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

1. Al fine di favorire la promozione di progetti nazionali volti alla ricerca, all'informazione ed alla prevenzione del melanoma è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella misura di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'Associazione «Intergruppo Melanoma Italiano (IMI)».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

94. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

1. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2007 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 1.000.

94. 03. Giro.

ART. 99

Sopprimerlo.

*** 99. 1.** Ravetto.

Sopprimerlo.

*** 99. 5.** Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Sopprimerlo.

*** 99. 6.** Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà).

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da attuarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della regione Sicilia e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con sede presso l'istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano I.F.O.

2. L'Istituto Nazionale delle Migrazioni (INM) coordinerà il lavoro degli osservatori epidemiologici regionali, nonché le attività di prevenzione, assistenza e cura dei presidi

opportunamente preposti a livello territoriale e distribuiti sul territorio nazionale, secondo le linee di programmazione del Ministero della salute in tema di lotta alle malattie della povertà.

3. L'Istituto Nazionale delle Migrazioni, coordinerà e finanzierà le attività di ricerca svolte nelle università e negli istituti scientifici, secondo progetti finalizzati, valutati annualmente da un'apposita commissione di esperti, individuata dal responsabile scientifico dell'INM. Nell'ambito formativo, la Medicina delle Migrazioni, dopo 2 anni di sperimentazione didattica da svolgersi in almeno tre atenei italiani, assumerà dignità di materia di insegnamento obbligatorio nelle facoltà di medicina e chirurgia, che in collaborazione con l'Istituto Nazionale delle Migrazioni provvederanno a istituire scuole di specializzazione, scuole di perfezionamento, dottorati di ricerca, master di I e II livello di medicina delle migrazioni.

99. 2. Piazza.

Al comma 1, sostituire le parole: città di Roma con le parole: città di Palermo.

99. 3. Raiti.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 81 a 103)

ART. 81.

Sopprimerlo.

81. 1. Andrea Ricci.

ART. 82.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'ENPALS.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Tassa sulle emissioni di anidride solforica).

All'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

82. 3. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le parole: inferiore all'80 per cento sono sostituite delle seguenti: di qualsiasi entità e grado.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo le parole: dalle stragi di tale matrice, sono aggiunte le seguenti: e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti.

9. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1.

10. All'articolo 5, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa *aggiungete le seguenti*: o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo comma 1;

b) *sostituire le parole*: all'elargizione di cui al comma 1, *e con le seguenti*: all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modifiche.

11. All'articolo 6 comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 206, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Viene altresì riconosciuto per gli eventi verificatisi dopo il primo gennaio 2007, il danno esistenziale e patrimoniale».

12. All'articolo 6, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i casi di prima valutazione si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1 del presente articolo».

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di 5.247.271 euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 5.404.917 in euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 5.565.275 euro.

82. 1. Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.

82. 2. Morrone, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Tutela previdenziale dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili, comunque privi di altra tutela previdenziale, iscritte alla Gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La copertura finanziaria di quanto disposto nel precedente comma è assicurata dalle risorse della Gestione, tramite:

il ricorso al gettito della contribuzione obbligatoria per le prestazioni pensionistiche;

il ricorso al contributo dello 0,50 per cento di cui all' articolo 84 del decreto legislativo 26 maggio 2001, n. 151, versato dai lavoratori iscritti alla Gestione, non iscritti ad altre forme di previdenza, per le prestazioni temporanee.

82. 0. 1. Alberto Giorgetti.

ART. 83.

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Obblighi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo)

1. Sono abrogati i commi 98, 99 e 100 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 43 della legge n. 289 del 2002.

83. 1. Folena.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Abrogazione del divieto di cumulo tra prestazioni INPS e rendite INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione

dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole la spesa di euro 1 miliardo con le seguenti la spesa di euro 970 milioni.

83. 1. D'Elpidio, Cioffi.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Abrogazione del divieto di cumulo tra prestazioni INPS e rendite INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente al divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante.

Conseguentemente, all'articolo 188, comma 1, sostituire le parole la spesa di euro 1 miliardo con le seguenti: la spesa di euro 970 milioni.

83. 0. 2. D'Elpidio, Cioffi.

ART. 84.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, nella tabella C ridurre del 25 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 62. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti previsti fino a concorrenza degli oneri.

84. 59. Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimerlo.

All'onere del provvedimento si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali non contabilizzate in bilancio.

Conseguentemente ridurre in maniera lineare, alla Tabella C, gli stanziamenti previsti fino a concorrenza degli oneri.

84. 60. Del Bue, Barani, Nardi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

1) sopprimere l'articolo 184;

2) dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006;

3) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:

<i>voce</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Ministero dell'economia e delle finanze	-240.720	-249.720	-249.720
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	-57.150	-100.197	-100.197
Ministero della giustizia	-50.000	-50.000	-50.000
Ministero degli affari esteri	-109.116	-106.977	-106.977
Ministero della pubblica istruzione	-3.256	-6	-6
Ministero dell'interno	-101.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-986	-82	-82
Ministero della difesa	-11	-11	-11
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-45	-45	-45
Ministero per i beni e le attività culturali	-92.045	-100.045	-100.045
Ministero della salute	-100.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'università e della ricerca	-20.000	-40.000	-80.000
Ministero della solidarietà sociale	-50.000	-200.000	-200.000

4) ridurre proporzionalmente del 20 per cento tutte le voci di parte corrente e di conto capitale previste dalla tabella C, per ciascuno degli anni 2007 e successivi;

5) sono adottate misure amministrative per rafforzare la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale fino al conseguimento delle entrate necessarie alla completa copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 84.

84. 61. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

84. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 104;

Conseguentemente dopo articolo 28 aggiungere i seguenti:

Art. 128-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessione di agevolazioni per investimenti a valere sulle risorse ripartite dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, è effettuata secondo i principi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

3. All'articolo 1, comma 354, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire la cifra: «6.000» con «8.000».

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 50 milioni a decorrere dall'anno 2007, che è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 128-ter.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento;

Conseguentemente sopprimere l'articolo 184;

Conseguentemente all'articolo 216:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a: concorrenza dell'importo di 700.000 milioni di euro;

alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a: concorrenza dell'importo di 1.300.000 milioni di euro.

84. 12. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

84. 21. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello, Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

84. 22. Bernardo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis. - 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

84. 55. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 200 dipendenti.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

84. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, nell'articolo 105, comma 1, sostituire la cifra: 63.273 milioni con la seguente: 57.273.

84. 32. Valducci, Lazzari.

Al comma 2, sostituire le parole: Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, con le seguenti: Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, che prestino la propria attività in imprese con più di 200 dipendenti.

84. 33. Alberto Giorgetti.

Ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10, dopo la parola: Fondo, ovunque ricorra, aggiungere la seguente: regionale.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: dall'INPS su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale con le seguenti: dalle singole regioni su appositi conti correnti aperti presso le singole tesorerie regionali.

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: al finanziamento dei relativi interventi aggiungere le seguenti: inerenti allo sviluppo delle infrastrutture nelle singole regioni.

84. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel comma 2 non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.800.000;

2008: - 1.800.000;

2009: - 1.800.000.

* **84. 8.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel comma precedente non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.800.000;

2008: - 1.800.000;

2009: - 1.800.000.

* **84. 16.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni contenute nel comma precedente non trovano applicazione per le imprese fino a 19 dipendenti, per le quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente in materia di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

84. 7. Campa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dal 1° gennaio 2007, è istituito un Fondo nazionale di garanzia volto a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, le micro e piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 752 milioni.

84. 11. Tomaselli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito un Fondo nazionale di garanzia volta a controgarantire i confidi che assistono, nel ricorso al credito bancario, la tipologia delle micro e delle piccole imprese i cui dipendenti aderiscano a forme pensionistiche complementari che prevedono l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato per il quale è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 50 milioni di euro comprensivi dei costi di gestione. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: -;

2009: -.

84. 49. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo il primo periodo , aggiungere il seguente: Qualora il lavoratore eserciti successivamente il diritto di revoca di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'intero ammontare di TFR maturando è devoluto alla forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

84. 37. Bellanova, Cinzia Maria Fontana.

Al comma 3, dopo le parole: un contributo aggiungere le seguenti: pari al 20 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti non superiore alle dieci unità, pari al 35 per cento per i datori aventi un numero medio di dipendenti compreso fra undici e cinquanta unità, pari al 50 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti compreso fra cinquantuno e duecentocinquanta unità, pari al 60 per cento per i datori di lavoro aventi un numero medio di dipendenti superiore alle duecentocinquanta unità.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 25. Fasolino.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 24. Fabbri.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400

milioni di euro.

1-ter. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 430 milioni di euro.

84. 34. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.070 milioni di euro.

84. 35. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 20 dipendenti

84. 9. Campa.

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000 ;

alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 60.000;

alla tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 160.000;
2009: - 160.000.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

84. 31. Zorzato, Milanato.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: che occupano almeno 10 dipendenti

84. 10. Campa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

* **84. 3.** Leo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

* **84. 13.** Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, all'articolo 216, al comma 2, Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

* **84. 17.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 50. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

84. 51. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per le aziende con un numero di dipendenti fino a nove.

84. 4. Leo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione unicamente per le aziende con un numero di dipendenti superiore a nove.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino a compensazione dei maggiori oneri previsti dalla disposizione.

84. 30. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le imprese titolari di crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie possono procedere alla compensazione degli stessi con il contributo di cui al comma 3 a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto stesso e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al Fondo di cui al comma 2 la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità. Mensilmente l'INPS provvede ad addebitare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

84. 19. Nicola Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le imprese titolari di crediti relativi alla fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie possono procedere alla compensazione degli stessi con il contributo di cui al comma 3, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231;

c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

84. 58. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco n. 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi.

84. 57. Andrea Ricci.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, non possono essere impiegati per il finanziamento del Sistema alta velocità/alta capacità o per la costruzione di grandi opere che siano comprese nel Primo programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 2112001) o in altri Piani e Programmi, senza che sia stata dimostrata la redditività sulla base di un piano di fattibilità economico e finanziario.

84. 18. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

84. 23. Bernardo.

Al comma 10, lettera a) capoverso Art. 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso e comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2009 rispettivamente con: per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2008;

dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

1. L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

84. 14. Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2008 con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis. - A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 3 per cento».

84. 56. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 10, lettera a), capoverso «Art. 8», primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'ultimo periodo sostituire le parole «per l'anno 2008» e «a decorrere dall'anno 2009» rispettivamente con «per l'anno 2007» e «a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tavella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008, 2009.

84. 52. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 10, lettera a) capoverso «Art. 8,» comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2008 con le seguenti: 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2009 rispettivamente con: per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2008.

84. 5. Leo.

All'articolo 84, al comma 10, lettera a), al capoverso «Art. 8», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dal 1° gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 e di 253 milioni di euro per l'anno 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo

economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente: All'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, *con le seguenti:* , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

84. 20. XI Commissione.

Al comma 10, lettera a), capoverso articolo 8, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Dal 1° gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 2011 e 253 milioni di euro per il 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentate del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100,

lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-ter. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 per cento.

Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

84. 36. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Al comma 10 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a)-bis. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: 30 giugno 2006 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2007.

84. 26. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle piccole e medie imprese con meno di 100 dipendenti.

Conseguentemente dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

84. 53. D'Elpidio, Affronti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

84. 1. La XII Commissione.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

L'articolo 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e

2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.

84. 15. Uggé, Zanetta, Di Centa, Mondello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2007-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

84. 6. Leo.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione di cui al comma 2, possono fruire di speciali agevolazioni di accesso al credito per il 2007. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Speciale di accesso al credito, di seguito chiamato Fondo, per cui è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo Speciale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore ai 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata nel prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

84. 54. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:

Art. 84-bis.

(Enpaia).

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari e immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti e impiegati in agricoltura, che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1665, disciplinate dall'articolo

4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 1973, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1 milione di euro annui.

84. 0. 2. Delbono.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(*Fondo Mutualistico Interbancario*).

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi a seguito del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare e al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il Fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, concessi alle imprese, secondo le forme tecniche offerte dalle banche, a fronte del conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie a cura del servizio crediti delle banche, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali e commerciali, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 104, comma 7 della presente legge. Le relative garanzie sono concesse con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, secondo e terzo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima

richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203, del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 6 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e del Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale sui finanziamenti erogati da banche a imprese in relazione alla quota di trattamento di fine rapporto destinata alla previdenza complementare e della quota destinata al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 84 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 104, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti:* del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1977, n. 261,;

al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: In sede di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7, con il medesimo decreto sono stabilite le disponibilità destinate alla prestazione di garanzia dello Stato sugli interventi del Fondo Mutualistico Interbancario di cui all'articolo 84-bis in misura non inferiore a 100 milioni di euro.

84. 0. 1. Sereni, Lulli.

ART. 85.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 36. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento *con le seguenti:* sono elevate di 0,8 punti percentuali; *al secondo periodo sostituire le parole:* le predette aliquote sono elevate al 20 per cento *con le seguenti:* le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 735 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 683 milioni di euro, e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 538 milioni di euro.

85. 66. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento *con le seguenti:* sono elevate di 0,8 punti percentuali, *al secondo periodo, sostituire le parole:* le predette aliquote sono ulteriormente elevate al 20 per cento *con le seguenti:* le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 735 milioni di euro per l'anno 2007, 683 milioni di euro per l'anno 2008 e 538 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

85. 61. Zorzato, Milanato.

Al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni:

al primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento *con le seguenti:* sono elevate di 0,8 punti percentuali.

al secondo periodo, sostituire le parole: sono elevate al 20 per cento *con le seguenti:* sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni con le seguenti: 500 milioni, e le parole: 2.193 milioni con le seguenti: 1.693 milioni e all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni rispettivamente con le seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.

85. 15. Campa.

Al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni:

al primo periodo sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali.

al secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,8 punti percentuali;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote contributive sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento, a regime, di un'aliquota pari al 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 77 milioni di euro, di 1.703 milioni di euro per il 2008 e 1.863 milioni di euro per il 2009.

85. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***85. 62.** Nardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

***85. 63.** Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso il pagamento delle cartelle esattoriali emesse dalla Montepaschi Serit, con importi esosi non verificati, per conto dell'INPS ed il fermo amministrativo.

2. Non sono più dovuti gli interessi di mora e le sanzioni sui contributi non versati relativi alle cartelle di cui al comma 1.

3. È autorizzata la rateizzazione in almeno dieci anni del pagamento dei contributi INPS di cui

ai punti precedenti.

85. 20. Minardo.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 840 milioni di euro, per l'anno 2008, una minore spesa di 1000 milioni di euro, e per l'anno 2009, una minore spesa di 1.055 milioni di euro.

85. 65. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

***85. 23.** Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui

all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

***85. 25.** Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, le cifre degli incrementi, indicate all'articolo 58, sono proporzionalmente ridotte di 1.053 milioni di euro.

85. 6. Campa, Zanetta, Rosso.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero economia e finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero lavoro e previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000.

Ministero beni culturali:

2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero salute:

2007: - 60.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero università:

2007: -;
2008: - 20.000;
2009: - 50.000.

Ministero solidarietà sociale:

2007: -;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

85. 39. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere il primo periodo.

85. 32. Palmieri.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 325, *con le seguenti:* e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e categorie assimilate di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

85. 33. Palmieri.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dall'articolo 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

85. 2. La XI Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *le parole:* una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi *sono sostituite dalle seguenti:* una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta.

85. 3. La XI Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'incremento della contribuzione derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore, non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.

85. 4. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 i familiari collaboratori non farmacisti versano alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa.

85. 40. Moroni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 58.

85. 30. Bernardo.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 37. Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole da: per gli apprendisti artigiani fino, alla fine del periodo con le seguenti: per gli apprendisti non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i contratti di apprendistato relativi al settore dell'artigianato la disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 25 mese di apprendistato.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, eccedente l'importo di 150.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi».

85. 74. Sereni, Lulli.

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e

b) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni e 2.193 milioni rispettivamente, con le seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.

85. 16. Campa.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e;

b) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 557 milioni.

***85. 21.** Tomaselli.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo *sopprimere le parole:* artigiani e;
- b) *sopprimere il quarto periodo.*

Consequentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni, *con le seguenti:* 557 milioni.

***85. 8.** Campa.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo le parole: «artigiani e» sono soppresse;
- sopprimere il quarto periodo.*

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono in maniera lineare, in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annui 275 milioni di euro.

85. 60. Zorzato, Milanato.

Al comma 4, al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e, *e sopprimere il quarto periodo.*

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 275 milioni di euro.

85. 67. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nel 10 per cento, *con le seguenti:* nel 2,44 per cento.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente in misura pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 7. Campa.

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: ai fini previdenziali *aggiungere le seguenti:*

«, tale onere si applica per un periodo corrispondente al 50 per cento della durata del contratto di apprendistato».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(*Modifica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico*).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.

2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1 aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. I trasferimenti erariali in favore degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo.

85. 73. Nannicini, Crisci, Ceccuzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il secondo periodo dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è così sostituito: «Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a

versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione».

85. 68. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione».

85. 12. Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 49, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un impegno ridotto per i soggetti già in possesso di titolo di studio superiore all'adempimento dell'obbligo scolastico o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere».

***85. 13.** Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 49, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente periodo: «È previsto un impegno ridotto per i soggetti già in possesso di titolo di studio superiore all'adempimento dell'obbligo scolastico o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.».

***85. 70.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 10 e 11.

85. 26. Musi.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa al Ministero dell'economia e finanze è così modificata:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

85. 38. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiaco.

Sopprimere il comma 5.

85. 9. Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si applica fino al 31 dicembre 2007».

85. 10. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

85. 42. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 43. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

5-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificato con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900». superiore a 516.456 900».

Art. 215-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

85. 44. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».

85. 45. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».

85. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso con il coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando a limite massimo di cui al successivo comma 4».

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Consequentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

85. 48. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a

516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 49. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 50. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 51. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, sono abrogati».

85. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le tabelle di cui al precedente comma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti percentuali.

85. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

5-ter. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

85. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Caparini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge n. 243 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: «nei limiti di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 13.000»;

b) al comma 18, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 13 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati nel luglio 2003, dipendenti da imprese in crisi operanti nel settore ad alta tecnologia»;

c) al comma 19, le parole: «del numero di 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «del numero di 13.000».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del presente decreto, già iscritti alla gestione «Mutualità pensioni» presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono autorizzati al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione di cui all' articolo 1 del presente decreto, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati.

Il predetto versamento può essere effettuato tramite delega diretta al centro servizi o all'azienda emittente la carta di credito o di debito. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione assicurativa presso il fondo pensione medesimo.».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.

85. 64. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

85. 31. Fabbri, Zorzato, Verro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Ai giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, sono estesi gli incentivi al posticipo del pensionamento, di cui al comma 12 e seguenti della legge 23 agosto 2004, n. 243.

85. 34. Bernardo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppressa.

85. 41. Moroni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta facoltà è estesa anche ai liberi professionisti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano chiesto il rimborso delle quote versate presso le citate forme previdenziali, previa restituzione dell'importo liquidato con relativa rivalutazione a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le prole «per la quota del 20 percentuali» con le seguenti: «per la quota del 40 percentuali»;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 percentuali» con le seguenti: «per la quota del 60 percentuali».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Consequentemente alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 35. Fasolino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono *abrogate le parole da:* approvata *fino a:* finanze.

Consequentemente: alla tabella C, *ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.*

85. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 32, comma 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, riguardante il diritto al rimborso delle quote versate al Fondo dal lavoratore, le parole: decorso il quinto anno sono sostituite con: decorso il secondo anno;

85. 58. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il lavoratore che abbia già maturato un'anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2008. In tal caso viene riconosciuta un'ulteriore anzianità contributiva pari ad un'aliquota dell'1 percentuali per ogni anno di contribuzione superiore a 40.

85. 59. Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario

che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate».

85. 1. II Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Nell'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 *le parole da:* approvata, *fino a:* finanze, sono soppresse.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'Università e della ricerca legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica. Articolo 5, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.350.000;

2008: - 1.350.000;

2009: - 1.350.000.

85. 22. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono abrogate le parole da «approvata» fino a «finanze».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1.400 milioni di euro.

85. 69. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 365, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole da: approvata, fino a: finanze sono soppresse.

Conseguentemente ridurre di 1.350 milioni di euro gli stanziamenti previsti: in Tabella C, cap. 1694, per il finanziamento delle Università, o in Tabella D, Cap. 7493, per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

2007: - 1.350.000;

2008: - 1.350.000;

2009: - 1.350.000.

85. 11. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'articolo 1, comma 365 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono soppresse le parole da: approvata, fino a: finanze.

85. 14. Campa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 luglio 1901, n. 306, la lettera e), come sostituita dall'articolo 52, comma 23, legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppressa.

85. 18. Nardi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50% del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: «807 milioni», con le seguenti: «207 milioni».

85. 17. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

7. All'articolo 29, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole «sino al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2011»;

2) al comma 2, le parole «9,50 per cento» sono sostituite con le seguenti: 11,50 per cento»;

3) il comma 5 è soppresso.

85. 19. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a 781 settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, vengono riliquidate in *pro quota* a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'Inps per ogni effettivo lavoro o frazione di esso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 125. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza, successiva a 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di euro 10 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di euro 25 mensili, oltre al trattamento minimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 126. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica vengono applicate anche nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alla persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione del presente articolo.

85. 127. Bressa.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

7. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i titolari ultrasessantenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'Ago, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore ad euro 551.35, riceveranno quale «nuova maggiorazione sociale» una somma pari alla differenza tra la pensione percepita ed il

nuovo importo sopra indicato di euro 551.35 per l'aumento del costo vita.

8. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi 8337,81 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 16675,62 euro annui.

9. Ai fini del calcolo del reddito di cui al comma precedente sono esclusi:

a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;

b) gli interessi generati da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.000 euro annui;

c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo della legge 140/85 e dalla legge 544/88.

10. Per i titolari di pensione di cui al comma 7, componenti unici del nucleo familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 1 della legge 140/85 e dall'articolo 1 della legge 544/88, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 9.500 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 percentuali delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 128. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.

6-ter. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma precedente siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso

6-quater. In ogni caso il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

6-quinquies. Le disposizioni dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

85. 72. Fedi, Narducci, Farina Gianni, Bucchino, Bafile, Merlo.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono soppressi.

2. Le competenze in materia di invalidità civile permangono in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale si avvale di un ufficio all'uopo predisposto, articolato a livello provinciale, completamente autonomo dall'attuale Direzione provinciale dei servizi vari. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si individuano le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, senza ulteriori oneri per lo Stato.

3. Resta ferma la competenza delle Commissioni mediche di verifica degli invalidi civili.

85. 04. Lazzari.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le parole: sino al 31 dicembre 1996 sono sostituite dalle seguenti: sino al 31 dicembre 2011.

6-ter. Dalla medesima data la misura del «9,50 percentuali» ivi contenuta e sostituita con la seguente misura 11,50 per cento».

6-quater. Dal 1° gennaio 2007 il comma 5 dell'articolo 29 è soppresso.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 percentuali, del 12 percentuali e del 12 per cento.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 percentuali»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 percentuali».

3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006.

Consequentemente, gli accantonamenti di parte corrente della Tabella C, sono ridotti in maniera lineare del 5 per cento a decorrere dall'anno 2007.

85. 71. Armani.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 è abrogato.

2. I beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 1104 e successive modificazioni e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni e che abbiano interrotto il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare nella fase di ricognizione ossia dopo l'invio delle lettere di propensione all'acquisto o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano, comunque, manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, saranno alienati secondo quanto disposto dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104.

3. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità

competenti provvederanno ad individuare i beni immobili di proprietà degli enti predetti, anche se trasferiti in blocco a soggetti terzi nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione.

4. Il procedimento di dismissione dovrà concludersi entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa.

5. È riconosciuto ai conduttori delle unità immobiliari oggetto di dismissione, nonché a coloro che detengono dette unità immobiliari dopo la scadenza del contratto di locazione, il diritto soggettivo all'acquisto che potrà essere esercitato individualmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2932 del codice civile, nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, nel caso in cui il procedimento di dismissione non sia stato concluso nel suindicato termine perentorio di due anni».

85. 0. 1. Giachetti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

1. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione».

85. 0. 3 Verro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 69, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

85. 28. Alberto Giorgetti, Amoruso, Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

7. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

85. 27. Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 178 aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

(Estensione della tutela previdenziale in favore dei lavoratori a progetto).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai lavoratori a progetto ed alle categorie assimilabili comunque prive di altra tutela previdenziale iscritte alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa di 4 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa di 6 milioni di euro.

85. 015. Amoruso, Lo Presti.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Cooperative sociali).

1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

a) del 30 per cento per l'anno 2007;

b) del 60 per cento per l'anno 2008;

c) del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.

3. La contribuzione, di cui al comma 2 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

85.0.14. Musi.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti un avanzo di esercizio, al netto

degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 58 comma 1, sostituire le parole: «807 milioni» e 2.193 milioni» rispettivamente con le seguenti: «407 milioni» e 1.793 milioni»;

b) all'articolo 58 comma 2 sostituire le parole: «374 milioni», «1.032 milioni», «304 milioni» e «805 milioni» rispettivamente con le seguenti: «89 milioni», «747 milioni», «60 milioni» e «600 milioni».

85. 0. 2 Campa.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 percentuali.

Art. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 0.19. La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che è cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1997 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti tutti i benefici economici previsti dal CCNL del 26 novembre 1994, con vigenza dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, a valere sugli importi relativi alle indennità di buonuscita ed al trattamento pensionistico.

2. I benefici economici di cui al comma 1 vanno ad integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità e si sommano agli incrementi perequativi degli importi di pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti, nonché sulla indennità di buonuscita e vanno attribuiti dal momento del collocamento in quiescenza, con il pagamento delle quote arretrate.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 percentuali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 05. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Fasolino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. L'articolo 7-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, si interpreta nel senso che, la dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità per tutto il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, tenendo conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi.

85. 06. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493).

1. Al Capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le prole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per invalidità permanente» sono aggiunte le seguenti: «o per morte»;

c) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: «di età compresa tra i 18 e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 ed i 75 anni»;

d) al comma 4 dell'articolo 7, le parole: «sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 percentuali»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis»;

f) all'articolo 8, comma 2, le parole: «per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti che abbiano compiuto il 65 anno di età nonché per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3,»;

g) all'articolo 8, comma 2, lettera a), le parole: «a lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 7.069,27 annue»;

h) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «a lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 11.943,88 annue»;

i) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero ha avuto per conseguenza la morte»;

j) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere secondo le modalità di cui all'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 07. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Assicurazione volontaria).

1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

«7-bis. - (Assicurazione volontaria). - 1. All'assicurazione possono iscriversi, altresì, su base volontaria le donne che non svolgono in via esclusiva le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a)».

85. 08. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

1-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto a condizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato. Qualora nei dodici mesi successivi al termine del periodo agevolato i nuovi assunti vengano illegittimamente licenziati, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo di tre anni.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle condizioni di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488.

4. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

Conseguentemente: alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di pane corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, nel comma 1

dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».superiore a 516.456 900».

85. 09. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 percentuali del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.

85. 010. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte».

85. 011. Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2;

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma: 9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e

dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005».

85. 012. Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Consequentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, *con le seguenti:* a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 019. La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate INAIL dell'industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

Dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 29. La XI Commissione.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabilite con decreto del

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze.

3. Entro il 30 giugno 2001 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione e delle nuove assunzioni previsto dal comma 1, al fine di valutare l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e sui comportamenti delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.

85. 0. 16. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro annui.

Conseguentemente: 1) all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e, al medesimo articolo, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

20-ter. l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentata a euro 419,00 per mille litri di prodotto.

20-quater. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis a e-quinquies, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 15 percentuali.

2) Dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Accisa sui prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole tilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

85. 018. Delbono, Motta, Migliori, Bellanova, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Cinzia Maria Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 218, dopo il comma 1, inserire il seguente:

2-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.

85. 017. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 percentuali delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

85. 0. 13. Zorzato, Milanato.

ART. 86.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite massimo di 20 giorni fino alla fine del periodo, con le seguenti: per un periodo pari a un sesto della durata complessiva del rapporto e con esclusione degli eventi morbosi fino a 3 giorni.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis) L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.

86. 15. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il limite fino alla fine del periodo, con le seguenti: per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a 3 giorni.

Conseguentemente, sostituire il terzo periodo, con il seguente: la misura della predetta prestazione è pari all'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.

86. 10. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di venti giorni nell'arco dell'anno solare con le seguenti: di un quarto della durata complessiva del rapporto e al terzo periodo sostituire le parole: al 50 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 3. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non determina in alcun modo una riduzione del compenso netto pattuito con lo stesso committente, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

86. 4. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti.

Conseguentemente, dopo le parole: corresponsione dell'indennità di maternità aggiungere le seguenti: ; nel corso di detto periodo la prestazione oggetto del rapporto contrattuale è sospesa e, alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: Il mancato versamento contributivo da parte del committente non lede in alcun modo il diritto del lavoratore alla fruizione delle prestazioni previste.

86. 11. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire il settimo periodo, con il seguente:

Alle lavoratrici di cui al presente comma che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata a norma della legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis) L'articolo 15, comma 2 e 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), è abrogato.

86. 14. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: corresponsione dell'indennità di maternità, *aggiungere le seguenti:* nel corso di detto periodo il rapporto contrattuale è sospeso.

86. 16. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici, di cui al presente comma, che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti contributivi previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 2. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente:

Alle lavoratrici che abbiano titolo all'indennità di maternità, la stessa è corrisposta anche in presenza di maternità a rischio come certificata dalla legislazione vigente.

86. 9. Delbono.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente:

In caso di gravidanza a rischio sono estese le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001.

86. 13. Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.

86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'indennità di comunicazione sordi, è elevata di euro 154,30 mensili.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti iscritti fino alla fine del comma, con le parole: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

86. 12. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Pensioni ai superstiti di assicurato).

1. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2006, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2007.

3. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aliquote relative alle rendite da capitale).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dal presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

86. 0. 24. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

È definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottato in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000 una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'attività delle case da gioco, stante l'inquadramento nella gestione tariffaria secondo la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge 88/89.

86. 0. 26. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. In attesa di una specifica disciplina in materia e della definizione dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni è riconosciuto, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 agli assicurati che svolgono lavori di cura a disabili gravi di parenti in linea retta entro il quarto grado.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro della famiglia, definisce con proprio decreto le modifiche alla tabella A di cui al decreto legislativo il agosto 1993 n. 374 al fine di inserire i lavori relativi alla cura dei disabili gravi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

214-bis. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2007.

86. 0. 27. Bellillo, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

Le Regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 per l'invalidità civile,

la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap grave ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni che saranno svolte dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti i gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale. Le Regioni provvedono a determinare le modalità concrete.

All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 3, dopo le parole: «si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» è aggiunto il seguente periodo: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5 della medesima legge».

86. 0. 28. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Ai titolari di esattorie private in data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, agli effetti previdenziali viene riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989. I contributi previdenziali da accreditare in favore di tali dipendenti sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori di cui all'articolo 123, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 7 milioni;

2008: - 7 milioni;

2009: - 7 milioni.

86. 0. 29. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le Regioni e Province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

86. 03. Froner, Leddi Maiola, Pertola, Zeller, Vichi, Fluvi, Vannucci.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Assegno di reversibilità ai famialiari degli ex deportati, nei campi di sterminio nazista KZ).

Il secondo periodo dell'articolo della legge 28 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente: «L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 e non fruivano del beneficio di quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio»

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2007», con le seguenti: ed a 1.103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».

86. 04. Longhi, Di Salvo, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Cooperative sociali).

1. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo:

a) del 30 per cento per l'anno 2007;

b) del 60 per cento per l'anno 2008;

c) del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

2. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi indicati al comma 1, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato.

3. La contribuzione, di cui al comma 2 ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.

86. 05. Musi.

Dopo l'articolo 86, aggiungere la seguente:

Art. 86-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 234 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica numeri 119 e 120 del 1988 coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

86. 06. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, della legge 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dallo strutture accreditate.

86. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale norma interpretativa).

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende direttocoltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.

86. 07. Leo.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(rivalutazione indennità ex articolo 4 legge n. 508 del 1988).

L'indennità di comunicazione di cui di cui all'articolo 4 della legge 508 del 21 novembre 1988 è aumentata di 92,6 euro per dodici mensilità per ogni anno per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

	2007	2008	2009
Voce «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»	-35.000	-35.000	-55.000
Voce «Ministero della solidarietà sociale»	-20.000	-75.000	-110.000
	-55.000	-110.000	-165.000

L'indennità di comunicazione per i sordi, paragonabile a quella di accompagnamento per i ciechi, è stata istituita nel 1988 per un importo di 200.000 lire per dodici mensilità ed è ora di 226,53 euro, cioè in 18 anni è aumentata di meno di 8 euro all'anno.

Si propone di aumentare l'indennità di meno di 93 euro al mese ogni anno per i prossimi tre anni. I sordi in Italia che percepiscono l'indennità sono 49.000. Il totale del maggior esborso è il seguente:

2007: 55.000;

2008: 110.000;

2009: 160.000.

86. 0. 9. Buontempo.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a per l'anno 2007 una minore spesa di 5 milioni di euro.

86. 0. 10. Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso le Regioni e Province autonome, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di versamento.

86. 0. 30. Widmann, Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Trasmissione telematica certificato medico di malattia).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «dal 1° giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2007»;

b) il comma 3 è abrogato.

86. 0. 31. Delbono.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Indennità a favore del personale proveniente dalle ex Compagnie Portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

215. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date e peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente articolo, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

3. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

4. La dicitura «trasformazione» di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio, n. 84, deve essere, in modo autentico, interpretata come «costituzione».

5. Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell'ambiente marino, ovvero per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura al traffico commerciale, allo scopo di favorire la riconversione produttiva delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi dell'articolo 21, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le stesse hanno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso da quello commerciale.

6. L'onere derivante dal presente articolo è stimabile in 12 milioni di euro in ragione annua.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 15, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati.

86. 0. 25. Sgobio, Napoletano, Soffritti, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla verifica di tutte le aziende non in regola con il versamento del contributo di cui al comma 10, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

86. 0. 23. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Misure di sostegno ai centri per l'impiego).

Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge n. 236/1993.

86. 0. 32. Saglia.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

86. 0. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per l'individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

86. 02. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per (individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 12. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro.

2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a

carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

86. 0. 1. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro. 2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 13. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.

86. 0. 14. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, è destinato un contributo di 2,5 milioni di euro.

2. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e delle attività culturali.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

86. 0. 15. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo aggiungere il seguente: Alle lavoratrici, di cui al presente comma, che abbiano titolo alla indennità di maternità, la stessa è corrisposta in presenza di maternità a rischio certificata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti. La predetta indennità è corrisposta nella stessa misura e con gli stessi requisiti contributivi previsti per l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 2. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di venti giorni nell'arco dell'anno solare con le seguenti: di un quarto della durata complessiva del rapporto e al terzo periodo sostituire le parole: al 50 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

86. 3. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'incremento della contribuzione non determina in alcun modo una riduzione del compenso netto pattuito con lo stesso committente, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

86. 4. Di Salvo, Buffo.

Al comma 1, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: La possibilità di accedere al congedo parentale, nella misura di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, è estesa anche al padre titolare di un contratto di cui al presente comma.

86. 5. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è stanziata la somma di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

86. 0. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Diritto allo studio dei minori italiani all'estero).

1. Per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero, appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, o privi di sostegno familiare, è erogato un assegno, entro un limite massimo di 200 euro, a titolo di contributo al pagamento della retta scolastica annuale nella scuola dell'obbligo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro della politiche per la famiglia, sono stabiliti i criteri per (individuazione della situazione socio economica disagiata del minore o del nucleo familiare di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 12. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

(Assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate, ai sensi del comma 2, e che risiedono all'estero, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per dodici mensilità l'anno, un assegno mensile di solidarietà pari a 100 euro. 2. Sono considerati in condizioni socioeconomiche disagiate, ai fini di cui al comma 1, i cittadini non coniugati il cui reddito personale annuo è inferiore a 3.000 euro e i cittadini coniugati il cui reddito personale annuo, cumulato con quello del coniuge, è inferiore a 5.000 euro.

3. I limiti di reddito stabiliti al comma 2 sono maggiorati di 1.000 euro per ogni soggetto a carico del beneficiario dell'assegno di solidarietà e con esso convivente, il quale sia minore di anni diciotto o totalmente invalido e sprovvisto di reddito.

4. Per il computo del reddito ai fini della determinazione dei limiti stabiliti al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile abitativo adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno di solidarietà.

5. Per l'accertamento del reddito ai fini di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le procedure previste dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

86. 0. 13. Bafile, Sereni, Fedi, Bucchino, Narducci, Gianni, Farina, Lucà, Zanotti, Trupia, Astore, Burtone, Grassi, Sanna.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. L'indennità di comunicazione erogata ai sordi, erogata ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, è incrementata di 154,30 euro per dodici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare, le spese di parte corrente in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 91 milioni di euro.

86. 014. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, è destinato un contributo di 2,5 milioni di euro.

2. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e delle attività culturali.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

86. 0. 15. Alberto Giorgetti.

ART. 87.

Sopprimerlo.

87. 1. Andrea Ricci.

ART. 88.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: 96.000 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 96.226 milioni per l'anno 2007;

alla lettera l), primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 2007 con le seguenti: entro il 31 gennaio 2008;

alla lettera m), secondo periodo, sostituire le parole: le Regioni provvedono entro il 28 febbraio 2007 con le seguenti: le Regioni provvedano entro il 28 febbraio 2008 e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: ad approvare entro il 28 febbraio 2007 con le seguenti: ad approvare entro il 28 febbraio 2008.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 101 milioni di euro.

88. 76. Cesario, Iannuzzi, Boffa.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire le parole: 96.000 milioni per l'anno 2007 con le seguenti: 96.113 milioni per l'anno 2007;

alla lettera m), primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento con le seguenti: non possono superare, nell'anno 2007 il 75 per cento;

alla lettera m), dopo il primo periodo inserire il seguente: A decorrere dall'anno 2008 tale percentuale è ridotta al 50 per cento.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 113.000.

88. 79. Di Girolamo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni di euro per l'anno 2009;.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 70.000;

2008: - 135.000;

2009: - 172.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 730 milioni di euro per l'anno 2007, 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

88. 6. Ravetto, Crosetto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.042 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, con le seguenti: è determinato in 96.800 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.867 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.097 milioni di euro per l'anno 2009;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f);

Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -170.000;

2008: -135.000;

2009: -172.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 630 milioni di euro per l'anno 2007, 690

milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 148. Garnero Santanché.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro. Dopo le parole: a carico dello Stato aggiungere le seguenti: di cui 50 milioni, dopo le parole: Bambino Gesù, aggiungere le parole: e 50 milioni per l'Istituto scientifico Giannina Gaslini.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

88. 160. Pinotti, Orlando, Zunino, Romolo Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), quinto periodo, dopo le parole: la regione interessata, inserire le seguenti: , previa comunicazione al Ministero della salute.

88. 68. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), sopprimere il sesto periodo;

2) alla lettera g), sopprimere il capovero 1);

3) alla lettera n), sopprimere le parole da: a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alle parole: pari a 41 euro;

4) sopprimere le lettere q), r), s).

Conseguentemente, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente:

v) le Regioni sono tenute ad istituire procedure di controllo sull'appropriatezza dell'assistenza specialistica e farmaceutica, basate sulla verifica sistematica delle prescrizioni eccedenti appositi tetti di spesa, determinati per ciascun medico di medicina generale, in corrispondenza del numero dei propri assistiti, distinti per fasce di età e di bisogno assistenziale. I tetti di spesa devono essere fissati in modo da conseguire una complessiva riduzione della spesa sanitaria per l'assistenza specialistica e farmaceutica, a livello regionale, non inferiore al 10 per cento.

88. 100. Lisi, Giulio Conti, Mancuso, Angela Napoli, Ulivi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

* **88. 2.** La XII Commissione.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

* **88. 81.** Di Girolamo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 1), sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

88. 102. Poretti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 7), primo periodo, dopo la parola: connessi, aggiungere le seguenti: alla spesa farmaceutica e.

88. 77. Incostante, Boffa, Marone.

Al comma 1, lettera d) numero 7), inserire in fine le seguenti parole: garantendo comunque che le compensazioni connesse alla mobilità sanitaria interregionale e alla mobilità sanitaria internazionale avvengano in due momenti distinti.

88. 59. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), numero 7) inserire in fine le seguenti parole: garantendo che la definitiva regolazione delle situazioni creditorie e debitorie avvenga entro la fine dell'anno di imposta successivo a quello di erogazione della prestazione.

88. 58. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **88. 69.** Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere lettera f).

* **88. 106.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **88. 161.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

88. 145. Moroni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata;

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 179. Nannicini.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

88. 149. Garnero Santanché.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata.

* **88. 107.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) esclusivamente ai fini del rispetto del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata;

* **88. 162.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini esclusivamente del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 144. Moroni.

Al comma 1, sostituire lettera f), con le seguenti:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

f-bis) È istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, della Ricerca Scientifica, dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia dell'Entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento di investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, FAIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: -135.000;
2009: -172.000.

Consequentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 690 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2008, e 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
88. 147. Santanché.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

f-bis) è istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia dell'entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento di investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.
***88. 108.** Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

f-bis) È istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, della Ricerca Scientifica, dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia dell'Entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve

concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato di consuntivo 2006. Se l'incremento di investimenti effettuati risulta essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'Industria farmaceutica.

***88. 163.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) per l'anno 2007 sono confermate solamente le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 25 del 20 settembre 2006, salvo rideterminazioni della medesima da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 143. Moroni.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per l'anno 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, individuando un sistema di compensazione automatica nella misura della differenza fra quota superata rispetto al tetto e consumi. Le Regioni entro il 28 febbraio 2007 e previa assegnazione delle risorse per l'assistenza sanitaria 2007 alle proprie ASL/A0, sono tenute a verificare che le medesime ASL/A0 abbiano provveduto ad individuare meccanismi efficaci di controllo dell'appropriatezza prescrittiva farmaceutica da parte del personale medico dipendente e convenzionato. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, il rapporto sulla situazione operativa delle proprie ASL/A0 in materia di appropriatezza prescrittiva costituisce un elemento di valutazione sia da parte del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per l'assegnazione delle somme residuali del finanziamento previsto.

88. 103. Turci, Poretti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: gli anni 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

Conseguentemente dopo le parole: andamenti effettivi della spesa aggiungere le seguenti: del 2007; per ciascuno degli anni 2008 e seguenti, l'AIFA provvede in ogni caso ad adottare entro il mese di ottobre dell'anno precedente le misure idonee a garantire, nell'anno di riferimento, il rispetto dei tetti di spesa previsti dalla vigente normativa, ferma restando la rideterminazione di tali misure, in corso d'anno, sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

88. 3. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: degli andamenti effettivi della spesa, aggiungere le seguenti: Tale ridefinizione, in ogni caso, non dovrà riguardare i medicinali classificati in classe H, altamente innovativi da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.

88. 146. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) è istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006 nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica;

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***88. 142.** Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) È istituita una apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, della salute, dell'università e della ricerca scientifica, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e di Farmindustria, con il compito di verificare l'importo effettivo degli investimenti effettuati dall'industria farmaceutica nell'anno 2007. Entro il 15 novembre 2007 deve concludersi la verifica tecnica sul dato incrementale di investimenti rispetto al dato consuntivo 2006. Nel caso in cui l'incremento degli investimenti effettuati risulti essere inferiore al dato atteso, l'AIFA provvederà ad individuare specifici criteri di partecipazione a carico dell'industria farmaceutica.

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***88. 169.** Moroni.

Al comma 1, lettera g), numero 1, sostituire le parole da: del 13 per cento fino a: convenzionata con le seguenti: del 16 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata.

Consequentemente, alla medesima lettera sopprimere il numero 2.

88. 55. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera g), capoverso 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: eventualmente diversificata in più fasce e/o prevedendo meccanismi di compensazione finanziaria tra le diverse aziende sanitarie locali regionali, in relazione al diverso grado di superamento del tetto da parte delle aziende medesime.

88. 167. Boffa, Iannuzzi, Aurisicchio.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1).

88. 60. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

88. 83. Bianchi, Grassi, Bordo.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: Il maggior importo di cui con le seguenti: Fermo restando i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 67/88 l'assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti.

Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli Accordi di Programma

avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1 commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rimangono validi anche dopo l'applicazione del citato articolo 1 ivi compreso i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione dei procedimenti previsti dagli Accordi.

I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.

Le risorse che si rendono complessivamente a disposizione dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le Regioni, saranno assegnate alle Regioni stesse sulla base degli obiettivi di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così integrati:

l) adeguamento ai requisiti minimi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

m) innovazione tecnologica.

La procedura di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è così sostituita:

le risorse saranno ripartite con decreto del ministero della salute sulla base dei seguenti criteri:

70 per cento sulla base della popolazione residente della regione all'ultimo censimento ISTAT;

10 per cento assegnato per singola regione del sud sulla base della popolazione residente;

10 per cento per le regioni che hanno impegnato alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, almeno il 60 per cento dei finanziamenti di cui agli accordi di programma in essere;

10 per cento alle regioni che nel loro processo riorganizzativi stanno riducendo i posti letto assegnato, per singola regione, sulla base della popolazione residente.

Entro 90 giorni dalla esecutività del succitato decreto ministeriale le regioni presentano il programma di intervento suddiviso per gli obiettivi definiti dall'articolo 20 della legge 67/88 così come integrato dai precedenti punti *l)* e *m)*.

Entro 120 giorni dall'invio, il Ministero della salute di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze approva i programmi regionali e stabilisce le quote di impegno massimo per esercizio finanziario compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio. Comunque gli impegni potranno essere autorizzati solo se la regione ha impegnato almeno il 60 per cento delle risorse già assegnate precedentemente e aver richiesto la liquidazione di almeno il 20 per cento delle risorse dell'anno precedente.

88. 110. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera i), dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

Fermo restando i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 67/88 l'assegnazione alle regioni e agli altri enti del settore potrà avvenire solo dopo aver garantito la copertura finanziaria degli impegni già assunti con le delibere del CIPE di riparto delle quote precedenti. Gli effetti giuridici ed amministrativi conseguenti alla stipula degli Accordi di Programma avvenuta prima dell'entrata in

vigore dell'articolo 1, commi 310 e 311 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rimangono validi anche dopo l'applicazione del citato articolo 1 ivi compresi i rimborsi alle Regioni che hanno anticipato i fondi in attesa della definizione dei procedimenti previsti dagli Accordi. I termini di diciotto mesi e nove mesi previsti dal comma 310 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti rispettivamente da ventiquattro mesi e da diciotto mesi.

88. 109. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il secondo periodo.

88. 52. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera i), secondo periodo, sopprimere le parole: con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari.

88. 53. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera i), secondo periodo, dopo le parole: sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e l'integrazione dei medesimi con i sistemi informatici sanitari delle regioni, aggiungere le seguenti: con la particolare finalità di garantire l'installazione e il funzionamento dei CUP aziendali e sovra aziendali.

***88. 111.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni, aggiungere le seguenti: con la particolare finalità di garantire l'installazione e il funzionamento dei CUP aziendali e sovra aziendali.

***88. 174.** Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il terzo periodo.

88. 70. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il punto 2).

88. 54. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) al comma 285 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono soppresse le parole: «con un numero di posti letto non inferiore a 250».

88. 12. Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccio, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente alla Tabella C, gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 45. Fedele.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 112. Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere l) ed m).

Conseguentemente, sopprimere i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa:

Articolo 45, comma 2;

Articolo 46;

Articolo 99;

Articolo 108;

Articolo 110;

Articolo 112;

Articolo 114;

Articolo 118;

Articolo 120;

Articolo 128;

Articolo 132;

Articolo 143;

Articolo 144;

Articolo 145;

Articolo 146;

Articolo 147;

Articolo 157;

Articolo 159;

Articolo 160;

Articolo 161;

Articolo 163;

Articolo 164;

Articolo 175;

Articolo 182;

Articolo 183;

Articolo 184;

Articolo 186;

Articolo 189;

Articolo 192;

Articolo 193;

Articolo 194;

Articolo 197;

Articolo 198;

Articolo 199;

Articolo 201;

Articolo 204;

Articolo 205;

Articolo 206;

Articolo 207;

Articolo 209.

2. Sono altresì sopresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 240.720;

2008 - 249.720;

2009 - 249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008 - 100.197;
2009 - 100.197.

Ministero della giustizia:

2007: - 50.000;
2008 - 50.000;
2009 - 50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 109.116;
2008 - 106.977;
2009 - 106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: - 3.256;
2008 - 6;
2009 - 6.

Ministero dell'interno:

2007: - 101.000;
2008 - 100.000;
2009 - 100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: - 986;
2008 - 82;
2009 - 82.

Ministero della difesa:

2007: - 11;
2008 - 11;
2009 - 11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 45;
2008 - 45;
2009 - 45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008 - 100.045;
2009 - 100.045.

Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

88. 18. Gianfranco Conte.

Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m) con la seguente:

l) al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della salute individua, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province di Trento e di Bolzano, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, possono essere erogati non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Conseguentemente le Regioni provvedono ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici e privati accreditati, l'istituzione di Centri prelievi.

***88. 26.** Cosentino, Cesaro, Di Virgilio, Paolo Russo, Zorzato, Verro.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con la seguente:

«l) al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della salute individua, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, possono essere erogati non a carico del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente le Regioni provvedono ad emanare disposizioni per la revisione degli accordi, per la fissazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, sottoscritti con le strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici o privati accreditati, l'istituzione di Centri prelievi».

***88. 24.** Taglialatela, Cosentino, Zinzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera l), con le seguenti:

l) senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto

Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime.

88. 36. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *l-bis)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti allo strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 37. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro della Salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime.

88. 175. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, la lettera m) è sostituita dalle seguenti:

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *1 bis)* del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di Finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti, per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di 40 euro.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 176. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bertolini, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m), con le seguenti:

i) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione Unica per i Dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una subcommissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* ed *l-bis)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 7.** Angelo Piazza.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

m) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m-bis) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *m)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguenti alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge;

m-ter) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura euro 40,00.

***88. 74.** Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le lettere l) con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano, costituisce, in seno alla Commissione unica per i dispositivi medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida

volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e società scientifiche, con la finalità di addivenire ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *l-bis)*, e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittivi, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata screditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge.

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 40,00.

Consequentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449/1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

88. 140. D'Elpidio, Fabris, Satta.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica dei dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sub-commissione per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche, e dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione;

l-bis) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo misto Regioni-Associazioni di categoria pubbliche e private e Società scientifiche, con la finalità di pervenire ad una riqualificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

l-ter) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alle precedenti lettere *l)* e *l-bis)* del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di Finanza pubblica, quantificate nella presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, 294 milioni di euro per l'anno 2008 e 309 milioni per l'anno 2009, le Regioni procedono alla riduzione dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima della somma prevista. Gli abbattimenti saranno modulati dalle regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti, per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittivi, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'arca della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adattati nella presente legge.

88. 105. Licandro, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce una Commissione nazionale per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema di erogazione. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce altresì all'interno della Commissione Nazionale LEA, un tavolo misto regioni-associazioni di categoria pubbliche e private e Società Scientifiche, con la finalità di procedere ad una riclassificazione delle prestazioni e relative tariffe massime;

m) in attesa delle conclusioni delle Commissioni di cui alla precedente lettera *l)* e del conseguimento dei relativi obiettivi di razionalizzazione e risparmio, anche conseguente alla ridefinizione del nomenclatore tariffario, per far fronte alle esigenze di finanza pubblica, le Regioni procedono ad una revisione degli accordi con le strutture accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo una riduzione del 20 per cento della spesa per la specialistica convenzionata. Gli abbattimenti saranno modulati dalle Regioni tenuto conto dei risparmi ottenuti per gli incrementi di appropriatezza ed efficienza prescrittiva, anche derivanti dalla ridefinizione del nomenclatore, come desumibili dal dato di spesa per l'area della convenzionata accreditata riferita all'anno 2007 e seguenti, considerati altresì gli incrementi tendenziali adottati nella presente legge.

88. 82. Bianchi, Grassi, Bordo.

Al comma 1, sostituire le lettere l) ed m), con le seguenti:

l) il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituisce la Commissione unica per la diagnostica strumentale, di cui fanno parte esperti indicati dalle Regioni, dalle società scientifiche, e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni, di proporre soluzioni organizzative tendenti a razionalizzare, la rete dei servizi di riclassificare le prestazioni;

m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° febbraio 2007 le regioni procedono alla riduzione fino al 20 per cento dei rimborsi dovuti alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 1502 e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio automatizzabili;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 742, è fissato nella misura di euro 44,00.

Consequentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

88. 114. Galletti, Ciocchetti, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica per i dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 89, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre 2004, n. 311;

m) considerato che numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, il Ministero della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto Regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società-scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009;

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 101.** Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica, per i dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2004, n. 311;

m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto Regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società-scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN entro un *range* percentuale minimo e massimo individuato dalla predetta commissione; ciascuna regione determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno del predetto *range*;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN.

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione i costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009;

m-bis) l'importo massimo per ricette, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 113.** Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le lettere l) e m) con le seguenti:

l) il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce in seno alla Commissione Unica per i dispositivi Medici di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una sottocommissione per la diagnostica strumentale, della quale fanno parte esperti indicati dalle società scientifiche e dalle associazioni di categoria pubbliche e private maggiormente rappresentative, appartenenti alle discipline dell'area della medicina diagnostica e dei servizi, con la finalità di definire percorsi diagnostici e linee guida volti ad innalzare il livello di qualità ed appropriatezza delle prestazioni ed efficienza del sistema d'erogazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 comma 170 della legge 23 dicembre 2004 n. 311;

m) considerato che le numerosissime prestazioni di medicina di laboratorio hanno differenti livelli d'efficacia e significatività clinica, li Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce all'interno della Commissione nazionale LEA, un tavolo tecnico misto Regioni, tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, Associazioni di categoria pubbliche e private, Società scientifiche, con la finalità di procedere, entro il 27 febbraio 2007, in analogia a quanto già attuato per i farmaci, ad una revisione dei LEA delle prestazioni di diagnostica di laboratorio, ripartendo le stesse in tre gruppi a, b, e c anche tenendo conto del livello di automazione e della gestione clinico specialistica del paziente:

1) prestazioni con oneri a totale carico del SSN;

2) prestazioni con oneri a parziale carico del SSN per le quali ciascuna Regione, entro una quota percentuale minima e massima individuata dalla predetta commissione, determina gli oneri a parziale carico dei SSR scelti all'interno della predetta quota percentuale;

3) prestazioni non erogabili con oneri a carico del SSN;

La predetta classificazione deve conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei costi derivanti dalle prestazioni di medicina di laboratorio e conseguire un risparmio quantificato con la presente legge in 226 milioni di euro per l'anno 2007, in 294 milioni di euro per l'anno 2008, in 309 milioni di euro per l'anno 2009.

m-bis) l'importo massimo per ricetta, dovuto dai cittadini per le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella misura indicata dall'articolo 1 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 74, è fissato nella misura di euro 40,00.

***88. 178.** Dato, Lomaglio.

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

l) al fine di conseguire risparmi di spesa nel settore della diagnostica di laboratorio, un'apposita Commissione nominata dal Ministro della salute individua, di concerto con la Conferenza Stato-regioni, quei parametri analitici che, per basso costo di produzione ed elevata diffusione, non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale e sono, pertanto, posti a carico degli assistiti non esenti.

88. 33. Ceccacci Rubino.

Sopprimere le lettere m) ed n).

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti modifiche:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

88. 27. Russo.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ed r).

Consequentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007; - 60.000;

2008; - 60.000;

2009; - 60.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009; - 50.000.

88. 115. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi, Ciocchetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

88. 61. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) le regioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle risorse ad esse assegnate, valutano la possibile adozione di forme di razionalizzazione della rete di laboratori di analisi pubblici, nonché privilegiano, quale modulo organizzativo, nella copertura delle zone attualmente sprovviste di servizi di laboratorio pubblici o privati accreditati, l'istituzione di centri prelievo.

88. 34. Ceccacci Rubino.

Al comma 1, lettera m), il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2004, n. 311, entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministero della salute, sentite le associazioni di categoria e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, tenendo in considerazione il tasso di inflazione a partire dal 1996 e i parametri dei costi di produzione delle tariffe medesime, opportunamente individuati sulla base dei dati da rilevare presso un campione di strutture pubbliche e private accreditate di diversa dimensione e localizzazione. Con le medesime modalità e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe entro il 31 dicembre di ogni biennio a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

88. 141. Mistrello Destro, Fabbri.

al comma 1, lettera m), sostituire le parole: non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste con le seguenti: rimangono quelli previsti.

Sopprimere le parole: dei volumi di attività e.

Sopprimere la parola: private.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

88. 138. D'Elpidio, Affronti.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

88. 116. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con e seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

88. 117. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi, De Laurentis.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

3) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

4) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

1-ter. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Consequentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 173. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

Consequentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;

2009; - 50.000.

88. 118. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

88. 139. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

88. 119. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

88. 170. Piscitello, Piro.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

88. 120. Lucchese, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

88. 73. Bordo.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 140 milioni di euro annui.

88. 19. Piscitello, Piro.

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di ottocento milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;
2008: - 500;
2009: - 500;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12;
2008: - 435;
2009 - 435;

Conseguentemente, gli importi riferiti alla lettera a) del presente articolo sono così modificati: 96.912 milioni di euro per l'anno 2007, 99.977 milioni di euro per l'anno 2008 e 103.180 milioni di euro per l'anno 2009.

88. 177. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

5) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

6) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 38. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 121. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 159. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

Conseguentemente, valutato in 101 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.

88. 166. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 122. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n) primo periodo, dopo le parole: 1° gennaio 2007 inserire le seguenti: , nelle regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 5 per cento.

88. 49. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), primo periodo, sopprimere le parole: per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esenti dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1° gennaio 2007, nell'adottare gli accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabiliscono le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera, di medicina specialistica, di medicina generale e di ogni altro tipo di assistenza prestata dalle strutture private accreditate in modo tale che si ottenga una riduzione dell'importo complessivo pari ad almeno il 6 per cento rispetto alle tariffe precedentemente approvate.

88. 125. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 124. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n) sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente: 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *apportare le seguenti variazioni:*

1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte dell'1 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

88. 48. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, lettera n), secondo periodo, sostituire le parole: 23 euro con le seguenti: e le parole: 41 euro con le seguenti: 20 euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 5 per cento.

88. 50. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, lettera n), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il pagamento della quota di cui al periodo precedente non esonera gli assistiti dal pagamento delle ordinarie quote di compartecipazione per le prestazioni diagnostiche o di specialistica ambulatoriale erogate.

88. 62. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera n) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 39. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, lettera n), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 123. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di compartecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui allegato 1 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 4. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di partecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi.

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

88. 80. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Pellegrino, Cancrini, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, ..., Sanna, Squeglia, Trupia.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: sono esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, la cui condizione è stata codificata sia come codice bianco che come codice verde, i bambini al di sotto di 13 anni;

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 136. Cancrini, Napoletano, Poretti, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera n), inserire, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente alle Regioni interessate da elevati disavanzi di cui alla lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 165. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis). Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie, in deroga a quanto stabilito al comma 5, ne trasmettono segnalazione all'autorità competente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

88. 57. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al Comma 1, lettera o), capoverso lettera a), dopo le parole: di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata, inserire le seguenti: , in particolare.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 63. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 lettera o), capoverso lettera a), dopo le parole: in regime di ricovero ospedaliero, inserire le seguenti: all'aggiornamento della lista delle prestazioni erogabili.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

88. 64. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***88. 40.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

***88. 128.** Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 157. Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa, sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

***88. 35.** Gelmini, Bernardo, Casero, Ravetto, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Fontana, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa, sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

***88. 75.** Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007 i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa, sono tenuti a versare una cauzione pari a 4 euro per ogni prestazione di visita o esami diagnostici e di laboratorio. Tale cauzione viene restituita agli assistiti esentati o meno dalla quota di partecipazione all'atto del ritiro dei relativi referti. Con apposito provvedimento regionale vengono disciplinate le modalità operative.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 126. Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: esami diagnostici e di laboratorio aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

88. 5. La XII Commissione.

Al comma 1 lettera p) dopo le parole: della prestazione usufruita, aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

88. 156. Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis). A decorrere dal 1° settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***88. 1.** La I Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

p-bis) a decorrere dal 1° settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***88. 78.** Bressa, Boato, Franco Russo, Zaccaria, Mascia, Amici.

Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) e s).

88. 51. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, sopprimere le lettere q), r) e s).

Conseguentemente, alla Tabella A, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 127. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) e r.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il terso periodo.

88. 104. Mancini.

Al comma 1, sopprimere le lettere q) ed r).

88. 8. Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

88. 30. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sopprimere lettera q).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

88. 129. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e alla lettera r), dopo la parola: provvisori inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e.

88. 14. Verro.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 10.** Mancini.

Al comma 1, lettera q) dopo le parole: i transitori accreditamenti, aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 28.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: i transitori accreditamenti aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 99.** Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

88. 31. Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 130. Lucchese, Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: provvisori inserire le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 11.** Mancini.

Al comma 1, lettera r) dopo la parola: provvisori, aggiungere le seguenti: delle strutture pubbliche e.

***88. 29.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: entro le date di cui sopra le Regioni provvedono ad accreditare le strutture private già autorizzate che ne facciano richiesta, possedendone i requisiti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

88. 131. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

88. 132. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il terzo periodo.

***88. 32.** Angelino Alfano, Marinello.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il terzo periodo.

***88. 9.** Mancini.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

Conseguentemente, alla Tabella A, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, nell'anno 2007 una minore spesa di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2008, una minore spesa annua di 60 milioni di euro.

88. 21. Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i dispositivi individuati dalla presente lettera è stabilito che nelle fasi di acquisto non possono essere richiesti accessori e servizi che non sono strettamente correlati al corretto uso del dispositivo; parimenti è vietato al fornitore fornire beni e servizi che non sono strettamente complementari all'uso del dispositivo medico. Dal 1° maggio 2007 nelle offerte di fornitura per ogni dispositivo medico, e ogni accessorio e servizio ad

esso correlato, deve essere chiaramente indicato il corrispettivo economico. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali, realizza, sulla base di una programmazione triennale, studi sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. L'individuazione dei primi studi deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2007. I risultati degli studi individuati devono essere forniti al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile 2007. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 maggio 2007 emana un decreto che assume i risultati degli studi traducendoli in indicazioni alle regioni per la razionalizzazione della relativa spesa sanitaria».

88. 20. Ulivi, Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: il Ministero della salute *fino a:* i dati identificativi dello stesso *con le seguenti:* Le regioni entro il 28 febbraio 2007 sono tenute a verificare - previa assegnazione delle risorse per l'assistenza sanitaria 2007 alle proprie ASL/AO - che le medesime ASL/AO abbiano provveduto ad individuare meccanismi efficaci di controllo dell'appropriatezza prescrittiva da parte del personale medico dipendente e convenzionato. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, il rapporto sulla situazione operativa delle proprie ASL/AO in materia di appropriatezza prescrittiva costituisce un elemento di valutazione sia da parte del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'Intesa del 23 marzo 2005, sia da parte del Ministero dell'economia per l'assegnazione delle somme residuali del finanziamento previsto.

88. 41. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1, lettera t), secondo periodo, sostituire le parole da: sono stabiliti i prezzi *fino a:* i dati identificativi dello stesso *con le seguenti:* è stabilito che, nelle fasi di acquisto dei dispositivi medici individuati alla presente lettera, non possano essere richiesti accessori e servizi che non siano strettamente correlati al corretto uso del dispositivo; è parimenti vietato al fornitore di fornire beni e servizi che non siano strettamente complementari all'uso dello stesso. Dal 1° maggio 2007, nelle offerte di fornitura in cui il dispositivo medico è parte di una fornitura comprendente accessori e servizi ad esso correlati, l'offerente deve indicare il prezzo unitario del dispositivo ed il corrispettivo economico degli accessori e servizi. *Al quinto periodo, sostituire la parola:* annuale *con la seguente:* triennale *e aggiungere in fine il seguente periodo:* L'individuazione dei primi studi deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2007. I risultati dei primi studi individuati dovranno essere forniti al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile 2007. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 maggio 2007 emana un decreto che assume i risultati degli studi di cui alla presente lettera traducendoli in indicazioni alle regioni per la razionalizzazione della relativa spesa sanitaria.

***88. 15.** Verro.

al comma 1, lettera t), secondo periodo, sostituire le parole da: sono stabiliti i prezzi *fino alla fine del quarto periodo, con le seguenti:* per i dispositivi individuati dalla presente lettera è stabilito che nelle fasi di acquisto non possono essere richiesti accessori e servizi che non siano strettamente correlati al corretto uso del dispositivo; parimenti è vietato al fornitore di fornire beni e servizi che non siano strettamente complementari all'uso dello stesso. Dal 1° maggio 2007 nelle offerte di fornitura in cui il dispositivo medico è parte di una fornitura comprendente accessori e servizi ad esso correlati l'offerente deve indicare il prezzo unitario del dispositivo ed il corrispettivo economico degli accessori e servizi.

Al comma 1, lettera t), quinto periodo, sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale.

Al comma 1, lettera t), dopo il sesto periodo, inserire il seguente: L'individuazione dei primi studi deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2007. I risultati dei primi studi individuati dovranno essere forniti al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile 2007. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 maggio 2007 emana un decreto che assume i risultati degli studi di cui alla presente lettera traducendoli in indicazioni alle regioni per la razionalizzazione della relativa spesa sanitaria.

***88. 84.** Grassi, Bordo, Bianchi.

Al comma 1, dopo la lettera t) inserire la seguente:

t-bis) al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e successive modificazioni, dopo le parole: menomazioni funzionali permanenti sono aggiunte le seguenti: nonché gli interventi di manutenzione ed aggiornamento degli stessi.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

88. 42. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 43. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

88. 158. Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

u-bis) gli elenchi delle malattie croniche e invalidanti previsti dal decreto ministeriale Sanità 28 maggio 1999, n. 329 e delle malattie rare di cui al decreto ministeriale Sanità n. 18 maggio 2001, n. 279 sono aggiornati su base annuale. Gli eventuali incrementi nel numero di esenzioni dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria sono coperti con le modalità previste dalla lettera b).

88. 133. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) Il combinato disposto degli articoli 21 e 30 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere interpretato nel senso che i medici abilitati all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto di accedere alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale alle medesime condizioni dei medici forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, dovendosi intendere l'abilitazione equiparata per ogni effetto di legge al predetto attestato. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni devono conformarsi al suddetto principio. È abrogata ogni disposizione contraria.

88. 155. Iacomino, Andrea Ricci.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nella cessione dei prodotti al dettagliante, debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento *con le seguenti:* non possono cedere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

88. 85. Grassi, Bordo, Bianchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dall'anno 2006, la somma di 300 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, direttamente impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».

Consequentemente, alla Tabella A, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

88. 22. Ascierto, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera *l-ter* è inserita la seguente:

l-quater. le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta;

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Consequentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

***88. 16.** Ceccacci Rubino, Di Virgilio.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter) è inserita la seguente:

«l-quater) le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

***88. 134.** Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera l-ter è inserita la seguente:

«l-quater: le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o *microchip* e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"».

2-ter. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

88. 71. Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso.

88. 65. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.

88. 44. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Al comma 4, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

88. 66. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e le aziende ospedaliere universitarie site nelle Regioni che nell'ultimo conto consuntivo hanno presentato un disavanzo di gestione con riferimento alla spesa sanitaria, nell'anno successivo all'indicazione del disavanzo sono tenuti alla certificazione di bilancio».

88. 23. Tagliatella, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di potenziare l'attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in ordine all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e all'incremento dei servizi ad essi richiesti, in attuazione dei regolamenti comunitari ed a seguito delle continue emergenze riguardanti la sanità pubblica veterinaria, il fondo di dotazione degli stessi è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, da erogare direttamente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze agli Istituti medesimi. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

88. 17. Vannucci, Iacomino, Napoletano, Aurisicchio, Crisafulli, Fadda.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Gli iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, esercenti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sono obbligati a contribuire all'Opera Nazionale per Assistenza degli Orfani del Sanitari Italiani (ONAOISI).

4-ter. Tutti gli altri iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari sono contribuenti volontari e possono esercitare, entro il termine di 90 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge e relativamente agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 l'opzione per la contribuzione volontaria.

88. 137. D'Elpidio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi del comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé o per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifici o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa da due a dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso».

1. Sono soppressi i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa:

Articolo 45, comma 2;
Articolo 46;
Articolo 99;
Articolo 108;
Articolo 110;
Articolo 112;
Articolo 114;
Articolo 118;
Articolo 120;
Articolo 128;
Articolo 132;
Articolo 143;
Articolo 144;
Articolo 145;
Articolo 146;
Articolo 147;
Articolo 157;
Articolo 159;
Articolo 160;
Articolo 161;
Articolo 163;
Articolo 164;
Articolo 175;
Articolo 182;
Articolo 183;
Articolo 184;
Articolo 186;
Articolo 189;
Articolo 192;
Articolo 193;
Articolo 194;
Articolo 197;
Articolo 198;
Articolo 199;
Articolo 201;

Articolo 204;
Articolo 205;
Articolo 206;
Articolo 207;
Articolo 209.

2. Sono altresì sopresse le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

88. 25. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine di utile non

inferiore al 25 per cento.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

***88. 01.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

***88. 0. 30.** Di Girolamo, Burtone, Zanotti, Cancrini, Astore, Poretti, Dioguardi, Pellegrino, Pignataro.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale).

1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione, riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio sanitario nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione all'anno 2009.

****88. 02.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale).

1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione dall'anno 2009.

****88. 0. 15.** Di Girolamo, Burtone.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è apportata la seguente modifica:

1) Alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente «Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3

del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».

***88. 09.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armodino, Fosolino.

Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Tale ridefinizione in ogni caso non dovrà riguardare i medicinali altamente innovativi e da DNA ricombinante, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993».

***88. 06.** Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Non sono a carico del SSN le prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe», il cui costo singolo è inferiore o uguale a 5 Euro, tranne che per gli esenti per patologia, e per le famiglie che versano in grave disagio, con reddito annuo inferiore o uguale a Euro 10.000,00 aumentato di 200 euro per ogni persona a carico, e per coloro che, rientranti nei parametri di esenzione dal ticket, per certificata necessità diagnostica, previa autorizzazione della ASL, di appartenenza, devono sottoporsi a esami con ripetitività almeno mensile.

88. 0. 16. Carfagna.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis

(Copertura degli oneri per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210).

1. È autorizzata a decorrere dal 2007 la spesa annua di 188,634 milioni di euro per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con riferimento all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate alle Regioni a seguito di apposita ricognizione effettuata sulla base delle certificazioni prodotte al Ministero dell'economia e delle finanze relative agli oneri.

2. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 466,444 milioni di euro per il pagamento degli oneri arretrati relativi agli indennizzi di cui al comma precedente.

3. Le compensazioni degli eventuali maggiori oneri derivanti dalle rendicontazioni relative all'anno 2006 sono effettuate nell'anno 2007.

4. La somma integrativa di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, non è soggetta a rivalutazioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

88. 010. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. I benefici previsti dalla legge n. 210 del 1992 sono altresì estesi al soggetto danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazioni o trasfusioni di sangue o emoderivati che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo alla entrata in vigore della suddetta legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

88. 0. 24. Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Programma di prevenzione cardiovascolare in età pediatrica).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute si avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le suddette risorse sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente dell'1 per cento.

88. 011. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Norme a favore dei soggetti affetti da celiachia).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

«Art. 4.

(Erogazione di un'indennità di cronicità per i malati di celiachia).

1. Al fine di consentire ai soggetti affetti da celiachia di far fronte alle spese di assistenza sanitaria e di acquisto di prodotti alimentari dietetici, è riconosciuto, in aggiunta alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, il diritto all'erogazione di un'indennità di cronicità.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con decreto avente natura non regolamentare, individua i destinatari dell'indennità di cui al precedente comma, ne determina l'ammontare e disciplina le relative modalità di erogazione. L'entità dell'indennità di cronicità è aggiornata con cadenza almeno triennale dal Ministro della salute secondo le modalità di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 3 per cento.

88. 012. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 88 inserire, il seguente:

Art. 88-bis.

(Modalità di adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. L'adempimento dell'obbligo contributivo di cui all'articolo 1, comma 39 della legge 243 del 2004, quando maturato, viene assolto entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento da parte delle regioni delle prestazioni fornite dalle strutture accreditate.

88. 07. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 88, inserire, il seguente:

Art. 88-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 39 della legge 23 agosto 2004 n. 243).

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 39 della legge 243 del 2004 ha natura solidaristica ed è dovuto con l'applicazione ad esso degli abbattimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 119 e 120 del 1988 coerentemente con l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e con l'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

88. 08. Marinello, Angelino Alfano.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38).

1. Per l'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, n. 153, le voci retributive del personale ospedaliero del Servizio sanitario nazionale derivante da equiparazione a quello medico, per quanto ancora comunque in godimento anche dopo l'applicazione di futuri contratti collettivi di lavoro, sono considerati utili ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

88. 0. 22. Affronti, D'Elpidio, Cioffi, Giuditta.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro il 31 gennaio 2007, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e le rappresentanze nazionali delle strutture pubbliche e private afferenti le attività di diagnostica di laboratorio;

a) individua le prestazioni di diagnostica di laboratorio contrassegnate con la lettera «R», nell'ambito delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 da eseguirsi esclusivamente presso centri pubblici di riferimento regionali ad alta specializzazione;

b) individua ed elimina dall'elenco di cui al Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996, le prestazioni di scarsa utilità diagnostica o a bassa frequenza di richiesta; queste ultime da affidare esclusivamente a centri pubblici di riferimento regionali.

88. 0. 17. Carfagna.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Ogni struttura pubblica erogante prestazioni contemplate nel Decreto del ministro della sanità del 22 luglio 1996, recante: «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe»; anche per esso valide, non potrà gravare sul SSN per costi di gestione onnicomprensivi maggiori della sua produzione. Ad ogni centro di costo si applicheranno i controlli contabili amministrativi già in uso per le strutture accreditate esterne il Direttore generale, qualora i ricavi per le prestazioni, prodotte da ciascun centro di costo risultassero inferiori alle spese di gestione, dovrà riorganizzare il servizio fino alla sua chiusura se nel secondo semestre del 2007 dovessero permanere i disavanzi e purché esista offerta assistenziale accreditata territoriale.

88. 0. 18. Carfagna.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220, è aggiunto il seguente: 220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate.

3. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «ivi compresi» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 05. Ascierto, Menia, Gasparri, Gamba, Giorgetti, Zacchera, Cossiga.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 210 è aggiunto in fine il seguente periodo: È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate.

b) al comma 220 è aggiunto il seguente comma: «220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

c) al comma 221 le parole: ivi comprese sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

88. 0. 23. Tassone, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1 comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

2. All'articolo 1, comma 220 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto il seguente comma: «1.-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al Personale delle Forze di Polizia di ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate».

3. All'articolo 1, comma 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, alla Tabella C, Le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 40 milioni di euro.

88. 025. De Corato.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze armate».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220, è aggiunto il seguente: 220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze annate.

3. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole: «ivi compresi» con le seguenti: «fatte salve».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

88. 04. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle Forze Armate».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 220, è aggiunto il seguente: 220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al Personale delle Forze Armate.

3. All'articolo 1, comma 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole: «ivi compresi» con le seguenti: «fatte salve».

88. 03. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 210 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è aggiunto in fine il seguente periodo: «E fatto salvo il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare il personale delle Forze armate.

88. 0. 28. Cicu, Marras.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto il seguente comma:

220-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze Armate.

88. 0. 27. Cicu, Marras.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. All'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: «ivi compresi» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve».

88. 0. 29. Cicu, Marras.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Tutti gli assistiti del servizio sanitario nazionale che hanno superato i 65 anni di età hanno diritto a due cicli di cure termali; per tale secondo ciclo, anche i soggetti esenti, sono obbligati al pagamento del ticket.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

88. 0. 32. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Il finanziamento regionale delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate dagli ospedali classificati, dai presidi e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che hanno adeguato i regolamenti organici e dei servizi ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legavo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto da decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura parità di trattamento con gli ospedali pubblici, garantendo anche la copertura dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale ed alla indennità di esclusività del rapporto.

2. La remunerazione regionale delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate dalle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che svolgono attività di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, deve garantire, in considerazione delle finalità non lucrative delle istituzioni stesse, il rimborso di tutti i costi di produzione sostenuti, ivi compresi i maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale.

88. 0. 31. Grassi, Bianchi, Bordo.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

(Principi sul finanziamento regionale delle attività e delle prestazioni sanitarie degli ospedali classificati e delle istituzioni sanitarie senza scopo di lucro).

1. Le regioni assicurano agli ospedali classificati, ai presidi, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che hanno adeguato i regolamenti organici e dei servizi ai sensi dell'articolo 15-undecies del decreto legavo 502 del 1992, introdotto da decreto legislativo 229 del 1999, parità di trattamento con gli ospedali pubblici in materia di finanziamento delle attività e delle prestazioni sanitarie erogate, garantendo anche la copertura dei maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale ed alla indennità di esclusività del rapporto.

2. Le regioni assicurano alle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo 229 del 1999, che svolgono attività di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni, una remunerazione delle attività e delle prestazioni erogate che tiene conto di tutti i costi di produzione sostenuti, ivi compresi i maggiori oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale.

88. 0. 13. Moroni, Di Virgilio, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Gardini, Mazzaracchio.

Dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.

1. Al comma 2, 2° periodo, sostituire le parole: «nella cessione dei prodotti al dettagliante, debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento» con «non possono cedere i medicinali di cui al comma 1 al dettagliante ad un prezzo superiore al 75 per cento del prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente».

88. 0. 26. Di Gioia.

All'articolo 89, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sperimentazione del modello assistenziale case della salute *con le seguenti:* sperimentazione di modelli assistenziali innovativi.

88. 56. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

ART. 89.

Al comma 1, sostituire le parole: delle regioni *con le seguenti:* della Regione siciliana e delle regioni Sardegna.

89. 9. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 95,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 90,5 milioni da assegnarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c) malattie rare, per 60 milioni di euro;

d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

3. L'importo di 90,5 milioni di euro di cui al comma 2 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 2, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

89. 4. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: 65,5 milioni di euro con le seguenti: 75,5 milioni di euro e le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 70,5 milioni e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) iniziative per la prevenzione e la cura delle patologie odontoiatriche rivolte alle persone in condizione di disagio sociale, per 10 milioni di euro.

Conseguente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'articolo 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.

89. 6. Schirru.

Al comma 2, sostituire le parole: 65,5 milioni con le seguenti: 70,5 milioni e le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 65,5 milioni.

Al comma 2, dopo la lettera, d), aggiungere la seguente:

e) iniziative finalizzate alla formazione qualificata di personale laureato, con elevate competenze nell'attività di comunicazione ai cittadini al fine di un'utilizzo più appropriato e consapevole delle risorse del sistema sanitario nazionale (farmaceutica, diagnostica, ospedalizzazione, ecc.) e delle risorse proprie del singolo e della comunità, per 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000

89. 8. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 65,5 milioni di euro con le seguenti: 65,8 milioni di euro e le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 60,8 milioni e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Per realizzare la banca dati sulla qualità degli alimenti e nutrienti della dieta mediterranea; e per gli studi e le ricerche sulla nutrigenomica, trasferendone i risultati alle istituzioni formative ed ai settori della produzione alimentare, sono assegnati euro 300 mila,

all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica sulla Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica (INDIM).

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 mila euro annui.

89. 10. Laganà Fortugno.

Al comma 2, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 50,5 milioni.

Consequentemente, sopprimere la lettera a).

89. 3. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , per l'integrazione ed il cofinanziamento fino alla fine del comma.

89. 5. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera a) dopo le parole: case della salute sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro; alla lettera b) dopo le parole: e del neonato sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro; alla lettera c) dopo la parola: rare sopprimere le seguenti: per 30 milioni di euro; alla lettera d) dopo la parola: unipolari sopprimere le seguenti: per 10,5 milioni di euro.

89. 1. La XII Commissione.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sperimentazione del modello assistenziale case della salute con le seguenti: sperimentazione di modelli assistenziali innovativi.

89. 13. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella A voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

*** 89. 2.** La XII Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

*** 89. 7.** Di Girolamo.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

89. 11. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Al fine di una corretta equiparazione dei diritti dei pazienti che hanno subito danni a seguito di terapia trasfusionale o con emoderivati, come previsto anche dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, viene riconosciuto un indennizzo ai talassemici che hanno subito un danno a seguito di trasfusione di sangue infetto e che hanno attivato procedure giurisdizionali con la richiesta del relativo risarcimento.

2. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione del comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

89. 06. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Angelino Alfano, Marinello, Fasolino, Armosino.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici pubblici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di

interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.

3. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 10.

89. 08. Cesini, Lion, Maderloni, Galeazzi, Vannucci.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Misure concernenti il Ministero della salute - Arretrati indennizzi).

1. Al fine di consentire alla competente direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500;

2008: - 500;

89. 01. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica)

1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 90.000;

2009: - 76.000.

*** 89. 02.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica).

1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.

3 Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 90.000;

2009: - 76.000.

*** 89. 09.** Di Girolamo, Burtone.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, considerato che il principale strumento di prevenzione contro l'HIV è il profilattico, predispone un protocollo di indirizzo per l'avvio di una campagna diffusiva di questo strumento di prevenzione, contenente uno schema tipo di Convenzione con le industrie produttrici-distributrici di profilattici al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità e alla massimizzazione della diffusione.

2. La predisposizione del protocollo di indirizzo non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

3. I costi per la realizzazione della campagna di diffusione del preservativo sono posti dal Ministero della Salute a carico dei fondi e degli stanziamenti previsti per il contrasto all'HIV e alle malattie sessualmente trasmissibili.

89. 03. Grillini, Ottone, Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Bellillo, Zanotti, Turci, Zunino, Velo.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. È destinato un finanziamento di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della Salute. La Consulta deve essere convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500:

2008: - 500;

2009: - 500.

89. 04. Grillini, Ottone Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Bellillo, Zanotti, Turci, Zunino, Velo, De Simone.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

1. Ai fini della corretta informazione per il consumo alimentare, volta alla realizzazione di un programma nazionale di prevenzione sanitaria basato sull'educazione alimentare, è istituito un Fondo per la Salute alimentare.

2. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 1 è stabilito in 20 milioni di euro. Le modalità di spesa inerenti tale Fondo sono definite con apposito decreto del Ministro della salute di concerto col Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20 milioni di euro.

89. 05. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Interessi su rette pagate con ritardi superiori a 60 giorni).

1. È fatto obbligo per le amministrazioni locali e per le ASL di riconoscere gli interessi dovuti sui crediti delle strutture private accreditate o convenzionate quando il pagamento avviene oltre i 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 530,46 milioni di euro a partire dal 2007.

89. 013. Cancrini, Napoletano.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

(Adeguamento strutture comunitarie all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia).

1. Il Ministero della giustizia provvede di concerto con i servizi delle ASL competenti per territorio a verificare entro il 30 giugno 2007 se le Comunità Terapeutiche che sono iscritte nell'Albo di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 soddisfano i requisiti minimi di funzionalità delle strutture comunitarie definiti dall'atto di intesa Stato-regioni del 5 agosto 1999, repertorio atti n. 740 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1999. A partire da tale data le Comunità Terapeutiche iscritte nell'Albo di cui al primo comma hanno sei mesi di tempo per adeguarsi, pena l'esclusione dall'Albo medesimo, a tali requisiti.

89. 012. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellino, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

Art. 89-bis.

1. Dopo l'articolo 14-bis, della legge 14 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-ter.

(Divieto di propaganda per superalcolici).

1. È vietata la pubblicità con qualunque mezzo delle bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 12 per cento.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000 a carico del committente e del diffusore.

89. 014. Cancrini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.

(Disposizioni in tema di «medicina difensiva»).

1. Al fine di evitare i maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale derivanti dall'incremento dei procedimenti giudiziari e dalle richieste di risarcimento in sede civile avviati dall'utenza, dall'aumento dei premi assicurativi per il personale e le strutture sanitario, nonché dai maggiori costi connessi alla «medicina difensiva», definibile come scelta terapeutica dettata più da cautela giudiziaria che da convincimento scientifico, sono dettate le seguenti misure:

a) in ciascuna Regione sono costituiti organismi di conciliazione nei modi previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 cui sono obbligatoriamente sottoposti i procedimenti aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, quando il valore non supera 200.000 euro, a pena di improcedibilità della relativa domanda giudiziale. L'esperimento di conciliazione non può avere durata complessiva superiore a 45 giorni;

b) è introdotto il principio della competenza del perito che assevera la denuncia iniziale, in qualsiasi forma, presentata; nei procedimenti giudiziari al medico legale dovrà essere affiancato uno specialista di esperienza tecnica adeguata; a tal fine il Ministro della salute, in accordo con il Ministro della giustizia avvia la costituzione di un Albo nazionale, cui sono iscritti gli specialisti di settore indicati dalle Aziende sanitarie locali, dalle Università, dalle scuole ed associazioni medicoscientifiche;

c) senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, è avviato presso il Ministero della salute un Osservatorio sul contenzioso e sugli oneri dei risarcimenti nel Servizio sanitario, cui sono inviati dalle Regioni i dati relativi ai costi assicurativi ed ai procedimenti avviati a loro carico, nonché ai risarcimenti pagati. La compagnie assicurative sono tenute all'invio dei dati in loro possesso ripartiti per anno e per procedimento, con particolare riguardo ai dati sui premi incassati, i sinistri denunciati, gli importi riservati ed i risarcimenti pagati;

d) le Regioni, anche in associazione tra loro, al fine di calmierare ed uniformare i premi assicurativi ed a copertura di tutti i rischi derivanti all'utenza dalle attività del proprio personale sanitario, provvedono a stipulare idonee convenzioni con le compagnie assicurative.

89. 015. Di Vigilio, Marras.

ART. 91.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Chiunque omette il pagamento della quota fissa determinata ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera n), o fornisce false dichiarazioni sulla propria condizione al solo fine di ottenere indebitamente prestazioni sanitarie, assistenziali, terapeutiche o farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale per sé e per altri, salvo che ricorra ad ulteriori artifici o raggiri, è punito con la sanzione amministrativa determinata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura compresa tra due e dieci volte il valore della compartecipazione obbligatoria dovuta, qualora l'ingiusto profitto non superi la somma di euro 500. Resta ferma la responsabilità penale in ogni altro caso.

91. 1. Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

Art. 91-bis.
(esercizio abusivo della professione).

1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è l'iscrizione al relativo albo è punito con la confisca immediata degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da dodicimila a sessantamila euro.

2. Se l'imperizia o negligenza di colui che esercita in modo abusivo la professione in ambito medico o odontoiatrico causa una lesione o il decesso della persona, il fatto è punito con la reclusione da un minimo di due ad un massimo di sei anni; la pena è aggravata se raggiri e artifici sono usati nei confronti dei pazienti.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a chiunque favorisca o consenta l'esercizio abusivo di una professione mediante l'uso del proprio nome, del proprio titolo e della propria attività; in tal caso si procede al sequestro immediato degli strumenti e dell'immobile, se di proprietà, utilizzati per esercitare la stessa, nonché alla loro confisca in caso di reato accertato.

4. Ove l'attività di odontoiatria sia esercitata da medico in possesso di abilitazione, privo di iscrizione all'albo degli odontoiatri, il fatto è punito con una sanzione amministrativa di dodicimila euro e l'obbligo di iscrizione al relativo albo entro novanta giorni dalla scoperta del fatto. Sono fatte salve dalla disposizioni del presente comma le prestazioni rese in situazioni d'urgenza accertabile.

91. 01. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 93.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle risorse previste nella tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti, un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani e due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

93. 5. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fabbri, Fasolino, Armosino.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: tenuto conto prioritariamente delle regioni meridionali ed insulari.

93. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da e tre importi pari a 3 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e un importo pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi, diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione delle erogazioni ai pazienti dei farmaci orfani, un importo pari a 13 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per l'utilizzazione delle cellule staminali adulte e un importo

pari a 3 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo 89.

93. 10. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole da tre importi pari a 3 milioni di euro... sino alla fine del comma con le seguenti: due importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e un importo pari a 6 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

93. 11. Dioguardi, Smeriglio, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo le parole cellule staminali aggiungere le seguenti: adulte e cordonali.

93. 9. Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali, aggiungere la seguente: adulte.

93. 6. Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: cellule staminali aggiungere la seguente: somatiche.

93. 4. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Relativamente al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro sono disposti altri 3 milioni di euro. Per la realizzazione di detti progetti è data priorità a quelli nei quali sono presenti le parti sociali.

Conseguentemente, alla Tabella B, gli stanziamenti sono ridotti in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 3 milioni euro.

93. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, da impegnarsi entro l'anno di vigenza del bando. In caso contrario, la somma rientra nelle disponibilità del Fondo.

93. 2. La XII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei relativi progetti di innovazione tecnologica e dei correlati progetti di collaborazione internazionale, da parte dei centri specializzati di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la realizzazione di un progetto oncotecnologico, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

Conseguentemente sopprimere i seguenti articoli e le relative autorizzazioni di spesa:

Articolo 45, comma 2; Articolo 46; Articolo 99; Articolo 108; Articolo 110; Articolo 112; Articolo 114; Articolo 118; Articolo 120; Articolo 128; Articolo 132; Articolo 143; Articolo 144; Articolo 145; Articolo 146; Articolo 147; Articolo 157; Articolo 159; Articolo 160; Articolo 161; Articolo 163; Articolo 164; Articolo 175; Articolo 182; Articolo 183; Articolo 184; Articolo 186; Articolo 189; Articolo 192; Articolo 193; Articolo 194; Articolo 197; Articolo 198; Articolo 199; Articolo 201; Articolo 204; Articolo 205; Articolo 206; Articolo 207; Articolo 209.

Conseguentemente sopprimere altresì le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

93. 3. Conte.

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

(Contributo alla ricerca medico-scientifica da parte degli enti di previdenza privati).

1. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, possono destinare uno stanziamento annuo per l'erogazione di un contributo ad enti o a fondazioni scientifiche che operano nel campo della ricerca medica e/o per il concorso a spese di finanziamento di progetti di ricerca in campo medico-scientifico. Lo stanziamento annuo non può superare l'1 per cento dell'avanzo di gestione da determinarsi in sede di bilancio di previsione.

93. 01. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

ART. 94.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1° ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

* **94. 1.** La XII Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità " a secco ", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati, per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1a ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

* **94. 20.** Brigandi, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: del materiale di confezionamento aggiungere le seguenti: e devono essere leggibili otticamente.

* **94. 3.** Nardi.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 4.** Bordo.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 8.** Moroni.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 6.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 12.** Raiti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e devono essere leggibili otticamente.

** **94. 17.** D'Elpidio, Rocco Pignataro.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili con strumenti di lettura ottica.

*** 94. 2.** La XII Commissione.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili con strumenti di lettura ottica.

*** 94. 14.** Lucchese, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 7.** Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 5.** Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 15.** Lucchese, Peretti, Zinzi, Ronconi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in apposito registro.

**** 94. 11.** Ulivi, Lisi, Conti, Angela Napoli, Mancuso, Pedrizzi, Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 13.** Raiti, Ossorio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella

confezione con il minor numero di unità posologiche, notando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 21.** D'Elpidio, Rocco Pignataro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le condizioni alle quali il farmacista può consegnare, in assenza della prevista prescrizione medica, un medicinale nella confezione con il minor numero di unità posologiche, annotando l'avvenuta consegna in un apposito registro.

**** 94. 19.** Nardi, Barani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei medici di medicina generale e dei titolari di farmacia, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale disciplinato dall'articolo 88, comma 2, o dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; nell'ipotesi indicata, il farmacista è comunque tenuto a consegnare al cliente la confezione con minor numero di unità posologiche fra quelle disponibili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla vendita di medicinali con onere a carico del servizio sanitario nazionale.

94. 18. Marras.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:

«t) l'indicazione di un'auto stilizzata riportata all'interno di un triangolo rosso e recante la dicitura "Attenti alla guida" al fine di segnalare la situazione di pericolo. Tale indicazione deve essere altresì riportata sul foglietto illustrativo del medicinale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano in particolare ai farmaci sedativi, ipnotici, tranquillanti, antidepressivi, antistaminici, cardiovascolari, agli ormoni nonché ai farmaci per la vista, antinfiammatori, alle anfetamine e ai diuretici».

94. 16. Lucchese, Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006)

1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore».

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso *file* tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

* **94. 01.** La XII Commissione.

Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006).

1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implicino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore.»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso *file* tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

* **94. 04.** Di Girolamo.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

1. Al fine di favorire la promozione di progetti nazionali volti alla ricerca, all'informazione ed alla prevenzione del melanoma è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella misura di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore dell'Associazione «Intergruppo Melanoma Italiano (IMI)».

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250;

2008: - 250;

2009: - 250.

94. 02. Ascierto.

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

1. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2007 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma.

Consequentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 1.000.

94. 03. Giro.

ART. 99

Sopprimerlo.

*** 99. 1.** Ravetto.

Sopprimerlo.

*** 99. 5.** Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Lussana.

Sopprimerlo.

*** 99. 6.** Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà).

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il relativo finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da attuarsi da parte della Regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della regione Sicilia e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con sede presso l'istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano I.F.O.

2. L'Istituto Nazionale delle Migrazioni (INM) coordinerà il lavoro degli osservatori epidemiologici regionali, nonché le attività di prevenzione, assistenza e cura dei presidi

opportunamente preposti a livello territoriale e distribuiti sul territorio nazionale, secondo le linee di programmazione del Ministero della salute in tema di lotta alle malattie della povertà.

3. L'Istituto Nazionale delle Migrazioni, coordinerà e finanzierà le attività di ricerca svolte nelle università e negli istituti scientifici, secondo progetti finalizzati, valutati annualmente da un'apposita commissione di esperti, individuata dal responsabile scientifico dell'INM. Nell'ambito formativo, la Medicina delle Migrazioni, dopo 2 anni di sperimentazione didattica da svolgersi in almeno tre atenei italiani, assumerà dignità di materia di insegnamento obbligatorio nelle facoltà di medicina e chirurgia, che in collaborazione con l'Istituto Nazionale delle Migrazioni provvederanno a istituire scuole di specializzazione, scuole di perfezionamento, dottorati di ricerca, master di I e II livello di medicina delle migrazioni.

99. 2. Piazza.

Al comma 1, sostituire le parole: città di Roma con le parole: città di Palermo.

99. 3. Raiti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Saranno costituiti centri di raccordo regionali presso la Regione siciliana, la Regione Puglia e presso le altre regioni che ne facciano richiesta.

99. 4. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

(Ambulatori infermieristici).

1. Ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere autorizzato l'esercizio di ambulatori dedicati all'esercizio della professione di infermiere, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739.

2. Il professionista infermiere, in possesso del titolo di studio e della relativa iscrizione all'albo, relativamente alle prestazioni ricomprese nelle rispettive competenze, assume la direzione sanitaria della struttura e risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale ivi operante.

99. 01. Campa, Zanetta, Russo.

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente articolo:

Art. 99-bis.

1. Il Ministero della salute realizza un progetto di sperimentazione del servizio di interpretariato e mediazione linguistico-culturale, in via prioritaria presso i servizi di pronto soccorso, di maternità e di servizi pediatrici.

2. Per il progetto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -2.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

99. 0. 5. Frias, Mascia, Franco Russo, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:

Art. 99-bis. Il comma 221 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di spese per cure termali, è abrogato.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla Tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

99. 0. 3. Porfidia.

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:

Art. 99-bis. *(Iniziative in favore dei nuclei familiari con neonati)*. 1. Al fine di individuare la migliore dieta terapeutica è riconosciuto un bonus di 200 euro per ogni nucleo familiare in cui sia presente un neonato affetto da allergia alle proteine del latte vaccino per comprare confezioni di prova di latte artificiale che garantiscano almeno cinque pasti.

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: «c-quater) le spese sostenute per l'acquisto di latte artificiale per bambini, fino ad un massimo di 500 euro e fino al compimento del primo anno di età;».

3. Al fine di accertare i prezzi al dettaglio del latte artificiale, in relazione ai prezzi praticati nei diversi paesi dell'Unione Europea, è istituita una apposita commissione di scopo presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato, che entro sei mesi dall'entrata in vigore presenta una relazione al Parlamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.

99. 0. 4. Meloni.

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:

Art. 99-bis. *(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping)*. 1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni, è autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione: 3.1.2.50 - Somma da erogare per il funzionamento del CONI:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

99. 0. 6. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 99 aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

(Visite medico-sportive).

1. Le visite medico-sportive presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica agonistica sono gratuite fino al venticinquesimo anno di età.

99. 0. 7. D'Elpidio, Adenti.

ART. 101.

Sopprimerlo.

101. 3. Crisafulli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella C apportare le seguenti modificazioni: tutti gli stanziamenti di pare corrente sono ridotti del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

101. 1. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre in modo uniforme tutte le voci nella misura del 4 per cento.

101. 6. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole « per la quota del 20 per cento » sono sostituite seguenti: «per, la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

All'articolo 216, alla Tabella C ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 2 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

101. 7. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua di euro 185 milioni per l'anno 2007, di euro 371

milioni per l'anno 2008 e di euro 556 milioni a decorrere dall'anno 2009.

101. 10. Giudice, Fallica, Marinello, Bajamonte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa per l'anno 2007 di euro 185 milioni, per l'anno 2008 di euro 371 milioni e per l'anno 2009 e di euro 556 milioni.

101. 12. Bono.

Sostituirlo con il seguente :

1. La misura del concorso alla spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Siciliana è pari al 43,5 per cento per l'anno 2007, al 46,5 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 112.000;

2008: - 75.000.

101. 5. Piro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'applicazione del comma precedente resta subordinata all'emanazione della norma di attuazione dello statuto in materia di sanità, volta ad attuare quella stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 256,

101. 4. Crisafulli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato dell'Unione Europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte del 30 per cento al momento dell'immissione al consumo nel territorio della regione siciliana.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella C, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 10 per cento.

101. 8. Minardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine «simmetricamente» dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è abrogato.

101. 2. Crisafulli, Piro.

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping).

È autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive dalla legge n. 376 del 2000 in riferimento ai rilevanti compiti cui sono chiamati nell'ambito della tutela della salute nelle attività sportive e di lotta contro il *doping*. A tal fine il finanziamento annuo attuale, previsto in euro 1.442.005 a carico del capitolo 3170 ed in 728.755 a carico del capitolo 3171, è complessivamente incrementato di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2007.

101. 01. Burtone, Zanotti.

ART. 102.

Al comma 1, capoverso Art. 8, primo comma, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati dall'Istat».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

102. 1. Marras.

Al comma 1, capoverso «Art. 8», lettera f), sopprimere le parole: da determinarsi sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati dall'Istat».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 60 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

102. 22. Marras, Cicu.

Al comma 1, capoverso Art. 8, primo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dai dieci decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT o sul prodotto effettivamente generato sull'intero territorio regionale, comprese le attività che dovessero risultare fiscalmente residenti in altre regioni, da definire secondo l'importo maggiore accertato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

All'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 4. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 1, capoverso Art. 8, primo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato ivi comprese fiscalità di vantaggio a favore del settore turismo;

102. 5. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 e come anticipo dell'eventuale mancato trasferimento alla Regione delle quote di compartecipazione IRPEF e IVA relative agli anni 1993-2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'IVA riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006. Il saldo relativo all'eventuale mancato trasferimento delle quote di compartecipazione IRPEF e Iva degli anni 1993-2006 dovrà essere definito entro e non oltre il 30 giugno 2007 da una commissione paritetica Stato Regione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 25 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 35 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

102. 6. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 7. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede ad una compartecipazione al finanziamento del servizio sanitario nazionale pari alla percentuale media dell'ultimo triennio incrementata dal tasso di inflazione programmato.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 8. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, sopprimere il comma 7, e dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-~~f1~~bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 2. Marras.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sardegna, la misura del concorso della regione a tale spesa è pari al 45 per cento nell'anno 2007, al 47,5 per cento per l'anno 2008 e al 50 per cento per l'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

102. 24. Marras, Cicu.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto previsto dai commi successivi. In ogni caso lo Stato assicurerà alla Regione i maggiori oneri che dovessero derivare dal rispetto di nuovi standard, qualità e livelli di assistenza disposti con leggi dello Stato.

102. 34. Palomba.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

All'articolo 216, alla tabella C ridurre proporzionalmente dei 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 9. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie di Sardegna - Ferrovie Meridionali sarde), le funzioni relative alla continuità territoriale e le funzioni relative all'Agenzia del territorio. Il trasferimento è condizionato alla definizione degli oneri che lo Stato dovrà trasferire alla Regione Sardegna relativamente ai servizi già svolti e quelli che riguardano la continuità territoriale da definire attraverso una verifica dei costi aggiuntivi conseguenti alla condizione insulare della regione Sardegna.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.;

all'articolo 216, alla tabella C, comma 2, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 10. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla Regione Sardegna sono trasferite le funzioni, i beni e il personale reattivi al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie meridionali sarde), le funzioni reattive alla contiguità territoriale e le funzioni reattive all'Agenzia del territorio.

102. 35. Palomba.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata al 10 per cento.

102. 23. Marras, Cicu.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 3. Marras.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente ad con le seguenti: è determinata con un anticipo a carico del bilancio dello Stato rispettivamente di.

102. 17. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: 2009, aggiungere le seguenti: il saldo relativo alla compartecipazione al gettito di cui al comma 1, lettere a) e m) viene iscritto tra gli oneri dello Stato nell'esercizio finanziario successivo all'accertamento dello stesso gettito.

102. 18. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 2010 con la seguente: 2007.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215 aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;

all'articolo 216, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 11. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 2010 con la seguente: 2008.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215 aggiungere 1 seguenti:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 13. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 2010 con la seguente: 2009.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215 aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina finale abbi cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 216, alla tabella C, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 15. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e del comma 4 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 il bilancio dello Stato concorre con un anticipo da definire anno per anno e comunque non inferiore 70 per cento dell'accertato gettito dell'anno precedente. Il saldo del gettito relativo all'attuazione del combinato disposto della lettera f) dell'articolo 8 del citato Statuto di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 è iscritto nell'esercizio finanziario successivo all'accertamento dell'intero gettito accertato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'IVA sui consumi o sul prodotto, da definire secondo l'importo maggiore accertato, viene interamente attribuita alla Regione per ciascuno degli anni 2007-2009.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 215 aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassazione sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi, all'alcool etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.;

all'articolo 216, alla tabella C, comma 2, ridurre proporzionalmente del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

102. 16. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell'IVA sui consumi aggiungere le seguenti: o sul prodotto, da definire secondo l'importo maggiore accertato.

102. 19. Pili, Murgia, Oppi, Porcu, Mereu.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le azioni costituenti i capitale di IN.SAR. SpA di proprietà del Ministero dell'economia o di società da esso controllate, sono trasferite, a titolo gratuito, alla Regione Autonoma della Sardegna, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

102. 21. Attili.

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Modifica del regime delle entrate della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

a) sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

d) 9 decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

2. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 1 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

3. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha

facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli 2007, 2008 e 2009 e seguenti.

102. 01. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Dopo l'articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Modifica del regime delle entrate della Regione Friuli Venezia Giulia).

1. Alla regione Friuli Venezia Giulia è devoluta una quota di sei decimi e sessanta del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscosse nel suo territorio.

2. Alla regione Friuli Venezia Giulia è devoluta una quota di nove decimi e mezzo del gettito dell'imposta del valore aggiunto, riscossa nel suo territorio, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Consequentemente, all'articolo 216, comma 2, alla tabella C sono ridotte del 7 per cento tutte le spese di parte corrente per gli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

102. 02. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon Pottino.

Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.

(Modifica del regime delle entrate della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

All'articolo 49, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Spettano alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi, riscossi nel territorio della Regione stessa:».

2. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute - ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario interregionale, da definirsi previa intesa fra il Ministero delle infrastrutture e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con successivo provvedimento - al numero 4) del comma 1 dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «otto decimi» sono sostituite con le parole «nove virgola cinque decimi». La sostituzione di cui al presente comma e la conseguente efficacia normativa hanno effetto dal 1° gennaio 2008.

3. In applicazione dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al numero 1) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «sei decimi» sono sostituite con le parole «sei virgola otto decimi».

4. Il comma 2 dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad Uffici finanziari situati fuori dal territorio della regione. Le quote dei proventi erariali spettanti in base al presente articolo sono al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per gradoPlato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

102. 05. Pertoldi, Maran, Strizzolo, Cuperlo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi».

ART. 103.

Sopprimerlo.

103. 1. Andrea Ricci.

Disegno di legge n. 1746

Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA
EMENDAMENTI
(Articoli da 104 a 123)
ART. 104.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di sostegno all'innovazione sopprimere la seguente: industriale.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: i progetti di innovazione è soppressa la seguente: industriale.

Conseguentemente al comma 7, dopo le parole: misure a favore dell'innovazione è soppressa la seguente: industriale.

104. 152. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: industriale con le seguenti: dell'apparato produttivo.

Al comma 2, sostituire le parole: progetti di innovazione industriale con le seguenti: progetti di innovazione e sviluppo dell'apparato produttivo.

104. 68. Bernardo.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: industriale con le seguenti: dell'apparato produttivo.

Conseguentemente sostituire ovunque ricorra nel testo dell'articolo 104 le parole: progetti di innovazione industriale con le seguenti: progetti di innovazione e sviluppo dell'apparato produttivo.

104. 18. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: sono contestualmente soppressi aggiungere le seguenti: Nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, per la gestione delle risorse per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è istituita separata contabilità.

*** 104. 14.** Tuccillo, Piro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni, dopo le parole: sono contestualmente soppressi sono inserite le seguenti: Nell'ambito del fondo per la competitività e lo sviluppo, per la gestione delle risorse per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è istituita separata contabilità.

*** 104. 116.** Tuccillo.

Al comma 1, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 360 milioni.

La riduzione degli importi è compensativa dei maggiori oneri previsti dall'articolo 187-bis.

104. 129. Belisario, Raiti.

All'articolo 104, comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: Al fine di assicurare tale continuità, le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e all'articolo 14 febbraio 1982, n. 46, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari, utilizzando le disponibilità assegnate dal CIPE in sede di ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 3501 nonché le eventuali disponibilità residue di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I finanziamenti per le finalità di cui al presente comma possono essere garantiti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, secondo le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 104, comma 8, della presente legge. Con il medesimo decreto può essere altresì stabilito che, per le finalità del presente comma, il Fondo possa concedere la garanzia di ultima istanza dello Stato, che non incide sulla dotazione patrimoniale del medesimo Fondo.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui.
104. 159. Milana.

Al comma 1, terzo periodo, le parole: fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono soppresse.
104. 66. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le disposizioni, sopprimere le parole: di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle.
104. 19. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, che siano conferite a qualunque titolo al Fondo di cui al presente articolo, sono evidenziate contabilmente in modo autonomo, anche nei progetti di innovazione industriale.
* **104. 15.** Tuccillo, Piro.

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Le risorse per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 206, che siano conferite a qualunque titolo al Fondo di cui al presente articolo, sono evidenziate contabilmente in modo autonomo, anche nei progetti di innovazione industriale.
* **104. 118.** Tuccillo.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.
104. 122. Lulli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti economiche e sociali, approva il documento recante le Linee strategiche per la competitività e lo sviluppo. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il documento può essere approvato anche in mancanza dei predetti pareri. Il documento, che ha validità triennale, definisce gli obiettivi di rafforzamento dell'apparato produttivo e le azioni necessarie al loro raggiungimento, unitamente al fabbisogno finanziario complessivo. Il Ministro dello sviluppo economico, a seguito dell'approvazione di tale documento, individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, i Programmi di

innovazione industriale per l'attuazione degli obiettivi previsti dal documento stesso, quantificando, per ciascun programma, le risorse disponibili.

104. 71. Bernardo.

Al comma 2, dopo le parole: autonomie locali aggiungere le seguenti: e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

104. 111. Giovanelli.

Al comma 2, dopo le parole: sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005 sono inserite le seguenti: , nella prima fase di attuazione delle presenti disposizioni.

* **104. 131.** Peretti, Zinzi.

Al comma 2, dopo le parole: sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo nel 16 e 17 giugno 2005 sono inserite le seguenti: , nella prima fase di attuazione delle presenti disposizioni,.

* **104. 105.** Merloni, Lulli, Delbono.

Al comma 2 dopo le parole: aree tecnologiche dell'efficienza energetica aggiungere le seguenti: e della captazione, trasformazione e distribuzione di energie rinnovabili.

* **104. 1.** X Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: aree tecnologiche dell'efficienza energetica sono inserite le seguenti: della captazione, trasformazione e distribuzione di energie rinnovabili.

* **104. 161.** Provera.

Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita, inserire le seguenti: delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

104. 11. VII Commissione.

Al comma 2, dopo le parole, made in Italy sono inserite le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.

* **104. 132.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.

***104. 62.** Leo.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.

* **104. 89.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.

***104. 52.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , dell'avanzamento del grado di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto e di azione strategica complessiva dell'impresa, con forte impatto sull'intero sistema produttivo.

***104. 50.** Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,

**** 104. 32.** Lulli, Aurisicchio, Burchiellaro, Ceccuzzi, Chicchi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,

**** 104. 20.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa.

**** 104. 2.** X Commissione.

Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,

**** 104. 36.** Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: , finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa,.

**** 104. 63.** Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: made in Italy sono inserite le seguenti: , finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa.

**** 104. 130.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.

*** 104. 3.** X Commissione.

Al comma 2 le parole: per il patrimonio culturale sono sostituite dalle seguenti: per i beni e le attività culturali.

*** 104. 148.** Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaramonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Scietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 2, sostituire le parole: patrimonio culturale con le seguenti: patrimonio e contenuti culturali.

**** 104. 67.** Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 2 sostituire le parole: patrimonio culturale con le seguenti: patrimonio e contenuti culturali.

**** 104. 49.** Palmieri.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale sono aggiunte le seguenti: nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Conseguentemente, dopo il comma m2 è inserito il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*** **104. 167.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*** **104. 72.** Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete».

***** 104. 60.** Campa.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Consequentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete».

***** 104. 5.** X Commissione.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Consequentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con Decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete».

***** 104. 48.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale *sono aggiunte le seguenti:* , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti di innovazione industriale di cui al comma 2, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano fra loro relazioni stabilmente strutturate;

b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

*** **104. 134.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e dei servizi ICT di nuova generazione.

104. 110. Lulli, Cialente.

Al comma 2 aggiungere in fine, le seguenti parole: , dei sistemi di produzione ad alto valore aggiunto, con particolare riferimento alle tematiche della meccatronica, dei nuovi materiali e dell'ICT.

104. 29. Ravetto, Misiani.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: e interventi di innovazione in ambiti turistici maturi.

104. 39. Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 2 dopo le parole: il patrimonio culturale *aggiungere, in fine le seguenti:* e turistico.

104. 4. X Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure previste del presente comma si applicano alle imprese del settore manifatturiero e dei servizi.

104. 133. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Comitato di cooperazione Stato-Regioni per lo sviluppo economico e produttivo. Ferma restando la competenza della Conferenza Stato-Regioni, il Comitato esamina le questioni inerenti l'attuazione dei singoli progetti e le altre questioni attinenti i settori economico produttivi sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico nonché dalle regioni e dagli altri Ministeri interessati; formula, inoltre, soluzioni e proposte, ai fini di una valutazione congiunta dello Stato e delle Regioni interessate nel campo dei settori economici e produttivi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare sono disciplinate le modalità di composizione e funzionamento del Comitato, prevedendo la possibilità di istituire con oneri a capo del Fondo di cui al comma 1 una segreteria tecnico-amministrativa e commissioni e gruppi di lavoro anche permanenti dedicati all'esame di temi specifici attinenti lo sviluppo delle attività economiche e produttive. Alle riunioni del Comitato partecipano rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome e degli altri Ministeri interessati all'attuazione dei singoli programmi nonché delle parti economiche e sociali.

104. 73. Bernardo.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, definisce le linee guida da seguire per l'individuazione delle modalità e dei criteri operativi

per il coinvolgimento degli enti e delle imprese nei progetti di innovazione industriale. Per l'individuazione dei contenuti di ciascun progetto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, per l'attuazione dei compiti affidatigli, si avvale della collaborazione di strutture, soggetti ed enti specializzati, con onere a carico delle risorse stanziare. Il responsabile di progetto definisce il programma di lavoro, individua le modalità e le procedure da utilizzare per la scelta degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, propone le azioni e le relative responsabilità attuative, stabilisce i tempi di realizzazione del progetto con l'individuazione dei criteri e delle modalità per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione *ex post* sull'efficacia degli interventi.

*** 104. 135.** Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, definisce le linee guida da seguire per l'individuazione delle modalità e dei criteri operativi per il coinvolgimento degli enti e delle imprese nei progetti di innovazione industriale. Per l'individuazione dei contenuti di ciascun progetto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni interessate, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, per l'attuazione dei compiti affidatagli, si avvale della collaborazione di strutture, soggetti ed enti specializzati, con onere a carico delle risorse stanziare. Il responsabile di progetto definisce il programma di lavoro, individua le modalità e le procedure da utilizzare per la scelta degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, propone le azioni e le relative responsabilità attuative, stabilisce i tempi di realizzazione del progetto con l'individuazione dei criteri e delle modalità per le verifiche sullo stato di attuazione in itinere e finali, nonché gli indicatori da utilizzare per la valutazione *ex post* sull'efficacia degli interventi.

*** 104. 107.** Merloni.

Al comma 3 dopo le parole: da perseguire, aggiungere le seguenti: Per i progetti di innovazione industriale dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto dovrà essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.

***104. 31.** Lulli, Ausicchio, Burchiellaro, Chicchi, Ceruzzi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3 dopo le parole: da perseguire, aggiungere le seguenti: Per i progetti di innovazione industriale dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto dovrà essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.

***104. 35.** Sanga, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3 dopo le parole: da perseguire, aggiungere le seguenti: Per i progetti di innovazione industria e dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto dovrà essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro

impresa.

***104. 22.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: Per i progetti di innovazione industriale dedicati alle micro e piccole imprese il responsabile di progetto dovrà essere individuato tra soggetti che presentano una comprovata conoscenza ed esperienza del mondo della micro impresa.

*** 104. 136.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: strutture ed enti specializzati inserire le seguenti: nonché di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**** 104. 69.** Bernardo.

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: strutture ed enti specializzati, aggiungere le seguenti: nonché di rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

**** 104. 21.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e previa consultazione del partenariato in merito,

*** 104. 23.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Bolzano, inserire le seguenti: e previa consultazione del partenariato in merito.

*** 104. 70.** Bernardo.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, sono inserite le seguenti: individua gli enti e le imprese da coinvolgere nell'attuazione delle attività previste nel progetto, stabilisce le relative risorse da destinare per la copertura delle spese previste, identifica i meccanismi di sostegno ed ogni altra misura utile per l'attuazione degli interventi.

*** 104. 108.** Merloni, Lulli, Delbono.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, sono inserite le seguenti: individua gli enti e le imprese da coinvolgere nell'attuazione delle attività previste nel progetto, stabilisce le relative risorse da destinare per la copertura delle spese previste, identifica i meccanismi di sostegno ed ogni altra misura utile per l'attuazione degli interventi.

*** 104. 137.** Peretti, Zinzi.

Al comma 4, dopo le parole: che si pronuncia inserire le seguenti: entro trenta giorni.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

*** 104. 16.** Tuccillo, Piro.

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: che si pronuncia sono inserite le seguenti: entro trenta giorni:*

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

*** 104. 117.** Tuccillo.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare almeno pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, è della legge 5 marzo 2001, n. 57».

104. 54. Ruggeri, Burchellaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare almeno pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate ai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

***104. 47.** Lulli, Burchellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squaglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

*** 104. 138.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese

interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

*** 104. 86.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

*** 104. 74.** Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

**** 104. 83.** Alfano, Marinello.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare almeno pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate ai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

*** 104. 13.** Campa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare almeno pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti innovativi per lo sviluppo e la competitività delle microimprese e delle imprese artigiane. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali categorie imprenditoriali, stabilendo modalità e procedure semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a strutture, enti ed organismi specializzati nel sostegno, anche finanziario, alle imprese artigiane ed alle micro imprese. Per la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

104. 53. Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. La quota di risorse individuata ai sensi del comma 2 è destinata, per un ammontare pari al 15 per cento della quota stessa, al finanziamento di progetti di innovazione industriale relativi alle aree tecnologiche ivi individuate realizzati dai distretti industriali. Ai sensi delle procedure indicate dai commi 3 e 4, sono individuati i contenuti ed i criteri di attuazione dei progetti riferiti a tali soggetti, stabilendo modalità e procedure anche semplificate per l'accesso ai relativi interventi finanziari ed assicurando specifici incentivi per la costituzione di consorzi o reti tra le imprese interessate, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

104. 169. Lulli, Nannicini, Filippeschi, Frigato, Ghizzoni.

Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il regime di aiuto applicabile ai progetti di innovazione industriale in conformità alla normativa comunitaria.

*** 104. 139.** Peretti, Zinzi.

Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il regime di aiuto applicabile ai progetti di innovazione industriale in conformità alla normativa comunitaria.

*** 104. 109.** Merloni.

Al comma 7, dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, *sono inserite le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

*** 104. 121.** Lulli.

Al comma 7, dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

***104. 24.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 7, dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

***104. 30.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 7, dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

***104. 6.** X Commissione.

Al comma 7, dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

***104. 34.** Marino, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 7 dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, *sono inserite le seguenti:* di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

*** 104. 140.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: delle imprese *aggiungere le seguenti:* di tutti i settori economici.

104. 28. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 7, le parole: anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia *sono soppresse.*

104. 112. Lulli.

Al comma 7, dopo le parole Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

***104. 56.** Fogliardi, Fincato, Leddi.

Al comma 7, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* nonché dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

***104. 51.** Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Al comma 7, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* nonché dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

***104. 12.** Leo.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia *aggiungere le seguenti:* , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

*** 104. 90.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Banca d'Italia sono inserite le seguenti: , nonché dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

*** 104. 141.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 8, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

* **104. 7.** X Commissione.

Al comma 8 dopo le parole: sentita la Banca d'Italia sono inserite di seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.

* **104. 151.** Ricci, Provera.

Al comma 8, è aggiunto, in fine: il seguente periodo: Con il medesimo decreto possono essere stabilite le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli interventi di garanzia e controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

104. 153. Milana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari almeno al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

104. 57. Ruggeri, Burchiellaro.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

* **104. 127.** Raiti.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 1 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

* **104. 125.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle

imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

*** 104. 120.** Lulli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 58.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 46.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 25.** Campa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 87.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle

imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 75.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 82.** Alfano, Marinello.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

8-bis). Una quota pari al 15 per cento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui al comma 7 è destinata ad interventi di ricapitalizzazione e patrimonializzazione delle microimprese e delle imprese artigiane attraverso strumenti finanziari, gestiti da banche o società finanziarie specializzate nel sostegno a tali imprese, adeguati alla specifica configurazione giuridica delle imprese medesime. Nell'ambito del decreto di cui al comma 8, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi previsti dal presente comma, sulla base di procedure semplificate.

***104. 142.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3 sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

104. 8. La X Commissione.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-ter. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli interventi di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, anche attraverso i confidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

104. 42. Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia

collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo 11 comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.

104. 124. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinare agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e nonchè il primo periodo del comma 3 sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

***104. 164.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

***104. 76.** Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il decreto di cui al comma 8 può stabilire la quota di disponibilità del Fondo, di cui al comma 7, da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385, del 1993. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3, sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto all'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

***104. 85.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con il medesimo decreto sono stabilite le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli interventi di garanzia e controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112.

104. 65. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

10-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

10-ter. Al fine di cui al comma 10-bis una quota delle risorse annualmente destinate agli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 488 del 1992, è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.

10-quater. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con il medesimo decreto, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

104. 144. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

***104. 81.** Alfano, Marinello.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli

investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater*). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

***104. 61.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter*). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater*). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**** 104. 26.** Campa.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-*bis*). Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter*). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla

concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater*). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da imprese artigiane e micro imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

104. 126. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-*ter*. Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-*quater*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**** 104. 77.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

10-*bis*). Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni della legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001 n. 57 che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi dalle imprese artigiane e da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

***104. 166.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

10-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni la legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-ter). Una quota pari ad almeno il 15 per cento del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di contro garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-quater). All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di contro garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**** 104. 143.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 57 del 2001 sono concesse secondo le disposizioni previste dall'articolo 72, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10-ter. Una quota pari ad almeno il 15 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinata al sostegno degli investimenti delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. Le risorse finanziarie sono gestite dal soggetto gestore di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La realizzazione degli interventi agevolativi viene effettuata secondo le procedure previste dai commi da 354 a 360 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**** 104. 45.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartini, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Sopprimere il comma 11.

Consequentemente, dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Articolo 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle parole: per la quota del 40 per cento;

2) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: per la quota del 60 per cento.

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

104. 0. 11. Valducci, Lazzari.

Al comma 11 dell'articolo 104, dopo le parole e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali sono inserite le seguenti , nonché le piccole e medie imprese.

104. 156. Milana.

Al comma 11 dell'articolo 104, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Per le piccole e medie imprese il suddetto pagamento è ridotto in misura pari al 50 per cento.

104. 155. Milana.

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo:

«Al fine di promuoverne la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, l'importo dei diritti disciplinati dal presente comma dovuti dalle micro e piccole imprese sarà stabilito in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ordinario».

***104. 41.** Tomaselli.

Al comma 11, è aggiunto, in fine il seguente periodo:

Al fine di promuoverne la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, l'importo dei diritti disciplinati dal presente comma dovuti dalle micro e piccole imprese è stabilito in misura non superiore al 50 per cento dell'importo ordinario.

***104. 145.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 11 dell'articolo 104 è inserito il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui al comma 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del prescritto decreto ministeriale.

104. 158. Milana.

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

11-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante Collocazione del contrassegno Siae, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto, ad esclusione dell'eventuale involucro di copertura in cellophane, in modo tale da risultare visibile e con caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

b) Il comma 4 è abrogato.

11-ter. All'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, *dopo le parole:* privi del contrassegno medesimo, *sono inserite le seguenti:* , a meno che possa essere provata la legittimità degli stessi o della loro provenienza.

***104. 149.** D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

11-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante «Collocazione del contrassegno SIAE», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto, ad esclusione dell'eventuale involucro di copertura in cellophane, in modo tale da risultare visibile e con caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

b) *il comma 4 è abrogato.*

11-ter. All'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: privi di contrassegno medesimo *sono inserite le seguenti*: a meno che possa essere provata la legittimità degli stessi o della loro provenienza.

***104. 123.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. All'articolo 3 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, avente per oggetto «Collocazione del contrassegno» SIAE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto, ad esclusione dell'eventuale involucro di copertura in cellophane, in modo tale da risultare visibile con caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto».

c) il comma 4 è abrogato.

11-ter. All'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: privi del contrassegno medesimo, *sono inserite le seguenti*: a meno che possa essere provata la legittimità degli stessi o della loro provenienza.

***104. 84.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

11-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante «Collocazione del contrassegno» SIAE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto, ad esclusione dell'eventuale involucro di copertura in cellophane, in modo tale da risultare visibile e con caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.»;

b) Il comma 4 è abrogato.

11-ter. All'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole «privi del contrassegno medesimo», sono inserite le seguenti «a meno che possa essere provata la legittimità degli stessi o della loro provenienza,»".

***104. 165.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 3 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contrassegno è applicato sulla confezione del supporto, ad esclusione dell'eventuale involucri di copertura in cellophane, in modo tale da risultare visibile e con caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto»;

b) il comma 4 è abrogato.

11-ter. All'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «privi del contrassegno medesimo», sono inserite le seguenti: «, a meno che possa essere provata la legittimità degli stessi o della loro provenienza,».

***104. 64.** Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Ai fini di rilanciare le attività di brevettazione delle invenzioni realizzate nelle università e negli enti pubblici di ricerca e favorire il partenariato tra le imprese e la ricerca pubblica, ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca

finanziati da enti pubblici diversi dall'università ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

104. 37. Cialente, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Marino, Merloni, Quartini, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 11, aggiungere infine il seguente:

11-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato

nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

***104. 33.** Cialente, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Marino, Merloni, Quartini, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 11, aggiungere infine il seguente:

11-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione

debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

***104. 9.** La X Commissione.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "apparato produttivo", aggiungere le seguenti: "delle imprese di piccole e medie dimensioni; e sopprimere le parole da: "di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni."

104. 97. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "apparato produttivo", aggiungere le seguenti: ", con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni»; sopprimere le parole da: "di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni; al secondo periodo, sostituire le parole: "euro 300 mila con le seguenti: "euro 400 mila."

104. 100. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "apparato produttivo", aggiungere le seguenti: ", con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni»; sopprimere le parole da: "di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni»; Al secondo periodo, sostituire le parole: "euro 300 mila con le seguenti: "euro 500 mila."

104. 101. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: "apparato produttivo", aggiungere le seguenti: "delle imprese di piccole e medie dimensioni e sopprimere le parole da: "di rilevanti dimensioni, fino a: e successive modificazioni; Al secondo periodo, sostituire le parole: "euro 300 mila con le seguenti: "euro 400 mila."

104. 98. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: delle imprese di piccole e medie dimensioni»; sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni; Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.

104. 99. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: delle imprese, sono inserite le seguenti: di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria. Conseguentemente, le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni sono soppresse.

104. 163. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria»; Conseguentemente, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni; Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.

104. 103. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: apparato produttivo, aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria»; sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni; Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.

104. 104. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.

104. 91. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti fino a: successive modificazioni con le seguenti: di piccole e medie dimensioni.

104. 94. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.

Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.

104. 92. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: di rilevanti dimensioni, fino a: successive modificazioni.

Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le parole: euro 500 mila.

104. 93. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti fino a: di successive modificazioni di piccole e medie dimensioni.

Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.

104. 95. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: di rilevanti fino a: successive modificazioni di piccole e medie dimensioni.

Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 500 mila.

104. 96. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, primo periodo sostituire le parole da: di rilevanti fino a: successive modificazioni di piccole e medie dimensioni, in particolare del settore tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e rubinetteria.

Al secondo periodo, sostituire le parole: euro 300 mila con le seguenti: euro 400 mila.

104. 102. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 12, dopo le parole: il proprio regolamento di organizzazione le parole: e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soppresse.

104. 146. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 12, aggiungere infine il seguente:

«12-bis. Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente: «Art. 15-bis. (Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila). 1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

Conseguentemente dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

«Art. 215-bis. (Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto). 1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 sono sostituite con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

104. 38. Cialente.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di coordinare il sistema di agevolazioni alle imprese agli obiettivi ed alle azioni di cui al presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) conformare i regimi di aiuto ad una elevata flessibilità e a modalità gestionali di progetto, al fine di garantirne l'effettiva rispondenza agli obiettivi ed azioni previsti dal documento di cui al comma 2;

b) prevedere un'articolazione degli interventi effettuata sulla base degli inquadramenti comunitari degli aiuti di Stato alle imprese;

c) prevedere modalità attuative e gestionali degli interventi effettuate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;

d) definire per gli inquadramenti comunitari lo schema di aiuto utilizzabile, contenente gli elementi essenziali dello stesso per quanto riguarda in particolare l'intensità e la forma dell'aiuto, le spese ammissibili, i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici;

e) prevedere il conferimento, anche temporalmente differenziato, alle regioni ed alle province autonome delle funzioni relative alle norme di incentivazione vigenti i cui effetti sono limitati allo sviluppo economico locale;

f) prevedere l'abrogazione delle norme di aiuto residue e di quelle non idonee al perseguimento degli obiettivi e delle azioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di piena operatività delle disposizioni previste dai decreti legislativi di riordino anche tramite la soppressione differenziata delle norme stesse. I decreti legislativi di riordino sono adottati su proposta dei Ministri responsabili di agevolazioni alle imprese, sentita la Conferenza Stato-Regioni che si esprime entro il termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto è comunque emanato. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

104. 78. Bernardo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

104. 10. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis). In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Stato-Regioni, in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un soggetto concessionario diverso.

***104. 147.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un

soggetto concessionario diverso.

***104. 88.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un soggetto concessionario diverso.

***104. 44.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartini, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, con tributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un soggetto concessionario diverso.

***104. 27.** Campa.

Dopo il comma 13 aggiungere, in fine, il seguente:

13-bis). In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un soggetto concessionario diverso.

***104. 79.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Vito Alfredo.

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, con tributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un soggetto concessionario diverso».

**** 104. 59.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis). In conformità al principio di leale collaborazione ed al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere rinnovate in caso di specifiche ragioni tecniche ed economiche che rendano inopportuna l'individuazione di un soggetto concessionario diverso.

**** 104. 80.** Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente: Art. 104-bis. (Rifinanziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese). 1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, si procede ad una nuova allocazione di risorse al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per una somma complessiva pari a 4.000 milioni di euro, alimentata con le risorse del risparmio postale.

2. Come stabilito dal comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, stabilisce le quote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Una quota pari almeno al 40 per cento del suddetto Fondo è da destinarsi al sostegno dei programmi di innovazione industriale e dei programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo gli obiettivi di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 80 del 2005.

5. Al costo derivante dall'utilizzo di tali risorse si provvederà annualmente utilizzando le risorse del Fondo per la competitività e del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), ognuno per la parte di competenza».

104. 0. 13. Merloni.

Dopo l'articolo 104, è aggiunto il seguente:

Art. 104-bis
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. All'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti» sono soppresse.

104. 0. 12. Delbono, Motta, Miglioli, Bellanova, Buffo, Codurelli, Cordoni, D'Ambrosio, Di Salvo, Farinone, Fontana, Laratta, Lenzi, Merloni, Schirru, Viola.

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: 13-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce apposite direttive relativamente al mercato energetico nazionale con particolare riferimento alle industrie energivore dislocate sul territorio nazionale. Alle industrie metallurgiche primarie sono riconosciute tariffe speciali al fine di equiparare i costi produttivi alla media europea e internazionale. Con lo stesso decreto il Ministro dello sviluppo economico individua le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle stesse direttive utilizzando il meccanismo di finanziamento già adottato per le tariffe speciali adottate precedentemente.

104. 157. Pili, Caligiuri, Murgia, Oppi, Cossiga, Porcu, Mereu, Testoni.

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro dello sviluppo economico predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze; Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate).

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

104. 04. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese).

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del *software* libero», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro dello sviluppo economico predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del *software*. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del *software*. Della commissione fa parte anche un rappresentante del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico predispone un apposito sito Internet, con funzione di *repository*, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei *software* presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze; Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2 finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio).

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

104. 01. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Credito di imposta alle imprese per lo sviluppo del software libero e a sorgente aperto).

1. Alle imprese che, in maniera strumentale alla loro attività, sviluppano o modificano software di tipo libero o a sorgente aperto, ovvero lo fanno realizzare o modificare da imprese di sviluppo di *software* aventi sede nel territorio nazionale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano *software* liberi o a sorgente aperto quei programmi informatici che: *a)* consentono all'utente il libero utilizzo senza limitazioni; *b)* consentono all'utente l'acquisizione del codice sorgente; *c)* consentono all'utente la modifica del codice sorgente e, se prevista, la ricompilazione dello stesso al fine di ottenere un programma eseguibile; *d)* consentono all'utente la redistribuzione del codice sorgente e degli eseguibili originali o modificati.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nel settore dello sviluppo del software o che abbiano partecipazioni in imprese di sviluppo del *software*.

6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì finalizzate alla valutazione della qualifica degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Consequentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

104. 03. Folena, Acerbo

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

Art. 104-bis.

(Credito di imposta alle imprese per lo sviluppo del software libero e a sorgente aperto).

1. Alle imprese che, in maniera strumentale alla loro attività, sviluppano o modificano software di tipo libero o a sorgente aperto, ovvero lo fanno realizzare o modificare da imprese di sviluppo di *software* aventi sede nel territorio nazionale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano *software* liberi o a sorgente aperto quei programmi informatici che: *a)* consentono all'utente il libero utilizzo senza limitazioni; *b)* consentono all'utente l'acquisizione del codice sorgente; *c)* consentono all'utente la modifica del codice sorgente e, se prevista, la ricompilazione dello stesso al fine di ottenere un programma eseguibile; *d)* consentono all'utente la ridistribuzione del codice sorgente e degli eseguibili originali o modificati.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nel settore dello sviluppo del software o che abbiano partecipazioni in imprese di sviluppo del *software*.

6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuarsi dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono, altresì finalizzate alla valutazione della qualifica degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, (Agenzia del demanio), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

104. 02. Folena, Acerbo

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti).

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalla tabella F della presente legge.

104. 09. Cialente.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. La copertura finanziaria del presente comma rimane a carico della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa proveniente dalle economie comunque generate.

2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero. La copertura dei relativi costi rimane invariata.

3. L'articolo 4 del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 215, del Ministero dello sviluppo economico che inserisce l'articolo 12-ter al decreto ministeriale n. 320 del 2000 dal titolo (differimento dei termini per il completamento dei programmi) è come appreso sostituito: «tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento ivi comprese le proroghe richieste e concesse ed hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, potranno e dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi».

104. 05. Lomaglio, Crisafulli.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi

in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. La copertura finanziaria del presente comma rimane a carico della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa proveniente dalle economie comunque generate.

2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero. La copertura dei relativi costi rimane invariata.

104. 07. Lomaglio, Crisafulli.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis

1. L'articolo 4 del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 215, del Ministero dello sviluppo economico che inserisce l'articolo 12-ter al decreto ministeriale n. 320 del 2000 dal titolo (differimento dei termini per il completamento dei programmi) è sostituito dal seguente: «tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento ivi comprese le proroghe richieste e concesse ed hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, potranno e dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi».

104. 06. Lomaglio, Crisafulli.

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente: Art. 104-bis. (Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali). 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.

2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato».

All'articolo. 6, dopo il comma 20, è introdotto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

104. 0. 14. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente: Art. 104-bis. (Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali). 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.

2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato».

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo 11 comma 1, inserire 11 seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 e per l'anno 2008 una minore spesa di 100 milioni di euro.

104. 0. 15. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente: Art. 104-bis. (Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali). 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute a bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.

2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è avvenuto».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

104. 0. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 104 è inserito il seguente: Art. 104-bis. (Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali). 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.

2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

104. 0. 17. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis
(Interventi in materia di sicurezza delle imprese commerciali).

1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Le somme eventualmente inutilizzate negli anni precedenti sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate negli anni 2007 e 2008.

2. Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è riconosciuto un credito di imposta sull'acquisto di attrezzature per la prevenzione della criminalità e

per i costi sostenuti per l'utilizzo delle carte di credito in tabaccheria, di importo pari al 50 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.

E conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

104. 08. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale).

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di cui al precedente comma i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato degli eventuali contributi pubblici ricevuti per l'acquisto.

3. Qualora il cessionario abbia esercitato nelle aree cedute l'intrapresa industriale o artigianale per un periodo superiore ad anni 10, le medesime aree e lo stabilimento che su di esse insiste sono sottratte alla facoltà di riacquisto da parte dei Consorzi di cui al comma 1.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutuo fino a 100 milioni di euro a favore dei consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

104. 0. 10. Carfagna.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 104 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione dell'apparato produttivo).

104. 17. Campa, Zanetta, Rosso.

ART. 105.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

105. 5. La IX Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 134, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.

105. 6. La IX Commissione.

Al comma 1 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una percentuale non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui al precedente periodo è destinata, per il tramite del Ministero delle infrastrutture, al finanziamento di opere infrastrutturali da allocare nelle aree sottoutilizzate del Paese.

105. 1. Misiti, Ossorio, Raiti, Donadi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2007 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

105. 2. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione all'Accordo di programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione del Polo petrolchimico di Priolo, così come sottoscritto il 21 dicembre 2005 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzato un contributo di complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 da iscrivere nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. È autorizzato altresì, per lo stesso fine, un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 da iscrivere nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 20.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

105. 3. Rotondo, Piscitello, Piro, Burtone, Crisafulli, Dato, Piscitello, Samperi, Violante.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 4, comma 2, del regolamento adottato con decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare entro il 31 dicembre 2007 al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dal progetto ammesso all'agevolazione. Il contributo globale a favore dei suddetti soggetti, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento dell'importo agevolato a carico dei fondi CIPE e comunque nel limite non superiore nel complesso ad euro 2.066.115.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: «fino al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2007».

105. 7. Aurisicchio.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, comma 1, le parole: «fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007».

105. 4. Margiotta, Luongo, Carta, Laratta, Oliverio, Jannuzzi.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

Art. 105-bis.

1. Per i soggetti che hanno inoltrato, presso il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia dell'entrate, istanza telematica per il riconoscimento dei benefici del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate e che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda nel corso dell'anno 2006, il termine perentorio per il completamento dell'investimento programmato, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, è prorogato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007.

105. 0. 1. Rotondo.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

Art. 105-bis.

1. Agli enti locali rientranti nel programma di metanizzazione del Mezzogiorno, ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge n. 784 del 1980 e dell'articolo 9 della legge n. 266 del 1997, è riconosciuto il finanziamento dell'onere derivante dalla revisione prezzi e/o prezzo chiuso, per l'intero ammontare sostenuto ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni e ridisciplinato con il dispositivo di cui all'articolo 26 della legge n. 109 del 94, nonché dell'eventuale maggiore onere per spese tecniche in presenza di maggiori lavori debitamente

ammessi rispetto al progetto originario.

2. Al finanziamento dei maggiori oneri, di cui al comma 1, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori risorse derivanti dall'utilizzo del ribasso d'asta o di altre economie del progetto di metanizzazione.

105. 0. 2. Rotondo, Lumia.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Contributo in favore dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali).

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4 per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.

2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei relativi costi rimane invariata.

3. L'articolo 12-ter («Differimento dei termini per il completamento dei programmi») del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, è sostituito dal seguente: «Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse, e che hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi».

Conseguentemente:

Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

105. 08. Piscitello, Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n.320 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4, per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. La copertura finanziaria del presente comma rimane a carico della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.

2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei costi rimane invariata.

3. L'articolo 4 del decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 215 del Ministero dello sviluppo economico, che inserisce l'articolo 12-ter al decreto ministeriale n. 320 del 2000 dal titolo (differimento dei termini per il completamento dei programmi) è sostituito dal seguente:

«4. Tutte le iniziative finanziate che hanno superato i termini previsti per la conclusione dell'investimento, ivi comprese le proroghe richieste e concesse ed hanno realizzato il 30 per cento degli investimenti ammessi, potranno e dovranno ultimare l'investimento entro il 31 dicembre 2007. La rendicontazione dovrà essere conclusa entro i sei mesi successivi».

105. 0. 3. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è concesso un contributo aggiuntivo di pari importo a quello previsto dallo stesso articolo 4, per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei 60 mesi di operatività dei soggetti responsabili riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico. Detto contributo aggiuntivo copre gli ulteriori cinque esercizi in prosecuzione a quelli scaduti e comunque fino alla chiusura globale del Patto. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati. La copertura finanziaria del presente comma rimane a carico della finanza di patto già decretata per la parte ancora non spesa riveniente dalle economie comunque generate.

2. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata i cui investimenti non superano un milione e cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei costi rimane invariata.

105. 0. 4. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Al fine di accelerare i tempi di attuazione, i collaudi delle iniziative imprenditoriali finanziate dagli strumenti della programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, attuata con decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, i cui investimenti non superano un milione e

cinquecentomila euro, saranno effettuati dai soggetti responsabili con l'obbligo di comunicare i verbali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La copertura dei costi rimane invariata.

105. 0. 5. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2007 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere *d*), *e*) ed *f*).

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare ai soggetti, di cui all'articolo 2 comma 203, lettere *d*), *e*), *f*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce, nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni previste dalla medesima legge.

3. Il contributo globale a favore dei soggetti, di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse, di cui al comma 2, e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115. Tale contributo viene riconosciuto per gli anni pregressi e per il differimento dei termini concesso per il completamento dei programmi e per l'effettuazione dei collaudi, così come previsto dal decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 215 del Ministero dello sviluppo economico. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati.

105. 0. 6. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare ai soggetti, di cui all'articolo 2 comma 203, lettere *d*), *e*), *f*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e individuati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce, nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni previste dalla medesima legge.

2. Il contributo globale a favore dei soggetti, di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 2 e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115. Tale contributo viene riconosciuto per gli anni pregressi e per il differimento dei termini concesso per il completamento dei programmi e per l'effettuazione dei collaudi, così come previsto dal decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 215 del Ministero dello sviluppo economico. I criteri e le modalità di rendicontazione rimangono inalterati.

105. 0. 7. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le progettazioni definitive derivanti dall'attuazione di studi di fattibilità, la cui fase di progettazione preliminare è stata finanziata ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, possono essere finanziate a fondo perduto.

2. Per le finalità, di cui al precedente comma 1, il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata - la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 40 milioni per l'anno 2007, 20 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2007 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I finanziamenti, di cui ai commi 1 e 2, sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione di tali risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Per le finalità, di cui al presente articolo, si provvede con le disponibilità del Fondo per le aree sottosviluppate, di cui all'articolo 105 della presente legge.

105. 09. Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

1. Le progettazioni definitive derivanti dall'attuazione di studi di fattibilità, la cui fase di progettazione preliminare è stata finanziata ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e verificate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, possono essere finanziate a fondo perduto.

2. Per le finalità, di cui al precedente comma 1, il finanziamento dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - gestione separata - la somma di 80 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 40 milioni per l'anno 2007, 20 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2007 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I finanziamenti, di cui ai commi 1 e 2, sono riservati per il 70 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione di tali risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 50 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

105. 010. Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Rifinanziamento per il prestito d'onore e la microimpresa).

1. In sede di riparto per l'anno 2007 del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, le cui risorse sono conferite al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104 della presente legge, la dotazione per gli interventi di cui al decreto legislativo 185/2000, Titolo II, per il prestito d'onore e le microimprese, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

105. 0. 19. Samperi, Burtone, Crisafulli, Lo Maglio, Rotondo, Piro.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105.

1. 11 Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assegnare entro il 31 dicembre 2007 al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, le risorse rivenienti dalle revoche, dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dal progetto ammesso all'agevolazione.

2. Il contributo globale a favore dei suddetti soggetti, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento dell'importo agevolato a carico dei fondi Cipe e comunque nel limite non superiore nel complesso ad euro 2.066.115.

3. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2007 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

105.011. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

1. Il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato ad assegnare entro il 31 dicembre 2007 al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, le risorse rivenienti dalle revoche dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

2. Il contributo globale a favore del responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 1 e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115.

105.012. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo l'articolo 105, aggiungere il seguente:

1. Il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato ad assegnare entro il 31 dicembre 2007 al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, Le risorse rivenienti dalle revoche dalle rinunce nonché quelle comunque non utilizzate o utilizzate in difformità dai progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

2. Il contributo globale a favore del responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale, senza oneri aggiuntivi per l'erario, è definito nel limite del 3 per cento degli importi rivenienti dalle risorse di cui al comma 1 e comunque non superiore nel complesso ad euro 2.066.115.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203 lettere d), e) ed f).

105. 013. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

ART. 106.

Al comma 1, dopo le parole: Al fondo confluiscono sono inserite le seguenti: con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

106. 8. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, dopo le parole: le risorse annuali sostituire le parole: per i progetti di ricerca di interesse nazionale con le seguenti: del Fondo per l'università e la ricerca di cui all'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

106. 19. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 1, dopo: di interesse nazionale aggiungere: «,».

106. 18. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Al comma 1, secondo capoverso le parole: del Fondo per gli investimenti fino alle parole: n. 388 sono sostituite dalle seguenti: il novanta per cento delle risorse annuali del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

106. 15. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Al comma 1, sostituire la cifra: 60 con la seguente: 61.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dell'anno 2007 una minore spesa annua di 360 milioni di euro.

106. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: riservando almeno il 40 per cento per iniziative di ricerca e sviluppo per le regioni meridionali.

***106.4.** Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: riservando almeno il 40 per cento per iniziative di ricerca e sviluppo per le regioni meridionali.

***106.5.** Lazzari.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.

**** 106. 1.** VII Commissione.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.

**** 106. 14.** Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 3, dopo le parole: n. 204, *sono inserite le seguenti:* garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca.

106. 21. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 3, dopo le parole: e della ricerca *aggiungere le parole:* , acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

106. 2. VII Commissione.

Ai comma 3 e 4, dopo le parole: università e ricerca sono aggiunte le seguenti: previa intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIT).

106. 6. Giovanelli.

Al comma 3, le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono soppresse.

106. 20. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze inserire le parole: e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

106. 10. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le parole: , acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

***106. 3.** VII Commissione.

Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 sono inserite le seguenti: acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.

***106. 11.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, le parole: 300 milioni e 360 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 302,5 milioni e 362,5 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

106. 13. Turco.

Al comma 5, dopo le parole: al comma 1 sono aggiunte le seguenti: cui si fa fronte.

106. 12. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Il 10 per cento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FLRB), di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è trasferito al fondo per il finanziamento dei Programmi di ricerca di interesse nazionale. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009 da destinare ad integrazione di tale fondo. Le domande per i finanziamenti erogati da questo fondo possono essere presentate, oltre che dai docenti e ricercatori delle università pubbliche, dai ricercatori di tutti gli enti pubblici di ricerca, incluso l'ENEA.

Conseguentemente, A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

106. 16. Tranfaglia, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Vacca, Venier.

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di obiettivi di innalzamento della qualità del sistema universitario sono destinati 100 milioni di euro a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 2007-2009 a favore delle università da ripartirsi mediante un sistema di cofinanziamento premiante a competizione nell'ambito dei progetti europei di ricerca. Le modalità di detto cofinanziamento saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sulla base dei finanziamenti ottenuti dalle università nell'ambito dei progetti europei di ricerca. Saranno considerati, inoltre, la qualità dei progetti finanziati e i risultati della partecipazione ai programmi dello *European Research Council*.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni annui.

106. 17. Tocci, Tessitore, Testa, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Rusconi, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

Dopo l'articolo 106 aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.

1. Al fine di garantire la massima efficacia nel settore della ricerca applicata alla sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per gli investimenti nella ricerca tecnologica applicata alla sicurezza (FIRTS).

2. Il ministero dello Sviluppo Economico provvede alla ripartizione delle complessive risorse economiche del FIRTS attraverso apposito decreto d'attuazione da redigere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge;

3. Per il fondo di cui al comma 1 è destinata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla tabella A voce ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni.

106. 01. Ascierto, Alberto Giorgetti, Cossiga.

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

Art. 106-bis.

(*Costituzione presso il CIPE del Fondo per i grandi progetti di ricerca e innovazione tecnologica di interesse nazionale per lo sviluppo sostenibile*).

1. Ai fini di sostenere le politiche per lo sviluppo sostenibile con i processi di cambiamento scientifico-tecnologico e di assicurare nel contempo le capacità di affrontare le sfide economiche e sociali sul fronte della competitività tecnologica internazionale con il necessario apporto delle competenze pubbliche in materia di ricerca e sviluppo, è istituito presso il CIPE il Fondo per i grandi progetti di ricerca e innovazione tecnologica di interesse nazionale (Fondo CIPE-GP).

In particolare:

a) al Fondo vengono attribuite le risorse finanziarie relative agli incentivi attribuiti alle fonti energetiche rinnovabili «assimilate», nella misura risultante nel 2005 ed i cui benefici sono soppressi. Il Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, definisce e risolve con proprio decreto gli impegni in essere con i precedenti beneficiari;

b) a valere sul Fondo possono essere finanziati lo studio e la predisposizione, e l'attuazione di grandi progetti di interesse nazionale e coerenti con i criteri della sostenibilità dello sviluppo, presentati e gestiti da enti pubblici di ricerca e da Consorzi universitari. Le proposte di elaborazione e di attuazione sono presentate, tramite i Ministeri vigilanti, al CIPE per le successive deliberazioni. Fermo restando le indicazioni di cui ai commi successivi, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i singoli Ministeri possono proporre al CIPE l'elaborazione di specifiche proposte;

c) la predisposizione e l'attuazione dei progetti deve prevedere la partecipazione delle diverse istituzioni di ricerca pubblica ritenute necessarie, nonché la partecipazione delle strutture private di ricerca e delle imprese che, in relazione alle proprie specializzazioni produttive, dichiarino formalmente il loro interesse e impegno a trasferire sul piano industriale ed economico i risultati dei progetti, nel rispetto dei limiti normativi comunitari, partecipando, in questa logica, inoltre pro quota anche ai relativi oneri finanziari;

d) le proposte di elaborazione di specifici progetti, che contengono le analisi preliminari di fattibilità scientifico-tecnologica ed esplicitano gli obiettivi e le previsioni finanziarie generali ed intermedie del progetto, debbono prevedere di effettuare lo studio delle eventuali implicazioni e soluzioni degli aspetti ambientali, l'analisi delle prospettive di mercato e di quelle relative agli scambi commerciali internazionali, la valutazione dei riflessi sull'occupazione e sulle condizioni sociali del paese, oltre ai dati relativi alle previsioni di spesa necessarie per l'attuazione dello specifico progetto. Le proposte finali debbono inoltre essere corredate dalle indicazioni organizzative tali da consentire di operare con una coerente struttura di competenze e di gestione;

e) le proposte di attuazione dei progetti, oltre a basarsi sulle analisi di fattibilità e tecnico economiche di cui alla lettera d) e sulle partecipazioni di cui alla lettera c), debbono contenere gli elementi programmatici, finanziari temporali ed organizzativi ritenuti necessari. I Ministeri vigilanti possono richiedere, relativamente agli aspetti sopra indicati, ulteriori elementi di approfondimento e di integrazione;

f) come prima applicazione del Fondo viene affidata all'ENEA la predisposizione, entro il tempo massimo di sei mesi, di un progetto sullo sviluppo, le applicazioni ed il trasferimento di tecnologie innovative relative alle fonti energetiche rinnovabili;

g) le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

106. 0. 4. Tocci.

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

Art. 106-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.

106. 0. 5. Tocci, Ghizzoni, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Rusconi, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

Art. 106-bis.
(*Valutazione degli enti di ricerca*).

1. Per la valutazione degli enti di ricerca e delle università riferita agli anni 2004-2006 secondo le procedure adottate dal CNR, (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) sono stanziati 6 milioni di euro per il 2007.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6 milioni di euro annui.

106. 0. 6. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giochetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

ART. 107.

Al comma 1, la parola: sentita è sostituita dalle seguenti: d'intesa con.

107. 4. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: riservando almeno il 40 per cento alle regioni meridionali.

107. 1. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele Franzoso, Milanato, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per consentire l'attivazione di una rete di rotte aeree turistiche che permettano il collegamento degli aeroporti delle Regioni interessate dall'Obiettivo 1 comunitario, mediante

incentivazioni sui costi aeroportuali, riduzioni sul prezzo dei biglietti e facilitazioni alle linee aeree a basso costo, il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è integrato con ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, ripartiti secondo le modalità previste dal comma 1. Per l'accesso ai fondi gli enti e le società di gestione aeroportuali, singolarmente o in consorzio, presentano progetti attuativi delle disposizioni del presente comma alle autorità regionali competenti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

107. 5. Carlucci, Crosetto, Licastro Scardino, Garagnani, Palmieri.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. La dotazione del fondo di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementata di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 20 milioni di euro alle regioni che non hanno ancora adeguato i loro statuti in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di 60 milioni di euro alle altre regioni in applicazione del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *e-quinqueies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

107. 04. D'Ulizia, Raiti.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

107. 05. Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento».

b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Consequentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

107. 03. Fratta Pasini, Fabbri, Baldelli, Campa, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. All'articolo 20 della legge 1997, n. 266, sono applicate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 70 per cento»;

b) al comma 2, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Consequentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica delle vincite al lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311/2004, è aumentata dal 6 per cento al 7 per

cento.

107. 02. Farinone, Delbono.

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

(Rifinanziamento dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Consequentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 5 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009 : - 20.000.

107. 01. Campa, Zanetta, Rosso.

ART. 108.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362 e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

5. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti industriali.

* **108. 1.** Lulli, Burchiellaro, Chicci, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362 e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

5. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti industriali.

*** 108. 2.** Merloni, Burchiellaro, Chicci, Cialente, Lulli, Marino, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362 e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

5. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti industriali.

*** 108. 3.** Merloni, Burchiellaro, Chicci, Cialente, Lulli, Marino, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362 e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

5. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini

dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti industriali.

*** 108. 4.** Lulli, Tomaselli, Burchiellaro, Chicci, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

1. All'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente comma:

6. Al fine di garantire le somme finanziate di cui al comma 2 lettere *a)*, *b)* e *c)*, si prevede che i confidi, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, possano garantire per le imprese consorziate o socie, il rimborso all'Ente erogatore della parte di contributo soggetta a restituzione. Gli stessi Confidi, per le imprese consorziate o socie per le quali prestano garanzia, possono essere incaricati di raccogliere la documentazione prevista per l'ottenimento del contributo.

108. 01. Bernardo.

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

1. È disposta l'abolizione dell'Irap per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 381 del 1991.

Consequentemente ridurre in misura corrispondente alle minori entrate il fondo per le provvidenze per l'editoria di cui alla Tabella C.

108. 0. 2. Raiti, ...

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

1. Con riferimento alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, è disposto l'aumento di euro 20.000.000 dello stanziamento previsto nel relativo capitolo di bilancio (cap. 2300 - Ministero delle attività produttive - upb 3.1.2.7 - cooperative e loro consorzi).

Consequentemente ridurre del 5 per cento il fondo per le provvidenze per l'editoria di cui alla Tabella C.

108. 0. 3. Raiti, ...

ART. 109.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) al comma 9 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

f) il comma 19 è abrogato;

g) il comma 43 è soppresso.

109. 26. Peretti, Zinzi, D'Agrò.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,», sono aggiunte le seguenti parole: nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi, di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa del recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 35.000.

2009: - 30.000.

109. 13. Milanato, Lazzari.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi del commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa del recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

***109. 1.** Campa.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative, ai sensi dell'articolo 31, comma 29, 30 e 31 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi».

Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa del recepimento della direttiva del Parlamento europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Consequentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

***109. 20.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi

del commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi, di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa del recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**** 109. 15. Mazzocchi.**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi del commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003 possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo

107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,», sono aggiunte le seguenti parole: nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi. Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi, di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa dell'emanazione della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**** 109. 14.** D'Agrò, Formisano, Greco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dell'articolo 13 dei commi 29, 30 e 31 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio ai fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero

dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa del recepimento della direttiva del Parlamento europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**** 109. 19.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dell'articolo 13 dei commi 29, 30 e 31 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio ai fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi, nonché i criteri per la realizzazione

degli interventi.

7. In attesa del recepimento della direttiva del Parlamento europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**** 109. 29.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dell'articolo 13 dei commi 29, 30 e 31 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio ai fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previa approvazione dell'ente erogatore.

3. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito con legge n. 326 del 2003, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi medesimi». Le predette disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche al di fuori dei distretti produttivi di appartenenza.

4. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzati all'incremento dei fondi di garanzia.

5. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina con proprio decreto le risorse da assegnare ai Fondi di cui ai commi 5 e 6, a valere su una quota delle risorse del Fondo per la finanza di impresa, di cui all'articolo 104, comma 7. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento dei Fondi, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi.

7. In attesa del recepimento della direttiva del Parlamento europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

**** 109. 27.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinato a erogare contributi ai confidi al fine di favorire

a) le fusioni tra confidi;

b) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dopo le parole: «operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi» aggiungere le seguenti: «Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, possono prestare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

4. L'articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così modificato: alle parole «due anni» sostituire le parole «cinque anni».

5. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 dalla legge finanziaria per il 2006, è stanziato l'importo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura su cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

109. 33. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

2. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi, di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinato a erogare contributi ai confidi al fine di favorire:

a) le fusioni tra confidi;

b) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dopo le parole: operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, aggiungere le seguenti: Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono prestare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. All'articolo 13, comma 52, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: due anni sono sostituite dalle parole: due anni.

5. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 dalla legge finanziaria per il 2006, è stanziato l'importo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura su cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

109. 18. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinato ad erogare contributi ai confidi al fine di favorire:

a) le fusioni tra confidi;

b) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per gli interventi di cui alla presente disposizione è destinato uno stanziamento di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

3. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dopo le parole: «... operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi» aggiungere le parole: «Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, possono prestare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

4. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 dalla legge finanziaria per il 2006, è stanziato l'importo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura su cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

109. 30. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito un Fondo per la capitalizzazione dei confidi di cui all'articolo 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinato ad erogare contributi ai confidi al fine di favorire:

a) le fusioni tra confidi;

b) la prestazione di servizi ai confidi per l'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per gli interventi di cui alla presente disposizione è destinato uno stanziamento di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

3. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi» sono aggiunte le parole: «Tali società, qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, possono prestare controgaranzie valide in base a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche se iscritte all'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

4. All'articolo 13, comma 52, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, cori modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

5. Fermo quanto disposto dagli articoli 385, 386 e 387 dalla legge n. 266 del 2005, è stanziato l'importo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, destinato ad alimentare il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

109. 28. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009, per assicurare in via prioritaria la concessione delle garanzie sui finanziamenti contratti da piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti, nel limite massimo individuale di spesa pari a 15 milioni di euro, ove effettuati nel biennio 2007-2008, suscettibili di produrre maggiori effetti economici e recupero di competitività.

3. A fronte degli investimenti di cui al comma 2, è concesso un contributo nella misura del 90 per cento del tasso di interesse su finanziamenti per la durata massima di sei anni contratti dalle imprese interessate nel limite di spesa di 120 milioni di euro annui.

4. All'onere complessivo si provvede, per il triennio 2007-2009, a carico delle disponibilità di cui al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 1 dell'articolo 104. Per il successivo triennio si provvede mediante le risorse derivanti dal mantenimento della componente tariffaria A3 e liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

5. Le risorse individuate ai sensi del comma 4, secondo periodo, sono assegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente riassegnate.

109. 31. Cirino Pomicino, La Malfa, Nardi, Francesco De Luca, Ravetto, Catone, Del Bue, Barani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.

***109. 7.** Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In relazione all'iscrizione dei confidi nell'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero alla loro trasformazione in banche cooperative ai sensi dei commi 29, 30 e 31 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e della considerazione unitaria del loro patrimonio a fini di vigilanza, gli eventuali vincoli di destinazione relativi a fondi di origine pubblica rientranti nei mezzi propri dei confidi si intendono decaduti. Qualora i fondi derivino da contributi di enti pubblici territoriali o locali, la decadenza opera solo previo approvazione dell'ente erogatore.

***109. 2.** Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 sono aggiunte le seguenti: , anche al di fuori dei distretti industriali, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.

**** 109. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, comma 368, lettera c), numero 5.2., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 sono aggiunte le seguenti: , anche al di fuori dei distretti industriali, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.

**** 109. 9.** Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 368, lettera c), punto 5.2. della legge n. 266 del 2005, dopo le parole: «anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono aggiunte le seguenti: «, anche al di fuori dei distretti industriali, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi».

**** 109. 22.** Lulli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro *con le seguenti:* sono incrementate per l'anno 2007 di 777 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2008 di 2.163 milioni di euro.

***** 109. 16.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro *con le seguenti:* sono incrementate per l'anno 2007 di 777 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2008 di 2.163 milioni di euro.

***** 109. 10.** Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: sono incrementate per l'anno 2007 di 777 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2008 di 2,163 milioni di euro.

***** 109. 4.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione ed adeguamento organizzativo, finalizzati anche all'iscrizione all'Elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro per l'anno 2007, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinati ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
109. 23. Lulli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: sono incrementate per l'anno 2007 di 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.

***109. 11.** Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: sono incrementate per l'anno 2007 di 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.

***109. 17.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro con le seguenti: sono incrementate per l'anno 2007 di 802 milioni di euro, di 2.188 milioni di euro per il 2008 e 2.193 milioni di euro per il 2009.

***109. 5.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione patrimoniale di 5 milioni di euro per l'anno 2007, e di 5 milioni di euro per l'anno 2008, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione, ivi comprese le consulenze professionali e le spese notarili. Il ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
109. 24. Lulli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In attesa del recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di identificazione e di registrazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con vertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
***109. 6.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In attesa del recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
***109. 12.** Tomaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa del recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di identificazione e di registrazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 1991.
109. 25. Lulli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una minore spesa annua di 50 milioni di euro.
109. 8. Ravetto, Crosetto.

Dopo l'articolo 109, inserire il seguente:

Art. 109-bis.
(Sospensione delle procedure esecutive).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese le procedure di ingiunzione, pignoramento, sequestro, espropriazione pendenti presso i giudici dell'esecuzione in tutti i casi in cui da parte dei creditori siano state richieste azioni di recupero riguardanti crediti maggiorati per effetto di anatocismo.

2. Tali procedure rimangono sospese finché la parte creditrice non avrà presentato al competente giudice nuova istanza per gli importi effettivamente dovuti e cioè depurati dalle suddette indebite maggiorazioni. La sospensione avviene con provvedimento del giudice dell'esecuzione, su istanza della parte debitrice.

3. Il nuovo credito risultante dalla parte in capitale maggiorata degli interessi dovuti nella misura consentita dalla legge, sarà estinto dal debitore entro un termine fissato dal giudice e, qualora non provvedesse entro tale termine, saranno poste a suo carico le procedure esecutive nell'interesse del creditore per l'importo effettivamente dovuto.

4. La presente norma si applica a tutte le procedure esecutive in corso, anche derivanti da crediti in essere in passato ma maggiorati indebitamente da anatocismo.

109. 0. 1. D'Epidio.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis.

(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti:

371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366 le risorse di cui al comma 372 possono essere utilizzate per attribuire un cofinanziamento statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni;

371-ter. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al cofinanziamento statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, nel limite massimo di cui al successivo comma 372».

109. 02. Lulli, Giacomelli, Frigato, Nannicini, Testa, Ruggeri, Vico.

ART. 110.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.

110. 1. X Commissione.

Al comma, dopo le parole: 24 dicembre 1985, n. 808, *aggiungere le seguenti:* e con particolare attenzione verso i progetti sperimentali volti all'impegno civile delle produzioni.

110. 2. Provera, Cacciari, Andrea Ricci.

Al comma 2, dopo le parole: 11 maggio 1999, n. 140 *aggiungere le seguenti:* e con particolare attenzione verso i progetti sperimentali volti all'impegno civile delle produzioni.

110. 3. Provera, Cacciari, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art.110-bis.

1. L'articolo della Legge 4 agosto 2006 n. 248, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e il comma 58 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano agli enti riordinati con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.

110. 01. Peretti, Zinzi.

ART. 111.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tale riguardo fondamentale sarà la connessione con l'Agenzia di cui all'articolo 1205 che dovrà svolgere il ruolo di coordinamento delle politiche e di regia per la diffusione dell'innovazione a livello nazionale.

111. 2. Ravetto, Misiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme innovazione sulla pubblica amministrazione, è determinata annualmente la quota di risorse da destinare ai progetti di innovazione, di processo, di prodotto ed organizzativa del settore del terziario, di cui al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

111. 1. Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 111 inserire il seguente:

Art. 111-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA»).

1. L'articolo 2 «Finalità dell'Ente», comma 1, è così di seguito modificato «L'ENEA è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività tecnologica e di sviluppo sostenibile, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere, effettuare e coordinare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con il sistema produttivo».

2. L'articolo 6 «Consiglio di Amministrazione», è così di seguito modificato - comma 3, lettera d) «elabora ed approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e finanza e del personale, nel rispetto della legislazione vigente. Il regolamento è trasmesso al Ministro vigilante per opportuna conoscenza, ma non è sottoposto al suo controllo»; - comma 3, lettera h) «nomina su proposta del Direttore Generale i dirigenti ed i responsabili delle macrounità organizzative e provvede all'attribuzione delle relative funzioni».

3. L'articolo 8 «Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione», l'articolo 11 «Struttura organizzativa», l'articolo 13 «Dipartimenti», l'articolo 14 «Funzioni Centrali», l'articolo 18 «Società di gestione», l'articolo 20 «Regolamenti», sono soppressi.

4. L'articolo 21 «Personale», è così di seguito modificato - comma 1 «Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo definisce il comparto Ricerca come comparto di contrattazione del Personale dell'ENEA» - comma 3 «L'ENEA, con proprio regolamento e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina del personale in organico alla norma del comma 1».

111. 03. Tocci, Rusconi, Testa, Tessitore, Ghizzoni, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini,

Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Lattieri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo l'articolo 111, è inserito il seguente:

«Art. 111-bis.

(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti:

371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un cofinanziamento statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del cinquanta per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto;

371-ter. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al cofinanziamento statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 372.

2. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 366, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

3. Alla legge 23 ottobre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 372, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».

111. 05. Lulli, Giacomelli, Nannicini, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis.

(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).

1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, dopo il comma 371, sono inseriti i seguenti:

371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366 le risorse di cui al comma 372 possono essere utilizzate per attribuire un cofinanziamento statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni;

371-ter. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al cofinanziamento statale di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, nel limite massimo di cui al successivo comma 372».

111. 02. Lulli, Giacomelli, Frigato, Nannicini, Testa, Ruggeri, Vico.

Dopo l'articolo 111, inserire il seguente:

Art. 111-bis.

(Delegificazione e semplificazione nella gestione dell'ENEA).

1. L'articolo 2 «Finalità dell'Ente», comma 1, è così di seguito modificato «L'ENEA è ente pubblico di ricerca a supporto delle politiche di competitività tecnologica e di sviluppo sostenibile, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere, effettuare e coordinare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con il sistema produttivo».

2. Il Consiglio di Amministrazione elabora lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione dei ministeri competenti, sentite le commissioni parlamentari. Alla data di approvazione dello Statuto è soppresso il decreto legislativo del 3 settembre 2003, n. 257.

111. 04. Tocci.

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

111. 01. Alberto Giorgetti.

ART. 112.

Sopprimerlo.

112. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Progetti per la società dell'informazione).

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. È altresì stanziata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per lo studio, l'elaborazione e l'implementazione di strategie e azioni che consentano di ridurre ed eliminare le disuguaglianze tra i cittadini, senza distinzione di età, condizione fisica, estrazione sociale, livello culturale o altra categoria sociale, nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie (cosiddetto «digital divide»).

3. Con decreto di natura non regolamentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, individua le azioni da realizzarsi sul territorio nazionale, i soggetti e le aree destinatarie degli interventi e le modalità operative e di gestione dei progetti indicati nei precedenti commi.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e tale somma è destinata alle finalità del presente articolo.

112. 1. Grillini, Nicchi, Allam, Balducci, Fontana Cinzia, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 30. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 10 milioni per l'anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 5 milioni per l'anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di euro 10 milioni per l'anno 2007. Con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

112. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: un milione per l'anno 2007.

112. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 2 milioni per l'anno 2007.

112. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 3 milioni per l'anno 2007.

112. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 4 milioni per l'anno 2007.

112. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: 5 per l'anno 2007.

112. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 1 milione.

112. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 2 milioni.

112. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 3 milioni.

112. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 4 milioni.

112. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 5 milioni.

112. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

112. 35. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, denominato «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanziaria progetti degli enti locali relativi agli interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.

3. Con decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15 milioni;

2008: - 15 milioni;

2009: - 15 milioni.

112. 32. Bressa, Zaccaria, Amici.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali.

*** 112. 31.** Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franoso, Milanato, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali.

*** 112. 2.** Lazzari.

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.

(Spazio europeo dell'istruzione superiore e Processo di Bologna).

1. Al fine di progettare e sostenere nel sistema universitario italiano le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione dei sistemi universitari europei stabiliti nella Dichiarazione congiunta dei ministri europei dell'istruzione superiore sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999, come aggiornata dalla Conferenza interministeriale tenutasi a Bergen il 19-20 maggio

2005, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca individua i progetti da realizzare, i soggetti attuatori e le modalità di gestione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85 milioni di euro annui.

112. 01. Tocci, Ghizzoni, Rusconi, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Bimbi, Villa.

ART. 113.

Al comma 1, sostituire le parole da: con una dotazione di 1.700, *fino a:* per l'anno 2009, *con le seguenti:* con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2007, di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

113. 4. De Zulueta, Camillo Piazza, Bonelli.

Ai comma 1, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, *con le parole:* 1.200 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: euro 520 milioni, *con le seguenti:* 80.

Conseguentemente, all'articolo 188, comma 1, sostituirle le parole: la spesa di euro i miliardo: *con le seguenti:* di euro 800 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, *con le seguenti:* 240 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni:

a) Edilizia universitaria:

2007: + 150 milioni;
2008: + 150 milioni;
2009: + 150 milioni.

b) Servizio civile nazionale:

2007: + 100 milioni;
2008: + 100 milioni;
2009: + 100 milioni.

c) Aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo:

2007: + 600 milioni;
2008: + 600 milioni;
2009: + 600 milioni.

113. 5. Bonelli, Camillo Piazza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale civile del Ministero della Difesa.».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.
(*Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa o di ossidi di azoto*).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 449/1997 sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000», con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

113. 6. Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 214 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale civile del Ministero della difesa».

Consequentemente dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Ritenute sulle vincite del lotto*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata del 6 per cento al 10 per cento.

113. 2. Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo stanziamento di cui dall'articolo 4-bis, comma 1 e dell'articolo 39-vicies *semel* della legge 37/2005, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede utilizzando una quota parte delle risorse di cui al comma 1».

113. 1. Vico.

ART. 114.

Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, sono aggiunte le seguenti: , ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa.

*** 114. 1.** La XIII Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa,.

*** 114. 7.** Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

**** 114. 8.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

**** 114. 2.** Burtone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli interventi di cui al comma 1 sono ammesse a beneficiare le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

**** 114. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire lo sviluppo ed incentivare la ripresa economica nelle zone meridionali del Paese di cui all'Obiettivo 1 ed in particolare in Sicilia, le aziende artigianali, commerciali, industriali ed agricole che hanno contratto debiti ed esposizioni con istituti bancari in virtù dell'attività svolta e degli investimenti imprenditoriali, possono usufruire di mutui ventennali corrispondenti all'importo netto dei debiti accertati senza il calcolo degli interessi che saranno a carico dello Stato e della regione interessata, nella misura del 50 per cento cadauno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, predisporrà apposite convenzioni con gli istituti bancari.

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 0,4 con la seguente: 0,6.

114. 4. Minardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per il cofinanziamento di accordi di programma regionali in favore delle imprese operanti nei settori del tessile e dell'abbigliamento nelle aree dell'Obiettivo 1 comunitario di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle regioni in cui si siano verificati rilevanti fenomeni di crisi del settore, e autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli accordi di programma sono vincolati allo sviluppo dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

114. 5. Carlucci, Brusco, Palmieri.

Dopo il comma raggiungere il seguente:

1-bis. Per il cofinanziamento di accordi di programma regionali in favore delle imprese operanti nei settori del tessile e dell'abbigliamento nelle aree dell'Obiettivo 1 comunitario di cui al regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle regioni in cui si siano verificati rilevanti fenomeni di crisi del settore, e autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli accordi di programma sono vincolati allo sviluppo dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

114. 6. Carlucci, Brusco, Palmieri.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Rifinanziamento del Fondo antiracket e antiusura).

1. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

114. 01. Crisafulli.

ART. 115.

Al comma 1, dopo le parole: contratti di programma, aggiungere le seguenti: nonché di 5 milioni di euro annui, per il sostegno alle attività del distretti industriali della nautica da diporto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

115. 1. Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di società miste).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».

* **115. 03.** Milana.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di società miste).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni, della legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».

* **115. 01.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Disposizioni in materia di società miste).

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 de 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, dopo le parole: «enti costituenti o partecipanti affidanti», sono aggiunte le seguenti: «e con le altre società con partecipazione maggioritaria del medesimo ente».

* **115. 02.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Modifiche al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1. All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, non trovano applicazione nei confronti delle società a capitale misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato detiene una partecipazione non inferiore al 33 per cento del capitale sociale ed è scelto attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica, nonché nei confronti delle società che svolgono le attività e funzioni di cui al precente comma 1, a seguito dell'espletamento di gara con procedura di evidenza pubblica. Le procedure di evidenza pubblica devono dare garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

115. 04. Zanella, Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

ART. 116.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006.

*** 116. 1.** Iannuzzi, Mariani, Mantini.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006.

*** 116. 2.** Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Osvaldo Napoli, Simeoni, Tortoli.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

3. L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso al contratto di locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006.

*** 116. 3.** Angelo Piazza.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso alla locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 116. 6.** Armani, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

3. L'offerente può essere esclusivamente un'associazione temporanea o un consorzio costituiti dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. È consentito il ricorso alla locazione finanziaria anche per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*** 116. 7.** Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del soggetto realizzatore aggiungere le seguenti:
e/o dal soggetto gestore.

116. 4. Giudice, Fallica.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e dal soggetto realizzatore con le seguenti: dal soggetto realizzatore e/o dal soggetto gestore.

**** 116. 8.** Vietti, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal soggetto realizzatore con le seguenti: dal soggetto realizzatore e/o dal soggetto gestore.

**** 116. 10.** Calgaro, Ledda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Al comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

7. Al comma 15-*quater* dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012».

*** 116. 11.** Leddi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Al comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

*** 116. 12.** Fincato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Al comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

*** 116. 5.** Saglia, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 28 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-*bis*.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

116. 9. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

1. Al fine di promuovere assetti di mercato maggiormente competitivi e di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione rafforzando il partenariato tra pubblico e privato ed in sostegno dell'innovazione e dell'ammodernamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica e del patrimonio immobiliare, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché le Regioni, anche mediante proprie articolazioni finanziarie, gli enti locali e le società che gestiscono servizi pubblici locali ovvero le società a cui siano stati conferiti la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, anche di rilevanza culturale, costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, possono costituire, anche congiuntamente a soggetti privati selezionati con procedura ad evidenza pubblica ed in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, società di capitali per la emissione, la gestione ed il collocamento sul mercato di obbligazioni, titoli di debito ovvero strumenti finanziari, secondo le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di settore, destinare alla realizzazione e gestione di reti, impianti e dotazioni o del servizio pubblico ovvero alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare conferito, nel rispetto dei principi comunitari di libera circolazione dei capitali, di concorrenza e non discriminazione.

2. Le obbligazioni, i titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi e collocati sul mercato dalle società di cui al comma 1 sono altresì garantiti in via privilegiata dai flussi di cassa generati dalla gestione del servizio pubblico ovvero dalla valorizzazione economica del patrimonio conferito.

116. 01. Calgaro, Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Autorità per a vigilanza sui lavori pubblici).

All'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:

«Sono comunque esonerati dagli obblighi di cui ai periodi precedenti le stazioni appaltanti pubbliche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i relativi operatori economici quando la concessione dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici sia disciplinata con proprie norme regionali o provinciali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 502, è aumentata del 5 per cento.

116. 02. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 117.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 117.

(Autotrasporto).

1. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

108. Al fine di sviluppare l'organizzazione logistica e l'intermodalità centrata sul trasporto ferroviario e marittimo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo della logistica» con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

108-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al presente articolo.

Consequentemente, all'articolo 187, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni, e 500 milioni, rispettivamente con le seguenti: 200 milioni e 300 milioni.

117. 10. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo la parola: merci, aggiungere le seguenti: e di persone compresi i taxi.

117. 11. Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 520 milioni, con le seguenti: 80 milioni.

117. 7. Bonelli, Piazza.

Al comma 1, sostituire le parole: la somma di euro 520 milioni con le seguenti: la somma di euro 485 milioni.

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo delle risorse destinato alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è aumentato di 35 milioni di euro, per l'anno 2007.

117. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo le parole: per l'anno 2007, aggiungere le seguenti: di cui 120 milioni per il trasporto Combinato su rotaia.

117. 8. Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.

Dopo le parole: per l'anno 2007, aggiungere le seguenti: di cui 120 milioni di euro sono da considerarsi a supporto dello sviluppo delle società di autotrasporto con sede nelle isole con ripartizione proporzionale al numero degli abitanti delle isole stesse.

117. 9. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale somma si aggiunge a quella già prevista dalla citata disposizione, pari a 80 milioni di euro.

117. 3. Uggè, Di Centa, Zanetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 sono destinati 50.000.000 di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000.

117. 1. Zanetta, Campa, Rosso.

ART. 118.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 45.000;

2008: - 45.000;

2009: - 45.000.

118. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2007, con le seguenti: dalla sua entrata in vigore.

118. 3. Fiano, Attili, Carbonella, Velo.

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

(Funzionamento del Comitato Centrale per l'albo degli Autotrasportatori).

Per lo svolgimento di particolari compiti e per il raggiungimento dei risultati di scopi i fondi rivenienti alle quote annualmente versate dagli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 298 del 1974 e dalla legge n. 40 del 1999 e successive modifiche e integrazioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti sono esclusi da qualsiasi provvedimento di riduzione e/o limitazione della spesa pubblica. Le somme disponibili sui relativi capitoli di spesa non impegnate dal Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori entro l'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

118. 01. Uggè, Zanetta, Di Centa.

ART. 120.

Sopprimerlo.

***120. 6.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimerlo.

***120. 15.** Raiti.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono autorizzate spese complessive pari a 50 milioni di euro nel triennio 2007-2009 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui 5 milioni di euro nel 2007, 20 milioni di euro nel 2008 e 25 milioni di euro nel 2009. L'Agenzia deve promuovere l'integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo attraverso l'individuazione, la valorizzazione e la diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali

prodotte su scala nazionale ed internazionale.

1-bis. L'Agenzia deve operare in stretta connessione con gli organi di Governo per le attività di supporto all'elaborazione di politiche e programmi e l'individuazione delle criticità strategiche.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 25.000.

120. 3. Ravetto, Misiani.

Al comma 1, sostituire le parole 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***120. 4.** De Corato, La Russa, Frassinetti, Santanchè, Armani, Gamba, Ronchi, Ravetto, Bernardo, Lupi, Moroni, Casero, Gelmini, Romani, Verro, Aprea, Valducci.

Al comma 1, sostituire le parole 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con sede in Milano.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***120. 1.** Ravetto, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Fontana, Berruti, Aprea, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 1 milione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

120. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 1 milione.

120. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

120. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

120. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 3 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

120. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 3 milioni.

120. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 4 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

120. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 4 milioni.

120. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione, aggiungere le seguenti: sulla base di un programma di attività approvato dal Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per lo sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

120. 16. Tocci, Ghizzoni, Testa, Tessitore, Colasio, Benzoni, Rusconi, Chiaromonte, Volpini, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tranfaglia, Bimbi, Villari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dal 2007 per avviare azioni di supporto esterno alle imprese per l'implementazione del Regolamento europeo sulle sostanze chimiche.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;
2008: - 2.000;
2009: - 2.000.

120. 2. Ravetto, Misiani.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Fondo per l'e-Government).

1. Per la prosecuzione del piano di *e-Government* con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 80 milioni di euro per il 2007, 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009.

2. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro, con le seguenti: 420 milioni di euro.

***120. 02.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Fondo per l'e-Government).

1. Per la prosecuzione del piano di *e-Government* con le Regioni e gli Enti locali, è stanziata la somma di 80 milioni di euro per il 2007, 50 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009.

2. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro, con le seguenti: 420 milioni di euro.

***120. 05.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Istituzione del fondo rotativo per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa di Risparmio di Roma e dei mutui a tasso fisso Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali». Il Fondo finanzia l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Sono quindi autorizzati limiti di impegno quinquennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali sentito la Conferenza Unificata, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.

Conseguentemente, all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro, con le seguenti: 555 milioni di euro.

**** 120. 03.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

(Istituzione del fondo rotativo per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativa per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali». Il Fondo finanzia l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese. Sono quindi autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con successivo decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito la Conferenza Unificata, vengono stabiliti i criteri e le modalità attuative di distribuzione ed erogazione del suddetto fondo.

**** 120. 04.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.

1. Il contributo annuale dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRO.R.A.), autorizzato dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è rideterminato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

120. 01. Gioacchino Alfano.

ART. 121.

Sopprimerlo.

121. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione di infrastrutture organiche ed evolute per la larga banda nelle zone montane e nei piccoli comuni del territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia Spa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

121. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

1-bis. È ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e tale somma è destinata alle finalità del presente articolo.

121. 2. Grillini, Turci, Nicchi, Balducci, Gambescia, Fontana, Velo, De Simone, Zunino, Bellillo, Zanolli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono riservati per il 20 per cento ai comuni montani.

***121. 1.** Di Centa, Zanetta, Uggè, Mondello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono riservati per il 20 per cento ai comuni montani.

***121. 3.** Zanetta.

ART. 122.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 122.

(Transizione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale, culturale, artistico e musicale di particolare valore;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radiotelevisivi in tecnica analogica;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelevisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.

* **122. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 122-bis.

(Transazione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale culturale, artistico e musicale di particolare valore;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radio televisivi in tecnica analogica;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelévisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.

* **122. 12.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 122.

(Transizione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di diffondere la tecnologia della radiotelevisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di carattere informativo, sociale, culturale, artistico e musicale di particolare valore;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale e dei legittimi operatori radiotelevisivi in tecnica analogica;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma radiotelevisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte dei cittadini economicamente o socialmente disagiati;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale mediante programmi radiotelevisivi a cura del servizio pubblico e privato nazionale e locale.

2. Il Ministro delle comunicazioni, sentita la Commissione per l'assetto radiotelevisivo istituita presso il Ministero delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate nella misura minima del 20 per cento allo sviluppo della radio digitale terrestre DAB-T operante in sede locale.

***122. 3.** Rossi Gasparrini.

Al comma 1, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

Consequentemente alla lettera b) dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.

**** 122. 2.** Belisario, Raiti.

Al comma 1, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

Consequentemente, alla lettera b) dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.

**** 122. 11.** Balducci, Piazza.

Al comma 1, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

Conseguentemente alla lettera b) dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.

**** 122. 4.** Servodio, Grassi, Carbonella, Rocco, Pignataro, Tomaselli, Vico.

Al comma 1, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

Conseguentemente alla lettera b) dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.

**** 122. 5.** Folena.

Al comma 1, dopo le parole: sul territorio nazionale aggiungere le seguenti: attraverso le reti televisive nazionali e le emittenti televisive locali.

122. 6. Nicola Rossi, Bordo, Pisicchio, Sasso, Bellanova, Di Gioia.

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: servizio universale aggiungere le seguenti: e dei titolari delle emittenti televisive locali.

122. 7. Nicola Rossi, Bordo, Pisicchio, Sasso, Bellanova, Di Gioia.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro delle Comunicazioni aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle Riforme e Innovazione nella P.A.

122. 10. Giovanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 13, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».

122. 8. Caparini, Gibelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 13, comma 1, del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, primo periodo, le parole: «per gli eredi» sono sostituite dalle seguenti: «per il coniuge e per i figli conviventi».

122. 9. Caparini, Gibelli, Garavaglia.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 26 del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, sono soppresse le parole: «in via transitoria» e le parole: «fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso».

122. 0. 1. Folena.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246).

1. All'articolo 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».

2. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.

3. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

4. All'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, quarto periodo, dopo le parole: «cedere o alienare» sono inserite le seguenti: «o ancora intenda eliminare lo stesso» e dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: In caso di eliminazione dell'apparecchio, oltre alla denuncia, l'utente è tenuto ad allegare un certificato della scarica nella quale lo stesso è stato lasciato».

5. Al comma 1 dell'articolo 1 e all'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «apparecchi atti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».

122. 07. Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246).

1. All'articolo 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».

2. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, il secondo periodo è soppresso.

3. L'articolo 10, comma 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, si interpreta nel senso che la procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.

4. Al comma 1 dell'articolo 1, all'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «apparecchi atti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».

122. 05. Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

* **122. 02.** Rosso.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

* **122. 08.** Marras, Zanetta.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati

di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***122. 09.** Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

*** 122. 010.** Pepe.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007

e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

*** 122. 0 17.** Sposetti, Fluvi.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

*** 122. 016.** Affronti, Capotosti, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati

di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

* **122. 011.** Tolotti.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi ai danni dei rivenditori di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, e per periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparati di sicurezza, nonché per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica.

2. Il credito di imposta è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e servizi indicati al comma 1 e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario per ciascun periodo di imposta. La fruizione del credito di imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 2009 secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

3. Il credito può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le voci di parte corrente del 5 per cento.
122. 015. Villetti.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Transizione alla radiotelevisione digitale).

1. Al fine di garantire l'indipendenza e la diffusione dell'informazione televisiva alle agenzie giornalistiche televisive è riconosciuto un contributo pari a 230.000 euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009. Tale contributo si intende aumentato di un importo pari a 35.000 euro, 20.000 euro e 22.000 euro rispettivamente per ogni giornalista professionista, giornalista praticante e cineoperatore, qualora siano assunti oltre il limite indicato al comma 2, lettera c).

2. Per accedere al contributo di cui al comma i le agenzie giornalistiche televisive devono avere i seguenti requisiti:

a) essere una testata giornalistica registrata presso il Tribunale da almeno 10 anni;

b) essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, maturati per almeno 5 anni antecedenti la data della richiesta del contributo;

c) avere almeno 12 dipendenti di cui un giornalista professionista, un giornalista praticante e otto cineoperatori, regolarmente inquadrati.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

122. 014. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Modifiche a canone di abbonamento al servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone di cui all'articolo 15 della legge, 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che a concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4. All'onere di cui al comma 3, si provvede annualmente con Legge Finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

122. 06. Caparini, Garavaglia.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Agevolazione imprese radiofoniche nazionali per la conversione in tecnica digitale).

1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2007-2009 il Ministero delle comunicazioni stanZIA un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali e di 500 mila euro per le emittenti comunitarie.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2007, e di

almeno 35 capoluoghi di provincia, la copertura del 60 per cento della popolazione e almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008 e la copertura del 70 per cento della popolazione e almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2009.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

122. 03. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Contributo per l'acquisto di apparati per la ricezione radiofonica in tecnica digitale).

1. Per l'anno 2007, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il termine di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 10.000.

122. 04. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 123.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.

(Esclusione dalla regola del 2 per cento).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Non si applicano altresì, per gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette, alle spese per progetti cofinanziati da fondazioni e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

123. 1. Fasolino.

All'articolo 123, comma 1, sostituire le parole: comma 57 con le seguenti: commi 18 e 57, conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applicano altresì gli enti e gli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle spese per progetti cofinanziati da fondazione e altri soggetti privati, autofinanziamento e trasferimenti vincolati a progetti specifici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 123, con la seguente: esclusione dalla regola del 2 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

123. 2. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

Art. 123-bis.

(Rifinanziamento della legge 29 gennaio 1986, n. 26 concernente incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia).

1. Per le finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ripartiti in parti uguali per le province di Trieste e Gorizia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

* **123. 01.** Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnoni, Pottino.

Dopo l'articolo 123, inserire il seguente:

Art. 123-bis.

(Rifinanziamento della legge 29 gennaio 1986, n. 26 concernente incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia).

1. Per le finalità della legge 29 gennaio 1986, n. 26 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ripartiti in parti uguali per le province di Trieste e Gorizia.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

* **123. 02.** Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnoni, Pottino.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA
ULTERIORI EMENDAMENTI
(Articolo 85)
ART. 85.

Sopprimere i commi 1, 3, secondo periodo, e 4.

Consequentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Consequentemente all'articolo 120 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

85. 87. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere i commi 1, 3 secondo periodo e 4.

85. 114. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 218-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.

85. 109. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento, con le seguenti: sono elevate di 0,8 punti percentuali e al secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, sostituire parole: 807 milioni e 193 milioni rispettivamente, con le seguenti: 500 milioni e 1.693 milioni, e all'articolo 58, comma 2, sostituire le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni rispettivamente, con le seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.

85. 92. Bonelli, Piazza.

Al comma 1, primo periodo, le parole: sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento sono sostituite dalle parole: sono elevate di 0,8 punti percentuali.

Conseguentemente al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le predette aliquote sono elevate al 20 per cento con le seguenti: le predette aliquote sono ulteriormente elevate di 0,6 punti percentuali.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento,

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008 e 2009.

85. 94. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 sostituire le parole: 19,5 per cento con le seguenti: 19 per cento e sopprimere l'ultimo periodo.

All'onere del presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per gli anni finanziari, 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.

85. 120. Del Bue, Barani, Nardi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le aliquote di cui al comma 1 vengono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota del 20 per cento.

All'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 500 milioni e 1.693 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 39 milioni, 752 milioni, 20 milioni e 540 milioni.

85. 119. Fabbri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, sostituire le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» con le seguenti: «del presente articolo nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

85. 122. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

85. 110. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento del 12 per cento e del 12 per cento.

85. 88. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'articolo 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'articolo 78, comma 2, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151; ad integrazione e parziale modifica del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e dell'articolo 49 comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488, in favore dei dipendenti di cui sopra, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati; gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui sopra provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo

anteriore il 1° gennaio 2007, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori; a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima. Per le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico.

85. 95. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo le parole: 23 per cento aggiungere le seguenti: l'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo come effetto una qualsiasi riduzione del compenso vigente del lavoratore interessato, pattuito nell'anno precedente con lo stesso committente, che può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il committente stesso.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine le parole: È soppresso l'articolo 1, comma 158, della legge n. 311 del 2004 con ripristino per il comitato amministrativo del Fondo Gestione Separata Parasubordinati del sistema elettivo e del Presidente eletto tra i rappresentanti dei lavoratori così come previsto dall'articolo 58 della legge n. 144 del 1999. Fermo restando che gli organismi attualmente in carica permangono nella loro funzione fino alla scadenza del mandato comunque non oltre il 31 gennaio 2009, dal 1° marzo 2007, il presidente del comitato stesso sarà eletto tra uno dei componenti in rappresentanza dei lavoratori.

85. 89. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 3 sostituire le parole: dalla medesima data con le seguenti: dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente: alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009; alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

85. 96. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo le parole: 23 per cento aggiungere il seguente periodo: L'incremento della contribuzione non può determinare in alcun modo una riduzione della retribuzione del lavoratore interessato, come pattuita nell'anno precedente con lo stesso committente, che può a tal fine rivolgersi in giudizio contro il committente.

85. 103. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mancato versamento contributivo da parte del committente non lede in alcun modo il diritto del lavoratore alla fruizione delle prestazioni previdenziali previste.

85. 102. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per ciascun socio lavoratore delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziale, sanitari ed educativi, l'imponibile giornaliero fissato dal decreto direttoriale 17 dicembre 1999 e comunque non inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo del DL 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, primo periodo del DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e successive modificazioni, è aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente tra il predetto imponibile e 1/312 del salario minimo contrattuale annuo, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, assumendo come riferimento il 4° livello professionale di inquadramento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare e seguenti variazioni:

2007: - 9 milioni;
2008: - 18,5 milioni;
2009: - 31,4 milioni.

85. 116. Rocchi, Andrea Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'incremento della contribuzione, derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, da computarsi secondo la ripartizione oggi in vigore, non può avere in nessun modo come effetto una riduzione del compenso percepito dal collaboratore al 31 dicembre 2006.

85. 104. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

85. 111. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: artigiani e e sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.

*** 85. 118.** Fabbri.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: artigiani e

b) sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 492 milioni e 1.878 milioni.

*** 85. 93.** Bonelli, Piazza.

Al comma 4 dopo le parole: ai fini previdenziali aggiungere le seguenti: , tale onere si applica per un periodo corrispondente a 150 per cento della durata del contratto di apprendistato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.

(Accise prodotti alcolici),

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-quater.

(Modifica delle agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad

uso abitativo.

2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1° aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;

b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. I trasferimenti erariali in favore degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo.

85. 75. Nannicini, Crisci, Ceccuzzi.

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: Con effetto dal primo gennaio 2007, per gli iscritti a gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva prevista è così ripartita: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro.

I lavoratori possessori di partita Iva dovranno indicare nell'atto di fatturazione una rivalsa previdenziale pari alla quota di aliquota a carico del committente.

85. 90. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 53, comma 3, il secondo periodo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione.

* **85. 97.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: Nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte della amministrazione pubblica competente, il datore di lavoro è tenuto a

versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista per omessa contribuzione.

*** 85. 108** D'Elpidio.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al comma 5, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiungere infine il seguente periodo: È previsto un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

85. 98. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 5.

All'onere del provvedimento, valutato in 15 milioni di euro é per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.

85. 121. Del Bue, Barani, Nardi.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tesserati dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile.

5-ter. 2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 30 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Norme di carattere antielusivo).

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

85. 106. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

Dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n.446 del 1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»

Art. 214-ter.

1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta

relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difforni da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

85. 0. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2005, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo pari o inferiore a 10.000 euro.

6-ter. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma precedente siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2005 di importo superiore a 10.000 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso.

6-quater. In ogni caso il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

6-quinquies. Le disposizioni dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

85. 117. Fedi, Narducci, Gianni Farina, Bucchino, Bafile, Merlo.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 è abrogato.

6-ter. I beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni e che abbiano interrotto il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare nella fase di ricognizione ossia dopo l'invio delle lettere di propensione all'acquisto o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano, comunque, manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, saranno alienati secondo quanto disposto dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104.

6-quater. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili di proprietà degli enti predetti, anche se trasferiti in blocco a soggetti terzi nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione.

6-quinques. Il procedimento di dismissione dovrà concludersi entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa.

6-sexies. È riconosciuto ai conduttori delle unità immobiliari oggetto di dismissione, nonché a coloro che detengono dette unità immobiliari dopo la scadenza del contratto di locazione, il diritto all'acquisto che potrà essere esercitato individualmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2932 del codice civile, nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, e della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, nel caso in cui il procedimento di dismissione non sia stato concluso nel suindicato termine perentorio di due anni.

85. 91. Piazza.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«**6-bis.** All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di quiescenza la disciplina di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni va estesa anche ai servizi prestati ad orario ridotto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

85. 112. Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modificazioni, è abrogata.

85. 113. D'Elpidio, Pignataro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola «dodici» è sostituita da quella «tredici»;

2) le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sei eletti dagli iscritti al Fondo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al fondo.

85. 105. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché da attività occasionali, prodotti da iscritti agli albi e alle casse di previdenza di categoria, confluiscono alle rispettive casse indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista.

Parimenti confluiscono nelle rispettive Casse di previdenza di categoria, i contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti, connessi a proventi comunque riconducibili alla professione svolta, a qualsiasi titolo percepiti, ad eccezione di quelli espressamente qualificati come lavoro dipendente.

85. 101. Evangelisti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive modificazioni, retroagiscono ai rapporti giuridici e ai fatti verificatisi entro il 29 dicembre 1973.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

85. 107. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. È soppresso l'articolo 1, comma 158 della legge n. 311 del 2004, con ripristino per il comitato amministrativo del Fondo Gestione Separata Parasubordinati del sistema elettivo e del Presidente eletto tra i rappresentanti dei lavoratori, così come previsto dall'articolo 58 della legge 144 del 1999. Fermo restando che gli organismi attualmente in carica permangono nella loro funzione fino alla scadenza del mandato comunque non oltre il 31 gennaio 2009. Dal 1° marzo 2007 il presidente del comitato stesso sarà eletto tra uno dei componenti in rappresentanza dei lavoratori.

85. 115. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011», e le parole: «9,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,50 per cento».

Al medesimo articolo 29 è soppresso il comma 5.

85. 99. Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6 aggiugnere il seguente:

6-bis. Nel comma 365 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 sono abrogate le parole da «approvata» fino a «finanze».

85. 100. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.

*** 85. 0. 29.** Fabbri.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Consequentemente, all'articolo 58, comma 1, le parole: 807 milioni e 2.193 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 407 milioni e 1.793 milioni, e all'articolo 58, comma 2, le parole: 374 milioni, 1.032 milioni, 304 milioni e 805 milioni sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 89 milioni, 747 milioni, 60 milioni e 600 milioni.

*** 85. 0. 24.** Bonelli, Piazza.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.

85. 0. 30. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 300 milioni di euro.

85. 020. Zorzato, Milanato.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni di disoccupazione agricola).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

85. 0. 25. Delbono.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali).

1. All'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. L'INPS è tenuto ad indicare preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

85. 0. 26. Delbono.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 è concessa una maggiorazione degli importi degli assegni in favore degli invalidi civili e degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, titolari a carico dell'INPS di pensione sociale sostitutiva, di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari, rispettivamente a 75 e 100 euro mensili.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli importi di parte corrente del 5 per cento.

85. 0. 32. Ronconi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Esenzione dal pagamento dei contributi delle badanti che assistono gli invalidi).

1. Con decorrenza primo gennaio 2007 le persone invalide o le famiglie aventi nel proprio nucleo uno o più invalidi totali, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza.

2. Per avere titolo alla esenzione è necessaria la presentazione rilasciata dalla commissione medica attestante la invalidità nella misura del 100 per cento.

Il costo preventivato di 100 milioni di euro viene sostenuto apportando le seguenti modifiche alla riga n. 2 della tabella 2 di cui all'articolo 20, comma 22 nel seguente modo:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg. con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1: 4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

85. 0. 36. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Ferdinando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio, entro il limite massimo di spesa di 600 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa di 600 milioni di euro».

85. 0. 35. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 216 inserire il seguente:

Art. 216-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 5 per cento.

85. 0. 34. Alberto Giorgetti Giorgetti.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Indebiti pensionistici).

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento, fatto salvo quanto previsto al comma 3, è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

4. Per consentire agli enti previdenziali erogati di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

5. Ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine previsto al comma precedente, viene ridotta del 50 per cento l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di settembre. In caso di presentazione della stessa nel termine previsto per la successiva comunicazione reddituale, la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

6. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione i pensionati che hanno compiuto l'età di 75 anni.

Allegato A

a) mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1992, n. 503;

e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1992, n. 503.

85. 0. 27. Delbono.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

(Riduzione premiale della componente assicurativa INAIL del costo del lavoro per le imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione).

1. Al fine di riconoscere una riduzione premiale del costo del lavoro alle imprese che adottano politiche efficaci di sicurezza e prevenzione, a decorrere dal 1° giugno 2007, nell'ambito delle gestioni separate dell'INAIL che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, secondo le modalità del presente articolo.

2. La riduzione del premio è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli

obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel triennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL previo parere del consiglio di indirizzo e vigilanza, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al presente articolo.

85. 0. 37. Delbono.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. All'articolo 1, comma 239 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «1° gennaio 2003» e «31 marzo 2005» con le seguenti: «1° gennaio 2006» e «31 marzo 2007».

85. 0. 31. Peretti, Zinzi, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

Art. 85-bis.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono, al compimento del 65° anno di età e a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, chiedere di conseguire la pensione con le regole del sistema esclusivamente contributivo e che la stessa sia calcolata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. La pensione di cui al periodo precedente non potrà comunque essere di importo superiore a quello della prestazione calcolata con il sistema retributivo.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000;

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

voce: Ministero dell'interno:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000;

voce: Ministero dei beni culturali:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

85. 0. 33. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 127 a 146)

ART. 127.

Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: e di internazionalizzazione aggiungere le seguenti: finalizzati alla promozione di progetti di reti territoriali e.

Consequentemente, dopo la parola: realizzati aggiungere la seguente: anche.

Consequentemente, alla rubrica sostituire le parole: tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri con le seguenti: destinati alla promozione del turismo culturale e dell'enogastronomia di qualità.

***127. 9.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: e di internazionalizzazione aggiungere le seguenti: finalizzati alla promozione di progetti di reti territoriali e.

Consequentemente, dopo la parola: realizzati aggiungere la seguente: anche.

Consequentemente, alla rubrica sostituire le parole: tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri con le seguenti: destinati alla promozione del turismo culturale e dell'enogastronomia di qualità.

***127. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero.

127. 1. XIII Commissione.

Al comma 1 sostituire le parole: dei settori agroalimentari e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agroalimentari, della ristorazione e turistico-alberghiero.

*** 127. 2.** Campa.

Al comma 1 le parole: dei settori agroalimentari e turistico-alberghiero *sono sostituite dalle seguenti:* dei settori agroalimentari, della ristorazione e turistico-alberghiero.

***127. 3.** Di Centa, Uggé, Mondello, Zanetta.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agroalimentari e turistico-alberghiero *con le seguenti:* dei settori agroalimentari, della ristorazione e turistico-alberghiero.

***127. 4.** Bernardo.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: settori agro-alimentari *con le seguenti:* settori agro-ittico alimentare.

***127. 8.** Ruvolo, Martinello, Delfino, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: settori agro-alimentare *con le seguenti:* settori agro-ittico-alimentare.

***127. 10.** Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al precedente comma, almeno il 40 per cento delle risorse è destinato alle regioni meridionali.

127. 5. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Luciano Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

ART. 128.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro *con le seguenti:* 1.110 milioni di euro.

128. 1. X Commissione.

Al comma 1, le parole: 20 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 30 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, approvare le seguenti variazioni:

2007: - 10 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni.

128. 9. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, una quota del predetto fondo pari a 5 milioni di euro è destinata all'istituzione del marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, volto ad individuare i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del marchio di cui al comma 1-bis e le modalità per i relativi controlli.

128. 2. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del *made in Italy*, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 14-*vicies semel* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che viene contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

128. 10. Incostante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità previste dai commi 82 e 83 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000.

128. 4. Tomaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della medesima legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originati dall'Italia ai sensi della normativa europea»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

128. 3. Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:

«4. Con propri atti regolamentari l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Ufficio, anche per quanto riguarda la selezione del personale di cui al comma 3 e la corresponsione di indennità al personale comunque in forza alla struttura o ai componenti del comitato tecnico».

1-ter. Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

1-quater. Per una migliore tutela delle imprese italiane all'estero, gli uffici istituiti dall'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nell'attività di monitoraggio e assistenza alle imprese vittime della contraffazione operano secondo gli indirizzi dell'Alto Commissario per lotta alla contraffazione.

128. 6. Testa, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al fine di una maggiore efficacia della lotta alla contraffazione, è abrogato il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:

«Con propri atti regolamentari l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Ufficio, anche per quanto riguarda la selezione del personale di cui al comma 3 e la corresponsione di indennità al personale comunque in forza alla struttura o ai componenti del comitato tecnico».

128. 5. Testa, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, alla lettera d) dopo le parole: «semplificare il procedimento di sequestro amministrativo», inserire le seguenti: «anche mediante utilizzo di adeguata rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati».

1-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8, sono aggiunti seguenti:

8-bis. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione ed alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis. l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (interventi a favore dei marchi Made in Italy)

128. 7. Daniele Galli.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 015.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

«Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi *export* a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 0. 20.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza

macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 0. 19.** Raiti.

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 01.** Ruggeri.

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 03.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 05.** Campa.

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 04.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Il decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 7 della legge 5 marzo 2001, n. 51, prevede anche che, tenuto conto del loro impatto macroeconomico di rilievo nazionale, gli interventi volti al sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, possano essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprese quelle stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi

di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 07.** Tomaselli.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del Commercio Internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziata ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 0. 11.** Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. Ai sensi del decreto del Ministro del commercio internazionale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, gli interventi volti ad agevolare il sostegno finanziario dei processi esportativi delle imprese artigiane e dei programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, tenuto conto della loro incidenza macroeconomica di rilievo nazionale, possono essere effettuati, da parte del soggetto gestore di cui al citato comma 7, anche a valere su risorse finanziarie diverse da quelle del Fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, comprensive di quelle già stanziata ai sensi dell'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono estesi alle microimprese. Tra le finalità di tali interventi è compresa anche la copertura, presso banche o compagnie di assicurazione, dei rischi di mancato rimborso o ritardato pagamento dei crediti all'esportazione.

***128. 013.** Lazzari, Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. Il comma 82 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000.

128. 0. 23. Lulli.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. L'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

Consequentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***128. 014.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. L'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

Consequentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di

sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195),
apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***128. 02.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. L'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati».

*Consequentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195),
apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

***128. 06.** Campa.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. L'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.».

*Consequentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195),
apportare la seguente variazione:*

2007: - 10.000.

***128. 016.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

«Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. Il comma 82 dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***128. 0. 21.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale del settore artigiano).

1. L'articolo 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***128. 0. 10.** Angelino Alfano, Giuseppe Marinello.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

(Interventi per specifici settori industriali).

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione del settore «Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali PIT n. 2 Area Nord Barese, PIT n. 4 Area della Murgia e PIT n. 9 Territorio Salentino-Leccese, pubblicate nel supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

2. Per le finalità di cui al precedente comma gli stanziamenti già previsti, sono incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

128. 012. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Milanato, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Art. 2, comma 1, del decreto legge 29 settembre 1996, n. 486 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, è sospeso il periodo «a seguito dell'approvazione» fino a «delle aree» e dopo le parole «gli interventi delle bonifica» sono aggiunte le seguenti «di interesse nazionale o comunque di interesse pubblico in quanto strettamente connesse ad interventi di bonifica di aree di interesse nazionale» e dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui al D.Min.Amb.Tut.Terr. del 18 settembre 2001, n. 468».

128. 08. Quartiani.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283).

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 le parole: anche nei sette anni successivi *sono sostituite dalle seguenti:* anche nei nove anni successivi.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.
128. 0. 22. Froner, Betta, Bellanova, Fontana, Lisi.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283).

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: anche nei sette anni successivi sono sostituite dalle seguenti: anche nei nove anni successivi.
128. 018. Froner, Betta, Bellanova, Fontana, Lisi.

Dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

Art. 128-bis.

(Agevolazione delle aree dell'ex obiettivo n. 1).

1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal primo gennaio 2007 e per il triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino ad un ammontare massimo di un milione di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 1000 milioni di euro.

128. 017. Alemanno, Alberto Giorgetti.

ART. 129.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 117, comma 1, sostituire le parole: 520 milioni, con le seguenti: 435 milioni.

129. 11. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 150 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 85.000;
2008: - 135.000;
2009: - 185.000.

129. 8. Zorzato, Fratta Pasini, Campa, Milanato, Gambini, Mistrello Destro.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, le parole: 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008, e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 1.665 milioni di euro per l'anno 2007, 1.515 milioni di euro per l'anno 2008 e 1.165 milioni di euro per l'anno 2009.

129. 12. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.

*** 129. 5.** Martella, Fincato, Viola.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;
2008: - 35.000;
2009: - 35.000.

*** 129. 2.** Campa.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.

129. 7. Zorzato, Milanato, Giuseppe Fini, Campa, Mistrello Destro, Fratta Pasini, Paniz.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: , con particolare attenzione al proseguimento dei programmi già avviati di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

129. 1. La VIII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per la costruzione del nuovo «Palazzo del Cinema» della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, unico esempio al mondo, storicamente riconosciuto, di strumento capace di esaltare il

ruolo culturale e non solo industriale del cinema e per questo prezioso e indispensabile patrimonio del Paese, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente all'articolo 130, comma 1, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 135 milioni.

129. 3. Campa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per la realizzazione della metropolitana Sublagunare di Venezia, nelle tratte aeroporto - Marcopolo - Murano - Lido è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

129. 4. Campa.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Grande Viabilità Triestina).

1. Per la prosecuzione degli interventi per il completamento della Grande Viabilità Triestina, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b) (Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia), e del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1, interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2016 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-bis (Accise sui superalcolici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 2 per cento.

129. 0. 10. Strizzolo, Maran, Pertoldi, Cuperlo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente: Art. 129-bis. (Strada Statale n. 56 Udine-Gorizia).

1. Per la sistemazione e il completamento della strada statale n. 56 Udine-Gorizia è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2017 da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-bis (Accise sui superalcolici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 2 per cento.

129. 0. 11. Strizzolo, Maran, Pertoldi, Cuperlo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente: Art. 129-bis. (Diga di Ravedis). 1. Per il completamento della Diga di Ravedis è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2017.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-bis (Accise sui superalcolici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 2 per cento.

129. 0. 12. Pertoldi, Maran, Strizzolo, Cuperlo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente: Art. 129-bis. (Tangenziale Sud di Udine). 1. Per la realizzazione della Tangenziale Sud di Udine (primo stralcio Basagliapenta-Campoformido) è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2017.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-bis (Accise sui superalcolici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 2 per cento.

129. 0. 13. Pertoldi, Maran, Strizzolo, Cuperlo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Grande Viabilità Triestina).

1. Per la prosecuzione degli interventi per il completamento della Grande Viabilità Triestina, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera *b*) (Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia), e del decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1, interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2007 al 2016 a favore della Regione Friuli Venezia Giulia.

Consequentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente: Art. 215-bis (Accise sui superalcolici) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 2 per cento.

129. 0. 14. Cuperlo, Pertoldi, Maran, Strizzolo, Pegolo, Venier, Siniscalchi, Francescato.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, recante finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di 1 difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Consequentemente, dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti alle imprese nella misura del 30 per cento per ciascun anno.

129. 01. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a favore dell'Amministrazione comunale di Latina finalizzata al completamento della Cittadella Giudiziaria in Latina.

Consequentemente, alla Tabella A, ridurre tutte le voci in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

129. 0. 7. Pedrizzi, Proietti Cosimi, Buontempo, Rampelli, Armani, Consolo, Leo, Meloni, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente: Art. 129-bis. 1. Per l'istituzione di un apposito Istituto di controllo, finalizzato ad operare, anche con la collaborazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), un monitoraggio limnologico del Lago di Garda, onde porre in essere i primi interventi necessari a salvaguardare la tutela del relativo bacino imbrifero e dell'ecosistema lacustre dai pericoli dell'inquinamento anche ricollegabili al possibile innalzamento dei livelli di fosforo, nonché a svolgere adeguata attività di prevenzione di possibili danni ambientali, è autorizzato un contributo triennale complessivo di 3 milioni di euro, a favore della Comunità del Garda, a decorrere dall'anno 2007, da ripartirsi in misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

129. 0. 8. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Norme concernenti il regime dei depositi ali di tabacchi lavorati).

1. I soggetti che richiedono, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati, devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a depositi fiscali per un periodo di almeno 9 anni; per i depositari già autorizzati, il periodo di 9 anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso in cui la gestione dei depositi fiscali sia stata delegata ai soggetti che detengono il possesso dei locali adibiti a deposito, la delega si intende attribuita con una durata di almeno 9 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi lavorati istituiti in seguito al processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio (di seguito delegati alla gestione), se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, possono ottenere, anche in forma societaria o consortile, l'autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire; le autorizzazioni sono concesse, ferme restando quelle già rilasciate, con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine

di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Il pagamento dell'accisa da parte dei depositari autorizzati avviene, in relazione all'immissione in consumo dei tabacchi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, intendendosi a tal fine l'immissione in consumo il momento in cui i tabacchi non sono più detenuti nei depositi in regime di sospensione dei diritti di accisa, indipendentemente da eventuali dilazioni di pagamento concesse dal depositario autorizzato.

4. I delegati alla gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio possono essere inquadrati nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda e mediante concorsi speciali per titoli da espletarsi con apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle finanze.

5. L'inquadramento di cui al comma precedente è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie; l'inquadramento avviene con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate dai delegati dei depositi fiscali dimessi, secondo quanto individuato dal Ministro delle finanze con apposito provvedimento, ed in mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento stesso è attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai beneficiari dei commi precedenti che non si siano avvalsi della facoltà di richiedere l'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentarsi all'Ufficio regionale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario di una somma di euro 12.000; le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1923 e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno effetto per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

129. 03. Tolotti.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Norme concernenti il regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai gestori di ex magazzini di vendita di generi di monopolio che hanno firmato il loro ultimo contratto con Etinera S.p.a e i che sono stati dimessi - salvo che per inadempienza contrattuale - è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo il versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente nel territorio nazionale nel quale voglia aprire una rivendita, entro centoventi giorni dalla data del decreto-legge. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della

tabaccheria. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di espletamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

2. I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori degli ex magazzini di vendita di generi di monopolio che hanno firmato il loro ultimo contratto con Etinera Spa che sono stati soppressi, sono inquadrati mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data del decreto. Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unità, gli addetti di cui al precedente comma risultino essere stati occupati, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi dalla data della chiusura, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di disattivazione dell'ex magazzino vendita generi di monopolio. L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 60 anni elevabile a 65 nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie. L'inquadramento avverrà per titolo di studio e qualifiche varie in possesso, e con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

129. 04. Tolotti.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Norme concernenti il regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati).

1. I soggetti che richiedono, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati, devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a depositi fiscali per un periodo di almeno 9 anni; per i depositari già autorizzati, il periodo di 9 anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso in cui la gestione dei depositi fiscali sia stata delegata ai soggetti che detengono il possesso dei locali adibiti a deposito, la delega si intende attribuita con una durata di almeno 9 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi lavorati istituiti in seguito al processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio (di seguito delegati alla gestione), se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, possono ottenere, anche in forma societaria o consortile, l'autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire; le autorizzazioni sono concesse, ferme restando quelle già rilasciate, con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai delegati alla gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentarsi entro i prossimi 3 anni all'Ufficio regionale dell'Amministrazione dei monopoli di stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario di una somma di euro 12.000; le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge e successive modificazioni e integrazioni.

129. 05. Tolotti.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Norme concernenti il regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai gestori di ex magazzini di vendita di generi di monopolio che hanno firmato il loro ultimo contratto con Elinera S.p.a e i che sono stati dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo il versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Il gestore che intende ottenere assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente nel territorio nazionale nel quale voglia aprire una rivendita, entro centoventi giorni dalla data del decreto-legge. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di espletamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

129. 0. 9. Tolotti.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai gestori di ex magazzini di vendita di generi di monopolio che hanno firmato il loro ultimo contratto con Elinera S.p.a e che sono stati dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

2. Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente nel territorio nazionale nel quale voglia aprire una rivendita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

4. Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di espletamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1986, n. 25.

129. 02. Tolotti.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Norme concernenti il regime d scali di tabacchi lavorati).

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, ai delegati alla gestione dimessi, salvò che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentarsi all'Ufficio regionale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro; le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1923 e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

129. 06. Tolotti.

ART. 130.

Sopprimerlo.

130. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.

(Interventi per Roma capitale della Repubblica e per la città di Bologna).

1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'EUR, e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

2. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro da devolvere al comune di Bologna per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 62,5 milioni di euro.

130. 2. Raisi, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.

(Interventi per Roma capitale della Repubblica e per la città di Bologna).

1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

2. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro da devolvere al comune di Bologna per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

130. 6. Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 130.

(Interventi per Roma capitale della Repubblica).

1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 18,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.

130. 3. Raisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro, con le seguenti: 120 milioni di euro.

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Sono destinati 30 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete metropolitana di Roma per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

130. 1. Rossi Gasparini.

Al comma 1, sostituire le parole: di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti: di 212,5 milioni di euro per ognuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per il 2009.

130. 8. Milana, Tocci, Giachetti, Cosentino.

Al comma 1 dopo la parola: 2009, aggiungere le seguenti: di cui 1 milione di euro a favore dell'EUR spa, con sede a Roma, per le attività del Centro studi per l'architettura razionalista finalizzate al recupero, alla valorizzazione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica e didattica del patrimonio storico e culturale delle città e dei nuclei di fondazione.

130. 10. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Al comma 1 dopo la parola: 2009, aggiungere le seguenti: di cui 2 milioni di euro per la trasformazione in parco nazionale del parco regionale suburbano dell'Appia Antica, comprensivo degli espropri dell'area di Tor Marancia.

130. 11. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee A e B della metropolitana di Roma, nonché per il rinnovo degli attuali parchi

veicoli, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1-ter. All'articolo 17, comma 29, della legge 28 dicembre 1997, n. 449, le parole: *nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000, sono sostituite con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.*

130. 9. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In vista delle competizioni sportive del 2009 e della candidatura di Roma ai giochi olimpici del 2016, il 5 per cento delle risorse annualmente assegnate ai sensi del comma 1 è destinato agli interventi di riqualificazione e restauro della città dello sport del Foro Italico, nonché a quelli per lo sviluppo delle aree contigue.

130. 14. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In vista delle competizioni sportive del 2009 e della candidatura di Roma ai giochi olimpici del 2016, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la riqualificazione e il restauro della città dello sport del Foro Italico, nonché per lo sviluppo delle aree contigue.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

130. 13. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Interventi eccezionali per l'emergenza sicurezza nella città di Roma).

1. Per implementare le misure di sicurezza nella città di Roma, gli organici delle forze di polizia operanti nella capitale sono incrementati complessivamente di 1000 unità.

2. Per la chiusura dei campi nomadi e la loro ricollocazione al di fuori del comune di Roma, nonché per la riqualificazione delle aree urbane attualmente occupate, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Per il pagamento del lavoro straordinario del personale delle forze dell'ordine impegnato in attività di prevenzione e repressione dei reati nella Capitale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Per incentivare l'impiego da parte dei privati di tecnologie per la sicurezza è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia mutuando il modello aeroportuale, onde alleviare l'impegno delle forze di polizia e recuperare il personale impiegato.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

130. 0. 9. Alemanno, Ascierto.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Interventi per la sicurezza di Roma).

1. Per elevare il livello di sicurezza della città di Roma, gli organici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri operanti nel territorio della Capitale sono incrementati complessivamente di 1000 unità.

2. Per la chiusura dei campi nomadi e la loro collocazione al di fuori del territorio urbano di Roma, nonché per la riqualificazione delle aree urbane attualmente occupate, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Per la copertura degli oneri collegati al lavoro straordinario del personale delle forze di polizia impegnato in attività di prevenzione e repressione dei reati nella Capitale è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Per incentivare l'impiego da parte dei privati di tecnologie per la sicurezza è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito, in via sperimentale per un triennio, limitatamente alla città di Roma, l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia mutuando il modello aeroportuale.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente alla tabella A, ridurre tutte le voci in misura lineare, in modo da assicurare una minore spesa pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

130. 0. 8. Alemanno, Ascierto.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433).

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge 22 aprile 1991, n. 133, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 in favore dei comuni non capoluogo con popolazione superiore a 30.000 abitanti ricadenti nell'area di «Vai di Noto» riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità e che abbiano gestito progetti URBAN.

Consequentemente alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000.

130. 0. 10. Samperi.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991 n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato al fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione dal Ministero delle Infrastrutture.

2. Il contributo di cui al comma 1 finanzia integralmente le opere già individuate agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 29 marzo 2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della questura, Il lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'economia e finanza è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

130. 0. 14. Sposetti, Zunino.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Interventi per la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale).

1. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per l'anno 2007, 2.500.000 euro per l'anno 2008 e 2.500.000 euro per l'anno 2009.

2. Per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 545, è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per l'anno 2007, 2.500.000 euro per l'anno 2008 e 2.500.000 euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5000;

2008: - 5000;

2009: - 5000.

130. 01. Bocci, Stramaccioni, Margiotta, Tarantelli, Luongo, Ali Khalil, Di Girolamo, Giulietti, Sereni.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

(Interventi per la salvaguardia del centro storico di Napoli).

1. Per assicurare la conservazione e il rilancio socio-economico del centro storico di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per ciascun

anno secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante quota delle risorse dell'otto per mille destinato allo Stato, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

130. 02. Laurini.

Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Interventi per la metropolitana di Bologna).

1. Per la realizzazione della Metropolitana di Bologna, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 150 milioni di euro.

130. 04. Raisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente:

Art. 130-ter.
(Interventi per la Fiera di Bologna).

1. Per la realizzazione delle infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro da devolvere al Comune di Bologna per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 3,5 milioni di euro.

130. 05. Raisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.

1. Allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2006, n. 105, è rifinanziato per un ammontare pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1,5 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2007-2009, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;
2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

130. 03. Lenzi, Zanotti.

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente:

Art. 130-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici pubblici).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici pubblici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.

3. Il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 37 milioni di euro per l'anno 2007 e 74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 10.

130. 0. 6. Cesini, Lion, Maderloni, Galeazzi, Vannucci.

Dopo l'articolo 130, inserire il seguente:

Art. 130-bis.

1. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a favore della Federazione ciclistica italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.500;

2008: - 4.500.

130. 0. 13. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 132.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di aggiungere le seguenti: 3 miliardi di euro per il 2007 e.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 3.000.

* **132. 1.** Ravetto, Casero, Lupi, Gelmini, Verro, Romani, Bernardo, La Russa, De Corato, Frassinetti, Santanchè, Gamba, Ronchi, Armani, Aprea, Berruti, Bocciardo, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Fontana, Paroli, Palmieri, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa di aggiungere le seguenti: 3 milioni di euro per il 2007 e.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 3.000.

*** 132. 2.** De Corato, La Russa, Frassinetti, Armani, Santanchè, Gamba, Ronchi, Ravetto, Bernardo, Lupi, Moroni, Cesaro, Gelmini, Romani, Verro, Aprea, Valducci.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

Art. 132-bis.

(Interventi per rifinanziamento del progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007-2009, la spesa di due milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella Tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 2 milioni di euro.

132. 0. 1. Frassinetti.

ART. 133.

Sopprimerlo.

133. 1. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Fondo di rotazione per lo sviluppo delle opere pubbliche degli enti locali con finanziamento privato).

1. Al fine di accrescere la spesa per investimenti pubblici degli enti locali, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi in grado di attrarre risorse finanziarie e gestionali dei privati per opere di valorizzazione del territorio e dei beni culturali anche a fini turistici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti SpA il Fondo di rotazione denominato «Assistenza finanziaria di progetto degli enti locali».

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi degli enti locali secondo programmi definiti dalle Province sulla base delle iniziative proposte a livello comunale, anticipando le spese necessarie per le attività di assistenza, consulenza tecnica, giuridica, economico-finanziaria a supporto degli enti locali nelle procedure per la realizzazione delle opere con gli strumenti di finanza di progetto.

3. La dotazione complessiva del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per il periodo 2007-2011 e può essere incrementata con ulteriori somme versate dalla Cassa depositi e prestiti SpA, dalla BEI, da Fondazioni bancarie e istituti finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, sono definite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.

133. 0. 2. Saglia.

Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis.

(Fondo di rotazione per lo sviluppo delle opere pubbliche degli enti locali con finanziamento privato).

1. Al fine di accrescere la spesa per investimenti pubblici degli enti locali, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi in grado di attrarre risorse finanziarie e gestionali dei privati per opere di valorizzazione dei territorio e dei beni culturali anche a fini turistici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti SpA il Fondo di rotazione denominato «Assistenza finanzia di progetto degli enti locali».

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi degli enti locali secondo programmi definiti dalle Province sulla base delle iniziative proposte a livello comunale, anticipando le spese necessarie per le attività di assistenza, consulenza tecnica, giuridica, economico-finanziaria a supporto degli enti locali nelle procedure per la realizzazione delle opere con gli strumenti di finanzia di progetto.

3. La dotazione complessiva del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro annui per il periodo 2007-2011 e può essere incrementata con ulteriori somme versate dalla Cassa depositi e prestiti SpA, dalla BEI, da Fondazioni bancarie e istituti finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e sentita la Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, sono definite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.

133. 0. 1. Osvaldo Napoli.

ART. 134.

Sopprimere il comma 1.

134. 12. Bonelli, Piazza.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per l'anno 2007, 2.400 milioni di euro per l'anno 2008 e 1.200 milioni di euro per l'anno 2009

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: 2 miliardi, con le seguenti: 500 milioni.

134. 5. Fasolino.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: previa verifica del costo complessivo attuale dei sistema dell'alta velocità/alta capacità e dell'ammontare dell'onere a carico dello Stato per il servizio del debito già contratto nei confronti di ISPA, nonché delle concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato e dei rapporti di sub-concessione.

134. 13. Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionali al rafforzamento del corridoio plurinodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 24.000;

2008: - 24.000.

134. 1. Cordoni, Mario Ricci, Orlando, Motta, Olivieri, Rigoni, Evangelisti, Velo, Meta, Barbi, Beltrandi, Pedrini, Barani, Mariani, Filippeschi, Locatelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi alle linee trasversali ed, in particolar modo, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2007: - 24.000;

2008: - 24.000.

134. 2. Cordoni, Mario Ricci, Orlando, Motta, Olivieri, Rigoni, Evangelisti, Velo, Meta, Barbi, Beltrandi, Pedrini, Barani, Mariani, Filippeschi, Locatelli.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 311 milioni, con le seguenti: euro 500 milioni.

Conseguentemente all'articolo 187, comma 1 sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 211 milioni.

134. 14. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per il potenziamento e l'interramento delle tratte ferroviarie in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola.

134. 10. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. valere sulle risorse di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per il potenziamento della linea ferroviaria Sesto S.G.-Monza.

134. 9. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 5, è autorizzata una spesa di 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione del collegamento ferroviario di Mantova Villafranca con l'aeroporto Catullo.

134. 8. Fava, Alessandri, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per interventi di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Parma-Poggio Rusco.

134. 7. Fava, Alessandri, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per consentire l'inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro ciascuno degli anni 2007 e 2008 a valere sui fondi di cui al comma 5.

134. 3. Buontempo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per consentire l'inizio della riqualificazione e ammodernamento del collegamento ferroviario Roma-Pescara, previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già progettato preliminarmente, necessario per l'ammodernamento delle infrastrutture dell'Italia centrale, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 250.000;

2008: - 250.000;

2009: - 250.000.

134. 4. Buontempo.

Alla rubrica, sostituire la parola: 2008, con la seguente: 2007.

134. 6. Fasolino.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Misure di contenimento della spesa di Poste SpA).

1. È soppresso il comma 16 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni e la società Poste Spa, l'Autorità per la Regolamentazione e la Qualità dei servizi presso il Ministero delle comunicazioni provvede agli accertamenti di competenza sull'andamento della gestione dei servizi e il rispetto degli obblighi del servizio universale, con cadenza almeno semestrale.

3. Al decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, articolo 3, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dislocati in modo da compensare eventuali problematiche di natura infrastrutturale o morfologica, all'occorrenza prevedendo un maggior numero di punti di accesso ed una più flessibile organizzazione degli orari di apertura degli stessi.».

134. 02. Garavaglia.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

Ai fini della realizzazione di zone verdi e parchi nel territorio della Val di Susa è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a titolo di compensazione per la realizzazione dell'opera ferroviaria alta-velocità /alta-capacità Torino-Lione, che vede nella data del 31 settembre 2007, il termine ultimo di conclusione dei lavori.

Consequentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

134. 01. Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Ammodernamento e potenziamento asse ferroviario Roma-Pescara).

1. Per l'ammodernamento ed il potenziamento dell'asse ferroviario Roma-Pescara è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

134. 0. 5. Aracu.

Dopo l'articolo 134, inserire il seguente:

Art. 134-bis.

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di Euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nove Province regionali siciliane.

2. Il contributo annuale verrà ripartito nel corso della gestione tra le nove province della regione siciliana con decreto del Ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti commissioni parlamentari ed alla corte dei conti.

La ripartizione del contributo annuale da parte del Ministro delle Infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.

3. Ai fini della accelerazione della procedura di spesa, il ministro delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della Regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.

4. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al primo comma.

Consequentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 350.000;
2008: - 350.000;
2009: - 350.000.

134. 04. Giudice, Fallica, Germanà, Floresta, Minardo, Grimaldi, Misuraca, Marinello.

Dopo l'articolo 134, aggiungere il seguente:

Art. 134-bis.

(Finanziamento per la realizzazione delle opere viarie per Malpensa 2000).

1. Per la realizzazione ai sensi della legge n. 345 del 1997 delle opere viarie di accessibilità a Malpensa 2000 è autorizzato uno stanziamento di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Consequentemente alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

In migliaia di euro.

2007: - 250.000;
2008: - 250.000;
2009: - 250.000.

134. 03. Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi, Fontana Gregorio, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Ugge, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

ART. 135.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:

a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;

b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;

c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;

d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;

e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.

03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: *(Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)*;

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni::

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

135. 1. La VIII Commissione.

Al comma 1, le parole da: di cui 5 milioni *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* di cui 8 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto e della Guardia costiera.

135. 9. Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS Spa.

135. 36. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento stradale del Corridoio 5.

135. 30. Dussin, Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per il sistema viario Pedemontana Lombarda e opere connesse.

135. 37. Grimoldi, Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento dell'Asse autostradale A27 - Autostrada Alemagna.

135. 34. Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 3 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.

135. 3. Ravetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: è di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Lombarda.

135. 31. Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il completamento dell'Asse viario Pedemontana Veneta.

135. 32. Dussin, Dozzo, Bricolo, Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del Passante di Mestre e le opere integrate.

135. 33. Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per il completamento della tangenziale sud di Treviso e collegamento con il passante di Mestre.

135. 35. Dussin, Dozzo, Bricolo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS SpA

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 35.000;

2009: - 35.000.

135. 38. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. In attuazione del principio di effettività della clausola di decadenza della concessione, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera m) del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel caso in cui la società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. non rispetti la data prevista per il completamento dei lavori sull'Autostrada A4, il rapporto concessorio si estingue automaticamente, entro tre mesi da tale data, e l'ANAS S.p.A. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario sull'Autostrada A4, subentrando in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 35.000;

2009: - 35.000.

135. 39. Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 35 milioni di euro per consentire la ristrutturazione dell'Autostrada A4 - tratto Novara-Milano e degli interventi connessi e complementari di competenza dell'ANAS S.p.A. In attuazione del principio di effettività della clausola di decadenza della concessione, nel caso in cui la società concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.A. non rispetti la data prevista per il completamento dei lavori sull'Autostrada A4, il rapporto concessorio si estingue automaticamente, entro tre mesi da tale data, e l'ANAS S.p.A. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario sull'Autostrada A4, subentrando in tutti i relativi rapporti attivi e passivi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 35.000;

2009: - 35.000.

135. 40. Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, dipingere il seguente:

1-bis. L'impiego del contributo quindicennale di cui al comma 1 e del fondo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, che rifinanzia l'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, sono subordinati agli accertamenti sull'attuazione del Primo Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE 121/2001), avviati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella sua riunione del 29 settembre 2006 e alle ulteriori verifiche che si rendessero necessarie per valutare la spesa complessiva prevista per le grandi opere e i reali

impegni assunti dallo Stato al fine di ridefinire le priorità di intervento.

135. 6. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tra le opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 deve ricondursi il piano di manutenzione urbana di Venezia denominato «Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio» che ha come obiettivo prioritario il ripristino idraulico dei rii e delle loro sponde.

135. 5. Martella, Fincato, Viola.

Conseguentemente sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;

- 39) Articolo 207;
40) Articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce	2007	2008	2009
Ministero dell'economia e delle finanze	-240.720	-249.720	-249.720
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	-57.150	-100.197	-100.197
Ministero della giustizia	-50.000	-50.000	-50.000
Ministero degli affari esteri	-109.116	-106.977	-106.977
Ministero della pubblica istruzione	-3.256	-6	-6
Ministero dell'interno	-101.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-986	-82	-82
Ministero della difesa	-11	-11	-11
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-45	-45	-45
Ministero per i beni e le attività culturali	-92.045	-100.045	-100.045
Ministero della salute	-100.000	-100.000	-100.000
Ministero dell'università e della ricerca	-20.000	-40.000	-80.000
Ministero della solidarietà sociale	-50.000	-200.000	-200.000

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce	2007	2008	2009
Ministero dell'economia e delle finanze	-442.145	-450.644	-450.644
Ministero degli affari esteri	-1.000	-3.000	-3.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-240.000	-290.000	-290.000
Ministero per i beni e le attività culturali	-27.900	-27.900	-27.900
Ministero dell'università e della ricerca	-65.000	-5.000	-5.000

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

135. 8. Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire le parole: delle infrastrutture con le seguenti: degli strumenti per la protezione delle installazioni, e relativa gestione.

135. 4. Angelo Piazza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, commi 86 ed 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 46.800 milioni di euro per il 2007 e di 23.400 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla relativa ripartizione degli importi.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero delle infrastrutture apportare la seguente variazione:

2007: - 46.800;

2008: - 23.400.

135. 7. Pedica.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per lavori di realizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza della strada statale 115, tratto Vittoria-Comiso e della strada statale Ragusa-Catania, è autorizzata la spesa di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2007-2011.

Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, lettera a) sostituire la cifra: 0,4 con la seguente: 0,6.

135. 12. Minardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione del lotto funzionale della bretella tra A1 e A4, Termoli - San Vittore.

135. 2. Ruta, Narducci.

Dopo l'articolo 135, inserire il seguente:

Art. 135-bis.

(Interventi di potenziamento del Sistema autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico pedemontano è autorizzata per gli studi di progettazione del sistema viabilistico pedemontano, la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. È altresì autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari.

3. Il contributo annuale di cui, articolo 1, comma 78, lettera e), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assegnate alla regione Lombardia.

4. Anas s.p.a. trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui articolo 144, comma 7, lettera b), della legge n. 388 del 2000, nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 80.000.

135. 01. Ravetto, Lupi, Casero, Gelmini, Fontana, Verro, Bernardo, Romani, Aprea, Berruti, Bocciaro, Colucci, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romete, Testoni, Uggè, Valducci.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della SS 39.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

135. 02. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della SS Valsabbia.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

135. 03. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della SS Gardesana.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

135. 04. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per i lavori infrastrutturali della Tangenziale Est di Brescia.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

135. 05. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Ai fini dell'adeguamento anche ad uso civile dell'aeroporto militare di Cameri è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

135. 06. Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Ai fini dell'adeguamento alla quinta classe CEMT dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è destinata la somma di 50 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

135. 07. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Interventi di potenziamento del Sistema Autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, il contributo annuale di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 78, lettera e), destinato alla realizzazione delle opere di cui al sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese, è assegnato alla Regione Lombardia.

2. In favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui agli articolo 135, comma 1, sono destinati i seguenti finanziamenti:

a) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;

b) 80 milioni di euro a partire dal 2009 per la realizzazione dei lotti prioritari relativi agli interventi di cui alla lettera a).

3. Anas spa trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 7, lettera b), nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come indicate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Consequentemente, alla tabella A, voce. Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

135. 0. 10. Bernardo, Gelmini, Casero, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

1. Il fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e ulteriormente integrato della somma di 100 milioni di euro annui rispettivamente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

135. 0. 9. Realacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 78, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzato un contributo annuale di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

135. 11. Zorzato, Milanato, Destro, Gardini.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

(Interventi per l'Agenzia interregionale del fiume Po).

1. Ad integrazione dei contributi previsti dal penultimo periodo del comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è altresì autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2007 e 7 milioni di euro per l'anno 2008 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici, nonché dei centri abitati del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vengono annualmente trasferite direttamente sul bilancio dell'Agenzia interregionale per il fiume Po.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 7.000;

2008: - 7.000.

135. 0. 14. Fava Gibellini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.

Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali necessari all'adeguamento della viabilità in Calabria, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede alla ripartizione degli importi per ciascun intervento infrastrutturale interessato, sulla base delle esigenze di adeguamento della viabilità nelle diverse province. Gli eventuali risparmi derivanti dai ribassi d'asta ottenuti all'esito delle procedure di affidamento dei lavori sono destinati ad interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie per le esigenze di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti versioni:

2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.

135. 0. 16. Oliverio.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Altre opere infrastrutturali).

1. Per la realizzazione dei lavori di adeguamento del tronco stradale Mantova-Montebiasi è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.500.

135. 12. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Altre opere infrastrutturali).

1. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

135. 13. Alberto Giorgetti, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Collegamenti ferroviari allo scopo aeroportuale di Malpensa).

Al fine di garantire il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Malpensa e la rete ferroviaria nazionale e internazionale, è autorizzato il contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

135. 0. 15. Bernardo, Fiano, Misiani, Marantelli, Ravetto, Gelmini.

ART. 136.

Sopprimere il comma 3.

136. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7, sostituire la parola: Governo con le seguenti: Ministro dei trasporti.

136. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro tre mesi.

136. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 7, dopo le parole: la legge 5 maggio 1976, n. 355, inserire le seguenti: secondo il principio di semplificazione del sistema di tassazione e delle procedure di riscossione.

136. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di permettere un tempestivo avvio delle nuove infrastrutture produttive che hanno già completato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'*iter* autorizzativo, e per le quali è stato individuato il soggetto gestore, il Ministero dell'economia e delle finanze può assegnare parte dei tributi che saranno generati dalla nuova infrastruttura, diversi dalle tasse e diritti portuali, all'ammortamento dei mutui necessari alla realizzazione dell'opera. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume l'impegno della copertura del mutuo previa acquisizione del piano finanziario presentato dall'Autorità portuale competente e garantito con idonee forme fidejussorie dal soggetto gestore, che dovrà anche farsi carico di parte dell'investimento infrastrutturale.

Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro annui.

136. 2. Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 8 e dell'individuazione di ulteriori risorse finanziarie, sono comunque fatti salvi i finanziamenti dello Stato relativi all'attuazione dei piani triennali delle opere delle autorità portuali per il periodo 2006-2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, tabella B, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui.

136. 1. Moffa, Minasso, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.

9-bis. Alla lettera g) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché dal sindaco della città metropolitana in cui è situato il porto, qualora egli sia persona diversa dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto medesimo».

136. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole: dalle autorità portuali aggiungere le seguenti: nonché dalle Autorità fluviali di Cremona e Mantova.

136. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'entrata in vigore del predetto regolamento è fissata alla data del 5 gennaio 2008.

136. 02. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.

(Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'entrata in vigore del predetto regolamento è fissata alla data del 5 gennaio 2009.

136. 03. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 137.

Al comma 1, primo e secondo periodo, al comma 3 ed alla rubrica, dopo la parola: hub aggiungere le seguenti: e sistemi.

137. 7. Boffa, Velo, Rotondo, Zunino.

Al comma 1, primo e secondo periodo ed al comma 3, dopo la parola: hub aggiungere le seguenti: e dei sistemi.

137. 1. Boffa, Zunino, Rotondo, Attili, Velo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2008, con le seguenti: di 130 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e del porto canale di Cagliari quali piattaforme logistiche del Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive, anche in regime di zona franca, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Conseguentemente alla tabella B voce Ministero Economia e Finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000.

137. 2. Palomba.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti.

137. 8. La IX Commissione.

Sopprimere il comma 2.

137. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla concorrenza del 70 per cento, ad assicurare lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Oristano quali piattaforme logistiche del

Mediterraneo, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

137. 11. Marras.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del sessanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e di quello di Augusta, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.»

* **137. 4.** Burtone, Crisafulli, Dato, Lomaglio, Lumia, Lomaglio, Piscitello, Piro, Samperi, Violante.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate, fino alla concorrenza del sessanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e di quello di Augusta, nonché al fine di incentivare la localizzazione nelle relative aree portuali di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.»

* **137. 5.** Rotondo, Crisafulli, Piro.

Al comma 2, dopo le parole: zona franca aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni dell'articolo 137-bis e.

Consequentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis..

(Istituzione di punti franchi presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci di DOMO 2).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 saranno delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.

3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si potranno compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di

merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

- a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;
- d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -;
2008: - 90.000;
2009: - 90.000.

* **137. 6.** Zanetta, Caligiuri, Fedele, Campa, Santelli, Gacci, Catanoso.

Al comma 2, dopo le parole: zona franca aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni dell'articolo 137-bis e.

Conseguentemente dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis..

(Istituzione di punti franchi presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci di DOMO 2).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, sono istituiti presso il porto di Gioia Tauro e presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, punti franchi a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. I confini dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 saranno delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.

3. L'amministrazione dei punti franchi istituiti a norma del comma 1 è affidata a consorzi formati dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio nelle cui circoscrizioni essi sono situati, nonché, rispettivamente, dall'autorità portuale di Gioia Tauro, per il punto franco di Gioia Tauro, e dalla società Rete ferroviaria italiana SpA, per il punto franco di DOMO 2. I consorzi sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi predispongono i piani operativi delle zone franche, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. I consorzi costituiti a norma del comma 3 provvedono a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Essi forniscono gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvedono alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nei punti franchi istituiti a norma del comma 1 si potranno compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nei punti franchi possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nei punti franchi la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nei punti franchi, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato

all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 18.000;

2009: - 18.000.

*** 137. 3.** Campa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola: «Palermo,» è inserita la seguente: «Pescara,»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità portuale istituita ai sensi del comma 1 nel porto di Pescara assume la denominazione di «autorità portuale di Pescara e d'Abruzzo» e comprende nella propria circoscrizione territoriale, individuata con il decreto di cui al comma 7, i porti di Giulianova, Ortona e Vasto».

137. 9. Buontempo.

Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Istituzione di un punto franco presso il porto di Venezia-Marghera).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito presso il porto di Venezia-Marghera un punto franco a norma dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

2. I confini del punto franco istituito a norma del comma 1 saranno delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi del comma 3.

3. L'amministrazione del punto franco istituito a norma del comma 1 è affidata a un consorzio formato dalla provincia, dal comune e dalla camera di commercio di Venezia e dall'autorità portuale di Venezia. Il consorzio è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso predispone il piano operativo della zona franca, da approvarsi secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione previsto dal comma 10.

4. Il consorzio costituito a norma del comma 3 provvede a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione. Esso fornisce gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i

servizi doganali e per il personale di vigilanza e provvede alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

5. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dal comma 7, nel punto franco istituito a norma del comma 1 si potranno compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

6. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 165, ultimo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10 determina le disposizioni da osservarsi per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

7. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

- a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni; d) ai commestibili e alle bevande.

8. È vietata nel punto franco la vendita al minuto. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di esecuzione emanato ai sensi del comma 10.

9. Nel punto franco, il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione e ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

10. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono emanate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

all'articolo 216, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 8.000;

2009: - 8.000.

137. 01. Campa.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività portuali).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 5. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dell'articolo 17, commi 2 e 5, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali. Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi può essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della indennità da parte dell'I.N.P.S. è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti dal Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 13 febbraio 1987 n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

3. Al comma 3 dell'articolo 3, della legge 30 giugno 2000 n. 186 sono aggiunte le parole «anche nel caso di imprese inferiori ai 15 dipendenti».

4. La dicitura «trasformazione» di cui alla rubrica e all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo stimato nel limite massimo in 13 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si fa fronte mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze delle seguenti somme:

2007: - 13.000 euro;

2008: - 13.000 euro;

2009: - 13.000 euro.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

137. 02. Velo, Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Boffa, Attili.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;

2008: - 8.000;

2009: - 8.000.

137. 03. La IX Commissione.

Dopo l'articolo 137 aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Istituzione di una zona franca nel Comune di Gioia Tauro).

1. Il territorio del Comune di Gioia Tauro è assimilato a territorio extradoganale e costituito in zona franca, con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nel territorio di cui al comma 1.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

137. 06. Fedele.

ART. 138.

Sostituirlo per il seguente:

Art. 138.

(Eventi sismici del 31 ottobre 2002).

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2002 nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nel limite di 5 milioni di euro in favore dei comuni totalmente evacuati che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato e provvedere con contributi quindicennali nel limite di 5 milioni di euro in favore dei restanti comuni danneggiati dall'evento sismico del 2002, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3, maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che viene integrata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

138. 5. Realacci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 138.

(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise).

1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, è autorizzata la spesa annua di 100 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione delle risorse finanziarie si provvede mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere delle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali d'intesa con il Ministro delle infrastrutture.

Consequentemente, alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

138. 2. Pedica.

Sostituire l'articolo 138 con il seguente:

Art. 138.

(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise).

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 32 milioni di euro. Risorse non inferiori a 5 milioni di euro sono destinati alla ricostruzione del paese San Giuliano di Puglia. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

Consequentemente, alla tabella C, ridurre del 3 per cento gli importi relativi a tutte le voci da parte corrente per gli anni 2007, 2008, 2009 e seguenti.

138. 3. La Loggia.

Al comma 1, dopo le parole: eventi sismici aggiungere le seguenti: dell'ottobre 2002; dopo le parole: del Molise aggiungere le seguenti: e della Provincia di Foggia; sostituire le parole: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1 milione di euro;

2008: - 1 milione di euro;

2009: - 1 milione di euro.

138. 15. Andrea Ricci, Migliore.

Al comma 1, sostituire le parole: nel territorio del Molise con le seguenti: nei territori del Molise e della Puglia.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

Nella rubrica sostituire le parole: della regione Molise con le seguenti: delle regioni Molise e Puglia.

138. 1. Bordo.

All'articolo 138, primo periodo, le parole: totalmente evacuati sono soppresse.

Consequentemente, tabella A tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di sono ridotte in maniera lineare, dell'importo di 100 milioni di euro.

138. 14. Moffa, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.

Consequentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce relativa al Ministero economia e finanze è così modificata:

2007: - 50 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

138. 4. La Loggia, Zorzato, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 139, comma 1 sostituire e parole: 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2007 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

138. 8. Gianfranco Conte.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982 ed alla legge 23 gennaio 1992, n.32, nonché per gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla Ordinanza della protezione civile n.933 del 1986, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nell'ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati.

Conseguentemente alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

138. 7. Brusco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. A ragione del grave disagio socio-economico ancora oggi derivante dagli eventi sismici ed eruttivi del 29 ottobre 2002 che hanno interessato alcuni comuni della provincia di Catania nonché al fine di uniformare la situazione di detti territori a quelli del Molise colpiti nel medesimo periodo dal terremoto del 31 ottobre 2002, sono differiti al 31 dicembre 2006 i termini relativi di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, già sospesi fino al 31 marzo 2004 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'ordinanza n. 3282, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 2002. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico alle risorse destinate alle attività di ricostruzione delle aree territoriali previste nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi nelle zone terremotate elle regioni Molise e Sicilia).

138. 9. Catanoso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per il ritardato versamento dei tributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 in taluni comuni della Provincia di Catania, alle popolazioni interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita fino al 31 dicembre 2006 con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472, ancorché siano notificate le cartelle esattoriali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico alle risorse destinate alle attività di ricostruzione delle aree territoriali previste nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi nelle zone terremotate elle regioni Molise e Sicilia).

138. 10. Catanoso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I termini per i versamenti tributari previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 che hanno interessato taluni comuni della Provincia di Catania, sono prorogati al 16 dicembre 2006. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico alle risorse destinate alle attività di ricostruzione delle aree territoriali previste nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi nelle zone terremotate elle regioni Molise e Sicilia).

138. 11. Catanoso.

Dopo l'articolo 138 aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Interventi nelle zone terremotate della Puglia).

1. Per la prosecuzione degli interventi a favore dei comuni della Puglia colpiti dalla crisi sismica del 31 ottobre del 2002 sono stanziati le somme di cui al comma 3.

2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi sismica si intendono i seguenti comuni Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlintino, Casalvecchio di Puglia, Casalnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Bovino.

3. Per provvedere alla necessità e di ricostruzione dei comuni predetti è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui per i1 triennio 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente alla tabella C gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

138. 0. 2. Mele, Fitto, Lazzari, Greco, Pepe, Leone.

Dopo l'articolo 138 il seguente:

Art. 138-bis. - *(Rimborso alla Regione Umbria dell'anticipazioni relative alle calamità del 1996 e del 1997).* - 1. In attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire alla Regione Umbria la somma di euro 6,197 milioni.

Consequentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, la voce: Legge finanziaria n. 448 del 2001, articolo 14 comma 1: accise del gas metano (6.1.2.2 - restituzione e rimborsi di imposte - cap 3823) apportare la seguente variazione:

2007: - 6.197.

138. 0. 3. Stramaccioni, Sereni, Bocci, Capotosti, Di Girolamo, Khalil.

Dopo l'articolo 138 aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.

(Interventi nelle zone terremotate della regione Puglia).

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 31 ottobre 2002, nel territorio della Puglia, è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 2008, e 2009, da erogare alla medesima regione a favore dei Comuni colpiti dall'evento sismico. 2.

2. Per l'anno 2007 per i predetti Comuni interessati dal sisma del 31 ottobre 2002 è riconosciuto ai fini fiscali una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari all'80 per cento in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare e seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

138. 0. 4. Leone.

ART. 139.

Al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

a) *sostituire le parole:* «nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997» con le seguenti: «nei territori delle regioni Umbria e Marche per gli eventi sismici del settembre 1997 e nel territorio della regione Sicilia per il terremoto del settembre 2002»;

b) dopo le parole: «da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione» aggiungere le seguenti: «di un terzo a regione».

139. 4. Floresta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81 di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, nonché due ulteriori contributi quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere dagli anni 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri soggetti autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento e saranno assegnate ai sensi della legge 23 gennaio 1992 n. 32 con delibera del CIPE.

1-ter. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

1-quater. Gli Enti locali delle regioni Campania e Basilicata che fino al 30 giugno del 1990, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1980 n. 874 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, si sono avvalsi della collocazione in aspettativa di propri amministratori dipendenti da aziende private per i quali non sono stati versati i previsti contributi previdenziali, provvedono entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge a regolarizzare le posizioni assicurative dei soggetti interessati presso i competenti Istituti previdenziali. Agli oneri connessi gli Enti locali faranno fronte attingendo dalle risorse ad essi assegnate con delibera CIPE in base alla legge n. 32 del 1992.

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 60.000;

2009: - 90.000.

139. 1. Aurisicchio, Musi, Boffa, Iacomino, Giuditta, Del Mese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine previsto al comma 3, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è modificato come segue: «fino al 31 dicembre 2009».

139. 3. Margiotta, Bocci, Luongo, Carta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Basilicata, colpita dagli eventi sismici degli anni 1980, 1990, e 1998 è autorizzato un contributo annuo di 50 milioni per l'anno 2007 di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alla medesima regione.

139. 5. Belisario, Raiti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007, e di euro 10 milioni per 15 anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. Ai contributi di cui all'articolo 1, commi 100 e 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 e al comma 2 del presente articolo, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-*ter*, della medesima legge n. 350 del 2003.

4. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legati a decorrere dal 17 aprile 2007.

5. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 4, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufrutti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

6. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.

7. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Consequentemente le dotazioni di parte corrente previste dalla tabella C sono ridotte in maniera lineare, in misura pari al 5 per cento.

139. 2. Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioli, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007 e di euro 25 milioni per quindici anni, a decorrere da ciascuno degli anni 2008 e 2009.

3. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2,

dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al dieci per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.

4. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 3, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito dei danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il dieci per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufruito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

5. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del dieci per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente.

6. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

139. 6. Ceroni.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Prosecuzione delle opere di protezione del territorio del Comune di Ravenna e dei territori del delta del Po dal fenomeno della subsidenza).

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986 n. 910 articolo 7, punto 5 interventi relativi alla protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione ed alla conseguente erogazione alle Regioni Veneto ed Emilia Romagna delle somme di euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008, 2009. Le suddette Regioni provvedono ad assegnare agli Enti competenti per territorio l'esecuzione dei singoli interventi contenuti in appositi programmi e finanziati ai sensi del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, *con le seguenti:* è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.690 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.540 milioni

di euro per l'anno 2008 e di 1.190 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale.

139. 0. 1. Baratella.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Prosecuzione delle opere per il contrasto del fenomeno della subsidenza).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione ed alla conseguente erogazione alle regioni Veneto ed Emilia Romagna delle somme di euro 5 milioni annui per il triennio 2007-2009 al fine di concorrere ai costi di gestione degli impianti di sollevamento localizzati nei territori dell'area interregionale delta del Po interessata dal fenomeno della subsidenza. Le suddette regioni provvederanno a ripartire tali somme tra gli enti competenti per territorio in rapporto ai consumi di energia elettrica riscontrati.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, *con le seguenti:* è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.695 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.545 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.195 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,.

139. 0. 2. Baratella.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi per la potabilizzazione dell'acqua nella provincia di Rovigo).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione ed alla conseguente erogazione alla provincia di Rovigo della somma di euro 300.000 per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 al fine di concorrere ai costi di realizzazione delle opere atte a garantire la fornitura di acqua potabile alle popolazioni dei comuni di Porto Tolle, Porto Viro, Ariano Polesine, Taglio di Po nei periodi di siccità.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, *con le seguenti:* è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.699,7 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.549,7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.199,7 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,.

139. 0. 3. Baratella.

Dopo l'articolo 139 aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Prosecuzione delle opere di messa in sicurezza del fiume Po).

1. Il penultimo periodo del comma 100 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «A valere sulle risorse di cui al presente comma è concesso all'Agenzia Interregionale per il fiume Po un contributo di quindici milioni di euro di cui un milione di euro erogato nell'anno 2006, sette milioni di euro da erogare nell'anno 2007 e sette milioni di euro da erogare nell'anno 2008, per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici nonché dei centri abitati del fiume Po, sentita l'Autorità di Bacino competente».

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002 («trasferimento ad AIPO dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112») vengono annualmente trasferite direttamente sul Bilancio dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, *con le seguenti:* è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.694 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.544 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,.

139. 0. 4. Baratella.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Completamento degli interventi zone terremotate della Sicilia).

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici del 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, è autorizzato un contributo annuo di 5 milioni di euro per il 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche al fine di completare l'attuazione dei piani esecutivi antisismici, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché per le ulteriori finalità relative agli interventi di messa in sicurezza e prevenzione dal rischio sismico per gli edifici, di cui all'articolo 2 del decreto-legge del 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere personale tecnico, sulla base di apposite procedure selettive, con diritto di priorità per i nominativi che configurano in precedenti graduatorie effettuate per l'instaurazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, e degli articoli 14, comma 14, e 23quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni dalla regione medesima e dagli enti locali.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

139. 0.13. Piro, Piscitello.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Completamento degli interventi zone terremotate della Sicilia).

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici del 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, è autorizzato un contributo annuo di 5 milioni di euro per il 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime province con ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la Regione siciliana.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

139. 012. Piro, Piscitello.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007, 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

139. 018. Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2006, un ulteriore contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti

locali di cui al decreto-legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Consequentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 6.000;

2009: - 8.000.

139. 015. Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Completamento della ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge n. 111 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti fra il Provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.

Consequentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 45 milioni di euro annui.

139. 010. Piro, Crisafulli, Lomagli, Rotondo, Piscitello.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, un ulteriore contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 ed un ulteriore

contributo quindicennale di 30 milioni di euro a decorrere dal 2009. Ai fini dell'utilizzazione di tali risorse, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione.

Consequentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 30.000;

2009: - 60.000.

139. 016. Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 100 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Consequentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

139. 017. Marinello, Angelino Alfano, Giudice.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Consequentemente, dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui.
139. 011. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:

Art. 139-bis. - Per i contributi previdenziali, assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione in Piemonte dell'anno 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2007.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2007: - 5.000.

139. 0. 7. Stradella, Lupi.

Dopo l'articolo 139, inserire il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori della Regione Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 9 settembre 1998 in Basilicata, è autorizzato un contributo annuo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Le somme di cui al comma 1 saranno ripartite ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della Legge 226 del 1999 ed erogate secondo le disposizioni da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione trovano copertura con le entrate assicurate dal disegno di legge medesimo.

139. 0. 8. Carta, Margiotta, Luongo.

Dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

Art. 139-bis.

(Modifica al decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15).

È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito nella legge 8 aprile 2003, n. 62.

139. 0. 5. Angelo Piazza.

Dopo l'articolo 139 inserire il seguente:

Art. 139-bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge n. 226 del 1999, sono prorogati per l'anno 2007.

139. 0. 9. Margiotta, Luongo, Carta.

Dopo l'articolo 139, inserire il seguente:

Art. 139-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'ammontare del contributo erogato si pari all'importo di cui al comma 1, il finanziamento è estinto ai fini dell'erogazione dei contributi agli interessi da parte di

MCC o di Artigiancassa. Nel caso in cui il contributo sia minore il rimborso del finanziamento prosegue, senza novazione del contratto, fino alla sua naturale scadenza secondo un piano di ammortamento ricalcolato sulla base dei seguenti valori:

a) capitale residuo risultante dal piano d'ammortamento alla scadenza della prima rata successiva alla data di erogazione del contributo, calcolato al tasso di riferimento e ridotto per effetto dell'erogazione del contributo, domanda del contributo aggiuntivo, relative al nuovo piano di ammortamento ricalcolato ai sensi dell'articolo 3, interessi maturati delle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;

c) importo rimasto impagato, quota capitale e/o quota interessi delle rate al tasso agevolato scadute e non pagate, prima della data di presentazione della domanda del contributo aggiuntivo, incrementato degli interessi maturati dalle rispettive scadenze fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al tasso agevolato;

d) importo rimasto impagato, della rata originaria, per le rate riscadenzate ai sensi dell'articolo 18 legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, maggiorato degli interessi semplici al tasso a carico del mutuatario, dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni».

2. Sono a carico dei Fondi agevolativi:

a) interessi di mora, oneri e spese derivanti dall'estinzione parziale del finanziamento per effetto dell'erogazione del contributo aggiuntivo;

b) con riferimento al valore di cui ai punti b) e c) del comma 1, i contributi previsti dai piani contributivi originari fino alla data di estinzione totale o parziale del finanziamento ovvero fino alla decorrenza delle nuove condizioni;

c) relativamente al valore di cui al punto d) del comma 1, i contributi maturati sulle rate riscadenzate dalla scadenza originaria fino alla decorrenza delle nuove condizioni.

3. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 24 aprile 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dopo le parole: «ottenimento dell'agevolazione,» aggiungere le parole: «il contributo in conto di interessi è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della banca finanziatrice.

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

139. 0. 14. Stradella, Armosino, Crosetto.

Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.

(Provvedimenti a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006).

1. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei Comuni della Regione Marche colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006 è autorizzata la spesa annua, di 5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai contributi di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Conseguentemente alla tabella A voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

139. 0. 6. Vannucci, Ricci, La Malfa, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Cesini, Lion, Maderloni, Morri, Ceroni, Forlani, Ciccioi, Baldelli, Conti, Musi, D'Ulizia, Fedi.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

1. Al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie;

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione»;

c) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai Piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla Legge n. 61 del 1998.

d) all'articolo 14, comma 14, le parole «per un periodo massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate» le parole «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14, della legge 61 del 1998 e successive modificazioni.

4. La regione Marche completa gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:

a) edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti dai prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione n. 61 del 1998 completamento dei Piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

b) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della legge n. 61 del 1998, destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti, con revisione del relativo Piano;

c) edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3), lettera e), della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

d) riservare il 25 per cento degli importi stanziati agli edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a), tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, (secondo case) onde attivare sostegni per l'abbattimento degli interessi passivi nella misura massima del 100 per cento dell'Euribor semestrale.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

139. 019. Ceroni.

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

Art. 139-bis.

(Crisi sismica Umbria e Marche 1997).

1. I soggetti, diversi dai titolari di reddito d'impresa, che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, effettuano i versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a

ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, in misura ridotta al trenta per cento di quanto dovuto. I predetti versamenti sono effettuati entro il 16 aprile 2007. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2007.

2. I soggetti titolari di reddito d'impresa, beneficiari delle sospensioni di cui al comma 1, si avvalgono della riduzione dei versamenti tributari, compresi quelli relativi a somme iscritte a ruolo, non eseguiti per effetto della sospensione, se hanno subito danni causati dall'evento sismico, e nei limiti di quanto dovuto, per un importo pari al danno subito al netto di eventuali contributi e sgravi, concessi a seguito dell'evento. I versamenti sono, comunque, dovuti nella misura di almeno il trenta per cento delle somme sospese. I versamenti sono effettuati entro i termini di cui al comma 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di certificazione dei danni subiti e dei contributi e sgravi usufrutti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché, le modalità di versamento delle somme oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.

3. I soggetti che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano i versamenti nella misura del trenta per cento di quanto dovuto con le modalità già previste a legislazione vigente. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,6 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di euro 28,05 milioni per l'anno 2007, di euro 88,48 milioni per l'anno 2008, di euro 48,2 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 28.050;

2008: - 88.480;

2009: - 48.200.

139. 020. Realacci.

ART. 140.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione è disposta dal CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture.

140. 2. Milana.

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.

1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 345 «Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti alle imprese nella misura del 30 per cento per ciascun anno.

140. 01. Alberto Giorgetti.

ART. 141.

Sopprimerlo.

141. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di un programma straordinario di ammodernamento delle infrastrutture viarie della Regione Sicilia, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:

2007: - 400.000;

2008: - 400.000;

2009: - 400.000.

141. 1. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo l'articolo 141 aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.

(Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe).

1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;

b) il secondo comma è soppresso.

2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

141. 02. Pedica.

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.

(Interventi per l'ammodernamento e l'adeguamento della rete stradale secondaria della Sicilia).

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento e adeguamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'Anas, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007 in favore delle nove province regionali siciliane.

2. Il contributo annuale verrà ripartito nel corso della gestione tra le nove province della regione siciliana con decreto del ministro delle infrastrutture da comunicare, anche con evidenze telematiche, al ministro dell'economia e delle finanze nonché alla competenti commissioni parlamentari ed alla corte dei conti.

3. La ripartizione del contributo annuale da parte del ministro delle infrastrutture è effettuata in misura proporzionale alla viabilità esistente nelle singole province.

4. Ai fini della accelerazione delle procedure di spesa, il ministero delle infrastrutture, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, stipula apposite convenzioni con le singole province della regione per la individuazione delle priorità e la consistenza degli interventi. Le stesse strutture periferiche del ministero curano la progettazione definitiva, se non già predisposta dalle province regionali, e formulano un unico bando di gara per la eventuale progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.

5. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta sono devoluti alle province al cui territorio si riferiscono per essere utilizzati in lavori di manutenzione aventi le stesse finalità di cui al primo comma. Alla individuazione delle risorse necessarie si provvede mediante corrispondente riduzione della disponibilità del fondo per le aree sottoutilizzate per gli esercizi finanziari corrispondenti.

141. 03. Violante, Crisafulli, Piro, Raiti, Lomaglio, Cardinale, Forgione.

Dopo l'articolo 141, aggiungere:

Art. 141-bis.

(Assi stradali e autostradali di prevalente interesse regionale: individuazione e trasferimento della potestà concessoria).

1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.

2. L'intesa di cui al primo comma è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche; dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalle leggi regionali sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.

3. L'intesa di cui al primo comma può essere promossa anche dalla regione interessata e in tutto o in parte non realizzata, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o

funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o in capoluogo di Regione.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma, ovvero la legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi reagenti alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quello con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS s.p.a..

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300.000;
2008: - 300.000;
2009: - 300.000.

141. 01. Ravetto, Lupi, Casero, Gelmini, Verro, Fontana, Bernardo, Romani, Bocciardo, Colucci, Aprea, Berruti, Craxi, Jannone, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Rivolta, Romele, Testoni, Uggè, Valducci.

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Ammodernamento della viabilità secondaria).

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'ANAS, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007, in favore delle nove province regionali siciliane.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, provvede alla ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra le nove province della Regione Siciliana, in proporzione alla viabilità esistente nelle singole province.

3. Le risorse non impegnate entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 2 per la realizzazione degli interventi da ciascuna delle province individuate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro delle infrastrutture, alle altre province.

Conseguentemente, alla tabella C, voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 350.000;
2008: - 350.000;
2009: - 350.000.

141. 0.5. Samperi.

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

Art. 141-bis.
(Ammodernamento della viabilità secondaria).

1. Per gli interventi di ammodernamento, potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia e non compresa nelle strade gestite dall'ANAS, è autorizzato un contributo annuale di 350 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2007, in favore delle nove province regionali siciliane.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, provvede alla ripartizione del contributo di cui al comma 1 tra le nove province della Regione Siciliana, in proporzione alla viabilità esistente nelle singole province.

3. Le risorse non impegnate entro i termini stabiliti dal decreto di cui al comma 2 per la realizzazione degli interventi da ciascuna delle province individuate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro delle infrastrutture, alle altre province.

Consequentemente, alla tabella C, voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

141. 0.6. Samperi.

ART. 142.

Sopprimerlo.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:

Art. 20-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 20-ter.

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera h) le parole: «per la quota dei 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

142. 6. Armani, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Leo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 90.000;

2008: - 100.000;

2007: - 100.000.

142. 26. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.

142. 27. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il canone è corrisposto direttamente ad Anas spa, che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra Anas spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

142. 5. Fasolino.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso misure organizzative fino a: specifiche professionalità interne sono soppresse.

142. 28. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, sopprimere le parole da: all'alinea fino a: sono soppresse.

142. 23. Contento.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra l'ANAS ed i suoi concessionari sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:

a) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;

b) l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva o di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

c) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento.

L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione, è abrogato.

142. 17. Stradella, Armosino, Crosetto.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ANAS Spa sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali di propria competenza, *e al terzo periodo sostituire le parole:* non a pedaggio *con le seguenti:* di propria competenza.

142. 29. Garavaglia, Dussin, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento degli investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo vengono versati gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali da istituire per specifici tratti della rete.

4-ter. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al precedente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

142. 31. Lusetti, Milana, Vannucci.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti:* emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

142. 1. La VIII Commissione.

Al comma 5, dopo le parole: anche attraverso la costituzione di apposita società *aggiungere le seguenti:* anche a capitale misto con le regioni territorialmente interessate.

142. 4. Zorzato, Milanato, Campa, Fratta Pasini, Giuseppe Fini, Gardini, Mistrello Destro.

Al comma 7, sostituire le parole da: ad integrazione delle risorse già stanziare, a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la realizzazione delle opere della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

142. 25. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

142. 2. Pedica.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. L'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è abrogato.

142. 12. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 è sostituito dal seguente:

«1. Le convenzioni aventi ad oggetto concessioni autostradali, i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono prevedere clausole conformi a quanto stabilito nel nuovo schema convenzionale di cui al comma 2 che segue».

142. 10. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere, il seguente:

9. L'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, previa analisi del funzionamento dei contratti in essere e della ricognizione dei contratti analoghi esistenti all'estero, deve definire, fermo restando il quadro regolatorio definito con la delibera CIPE 20 dicembre 1996, interventi migliorativi che costituiranno le linee guida per il nuovo schema convenzionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1 che precede».

142. 9. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le parole: «revisione periodica» sono sostituite con le seguenti: «di definizione dell'obiettivo di recupero produttività».

142. 16. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

142. 15. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

9. L'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

b) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per un numero di amministratori non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio di amministrazione, di indipendenza ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile.

5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica"».

142. 8. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. L'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è sostituito dal seguente:

«5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, anche contabili nel rispetto della normativa civile e fiscale, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, d'intesa con l'Associazione di categoria delle concessionarie autostradali;

c) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti ed ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

142. 7. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

142. 14. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, è soppresso.

142. 13. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Il comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è soppresso.

142. 11. Angelo Piazza.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per la realizzazione di opere finalizzate alla sicurezza della viabilità nella provincia di Cuneo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000.

142. 24. Delfino, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Per la realizzazione di opere di grande viabilità nelle provincia di Trieste è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 40.000.

142. 3. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

1. Le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, per un importo pari a 50 milioni di euro, sono assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro nell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione siciliana al completamento degli approdi di emergenza in prossimità dello svincolo autostradale esistente presso il villaggio Tremestieri della città di Messina di cui all'Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile.

142. 0. 24. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

1. Sono stanziati euro 12.000.000 per lavori di ammodernamento della strada statale 18 per il tratto compreso all'interno del comune di Vibo Marina. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla strada statale 18 è l'ente proprietario.

Conseguentemente, alla Tabella 13, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000.000;

2008: - 12.000.000;

2009: - 12.000.000.

142. 0. 23. Misiti.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

1. Il finanziamento di cui all'articolo 2, Tabella A, della legge n. 376 del 2003, è incrementato di euro 5.000.000. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla strada statale 120 è l'ente proprietario.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000.000;

2008: - 2.000.000;

2009: - 2.000.000.

142. 0. 31. Raiti.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

1. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.

2. L'intesa di cui al primo comma è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 3 e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima data, le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.

3. L'intesa di cui al primo comma può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di provincia o con il capoluogo di regione.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma, ovvero la legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. La regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al secondo comma adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

142. 05. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Conferimento dei poteri concessori alle regioni sulla rete autostradale e stradale).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«9. Al fine di proseguire il processo di conferimento di funzioni al sistema delle autonomie avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la regione interessata, può procedersi alla modifica della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e individuata dalle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e successive modifiche, ovvero all'individuazione di tratte autostradali o stradali, in tutto o in parte non realizzate, da conferire alle regioni.

10. L'intesa di cui al comma 9 è sancita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la regione interessata può, con propria legge, individuare le tratte autostradali e stradali ricadenti nel proprio territorio che rispondono ai requisiti di cui al comma 11 e dettarne la disciplina; dalla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono automaticamente aggiornate le tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifiche; dalla medesima data le funzioni concernenti le tratte autostradali e stradali individuate dalla legge regionale sono esercitate dalla regione e gli atti e i provvedimenti successivamente adottati dallo Stato in relazione alle medesime tratte sono nulli.

11. L'intesa di cui al comma 9 può essere promossa anche dalla regione interessata e può riguardare tratte stradali e autostradali, anche già assentite in concessione, anche in tutto o in parte non realizzate, che siano prevalentemente al servizio del sistema produttivo regionale o funzionalmente interconnesse alla rete stradale di collegamento tra i capoluoghi di Provincia o con il capoluogo di Regione.

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ovvero la legge regionale di cui al comma 10 adottata in assenza dell'intesa, produce gli effetti dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle tratte stradali e autostradali oggetto dell'intesa, ovvero della legge regionale di cui al comma 10 adottata in assenza dell'intesa, ivi compresi quelli con gli eventuali concessionari autostradali. La legge regionale fissa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative inerenti le tratte stradali e autostradali trasferite, da esercire anche mediante enti strumentali o società a totale partecipazione pubblica, ovvero mediante contratto di servizi con ANAS S.p.A.

Consequentemente all'articolo 216, Tabella B, voce:

Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 400.000;

2008: - 400.000;

2009: - 400.000;

Ministero delle politiche agricole e forestali *apportare la seguente variazione:*

2007: - 100.000.

142. 01. Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Stefania Gabriella Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Interventi di potenziamento del Sistema Autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano:

a) il contributo annuale di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 78, lettera e), destinato alla «realizzazione delle opere di cui al sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese», è assegnato alla Regione Lombardia;

b) vengono stanziati a favore della regione Lombardia:

1) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;

2) un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a partire dal 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari;

c) ANAS spa trasferisce alla regione Lombardia le risorse di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 7, lettera b), nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti alle imprese rispettivamente del 2 per cento, del 2 per cento e del 5 per cento.

142. 04. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 142 inserire il seguente:

Art. 142-bis.

(Interventi di potenziamento del Sistema Autostradale Lombardo - Progettazione e realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano).

1. Al fine di garantire la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano:

a) il contributo annuale di cui all'articolo 1, comma 78, lettera e), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinato alla «realizzazione delle opere di cui al "sistema pedemontana lombarda, tangenziali di Como e di Varese"», è assegnato alla Regione Lombardia;

b) vengono stanziati a favore della Regione Lombardia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1:

1) 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per l'anno 2008 per lo sviluppo della progettazione del Sistema Viabilistico Pedemontano;

2) un contributo quindicennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione dei relativi lotti prioritari;

c) l'ANAS spa trasferisce alla Regione Lombardia le risorse di cui all'articolo 144, comma 7, lettera b) della legge n. 388 del 2000, nonché le ulteriori risorse individuate quale contributo alla realizzazione dell'intervento come individuate dalla convenzione stipulata in data 29 maggio 1990 con la società concessionaria.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 80 milioni.

142. 02. Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Stefania Gabriella Craxi, Gregorio Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro.

Dopo l'articolo 142 inserire il seguente:

Art. 142-bis.

(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e disposizioni di poteri regolamentari dell'ANAS).

1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero la revisione. La convenzione unica si applica per le nuove concessioni e in caso di revisione delle convenzioni vigenti, ai sensi delle disposizioni previste dalle attuali convenzioni. In tutti i casi essa non potrà essere applicata forzosamente.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE delibera uno schema convenzionale sulle analisi del funzionamento dei contratti in essere e sulla ricognizione di quelli esistenti in generale per le finalità di cui al precedente comma.

3. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

a) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale.

142. 03. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. Del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, l'articolo 12 è abrogato.

142. 025. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 1, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze sono inserite le seguenti: sentita l'Aiscat.

142. 015. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 1, le parole: assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica sono sostituite dalle seguenti: promuove la sottoscrizione di una convenzione unica comprendente tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione.

142. 016. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: entro un anno dalla data sono inserite le seguenti: della prima revisione della convenzione, successiva alla data.

142. 017. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 2, lettera a), dopo le parole: in ragione, sono inserite le seguenti: del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.

142. 026. Gibelli, Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: tenendo conto dell'esclusione dal pedaggio di tratti autostradali per i quali è previsto un limite di velocità inferiore a quelli previsti dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

142. 07. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.

142. 018. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 2, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di ritardi dovuti a lentezze amministrative registrate nel procedimento di autorizzazione delle opere.

142. 019. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 2, lettera l), dopo le parole: anche a titolo di colpa sono inserite le seguenti: nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio.

142. 020. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 2, le parole da: in apposito capitolo di spesa *fino alla fine del comma* sono sostituite dalle seguenti: nel capitolo di spesa relativo alla realizzazione delle opere della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

142. 013. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 4, lettera a), dopo le parole: n. 136 sono inserite le seguenti: e successive modificazioni.

142. 021. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 5, lettera d), sono soppresse le parole: per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

142. 022. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 5, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: con riferimento ai principi della trasparenza e della concorrenza.

142. 08. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 2, la lettera f) è abrogata.

142. 027. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio.

142. 09. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il comma 7 è abrogato.

142. 010. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 8, lettera *a*), terzo periodo, *le parole*: a diniego di approvazione *sono sostituite dalle seguenti*: ad approvazione.

142. 011. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 8, lettera *a*), ultimo periodo, *le parole*: a diniego di approvazione *sono sostituite dalle seguenti*: ad approvazione.

142. 012. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

142. 048. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 143.

Sostituire con il seguente:

Art. 143.

(Misure in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale. Istituzione del «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari).

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico di interesse regionale e locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari» alimentato con le risorse provenienti da:

a) l'imposta sul gasolio per autotrazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, aggiunto al comma 2;

b) l'imposta sui corrispettivi dovuti per la diffusione di messaggi radiofonici e televisivi volti a pubblicizzare aziende produttrici di autoveicoli, istituita dal comma 3.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente.

2-bis. È istituita un'imposta sul gasolio per autotrazione pari ad euro 0,04 per litro, con l'esclusione del gasolio destinato alle attività di autotrasporto di merci o di persone di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Il gettito dell'imposta è destinato in via esclusiva al «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari».

3. A partire dal 2007, i corrispettivi, al netto dell'IVA, dovuti per la diffusione di messaggi radiofonici e televisivi volti a pubblicizzare aziende produttrici di autoveicoli sono assoggettati ad un'imposta del 5 per cento. Il gettito dell'imposta è destinato in via esclusiva al «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari».

4. Oltre ai casi in cui la legge dispone direttamente, le destinazioni delle risorse del «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari» sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, se competente, con il Ministro delle infrastrutture, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso, con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i casi in cui è competente, con il Ministro delle infrastrutture, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri da applicare per il riparto delle risorse del Fondo fra le regioni ed è approvato il consequenziale piano di riparto.

5. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie.

6. Le dotazioni finanziarie di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 194, decurtate per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dell'importo di euro 40.200.000, ai sensi della tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ripristinate nella misura di euro 80.400.000 per il 2007 ed euro 40.200.000 per il 2008. Conseguentemente alla tabella F allegata alla presente legge gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alla legge n. 194 del 1998 sono euro 140.909.000 per il 2007, euro 100.709.000 per il 2008 e per il 2009.

7. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 194 del 1998; favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e a ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2008. Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

8. Alle imprese, in qualunque forma costituite, che concludano con gli esercenti servizi di trasporto pubblico locale accordi per l'acquisto di titoli di viaggio destinati ai propri dipendenti e soci, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente al 20 per cento dell'importo pagato per l'acquisto di detti titoli di viaggio. La conclusione degli accordi di cui al presente comma rientra tra gli elementi da valutarsi ai fini del rilascio della certificazione ambientale ai sensi del Regolamento 761/2001/CE(EMAS).

9. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

1-*quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo delle spese sostenute, per sé o per le persone fiscalmente a carico, per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico».

10. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 si provvede attraverso il «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari» di cui al comma 1.

Consequentemente:

a) all'articolo 137, comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente con le seguenti: d'intesa con la conferenza governante.

b) all'articolo 140, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

c) all'articolo 140, dopo il comma aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede attraverso il «Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di interesse regionale e locale e per il miglioramento della mobilità dei pendolari» di cui all'articolo 143.

d) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole: di proprietà aggiungere le seguenti: delle regioni e delle province autonome e;

e) all'articolo 183, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: all'articolo 18 del decreto legislativo 1997, n. 422 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: 31 dicembre 2006 sono sostituite dalle parole: 31 dicembre 2008;

b) i commi 3-*sexies* e 3-*septies* sono abrogati.

all'articolo 183, rubrica, dopo le parole: trasporto pubblico locale aggiungere le seguenti: e modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

e) all'articolo 147, comma 1, capoverso articolo 4 sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: d'intesa con la conferenza unificata.

143. 17. Soffritti, Pagliarini, Napolitano.

Al comma 1 alineare primo periodo dopo le parole: il miglioramento dei servizi offerti aggiungere, le seguenti: tenendo conto le esigenze dei cittadini con mobilità ridotta e sensoriale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503.

Consequentemente, alla Tabella C, e rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987. Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, ridurre in misura corrispondente gli importi.

143. 13. Ossorio, Raiti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, a, 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

143. 2. Rossi Gasparrini.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

143. 14. Tassone, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

143. 15. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle gestioni commissariali governative.

*** 143. 3.** Floresta.

Al comma 1, secondo periodo, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle gestioni commissariali governative.

*** 143. 12.** Raiti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). per la realizzazione di parcheggi di superficie o interrati, di corrispondenza e di interscambio tra sistemi di mobilità privata e pubblica.

143. 10. Fiano.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) per il miglioramento degli *standard* qualitativi degli mezzi pubblici attualmente impiegati, compresi i servizi a terra, quali biglietterie, fermate, sale di attesa, servizi sorveglianza, servizi di pulizia.

143. 7. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza delle linee metropolitane è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 6 per cento.

143. 16. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 3-sexies e 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

143. 18. Lovelli, Velo, Albonetti, Carbonella, Soffritti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è finanziato annualmente con stanziamenti aggiuntivi comunque non inferiori all'1 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture viarie e ferroviarie. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro dei trasporti, da adottare al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

Conseguentemente,

alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: nonché misure per favorire la mobilità ciclistica,

dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

143. 1. Motta, Mariani, Bandolini, Benvenuto, Bocci, Chianale, D'Antoni, Fasciani, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Pedulli, Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il finanziamento degli interventi per la mobilità ciclistica, previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, è autorizzata una spesa di importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata.

Consequentemente, all'articolo 216, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

143. 5. Fiano, Misiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il triennio 2007-2009 il fondo per il finanziamento degli interventi a favore di mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 è finanziato annualmente con stanziamenti aggiuntivi comunque non inferiori all'1 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture viarie e ferroviarie. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità dell'attuazione del presente comma.

Consequentemente, alla Tabella B, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

143. 9. Motta, Mariani, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, D'Antoni, Fasciani, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Pedulli, Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sperimentare il trasporto di biciclette sulla ferrovia Roma - Lido, sono stanziati 3 milioni di euro a favore della Metropolitane di Roma s.p.a.

Consequentemente, all'articolo 216, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare la seguente: - 3.000;

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Lotteria fiscale).

1. È istituita la «lotteria fiscale» al fine di incrementare la fedeltà dei cittadini ai meccanismi fiscali senza sistemi di coercizione.

2. La lotteria viene effettuata dall'amministrazione autonoma dei monopoli di stato con l'estrazione una volta al mese di un congruo premio non inferiore a euro 5000.

3. L'estrazione deve prevedere l'indicazione casuale di:

a) un giorno del mese precedente a quello dell'estrazione;

b) un valore cronologico di tempo compreso tra le ore sette del mattino e le undici della sera comprensivo di valore di ora e valore di minuti;

c) un valore di due cifre che possa essere individuato nel numero di partita IVA che sia discriminante nel bacino delle partite IVA e che rivesta la caratteristica della uguale distribuzione;

d) un valore che possa essere individuato nel codice fiscale delle persone fisiche, che sia discriminante nel bacino dei codici fiscali e che rivesta la caratteristica della uguale distribuzione. Il premio mensile viene riconosciuto alla prima persona che presenta all'amministrazione l'originale di uno scontrino fiscale che presenti i valori estratti come dal punto a) e dal punto b), il valore come estratto al punto c) nella partita IVA dell'esercente che ha emesso lo scontrino. La persona in possesso dello scontrino deve avere il valore estratto come al punto d) nel proprio codice fiscale.

4. La richiesta del premio e la presentazione dello scontrino può essere anticipata con mezzi telematici all'amministrazione.

5. Una somma non inferiore a euro 1000 viene riconosciuta all'esercente che ha emesso lo scontrino vincente.

6. Entro due mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce il regolamento e i dettagli tecnici della lotteria fiscale per l'avvio delle estrazioni dal quinto mese successivo all'approvazione della presente legge.

143. 4. Buontempo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare i comuni nel miglioramento della mobilità veicolare e delle condizioni ambientali nei centri urbani, e al fine di rendere perseguibile quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al numero 54 del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono aggiunte in fine le seguenti parole. o al mero pagamento di una tariffa.

143. 8. Osvaldo Napoli.

ART. 144.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

144. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia e all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

144. 1. Rossi Gasparrini.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto.

* **144. 7.** La IX Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto.

* **144. 23.** Rotondo, Zunino, Carra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aggiornamento del piano è approvato dal CIPE.

144. 24. Milana.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, costituisce l'agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti. Gli oneri afferenti a tale agenzia sono coperti dalle imprese e dalle reti operanti ai sensi delle vigenti normative nazionali ed europee di settore.

144. 12. Pagliarini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di consolidare e accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare un'adeguata informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli».

144. 2. Rossi Gasparrini.

Al comma 2 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di conto capitale sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

144. 13. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Armosino.

Al comma 2, dopo le parole: agli utenti, aggiungere le seguenti: ad aggiornare le conoscenze e capacità dei conducenti,».

144. 19. Velo, Attili, Carbonella, Fiano.

Al comma 2, dopo le parole: i controlli su strada, aggiungere le seguenti: , ivi comprese le interferenze con altri sistemi di trasporto.

* **144. 4.** Floresta.

Al comma 2, dopo, le parole: «i controlli su strada aggiungere le seguenti: , ivi comprese le interferenze con altri sistemi di trasporto.

* **144. 16.** Raiti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo, 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Entro tre mesi dall'approvazione del bilancio gli stessi enti trasmettono ai Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, l'ammontare dei proventi delle sanzioni con il resoconto degli impieghi obbligatori relativi all'esercizio precedente. Per quanto attiene il pregresso, a partire dall'anno 2001, detta comunicazione viene effettuata a consuntivo quinquennale entro il mese di marzo 2007. La mancata comunicazione comporta l'indisponibilità delle somme riscosse».

* **144. 3.** Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Entro tre mesi dall'approvazione del bilancio gli stessi enti trasmettono ai Ministeri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, l'ammontare dei proventi delle sanzioni con il resoconto degli impieghi obbligatori relativi all'esercizio precedente. Per quanto attiene il pregresso, a partire dall'anno 2001, detta comunicazione viene effettuata a consuntivo quinquennale entro il mese di marzo 2007. La mancata comunicazione comporta l'indisponibilità delle somme riscosse».

* **144. 17.** Ossorio, Misiti, Raiti, Donadi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e) è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 42, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2002, n. 168».

144. 14. Gianfranco Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per la prosecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

144. 5. Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza e per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 - 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Al predetto Corpo è affidato il servizio di ricerca e soccorso della vita umana nei laghi maggiori, nonché la relativa azione di coordinamento, esercitata dalle componenti operative del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;

2008: - 100;

2009: - 100.

* **144. 6.** Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza e per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Al predetto Corpo è affidato il servizio di ricerca e soccorso della vita umana nei laghi maggiori, nonché la relativa azione di coordinamento, esercitata dalle componenti operative del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;

2008: - 100;

2009: - 100.

* **144. 22.** Velo, Attili, Carbonella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;

2008: - 100;

2009: - 100.

144. 8. La IX Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1. Al fine di garantire assistenza psicologica, psichiatrica e medico-legale alle vittime sopravvissute ad incidenti stradali e ai loro familiari, nonché ai familiari delle vittime decedute, in ogni capoluogo di provincia sono istituiti i Centri di assistenza alle vittime della strada.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis. (Incremento dell'accisa sul vino e i superalcolici). 1. A partire dal 1° gennaio 2007, l'accisa sul vino e i superalcolici è incrementata in modo tale da consentire un maggiore introito per il bilancio dello Stato pari a 50 milioni di euro».

144. 9. Sanza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire assistenza psicologica, psichiatrica, medico-legale alle vittime sopravvissute di incidenti stradali, ai loro familiari e a quelli delle vittime decedute vengono istituiti in tutti i capoluoghi di provincia dei centri di assistenza alle vittime della strada.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

144. 20. Khalil, Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Giulietti, Bocci, Capotosti, Stramaccioni, Andrea Ricci.

Alla rubrica sostituire le parole: dei trasporti, con le seguenti: stradale e dei trasporti.

* **144. 10.** Sanza.

Alla rubrica sostituire le parole: Sicurezza dei trasporti con le seguenti: Sicurezza stradale e dei trasporti.

* **144. 21.** Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis. (Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2001). - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente:

«4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate da i funzionari, ufficiale ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni sono devoluti, nella misura del 90 per cento all'Ente di appartenenza della strada».

144. 01. Ronconi, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis. (Modifiche al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione) - 1. Al comma 1 dell'articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive, funzionali all'aumento della sicurezza degli autoveicoli, con componenti che presentano requisiti tecnici equivalenti o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».

2. Al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 le parole da: «Qualora tale rilascio» a: «della modifica,» sono soppresse.

3. Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modifiche al regolamento attuativo.

144. 02 D'Agrò, Peretti, Zinzi.

ART. 145.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 145.

(Interventi per la sicurezza ferroviaria).

1. È disposto un aumento di capitale delle Società Ferrovie della Calabria s.r.l, Ferrovie Appulo Lucane s.r.l, Ferrovie del Sud Est s.r.l, di proprietà del Ministero dei trasporti, per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro, finalizzato allo sviluppo degli investimenti del materiale rotabile e della rete al fine di garantire la sicurezza nonché il risanamento tecnico-economico delle Aziende per dare attuazione al trasferimento della proprietà alle Regioni.

Conseguentemente alla Tab. A, Voce Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:

2007: -30.000.

145. 9. Sposetti.

Al comma 1, sostituire le parole 10 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -40.000;

2008: -40.000;

2009: -40.000.

145. 6. Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.

Sostituire le parole: 10 milioni di euro l'anno con le seguenti: 25 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre le dotazioni di conto corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 15 milioni di euro.

145. 4. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoroso.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***145. 3.** La IX Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro, con le seguenti: di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***145. 10.** Attili, Carbonella.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 5 milioni di euro per gli esercizi 2008 e 2009, e per gli esercizi 2008 e 2009 è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui.

****145. 2.** Floresta.

Al comma 1, sostituire le parole un contributo di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 con le seguenti: un contributo di 10 milioni di euro per l'esercizio 2007 e di 5 milioni di euro per gli esercizi 2008, 2009 e sostituire le parole e a decorrere dal 2008 con le seguenti: e per gli esercizi 2008 e 2009 è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui.

****145. 5.** Raiti.

Al comma 1, sostituire le parole per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere fino alla fine del comma, con le seguenti: per il triennio 2007-2009, per i servizi ferroviari in concessione al e Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale e per quelli in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato S.p.A.

145. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere le parole da e a decorrere dal 2008 per le gestioni fino alla fine del comma.

145. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché un contributo di 30 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009 per le ferrovie in concessione non appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato, e per le gestioni commissariali governative.

Consequente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

145. 1. Zanetta, Campa, Russo.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis. (Trasporto ferroviario merci) 1. Per il fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono autorizzati contributi quindicennali di 4.000.000 di euro per l'anno 2007, di 4.000.000 di euro per l'anno 2008 e di 4.500.000 di euro per l'anno 2009, per il finanziamento della prosecuzione dell'attuazione della misura di cui al comma 5 del citato articolo 38 per il triennio 2007-2009, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 14/T del 20 maggio 2005. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le somme di cui al fondo previsto dall'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relative all'attuazione delle misure di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 38 per il triennio 2004-2006, non utilizzate, sono finalizzate all'attuazione del comma 1, ad eccezione delle somme occorrenti per la prosecuzione, per il triennio 2007-2009, del servizio sperimentale di autostrada

ferroviaria alpina italo-francese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340.

145. 0. 1. Velo, Iannuzzi.

ART. 146.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo di natanti fluviali e fluviomarittimi.

146. 1. Fava, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-bis.

(Fondi comuni di investimento navale).

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera *d-bis)*, è aggiunta la seguente lettera:

d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi il cui patrimonio sia esclusivamente o prevalentemente investito in:

1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero

2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero

3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui alla precedente lettera *c)*;

b) All'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis)*, dopo le parole «dei beni medesimi» è aggiunto il seguente periodo «Nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-ter)* del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi, delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».

2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica del capo II è modificata come segue «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale»;

b) All'articolo 6, comma 1, dopo le parole «fondi comuni d'investimento immobiliare», sono aggiunte le seguenti parole «ed i fondi comuni di investimento navale»;

c) All'articolo 6, comma 3-bis; dopo le parole «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare»; sono aggiunte le seguenti parole «ed i fondi comuni di investimento navale»;

d) All'articolo 7, primo comma,, le parole «di cui all'articolo 41, comma 1; lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle parole seguenti «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi dell'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 4 «I proventi conseguiti dai partecipanti di fondi comuni di investimento navale, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998: n. 58, costituiscono redditi della stessa fonte di quelli conseguiti dal fondo. Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998; n. 58. La ritenuta è, in tal caso, operata sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti»;

f) All'articolo 8, primo comma, dopo le parole «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti parole «e navali»; dopo le parole «acquisti di immobili» sono aggiunte le seguenti parole «e di nave»;

g) All'articolo 9, dopo le parole «fondi d'investimento immobiliare» sono inserite le seguenti parole «ed ai fondi comuni di investimento navale».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, dopo le parole «reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale», sono aggiunte le seguenti parole «anche se per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4. Al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti parole «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del 1° comma.

***146. 011.** Velo, Attili.

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-bis.

(Fondi comuni di investimento navale).

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 37, comma 1, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

d-ter) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi il cui patrimonio sia esclusivamente o prevalentemente investito in:

1) navi, iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero

2) in partecipazioni in società di navigazione marittima aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero

3) in strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle società di cui alla precedente lettera c).

b) All'articolo 37, comma 2, lettera *b-bis*), dopo le parole «dei beni medesimi» è aggiunto il seguente periodo «Nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-ter*) del comma 1 dovrà prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno il 60 per cento del valore delle navi, delle partecipazioni detenute in società di navigazione marittima, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, il noleggio e la gestione di navi iscritte o da iscriversi nel registro internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ovvero degli strumenti finanziari o derivati con finalità di copertura emessi dalle predette società, e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi».

2. Al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica del capo II è modificata come segue «Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei fondi comuni di investimento navale»;

b) All'articolo 6, comma 1, dopo le parole «fondi comuni d'investimento immobiliare», sono aggiunte le seguenti parole «ed i fondi comuni di investimento navale»;

c) All'articolo 6, comma 3-*bis*; dopo le parole «alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare»; sono aggiunte le seguenti parole «ed i fondi comuni di investimento navale»;

d) All'articolo 7, primo comma,, le parole «di cui all'articolo 41, comma 1; lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle parole seguenti «di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi dell'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 4 «I proventi conseguiti dai partecipanti di fondi comuni di investimento navale, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, costituiscono redditi della stessa fonte di quelli conseguiti dal fondo. Le disposizioni relative all'applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti si applicano anche ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento navale istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta è, in tal caso, operata sulla parte imponibile dei proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto, documentato secondo le disposizioni dei commi precedenti»;

f) All'articolo 8, primo comma, dopo le parole «per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari» sono aggiunte le seguenti parole «e navali»; dopo le parole «acquisti di immobili» sono aggiunte le seguenti parole «e di nave»;

g) All'articolo 9, dopo le parole «fondi d'investimento immobiliare» sono inserite le seguenti parole «ed ai fondi comuni di investimento navale».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, dopo le parole «reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale», sono aggiunte le seguenti parole «anche se per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

4. Al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo le parole «navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono aggiunte le seguenti parole «anche per il tramite di fondi di investimento navale costituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del 1° comma.

***146. 013.** Senza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «e navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: + 60.000.

****146. 020.** Palomba, Raiti, Pedrini.

Dopo l'articolo 146-bis, aggiungere il seguente:

Art. 146-ter.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2007 + 60.000.

****146. 018.** Pedrini, Palomba, Raini.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Aumento delle imposte sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.

146. 0. 8. Campa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 22.000 euro.

***146. 015.** Velo, Carbonella, Fiano.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1^o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 22.000 euro.

***146. 014.** Senza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007 + 35.000.

****146. 017.** Pedrini, Palomba, Raiti.

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese amatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività in cabotaggio marittimo.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: + 35.000.

****146. 019.** Palomba, Raiti, Pedrini.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2007.

Consequentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 35.000.

146. 0. 3. Pedrini, Palomba.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

146. 0. 5. Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Sgravi contributivi per il cabotaggio marittimo).

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo non iscritte nel Registro Internazionale.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 55.000;

2008: - 55.000;

2009: - 55.000.

146. 0. 7. Sanza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 sono estesi alle imprese armatoriali per le navi non iscritte nel registro internazionale che esercitano attività di cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

146. 0. 10. Zanetta, Roberto Rosso.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Salvaguardia occupazionale nelle imprese di cabotaggio marittimo).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***146. 012.** Senza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Salvaguardia occupazionale nelle imprese di cabotaggio marittimo).

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, il limite del 50 per cento di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è elevato per l'anno 2007 al 75 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***146. 0. 2.** Zunino, Rotondo, Albonetti, Lovelli, Velo, Boffa, Attili.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Cabotaggio marittimo).

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del Codice della navigazione»;

b) il comma 5 è abrogato.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 ammonta a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni.

2007: - 90.000;

2008: - 90.000;

2009: - 90.000.

146. 0. 6. Senza.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente modificazione:

2007: - 60. 000.

146. 0. 4. Pedrini, Palomba.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

Consequentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 30 per cento»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «per al quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 50 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

146. 0. 9. Mondello, Uggè, Zanetta, Di Centa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico e armatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo decennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Per gli interventi di cui al Regolamento CE 1177/2002 del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporanea della cantieristica europea dal *dumping* dei Paesi asiatici, applicato in Italia con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Consequentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Aumento delle imposte sugli alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.

146. 0. 1. Campa.

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

(Interventi per il settore cantieristico e armatoriale).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SO(2001) D/285716 del 1^o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2007;

c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2007: - 22.000.

146. 0. 5. La IX Commissione.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 147 a 165)

ART. 147.

Sopprimerlo.

147. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituirlo con il seguente.

Art. 147-bis.

La dotazione del Fondo volto a favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

147. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: favorire la demolizione aggiungere le seguenti: o la nuova acquisizione.

147. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1° gennaio 2005.

***147. 8.** Velo, Zunino.

Al comma 1, capoverso articolo 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1 gennaio 2005.

***147. 2.** La IX Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 4, alla rubrica e al comma 1, dopo le parole: per via marittima aggiungere la seguente: lagunare.

147. 1. Boffa, Zunino, Rotondo, Attili, Velo.

Al comma 1, dopo le parole: fluviale e lacuale, aggiungere le seguenti: nonché le unità navali di RFI operanti nello Stretto di Messina.

147. 10. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Al comma 1, capoverso Art. 4, dopo le parole: 2007, 2008, 2009, aggiungere le seguenti: Le nuove unità navali dovranno garantire l'accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale.

Conseguentemente, la spesa si intende coperta con il fondo per le «provvidenze per editoria» di cui alla tabella C.

147. 9. Ossorio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al Regolamento (CE) n. 1177 del 2002, relativo al Meccanismo di Difesa Temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici, reso attuativo in Italia con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2-ter. La spesa derivante dall'attuazione del comma 2-bis è determinata entro il limite massimo di 5 milioni di euro per il 2007, 5 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per il 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

147. 7. Lusetti, Velo, Zunino.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Interventi per l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario della città di Parma).

1. Per la realizzazione della via Emilia-bis, in particolare dello stralcio funzionale ira «Cispadana di Parma a Ponterechio e loc. Sanguinare» e dello stralcio funzionale «Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma» è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 25 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

147. 01. Motta.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni - Codice della Strada).

1. All'articolo 72, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, *dopo le parole:* immatricolati in Italia, *aggiungere le seguenti:* a partire dal 1 aprile 2005;

b) è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato il comma 2-ter.

147. 03. Campa, Zanetta, Roberto Rosso.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con

particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per cento per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa»; le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro il 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;

f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato nei successivi 30 giorni sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;

c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.

6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture nei sessanta giorni successivi al CIPE, che li approva entro sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.

8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

9. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predispone una relazione annuale al Parlamento.

10. Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economica e finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

147. 05. Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Germanà.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: «le navi adibite esclusivamente ai traffici commerciali internazionali» sono inserite le seguenti: «e le navi che effettuano servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione».

2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è abrogato.

147. 010. Bernardo.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Interventi per il completamento S.S. 640 Canicattì-Caltanissetta).

Al fine del completamento della progettazione e del finanziamento delle opere connesse con il II° lotto della strada statale 640, tratto Canicattì-Caltanissetta, è autorizzata la spesa complessiva pari a 300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

147. 011. Misuraca, Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica delle aree urbane del comune di Milazzo).

1. Per la realizzazione degli interventi volti alla riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree San Paolino e limitrofe, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 4.000.

147. 012. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Realizzazione opere accessibilità Malpensa 2000).

1. È ripristinato il limite d'impegno a decorrere dall'anno 2007 per un ammontare complessivo di euro 375.450.000 per gli interventi relativi all'accessibilità a Malpensa 2000 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 «Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 75.450;

2008: - 100.000;

2009: - 200.000.

147. 014. Aprea, Bernardo, Berruti, Bocciardo, Casero, Colucci, Craxi Stefania Gabriella, Fontana, Gelmini, Lupi, Moroni, Palmieri, Paroli, Pecorella, Ravetto, Rivolta, Romani, Romele, Testoni, Uggè, Valducci, Verro, La Russa, Airaghi, De Corato, Frassinetti, Gamba, Saglia.

Dopo l'articolo 147 aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2007.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 60.000.

147. 015. Crosetto, Costa, Delfino, Ravetto.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(*Metanizzazione del Mezzogiorno*).

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784 e ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, agli Enti rientranti nel programma di Metanizzazione del mezzogiorno, e ammessi ai benefici attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino al 30 per cento per le opere e le finalità indicate nel terzo comma dello stesso articolo 11, ed in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali fino al 20 per cento della spesa, come stabilito in apposito decreto ministeriale, viene riconosciuto il finanziamento dell'onere discendente dalla revisione prezzi e/o prezzo chiuso, per l'intero ammontare sostenuto ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 41 del 1986, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, e ridisciplinato con il dispositivo di cui all'articolo 26 della legge n. 109 del 1994. Viene altresì riconosciuto l'eventuale maggiore onere per spese tecniche in presenza di maggiori lavori debitamente ammessi rispetto al progetto originario.

2. La copertura finanziaria deve trovare capienza nel finanziamento complessivo ed originario dell'opera, come appositamente decretato, attraverso l'utilizzo del ribasso d'asta e/o da altre economie del progetto di metanizzazione.

147. 09. Lumia, Lomaglio, Crisafulli.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(*Completamento del programma generale di metanizzazione del mezzogiorno*).

1. Per il completamento del programma di metanizzazione del mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

147. 016. Iannuzzi, Margiotta, Luongo, Lombardi, Carta.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.

(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata).

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite della Campania e delle Basilicata colpite dal terremoto del settembre 1980, è autorizzato un contributo di euro 60 milioni per l'anno 2007 e di euro 30 milioni per ognuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle regioni interessate secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2007: - 20.000;

147. 017. Margiotta, Iannuzzi, Luongo, Lombardi, Carta.

ART. 148.

Al comma 1, sopprimere la parola: statali.

148. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito dei regimi di, con le seguenti: sulle.

148. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: sono demandate con le seguenti: sono trasferite.

148. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: che assume la denominazione: con le seguenti: che è rinominato.

148. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale dell'Ispettorato suddetto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 800;
2008: - 800;

2009: - 800.

148. 1. XIII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le disposizioni di cui al comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale dell'Ispettorato suddetto».

148. 39. Bordo.

Sopprimere il comma 2.

148. 49. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2, Le funzioni e le risorse finanziarie relative alle attività di controllo di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono trasferite al Nucleo Carabinieri politiche agricole.

148. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: I controlli, con le seguenti: Le attività di controllo.

148. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo 2006, n. 81, aggiungere le seguenti: e, a decorrere dal 1° luglio 2007, i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989.

***148. 2.** XIII Commissione.

Al comma 2, le parole: 11 marzo 2006, n. 81, aggiungere le seguenti: e i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007.

***148. 38.** Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico della finanza pubblica, con le seguenti: per il bilancio dello Stato.

148. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico della, con la seguente: per.

148. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: della finanza pubblica, con le seguenti: del bilancio dello Stato.

148. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 8, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e», sono soppresse;

b) all'articolo 46, le parole: «o rimborso spese» sono soppresse.

***148. 8.** Napoletano.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 8, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e,» sono soppresse;

b) all'articolo 46, le parole: «o rimborso spese» sono soppresse.

***148. 40.** Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Gli importi dei versamenti per l'effettuazione delle analisi di revisione eseguite dal laboratorio centrale dell'Ispettorato, di cui al comma 1, sono determinati nella misura di euro 680. I laboratori dell'Ispettorato sono autorizzati ad effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario. Le tariffe relative al pagamento delle predette analisi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e commisurate al costo effettivo del servizio. Eventuali variazioni dell'importo delle analisi di revisione e delle tariffe relative alle analisi effettuate per conto di altre amministrazioni sono disposte con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma precedente affluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, e, in particolare, quelle di studio e di ricerca di nuove metodiche di analisi per l'individuazione delle frodi nel settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

148. 3. XIII Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: anche ai, con la seguente: ai.

148. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: 23 milioni di euro per l'anno 2007, con le seguenti: 11,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

148. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: 23 milioni con le seguenti: 11,5 milioni.

148. 48. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;

2009: - 23.000.

148. 4. XIII Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2007 con le parole: a decorrere dall'anno 2007.

148. 41. Bordo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Allo scopo di garantire la trasparenza nella formazione dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di esposizione all'atto della vendita, del prezzo di acquisto alla produzione e di eventuali prezzi intermedi della filiera. Il Ministro per le attività produttive provvede all'istituzione di un osservatorio nazionale dei prezzi al consumo e con separato decreto istituirà i sistemi sanzionatori, i cui proventi saranno destinati al sostegno di iniziative per la tutela dei consumatori.

148. 36. Minardo.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire la prevenzione, il presidio alle calamità, lo smaltimento delle carcasse animali e degli scarti di macellazione, la relativa divulgazione delle informazioni fondamentali per la sicurezza alimentare, la salute dei cittadini e la tutela ambientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un Fondo pubblico, attraverso un prelievo non superiore allo 0,5 per cento del prezzo di vendita al dettaglio compreso Iva, di carni e frattaglie, vivande conservate sotto sale, prodotti di salumeria, strutto, conserve di carni e frattaglie lavorate, piatti cucinati a base di carni, preparati o lavorati a base di carni, alimenti per animali a base di carne e di frattaglie. Tale prelievo viene effettuato con le stesse procedure e con le stesse sanzioni, garanzie e privilegi dell'Iva ed in virtù della riduzione dei costi per l'intera filiera e non comporta alcun aumento dei prezzi per il consumatore finale.

5-ter. La gestione del Fondo di cui al comma precedente è affidata al MIPAAF, il quale istituisce un Comitato di filiera carni (CFC) con compiti di indirizzo e coordinamento, del quale fanno parte le OO.AA. presenti nel CNEL, le organizzazioni rappresentanti l'industria, il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio, un rappresentante degli smaltitori, un rappresentante del MIPAAF e del Ministero della salute.

5-quater. Il MIPAAF assicura il coordinamento delle attività di filiera, della divulgazione, della prevenzione e del presidio alle calamità, garantendo lo smaltimento delle carcasse animali e degli scarti di macellazione nelle strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine il MIPAAF bandisce e stipula contratti di evidenza pubblica con enti e società private. Presso il MIPAAF è istituito un numero verde a disposizione degli operatori del settore.

5-quinquies. Chiunque non rispetti le procedure di smaltimento, così come sancite dalla presente legge, o renda false dichiarazioni relativamente allo smaltimento delle carcasse animali e degli scarti di macellazione, è punibile con l'ammenda da euro 5 mila a euro 10 mila.

5-sexies. Il funzionamento del CFC e gli oneri derivanti dai contratti stipulati ai sensi del comma 5-quater sono a carico del Fondo di cui al comma 5-bis. Per il primo anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è stanziato un importo di 50 milioni di euro.

Conseguentemente: dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

148. 55. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 6, sostituire le parole: In attuazione, con le seguenti: Ai sensi.

148. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: è istituito, con le seguenti: è data facoltà al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di prevedere l'istituzione.

148. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: destinato a, con la seguente: per.

148. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: a coprire le, con le seguenti: commisurato all'entità delle.

148. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle, *con le seguenti:* per l'esame delle.

148. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sopprimere le parole: delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica.

148. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: L'importo, *con le seguenti:* L'entità.

148. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: sono fissati, *con le seguenti:* sono determinati.

148. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica, *con le seguenti:* per la tutela e la valorizzazione dell'immagine dei prodotti agroalimentari italiani a denominazione sui mercati esteri.

148. 31. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: per le finalità di, *con le seguenti:* per la.

148. 30. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: occorrenti, *con le seguenti:* le necessarie.

148. 32. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 49 milioni.

148. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 7.

148. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 7, lettera b), capoverso 5-quater, sostituire le parole: dalla data, *con le seguenti:* il giorno dopo la data.

148. 33. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 7, lettera b), capoverso 5-quater, sostituire le parole: dell'istituto tesoriere, *con le seguenti:* da parte dell'Istituto cassiere.

148. 35. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 7, lettera b), capoverso 5-quater, sostituire le parole: dell'Istituto, *con le seguenti:* da parte dell'Istituto.

148. 34. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le risorse già destinate al personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 406 e 407, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, per le finalità ivi indicate e in considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti derivanti dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono utilizzate ad incremento della indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'indennità di cui al comma 8 è applicata a tutto il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è incrementata di 450.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

148. 7. Napoletano.

Dopo il comma 7, aggiungere il comma seguente:

8. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti ortofrutticoli, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore della relativa filiera, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è fatto obbligo, per tutti i prodotti ortofrutticoli, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

148. 50. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agroalimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

148. 51. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Ai fini di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di un importo massimo a regime di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

***148. 6.** Napoletano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Ai fini di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di un importo massimo a regime di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

***148. 37.** Bordo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo.

148. 10. Ulivi, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge n. 81 del 2006, articolo 2, comma 4, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

148. 42. Bordo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. In applicazione di quanto previsto dal regolamento comunitario 178/2002, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo è autorizzato ad attivare le procedure per l'istituzione di una Autorità per la sicurezza alimentare, quale interfaccia della medesima Autorità europea. L'Autorità è costituita previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ne sono definite le competenze e assicurata la sua autonomia e il suo finanziamento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 200.

148. 11. Gardini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. All'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle parole: «nei nove anni successivi».

148. 54. Boato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita».

***148. 5.** XIII Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. All'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita».

***148. 43.** Bordo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Il comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.

148. 53. Zanella, Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Voce: Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Voce: Ministero dei beni culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

Consequentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

148. 01. Marinello, Fini, Grimaldi, Innarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è soppresso.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera *a*), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; alla lettera *b*), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Consequentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Voce: Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Voce: Ministero della salute:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Voce: Ministero dei beni culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Voce: Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

148. 02. Marinello, Fini, Grimaldi, Innarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo l'articolo 148 aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Adempimenti telematici dei produttori agricoli).

1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente:

49-bis. Non sono assoggettati all'obbligo di pagamento telematico e alla presentazione telematica dell'elenco clienti e fornitori i produttori agricoli titolari di partita iva che operano nel regime dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che hanno realizzato un volume di affari non superiore ad euro 200.000.

148. 03. D'Elpidio.

ART. 149.

Al comma 1, sopprimere la parola: tutti.

149. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: sono trasferiti con le seguenti: sono demandati.

149. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, dopo la parola: Basilicata, aggiungere la seguente: e Campania.

149. 2. Aurisicchio.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto anche con le seguenti: tenendo conto.

149. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto anche con le seguenti: tenendo prioritariamente conto.

149. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto anche degli interessi, con le seguenti: in relazione alle necessità.

149. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la parola: limitrofe con la seguente: confinanti.

149. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: priorità previste dalla con le seguenti: disposizioni di cui alla.

149. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: previste dalla con le seguenti: di cui alla.

149. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 2.

149. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 271.240.

149. 4. Misuraca, Marinello, Marras, Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: al 31 dicembre 2007.

149. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: è prorogato di sei anni, con le seguenti: sessantasei mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: euro 271.240, con le seguenti: euro 135.620.

149. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari ad euro 271.240, con le seguenti: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di

euro 271.240 per l'anno 2007.

149. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano» con le seguenti: «Dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono escluse».

149. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: per l'energia utilizzata per con le seguenti: energetiche per il.

149. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire parole: ai fini della sua con le seguenti: a fini di.

149. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I termini per le denunce di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono riaperti e fissato 31 dicembre 2009.

149. 30. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare il recupero delle risorse idriche del Fiume Serio e la realizzazione di riserve temporanee di acqua è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

149. 31. Stucchi, Lussana, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

149. 35. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, a decorrere dal 2007 è riservata una quota di 5 milioni di euro annui per progetti ed interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinati all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi.

***149. 20.** Poletti, Piazza Camillo, Bonelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2007 è riservata una quota di 5 milioni di euro annui per progetti ed interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinati all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi.

***149. 22.** D'Elpidio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2007 è riservata una quota di 5 milioni di euro annui per progetti ed interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinati all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi.

149. 33. Marras, Cicu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle risorse del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui al comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2007 è riservata una quota di 5 milioni di euro annui per progetti ed interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinati all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi.

***149. 16.** Marras.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio.

149. 36. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

149. 37. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «o vallive», sono soppresse.

149. 38. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

3-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio decreto le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di

cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 199.

149. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono aggiunti infine i seguenti commi:

5. La scadenza della concessione può essere prorogata, per quelle aziende, anche del settore idrico, che abbiano a bilancio alla data del 31 dicembre 2005 investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell'esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in concessione.

6. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.

7. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.

8. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;

- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

voce Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

voce Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

voce Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

voce Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

voce Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

voce Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

voce Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

149. 1. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

1) per l'anno 2007:

a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

2) per l'anno 2008:

a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;

3) per l'anno 2009:

a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

***149. 18.** Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Sperandio, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

1) per l'anno 2007:

a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

2) per l'anno 2008:

a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;

3) per l'anno 2009:

a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

***149. 23.** Andrea Orlando.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma *3-bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

1) per l'anno 2007:

a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

2) per l'anno 2008:

a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;

3) per l'anno 2009:

a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

***149. 21.** Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma *3-bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

1) per l'anno 2007:

a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

2) per l'anno 2008:

a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;

3) per l'anno 2009:

a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

***149. 34.** Milana.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma *3-bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

per l'anno 2007:

a) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

per l'anno 2008:

a) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008;

per l'anno 2009:

a) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

c) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater Le somme di cui ai commi 4 e 5 riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità.

Consequentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

***149. 17.** Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

3-ter. Per il fine di cui al comma *3-bis* è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

a) per l'anno 2007:

aa) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

b) per l'anno 2008:

aa) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

c) per l'anno 2009:

aa) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

bb) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

3-quater. Le somme di cui ai commi 3-bis e 3-ter riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 100.000;

2008 - 150.000;

2009 - 150.000.

149. 3. XIII Commissione.

Dopo l'articolo 149 è aggiunto il seguente:

Art. 149-bis.

(Opere e interventi per il trasferimento di acqua).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 158 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse, il Ministero dell'Ambiente promuove accordi di programma con le regioni interessate e con i Ministeri delle Infrastrutture e delle Politiche Agricole, anche su richiesta di una o più parti interessate, fissando un termine per la definizione, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. Gli accordi avranno ad oggetto la pianificazione e la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse idriche, nonché la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza pubblica, tenendo conto dei criteri

generali di cui all'articolo 154, comma 3 del presente decreto. La titolarità della concessione è attribuita alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione.

b) all'articolo 61 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

7. Tutte le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla regione in cui è localizzata la sorgente idrica e la relativa opera di captazione.

149. 04. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis.

(Piano irriguo nazionale delle infrastrutture di potenziamento delle risorse irrigue).

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e per l'avvio del piano strategico nazionale delle infrastrutture finalizzate all'incremento delle risorse idriche, compromesse dalle variazioni climatiche e dalla ripetuta siccità, mediante la costruzione di serbatoi di accumulo, è autorizzato il limite di impegno quindicennale pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l'ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio Idrico Nazionale è riservata, a valere sull'impegno totale di cui al comma precedente, una quota del 50% destinata in via prioritaria alla costruzione di invasi o di opere che recano incrementi idrici effettivi in aree di crisi.

3. Per la predisposizione di studi e progettazioni delle infrastrutture di accumulo di risorse idriche e per la completa funzionalità di quelli esistenti, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale in conformità alle disposizioni di legge, in aree critiche individuate dai soggetti istituzionalmente preposti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è autorizzato ad assegnare contributi entro il limite del 5% sulla quota prevista al comma 2 per tali opere settoriali a valere sull'esercizio 2009, quali anticipi sulle spese ammissibili.

4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, definisce il «Piano strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» entro il 30 giugno 2007.

5. Il «Piano Strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» dovrà essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità, quantità, sicurezza, deflusso ambientale e riequilibrio delle risorse idriche nei rispettivi bacini idrografici e nel rispetto degli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/60/CE.

6. Alla realizzazione delle infrastrutture di accumulo, in aree di conclamata grave crisi idrica, potranno trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 120 della Costituzione, fatte salve le verifiche previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Il finanziamento delle opere costituenti il «Piano Strategico nazionale irriguo e delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche» è definito sulla base di appositi programmi finanziati e approvati dal CIPE.

8. Le economie conseguite in sede di appalto sulle opere ammesse a finanziamento, ai sensi delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, sono utilizzate dai soggetti attuatori dei singoli interventi per la realizzazione di ulteriori opere ed impianti rientranti nelle finalità previste dai precedenti commi previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

9. Alle opere di cui al comma 1, di proprietà ed appartenenza del demanio dello Stato, non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 177, della legge 350 del 2003, quando realizzate in concessione dai consorzi di bonifica ed irrigazione.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 150.000.

149. 0. 1. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

ART. 150.

Sopprimerlo.

* **150. 11.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.

* **150. 9.** Bernardo.

Sopprimerlo.

* **150. 6.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sopprimerlo.

* **150. 1.** Leo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 150.

(Misure in favore dell'integrazione della filiera agroalimentare).

1. Al fine di promuovere l'integrazione della filiera agroalimentare e le produzioni locali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un credito di imposta a vantaggio:

a) delle aggregazioni di piccole e medie imprese della filiera agroalimentare che dimostrino, mediante formule innovative, di essere in grado di abbattere i costi di selezione, condizionamento, magazzinaggio e trasporto;

b) delle aggregazioni interregionali di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che, mediante formule innovative, promuovano nel territorio di almeno tre Regioni la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché di prodotti a denominazione protetta, garantendo che tali prodotti coprano almeno il 55 per cento delle referenze presenti in ciascun esercizio facente parte dell'aggregazione.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Articolo 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto e accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6

per cento al 10 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro anno.

150. 41. Burchiellaro, Ruggeri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 150.

(Misure in favore dell'integrazione della filiera agroalimentari).

1. Al fine di promuovere l'integrazione della filiera agroalimentare e le produzioni locali, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un credito di imposta a vantaggio:

a) delle aggregazioni di piccole e medie imprese della filiera agroalimentare che dimostrino, mediante formule innovative, di essere in grado di abbattere i costi di selezione, condizionamento, magazzinaggio e trasporto;

b) delle aggregazioni interregionali di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, mediante formule innovative, promuovano nel territorio di almeno tre Regioni la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché di prodotti a denominazione protetta, garantendo che tali prodotti coprano almeno il 55 per cento delle referenze presenti in ciascun esercizio facente parte dell'aggregazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere i seguenti:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter.

(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997 sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

150. 39. Burchiellaro, Ruggeri.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 150-bis.

(Misure in favore dell'integrazione della filiera agroalimentare).

1. Al fine di promuovere l'integrazione della filiera agroalimentare e le produzioni locali, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le forme agevolative, consistenti in credito di imposta e riduzione dei tributi locali, a vantaggio:

a) delle aggregazioni di piccole e medie imprese della filiera agroalimentare che dimostrino, mediante formule innovative, di essere in grado di abbattere i costi di selezione, condizionamento, magazzinaggio e trasporto;

b) delle aggregazioni interregionali di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, mediante formule innovative, promuovano nel territorio di almeno tre Regioni la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché di prodotti a denominazione protetta, garantendo che tali prodotti coprano almeno il 55 per cento delle referenze presenti in ciascun esercizio facente parte dell'aggregazione.

***150. 30.** D'Elpidio, Fabris.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 150.

(Misure in favore dell'integrazione della filiera agroalimentare).

1. Al fine di promuovere l'integrazione della filiera agroalimentare e le produzioni locali, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le forme agevolative, consistenti in credito di imposta e riduzione dei tributi locali, a vantaggio:

a) delle aggregazioni di piccole e medie imprese della filiera agroalimentare che dimostrino, mediante formule innovative, di essere in grado di abbattere i costi di selezione, condizionamento, magazzinaggio e trasporto;

b) delle aggregazioni interregionali di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, mediante formule innovative, promuovano nel territorio di almeno tre Regioni la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché di prodotti a denominazione protetta, garantendo che tali prodotti coprano almeno il 55 per cento delle referenze presenti in ciascun esercizio facente parte dell'aggregazione.

***150. 28.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 150.

Misure in favore dell'integrazione della filiera agroalimentare).

1. Al fine di promuovere l'integrazione della filiera agroalimentare e le produzioni locali, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le forme agevolative, consistenti in credito di imposta e riduzione dei tributi locali, a vantaggio:

a) delle aggregazioni di piccole e medie imprese della filiera agroalimentare che dimostrino, mediante formule innovative, di essere in grado di abbattere i costi di selezione, condizionamento, magazzinaggio e trasporto;

b) delle aggregazioni interregionali di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, mediante formule innovative, promuovano nel territorio di almeno tre Regioni la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché di prodotti a denominazione protetta, garantendo che tali prodotti coprano almeno il 55 per cento delle referenze presenti in ciascun esercizio facente parte dell'aggregazione.

***150. 34.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;

- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente articolo:

Art. 215-bis.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Voce Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Voce Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Voce Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Voce Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Voce Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Voce Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Voce Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Voce Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

150. 8. Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti «euro un milione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

150. 10. Bernardo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono approvate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti «euro un milione».

***150. 12.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «euro un milione di euro».

*** 150. 5.** Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: euro 40.000;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «euro un milione di euro».

*** 150. 2.** Leo.

Al comma 1, la lettera a) sostituire le parole: euro 80.000 con le seguenti: euro 100.000;

alla lettera b) sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con: 25 milioni.

150. 36. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 80.000, con le seguenti: euro 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 47 milioni.

150. 33. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: due milioni di euro, con le seguenti: 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 30 milioni.

150. 35. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al fine di promuovere l'integrazione della filiera agroalimentare e le produzioni locali, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le forme agevolative consistenti in credito di imposta e riduzione dei tributi locali a vantaggio:

a) delle aggregazioni di piccole e medie imprese della filiera agroalimentare che dimostrino, mediante formule innovative, di essere in grado di abbattere i costi di selezione, condizionamento, magazzinaggio e trasporto;

b) delle aggregazioni interregionali di esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, mediante formule innovative, promuovano nel territorio di almeno tre Regioni la commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, nonché di prodotti a denominazione protetta, garantendo che tali prodotti coprano almeno il 55 per cento delle referenze presenti in ciascun esercizio facente parte dell'aggregazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in favore dell'integrazione della filiera agroalimentare.

150. 38. Barani, Del Bue, Nardi.

Al comma 2, sostituire le parole: Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, *con le seguenti:* Al fine di promuovere le attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

150. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: imprenditori agricoli a vendita diretta *inserire le seguenti:* anche attraverso la costituzione di centrali di acquisto.

150. 37. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

150. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti parole:* Conferenza Unificata Stato-regioni-autonomie locali.

***150. 29.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza Unificata Stato-regioni-autonomie locali.

***150. 27.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza Unificata Stato-regioni-autonomie locali.

***150. 26.** Marchi, Misiani.

Al comma 2, sostituire le parole: da adottare, *con le seguenti:* da emanare.

150. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sessanta giorni.

150. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere la parola: uniformi.

150. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la parola: uniformi, con la seguente: requisiti minimi.

150. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: 1a realizzazione, con le seguenti: la costituzione.

150. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: anche in riferimento alla, con le seguenti: in relazione alla.

150. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al Comma 2, dopo le parole: alla modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi aggiungere le seguenti: alle metodiche delle produzioni e dopo le parole: nonché le condizioni aggiungere le seguenti: e i requisiti.

150. 31. Lombardi, Sperandio.

Al comma 2 sostituire le parole: alla trasparenza dei prezzi, con le seguenti: alla tracciabilità della filiera.

150. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: alla trasparenza dei prezzi, aggiungere le seguenti: ed alla tracciabilità della filiera.

150. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: nonché le condizioni aggiungere le seguenti: e i requisiti.

150. 7. XIII Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: poter beneficiare degli, con le seguenti: avere accesso agli.

150. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per realizzare, anche attraverso convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le associazioni consumeristiche, centrali di acquisto gestite da consumatori e finalizzate all'acquisto di prodotti agricoli e agro-alimentari venduti direttamente dagli imprenditori agricoli.

150. 32. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I mercati individuati ai sensi del comma 2 sono tenuti all'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

*** 150. 3.** Leo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I mercati individuati ai sensi del comma 2, sono tenuti all'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall'ordinanza

del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

***150. 13.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I mercati individuati ai sensi del comma 2 sono tenuti all'osservanza dei requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche fissati dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

*** 150. 4.** Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis. - *(Recupero dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei falliti)*. 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

a) è soppressa la lettera a);

b) dopo il comma 2, il seguente: 2-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287:

a) la lettera a) è soppressa;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 4-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

150. 0. 2. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

(Recupero dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei falliti).

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere la lettera a) è soppresso e dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, la lettera a) è soppressa e dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza che sia stato proposto reclamo da parte degli interessati e, in quest'ultimo caso, fino all'emissione del decreto motivato con il quale il collegio conferma il provvedimento

reclamato».

***150. 05.** D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

(Recupero dei requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei falliti).

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere la lettera a) è soppresso e dopo il comma 2, aggiunto il seguente:

«2-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

2. All'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, sopprimere la lettera a) è soppresso e dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non possono esercitare l'attività commerciale i falliti, fino a decorrenza di novanta giorni dalla chiusura del procedimento di esdebitazione, di cui all'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

***150. 06.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis. (Promozione dei prodotti ortofrutticoli freschi). - 1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ortofrutticoli freschi ed attuare gli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante modifica della Tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte III, come di seguito indicato:

a) al punto 51) sono sopprese le parole: oli e grassi animali e vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e;

b) il punto 121) è sostituito dal seguente: «121) somministrazioni di alimenti e bevande ad eccezione di bibite e bevande analcoliche e di fantasia; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande».

150. 01. Fundarò.

ART. 151.

Al comma 1 sostituire la parola modificazioni*, con la seguente:* modifiche.

151. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a) sostituire le parole euro 50.000, con le seguenti: euro 100.000; alla lettera b) sostituire le parole euro 300.000, con le seguenti: euro 500.000.

151. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole euro 50.000, con le seguenti: euro 100.000.

151. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole euro 300.000, con le seguenti: euro 500.000.

151. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

All'articolo 151 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti «50 mila euro»;

b) al comma 2 le parole «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;

c) al comma 2 è aggiunto il seguente: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo».

1-ter. All'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «esclusi i profili di organizzazione amministrativa» si aggiunge «e la disciplina inerente gli albi regionali istituiti nel settore agricolo e forestale in attuazione dell'articolo

7

del decreto-legge n. 227 del 18 maggio 2001.

151. 4. Franci, Mariani, Servodio, Barbatella, Fiorio, Fogliardi, Mederloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;

b) al comma 2 le parole «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: 300 mila euro»;

c) al comma 2 è aggiunto: «Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo.

* **151. 5.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
- b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
- c) al comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo.

***151. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro»;
- b) al comma 2 le parole: «lire 300.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «300 mila euro»;
- c) al comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Nel caso di forme associative tale limite è riferito alle singole cooperative per conto delle quali opera la forma associativa. Queste dovranno rispondere ai requisiti di cui al presente articolo e non dovranno avere affidato dalla forma associativa un importo di attività superiore ai limiti di cui al presente articolo.

***151. 2.** Burtone.

Dopo l'articolo 151 aggiungere il seguente:

Art. 151-bis.

(Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di pluriattività).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Sulle somme percepite da coltivatori diretti o da coadiuvanti agricoli iscritti all'INPS, gestione agricola, come lavoratori dipendenti o come collaboratori senza vincolo di subordinazione anche in via occasionale per la tenuta di corsi di addestramento o di formazione svolte al fine di favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e di favorire lo sviluppo agricolo e forestale, e per lavori agricoli svolti in situazioni di crisi di un'azienda agricola come in caso di malattia o infortunio del conduttore o per periodi di transizione non superiori a trenta giorni, va applicata la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, sempre che il reddito annuale non superi 20.000 euro.

3-ter. I datori di lavoro dei coltivatori diretti e dei coadiuvanti agricoli di cui al comma

precedente sono esonerati da tutti gli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e sono tenuti alla sola dichiarazione dei sostituti d'imposta. Se non altrimenti specificato e se compatibile si applicano le disposizioni del CCNL operai agricoli. Le imprese e i datori di lavoro possono inoltre invocare le agevolazioni di cui ai precedenti commi. Le associazioni senza fine di lucro di cui all'articolo 17, comma 1-bis possono intermediare gratuitamente i suddetti lavori agricoli se resi tra loro soci in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994 dopo le parole «dagli incendi boschivi», sono inserite le seguenti: «attività di trasporto di prodotti agricoli e beni strumentali agricoli per conto di terzi, impiegando in deroga alle disposizioni normative del codice stradale anche mezzi di trasporto agricoli iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA).

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 151-bis.

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

151. 0. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 152.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

152. 129. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. Al fine di favorire i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Consequentemente, alla Tabella C ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

152. 49. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 20 milioni di euro all'anno per il triennio 2007-2009 e di 10 milioni di euro all'anno per il biennio 2010-2011.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

152. 90. Zucchi, Lion, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Franci, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili, *con le seguenti:* Al fine di favorire l'insediamento dei giovani e la diffusione e lo sviluppo delle imprese condotte da giovani.

152. 74. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di favorire il ricambio generazionale, *con le seguenti:* Al fine di favorire l'insediamento.

152. 73. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, dopo le parole: ed agroalimentare, *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, *aggiungere le seguenti:* e pesca;

al comma 2, dopo le parole: in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, *aggiungere le seguenti:* e della pesca;

al comma 5, dopo le parole: la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

***152. 23.** XIII Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: ed agroalimentare *aggiungere le seguenti:* e della pesca;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura *aggiungere le seguenti:* e pesca.

Al comma 2 dopo le parole: in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

Al comma 5 dopo le parole: la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

***152. 138.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, dopo le parole: ed agroalimeritare, *aggiungere le seguenti:* e della pesca.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura aggiungere le seguenti: e pesca.

Al comma 2, dopo le parole: in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo aggiungere le seguenti: e della pesca.

Al comma 5, dopo le parole: la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole aggiungere le seguenti: e della pesca.

***152. 112.** Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: avente una, con le seguenti: cui è attribuita una.

152. 76. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: avente una, con le seguenti: con una.

152. 75. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole 10 milioni con le seguenti: 12,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

152. 103. Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 2.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinati i criteri con le seguenti: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni.

152. 131. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

152. 24. XIII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disponibilità finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

152. 22. Buonfiglio, Cosenza, Murgia.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinati i criteri *con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanato, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni.

152. 132. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali *con le seguenti:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

152. 130. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, *con le seguenti:* Con provvedimento.

152. 77. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare, *con le seguenti:* Con regolamento.

152. 78. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: in coerenza con la, *con le seguenti:* nel rispetto della.

152. 79. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: nel settore agricolo, *con le seguenti:* in agricoltura.

152. 80. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge n. 81 del 2006, articolo 2, comma 4 è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria

***152. 37.** Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge n. 81 del 2006, articolo 2, comma 4, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa

comunitaria.

***152. 38.** Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, sono abrogate.

152. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire la parola: è abrogato, con la seguente: è soppresso.

152. 81. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «a partire dal 1° gennaio 2007»;

b) le parole «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185»;

c) Alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutui nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed incassati a decorrere dal 1° gennaio 2007».

3-ter. All'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è soppresso.

152. 86. Bordo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative agli altri interventi di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, limitatamente al settore agricolo ed agroalimentare,»;

b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutui nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge, incassati a decorrere dal 1° gennaio 2007».

3-ter. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è soppresso.

152. 25. XIII Commissione.

Al comma 4, sostituire la parola: mediante, con la seguente: attraverso.

152. 68. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: del medesimo, con le seguenti: dello stesso.

152. 69. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sopprimere la parola: medesimo.

Conseguentemente, allo stesso comma, dopo le parole: decreto legislativo, aggiungere la seguente: medesimo.

152. 70. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: le occorrenti con le seguenti: le necessarie.

152. 71. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizootie e da fitopatie, con particolare riguardo per le imprese avicole colpite dalla grave crisi di mercato conseguente l'epidemia di influenza aviaria è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizootie. Al Fondo, avente una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro l'anno, confluiscono, inoltre, le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 199.

152. 116. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire le parole: la ripresa economica e produttiva con le seguenti: il ripristino delle normali condizioni operative.

152. 72. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle imprese agricole con le seguenti: delle imprese avicole.

***152. 12.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle imprese agricole con le seguenti: delle imprese avicole.

***152. 93.** Marras, Cicu.

Al comma 5, sostituire le parole: limitarne conseguenze economiche e sociali con le seguenti: ridurre le implicazioni sociali ed economiche.

152. 58. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire le parole: di limitarne con le seguenti: di superare.

152. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sopprimere la parola: geografiche.

152. 59. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire la parola: confluiscono con le seguenti: avente una disponibilità finanziaria di 20 milioni di euro l'anno, confluiscono, inoltre,.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 30 milioni.

152. 133. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Al Fondo confluiscono, aggiungere le seguenti: con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole.

*** 152. 13.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Al Fondo confluiscono, aggiungere le seguenti: con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole.

*** 152. 14.** Burtone.

Al comma 5, dopo le parole al fondo confluiscono, aggiungere le seguenti: , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole,.

***152. 118.** Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 5, dopo le parole al Fondo confluiscono aggiungere le seguenti: , con vincolo di destinazione alla realizzazione di interventi a favore delle imprese avicole,.

***152. 105.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: saranno versate.

152. 60. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, le parole quattro rate mensili sono sostituite dalle parole 36 rate mensili, a partire dal 16 novembre 2006,.

152. 119. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 6, sostituire le parole: sono disciplinate le modalità con le seguenti: sono disciplinati i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome e le modalità.

152. 134. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: sono disciplinate con le seguenti: sono definite.

152. 62. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, dopo la parola: sono, aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.

**** 152. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 6, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.

**** 152. 31.** Burtone.

Al comma 6, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: stabiliti i criteri per la definizione dello stato di grave crisi di mercato e.

****152. 106.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sopprimere la parola: operative.

152. 63. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: nel rispetto degli con le seguenti: in coerenza con gli.

152. 64. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 6, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.

152. 61. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo le parole: «consorzi agrari» sono aggiunte le seguenti: «, con decorrenza 1° gennaio 2006,».

152. 10. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimere il comma 7.

152. 135. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I consorzi agrari qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente»;

b) al terzo periodo, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

Conseguentemente le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

152. 45. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I consorzi agrari qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente»;

b) al terzo periodo, le parole: «commi 2, 3 e 5», sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

***152. 18.** Buonfiglio, Cosenza, Bellotti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I consorzi agrari qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente»;

b) al terzo periodo, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

***152. 50.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, *sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I consorzi agrari qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente»;

b) al terzo periodo, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

***152. 107.** Ruvo, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: e le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».

****152. 20.** Buonfiglio, Bellotti, Catanoso, Patarino.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: e le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».

****152. 43.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: e le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».

****152. 36.** Napoletano.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: e le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».

****152. 51.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 7, aggiungere in fine le parole: e le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.».

****152. 88.** Bordo.

Al comma 7, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007; sino a tale data resta applicabile la disciplina vigente».

152 99. Buonfiglio, Cosenza.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

13-*sexies*. Il trasporto di prodotti agricoli, effettuato dalle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 5 quale operazione connessa ed accessoria alla raccolta dei medesimi e, quindi, per la loro successiva messa in sicurezza, rientra nella previsione di cui alla lettera c), comma 1, articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

13-*septies*. Con specifico riguardo alle attività definite all'articolo 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

152. 42. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

***152. 11.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «entro il 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

***152. 94.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 9-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo le parole: «I consorzi agrari», sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° gennaio 2009».

152. 92. Marras, Cicu.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 9-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo le parole: «I consorzi agrari», sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° gennaio 2009».

***152. 140.** Misuraca, Marinello, Giudice.

Al comma 8, sostituire le parole: Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del *con le seguenti:* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di.

152. 65. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: alla delimitazione *con le seguenti:* all'individuazione.

152. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: avversità atmosferiche eccezionali *con le seguenti:* condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse.

152. 66. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: compresi nel *con le seguenti:* ricadenti nel.

152. 67. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 8, sostituire le parole: le regioni *con le seguenti:* le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

152. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:

«5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».

152. 9. Fundarò.

Al comma 9, sostituire le parole: è incrementato *con le seguenti:* è aumentato.

152. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 9, sostituire le parole: 3 milioni di euro *con le seguenti:* 6 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, *con le seguenti:* 47 milioni.

152. 136. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Le accise gravanti sui carburanti agricoli sono ridotte in misura pari al 30 per cento.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre del 3 per cento gli importi relativi a tutte le voci di parte corrente.

152. 83. Minardo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'UE e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

11. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

12. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: -100.000;

2009:- 100.000.

152. 87. Bordo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste della Comunità europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 61.

11. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo anche l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di

utilizzo della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

12. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

***152. 29.** XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste della Comunità europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 61.

11. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo anche l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzo della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

12. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

***152. 47.** Lion, Cesini, Zucchi, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali», ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 20 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.

11. L'Osservatorio ha il compito di realizzare ed aggiornare le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare in armonia con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, di monitorare l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, e la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali, costituire e gestire la «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.

12. Per le finalità di cui ai precedenti commi 10 e 11 è destinata la somma di due milioni di euro per ogni anno 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

****152. 17.** Buonfiglio, Cosenza, Bellotti, Catanoso, Patarino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Al fine di razionalizzare i sistemi di identificazione degli animali e tracciabilità delle produzioni agroalimentari nazionali è istituito presso il «Consorzio Anagrafi Animali», ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge, 20 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'Osservatorio Nazionale per la tracciabilità alimentare.

11. L'Osservatorio ha il compito di realizzare ed aggiornare le linee guida nazionali in materia di tracciabilità alimentare in armonia con le normative comunitarie e gli orientamenti scientifici internazionali, di monitorare l'evoluzione delle tecnologie per l'identificazione e tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, e la conformità normativa e tecnologica dei sistemi di tracciabilità alimentare in uso per le produzioni nazionali, costituire e gestire la «Banca Biologica Agroalimentare Nazionale» per la salvaguardia, valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari nazionali tradizionali e di qualità attraverso la oggettivizzazione delle caratteristiche molecolari funzionali al controllo ed alla tracciabilità.

12. Per le finalità di cui ai precedenti comma 10 e 11 è destinata la somma di due milioni di euro per ogni anno 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

****152. 100.** Buonfiglio, Cosenza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 2092 del 1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, nel rispetto della normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

11. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Conseguentemente, all'articolo 184, comma 1, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668, con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

***152. 27.** XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. A decorrere dal 1° gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, nel rispetto della normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

11. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma 1 gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

***152. 82.** Fundarò, Lion.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, l'aliquota IRAP «Imposta regionale sulle attività produttive» per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che

esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

11. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: 1) alla lettera *a*) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»; 2) alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento». La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

152. 48. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10. Gli Organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi del SIAN per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ai fini di garantire l'omogeneità, la completezza e l'unitarietà su base nazionale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al regolamento (CE) n. 796 del 2004.

11. L'Organismo di Coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, determina con propri provvedimenti le modalità tecniche di collegamento con il SIAN da parte degli Organismi pagatori già riconosciuti dotati di un proprio sistema informativo autonomo.

152. 15. Buonfiglio, Cosenza, Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227.

* **152. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluse le cooperative di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227».

***152. 4.** Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***152. 30.** XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***152. 7.** Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

***152. 139.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore, nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Consequentemente alla Tabella B, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***152. 114.** D'Elpidio, Fabris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro

Consequentemente, alla tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

****152. 5.** Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore, nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

Consequentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

****152. 113.** D'Elpidio, Fabris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 242, punto n), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore nonché di rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

152. 111. Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amylovora* e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 10 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro quindici milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 35 milioni.

152. 121. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 35 milioni.

152. 122. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore agricolo, colpite dagli attacchi di varroa nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di euro 10 milioni. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 40 milioni.

152. 123. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:

a) euro 10 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 8 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 6 milione per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 26 milioni.

152. 124. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

152. 126. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per fare fronte ai danni economici determinati da epizootie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un apposito Fondo al quale sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

152. 128. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino ad un limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

152. 115. Fundarò, Zucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Articolo 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

*** 152. 19.** Buonfiglio, Bellotti, Cosenza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

*** 152. 26.** XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680) apportare le seguenti variazioni:

2007 - 4.000;

2008 - 4.000;

2009 - 4.000.

***152. 44.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

***152. 52.** Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Articolo 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

2009: - 4.000.

***152. 91.** Servodio, Lion, Cesini, Zucchi, Satta, D'Ulizia, Mellano, Fundarò, Franci, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980: Articolo 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti modificazioni:

2007 - 4.000;

2008 - 4.000;

2009 - 4.000.

***152. 108.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

152. 28. XIII Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di consentire alle Amministrazioni pubbliche di affrontare le spese per adeguare i servizi di ristorazione alle disposizioni di legge, è introdotta l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di derrate e pasti con prodotti da agricoltura biologica operati dalle Amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 e delle normative regionali ad essa conformi.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 25 milioni di euro.

152. 46. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non necessario per:

a) i tagli colturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigenti;

b) i piani di gestione ed assestamento redatti secondo i principi della Gestione forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente».

*** 152. 32.** Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, non necessario per:

a) i tagli colturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigenti;

b) i piani di gestione ed assestamento redatti secondo i principi della Gestione forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente».

*** 152. 2.** Campa, Zanetta, Rosso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è aggiunto il seguente comma:

«5. Lo studio di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 non necessita per:

a) i tagli colturali e relative opere connesse ed accessorie svolti ai sensi del presente articolo e delle specifiche norme regionali vigenti;

b) i piani di gestione ed assestamento redatti secondo i principi della Gestione Forestale sostenibile e che prevedano esclusivamente interventi di cui al comma precedente».

***152. 110.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per la restituzione delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 44, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le previsioni di cui al comma 3, dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e le relative norme d'attuazione.

152. 8. Fundarò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola», sono aggiunte le seguenti: «, zootecnica, dell'acquacoltura e della pesca».

152. 33. Buonfiglio, Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) crediti derivanti da cessione di partecipazione conseguenti ad interventi effettuati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento.

152. 21. Buonfiglio, Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) disponibilità liquide indicate nella «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati» ai sensi della Delibera CIPE 4 agosto 2000 richiamata nel presente comma, tenuto conto dei trasferimenti di cui alle lettere a) e d) del presente comma nonché delle erogazioni per partecipazioni e finanziamenti, dei rimborsi di partecipazioni, dei rientri da finanziamenti, degli incassi di crediti per procedure concorsuali, degli incassi di altri proventi finanziari nonché delle spese per costi di gestione;

152. 35. Buonfiglio, Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis). disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari ad euro 213.904.800,00;

152. 34. Buonfiglio, Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Il contributo annuale dello Stato -relativo al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, di cui al precedente comma 1, lettera e) - limitatamente alla quota capitale costituisce, a tutti gli effetti di legge, versamento in conto futuro

aumento di capitale del socio, fin dal momento del trasferimento di cui al precedente comma 1.

152. 16. Buonfiglio, Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, *le parole: o vallive, sono soppresse.*

152. 141. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 le parole: «fino all'80» sono sostituite dalle seguenti: «per il 90. All'onere relativo all'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

152. 120. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recate dal contributo ordinario all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole: 5 milioni di euro, sono sostituite dalle parole: 3 milioni di euro.

152. 40. Bellotti, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di qualità di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 5 milioni di euro.

152. 41. Bellotti, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:

«5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».

152. 84. Bordo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005». Al relativo onere, pari a un milione di euro, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

152. 85. Bordo.

Aggiungere in fine il seguente comma:

10. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole: «apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le parole: «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227».

***152. 89.** Franci, Mariani, Zucchi, Servodio, Baratella, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Brandolini, Pertoldi, Bellanova.

Aggiungere in fine il seguente comma:

10. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, dopo le parole «ivi incluse le cooperative di lavoro» sono aggiunte le parole «e le cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

***152. 104.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Per il rifinanziamento dei patti territoriali specializzati in agricoltura, che abbiano fatto istanza di rimodulazione di disponibilità di risorse finanziarie rivenienti da rinunce, revoche ed economie, ai sensi delle Delibere Cipe n. 77 e n. 78 del 9 giugno 1999 e n. 69 del 22 giugno 2000, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.

152. 137. Samperi, Burtone, Lo Maglio, Crisafulli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 30 milioni.

152. 127. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di garantire maggiori risorse economiche per consentire la continuità e il potenziamento delle sue attività istituzionali, sono incrementati gli stanziamenti a favore del Corpo forestale dello Stato per 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole 5 per cento con le parole 8 per cento.

152. 102. Camillo Piazza, Bonelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Al fine di dare piena attuazione al Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad attivare contributi pluriennali nell'ambito di un limite di impegno di 30 milioni di euro nel 2007 nonché 50 milioni per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30 milioni;

2008: - 50 milioni;

2009: - 50 milioni.

152. 109. Delfino, Martinello, Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 87 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa all'attuazione del piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici è incrementata di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 30 milioni.

152. 125. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. A seguito di inadempimenti, da parte dello Stato italiano nell'applicazione del regime comunitario delle quote latte, che siano riconosciuti come tali da sentenze della Corte di giustizia europea, emesse in data anteriore al 31 marzo 2006, i produttori di latte elencati come ricorrenti nelle relative cause, nonché tutti i produttori che, nelle diverse sedi giurisdizionali, hanno presentato istanza di opposizione ai procedimenti di pagamento del prelievo supplementare, hanno facoltà, previa richiesta ad AGEA, di ottenere il risarcimento del danno subito in una o più campagne di commercializzazione, a decorrere dal periodo 1995-1996, fino al periodo 2005-2006. AGEA può liquidare quanto dovuto a titolo di risarcimento anche in più soluzioni e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2009. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione di cui al presente comma. La possibilità di accedere al risarcimento di cui al presente comma è, in ogni caso, preclusa ai produttori che, in qualsiasi sede o circostanza, abbiano rinunciato alla opposizione avverso i provvedimenti di pagamento del prelievo supplementare relativi ad una o più campagne, ed ai produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119.

Consequentemente, all'articolo 53 sostituire il primo periodo con i seguenti: Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa parzialmente indisponibile, in maniera lineare una quota pari, rispettivamente a 5.272 milioni di euro, a 5.731 milioni di euro e a 5.522 milioni di euro delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Delle suddette quote la parte indisponibile è pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009.

152. 117. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo l'articolo 152, è inserito il seguente:

Art. 152-bis.

(Norme per la circolazione delle macchine agricole).

1. Le macchine agricole e le relative attrezzature e le macchine operatrici, così come definite, rispettivamente, agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere utilizzate, in deroga all'articolo 82, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in attuazione di convenzioni, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, stipulate dalla pubblica amministrazione con le aziende agricole per l'espletamento di servizi di sistemazione e manutenzione del territorio, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, e, comunque, in presenza di calamità naturali.

2. Tale deroga si applica anche alle macchine agricole utilizzate dalle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

3. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 8t, 18 t e 25 t.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t.».

4. All'articolo 105 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 21 m.».

152. 05. Bellotti, Giorgetti.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Esenzione dei fabbricati delle aree montane e rurali dall'ICI).

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale a decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo anche se non destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta dai comuni per i fabbricati ubicati siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio come indicato dalla decisione n. 2000/530/CE anche se non destinati ad attività professionali agricole.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 può essere adottata a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

4. Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, diretto a compensare il minore gettito di Imposta comunale sugli immobili dei Comuni, che applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 199.

152. 09. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna).

1. All'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del comma 1 è premesso il seguente: «01. Al fine di favorire nei comuni montani il mantenimento, l'ampliamento e la costituzione di aziende agricole e di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, in particolare giovanile, i trasferimenti per atto tra vivi di appezzamenti di terreno per l'ampliamento della proprietà agricola, da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli i quali si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo direttamente per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti dall'imposta di registro. Il vincolo permane anche in caso di trasferimento del fondo a qualsiasi titolo. La violazione dell'obbligo di conduzione diretta del fondo per il suddetto periodo determina la revoca delle agevolazioni e il pagamento del doppio dell'imposta di registro dovuta»; b) al comma 2, lettera a), le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro»; c) alla rubrica, sono premesse le seguenti parole: «Agevolazioni per l'acquisto della proprietà e la».

2. Dopo l'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (*Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna*). - 1. Per i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari pari o inferiore a 20 mila euro ed esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti ovvero nelle zone montane composte da nuclei abitati con meno di cinquecento abitanti e nelle case sparse è previsto un regime di esonero dagli adempimenti contabili e dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto».

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

7) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

8) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1^o gennaio 2007.

152. 010. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152 aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione dell'INPS concernente i coltivatori diretti e i coloni e mezzadri (INPS CD/CM), in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali:

a) lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpoderale agricola e forestale;

b) interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica;

- c) manutenzione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali;
- d) lavori forestali in genere;
- e) sgombero neve;
- f) pronto intervento a seguito di calamità naturali;
- g) lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari;
- h) lavori di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi;

2. I lavori, di cui al comma 1, non possono superare il valore di 26.000 euro annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano la relativa qualifica previdenziale ed assicurativa ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS e all'INAIL, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

4. I soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle attività di cui al medesimo comma, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale ed assicurativa e dalle connesse prestazioni.

5. I lavori, di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono considerati servizi pubblici essenziali, non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta di qualunque specie e natura.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

7. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 e 2.

8. I soggetti, di cui al comma 1, possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

9. All'articolo 27, comma sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola «turistico» sono inserite le seguenti: «e agricolo».

10. La registrazione annuale per gli affitti dei beni agricoli, viene eliminata dopo il primo anno.

11. Decadono dai benefici, di cui al presente articolo, i proprietari di terreni montani che non osservino gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Consequentemente, le dotazioni di parte corrente iscritte nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

152. 07. Caparini, Stucchi Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Misure per il sostegno dell'agricoltura di montagna).

1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: «5. Le regioni assegnano per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici o morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni. La domanda del richiedente è notificata contemporaneamente, da parte delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto».

b) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «5. Nell'assegnazione è data precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'adempimento aziendale, delle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrice per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni».

c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «1. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla lettera a) dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni».

152. 011. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Finanziamento del piano nazionale per le produzioni biologiche).

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***152. 01.** XIII Commissione.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis.

(Finanziamento del piano nazionale per le produzioni biologiche).

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

***152. 08.** Lion, Zucchi, Fundarò, Franci, Cesini, Lombardi, Satta, D'Ulizia, Servodio, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini, Sperandio.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Rifinanziamenti nel settore agricolo).

1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 65.800.

152. 02. XIII Commissione.

Dopo l'articolo 152 aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero).

1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi della legge n. 81 del 2006, articolo 2, comma 4, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 65.800;

152. 015. Galletti, Delfino, Ruvolo, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis.

(Rifinanziamenti nel settore agricolo).

1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi della legge n. 81 del 2006, articolo 2, comma 4 è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di

65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 65.800;

152. 016. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 152 aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero).

Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi della legge 81/2006, articolo 2, comma 4 è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

152. 0. 4. Burtone.

Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

1. Gli interventi di cui alla legge 1^o luglio 1977, n. 403, articolo 3, lettera c), alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 5, lettera c), nonché alla legge 8 novembre 1986, n. 152, già riservati in favore delle cooperative agricole di rilevanza nazionale e loro consorzi, sono estesi anche agli enti pubblici, che hanno realizzato opere di rilevante interesse pubblico nel settore agricolo. In deroga alla predetta normativa restano confermati i contributi in conto capitale concessi con decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324, destinati alla realizzazione del nuovo mercato dei fiori di Sanremo, di proprietà del Comune di Sanremo, indirettamente beneficiario dei predetti contributi subentrando il medesimo comune nella riscossione delle somme ancora da erogare.

152. 03. Cesini, Zucchi, Zunino.

Dopo l'articolo 152 aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».

152. 06. Buonfiglio.

Dopo l'articolo 152 inserire il seguente:

Art. 152-bis.

1. L'articolo 12-bis del decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 è *abrogato*.

152. 0141. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 152, inserire il seguente:

Art. 152-bis.

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le risorse finanziarie attribuite all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica sono autorizzate con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 il trasferimento ordinario a favore dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è incrementato di 4 milioni di euro e l'Istituto è autorizzato alla relativa spesa.

152. 017. Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

ART. 154.

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole ed agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

2. La misura dell'esclusione di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

154. 10. XIII Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso *con le seguenti:* Ai fini della formazione della base imponibile del reddito di impresa non si considera.

154. 30. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, apportare le modifiche seguenti:

1) *sostituire la parola:* 25, *con la seguente:* 50;

2) *sopprimere le parole da:* in eccedenza rispetto alla media, *fino alla fine del comma.*

154. 48. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la parola: 25 *con la seguente:* "50"

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

154. 47. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: in eccedenza rispetto alla media, fino alla fine del comma.

154. 46. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Ai commi 1 e 2, le parole: promozione pubblicitaria sono sostituite con la seguente: promozione.

154. 2. Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione.

*** 154. 9.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione.

*** 154. 36.** Marras Cicu.

Al comma 1, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione e di pubblicità.

154. 31. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole: realizzati da imprese aggiungere la parola: agricole ed.*

2) *al comma 2 dopo le parole: raggruppamenti di imprese aggiungere la parola: agricole ed.*

3) *al comma 2 dopo le parole: imprese agroalimentari aggiungere la parola: , anche in forma cooperativa.*

Conseguentemente, alla Tabella A) voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30-000.

Al comma 1, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione.

154. 38. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1 dopo le parole: realizzati da imprese aggiungere le seguenti: agricole ed.

Al comma 2 dopo le parole: raggruppamenti di imprese aggiungere le seguenti: agricole ed.

Al comma 2 dopo le parole: imprese agroalimentari aggiungere le seguenti: , anche in forma cooperativa.

**** 154. 1.** Burtone.

Al comma 1 dopo le parole: realizzati da imprese aggiungere le seguenti: agricole ed.

Al comma 2 dopo le parole: raggruppamenti di imprese aggiungere le seguenti: agricole ed.

Al comma 2 dopo le parole: imprese agroalimentari aggiungere le seguenti: , anche in forma cooperativa.

**** 154. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo le parole: realizzati da imprese aggiungere le seguenti: agricole ed;*

2) *al comma 2 dopo le parole: raggruppamenti di imprese aggiungere le seguenti: agricole ed;*

3) *al comma 2 dopo le parole: imprese agroalimentari aggiungere le seguenti: anche in forma cooperativa.*

**** 154. 41.** Zucchi, Franci.

Al comma 1, dopo le parole: imprese agroalimentari, sono aggiunte le seguenti: e degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis.

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1 e 2 e per le medesime finalità.

154. 34. Bordo.

Al comma 1, sostituire le parole: in mercati esteri con le seguenti: sul mercato comunitario ed internazionale.

154. 32. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: in mercati esteri con le seguenti: sui mercati di esportazione.

154. 33. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: nei tre periodi di imposta precedenti con le seguenti: nel periodo di imposta precedente.

Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 3, sopprimere le parole da: anche se con un'attività fino alla fine del comma.

154. 50. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: analoghi investimenti con le seguenti: investimenti in attività di promozione.

154. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: l'anno di entrata in vigore della presente legge.

154. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: La misura della esclusione di cui al comma 1 è elevata al trentacinque per cento con le seguenti: La percentuale di esclusione di cui al comma 1 è aumentata al 35 per cento.

154. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire la parola: 35, con 50 e la parola: 50, con 75.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

154. 49. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione e di pubblicità.

154. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione.

*** 154. 37.** Marras Cicu.

Al comma 2, sostituire le parole: promozione pubblicitaria con le seguenti: promozione.

*** 154. 8.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: sui mercati esteri con le seguenti: sul mercato comunitario ed internazionale.

154. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: sui mercati esteri con le seguenti: sui mercati di esportazione.

154. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici con le seguenti: da cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori e loro unioni o altre forme associative di imprese agricole.

154. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sopprimere le parole: operanti in uno o più settori merceologici.

154. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: all'estero con le seguenti: sul mercato comunitario ed internazionale.

154. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: all'estero con le seguenti: sui mercati di esportazioni.

154. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: a indicazione geografica con le seguenti: a denominazione di origine.

154. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, dopo le parole: indicazione geografica aggiungere e denominazione di origine protetta.

154. 35. Gianfranco Conte.

Al comma 2 sostituire le parole: indicazione geografica con le seguenti: di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sul valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicitaria, pari alle percentuali stabilite nel caso di detrazione dalla base imponibile del reddito d'impresa.

154. 5. Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 2 sostituire le parole: indicazione geografica con le seguenti: di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

* **154. 4.** Burtone.

Al comma 2 sostituire le parole: indicazione geografica con le seguenti: di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

* **154. 39.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 2 sostituire le parole: indicazione geografica con le seguenti: di qualità certificate ai sensi della normativa comunitaria e nazionale

* **154. 42.** Zucchi, Franci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sul valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicitaria, pari alle percentuali stabilite nel caso di detrazione dalla base imponibile del reddito d'impresa.

154. 6. Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In riferimento a quanto previsto dai commi 1 e 2, le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente possono beneficiare di un credito d'imposta, sul valore degli investimenti realizzati in attività di promozione pubblicitaria, pari alle percentuali stabilite nel caso di detrazione dalla base imponibile, del reddito d'impresa.

Conseguentemente: Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

154. 40. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, sostituire le parole: si applica con le seguenti: è esteso.

154. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche se.

154. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sopprimere le parole: o di lavoro autonomo.

154. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli con le seguenti: si considera la media degli.

154. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le cooperative e i loro consorzi, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE, possono beneficiare di un credito di imposta pari rispettivamente al 33 per cento del 25 per cento, del 33 per cento del 35 per cento e del 33 per cento del 50 per cento.

154. 7. Burtone.

Al comma 4, sostituire le parole: L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con le seguenti: L'effettiva esecuzione delle spese sostenute, ai fini dell'accesso ai benefici di cui al presente articolo è attestata.

154. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sopprimere le parole: o a quello dei consulenti del lavoro.

154. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire le parole: Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dal presente articolo, le stesse disposte dall'articolo con le seguenti: Per quanto non previsto dal presente articolo, ai fini della concessione del beneficio fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo.

154. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 5, sostituire le parole: le stesse disposte con le seguenti: quelle disposte.

154. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

154. 43. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei Regolamenti CE del Consiglio n. 510/2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

154. 45. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

5-bis. Alle imprese agricole ed agro-alimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente: all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 25 milioni.

154. 44. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo l'articolo 154 inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti biologici e ridotta al 4 per cento. Conseguentemente, alla tabella A, parte li, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, *sono aggiunte le seguenti parole: prodotti biologici».*

154. 0.1. Bonelli, Piazza.

ART. 155.

Al comma 1, sostituire le parole: Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola con le seguenti: Le forme societarie riconosciute come agricole.

155. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: Le società di persone e le società a responsabilità limitata, con le seguenti: Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative.,

155. 10. La XIII Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: di persone sopprimere la parola: e e dopo le parole: responsabilità limitata aggiungere le seguenti parole: e le società cooperative.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

155. 32. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: di persone sopprimere la parola: e e dopo le parole: a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: e le società cooperative.

***155. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, dopo le parole: di persone sopprimere la parola: e e dopo le parole: a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: e le società cooperative.

***155. 1.** Burtone.

Al comma 1, dopo le parole: a responsabilità limitata, aggiungere, le seguenti parole: nonché le società cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1^o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

2. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *e-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1^o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

4. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45», nonché: «l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».

5. A partire dal 1^o gennaio 2007, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2007, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.

6. Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

benzina e benzina senza piombo;

olio da gas o gasolio usato come carburante;

gas di petroli liquefatti usati come carburante.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento.

155. 30. D'Ulizia.

Al comma 1, dopo le parole: responsabilità limitata, aggiungere le seguenti: e le società per azioni.

155. 15. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: possono con le seguenti: hanno facoltà di.

155. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1 sostituire le parole: l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo con le seguenti: il regime di imposizione di cui all'articolo.

155. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli posseduti da società agricole che abbiano effettuato, a norma dell'articolo 155, l'opzione per l'imposizione sui redditi ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

155. 2. Leo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che effettuano l'opzione ai sensi del presente comma 1.

***155. 27.** Marras, Cicu.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono produttivi di reddito dominicale i terreni posseduti dalle società agricole che effettuano l'opzione ai sensi del presente comma 1.

***155. 6.** Misuraca, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

155. 13. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 4.

Conseguentemente, alla tabella B, tutte le voci sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

155. 14. Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

***155. 25.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

***155. 33.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le società di cui al precedente comma sono considerate imprenditori agricoli anche se esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci imprenditori agricoli. In tale ipotesi il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

***155. 9.** Buonfiglio, Cosenza.

Sopprimere il comma 2.

****155. 34.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 2.

****155. 11.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

****155. 23.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Sopprimere il comma 2.

****155. 7.** Buonfiglio.

Al comma 2, sostituire le parole: sono dettate con le seguenti: sono stabilite.

155. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, sostituire le parole: è soppresso con le seguenti: è abrogato.

155. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2. 27 istituto nazionale di statistica Cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***155. 24.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo, Marras, Giudice.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***155. 35.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente: alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2. 27 - Istituto nazionale di statistica Cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***155. 8.** Buonfiglio, Bellotti.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente: alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980) - articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2. 27 - Istituto nazionale di statistica Cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***155. 12.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

155. 26. Bordo.

Al comma 4, sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 154 ed al presente articolo resta subordinata all'emanazione di *con le seguenti:* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 154 ed al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato.

155. 36. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, dopo le parole: all'emanazione *aggiungere le seguenti:* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

155. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: un apposito *con le seguenti:* uno specifico.

155. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, sostituire le parole: di 1 milione *con le seguenti:* di 4 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 47 milioni.

155. 37. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

***155. 28.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, si applicano alle assegnazioni agevolate ai soci e alle trasformazioni in società semplici, deliberate fino alla data del 30 giugno 2007. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

***155. 4.** Misuraca, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis. Alle società che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni».

****155. 29.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comma 1, secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

6-bis) alle società che rivestono la qualifica di «società agricola» ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni.

****155. 5.** Misuraca, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese nel settore agroalimentare, attraverso l'incentivazione delle operazioni di aggregazione tra imprese della medesima filiera, la società incorporante può dedurre ai fini IRES i maggiori ammortamenti iscritti a bilancio come rivalutazione delle immobilizzazioni materiali o come avviamento, risultanti dalle operazioni di fusione per incorporazioni avvenute nel primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

155. 31. Servodio, Cesini, Zucchi, Brandolini Florio, Franci, Napoletano.

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis

1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge n. 81 del 2006, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

155. 01. Burtone.

ART. 156.

Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: 250.000 tonnellate con le seguenti: 1.000.000 tonnellate.

Conseguentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Acquisizione a bilancio delle risorse della componente tariffaria A3 precedentemente destinate alle energie assimilate).

1. Le risorse derivanti dal mantenimento della componente della tariffa elettrica A3, liberatesi con il progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, sono acquisite al bilancio dello Stato.

2. Le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono assegnate ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente riassegnate ad interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dei biocarburanti.

156. 43. Galli.

Al comma 1, lettera a) e lettera b) sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 300.000.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

156. 52. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da utilizzare su autorizzazione con le seguenti: utilizzabile previa autorizzazione.

156. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in via prioritaria tengono conto con le seguenti: tengono, prioritariamente, conto.

156. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della quantità di prodotto inserire le seguenti: ottenuta sul territorio nazionale e.

156. 51. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: quantità di prodotto aggiungere le seguenti: di origine nazionale.

156. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: quantità di prodotto aggiungere la seguente: nazionale.

156. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: proveniente da con le seguenti: ottenuta da.

156. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente «a decorrere dall'anno 2007, le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno precedente sono aggiunte al contingente dell'anno successivo che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 275.000 tonnellate per il 2007, a 300.000 tonnellate per il 2008 e a 325.000 tonnellate per il 2009».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

156. 53. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente «a decorrere dall'anno 2007, le quote di biodiesel non utilizzate nell'anno precedente sono aggiunte al contingente dell'anno successivo, a partire dal coefficiente di base di 250.000 tonnellate di cui alla lettera a).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

156. 54. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non utilizzate con le seguenti: non autorizzate e non utilizzate.

156. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è aggiunto anche il con le seguenti: è aggiunto il.

156. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.

156. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: Nelle more della con le seguenti: Nel periodo precedente la.

156. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: attribuisce in via provvisoria quote con le seguenti: attribuisce quote.

156. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: in via provvisoria con la seguente: provvisoriamente.

156. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 20.000.

156. 55. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: non utilizzato con la seguente: inutilizzato.

156. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: è destinato alla costituzione di un con le seguenti: costituisce un.

156. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: per la promozione con le seguenti: per la formazione.

156. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole da: , anche attraverso l'istituzione di certificati fino alla fine del comma, con le seguenti: . Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanato, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del fondo di cui sopra.

156. 56. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione con le seguenti: alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

156. 49. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione *con le seguenti:* alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.

*** 156. 3.** Burtone.

Al comma 3, capoverso 422, sostituire le parole: la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione *con le seguenti:* alle imprese agricole della produzione, dell'utilizzo e della vendita dell'energia, ivi compresi i biocombustibili ed i biocarburanti, derivante da biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte da imprenditori agricoli anche in forma cooperativa.

*** 156. 2.** Campa, Zanetta, Roberto Rosso.

Al comma 3 sopprimere le parole: del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

156. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: le seguenti modificazioni, *con le seguenti:* seguenti modifiche.

156. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: è stanziato un importo annuo, *con le seguenti:* è autorizzata la spesa nel limite annuo.

156. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: 73 milioni, *con le seguenti:* 76 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1, sostituire le parole «50 milioni», con le seguenti: «47 milioni».

156. 57. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: sono obbligati ad immettere al, *con le seguenti:* immettono al.

156. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: al consumo, *con le seguenti:* sul mercato.

156. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata annualmente di un punto, *con le seguenti:* A tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore è, annualmente, aggiunto un ulteriore punto percentuale.

156. 32. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: Tale percentuale, *con le seguenti:* La percentuale di cui al periodo precedente.

156. 30. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: Tale percentuale, *con le seguenti:* Detta percentuale.

156. 31. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: fino all'anno 2012, con le seguenti: fino a raggiungere il 7 per cento nell'anno 2012.

156. 33. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: fino all'anno 2012, con le seguenti: nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 26.

156. 34. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: con autocertificazione dei dati relativi all'immissione, con le seguenti: dei dati certificati comprovanti l'immissione.

156. 36. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: con autocertificazione dei dati, con le seguenti: dei dati certificati.

156. 35. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c) sostituire la parola: autocertificazione con la seguente: certificazione.

156. 58. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: Con detto decreto, con le seguenti: Con il decreto di cui al presente comma.

156. 37. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sopprimere le parole: le misure e.

156. 38. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: quale maggiorazione del con le seguenti: in aggiunta al.

156. 42. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: dalla comminazione delle eventuali sanzioni, con le seguenti: dalle sanzioni di cui al periodo precedente.

156. 39. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: di biodiesel che annualmente può godere, con le seguenti: annuo di biodiesel ammesso a beneficiare.

156. 40. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: può godere, con le seguenti: è ammesso a beneficiare.

156. 41. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare una corretta applicazione dei meccanismi incentivanti per la produzione di energia rinnovabile da biomasse, evitando abusi o indebite elargizioni ad impianti ibridi o alimentati a fonti non rinnovabili cogenerativi, stante la complessità delle tecnologie di conversione energetica ivi compresa la co-combustione, la pirolisi, la gassificazione, la biogassificazione, e simili, i controlli e le attività connesse al rilascio dei certificati verdi, alle certificazioni di garanzia d'origine, nonché alla valutazione della CO₂ equivalente emessa nel trasporto della biomassa per uso energetico, degli oli vegetali, di tutte le materie prime utilizzate

nella produzione di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo, biogas, bioidrogeno e simili) e biocombustibili (pellets, cippato e simili), il decreto del 24 ottobre 2005 (Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239) è così modificato:

all'articolo 6, comma 3, le parole: «Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, può avvalersi» sono sostituite con le seguenti: «L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nonché il Gestore del Sistema Elettrico, ai fini dei controlli e delle verifiche ivi compresa la valutazione della CO₂ equivalente emessa nel trasporto della biomassa, riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, devono avvalersi»;

i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono abrogati e nell'allegato A dello stesso decreto, gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento devono intendersi quelli alimentati da biomasse, biocombustibili, oli vegetali, biogas e biocarburanti. Qualora alimentati con combustibili non rinnovabili, tutti i valori dell'indice C riportati nella prima tabella dell'allegato A devono essere ridotti del 60 per cento moltiplicando i valori stessi per il coefficiente 0,4. Le differenze di erogazioni così prodotte sono inserite in un Fondo per la promozione di biogas, gestito dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

all'articolo 11, comma 6 del Ministro delle attività produttive del decreto 24 ottobre 2005 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2005, n. 265, le parole: «Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio dei certificati verdi e della garanzia di origine per la produzione di energia elettrica da impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse, può avvalersi» sono sostituite con le parole: «L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nonché il Gestore del Sistema Elettrico, ai fini delle verifiche finalizzate al rilascio dei certificati verdi e della garanzia di origine per la produzione di energia elettrica da impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentate da biomasse, nonché ai fini della valutazione della CO₂ equivalente emessa nel trasporto della biomassa, devono avvalersi».

156. 8. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere le produzioni energetiche da fonte rinnovabile, l'energia elettrica derivante da biogas ottenuto tramite la trasformazione di biomasse di origine agricola ha la priorità nell'immissione in rete rispetto all'energia prodotta da altre fonti.

156. 44. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, per il rispetto del protocollo di Kyoto, i soggetti che utilizzano per produrre energia materie prime derivanti dai contratti di coltivazione di cui al regolamento CE 1782, (2003 (contratti agroenergetici), oppure costituite da prodotti e residui dell'agricoltura, della zootecnia, della forestazione e della trasformazione alimentare qualora derivanti da distretti agroenergetici locali, oppure derivanti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare il contenuto di carbonio del suolo, godono titolo preferenziale nella vendita dei diritti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le modalità per l'erogazione delle certificazioni atte ad acquisire i suddetti benefici, i quali si intendono della durata di 10 anni se la produzione di energia da parte del soggetto è operata esclusivamente secondo i requisiti sopra indicati, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

politiche agricole e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico.

156. 45. Bellotti, Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «agroforestali e fotovoltaiche» con le seguenti: «agroforestali, zootecniche e fotovoltaiche, nonché di biocombustibili biocarburanti e materie plastiche o chimiche».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

156. 49. Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I biocombustibili ottenuti da produzioni di oli vegetali puri da coltivazioni dedicate, nell'ambito dell'impresa singola o associata, beneficiano di esenzione di accisa oltre che per l'utilizzo in centrali termiche statiche anche per l'uso in trazione nei mezzi ad uso aziendale.

***156. 7.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I biocombustibili ottenuti da produzioni di oli vegetali puri da coltivazioni dedicate, nell'ambito dell'impresa singola o associata, beneficiano di esenzione di accisa oltre che per l'utilizzo in centrali termiche statiche anche per l'uso in trazione nei mezzi ad uso aziendale.

***156. 47.** Marras, Cicli.

Al comma 5 dopo la parola: agroforestali aggiungere le seguenti: e zootecniche.

Conseguentemente, sostituire le parole: di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli con le seguenti: di biocombustili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche.

*** 156. 5.** Burtone.

Al comma 5 dopo la parola: agroforestali aggiungere le seguenti: e zootecniche.

Conseguentemente, sostituire le parole: di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell'impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli con le seguenti: di biocombustili, biocarburanti e materie plastiche o chimiche.

*** 156. 4.** Campa, Zanetta, Roberto Rosso.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Al fine di incentivare le imprese agricole interessate dalle coltivazioni di colture agroenergetiche è prevista l'introduzione di una componente plus nei certificati verdi previsti dalla normativa vigente, per attestare la provenienza nazionale della materia prima nella produzione di energia da biomassa.

7. Con decreto di natura regolamentare da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli aspetti tecnico procedurali di cui al comma precedente.

156. 9. Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le misure che, al fine di rafforzare la protezione ambientale ed incentivare la riduzione dell'abbandono dei rifiuti, vietano, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche fissate a livello comunitario.

156. 1. La VIII Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al n. 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «e nella florovivaistica», sono inserite: «e nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: -239.000;

156. 6. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al n. 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «e nella florovivaistica», sono inserite le seguenti: «e nella produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali».

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000.

156. 46. Marras, Cicli.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

1. All'articolo 2, comma 132-bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, *dopo le parole:* potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali sono inserite *le seguenti:* Inoltre, sempre con le medesime modalità di cui al comma 132, ISA può intervenire

direttamente in società che operano nel settore della distribuzione organizzata (DO) e della grande distribuzione organizzata (GDO), al fine di assicurare il collocamento sul mercato al consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

156. 0.1. Vannucci, Bordo.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

1. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, *dopo le parole:* per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici *sono aggiunte le seguenti:* della pesca e dell'acquacoltura.

156. 0.2. Vannucci, Bordo.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis. - (*Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura*). - 1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole uno specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle politiche agricole o forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2007. Tali risorse confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

156. 0.3. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Incentivi per la coltivazione di specie agricole utili per la produzione di carburanti alternativi).

1. Ai fini di una rapida attivazione della strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura, nonché al fine del rispetto del raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui alla Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo dell' 8 maggio 2003, sono concessi incentivi per la produzione di carburanti di derivazione vegetale, rispondenti alla denominazione di biocarburanti o di olio vegetale puro ai sensi della sopra citata Direttiva, ai produttori di seminativi che convertano o integrino in rotazione, la produzione attuale con *cultivar* ad elevata resa di prodotti oleosi destinabili alla catena di produzione di biocarburanti o di olio

vegetale puro.

2. Il contributo è concesso per tre annualità produttive ed è calcolato quale rimborso delle spese di trasporto dal punto di produzione al più vicino trasformatore per la parte di trasporto che eccede i 50 Km. di distanza al fine di superare la marginalità produttiva.

3. Alle industrie esistenti operanti nel settore della trasformazione alimentare che modifichino o creino impianti per l'estrazione di lipidi o carboidrati destinabili alla produzione di biocarburanti in località in cui, entro il raggio di 50 Km., non esistano impianti per tale produzione, è data priorità ai fini delle graduatorie per l'accesso alle agevolazioni finanziarie per la creazione di nuovi impianti produttivi o per la modifica di impianti esistenti ed un ulteriore contributo per le prime tre annualità di trasformazione.

4. L'entità dei contributi di cui sopra è determinato con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro 60 giorni dalla di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in relazione alle maggiori quote di produzione da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di cui alla Direttiva 2003/30/CE.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, a cui si provvede con parte delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 156 della presente legge.

156. 0. 9. Piro, Piscitello.

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Disposizioni correttive e modificative della normativa sul regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).

1. Nel decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito con modificazione dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e successive modificazioni, tutti i riferimenti al Regolamento (CEE) n. 3950 del 1992 si devono intendere fatti al Regolamento (CE) n. 1788 del 2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III di tale stesso Regolamento e tutti i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1392 del 2001 si devono intendere fatti al Regolamento (CE) n. 595 del 2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788 del 2003 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III dello stesso Regolamento (CE) n. 595 del 2004.

2. Nella normativa nazionale vigente in materia di regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i riferimenti alla legge 30 maggio 2003, n. 119, quando s'intendono rivolti al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 allo scopo convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 119 del 2003 e successive modificazioni, ove non diversamente o specificamente indicato, si devono intendere riferiti allo stesso decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, nel testo applicabile alla data cui ci si riferisce.

3. Al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 5, nel secondo periodo del comma 1, le parole "devono trattenere", sono sostituite dalle seguenti: "possono trattenere, secondo criteri ed importi stabiliti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, una parte del prezzo del latte su ogni consegna del produttore che supera il quantitativo di riferimento di cui dispone per le consegne";

b) all'articolo 5, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti, ove abbiano effettuato la trattenuta di cui al comma 1, provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6 o di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi eventualmente trattenuti, nonché il loro relativo ed effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6 o della idonea garanzia di cui al citato decreto ministeriale 12 marzo 2002; verificano altresì, per il tramite dell'intervento dei nuclei competenti dei comandi regionali o comandi provinciali della Guardia di Finanza, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, se del caso avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte risulta iscritto all'anagrafe bovina.";

c) All'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:

"1) dopo il comma 19, è inserito il seguente:

19-bis. In caso si creino le condizioni o le esigenze per cui è necessario procedere ad una riassegnazione di quantitativi di riferimento individuali, in particolare al fine di salvaguardare il patrimonio della zootecnia da latte e le capacità competitive delle aziende e dei territori fortemente specializzati nella produzione lattiera, l'AGEA può rendere operative le disposizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1788 del 2003, secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma i dello stesso regolamento (CE) n. 1788 del 2003.";

2) il comma 29 è sostituito dal seguente:

"29. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.";

3) il comma 42, è sostituito dai seguenti:

"42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di un sub-commissario, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, nonché di assicurare l'esercizio del risarcimento del danno in favore dei produttori disciplinati dal regime del prelievo supplementare in conseguenza dell'omessa o dell'irregolare applicazione da parte dello Stato, della normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in applicazione del principio del Trattato CEE secondo cui gli Stati membri sono

tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili.

42-bis. Ai fini del comma 42, in particolare per le funzioni relative all'esercizio del risarcimento del danno, il Commissario straordinario agisce definendo il risarcimento in via amministrativa. Per tale scopo lo stesso Commissario è assistito da un comitato formato da 10 membri nominati dallo stesso Commissario. Tali membri devono avere acquisito una comprovata esperienza in materia di diritto comunitario relativo al regime del prelievo supplementare ed in materie giuridiche concernenti l'applicazione della normativa nazionale sulle quote latte, in applicazione della pertinente regolamentazione di livello comunitario. Tra i dieci membri, due devono provenire dai reparti del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, uno dall'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, due dall'AGEA, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

42-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma *42-bis*, il Commissario straordinario esamina d'ufficio e definisce, in via prioritaria, i casi relativi ai produttori di cui al comma 34 che non hanno in tutto o in parte aderito alle disposizioni di cui ai commi 36, *36-bis*, o che avendovi aderito abbiano difficoltà ad osservarle, nonché i casi riguardanti i produttori di cui al comma 37.

43-quater. Le eventuali riscossioni coattive dei prelievi supplementari da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono subordinate alla conclusione delle verifiche da parte del Commissario straordinario, il quale rilascia alle stesse regioni e Province autonome, ove ravvisate, le autorizzazioni a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo. Le procedure in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono revocate.".

4) il comma 43 è sostituito dal seguente:

"43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma *19-bis*, e di ogni altra misura e attività ritenuta necessaria per accertare la trasparenza e la regolarità nel regime del prelievo supplementare.";

5) il comma 44 è sostituito dal seguente:

"44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di venti giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo. In casi di particolare gravità, il Commissario procede autonomamente, previa comunicazione all'amministrazione competente e al Presidente del Consiglio dei Ministri.";

6) il comma 45 è sostituito dal seguente:

"45. Agli oneri derivanti dai commi da 42 a 44 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

4. Il comma 3, dell'articolo 2, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato.

156. 0. 5. Fundarò, Sperandio.

Dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto il punto d) favorire nel territorio agricolo lo sviluppo di piccoli e medi impianti di potenza non superiore a 1,5 MW per la produzione di biogas per il quale viene stanziato un fondo di 50 milioni di euro cui potranno accedere esclusivamente le aziende agricole singole od in forma associata.

2. Il comma 5 dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, è sostituito dal seguente:

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in sedici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

156. 0. 7. Martinello, Delfino, Ruvolo, Peretti, Zinzi, Lucchese.

Dopo l'articolo 156 aggiungere il seguente:

Art. 156-bis.

Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 122/92 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per la parziale restituzione alle Regioni delle somme anticipate per i finanziamenti di soccorso previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, e dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

156. 0. 8. Ruvolo, Peretti, Zinzi.

ART. 157.

Al comma 1, sopprimere le parole: programmi annuali di.

157. 1. VIII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica del territorio compreso nei siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000.

***157. 2.** IV Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica dei territori compresi nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***157. 7.** Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica dei territori compresi nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

***157. 6.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la predisposizione del progetto esecutivo e del primo lotto dei lavori di bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

****157. 5.** Marras, Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la predisposizione del progetto esecutivo e del primo lotto dei lavori di bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

****157. 8.** Cicu, Marras, Cossiga, Testoni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata dall'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è soppressa.

1-ter. L'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179 è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono soppressi;

b) al comma 4 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1»;

c) al comma 6, sono sopprese le parole «di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo».

1-quater. A decorrere dal 2006 agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, come modificati, si provvede con finanziamenti a carico dei fondi di cui ai capitoli 1618, 1619, 1622 e 1644, per stipulare contratti di collaborazione esclusivamente a tempo determinato.

157. 3. Crisafulli, Lomaglio.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Interventi a favore del recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo dei centri storici).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze eroga, in favore di istituti di credito appositamente convenzionati, gli interessi relativi ai mutui ventennali che saranno stipulati dai proprietari per la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione di edifici ricadenti nei centri storici.

2. Ai fini del comma 1, gli istituti di credito sono autorizzati a contrarre singoli mutui a copertura delle spese preventivate, fino ad un massimo di 150.000 euro per proprietario.

3. Agli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 si fa fronte con una quota-parte, pari a 100 milioni di euro annui, dei fondi per l'edilizia agevolata del Ministro delle infrastrutture da imputare con decreto del ministro, sui fondi della Tabella A, ministero dell'economia.

157. 01. Crisafulli, Piro, Lo Maglio, Raiti.

Dopo l'articolo 157, aggiungere il seguente:

Art. 157-bis.

(Monitoraggio limnologico del lago di Garda).

Per l'istituzione di un apposito Istituto di controllo, finalizzato ad operare, anche con la collaborazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), un monitoraggio limnologico del lago di Garda, onde porre in essere i primi interventi necessari a salvaguardare la tutela del relativo bacino imbrifero e dell' ecosistema lacustre dai pericoli dell'inquinamento anche ricollegabili al possibile innalzamento dei livelli di fosforo, nonché a svolgere adeguata attività di prevenzione di possibili danni ambientali, è autorizzato un

contributo triennale complessivo di 3 milioni di euro, a favore della Comunità del Garda, a decorrere dall'anno 2007, da ripartirsi in misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

157. 02. Fogliardi.

ART. 158.

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis. - (Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339). - 1. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sostituito dal seguente: «Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito l'iscrizione all'albo degli avvocati in data anteriore al 1° dicembre 2003, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, non si applicano le incompatibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, qualora mantengano un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno».

158. 0. 1. Pellegrino.

Dopo l'articolo 158, aggiungere il seguente:

Art. 158-bis. - (Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339). - 1. Le parole: «trentasei mesi» di cui al comma 1 e al comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

158. 0. 2. Pellegrino.

Dopo l'articolo 158 aggiungere il seguente:

Art. 158-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la difesa del suolo).

1. Al fine di garantire l'osservanza ed il monitoraggio dello stato di attuazione della normativa vigente nazionale e regionale in materia di difesa del suolo, è istituita l'Autorità per la difesa del suolo, di seguito denominata Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità:

a) assicura l'osservanza della normativa vigente in materia di difesa del suolo in ambito nazionale e regionale, con particolare riferimento alle norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino;

b) verifica lo stato di attuazione della normativa vigente in materia di difesa del suolo in ambito nazionale e regionale, definendo opportuni indicatori di efficienza;

c) predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa in materia di difesa del suolo;

d) verifica l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi di difesa del suolo;

e) verifica che gli enti locali adeguino i propri strumenti urbanistici alle norme di attuazione dei piani stralcio e dei piani di bacino;

f) verifica il rispetto dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) verifica che sia garantita un'efficiente interrelazione delle attività svolte dalle autorità di bacino, dalla protezione civile e dalle strutture tecniche di presidio territoriale a competenza nazionale e regionale e che siano evitati fenomeni di sovrapposizioni di competenze o fenomeni di inadempimento;

h) verifica lo stato di avanzamento e di aggiornamento dei piani di bacino, dei piani stralcio e dei programmi per la difesa del suolo, in base all'evoluzione delle condizioni di rischio nel territorio nazionale;

i) segnala al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni di rilievo nazionale e regionale particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sulla difesa del suolo, delle norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio e dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l) svolge verifiche sulle strategie programmatiche nazionali e regionali riguardanti i settori dell'industria, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, del turismo e dell'ambiente in generale, e promuove indirizzi di coordinamento della programmazione economica nazionale e regionale tra tali settori e la difesa del suolo;

m) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme nazionali e regionali della difesa del suolo, esercitando l'azione in sede civile avverso detti comportamenti;

n) denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme sulla difesa del suolo;

o) promuove iniziative di protezione assicurativa dal rischio idrogeologico e vigila sui relativi metodi applicativi.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale degli studi e delle ricerche svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'evoluzione della pianificazione di bacino e sull'attuazione dei programmi nazionali e regionali per la difesa del suolo.

6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere all'APAT, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona operanti nel settore della difesa del suolo che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente alle attività per la difesa del suolo in corso o da iniziare.

7. Anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può richiedere accertamenti, avvalendosi del Servizio di Analisi di cui al comma 11 e della collaborazione di altri organi dello Stato, disponendo analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

8. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 50.000 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.

9. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

10. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.

11. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio di analisi.

12. Il Servizio di analisi svolge accertamenti ed attività di verifica nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.

13. Al Servizio di analisi è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

15. La segreteria tecnica di cui all'articolo comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C. Detta segreteria è articolata in una sezione centrale, con sede a Roma, e in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con le Conferenze Stato regioni e autonomie locali.

16. La Segreteria tecnica opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

17. L'Autorità è finanziata con uno stanziamento annuale in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. Per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

20. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge viene emanato il decreto attuativo delle attività relative al funzionamento della Autorità.

158. 0. 4. D'Elpidio, Giuditta, Cioffi, Del Mese.

ART. 159.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle more della definizione di un Piano Nazionale di interventi di demolizione delle opere abusive si procede all'attuazione di un Programma triennale di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree protette nazionali. Per la definizione e la gestione del programma triennale anzidetto, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo denominato «Fondo contro l'abusivismo nelle aree naturali protette», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009»;

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *aggiungere le seguenti:* e al Ministero delle Infrastrutture.

Conseguentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro *con le seguenti:* 2 milioni di euro.

159. 2. Lisi, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole aree naturali protette *aggiungere le seguenti:* , aree protette regionali, nonché le aree archeologiche e del demanio dello Stato.

159. 6. Francescato, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1-bis. Tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 49 del 10 febbraio 2006 e n. 183 del 5 maggio 2006, il termine di cui all'articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito a quello previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308; a tal fine, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 marzo 2006. Le somme rimosse per effetto dell'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per intervenuti di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

159. 1. Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sopprimere le parole a favore degli organismi di gestione, ovvero, in assenza di questi,

***159. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere le parole a favore degli organismi di gestione, ovvero, in assenza di questi,

***159. 5.** Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo unico per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, finalizzati ad interventi urgenti nelle aree classificate come «zone rosse» a maggior rischio idrogeologico, ivi compresi gli interventi di demolizione di manufatti realizzati in aree a rischio. Le risorse aggiuntive sono erogate per il 60 per cento a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per il 40 per cento agli altri comuni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato sulla base delle indicazioni regionali, sono individuati gli interventi da porre in essere ed i comuni beneficiari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 212, aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 25 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 35 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

159. 3. Brusco, Carlucci, Palmieri.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. Al fine di assicurare l'unitarietà delle politiche di gestione dei Parchi Nazionali e conseguire al contempo consistenti economie nel bilancio dello Stato, stante la necessità di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la gestione delle riserve naturali statali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei Parchi Nazionali, già indicate nell'allegato 4 all'atto n. 1049 del 12 ottobre 2000 della Conferenza Stato-Regioni, è affidata agli Enti Parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

159. 03. Fasciani, Lomaglio, Longhi, Acerbo, Gentili, Mariani, Crisci, Relacci, Bandoli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Frigato, Galeazzi, Marantelli, Margiotta, Pedulli.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. Una percentuale non inferiore al 10 per cento delle risorse complessivamente assegnate alle aree naturali protette dalla presente legge è destinata, nel bilancio degli Enti di gestione dei parchi nazionali, delle aree protette marine e delle riserve naturali statali, alla realizzazione di interventi diretti di conservazione della diversità biologica e del paesaggio, in attuazione delle direttive comunitarie 92/43/CEE (Habitat) ed 79/49/CEE (Uccelli), della Convenzione europea del Paesaggio e degli obiettivi della Strategia comunitaria per la diversità biologica indicati nella Comunicazione della Commissione europea - COM (2006) 216 final - del 22 maggio 2006.

159. 0. 10. Francescato, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, le somme già trasferite alle medesime autorità dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2007. Ove risulti necessario procedere alla effettuazione di spese di carattere ordinario, motivatamente collegate alla realizzazione delle attività previste dai capitoli elencati, è possibile fare riferimento a tali risorse in misura non superiore al 20 per cento.

159. 02. Mariani, Margiotta, Realacci.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

(Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico).

1. Al fine di completare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei territori, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore delle Province. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ripartizione delle risorse tra le Province che ne fanno richiesta.

***159. 0. 7.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

(Misure per il contrasto al dissesto idrogeologico).

1. Al fine di completare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei territori, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore delle Province. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di ripartizione delle risorse tra le Province che ne fanno richiesta.

***159. 0. 13.** Saglia.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007, è istituito un Fondo nazionale per il finanziamento dello sviluppo socio-economico delle isole minori, finalizzato ad investimenti per il risanamento ambientale e l'ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali. Il riparto delle risorse del Fondo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate.

2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500;

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

159. 05. Picano, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 900;

2008: - 900;

2009: - 900.

159. 01. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è aggiunto infine il seguente periodo:

Sono altresì esclusi da tale limite gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette limitatamente ai finanziamenti erogati dall'Unione Europea, da Fondazioni e/o altri soggetti privati e da quegli Enti Territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti ed in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un Parco Nazionale.

2. All'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 è aggiunto infine il seguente periodo:

Per l'anno 2007 gli Enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette possono incrementare le proprie spese, al netto delle spese di personale e delle spese relative ai finanziamenti erogati

dall'Unione Europea, da Fondazioni e/o altri soggetti privati e da quegli Enti Territoriali che risultano aver rispettato il patto di stabilità interno per la realizzazione di progetti ed in generale per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie di un Parco Nazionale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno precedente incrementato del 2%.

159. 0. 11. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

(Intrasmissibilità ereditaria dell'immobile abusivo).

1. Le opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 2001, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, Regioni e Comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla citata legge n. 47 del 1985, non possono formare oggetto di successione ereditaria o di disposizione testamentaria o di legato.

2. Il chiamato all'eredità deve comunicare al Comune ove insiste l'immobile oggetto dell'abuso entro sei mesi dall'apertura della successione l'elenco dei beni non suscettibili di sanatoria ai sensi del comma 1. La dichiarazione va resa nel luogo ove si è aperta la successione.

3. Le opere abusive di cui all'articolo 1 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte dell'erede o dell'avente causa *iure hereditatis*, nel termine di centocinquanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati al chiamato all'eredità.

5. Il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il Presidente della Giunta regionale, l'elenco delle opere di cui all'articolo 1 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il segretario comunale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Prefetto, informandone il Presidente della Giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dall'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Decorso inutilmente il predetto termine di centottanta giorni, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che provvede alla trasmissione nei successivi sessanta giorni. Nel medesimo termine di sessanta giorni le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dell'erede e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della, titolarità dei beni e delle

aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al chiamato all'eredità o avente causa *iure hereditatis*.

7. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

8. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a carico della massa ereditaria del *de cuius*.

9. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 2, ed il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.

10. Se l'opera abusiva è nel possesso dell'erede per provvedere alle esigenze abitative sue e della propria famiglia, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 1 dell'articolo 3, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 4. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta, statale la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente.

11. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 3, il prefetto, entro trenta giorni dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte dell'erede in possesso del bene ereditario abusivo, sentite ove necessario, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

12. L'uso temporaneo dell'abitazione è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al competente giudice del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;

b) il possessore del bene ereditario non deve essere proprietario o detentore a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) l'erede è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;

d) il reddito dell'erede e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

13. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) del comma 2 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo comma 2 comporta - previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni - la perdita dell'uso

anzidetto.

14. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del Presidente della Giunta regionale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

15. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'applicazione della presente legge.

159. 06. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-bis. *(Istituzione della riserva marina Acireale-La Timpa)*. 1. È istituita, d'intesa con la Regione Siciliana, la riserva marina denominata «Acireale-La Timpa». Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio della riserva marina nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico agli stanziamenti previsti nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolo 1, comma 43, della Legge n. 549 del 1995.

159. 0. 8. Catanoso.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-bis. *(Istituzione del parco nazionale dell'Etna)* 1. È istituito, d'intesa con la Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Etna. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico agli stanziamenti previsti nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolo 1, comma 43, della Legge n. 549 del 1995.

159. 0. 9. Catanoso.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-bis. *(Istituzione del parco nazionale dell'Appia Antica)*. 1. Per la trasformazione in parco nazionale del parco regionale suburbano dell'Appia Antica, comprensivo degli espropri dell'area di Tor Marancia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e successive modificazioni.

4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione dei

Parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico agli stanziamenti previsti nella Tabella C, alla rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolo 1, comma 43, della Legge n. 549 del 1995.

159. 0. 12. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

ART. 160.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.

160. 8. Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: microgenerazione *con le seguenti:* piccola cogenerazione;

dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) interventi di audit energetici nelle imprese.

*** 160. 14.** Bernardo.

Al comma 3, a lettera a), sostituire la parola: microgenerazione *con le seguenti:* piccola cogenerazione;

dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) interventi di audit energetici nelle imprese.

*** 160. 5.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio forestali e nelle foreste.

**** 160. 2.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

**** 160. 3.** Burtone.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) pratiche di gestione forestale sostenibile attraverso interventi mitiganti il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

**** 160. 25.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*h) Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come*

definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.

*** **160. 4.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*h) Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di **project financing** fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.*

*** **160. 7.** Lulli, Aurisicchio, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*h) il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di **project financing** fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.*

*** **160. 18.** Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*h) il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di **project financing** fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.*

*** **160. 26.** Mariani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*h) il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di **project financing** fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi della Direttiva 2006/32/CE.*

*** **160. 23.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

* **160. 12.** XIII Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

* **160. 13.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e

zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

*** 160. 24.** Delfino, Ruvolo, Lucchese, Martinello, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

*** 160. 10.** Buonfiglio, Bellotti, Cosenza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

*** 160. 15.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Licastro Scardino, Marianello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

*** 160. 6.** Burtone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare gli indirizzi e le misure concrete che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Protocollo.

160. 1. La VIII Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Dalle previsioni del provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

160. 11. Tomaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. 1. All'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per tutta la durata del contratto» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti alimentati da fonti assimilate e da fonti convenzionali di cui alle lettere b) e c), secondo capoverso, del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992».

160. 27. Leddi Maiola.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per tutta la durata del contratto» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti alimentati da fonti assimilate e da fonti convenzionali di cui alle lettere b) e c), secondo capoverso, del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992».

160. 16. Tabacci, Saglia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge del 14 novembre 1995, n. 481 ed a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti assimilate e da fonti convenzionali di cui alle lettere b) e c), secondo capoverso, del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, si applicano, fino alla scadenza delle convenzioni di cessione in essere, i prezzi di cessione di cui all'articolo 4 comma 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 febbraio 2005, n. 34.

160. 28. Fincato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro il 1° luglio 2007 il Ministro dell'ambiente individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni Stato-città, sulla base di opportune valutazioni tecnico-scientifiche della qualità dell'aria in ambito urbano nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, le aree urbane all'interno delle quali viene disposto il graduale divieto di circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 0» o «euro 1».

160. 22. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

8. Il programma di cui al comma 7, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano, entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

9. Per l'avvio del programma di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra ed altri interventi per il rafforzamento della protezione ambientale).

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

160. 17. Realacci, Mariani, Fasciani, Gentili, Margiotta, Bocci, Lomagli, Galeazzi, Francescato, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 2.

* **160. 0. 6.** Verro.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti, rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 2.

* **160. 0. 1.** Lupi, Saglia, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Angela Napoli, Fasolino, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli, Mondello.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo del GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 2.

*** 160. 0. 8.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti, rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle parole: «nella misura di euro 106.40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209.68».

160. 0. 15. Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20 milioni;

2008: - 20 milioni;

2009: - 20 milioni.

**** 160. 0. 16.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa carburanti basso impatto» del 9 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti, rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

**** 160. 0. 19.** Mariani.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione).

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di programma «Iniziativa Carburanti Basso Impatto» del 19 ottobre 2005, per i soli interventi finalizzati all'acquisto di veicoli nuovi alimentati a GPL o a metano e alla conversione a GPL o a metano di veicoli già circolanti rispondenti alle direttive Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia, ridurre gli importi come segue:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

**** 160. 0. 11.** Verro.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art.160-bis.

(Ridefinizione della destinazione degli incentivi previsti dal provvedimento CIP 6/92).

Dalle previsioni del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n.6 del 29 aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

***** 160. 07.** Quartiani.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Ridefinizione della destinazione degli incentivi previsti dal provvedimento CIP 6/92).

1. Dalle previsioni del Provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 Aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle

rinnovabili.

***** 160. 0. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Ridefinizione della destinazione degli incentivi previsti dal provvedimento CIP 6/92).

1. Dalle previsioni del Provvedimento del Comitato Interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile del 1992, vengono esclusi gli interventi su impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili.

***** 160. 012.** Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

«12-ter. Il Presidente e i componenti della Giunta degli Enti Parco nazionali hanno diritto, per il periodo del mandato, alla collocazione in aspettativa dal lavoro, senza assegni e senza oneri retributivi aggiuntivi a carico del datore di lavoro e degli Enti Parco».

160. 0. 2. Realacci, Mariani.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. All'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. La scadenza della concessione può essere prorogata per quelle aziende, anche del settore idrico, che hanno a bilancio, alla data del 31 dicembre 2005, investimenti non ancora ammortizzati per un importo superiore al fatturato dell'esercizio 2005, che si riferiscono alla attività in concessione.

6. La durata della proroga è pari al periodo per pervenire al totale ammortamento degli investimenti effettuati e comunque non oltre il termine di anni venti.

7. Alla scadenza della concessione prorogata i beni saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.

8. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente».

160. 010. Alberto Giorgetti, Garnero Santanchè.

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. Al fine di realizzare quanto contenuto negli obiettivi dichiarati nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, relativamente al Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione di sostanze chimiche), il Ministero della salute, competente per l'attuazione delle norme relative alle

sostanze e preparati pericolosi, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, predispone un Piano di Azione per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e per cooperare con l'Agenzia Europea per i prodotti chimici e la Commissione Europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il potenziamento dell'attività di controllo e di valutazione dei prodotti chimici e dei preparati pericolosi, è istituita presso il Ministero della salute l'Autorità competente per i prodotti chimici, di seguito denominata «Autorità».

3. L'Autorità:

a) determina i criteri per l'identificazione delle sostanze prioritarie in cooperazione con l'Agenzia e le altre autorità degli Stati membri;

b) svolge la valutazione delle sostanze selezionate in ambito comunitario, richiede eventuali informazioni supplementari al dichiarante ed elabora progetti di decisione debitamente motivati;

c) predispone i fascicoli per avviare la procedura di restrizione, se ritiene che una determinata sostanza desti motivi di preoccupazione per la salute umana e l'ambiente;

d) prevede il ricorso a metodi sostitutivi della vivisezione e della sperimentazione animale;

e) prende parte attivamente allo scambio di informazioni in ambito comunitario e partecipa in modo efficace ai processi decisionali riguardanti, in particolare, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione degli usi delle sostanze pericolose;

f) garantisce la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per i prodotti chimici nominando propri rappresentanti ed esperti;

g) istituisce un efficace sistema di controlli ufficiali, relativo al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento;

h) contribuisce alla creazione di una rete di sportelli di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento;

i) redige relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Regolamento da trasmettere alla Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, articolata in strutture tecnico-scientifiche e amministrative.

5. Per far fronte agli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

6. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3, le risorse di cui al comma 5 sono utilizzate dai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dagli stessi Ministeri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

* **160. 0. 4.** Francescato, Camillo Piazza, Cacciari, Realacci.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. Al fine di realizzare quanto contenuto negli obiettivi dichiarati nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, relativamente al Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione di sostanze chimiche), il Ministero della salute, competente per l'attuazione delle norme relative alle sostanze e preparati pericolosi, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, predispone un Piano di Azione per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e per cooperare con l'Agenzia Europea per i prodotti chimici e la Commissione Europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il potenziamento dell'attività di controllo e di valutazione dei prodotti chimici e dei preparati pericolosi, è istituita presso il Ministero della salute l'Autorità competente per i prodotti chimici, di seguito denominata «Autorità».

3. L'Autorità:

a) determina i criteri per l'identificazione delle sostanze prioritarie in cooperazione con l'Agenzia e le altre autorità degli Stati membri;

b) svolge la valutazione delle sostanze selezionate in ambito comunitario, richiede eventuali informazioni supplementari al dichiarante ed elabora progetti di decisione debitamente motivati;

c) predispone i fascicoli per avviare la procedura di restrizione, se ritiene che una determinata sostanza desti motivi di preoccupazione per la salute umana e l'ambiente;

d) prende parte attivamente allo scambio di informazioni in ambito comunitario e partecipa in modo efficace ai processi decisionali riguardanti, in particolare, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione degli usi delle sostanze pericolose;

e) garantisce la partecipazione alle attività dell'Agenzia europea per i prodotti chimici, nominando propri rappresentanti ed esperti;

f) istituisce un efficace sistema di controlli ufficiali, relativo al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento;

g) contribuisce alla creazione di una rete di sportelli di assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione degli adempimenti previsti al Regolamento;

h) redige relazioni periodiche sullo stato di attuazione del Regolamento da trasmettere alla Commissione europea.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, articolata in strutture tecnico-scientifiche e amministrative.

5. Per far fronte agli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

6. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 3, le risorse di cui al comma 5 sono utilizzate dai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto dagli stessi Ministeri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

* **160. 0. 5.** Cacciari, Francescato, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 160 aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal comma 1 si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2007, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette, entro il 31 maggio 2007, apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Conseguentemente, le voci indicate nella tabella A sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa di 5 milioni di euro.

160. 09. Lisi, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 160, aggiungere i seguenti:

Art. 160-bis.

(Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1° gennaio 2007;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera e), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Conseguentemente, l'integrazione al Fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2006 n. 266, prevista dall'articolo 115 della presente legge, è diminuita per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 160-ter.

(Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti nelle Aree Urbane).

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

2. La Commissione è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-bis, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

5. Le spese di funzionamento e gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-bis.

**** 160. 0. 14.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 160, aggiungere i seguenti:

Art. 160-bis.

(Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere, finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1° gennaio 2007;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Conseguentemente, l'integrazione al Fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dall'articolo 115 della presente legge, è diminuita per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 160-ter.

(Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti nelle Aree Urbane).

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

2. La Commissione è composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2811 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

3. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-bis, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane di cui al comma 1 dell'articolo 160-bis, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

4. In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 1:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 160-bis, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.

5. Le spese di funzionamento e digestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 160-bis.

**** 160. 0. 17.** Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.

(Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da:

a) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) le risorse derivanti dall'incremento di 0,003 di euro di accise sui carburanti (benzina e gasolio) a partire dal 1° gennaio 2007;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera e), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

4. Conseguentemente, l'integrazione al Fondo di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2006 n. 266, prevista dall'articolo 115 della presente legge, è diminuita per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

160. 0. 13. Osvaldo Napoli.

ART. 161.

Sopprimerlo.

161. 5. Ravetto.

Al comma 1, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo sostenibile con le seguenti: Fondo per lo sviluppo eco-compatibile.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per lo sviluppo ecocompatibile.

161. 2. La VIII Commissione.

Al comma 1 dopo le parole e informazione ambientale, inserire le seguenti: progetti di riqualificazione ambientale e di ripascimento dei litorali marini.

161. 7. Burchiellaro, Mantini, Chicchi, Cialente, Costantini, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: una quota del fondo, pari al 20% del totale, è destinata alle politiche di sistema di cui alla legge 394/91. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce modalità e criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi ai progetti coerenti con le politiche di sistema di cui alla citata legge 394/91, presentate dai parchi nazionali e regionali.

161. 4. Realacci, Mariani.

Al comma 2, le parole: 25 milioni *sostituire con le seguenti:* 27,5 milioni.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n.206, è abrogato.

161. 12. Maurizio Turco.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con, *inserire le seguenti:* il Ministro degli affari esteri e.

161. 1. III Commissione.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore per la sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

* **161. 8.** Tomaselli, Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tuccillo, Vico.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Fondo finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore per la sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

* **161. 3.** Campa, Zanetta, Roberto Rosso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Fondo finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

* **161. 6.** Lulli, Aurisicchio, Burchiellaro, Chicchi, Ceccuzzi, Cialente, Filippeschi, Fluvi, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Fondo finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

* **161. 13.** Mariani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Fondo finanzia altresì progetti di partenariato pubblico/privati, anche a livello transnazionale, promossi congiuntamente da istituzioni, enti locali, università, centri di ricerca e in collaborazione con le associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese, per la promozione di progetti in favore della sostenibilità ambientale, inclusi quelli riguardanti l'efficienza energetica ed i servizi ad essa collegati.

* **161. 9.** Lulli, Cosentino, Marino, Quartiani, Ruggeri.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

1. La Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è soppressa.

2. L'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono soppressi;

b) al comma 4 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1»;

c) al comma 6, sono sopprese le parole «di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo».

3. A decorrere dall'anno 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si provvede mediante stanziamento di 3 milioni di euro per stipulare contratti di collaborazione esclusivamente a tempo determinato.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -3.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

161. 01. Realacci.

Dopo l'articolo 161 inserire il seguente:

Art. 161-bis.

1. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale è assegnato un finanziamento di euro 200.000 per l'anno 2007 e di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008 al

parco Geominerario delle zolfare di Sicilia, istituito entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e di intesa con la Regione Sicilia e gestito da un consorzio assimilato agli Enti di cui alla legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modifiche, costituito dai Ministeri dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Sicilia, dagli Enti Locali e da altre istituzioni e soggetti che verranno individuati dal decreto istitutivo.

Conseguentemente, alla tabella A allegato all'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2007: -200;

2008: -500;

2009: -500.

161. 04. Lomaglio.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis. *(Risorse finanziarie acque, rifiuti e bonifica)* 1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per fronteggiare eventuali emergenze ambientali nei settori della tutela e gestione delle acque, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

2. Per prevenire e ridurre l'inquinamento e favorire il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Al fine di proseguire negli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale nei siti di bonifica di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, nei siti interessati dalla presenza di amianto nonché nelle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono assegnate ai singoli interventi con accordi di programma quadro di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203. Con gli stessi accordi di programma quadro sono assegnate ai singoli interventi le risorse attribuite alle Regioni dal Cipe quali fondi per le aree sottoutilizzate, nonché quelle assentite a valere sulla programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 sui medesimi temi.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a partecipare alla costituzione di una società a capitale pubblico con Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) e Sviluppo Italia S.p.A. per sviluppare le attività volte alla bonifica e al ripristino ambientale delle aree marine contaminate, con particolare riferimento alla gestione ecosostenibile dei sedimenti inquinati. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 mila euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 1700 milioni con le seguenti: 1400 milioni; le parole: 1550 milioni con le seguenti: 1400 milioni, le parole: 1200 milioni con le seguenti: 050 milioni.

161. 0. 20. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis *(Disposizioni in materia di risorse idriche)*. 1. Oltre alla tariffa applicata per il servizio idrico integrato è previsto a carico degli utenti il pagamento di una somma pari ad €

0,10/mc di acqua utilizzata da destinare agli investimenti del servizio stesso. Tali risorse finanziarie devono essere versate entro 30 giorni dalla riscossione in un fondo vincolato regionale appositamente istituito.

2. Per gli interventi necessari ad assicurare il servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. I commi 415 e 416 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti con il seguente: «415. La riserva pari a 300 milioni di euro, accantonata dal CIPE con delibera n. 1 del 22 marzo 2006 in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è nelle stesse utilizzata per gli investimenti relativi al servizio idrico integrato.».

4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono utilizzate mediante la stipula di accordi di programma ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finanziando prioritariamente interventi volti al superamento delle infrazioni comunitarie.

5. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre n. 388, le parole da: «attraverso il finanziamento» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662».

6. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dalle disposizioni recate dal precedente comma 5.

7. È fatto salvo l'utilizzo dei limiti d'impegno di cui ai commi 4 e 5 per l'ammortamento dei mutui già contratti.

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -2.500;

2008: -2.500;

2009: -2.500.

161. 0. 21. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Riassegnazione delle somme corrisposte a titolo di danno ambientale). 1. Le somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi nell'anno 2005 e 2006 e non riassegnate per effetto dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ammontanti complessivamente ad euro 201.810.685,00 vengono iscritti nel CAP. 7509 U.P.B. 3.2.3.1 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. All'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti «, alle somme versate in favore dello Stato in attuazione di contratti di transazione in materia di danno ambientale che prevedono l'esecuzione di opere e lavori per il ripristino,».

3. All'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 5 e 6 sono sostituiti con il seguente: «5. Le somme derivanti da riscossione dei crediti in favore dello Stato per il

risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del presente decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, non rientranti nella fattispecie regolata da contratti di transazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione e, in quest'ultimo caso, nella misura massima del dieci per cento della spesa, interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Nell'ambito dello stesso dieci per cento sono individuate anche le risorse da destinarsi al funzionamento delle strutture ministeriali interessate dalla gestione delle relative procedure tecnico-amministrative. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.».

161. 0. 22. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Misure per il controllo dell'attività di stoccaggio e di deposito delle sostanze pericolose). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per la delocalizzazione delle attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose. Per il triennio 2007-2009, la dotazione annua del fondo è pari a 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di accesso al fondo e l'ammontare del contributo concesso a fondo perduto, per l'acquisto o per la costruzione di un fabbricato, ove delocalizzare le attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose.

2. Le Regioni e gli enti locali possono individuare ulteriori forme di incentivazione, anche finanziarie, a favore della delocalizzazione di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi del fondo di cui al presente articolo la delocalizzazione deve rispettare i seguenti principi:

a) la delocalizzazione deve interessare siti e fabbricati ricadenti in tessuti urbani fortemente antropizzati, che per la propria vicinanza ad edifici residenziali o a strutture di pubblica utilità possono costituire pericolo per la sicurezza dei cittadini, ovvero fabbricati, ovunque ubicati costruiti da oltre 25 anni, ovvero fabbricati inseriti in un piano di riorganizzazione delle attività aziendale, finalizzata alla riduzione del numero dei depositi detenuti o locati dalla stessa azienda nel territorio regionale;

b) i nuovi fabbricati destinati ad attività di stoccaggio o deposito di sostanze pericolose devono rispettare la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali nonché la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza;

c) il soggetto che delocalizza la propria attività deve provvedere, a proprie spese, al disinquinamento del sito dell'attività trasferita, ove inquinato;

d) i fabbricati destinati ad attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose e non più utilizzati per effetto della delocalizzazione, anche se dati in locazione, non possono essere adibiti nuovamente all'esercizio di attività di stoccaggio o di deposito di sostanze pericolose.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -100.000;

2008: -100.000;

2009: -100.000.

161. 0. 26. Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis. (Fondo per la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane).

1. Per l'attuazione di un programma triennale di riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree metropolitane, anche tramite interventi di sostituzione edilizia e recupero delle periferie degradate, è istituito un apposito Fondo con un dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse annualmente assegnate al Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione o la sostituzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Nell'attuazione degli interventi si tiene conto dei seguenti criteri:

a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;

b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;

c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;

d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;

e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, della forma urbana, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;

f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive;

g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;

h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;

i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;

l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.

Consequentemente, dopo l'articolo 128 aggiungere il seguente:

Art. 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 4 per cento.

161. 0. 27. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Agenzia Nazionale Life+). 1. È istituita l'Agenzia Nazionale di LIFE+ per la gestione dello Strumento finanziario per l'ambiente denominato LIFE+. L'Agenzia svolge, ai sensi dei Regolamenti CE, avvalendosi delle strutture e del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed anche di personale tecnico-amministrativo di elevata qualificazione assunto a contratto, gli adempimenti istruttori relativi alla pubblicazione dei bandi nazionali ed alla valutazione di conformità dei progetti pervenuti. L'Agenzia sottoscrive i contratti con i destinatari dei finanziamenti, realizza il monitoraggio della realizzazione dei progetti, effettua controlli ed ispezioni, valuta gli stati di avanzamento delle attività, predispone i report per la Commissione sullo stato di attuazione tecnica e finanziaria dei programmi e dei progetti ed i report di controllo finanziario e di certificazione dei conti, predispone le rendicontazioni finanziarie periodiche dei programmi di lavoro annuali nazionali, esegue attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

2. È istituito nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9, della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Il Fondo di rotazione, di cui al comma 2, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti le erogazioni comunitarie e quelli nazionali ad essi collegati.

4. Il Fondo di cui al comma 2 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma comunitario LIFE+» nel quale sono versate:

a) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per sovvenzioni a favore dei progetti compresi nel Programma LIFE+;

b) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria o all'uopo destinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'istituzione e di funzionamento dell'Agenzia nazionale;

c) le somme annualmente determinate con legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma comunitario LIFE+, di cui al comma 2, su richiesta dell'Agenzia nazionale, eroga:

a) le sovvenzioni per il cofinanziamento dei progetti secondo le disposizioni previste nel Regolamento finanziario CE n. 1605 del 2002 ed in base alle norme dell'Accordo sull'esecuzione in modo centralizzato indiretto del Programma LIFE+ che verrà sottoscritto dalla Commissione europea e dalla Agenzia nazionale, nei limiti degli stanziamenti assegnati all'Italia dalla Commissione europea per cofinanziare i progetti LIFE+;

b) i cofinanziamenti comunitari delle spese sostenute per il personale dell'Agenzia nazionale secondo le disposizioni previste dall'Accordo sui costi del personale che verrà sottoscritto dalla Commissione e dell'Agenzia nazionale e secondo la percentuale massima di cofinanziamento stabilita nell'Accordo citato;

c) le somme destinate a copertura delle spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia nazionale poste a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse del Fondo di rotazione LIFE+ secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Direttore dell'Agenzia nazionale di LIFE+ quale autorità di pagamento.

161. 0. 23. Francescato, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (*Verifiche ispettive negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante*). 1. I compensi orari ed i rimborsi spese, spettanti ai componenti delle Commissioni per le verifiche ispettive negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, operanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 novembre 1997, sono rideterminati in via forfetaria.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, titolare delle risorse finanziarie, saranno determinati gli importi forfetari da corrispondere rispettivamente per i compensi e per i rimborsi spese.

161. 0. 15. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis 1. Per l'istituzione di un apposito Istituto di controllo, finalizzato ad operare, anche con la collaborazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), un monitoraggio limnologico del Lago di Garda, onde porre in essere i primi interventi necessari a salvaguardare la tutela del relativo bacino imbrifero e dell'ecosistema lacustre dai pericoli dell'inquinamento anche ricollegabili al possibile innalzamento dei livelli di fosforo, nonché a svolgere adeguata attività di prevenzione di possibili danni ambientali, è autorizzato un contributo triennale complessivo di 3 milioni di euro, a favore della Comunità del Garda, a decorrere dall'anno 2007, da ripartirsi in misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: -3.000;

2008: -3.000;

2009: -3.000.

161. 0. 11. Poletti, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Misure a sostegno degli Enti Parco Nazionali e dell'ICRAM).

1. Al fine di incentivare di rilancio economico degli Enti Parco e dell'ICRAM nonché di fiorire iniziative di autofinanziamento, all'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2004, n. 131, e al secondo periodo, dopo le parole «enti del Servizio sanitario nazionale» gli Enti parco nazionali, l'Istituto Centrale di Ricerca Applicata al Mare (ICRAM).

2. All'articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il terzo sono aggiunte le seguenti: «Le risorse finanziarie già esistenti nel bilancio degli Enti parco nazionali destinate agli investimenti e progetti comunitari già approvati, i residui passivi nonché le risorse derivanti da privati e da autofinanziamento sono escluse dai predetti limiti di spesa.

161. 0. 17. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Piano nazionale per la diversità biologica) 1. Una quota di 300.000 euro del Fondo di cui all'articolo 161 è destinata per investimenti utili alla redazione alla implementazione del Piano nazionale per la conservazione e utilizzazione sostenibile della diversità biologica, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica e della Strategia comunitaria per la diversità biologica indicati nella Comunicazione della Commissione europea - COM (2006) 216 final - del 22 maggio 2006.

161. 0. 12. Francescato, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

c-bis). le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.846;

2008: -10.846;

2009: -10.846.

* **161. 05.** La IX Commissione.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale). 1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -10.846;

2008: -10.846;

2009: -10.846.

*** 161. 0. 29.** Albonetti, Carbonella, Velo.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Defiscalizzazione abbonamenti trasporto pubblico locale). 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dopo la lettera *c-ter*) è aggiunta la seguente:

c-ter) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

161. 0. 25. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Ticket trasporto ed incentivi fiscali). 1. All'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto;

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

161. 0. 24. D'Elpidio, Fabris, Del Mese.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo su proposta del presidente ed è scelto dagli iscritti all'albo nazionale dei direttori ovvero tra persone aventi comprovata competenza ed esperienza in materia ambientale ed amministrativa, sulla base di criteri e titoli definiti dal ministro dell'ambiente, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Il presidente provvede a stipulare con il direttore contratto di diritto privato per un periodo corrispondente alla durata del mandato del consiglio direttivo, sulla base di criteri e parametri definiti dal ministro dell'ambiente con il decreto di cui al comma precedente. Con il medesimo decreto vengono emanate norme transitorie per il passaggio a regime previsto dalla presente legge».

161. 02. Realacci, Mariani.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis. (*Collegio dei Revisori dei Conti Enti Parco Nazionali*). 1. Il comma 10, dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato di tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori dei conti. Essi sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del Collegio; uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate».

161. 0. 19. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (*Compensi agli organi degli Enti Parco Nazionali*) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio Direttivo e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001) con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV. 1.1.3 del 29 maggio 2001. È abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, limitatamente alla parte che prevede la gratuità delle funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

161. 0. 13. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis. (*Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti*). All'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2007».

* **161. 0. 30.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Proroga delle procedure per le discariche di rifiuti).

All'articolo 17 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, le parole «31 dicembre 2006» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2007».

*** 161. 0. 7.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Personale dell'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare).

1. All'articolo 1, comma 97, della legge n. 311 del 2004 è aggiunta la seguente lettera:

i) al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, l'Istituto Centrale per la Ricerca applicata al mare può avviare, in deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

161. 0. 18. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.

(Contabilizzazione dei ricavi di gestione dei sistemi collettivi per la gestione di aree).

Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I ricavi incassati anticipatamente, ogni anno, dai sistemi collettivi ai sensi del comma precedente, relativi alla sostituzione da parte dei medesimi ai produttori nelle attività di ritiro, raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, storici, verranno contabilizzati in rapporto alle effettive quantità di RAEE smaltite e - per la quota relativa ai RAEE a fronte dei quali le suddette operazioni non siano ancora state effettuate alla data di chiusura dell'esercizio sociale - differiti agli esercizi successivi, quando dette attività saranno compiute, e comunque fino all'esercizio in corso al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1° A fino all'esercizio in corso al 13 febbraio 2013, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti modalità e criteri per l'identificazione degli esercizi di competenza ai quali attribuire gli eventuali ricavi ulteriormente residuanti alla chiusura dei suddetti esercizi contabili».

*** 161. 0. 6.** Bernardo.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 162-bis.

(Contabilizzazione dei ricavi di gestione dei sistemi collettivi per la gestione dei raee).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, è aggiunto il seguente comma: «2-bis. I ricavi incassati anticipatamente, ogni anno, dai sistemi collettivi ai sensi del comma precedente, relativi alla sostituzione da parte dei medesimi ai produttori nelle attività di ritiro, raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE storici, verranno contabilizzati in rapporto alle effettive quantità di RAEE smaltite e - per la quota relativa ai RAEE a fronte dei quali le suddette operazioni non siano ancora state effettuate alla data di chiusura dell'esercizio sociale - differiti agli esercizi successivi, quando dette attività saranno compiute, e comunque fino all'esercizio in corso al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1° A, fino all'esercizio in corso al 13 febbraio 2013. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti modalità e criteri per l'identificazione degli esercizi di competenza ai quali attribuire gli eventuali ricavi ulteriormente residuanti alla chiusura dei suddetti esercizi contabili».

* **161. 03.** Campa, Zanetta, Roberto Rosso.

Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Modifiche all'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006). 1. All'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ammenda prevista dal primo periodo è elevata nel minimo a 2.500 euro e nel massimo a 25.000 euro, l'ammenda prevista dal secondo periodo è elevata a 25.000 euro e l'ammenda prevista dal terzo periodo è elevata a 5.000 euro. Nello stesso articolo l'ammenda prevista dai commi 2 e 6 è elevata a 25.000 euro e l'ammenda prevista dai commi 3 e 4 è elevata a 10.000 euro.

161. 0. 14. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Risorse provenienti da privati per il funzionamento di organismi, comitati e commissioni). 1. Le disposizioni previste dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano agli organismi il cui finanziamento è garantito attraverso un contributo erogato da parte di soggetto privato, limitatamente alla quota-parte di provenienza non pubblica.

161. 0. 16. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis (Modifiche al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262). 1. Al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, l'articolo 20 è soppresso.

161. 0. 28. Fava, Allasia, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 163.

Sopprimerlo.

***163. 16.** Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

***163. 24.** Bono, Filipponio Taratella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.

***163. 28.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la valutazione ai fini del conseguimento alla pensione, possono versare in maniera volontaria le giornate mancanti. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.

163. 14. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere i commi 3 e 4.

***163. 11.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere i commi 3 e 4.

***163. 23.** Bono, Filipponio Taratella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere i commi 3 e 4.

***163. 29.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 3, sostituire le parole: sul territorio italiano con le seguenti: nei piccoli comuni del territorio italiano.

163. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, dopo le parole: è istituito aggiungere le parole: a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: e 2009.

***163. 20.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al terzo comma, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti parole: a titolo sperimentale per la durata di due anni.

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole: e 2009.

***163. 30.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano ed il recupero dei beni costituenti patrimonio nazionale, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie ed è istituito il silenzio assenso a trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione per opere che costituiscano protezione del bene soggetto a vincolo e per opere anche di tipo funzionale che non producano danni materiali. Tali interventi non sono assoggettabili a sanzioni.

163. 5. Rossi Gasparrini.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Consequentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente in misura pari al 2,8 per cento.

163. 12. Caparini, Garavaglia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il contributo di cui al precedente comma è destinato nella misura del 10 per cento ad azioni prioritarie per la valorizzazione coordinata del Sito UNESCO n. 94 «Arte Rupestre della Valle Canonica».

163. 13. Caparini, Garavaglia.

Al comma 5, dopo le parole: dei beni culturali sostituire le parole: e del paesaggio con le parole: , del paesaggio e del patrimonio immateriale.

***163. 17.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, dopo le parole: de i beni culturali sostituire le parole: e del paesaggio con le parole: , del paesaggio e del patrimonio immateriale.

***163. 34.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 5, sostituire le parole: 31,5 milioni con le seguenti: 30 milioni e consequentemente dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Per le finalità e con le modalità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233, è assegnato all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

163. 45. Dussin, Dozzo, Briccolo, Goisis, Filippi, Garavaglia, Fugatti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinando, in ogni caso, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 alla Villa Reale di Monza.

163. 46. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: destinando in ogni caso 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 per la realizzazione del «Museo storico-naturalistico dell'Università di Padova».

163. 9. Goisis, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: Una quota del contributo di cui al presente comma, pari a 100 mila euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata in favore del comune di S. Anna di Stazzema (Lucca) finalizzati alla gestione del «Parco nazionale della Pace di cui alla legge 11 dicembre 2000, n. 381 e una quota pari a un milione e mezzo di euro destinati al completamento delle infrastrutture logistiche».

163. 37. Mariani, Cordoni.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al fine della tutela dei siti italiani inseriti sotto la tutela dell'UNESCO, una quota pari al 40 per cento del contributo di cui al comma 5, è destinato al finanziamento della legge 20 febbraio 2006, n. 77. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto stabilisce per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 le quote di finanziamento e, di concerto con la Conferenza Unificata, le priorità degli interventi.

163. 3. Laurini.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 208, nell'ambito delle politiche volte alla prevenzione dei fenomeni di discriminazione, con specifico riguardo all'antisemitismo, è conservata in bilancio per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, e successive modificazioni, ed è utilizzata per la realizzazione di un sistema museale finalizzato alla conoscenza dell'Ebraismo e della sua storia, con specifico riguardo alla memoria della Shoah. Nell'ambito del sistema museale, l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è utilizzata quanto a 14 milioni di euro per la realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah a Ferrara e quanto a 1 milione di euro per la realizzazione della sede del Museo della Shoah a Roma.

5-ter. In attuazione del comma 1, alla legge 17 luglio 2003, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È istituito un sistema museale dell'Ebraismo in Italia, del quale fanno parte, in prima attuazione, il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, con sede in Ferrara, ed il Museo della Shoah, con sede in Roma.

2. Il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano ha i seguenti compiti:

a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso una sezione è dedicata alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;

b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse.

3. Il Museo della Shoah, quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell'Olocausto, oltre ai compiti di cui alla lettera b) del comma 2, esercita la funzione di raccogliere ed esporre testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani.

4. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il sistema museale di cui al comma 1 si avvale della collaborazione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.1 I musei di cui ai commi 1 e 2, alla cui gestione provvedono apposite fondazioni costituite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Alle fondazioni di cui al comma 1, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare le istituzioni regionali e locali rispettivamente interessate, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, le Comunità ebraiche, il CDEC e altri soggetti pubblici e privati.

3. I direttori scientifici dei Musei sono nominati dagli organi con funzioni di indirizzo delle rispettive fondazioni, su proposta formulata di intesa tra il CDEC e l'Unione delle comunità ebraiche italiane.»;

c) il titolo è sostituito dal seguente: «Istituzione del sistema museale dell'Ebraismo italiano».

163. 52. Fincato, Fiano.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. È prevista la costituzione di un Fondo minimo con contributo al 5 per cento da parte dello Stato e quindi principalmente sostenute da soggetti privati che, per particolari urgenze e per beni chiaramente indicati nella domanda di autorizzazione, ritengano di accedervi, utilizzando propri finanziamenti per ottenere le autorizzazioni necessarie in tempo breve, all'esecuzione dei lavori indicati in domanda, attraverso l'istituzione del silenzio assenso a 30 giorni dalla data della sua presentazione per interventi finalizzati alla protezione, alla messa in sicurezza o interventi di tipo funzionale che non provochino danni. Tali interventi non sono passibili di sanzioni.

163. 4. Rossi Gasparrini.

All'articolo 163, comma 6, sostituire le parole: 20 milioni ai euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

163. 26. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6 sopprimere il periodo da: tale contributo fino alle parole: dello spettacolo.

***163. 22.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6 sopprimere il periodo da: tale contributo fino alle parole: dello spettacolo.

***163. 31.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 6, sopprimere il periodo da: tale contributo fino alle parole: dello spettacolo.

***163. 42.** Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

***163. 21.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

***163. 32.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola «diritta» sono sopprese le parole «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione».

6-ter. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma l, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato «Fondo»), con una dotazione di euro 3.000.000,00 annui.

«1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

«1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

163. 7. Palmieri, Aprea, Garagnani.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis:

a) nella Tabella A parte III, allegata al decreto dl Presidente della Repubblica n.633 del 1972, sostituire le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» con le seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti»;

b) nella Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel punto 3) cancellare le parole: «corsi mascherati e in costume» conseguentemente nel punto 4) sostituire le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» con le seguenti «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati ed in costume, ovunque tenuti».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500;

2008: - 500;

2009: - 500.

163. 36. Raffaella Mariani, Cordoni.

Dopo il comma 6, aggiungere: 6-bis.

1) In attesa del riordino degli incentivi per l'attività nel settore cinematografico, alle imprese che operano in tale settore per la produzione, distribuzione e diffusione con proiezione in sala, di film è attribuito un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari all'investimento effettuato per la realizzazione di nuovi film, anche ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile, ovvero ai sensi dell'articolo 2342, comma 3 e dell'articolo 2464, commi 5 e 6 del codice civile,

dichiarati nazionali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni o realizzati in coproduzione con imprese appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea. L'importo complessivo del contributo, per ciascun nuovo film, non può superare i 2 milioni di euro.

2) Gli utili derivanti dalla realizzazione di film prodotti, distribuiti, diffusi e proiettati in sala mediante le agevolazioni di cui al comma 1), non sono soggetti a tassazione IRE5 ed IRE, fino ad un importo pari al doppio della somma del contributo riconosciuto.

3) Tali utili sono accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia delle Entrate, e sono versati al Fondo rotativo istituito presso il Ministero per le attività e i beni culturali, e sono utilizzati per le medesime finalità di cui al comma 1).

4) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, verranno emanati i criteri e le modalità per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5) Per il triennio 2007-2008 il contributo nella forma di credito di imposta è attribuito nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno.

6) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di una quota parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modifiche fino all'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine la quota del Fondo destinata alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del medesimo Fondo unico come determinata annualmente dalla Legge Finanziaria e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla ripartizione dei fondi Lotto di cui alla legge n. 662 del 1996.

163. 0. 4. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola «diritto» sono soppresse le parole «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione».

8. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato «Fondo»), con una dotazione di euro 3.000.000,00 annui.

1-ter. Il fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole: 5 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2 milioni.

163. 25. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per

ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati di un importo pari a 14 milioni di euro per l'anno 2007. Nell'ambito di tale importo, quattro milioni di euro sono destinati al restauro della Sala del Capitolo dei Domenicani del Collegio Vescovile di Treviso».

Conseguentemente, all'articolo 199 sostituire le parole: è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* è assegnata la somma di 46 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

163. 44. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Dussin, Alessandri.

Sostituire il comma 9, con il seguente: «9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati di un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007. Nell'ambito di tale importo, due milioni di euro sono destinati al restauro della Sala del Capitolo dei Domenicani del Collegio Vescovile di Treviso».

Conseguentemente, all'articolo 199 sostituire le parole è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* è assegnata la somma di 48 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

163. 43. Dozzo, Dussin, Alessandri, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

***163. 1.** La VII Commissione.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

***163. 19.** Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

***163. 33.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 9 dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291 *inserire le seguenti:* da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati e per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario ai fini della migliore fruizione da parte della stessa categoria di utenti.

163. 35. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Al comma 9, dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, *inserire le seguenti:* da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

163. 2. La VII Commissione.

Al comma 9, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente all'articolo 117, al comma 1, sostituire le parole 520 milioni, *con le parole* 470 milioni.

163. 27. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis) Alla tabella A, numero 86, della legge 16 ottobre 2003 n. 291 sostituire in seconda colonna il periodo relativo con il seguente: «Istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, finalizzato alla concessione di contributi a favore di case editrici o di imprese che forniscano servizi alle stesse ovvero a consorzi o associazioni temporanee tra gli stessi soggetti, per lo sviluppo di servizi volti alla trasposizione dei tradizionali formati dei prodotti editoriali già disponibili in commercio in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti o dei non vedenti, ovvero alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici per tali soggetti, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati o creati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

163. 8. Aprea, Garagnani, Barbieri, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. A decorrere dall'anno 2007 il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 25 novembre 1999, n. 452 è pari a 550.000 euro annui.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300 (migliaia di euro);

2008: - 300 (migliaia di euro);

2009: - 300 (migliaia di euro).

163. 6. Maderloni.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il completamento del ripristino funzionale dell'ex Convento di San Francesco ubicato nel Centro Storico di Orvieto da destinare a nuova Biblioteca comunale, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2007 un contributo pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni di euro.

163. 39. Khalil, Folena, Stramaccioni, Capotosti, De Zulueta, Bocci, Sereni, Migliore, Benedetti Valentini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Alla legge 20 febbraio 2006 n. 77, all'articolo 4 comma 4 lettera b) *sostituire le parole:* 300.000 euro *con:* 1.300.000 euro *e alla lettera c) sostituire le parole:* 300.000 euro *con:* 1.300.000 euro.

e conseguentemente:

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali *apportare le seguenti variazioni:*

Legge n 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

articolo 4 comma 1 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO. (2.1.2.2. - Enti e attività culturali - Cap. 1442 2.2.3.11 - Interventi a favore di beni e attività culturali - Cap. 7305):

2007: + 1.000;

2008: + 1.000.

e conseguentemente:

Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - Cap. 2115):

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

163. 38. Ceccuzzi, Tolotti, Andrea Orlando, Filippeschi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500;

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

163. 40. Ceccuzzi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari alla conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

163. 41. Ricci, Rocchi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine dell'incremento della funzionalità degli uffici, della rappresentatività e della fruizione dei siti di interesse storico artistico ed archeologico collegato anche allo sviluppo ed alla incentivazione del turismo, e del relativo indotto, nonché all'incremento della tutela e divulgazione del materiale librario ed archivistico, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad un ulteriore trasferimento del corrispondente 5 per cento dell'introito generale del Ministero dei beni e delle attività culturali al Fondo unico di amministrazione del Ministero medesimo.

163. 47. Nardi, Barbi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di consentire il miglior espletamento della funzione culturale assolta dalla «Fondazione Romaeuropa - arte e cultura» a livello nazionale ed internazionale, soprattutto nell'azione di partenariato con gli altri paesi dell'Unione europea, è riconosciuto alla Fondazione stessa un contributo pari a 750.000 euro per l'anno 2007 e a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 750 (migliaia di euro);

2008: - 1.000 (migliaia di euro);

2009: - 1.000 (migliaia di euro).

163. 15. Tocci.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Stabilizzazione del personale precario operante nel settore dei Beni culturali della regione Sicilia).

1. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, la regione Sicilia è autorizzata, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche presso gli uffici dell'amministrazione medesima, alla trasformazione immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei rapporti di lavoro del personale impiegato presso gli uffici periferici dell'assessorato regionale per i Beni culturali, assunto con procedura di evidenza pubblica

con D.A. del 20 dicembre 2002, n. 8557, ed individuato con DD.AA. del 17 marzo 2003, n. 5180 e 5182, e con D.A. del 17 giugno 2005, n. 6593.

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

163. 01. Crisafulli.

Dopo l'articolo 163, inserire il seguente:

Art. 163-bis.

1. A decorrere dall'anno 2007 è iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali uno stanziamento di 40 milioni di euro annui per la realizzazione di progetti di gestione museali, archivistici e bibliotecari, nonché di tutela territoriale.

2. In deroga all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2007 è iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali uno stanziamento di 45 milioni di euro annui per il Fondo unico di amministrazione.

Conseguentemente alla Tabella A, sotto la voce: Ministero per i beni e le attività culturali sono apportate le seguenti variazioni:

2007: - 85 milioni;

2008: - 85 milioni;

2009: - 85 milioni.

163. 02. Bordo.

Dopo l'articolo 163, inserire il seguente:

Art. 163-bis.

1. È autorizzata per il triennio 2007, 2008 e 2009 la spesa di 24.000.000 per ciascun anno per il completamento degli interventi finalizzati alla riabilitazione ambientale di recupero di compendi immobiliari ex minerari e per gli interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici e strutture di archeologia industriale, di beni archivistici e di siti archeologici di particolare rilevanza storico culturale delle aree del Parco geominerario della Sardegna.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni, 1.550 milioni, 1.200 milioni rispettivamente con: 1.676 milioni, 1.526 milioni, 1.176 milioni.

163. 0. 6. Ricci, Migliore, Cogodi.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Riqualificazione e recupero dei centri storici).

1. Per l'attuazione di un programma triennale di interventi di riqualificazione urbana e recupero dei centri storici, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo

23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, i comuni definiscono le zone di particolare pregio dal punto di vista urbanistico e ambientale, che includano l'architettura, gli spazi aperti e le piazze nonché le rive dei fiumi, i ponti e altre opere pubbliche, in cui realizzare interventi finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Gli interventi di cui al comma 2 prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tal fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui al comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Articolo 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 4 per cento.

163. 0. 7. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Recupero e valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione).

1. Per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Ai fini del presente articolo, si definiscono e possono fregiarsi del titolo di città o nucleo di fondazione, i centri urbani concepiti con un progetto unitario tra gli anni venti e quaranta del ventesimo secolo, ancorché realizzati in epoca successiva.

3. I comuni provvedono all'individuazione dei monumenti, dei luoghi e degli edifici di interesse storico-architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino da salvaguardare e da valorizzare.

4. Unitamente all'individuazione di cui al comma 3, da effettuare di intesa con le soprintendenze

competenti, i comuni elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali con la relativa documentazione.

5. Sulla base delle proposte formulate dai comuni, il Ministro per i beni e le attività culturali individua, con proprio decreto, gli interventi finalizzati:

a) al recupero, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici delle città e dei nuclei di fondazione e dei quartieri sodi nel medesimo periodo storico e con un progetto unitario;

b) al risanamento, al recupero e al restauro del patrimonio edilizio esistente, allo scopo di preservarne l'identità definita dal rapporto con il territorio;

c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso il ricorso agli interventi di sostituzione edilizia, perseguendo contemporaneamente la finalità del miglioramento dell'accessibilità e della fruizione;

d) alla creazione di nuovi insediamenti urbani o elementi di arredo e decoro urbani, culturalmente ed esteticamente coerenti con l'architettura tradizionale e razionalista;

e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.

6. Per il recupero, la valorizzazione, la ricerca e la divulgazione scientifica e didattica del patrimonio storico e culturale delle città e dei nuclei di fondazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Centro studi per l'architettura razionalista, con sede a Roma presso l'EUR Spa.

Consequentemente, dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

Articolo 128-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 4 per cento.

163. 0. 8. Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis.

(Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah).

1. Il titolo della legge 17 aprile 2003, n. 91 è sostituito dal seguente: «Istituzione del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah».

2. L'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91 è sostituito dal seguente: «È istituito in Ferrara il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia. 2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. 3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) e della Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 2005, n. 208 è prorogata all'anno 2007.

163. 0. 9. Fincato.

ART. 164.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.

Conseguentemente, dopo le parole: industrie artistiche aggiungere le seguenti: e delle accademie di belle arti non statali legalmente riconosciute.

Conseguentemente, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'ampliamento con: 11 milioni di euro per l'ampliamento.

Conseguentemente, sostituire le parole: 10 milioni di euro per il funzionamento con: 11 milioni di euro per il funzionamento.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

164. 5. Sereni, Bocci, Stramaccioni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È istituita nei Conservatori di musica la cattedra di Pratica del repertorio vocale; ne assumono la titolarità i professori di ex ruolo accompagnatori al pianoforte che vengono pertanto inquadrati nella prima fascia di docenza.

Conseguentemente, le spese si intendono coperte riducendo il fondo per le provvidenze per l'editoria di cui alla Tabella C del presente DDL.

164. 2. Evangelisti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È istituita nei Conservatori di musica la cattedra di Pratica del repertorio vocale; ne assumono la titolarità i professori di ex ruolo accompagnatori al pianoforte che vengono pertanto inquadrati nella prima fascia di docenza.

164. 3. Evangelisti.

Al comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere la promozione della cultura musicale da camera è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo per la creazione di un «Polo della musica-Centro sperimentale triveneto» di 1.800.000 euro da realizzare presso la Villa Crescente di proprietà del Comune di Ponte San Nicolò.

1-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle Finanze, sono stabiliti i termini e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, voce: Ministero economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1,8;
2008: - 1,8;
2009: - 1,8.

164. 4. De Simone, Folena, Andrea Ricci,

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il processo di graduale statizzazione dovrà comunque far sì che entro la fine del 2007 venga statizzata almeno un'accademia di belle arti legalmente riconosciuta in ciascuna regione».

1-ter. Alle accademie di belle arti non statizzate è concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500.

164. 1. Bocci, Stramaccioni, Benvenuto, Longhi, Ronconi, Benedetti Valentini, Khalil, Sereni.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

(Biblioteca nazionale centrale di Firenze).

1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2007 a favore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, di cui 2 milioni di euro per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili e per il restauro e recupero conservativo di fondi librari, e 2 milioni di euro per il funzionamento amministrativo.

Conseguentemente, all'articolo 161, comma 2, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 21 milioni di euro.

164. 0. 3. Picchi.

Dopo l'articolo 164, aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.

1. Il rifinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 6,2;
2008: - 6,2;
2009: - 6,2.

164. 0. 4. Giovanardi, Peretti, Zinzi.

ART. 165.

Sopprimerlo.

***165. 3.** Pedrizzi.

Sopprimerlo.

***165. 20.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimere i commi 1 e 3.

165. 50. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, la voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

165. 21. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.

165. 32. Ricci, Migliore, Guadagno, De Simone, Folena.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

165. 10. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 1.

165. 13. Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'articolo 8 a: in materia di sicurezza.

165. 27. D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali, aggiungere le parole: sentita l'ANCI.

***165. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: , sentita l'ANCI.

***165. 25.** Sgobio, Napoletano.

Sopprimere il comma 3.

165. 7. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è soppresso.

165. 31. Guadagno, De Simone, Folena.

Al comma 3, capoverso Art. 24, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: udita la Conferenza Stato-regioni.

***165. 6.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare aggiungere le seguenti: udita la Conferenza Stato-Regioni.

***165. 14.** Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare, aggiungere le seguenti: sentito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

***165. 11.** Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: non regolamentare aggiungere le seguenti: udita la Conferenza Stato-Regioni.

***165. 22.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Sopprimere il comma 4.

***165. 8.** Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 4.

***165. 15.** Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 4, sostituire le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, con le seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006;

Conseguentemente, sostituire le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, con le seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.

***165. 1.** VII Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005 con le seguenti: per tutte le

deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006 *e le parole:* alternativamente, all'impresa di produzione ovvero *con le seguenti:* alternativamente, all'impresa ovvero.

***165. 30.** Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, De Simone, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Lattieri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, dopo le parole: «stampate a proprie spese» sono aggiunte le parole: «anche su supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali».

165. 29. Colasio, Ghizzoni, Rusconi, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Lattieri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Tocci.

Sopprimere il comma 5.

***165. 9.** Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Sopprimere il comma 5.

***165. 16.** Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b) e c).

165. 2. Pedrizzi.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

***165. 4.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

***165. 17.** Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

***165. 23.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

***165. 5.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

****165. 18.** Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

****165. 24.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

165. 19. Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 5, sostituire la lettera c), con la seguente:

c-c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

13. Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi nei commi 2, 3, 5, 7, 8.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, nella misura del 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. La restituzione del contributo deve essere effettuata in grado successivo rispetto ai finanziamenti che hanno contribuito alla copertura del costo del film. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. È concesso un acconto sui contributi di cui al comma 2, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

6. Variazioni sostanziali nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) in base al quale è stato ottenuto il contributo, che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca o la modifica del contributo concesso.

7. Sono corrisposti annualmente contributi agli autori per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

8. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di un progetto filmico sulla base delle sceneggiature che hanno ricevuto il contributo di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della professione e della cultura cinematografica, designate dal Ministro per i beni e le attività culturali, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.

165. 26. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Attività postolimpica).

1. La Regione Piemonte promuove, in particolare attraverso la «Fondazione 20 marzo 2006» di cui alla legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi olimpici invernali e IX Paralimpici.

2. L'Agenzia Torino 2006, previa determinazione della Regione Piemonte, ha facoltà di

provvedere, con le risorse di cui al successivo comma 6, ad attività tecnico/gestionali degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, funzionali alla loro conservazione e manutenzione.

3. Per lo svolgimento di tale attività, nonché per l'esecuzione, con i fondi di cui all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, delle opere di completamento, di riconversione finalizzate all'uso degli impianti e delle infrastrutture olimpiche successivo allo svolgimento dei XX Giochi olimpici e IX Paralimpici, previste dal Piano degli Interventi e dalle convenzioni attuative di cui alla legge n. 285 del 2000 e s.m.i. e per la definizione delle procedure di collaudo e di espropriazione per pubblica utilità attivate per la realizzazione delle opere olimpiche, la durata dell'Agenzia Torino 2006 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2007, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti.

4. Il Comitato di Regia di cui all'articolo 1 comma 1-bis della legge n. 285 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni provvede alla definizione degli aggiornamenti del piano degli interventi, su richiesta dell'Agenzia Torino 2006.

5. L'Agenzia, previo accordo quadro con la Regione Piemonte che preveda anche la copertura, degli oneri di funzionamento connessi allo svolgimento di tali funzioni, ha facoltà di assumere, in deroga a quanto disposto all'articolo 19 comma 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, la delega delle funzioni di stazione appaltante per lavori pubblici ovvero fornire supporto specialistico ad altre amministrazioni nell'ambito di interesse della Regione Piemonte.

6. Il maggior gettito in conto capitale sui limiti di impegno massimi autorizzati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2001, 30 aprile 2003, 15 settembre 2003 e 9 aprile 2004 a favore dell'Agenzia Torino 2006, nonché le economie comunque realizzate dalla stessa Agenzia e risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007, è devoluto alla Regione Piemonte che lo utilizza:

a) a favore dell'Agenzia Torino 2006 o dei suoi legittimi successori per far fronte, entro i predetti limiti, a eventuali oneri derivanti dal contenzioso dell'Agenzia Torino 2006 medesima relativamente alla realizzazione delle opere olimpiche e delle opere connesse;

b) per le attività finalizzate alla continuità di utilizzo ed alla valorizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche.

7. La Regione Piemonte, con propria legge, può prevedere il riutilizzo, anche solo parziale, delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia Torino 2006 nell'ambito di un organismo regionale operante nel settore dei lavori pubblici.

8. Per le finalità strettamente legate alle strategie post-olimpiche la Regione Piemonte è autorizzata altresì a disporre delle somme non ancora utilizzate derivanti dagli stanziamenti per le opere connesse di cui all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000.

9. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti in base alla legge n. 285 del 2000.

10. Sono abrogati, l'articolo 3 comma 7, l'articolo 6 comma 3, l'articolo 10 comma 3 e, subordinatamente alla costituzione dell'organismo di cui al comma 7, articolo 13 comma 1 della legge n. 285 del 2000.

165. 01. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.
(Sostegno all'attività postolimpica).

1. Per l'attività della Fondazione « 20 marzo 2006 », di cui all'articolo 165-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

2007: -20.000;

2008: -20.000.

165. 02. Chianale, Merlo, Di Salvo, Provera.

Dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

Art. 165-bis.

(Interventi a favore dei comuni della Val di Noto).

Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge n. 433 del 1991 è autorizzato un finanziamento di 20.000.000,00 euro per interventi aggiuntivi in favore dei Comuni del Val di Noto, riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, non capoluogo di provincia, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, che abbiano gestito programmi URBAN.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, è corrispondentemente ridotto l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

165. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini).

1. Dopo l'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantunesimo anno di età anagrafica.

4-ter. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1 A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

165. 0. 8. Rocchi, Ricci, Folena.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

(Agenti e mediatori dello spettacolo).

1. La Repubblica riconosce la professione di agente e mediatore dello spettacolo.
2. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'albo degli agenti e mediatori dello spettacolo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i requisiti degli agenti e mediatori, nonché le modalità di accesso all'albo e di esercizio di tale professione.

165. 0. 9. Rocchi.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

(Durata in carica dei consigli di amministrazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche).

1. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica, ad eccezione del presidente, quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai consigli di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. I competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali accertano le eventuali decadenze dei membri del consiglio di amministrazione ed avviano il procedimento per la relativa sostituzione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo gli statuti sono conseguentemente modificati.

165. 0. 10. Rocchi.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

Sono abrogati l'articolo 2 della Legge 291 del 16 ottobre 2003 e l'articolo 10 della Legge n. 352 dell'8 ottobre 1997.

165. 0. 11. D'Elpidio, Adenti.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

Per la realizzazione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia è autorizzato lo stanziamento con vincolo di destinazione di 10 milioni di euro per il triennio 2007-2009 a favore della fondazione «Biennale di Venezia».

Conseguentemente, all'articolo 130, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

165. 0. 12. Barbieri, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di spettacolo).

1. Il Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché loro consorzi ed associazioni a favore di attività teatrali, non si applica la ritenuta di acconto prevista dall'articolo 28, comma 2 e dall'articolo 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

3. Nell'ambito degli interventi per le attività di spettacolo previsti dall'Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e successive modificazioni rientrano:

a) l'istituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito dei soggetti dello spettacolo;

b) l'erogazione di prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e di imprese di nuova costituzione nello spettacolo;

c) l'erogazione di mutui finalizzati all'acquisto, ristrutturazione, adeguamento, innovazione tecnologica di immobili da destinare a sedi di spettacolo e di attività funzionali ed organizzative connesse.

4. Alle sale di spettacolo non si applicano le imposte erariali e le relative addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le sale di spettacolo sono considerate attività industriali e ad esse equiparate.

5. Alle sale di spettacolo non si applicano le disposizioni in tema di servizio obbligatorio di vigilanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 996.

Consequentemente dopo l'articolo 212 aggiungere il seguente:

Art. 212-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1° gennaio 2006.

165. 04. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

(Riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche).

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione».

b) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del Consiglio il voto è ponderato, sulla base degli apporti complessivi di ciascun componente».

c) all'articolo 22 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dalle contrattazioni integrative aziendali a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati. A tal fine le contrattazioni integrative aziendali possono essere rinegoziate».

d) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle Fondazioni lirico sinfoniche sono determinati triennialmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2007.

2. I principi ai quali deve attenersi il decreto di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva ed allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'ideologia politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici ed amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli

organici funzionali sono previamente definiti tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione scemo-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 1, lettera *b)* dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 1, lettera *d)* dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tal fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati alla lettera *f)* del comma 2, sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25 del presente decreto legislativo.

6. La somma corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota predetta, è determinata annualmente in percentuale sulla quota del Fondo unico dello spettacolo».

2. Al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In caso mancanza per qualsiasi ragione di soggetti privati nelle fondazioni, dopo la scadenza dei termini previsti per il loro ingresso, il consiglio di amministrazione dell'ente è integrato, con le modalità di cui al comma 1, con la nomina di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e di un altro membro designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. I componenti così nominati decadono, nell'ordine inverso in cui sono stati nominati, nel momento dell'ingresso di fondatori privati.

b) all'articolo 2, comma 4 le parole, «ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività», sono abrogate.

3. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le fondazioni lirico-sinfoniche alla cui gestione già concorrano fondatori privati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, le norme di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1996, n. 367, come modificato dalla presente legge, si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di partecipazione di tali fondatori privati.

165. 05. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

Art. 165-bis.

(Tutele assicurative dei lavoratori dello spettacolo).

1. Le provvidenze previste dal presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni,

sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo.

3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

4. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

165. 0. 6. Carlucci, Garagnani, Calmieri.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 166 a 180)

ART. 166.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

166. 5. Baldelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) in favore delle imprese cooperative, nella misura del 10 per cento dello stanziamento annuo;.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le spese di parte corrente del 5 per cento.

166. 9. D'Ulizia.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: situazioni di crisi aggiungere le seguenti: nonché per consentire l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'onere derivante dall'articolo 166, comma 1, lettera d), valutato in 10 milioni annui si provvede fino a concorrenza dell'onere medesimo, mediante il maggiore gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172 sono soppressi.

166. 13. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: interessate da situazioni di crisi aggiungere le seguenti: nonché per consentirne l'accesso alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

166. 11. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere: ascoltate le organizzazioni sindacali confederali.

166. 7. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavori irregolari, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali locali, da svolgersi presso i Centri per l'Impiego di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è destinata, per l'anno 2007, la somma di 52 milioni di euro.

166. 1. XI Commissione.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le spese di parte corrente in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 2 milioni di euro.

166. 6. Alberto Giorgetti, Pedruzzi, Amoruso.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

166. 3. Marinello, Angelino Alfano.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sette con la seguente: otto.

166. 4. Marinello, Angelino Alfano.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) per gli enti rispettosi del patto di stabilità viene riconosciuta, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, la possibilità di assunzione, negli organici, dei lavoratori di pubblica utilità e dei lavoratori socialmente utili, ove sussista un accordo tra la Regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

166. 2. Amendola.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l'anno 2007;

e-quater) l'importo dell'assegno di cui all'articolo 8 comma 3, decreto legislativo n. 468 del 1997 è incrementato del 20 per cento.

L'assegno spettante ai soggetti di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, prorogati con convenzioni regionali è incrementato del 50 per cento e rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

e-quinquies) gli enti utilizzatori di soggetti nella disponibilità degli stessi da almeno un triennio possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato in deroga ai limiti previsti dall'articolo 59 della presente legge, in applicazione all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, limitatamente all'anno 2007.

Agli enti procederanno a tali stabilizzazioni sono assegnati finanziamenti con oneri a carico del Fondo, in misura pari all'assegno ASU mensile più gli assegni familiari, nonché alla corresponsione degli oneri previdenziali diretti e indiretti spettanti ai soggetti assunti per la durata di tre anni.

e-sexies) per facilitare la fuoriuscita dal bacino, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate ai 31 dicembre 2007.

Per i soggetti non rientranti nella disciplina del decreto legislativo n. 468 del 1997; i Comuni e le Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con l'Inps, ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva, con oneri a carico del Fondo.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti Isu/Ipu sono ammessi alla contribuzione volontaria per i 5 anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento. Per i periodi antecedenti gli ultimi cinque la contribuzione volontaria è agevolata con oneri al 50 per cento a carico del Fondo, Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede con specifico decreto a definire le procedure per il versamento dei contributi a carico del lavoratore.

Conseguentemente, all'articolo 85, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni, conseguentemente al medesimo periodo sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento.

166. 15. Caruso, Acerbo, Duranti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori inserire le seguenti: per il tramite degli enti bilaterali costituiti ad iniziativa delle associazioni dei datori di lavoro, e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'articolo 2,

lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

166. 8. Merloni, Delbono.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) ai soggetti che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età si applicano le norme previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

166. 12. Mereu, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata e le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta una disciplina volta ad incentivare la realizzazione delle misure per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, prevedendo a tal fine l'attribuzione di sgravi contributivi alle imprese che, nell'ambito dei piani di sicurezza e di valutazione del rischio, intraprendono specifiche azioni a ciò finalizzate.

A tal fine, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 comma 7, del decreto legge n. 148 del 1993, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

166. 14. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

(Rifinanziamento per il prestito d'onore e la microimpresa).

1. In sede di riparto per l'anno 2007 del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, le cui risorse sono conferite al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104 della presente legge, la dotazione per gli interventi di cui al decreto legislativo 185 del 2000, Titolo II, per il prestito d'onore e le microimprese, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

166. 0. 1. Samperi, Burtone, Crisafulli, Lo Maglio, Rotondo, Piro.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Rifinanziamento per il prestito d'onore e la microimpresa).

1. In sede di riparto per l'anno 2007 del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, le cui risorse sono conferite al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 104 della presente legge, la dotazione per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, Titolo II, per il prestito d'onore e le microimprese, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 61,3 milioni di euro all'anno.

166. 05. Samperi, Burtone, Crisafulli, Lo Maglio.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.
(Misure in materia di occupazione dei volontari delle Forze armate).

1. Alle imprese che assumono i volontari in ferma breve o prefissata delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta ovvero prosciolti per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale riconosciuta dipendente da causa di servizio è riconosciuto il beneficio di cui dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

166. 02. Ruggia.

Dopo l'articolo 166, inserire il seguente:

Art. 166-bis.
(Trattamento economico del personale militare in posizione di aspettativa per infermità).

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare incondizionato, conserva durante la posizione di aspettativa per infermità il trattamento economico ridotto alla metà previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 5, maggio 01976, n. 187, fino alla definitiva pronuncia circa il giudizio di dipendenza da causa di servizio dell'infermità stessa.

166. 04. Ruggia.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis.

(Gestione del fondo-casa di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

1. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi. Agli effetti del presente comma non si applica la limitazione di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

166. 03. Ruggia.

ART. 167

Al comma 1, sostituire parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), *con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera a), 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 1, sostituire le parole: nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, *con le seguenti:* nel limite complessivo di spesa di 406 milioni di euro.

***167. 1.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), *con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera a), 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 1, sostituire le parole: nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro *con le seguenti:* nel limite complessivo di spesa di 406 milioni di euro.

***167. 4.** Lulli, Burchiellaro, Chicchi, Cialente, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico, Giacomelli, Ghizzoni, Frigato.

Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), *con le seguenti:* Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 2, lettera a), 7 e 8.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 54.000;

2008: - 54.000;

2009: - 54.000.

167. 3. Vannucci.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) *aggiungere le seguenti:* ed ai commi 7 e 8.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 54.000;

2008: - 54.000;

2009: - 54.000.

***167. 5.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Grimoldi, Bodega.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) aggiungere le seguenti: ed ai commi 7 e 8.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 54.000;

2008: - 54.000;

2009: - 54.000.

*** 167. 6.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: ed ai commi 7 e 8.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 54.000;

2008: - 54.000;

2009: - 54.000.

***167. 2.** Campa.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) aggiungere le seguenti: e ai commi 7 e 8.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 55 milioni;

2008: - 55 milioni;

2009: - 55 milioni.

167. 7. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 167, inserire il seguente:

Art. 167-bis.

1. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000.

167. 0. 1. Giudice, Fallica, Mormino.

ART. 168.

Sopprimerlo.

168. 1. Baldelli.

ART. 169.

Sopprimerlo.

* **169. 1.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

* **169. 2.** Bernardo.

Sopprimerlo.

* **169. 8.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimerlo.

* **169. 7.** D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Sopprimerlo.

* **169. 4.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Sopprimerlo.

* **169. 5.** Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: tutela della salute e sicurezza dei lavoratori aggiungere: tenendo anche conto delle differenziazioni registrate nelle regioni.

169. 3. Leo.

Al comma 2 dopo le parole: qualità dei beni prodotti aggiungere le seguenti: direttamente ovvero in appalto.

169. 6. Napoletano, Sgobio, Di liberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro Scardino, Paglierini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-bis.

1. Il contenzioso in essere con la pubblica amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo all'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2005, anche se definito dall'Amministrazione Finanziaria, è sanato con il versamento di una somma complessiva pari a 1.500 euro.

169. 01. Fabbri.

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-bis.

(Proroga del termine di cui all'articolo 55, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144).

1. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007.

169. 0. 2. D'Elpidio, Cioffi.

Dopo l'articolo 169, aggiungere il seguente:

Art. 169-bis.

(Percentuale di inabilità per il diritto a rendita INAIL).

1. All'articolo 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la percentuale del 16 per cento, a partire dalla quale spetta la rendita, è rideterminata nella misura dell'11 per cento.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le tabelle delle lettere a) e b) di cui al comma precedente sono adeguate al diverso grado previsto dal presente articolo.

3. All'articolo 13, comma 8. del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole «non prima di sei mesi e non oltre un anno» sono sostituite dalle parole «non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi».

Conseguentemente all'articolo 188, comma 1 le parole «la spesa 1 miliardo di euro «sono sostituite dalle seguenti «la spesa 995 milioni di euro».

169. 0. 3. D'Elpidio, Cioffi.

ART. 170.

Sopprimerlo.

* **170. 10.** Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.

* **170. 15.** Lo Presti.

Sopprimerlo.

* **170. 17.** D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Sopprimerlo.

* **170. 1.** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2007 con le seguenti: terzo mese successivo all'adozione del decreto di cui al comma 2.

170. 12. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la parola: rispetto aggiungere la seguente: integrale.

* **170. 2.** Campa.

Al comma 1, dopo la parola: rispetto aggiungere la seguente: integrale.

* **170. 3.** Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 2, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: previo avviso comune per i diversi comparti.

* **170. 9.** Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: previo avviso comune per i diversi comparti.

* **170. 14.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 2, dopo le parole: le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: nonché le regioni e le province autonome.

170. 18. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

170. 19. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 2, dopo le parole; nonché le tipologie di sopprimere la seguente: pregresse.

170. 13. Alberto Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere le seguenti: , per la quale le disposizioni di cui al comma 1, entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81.

170. 20. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

* **170. 8.** Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

*** 170. 6.** Cosenza, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

*** 170. 4.** Buonfiglio, Cosenza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

**** 170. 5.** XIII Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000,

**** 170. 16.** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Gli enti bilaterali, espressione di CCNL sottoscritti fra rappresentanti di organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi, che aderiscono agli accordi di reciprocità previsti dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, e dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono sempre e comunque autorizzati a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva o documentazione equipollente.

170. 7. Cosenza, Lisi, Amoroso, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 170, inserire il seguente:

Art. 170-bis.

(Tutela della volontarietà delle dimissioni del prestatore d'opera).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissione volontaria, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro.

2. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, la sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite nel decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

4. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sia reso possibile al prestatore d'opera acquisire, gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

170. 01. XI Commissione.

ART. 171

Sopprimerlo.

* **171. 7.** Bernardo.

Sopprimerlo.

* **171. 6.** Baldelli.

Sostituire i commi 1 e 2 seguente:

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, nonché gli importi delle sanzioni per l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono aumentati della metà. Nel caso di omessa istituzione dei libri matricola e paga non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico

al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

171. 11. Merloni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:

- a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000» con le seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008», e sopprimere il secondo periodo del comma 2.

*** 171. 8.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:

- a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 con le seguenti: è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008, e sopprimere il secondo periodo.

*** 171. 4.** Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:

- a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008, *e sopprimere il secondo periodo.*

*** 171. 5.** Fogliardi, Fincato, Leddi Maiola.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:

a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008, *e sopprimere il secondo periodo.*

*** 171. 2.** Leo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, con le seguenti gradualità:

a) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;

b) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

c) un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 *con le seguenti:* è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008, *e sopprimere secondo periodo.*

*** 171. 13.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2 *con le seguenti:* sono adeguate in base all'indice dell'inflazione verificatasi dal 1° gennaio 1999 al

31 dicembre 2006.

171. 14. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sostituire le parole: sono quintuplicati con le seguenti: sono aumentati dei cinquanta per cento.

171. 3. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli importi delle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 15 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono decuplicati.

1-ter. Nel caso di violazione dell'integrità psicofisica delle persone o dei lavoratori impiegati nella lavorazione o utilizzo dell'amianto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui il danneggiato o i prossimi congiunti siano venuti a conoscenza delle lesioni subite, della causa del danno, dell'identità del danneggiante o dal giorno in cui risultino conoscibili secondo l'ordinaria diligenza».

171. 9. Di Salvo, Buffo.

Sopprimere il comma 2.

171. 15. Brugger, Zeller, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 4.000 ad euro 12.000 con le seguenti: da euro 5.000 ad euro 15.000.

171. 12. Lo Presti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di potenziare l'attività di vigilanza e di ispezione per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere in servizio i candidati risultati idonei al concorso per il ruolo di ispettori del lavoro indetto con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 23 novembre 2004.

171. 10. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nel caso di violazione dell'integrità psicofisica delle persone oltre che dei lavoratori dipendenti derivante dalla lavorazione o utilizzo di amianto, la prescrizione del diritto di risarcimento del danno alla persona comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato o i prossimi congiunti siano venuti a conoscenza della entità delle lesioni subite, della causa del danno e dell'identità del danneggiante, oppure dal giorno in cui questi dati risultano conoscibili secondo l'ordinaria diligenza.

171. 1. Di Salvo, Buffo, Schirru, Aurisicchio, Rocchi, Burgio.

ART. 172.

Sopprimerlo.

172. 4. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

Conseguentemente, al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le seguenti parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

172. 9. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marianello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: avente data certa. *aggiungere le seguenti:* Per i datori di lavoro agricoli si continua ad applicare la normativa vigente al 1° ottobre 2006.

172. 27. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: ivi compresi quelli agricoli.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

172. 7. Cosenza, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo, *aggiungere le seguenti:* di collaborazione occasionale.

***172. 16.** Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo *aggiungere le seguenti:* e di collaborazione occasionale.

***172. 19.** Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: associato in partecipazione con apporto lavorativo, *aggiungere le seguenti:* di prestazione occasionale.

***172. 25.** Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 2, *le parole:* ivi compresi quelli agricoli *sono soppresse:*

b) al comma 1, dopo il capoverso 2 *aggiungere il seguente:* 2-bis. All'articolo 01, comma 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

c) al comma 4, al n. 6-bis, sono soppresse le seguenti parole: «e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

****172. 17.** Fincato, Fiano.

Sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 2, *le parole:* ivi compresi quelli agricoli *sono soppresse:*

b) al comma 1, dopo il capoverso 2 *aggiungere il seguente:* All'articolo 01, comma 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* entro il giorno stesso di instaurazione del rapporto di lavoro;

2) il secondo periodo è *sostituito dal seguente:* L'INPS provvede a definire i moduli delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente comma e a trasmettere le stesse al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

c) al comma 4, al n. 6-bis, *sono soppresse le seguenti parole:* e l'articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.

81.

****172. 15.** Cosenza, Buonfiglio, Bellotti, Patarino, Catanoso.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

*** 172. 10.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, *sono sostituite dalle seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

172. 18. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

*** 172. 5.** Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

*** 172. 2.** Leo.

Al comma 1, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello con le seguenti: entro 5 giorni da quello.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla Tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

172. 22. Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2, le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *sono sostituite dalle seguenti:* entro il decimo giorno da quello di instaurazione dei relativi rapporti.

172. 24. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

*** 172. 5.** Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti *con le seguenti:* dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

*** 172. 2.** Leo.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti con le seguenti: dal giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti e fino alle 24 ore successive.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;
- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, nella tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Alla tabella B, apportare le seguenti modificazioni :

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

172. 1. Gianfranco Conte.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

***172. 3.** Campa, Zanetta, Rosso.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

***172. 6.** Uggè, Di Centa, Mondello, Zanetta.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo resta confermato il termine previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

*** 172. 8.** Bernardo.

Al comma 1, al capoverso 2-bis apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

b) *sopprimere il secondo periodo;*

e conseguentemente,

c) al comma 4, *sopprimere il capoverso comma 6-bis.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

172. 23. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, capoverso 2-bis secondo periodo sopprimere le parole da: fermo a: lavoro.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

**** 172. 21.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 1, capoverso 2-bis secondo periodo sopprimere le parole da: fermo a: lavoro.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

**** 172. 14.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Al comma 1, capoverso 2-bis secondo periodo sopprimere le parole da: fermo a: lavoro.

Al comma 3, sopprimere le parole: , da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

**** 172. 26.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente numero:

2-ter. Le sanzioni ancora in essere, comminate in base all'articolo 9-*quater*, commi 4 e 18, abrogati all'articolo 85, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.

*** 172. 11.** Marras.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

2-ter. Le sanzioni ancora in essere, comminate in base all'articolo 9-*quater*, commi 4 e 18, successivamente sopprese dall'articolo 85, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.

***172. 12.** Marras, Cicu, Cossiga, Testoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

2-ter. Le sanzioni ancora in essere, comminate in base all'articolo 9-*quater*, commi 4 e 18, successivamente sopprese dall'articolo 85, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono annullate e sono sospesi i relativi atti di esecuzione, qualora la violazione si sia concretata nel solo ritardo delle comunicazioni.

*** 172. 20.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 172, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

Al fine di potenziare i controlli sull'evasione contributiva, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, nella misura massima di un terzo per ogni ufficio periferico, gli idonei della procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale delle risorse umane e affari generali del 15 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 23 novembre 2004, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici, per esami, per il profilo professionale di ispettore del lavoro, posizione economica C2».

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare la seguente variazione:

2007: + 950.000.

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

2007: + 950.000.

172. 01. Palomba.

ART. 173.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. È istituito il Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere da 2007 al quale possono accedere gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di compiere uno studio sui danni prodotti da un'eccessiva esposizione all'inquinamento atmosferico ed acustico da parte degli operatori del servizio di trasporto pubblico di persone all'interno delle aree urbane, includendo nell'elenco delle malattie professionali previsto dall'articolo 139 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quei lavoratori che, seppure autonomi, dovendo garantire un servizio pubblico, sono maggiormente esposti a fattori inquinanti.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

173. 1. Alfano.

Dopo l'articolo 173 aggiungere il seguente:

Art. 173-bis.

(Corsi di formazione professionale).

1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni. Sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 12, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza automobilistica e per l'accesso all'esame, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio.

173. 0. 1. Giudice.

ART. 175.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 *con le seguenti:* e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900.

175. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 6.000 unità *con le seguenti:* 7.000 unità *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,34 milioni di euro per l'anno 2007, di 68,84 milioni di euro per l'anno 2008 e di 163,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter
(*Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto*).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 449 del 1997 sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 *con le seguenti:* nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.

175. 12. Cialente, Chianale.

Al comma 1, dopo le parole o gruppi di imprese *aggiungere le seguenti:* , ovvero di imprese cooperative,.

Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis

Sono aumentate di 0,03 euro le aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti: benzina e benzina senza piombo, olio da gas o gasolio usato come carburante, gas di petroli liquefatti usati come carburante.

Conseguentemente alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 10 per cento.

175. 9. D'Ulizia.

Al comma 1 dopo le parole «che eccedono la mobilità ordinaria» aggiungere il seguente periodo: Tali effetti sono estesi anche alle aziende in concordato preventivo, procedura fallimentare, e in amministrazione straordinaria i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Per gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria si provvede con le risorse previste nel presente articolo sino ad un massimo di mille unità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Art. 215-ter
(Aumento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto).

1. All'articolo 17, comma 29 della legge 449 del 1997 sostituire le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».

175. 13. Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1-septies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2006, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.

175. 1. XI Commissione.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.200 delle unità indicate nel periodo precedente, a condizione che tali unità siano costituite da lavoratori che matureranno i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro i periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

175. 2. Cialente, Chianale.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente, a condizione che tali unità siano costituite da lavoratori che

matureranno i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro i periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

175. 3. Cialente, Chianale.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.200 delle unità indicate nel periodo precedente.

175. 4. Cialente, Chianale.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente.

175. 5. Cialente, Chianale.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 6.000 unità *con le seguenti:* 7.000 unità; *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,34 milioni di euro per l'anno 2007, di 68,84 milioni di euro per l'anno 2008 e di 163,34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite dei lotto e accise sui superalcolici).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

175. 6. Cialente, Chianale.

Al comma 1 dopo le parole: che eccedono la mobilità ordinaria *aggiungere il seguente periodo:* Tali effetti sono estesi anche alle aziende in concordato preventivo, procedura fallimentare, e in amministrazione straordinaria i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Per gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria si provvede con le risorse previste nel presente articolo sino ad un massimo di mille unità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

(Ritenute sulle vincite del lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

175. 7. Vico.

Dopo l'articolo 175, inserire il seguente:

Art. 175-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, sono introdotte le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo del comma 4, le parole: "requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1 che siano dipendenti da imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche dopo il 1° gennaio 2008, si applicano, ai fini del trattamento pensionistico di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni"».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11,92 milioni di euro per l'anno 2008 e di 29,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

175. 0. 1. Cialente.

Dopo l'articolo 175, inserire il seguente:

Art. 175-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, sono introdotte le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo del comma 4, le parole: "requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, anche dopo il 1° gennaio 2008, si applicano, ai fini del trattamento pensionistico di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni."».

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 27,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

175. 0. 2. Cialente.

ART. 176.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 460 milioni di euro, con le seguenti: 448 milioni di euro.

Conseguentemente alla fine del comma 1 inserire il seguente comma:

2. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

176. 2. Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

Al comma 1, dopo le parole: 460 milioni di euro, aggiungere le seguenti: di cui 12 milioni di euro destinati all'attuazione del comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente, alla fine del comma 1 aggiungere il seguente:

2. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

176. 1. Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

All'articolo 176, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 460 milioni di euro con le seguenti: 448 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 176, inserire il seguente:

Art. 176-bis.

(Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti).

1. Sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni

al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri, da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

176. 02. Attili, Zunino, Velo, Albonetti.

Dopo l'articolo 176, aggiungere il seguente:

Art. 176-bis.

(Trattamento d'integrazione salariale per i lavoratori portuali che prestano lavoro nei porti).

1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni è soppresso e sostituito dal seguente:

15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5, della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità Portuali o Marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di effettivo non impiego. Per le imprese di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'Impresa o di costituzione dell'Agenzia per la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

Date le peculiari caratteristiche del settore portuale, della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche le conseguenze che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festività, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore. L'erogazione della sopra richiamata indennità, da parte dell'INPS, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei Trasporti. L'onere relativo all'applicazione del presente articolo, pari a euro 12 milioni annui, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

2. A far data dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, operata a norma dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della Legge 13 febbraio 1987, n. 26, di conversione del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, l'accredito della contribuzione figurativa per ogni giornata di mancato impiego integrata dall'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria è calcolato sulla base del valore medio dei salari erogati per le giornate di effettivo avviamento al lavoro.

3. La parola «trasformazione» di cui alla rubrica all'intero testo dell'articolo 21 della legge 28 gennaio, n. 84 deve essere, in modo autentico, interpretato come «costituzione».

4. Nei porti ove, per motivazioni di tutela dell'ambiente marino, ovvero per la tutela di beni culturali ed archeologici, sia stata disposta la chiusura al traffico commerciale, alla scopo di favorire la riconversione riproduttiva delle imprese portuali trasformate in via coattiva ai sensi dell'articolo 2, lettera a) b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le stesse avranno titolo preferenziale per l'esercizio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività turistiche, ricreative e/o diportistiche od altre attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo diverso da

quello commerciale.

176. 03. Velo, Attili, Albonetti, Zunino.

Dopo l'articolo 176 il seguente:

Art. 176-bis.

(Incentivi alla trasformazione dei contratti di lavoro part-time).

1. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di strumenti atti a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione e al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, finalizzato al contenimento degli oneri nel settore pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, trovano applicazione per il periodo 2008-2011 per i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, trasformati in contratti di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assuma, con contratto a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. Entro il 30 giugno 2011 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di cui al comma 1, al fine di valutarne l'effettivo impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, sui comportamenti delle imprese fruitici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro a tempo parziale.

176. 01. Amoruso, Lo Presti.

ART. 177.

Sopprimerlo.

* **177. 36.** Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

* **177. 13.** Marinello.

Sopprimerlo.

* **177. 16.** Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

* **177. 12.** Raisi, Saglia, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

** **177. 8.** Fogliari, Fincato, Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

** **177. 7.** Uggè, Mondello, Zanetta, Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

** **177. 6.** Leo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2007.

**** 177. 19.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente.

177. 15. Pelino.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale, aggiungere le seguenti: , nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,.

177. 1. La XI Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale aggiungere le seguenti: nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali.

177. 28. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 2, dopo le parole: associazioni nazionali aggiungere: considerazioni sindacali.

177. 35. Campa.

Sopprimere il comma 3.

177. 14. Pelino.

Al comma 3, dopo le parole: lavoro subordinato, aggiungere la seguente: promuove.

177. 2. La XI Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: stipula di contratti di lavoro subordinato e aggiungere la seguente: promuovere.

*** 177. 29.** Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza della regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.

*** 177. 3.** La XI Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.

177. 34. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla regolarizzazione per cui sia stata positivamente espletata procedura di conciliazione ai sensi del comma 3 a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 2 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti accertativi degli enti competenti, per gli interi periodi per cui è stata contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.

177. 32. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

È prevista una quota, a carico dell'INPS e attivabile solo al pagamento da parte del datore di lavoro della quota di cui al punto a) del periodo precedente, tale da raggiungere il massimo della

contribuzione dovuta per i lavoratori subordinati per gli anni oggetto dell'atto di conciliazione di cui al comma 3.

177. 5. Di Salvo, Delbono, Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La restante parte della quota dovuta dal datore di lavoro è a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

Conseguentemente, per l'anno 2007 il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti di sostegno dell'occupazione convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato di 50 milioni di euro;

all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000.

177. 20. Di Salvo, Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Il versamento della somma *con le parole:* L'intero versamento della somma.

177. 33. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, sopprimere le parole da: all'articolo 51 del testo unico *a:* nonché.

177. 21. Merloni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

* **177. 31.** Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

* **177. 4.** La XI Commissione.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

177. 26. Balducci, Piazza.

Al comma 7, sostituire le parole: per la durata di un anno a decorrere *fino alla fine del periodo con le seguenti:* a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e per il periodo necessario all'espletamento della procedura di regolarizzazione è sospesa, nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato istanza, nell'ambito di accertamenti ispettivi, espletabili successivamente alla presentazione dell'istanza medesima, ogni contestazione di violazione amministrative, omissioni contributive e connessi illeciti penali, contemplati dalle presenti norme, in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 3, a fronte di condotte, attive od omissive, realizzate nei periodi indicati e riconducibili al contenuto dell'istanza di regolarizzazione medesima.

177. 30. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e l'articolo 2, secondo comma, del Regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924 n. 2270, sono abrogati. In attuazione di quanto previsto al comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Eventuali procedimenti di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.

177. 9. Delbono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al Regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422 e l'articolo 2, secondo comma, del Regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924 n. 2270, sono abrogati. In attuazione di quanto previsto al comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale. Eventuali procedimenti di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

177. 10. Delbono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Sono riconosciuti alla Regione Abruzzo per le annualità 1994, 1995, 1996 i benefici degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000.

177. 11. Crisci.

All'articolo 177, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Tutti i lavoratori autonomi che abbiano cessato la loro attività possono regolarizzare la propria posizione contributiva ed assicurativa entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in pendenza di contenziosi amministrativi e giudiziari definiti con sentenza irrevocabile, con il pagamento della sola sorte capitale dovuta, con esclusione di eventuali sanzioni, interessi di mora e spese accessorie.

177. 27. D'Elpidio, Fabris, Li Causi.

Dopo l'articolo 177, è inserito il seguente:

Art. 177-bis.
(Apprendistato in cicli stagionali).

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali.
 2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 3. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
- * 177. 01.** Campa, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Apprendistato in cicli stagionali).

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali.
 2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 3. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
 4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.
- * 177. 02.** Bernardo.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

Art. 177-bis.
(Misure per favorire la regolarizzazione dei lavoratori stranieri).

1. Al decreto legislativo n. 86 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 18, comma 7, sostituire le parole «in lire 10 miliardi annui» con «in euro 10 milioni annui»;
- b) dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo).

1. Quando, in occasione dell'intervento delle autorità ispettive del Ministero del Lavoro, dell'INAIL, degli enti previdenziali o di polizia, anche a seguito di segnalazione da parte del

lavoratore o dell'organizzazione sindacale a cui si è rivolto, sia accertata l'occupazione, da parte di un'impresa, di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, il questore, sulla base del verbale ispettivo o del rapporto di polizia, o a seguito di comunicazione di cui al comma 2, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per motivi di sfruttamento lavorativo, per consentire allo straniero la continuazione del rapporto di lavoro regolarizzato o la ricerca di un lavoro regolare in caso di cessazione del rapporto nel frattempo intervenuto.

2. Il lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno può congiuntamente al proprio datore di lavoro, entro e non oltre il 30 giugno 2007, promuovere domanda di regolarizzazione esclusivamente nei casi in cui non sussistano violazioni di norme penali e amministrative connesse con i reati di intermediazione illecita di manodopera, privazione o restringimento delle libertà personali, schiavismo, sfruttamento della prostituzione, attività criminali organizzate con finalità eversive, truffa e raggiri, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. La domanda va presentata al questore ai sensi del comma 1 nonché alle commissioni di cui all'articolo 410 del Codice di procedura civile, che ne esamineranno i contenuti al fine di giungere ad una transazione sui pregressi previdenziali e salariali. L'esame presso le sovra indicate commissioni è subordinato al rilascio del permesso di cui al comma 1. Le Commissioni di cui all'articolo 410 Codice di procedura civile, alla perfezione dell'atto di conciliazione, ne danno comunicazione al questore. Al datori di lavoro di cui al presente comma non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche.

3. A decorrere dalla data del verbale ispettivo, del rapporto di polizia, della comunicazione di cui al comma 2 e fino al provvedimento del questore, lo straniero non può essere espulso o sottoposto a misure di restrizione in quanto privo del permesso di soggiorno, né può essere eseguito un provvedimento espulsivo già emesso. Se l'intervento delle autorità è conseguenza della segnalazione del lavoratore, il divieto di cui al periodo precedente, decorre dalla data della segnalazione, ma viene meno nel caso di verbale o rapporto negativo.

4. Il permesso è revocato se viene accertata con sentenza passata in giudicato l'insussistenza del rapporto di lavoro posto a base del provvedimento del questore.

5. Il rilascio del permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo, consente ai datori di lavoro, se ne ricorrano i presupposti, di regolarizzare lo straniero presso gli istituti previdenziali. La regolarizzazione e la corresponsione delle eventuali competenze arretrate dovute allo straniero in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria produce l'estinzione delle pene connesse al reato di cui all'articolo 22 comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo ha la durata di un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età e per l'esercizio di specifiche professioni. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente articolo l'interessato risulti inoccupato trovano vigenza le norme ordinarie connesse ai tempi e modi di ricerca di nuova occupazione previsti dal presente decreto legislativo e successive modifiche.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6 milioni di euro annui.

177. 03. Buffo, Nicchi, Zanotti, Di Salvo, Aurisicchio, Trupia, Sasso, D'Antona, Cialente, Fumagatti, Attili, Maderloni, Leoni, Longhi, Gianni Farina, Lomaglio, Scotto, Samperi, Fiorio, Bandoli, Falomi, Rocchi.

ART. 178.

Sopprimerlo.

***178.8.** Pelino.

Sopprimerlo.

***178.9.** Fabbri, Baldelli, Campa, Fratta Pasini, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

*** 178. 5.** Ravetto.

Sostituire l'articolo 178 con il seguente:

Art. 178.

(Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato e di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché degli associati in partecipazione e delle partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, conformemente alle previsioni del presente articolo.

2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1, promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo, i lavoratori alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro, stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. In ogni caso, i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.

4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4, comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.

7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5. La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

8. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

9. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione è riconosciuto, in termini di titoli e/o punteggio, il lavoro prestato in collaborazione coordinata e continuativa o con Partita IVA in monocommittenza presso la stessa amministrazione.

178. 03. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi con i singoli lavoratori interessati per promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di

conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

178. 34. Zeller, Brugger, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, dopo le parole: continuativa anche a progetto, aggiungere le seguenti: nonché degli associati in partecipazione e delle Partite IVA iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

178. 17. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 1, dopo le parole: anche a progetto, aggiungere le seguenti: nonché degli associati in partecipazione e dei titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Conseguentemente, all'onere derivante, valutabile in 140 milioni circa di euro all'anno, si provvede mediante la seguente disposizione:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 29 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui agli articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

178. 22. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti : 31 dicembre.

***178.11.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

*** 178. 4.** Leo.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

*** 178. 6.** Uggè, Zanetta, Mondello, Di Centa.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

*** 178. 7.** Fogliardi, Fincato.

Al comma 1, dopo le parole: associazioni nazionali, aggiungere le seguenti: confederazioni sindacali.

178. 35. Campa.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione esperiscono il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.

178. 21. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 2, dopo la parola: rapporti sono aggiunte le seguenti: risultanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

178. 26. Leone.

Al comma 2 sostituire il secondo e il terzo periodo con le seguenti parole: a tempo indeterminato, i quali godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

178. 31. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i lavoratori comunitari ed extracomunitari iscritti nel libro matricola, che non sono più rintracciabili, basta la sola dichiarazione del datore di lavoro.

178. 36. Campa.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi interconfederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

* **178. 1.** La XI Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole: accordi confederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

* **178. 33.** Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 3, dopo le parole: accordi interconfederali inserire le seguenti: e/o aziendali.

178. 25. Leone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

178. 16. Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso i compensi legati alle prestazioni non potranno essere inferiori a quanto previsto dai CCNL di riferimento per lavoratori dipendenti con analoga professionalità.

178. 23. Napoletano, Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2007, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota contributiva prevista grava per 1/3 sul lavoratore e per i rimanenti 2/3 a carico del datore di lavoro; i lavoratori possessori di partita IVA dovranno indicare nell'atto di fatturazione una rivalsa previdenziale pari alla quota di aliquota a carico del committente.

178. 24. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento *con le seguenti:* Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento previdenziale, *sopprimere la seguente:* di.

178. 2. La XI Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento *con le seguenti:* Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.

178. 30. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS i contratti stipulati con ciascun lavoratore e l'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in 36 ratei mensili successivi. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 10897.

178. 27. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuali conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva e contributiva relativi al periodo pregresso. Per effetto dei predetti atti di conciliazione, è sospesa ogni contestazione di illeciti di natura fiscale, contributiva ed amministrativa, per i pregressi periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori interessati, come esattamente individuati nel verbale di conciliazione, per il tempo necessario al versamento delle somme di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. I datori di lavoro, a tal fine, sono tenuti a depositare presso gli enti competenti copia

autentica dei verbali di conciliazione di cui al presente comma.

178. 28. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 6, sopprimere dalle parole: all'articolo 51 del testo unico alla parola: nonché.

178. 12. Merloni.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

178. 3. Di Salvo Buffo, Rocchi, Burgio.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'accordo sindacale di cui al comma 1 comprenda il riconoscimento di tutti i lavoratori contemplati nei provvedimenti degli enti accertatori, per gli interi periodi per cui è contestata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.

178. 29. Andrea Ricci, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in riferimento alle sole posizioni dei lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro che abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione di cui al comma 6.

178. 32. Andrea Ricci, Rocchi, Bugio, De Cristofaro.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione di tali operazioni resta inoltre condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salvo le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

178. 19. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai comuni A tal fine è destinato un importo pari al 10 per cento del fondo di cui al comma successivo.

* **178. 18.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. L'accesso alla procedura, di cui al presente articolo, è consentita anche ai comuni. A tal fine è destinato un importo pari al 10 per cento del fondo di cui al comma successivo.

* **178. 13.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini della partecipazione ai concorsi nella pubblica amministrazione è riconosciuto, in termini di titoli ovvero di punteggio, il lavoro prestato attraverso le fattispecie di contratti di cui al comma 1 in monocommittenza presso la stessa amministrazione.

178. 20. Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Fernando Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 178, aggiungere il seguente:

Art. 178-bis.

1. All'articolo 20, al comma 1, della Legge n. 44 del 2001 sono soppresse le parole da: «sulla base» a «organiche».

2. La Regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20 della legge n. 448 del 2001, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste dallo stesso articolo 20 della legge n. 448 del 2001, fino ad esaurimento delle stesse. Successivamente la Regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio.

178. 02. Raiti, Ossorio.

ART. 180.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. Per l'anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

2. A tal fine, le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la costituzione dei Fondi nazionali per la formazione professionale continua di cui al comma precedente.

3. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*** 180. 05.** Zanetta, Uggè, Di Centa, Mondello.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. Per l'anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

2. A tal fine, le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la costituzione dei Fondi nazionali per la formazione professionale continua di cui al comma precedente.

3. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*** 180. 01.** Leo.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. Per l'anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

2. A tal fine, le somme non utilizzate o impegnate dal fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la costituzione dei fondi nazionali per la formazione professionale continua di cui al comma precedente.

3. L'attivazione dei fondi di cui al comma 1 è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***180. 0. 14.** D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. Per l'anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

2. A tal fine, le somma non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la costituzione dei Fondi nazionali per la formazione professionale continua di cui al comma precedente.

3. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***180.06** Bernardo.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

(Formazione continua esercenti attività commerciali).

1. Per l'anno 2007, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua ed accrescere la competitività delle imprese, possono essere istituiti, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati, appositi Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

2. A tal fine, le somma non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, anche per la costituzione dei Fondi nazionali per la formazione professionale continua di cui al comma precedente.

3. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***180.07** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

1. È definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottato in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'attività delle case da gioco, stante l'inquadramento nella gestione tariffaria secondo la classificazione aziende ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

**** 180. 04.** Mondello, Zanetta, Uggè, Di Centa.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

1. È definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottato in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'attività delle case da gioco, stante l'inquadramento nella gestione tariffaria secondo la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88

**** 180. 03.** Campa.

Dopo l'articolo 180 aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è soppresso.

180. 0. 8. Scalia, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 180 aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

1. Al fine di realizzare i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della Strada statale Siracusa-Floridia, lo stanziamento di cui all'articolo 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS è incrementato come segue:

Alla Tabella F:

2007 + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 20

milioni di euro.

180. 0. 11. Bono.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis.

1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990, si incrementano come segue gli stanziamenti di cui alla tabella C.

Tabella C:

Decreto legge 142 del 1991: convertito con modificazioni della legge n. 195 del 1991: provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990:

2007: + 5.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella B di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

180. 0. 12. Bono.

Dopo l'articolo 180 è inserito il seguente:

Art. 180-bis.

(Interventi a sostegno della maternità e paternità).

1. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Riposi, permessi e prepensionamento per i figli con handicap grave»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. I genitori che assistono un figlio maggiorenne portatore di handicap in condizioni di gravità certificata, con invalidità del 100 per cento e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, che abbiano raggiunto il requisito di minimo di ventiquattro annualità di contribuzioni versate, a prescindere dall'età anagrafica, possono chiedere di usufruire in qualsiasi momento del collocamento anticipato in quiescenza, con rendita incrementata di 1 anno per ogni 4 anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio n. 104 del 1992.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 è inserito, il, seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. Istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi,

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto C indicato dal comma 4.

180. 0. 13. Satta.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).

BOZZA

EMENDAMENTI

(Articoli da 181 a 197)

ART. 181.

Al comma 1 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano;

dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria.»;

a) al comma 12 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

a) al comma 12 aggiungere il seguente periodo: «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

* **181. 11.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,;

al comma 5 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,;

dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria.»;

al comma 12 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano,;

al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

* **181. 10.** Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.

Al comma 1, sopprimere le parole: province autonome di Trento e di Bolzano,;

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,;

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria.»;

al comma 12, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano,;

al comma 12, aggiungere il seguente periodo: le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

*** 181. 9.** Boato, Camillo Piazza.

Al comma 1, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.

181. 5. Froner, Betta, Bressa.

Sopprimere i commi da 2 a 11.

181. 7. Marras.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

181. 1. La XIV Commissione.

Al comma 5, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.

181. 4. Froner, Betta, Bressa.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-bis. Alle finalità di cui ai commi da 1 a 10 si provvede per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto stabilito da specifiche norme di attuazione statutaria.

181. 3. Froner, Betta, Bressa.

Sopprimere il comma 11.

181. 6. Il Governo.

Al comma 12 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano,. *e aggiungere in fine il seguente periodo:* le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente comma ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

181. 2. Froner, Betta, Bressa.

Dopo l'articolo 181 aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. Per tutte le iniziative ed attività di cooperazione allo sviluppo da svolgersi nei Paesi esteri il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con personale locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

181. 03. Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 181 aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:

2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1° gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'Iva sull'accisa vigenti nell'anno di competenza.

181. 0. 1. Alberto Giorgetti.

ART. 182.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco d'azzardo, è consentita, in accordo con le regioni, la costituzione di nuove case da gioco, localizzate due per regione, oltre alle esistenti ed oltre a quelle da consentirsi nei comuni il cui territorio sia interamente in zona extra doganale, tenendo conto delle ragioni storiche e sociali, della presenza di case da gioco in Paesi esteri limitrofi e della necessità di sottrarre alla criminalità organizzata la gestione del gioco d'azzardo clandestino. Tali localizzazioni dovranno essere fatte tenendo conto del potenziale turistico e della capacità ricettiva delle località vocate, nonché dello sviluppo dell'occupazione nelle zone con tasso di inoccupati maggiore della media nazionale. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono previste le misure di controllo, le caratteristiche dell'atto di affidamento in concessione a società private o miste, la ripartizione dei proventi e dei canoni concessori, nonché le norme di raccordo con le disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni statali in materia di giochi.

182. 4. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: legge 23 agosto 1988 n. 400, sono inserite le seguenti: acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

182. 8. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con le parole: Ministero per beni e le attività culturali - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

182. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, le parole: 48 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 150 milioni di euro».

182. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una quota non superiore a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinati a favorire l'acquisto delle strutture ricettive da parte del gestore.

182. 1. La X Commissione.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: di cui fino a un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinati a favorire l'acquisto delle strutture ricettive da parte del gestore.

182. 2. Chicchi, Burchiellaro, Cialente, Lulli, Marino, Merloni, Quartiani, Ruggeri, Sanga, Squeglia, Testa, Tomaselli, Tuccillo, Vico.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto dei beni di cui al presente comma, ivi compresi quelli adibiti alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, possono essere garantiti, entro l'importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, a titolo gratuito, nella misura massima dell'80 per cento.

182. 3. Burchiellaro, Ruggeri.

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto dei beni di cui al presente comma possono essere garantiti, entro l'importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, a titolo gratuito, nella misura massima dell'80 per cento.

***182. 12.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto dei beni di cui al presente comma possono essere garantiti, entro l'importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, a titolo gratuito, nella misura massima dell'80 per cento.

***182. 11.** D'Elpidio, Fabris.

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: I finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari per l'acquisto dei beni di cui al presente comma possono essere garantiti, entro l'importo massimo di euro 1.500.000, a valere sul Fondo di cui all'articolo 104, comma 7, a titolo gratuito, nella misura massima dell'80 per cento.

***182. 10.** Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la realizzazione del progetto Buoni vacanze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da assegnare al Fondo di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Conseguentemente: All'articolo 216, al comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

182. 13. Mantini, Costantini, Dorina Bianchi, Razzi, Carlucci.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Le risorse in eccedenza in dotazione al «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, confluiscono nei Fondi interprofessionali per la formazione continua, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

***182. 01.** Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Le risorse in eccedenza in dotazione al «Fondo degli interventi per la realizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, confluiscono nei Fondi interprofessionali per la formazione continua, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

182. 0. 10. Alberto Giorgetti, Alemanno.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Le risorse in eccedenza in dotazione al «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, confluiscono nei Fondi interprofessionali per la formazione continua, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

***182. 0. 21.** Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Incentivi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del franchising).

1. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in affiliazioni (*franchising*) operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare l'imprenditoria realizzata nelle forme dei franchising, in conformità ai principi di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzato:

a) all'apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo della rete e di nuova occupazione;

b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti italiane all'estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussione, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del

progetto di crescita e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di spazi, per l'allestimento, la promozione e il presidio.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

«Art. 215 bis.

All'articolo 6, dopo il comma 20, è introdotto il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

182. 0. 23. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Incentivi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del franchising).

1. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in affiliazioni (*franchising*) operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare l'imprenditoria realizzata nelle forme dei franchising, in conformità ai principi di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzato:

a) all'apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo della rete e di nuova occupazione;

b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti italiane all'estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussione, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del progetto di crescita e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di spazi, per l'allestimento, la promozione e il presidio.

182. 0. 20. D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Incentivi per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del franchising).

1. Al fine di favorire la competitività delle reti commerciali in affiliazioni (*franchising*) operanti su tutto il territorio italiano e sviluppare l'imprenditoria realizzata nelle forme del *franchising*, in conformità ai principi di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo, con dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato:

a) all'apertura di nuovi punti vendita in affiliazione per lo sviluppo della rete e di nuova occupazione;

b) alla copertura delle spese di promozione delle imprese affilianti italiane all'estero, derivanti da partecipazioni a manifestazioni ed eventi fieristici di rilievo internazionale e di riferimento per il settore.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sul fondo, garantiti da fideiussione, le imprese affilianti che abbiano sviluppato una rete commerciale attiva da almeno tre anni, in ragione del progetto di crescita e secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con riferimento ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di spazi, per l'allestimento, la promozione e il presidio.

Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

182. 02. Burchiellaro, Ruggeri.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, le somme non utilizzate o impegnate dal «Fondo gli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al citato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 207 del 1996 anche per il finanziamento di appositi «Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali», costituiti, presso l'INPS, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati.

2. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***182. 0. 12.** Raiti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, le somme non utilizzate o impegnate dal «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale», possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al citato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, anche per il finanziamento di appositi «Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli

iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali», costituiti, presso l'INPS, dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati.

2. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***182. 0. 17.** D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, le somme non utilizzate o impegnate dal «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al citato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, anche per il finanziamento di appositi «Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali», costituiti, presso l'INPS, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati.

2. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***182. 0. 24.** Lulli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Formazione continua per i lavoratori autonomi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua, le somme non utilizzate o impegnate dal «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale», di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al citato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, anche per il finanziamento di appositi «Fondi nazionali per la formazione professionale continua per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali», costituiti, presso l'INPS, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori interessati.

2. L'attivazione dei Fondi di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

***182. 0. 26.** Lulli.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, le regioni e le province autonome autorizzano l'apertura di nuove case da gioco, che possono svolgere attività di gioco, ristorazione e spettacolo.

2. I comuni interessati all'apertura di case da gioco presentano alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio apposita richiesta, approvata con deliberazione del consiglio comunale. Nella richiesta sono indicate:

- a) la previsione di creazione di occupazione diretta e indotta;
- b) la capacità di accoglienza turistica del comune interessato e dei comuni limitrofi;
- c) le caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire a casa da gioco;
- d) le informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la casa da gioco.

3. Le istanze dei comuni interessati possono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. Entro i successivi due mesi, la regione o la provincia autonoma, sentito il prefetto competente per territorio, autorizza l'apertura permanente di una sola casa da gioco sul proprio territorio o, per motivi di opportunità economica e turistica, di un numero massimo di due case da gioco stagionali, che non possono essere mai aperte contemporaneamente e sono soggette a separata rendicontazione. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture simili o l'avere avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.

4. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ha durata decennale. Qualora, entro un anno dell'autorizzazione, la casa da gioco non apra al pubblico e non entri in funzione, la regione o la provincia autonoma procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 3, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del comma 2.

5. Le norme regolamentari di attuazione sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

Conseguentemente:

all'articolo 20, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente:

«*f-quinqies*) le prestazioni di prenotazione, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo per conto di clienti italiani e stranieri, di servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto passeggeri quando tali servizi sono usufruiti interamente all'estero»;

all'articolo 120, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di euro.
182. 03. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

1. Per l'istituzione di un apposito Istituto di controllo, finalizzato ad operare, anche con la collaborazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), un monitoraggio limnologico dei Lago di Garda, onde porre in essere i primi interventi necessari a salvaguardare la tutela del relativo bacino imbrifero e dell'ecosistema lacustre dai pericoli dell'inquinamento anche ricollegabili al possibile innalzamento dei livelli di fosforo,

nonché a svolgere adeguata attività di prevenzione di possibili danni ambientali, è autorizzato un contributo triennale complessivo di 3 milioni di euro, a favore della Comunità del Garda, a decorrere dall'anno 2007, da ripartirsi in misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, all'articolo 120, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

182. 04. Germontani.

Dopo l'articolo 182 aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

Alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è destinato uno stanziamento ulteriore di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per gli anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

182. 0. 6. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Riuso programmi informatici da parte della pubblica informazione).

1. Al fine di consentire un effettivo riuso dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di: personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purchè esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.

182. 0. 11. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Modifiche all'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 35 del 2005).

1. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole «delle associazioni di categoria» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese

turistiche in forma cooperativa».

182. 0. 15. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Modifiche all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005).

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola «tre» è sostituita dalle seguenti «quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa».

182. 0. 13. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.

(Modifica dell'articolo 10 della legge n. 135 del 2001).

1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

(Fondo per lo sviluppo della domanda turistica).

1. Allo scopo di incrementare la domanda, con particolare riferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo per favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato «fondo», che permetterà di rafforzare anche il sistema dei «buoni vacanza», sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo *no profit* e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, entro 90 giorni, con proprio decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo con il sistema di «buoni vacanze» di cui al precedente comma 1, individuando l'eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate forme di *outsourcing*;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10 milioni;

2008: - 10 milioni;

2009: - 10 milioni.

182. 0. 14. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Incentivazione del settore turistico in Calabria).

1. Al fine di incentivare e valorizzare il settore turistico, nonché di sviluppare i processi di crescita dimensionale delle imprese turistiche-ricettive della regione Calabria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il 50 per cento delle risorse economiche, di cui al comma 1, sono trasferite alla regione che le destina ai Comuni, ubicati nelle zone turistiche, che ne facciano richiesta.

3. Il 50 per cento delle risorse economiche, di cui al comma 1, sono trasferite alla regione che le destina alle imprese turistiche-ricettive, che svolgono la loro attività nell'ambito della regione Calabria, che ne facciano richiesta.

4. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la regione Calabria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10 milioni di euro;

2008: - 10 milioni di euro;

2009: - 10 milioni di euro.

182. 0. 25. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Interventi contro l'erosione della costa abruzzese-teramana).

1. Al fine di contrastare l'erosione della costa abruzzese-teramana ricompresa tra la foce del fiume Vomano e la foce del fiume Saline, nonché per consentirne l'opera di consolidamento, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore della comunità montana Zona «N» di Cermignano.

Conseguentemente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

182. 0. 16. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 182, aggiungere il seguente:

Art. 182-bis.
(Interventi a sostegno delle aree terremotate delle regioni Campania e Basilicata).

1. Il ricavato dei mutui attivati, singolarmente dalle regioni Campania e Basilicata, per il completamento della ricostruzione dei comuni delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980 e 1981, di cui al testo unico, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei

singoli comuni presso le tesorerie provinciali, decurtate di un importo pari ai prelievi effettuati negli ultimi 18 mesi per ogni singolo comune, è depositato ai fini fruttiferi, presso la Cassa depositi e prestiti per la costituzione di due "fondi speciali" accesi rispettivamente a nome della regione Campania e della regione Basilicata, utilizzando i fondi dei rispettivi comuni. Il tasso di remunerazione è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni Campania e Basilicata, a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procedono, secondo le necessità di cassa, all'accreditamento ai singoli comuni nei limiti delle rispettive assegnazioni già disposte.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resta investito dei poteri di indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e controllo, per l'intera area terremotata delle regioni Campania e Basilicata, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, articolo 12.

4. Le regioni Campania e Basilicata, su richiesta motivata dei sindaci, previo parere di una commissione presieduta dal Presidente della giunta regionale o suo delegato e formata da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, un esperto nella specifica materia della ricostruzione e da cinque Sindaci o loro delegati nominati dal Presidente della giunta regionale, di cui per questi ultimi, almeno tre di comuni classificati disastri, autorizzano l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni di competenza già disposte a favore di ciascun comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun comune esclusivamente per l'edilizia abitativa. L'autorizzazione per l'utilizzazione di fondi eccedenti le assegnazioni già disposte può avvenire esclusivamente a seguito di dimostrazione di impegno di tutti i fondi assegnati e di esibizione dell'elenco degli aventi diritto, ai sensi della legge 23 gennaio 1992 n. 32, in quanto pratiche già istruite e approvate dall'organo competente, nonché della relativa documentazione amministrativa a dimostrazione della priorità di legge.

5. Le regioni sono autorizzate ad assegnare fondi eccedenti a quei comuni che ne faranno richiesta, anche utilizzando fondi di quei comuni che nell'anno solare precedente hanno effettuato prelievi inferiori al 10 per cento dell'importo di cassa potenziale a loro disposizione. La decurtazione, per ogni singolo comune, non potrà superare il 50 per cento delle giacenze riferite al primo gennaio di ogni anno solare.

6. I fabbisogni dei singoli comuni sono definiti con decreto del Presidente della giunta regionale su istruttoria della commissione di cui al comma 4.

7. Gli importi derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali intestate ai singoli comuni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n. 367, o derivanti dal parziale versamento all'erario con prelievi dalle citate contabilità, sono versati sui «fondi speciali», di cui al comma 1, delle rispettive regioni Campania e Basilicata.

8. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1998, n. 488, secondo le disposizioni ivi previste, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, nonché due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2008 e 2009. I relativi mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le risorse derivanti dai mutui di cui al presente comma rispetto alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento.

Conseguentemente: dopo l'articolo 184 è aggiunto il seguente:

«Art. 184-bis. - (Aumento delle aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro annui.

182. 0. 19. D'Elpidio, Giuditta.

ART. 183.

Al coma 1 sostituire le parole: la spesa di 60 milioni con le seguenti: la spesa di 54 milioni di euro.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more del trasferimento alla Regione Sicilia, è autorizzata a decorrere dall'anno 2007 la spesa di 6 milioni di euro a favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ad integrazione delle risorse già attribuite ai sensi del decreto ministeriale n. 3774 del 1° marzo 2006.

***183. 2.** Floresta.

Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di 60 milioni con le seguenti: la spesa di 54 milioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more del trasferimento alla Regione Sicilia, è autorizzata a decorrere dall'anno 2007 la spesa di euro 6 milioni a favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea ad integrazione delle risorse già attribuite ai sensi del decreto ministeriale n. 3774 del 1° marzo 2006.

183. 11. Raiti, Ossorio.

Al comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dall'articolo 115 risulta decurtata di un importopari a 240 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

***183. 1.** Misiani, Fiano, Vannucci.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'integrazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dall'articolo 115 risulta decurtata di un importo pari a 240 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

***183. 8.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, l'integrazione del fondi di cui all'articolo 1 comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, prevista dall'articolo 115 risulta decurtata di un importo pari a 240 milioni di euro a valere sull'anno 2007.

***183. 14.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 160 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

183. 13. Tassone, Dionisi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

183. 16. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse assegnate dovranno essere spese nel rispetto del decreto del presidente della Repubblica del 24 luglio 1996 n. 503.

Conseguentemente, la spesa si intende coperta con il fondo per le «provvidenze per l'editoria» previsto, di cui al comma 3 dell'articolo 216 dalla tabella C.

183. 12. Ossorio.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Al fine dello sviluppo del trasporto pubblico locale i contratti di servizio sono esentati dal pagamento dell'Iva.

Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni e 500 milioni rispettivamente con le seguenti: 200 milioni e 300 milioni.

183. 18. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».

1-ter. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti

beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».

1-quater. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1 del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, come modificato dal comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 3 primo periodo del citato decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle somme utilizzate in compensazione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 150.000;

2008: - 150.000;

2009: - 150.000.

183. 3. Di Gioia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dall'esercizio corrente l'apporto minimo dello Stato allo svolgimento delle funzioni di trasporto pubblico delegate alle regioni è calcolato in base all'inflazione di settore ed in relazione ai piani di sviluppo dei servizi concordati nella Conferenza Stato Regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

183. 17. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2006, n. 58, dopo le parole: «presso le aziende di trasporto pubblico locale» sono assunte le seguenti: «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47».

183. 15. Fabris, Beltrandi, Pedrini, Velo, Piano, Carbonella, Ricci, Soffritti, Adenti, D'Elpidio, Marantelli.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Cooperazione internazionale in campo idrico).

1. Alla tariffa del servizio idrico integrato può essere applicata una maggioranza non eccedente l'1 per cento della tariffa idrica media applicata alla clientela, da impiegarsi esclusivamente per operazioni di cooperazione internazionale allo scopo di consentire e/o migliorare il servizio idrico e di fognatura/depurazione. Le somme così raccolte vanno a costituire un accantonamento che è escluso dalla tassazione dei redditi dell'impresa. È a cura delle Regioni disciplinare il valore massimo della aliquota applicata nonché monitorare sull'accantonamento così costituito.

***183. 02.** Quartiani.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Cooperazione internazionale in campo idrico).

1. Alla tariffa del servizio idrico integrato può essere applicata una maggiorazione non eccedente l'1 per cento della tariffa idrica media applicata alla clientela, da impiegarsi esclusivamente per operazioni di cooperazione internazionale allo scopo di consentire e/o migliorare il servizio idrico e di fognatura/depurazione. Le somme così raccolte vanno a costituire un accantonamento che è escluso dalla tassazione dei redditi dell'impresa. È a cura delle Regioni disciplinare il valore massimo della aliquota applicata nonché monitorare sull'accantonamento così costituito.

***183. 0. 10.** Dagrò Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana).

1. Al fine di potenziare il livello di infrastrutture per la mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze della sicurezza del trasporto pubblico locale con particolare riguardo alla rete ferroviaria, anche in concessione, alla messa in sicurezza della rete metropolitana e al potenziamento delle sue connessioni con altre modalità di trasporto pubblico, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto capitale in favore della Regione Lazio pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

2. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1 è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 5 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2007, di un apposito «Progetto preliminare e definitivo del potenziamento e incremento della sicurezza del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana».

183. 04. Giro.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

183. 03. Giro.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

1. Al fine di consentire un effettivo riuso dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, vista l'esigenza delle singole amministrazioni di personalizzare e adattare i programmi informatici alle proprie specifiche necessità socio-territoriali, è consentito alle società a capitale interamente pubblico, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici, diversi dalle amministrazioni costituenti e partecipanti, limitatamente all'ambito del riuso dei programmi informatici, disciplinato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Alle società a capitale misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, è consentito lo svolgimento di prestazioni a favore di soggetti privati, in regime di libera concorrenza e la partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, purché esse non siano affidatarie di attività, in via diretta, da parte delle amministrazioni partecipanti.

183. 0. 7. Bernardo.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Rifinanziamento del trasporto marittimo locale).

1. All'articolo 216, comma 7, allegato 1 alla rubrica Ministero dei trasporti, alla voce Legge 19 maggio 1975, n. 169, articolo 2 - (3.1.2.10 cap. 1960) - sovvenzioni società di navigazione, gli importi sono così modificati:

2007: + 3.000;

2008: -;

2009: -.

Consequentemente dopo l'articolo 184 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Aumento delle accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata dello 0,5 per cento.

183. 0. 8. D'Elidio, Cioffi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente comma: «1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titolo di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dalle rispettive regioni».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 133.

183. 6. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Procedure competitive per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

1. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 maggio 2000, n. 164, sono aggiunte le parole: «ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive».

***183. 01.** Quartiani.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Procedure competitive per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

Al secondo periodo del comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 maggio 2000 n. 164 sono aggiunte le parole: «ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive.

***183. 05.** Saglia, Alberto Giorgetti, Bernardo.

Dopo l'articolo 183 aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Procedure competitive per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 maggio 2000 n. 164 sono aggiunte le parole: «ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure di evidenza pubblica».

***183. 06.** Lulli.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Procedure competitive per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

1. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 maggio 2000 n. 164 sono aggiunte le parole: «ovvero è affidato direttamente a società mista pubblica e privata in cui il socio privato venga scelto mediante procedure competitive.».

***183. 0. 9.** Dagrò Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

2. Nell'articolo 23, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, le parole da: «i trasferimenti erariali» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».

3. L'articolo 1, comma 3 primo periodo del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con

modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, é sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese».

4. È soppresso l'articolo 16, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1 del citato decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dal comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 3 primo periodo del citato decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle somme utilizzate in compensazione.

183. 7. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole «presso le aziende di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti «e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47».

183. 4. Zanetta, Rosso.

ART. 184.

Dopo l'articolo 184, inserire il seguente:

Art. 184-bis.

(Disciplina dell'orario di lavoro nelle conservatorie).

1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«24. Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11».

184. 0. 1. Antonio Pepe.

ART. 185

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) Articolo 45, comma 2;
- 2) Articolo 46;

- 3) Articolo 99;
- 4) Articolo 108;
- 5) Articolo 110;
- 6) Articolo 112;
- 7) Articolo 114;
- 8) Articolo 118;
- 9) Articolo 120;
- 10) Articolo 128;
- 11) Articolo 132;
- 12) Articolo 143;
- 13) Articolo 144;
- 14) Articolo 145;
- 15) Articolo 146;
- 16) Articolo 147;
- 17) Articolo 157;
- 18) Articolo 159;
- 19) Articolo 160;
- 20) Articolo 161;
- 21) Articolo 163;
- 22) Articolo 164;
- 23) Articolo 175;
- 24) Articolo 182;
- 25) Articolo 183;
- 26) Articolo 184;
- 27) Articolo 186;
- 28) Articolo 189;
- 29) Articolo 192;
- 30) Articolo 193;
- 31) Articolo 194;
- 32) Articolo 197;
- 33) Articolo 198;
- 34) Articolo 199;
- 35) Articolo 201;
- 36) Articolo 204;
- 37) Articolo 205;
- 38) Articolo 206;
- 39) Articolo 207;
- 40) Articolo 209.

Conseguentemente sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa:

- 1) articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 2) articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- 3) articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 4) articolo 109, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 5) articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 6) articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -240.720;
2008: -249.720;
2009: -249.720.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 57.150;
2008: -100.197;
2009: -100.197.

Ministero della giustizia:

2007: -50.000;
2008: -50.000;
2009: -50.000.

Ministero degli affari esteri:

2007: -109.116;
2008: -106.977;
2009: -106.977.

Ministero della pubblica istruzione:

2007: -3.256;
2008: -6;
2009: -6.

Ministero dell'interno:

2007: -101.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

2007: -986;
2008: - 82;
2009: - 82.

Ministero della difesa:

2007: -11;
2008: -11;
2009: -11.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -45;
2008: -45;
2009: -45.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 92.045;
2008: -100.045;
2009: -100.045.

Ministero della salute:

2007: -100.000;
2008: -100.000;
2009: -100.000.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -20.000;
2008: -40.000;
2009: -80.000.

Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 50.000;
2008: -200.000;
2009: -200.000.

Conseguentemente, alla tabella B apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: -442.145;
2008: -450.644;
2009: -450.644.

Ministero degli affari esteri:

2007: -1.000;
2008: -3.000;
2009: -3.000.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2007: -240.000;
2008: -290.000;
2009: -290.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: -27.900;
2008: -27.900;
2009: -27.900.

Ministero dell'università e della ricerca:

2007: -65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci previste in tabella C per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.

185. 1. Gianfranco Conte.

Sostituire l'articolo 185 col seguente:

Art. 185.

(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. - *(Compensazione dei debiti di fornitura).* - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui sino titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.

3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».

2. L'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso; le relative disponibilità confluiscono nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2007 ed è utilizzato ai fini della copertura degli oneri del presente articolo e delle compensazioni tra le Amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministero dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debtrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, nella tabella C ridurre proporzionalmente del 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

185. 2. Galli.

Sostituire l'articolo 185 con il seguente:

Art. 185.

(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Articolo 17-bis - *(Compensazione dei debiti di fornitura)* - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.

3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debtrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

5. Con decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo».

2. L'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso; le relative disponibilità confluiscono nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che è incrementato di 100 milioni di Euro per l'anno 2007 ed è utilizzato anche ai fini della copertura degli oneri del presente articolo e delle compensazioni tra le Amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debtrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2007, del 100 per cento per gli anni 2008 e 2009 e dei 90 per cento per l'anno 2010 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

185. 3. Marras, Cicli.

ART. 186.

Sopprimerlo.

186. 11. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 186-bis.

(Norme di ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinato allo Stato).

1. All'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «a decorrere dal 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004, 2005 e 2006».

2. A decorrere dall'anno 2007, la quota devoluta allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), come reintegrata ai sensi del comma 1, è destinata ad un Piano straordinario per l'emergenza fame in Africa.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze finanziarie, che si esprimono nel termine di trenta giorni, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 80.000;

2009: - 80.000.

186. 12. Andrea Ricci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 186.

1. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 45.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

186. 2. Fallica.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole da: è ridotta fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 80 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;
2008: - 80.000;
2009: - 80.000.

186. 9. Montani, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 60.000;
2009: - 60.000;

186. 10. Piro, Piscitello, Latteri.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta quota è destinata, in una misura comunque non inferiore al 15 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

186. 7. Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al contribuente di scegliere l'intervento di interesse sociale o umanitario fra gli scopi indicati all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a cui destinare la quota dell'8 per mille, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il medesimo decreto ministeriale di adozione dei modelli di dichiarazione per l'anno di imposta 2006 provvede ad attribuire codici numerici di identificazione delle quattro categorie degli interventi a diretta gestione statale.

186. 8. Montani, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(5 per mille per volontariato, ricerca e attività sociale dei comuni).

1. Al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Per l'anno finanziario 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009»,.

Consequentemente, alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;

Ministero dell'interno:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;

Ministero per beni e le attività culturali:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Consequentemente ridurre proporzionalmente del 3 per cento tutte le voci di parte corrente previste dalla Tabella C per ciascuno degli anni 2007 e successivi.

186. 0. 2. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Norma di ripristino delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF per volontariato e ricerca).

1. Per l'anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) finanziamento degli istituti scolastici.

Conseguentemente alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero economia e finanze:

2007: - 130.000;

alla voce Ministero Lavoro e previdenza sociale:

2007: - 10.000;

alla voce Ministero della Giustizia:

2007 - 10.000;

alla voce Ministero Affari esteri:

2007: - 20.000;

alla voce Ministero dell'Interno:

2007: - 30.000;

alla voce Ministero della Salute:

2007: - 40.000;

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali:

2007: - 25.000;

alla voce Ministero dell'Università e della ricerca:

2007: - 5.000;

alla voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000.

186. 0. 1. Piro, Piscitello.

Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni

e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) associazioni non governative (ONG).

Consequentemente dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

*Art. 6-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

186. 0. 7. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Proroga del 5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca).

1. A partire dall'anno finanziario 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni i cui al presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 338 a 340, della legge 23 dicembre 2002, n. 266.

Conseguentemente, sono ridotte in modo proporzionale gli importi di parte corrente delle voci della tabella C fino all'importo di 270 milioni per ciascun anno.

186. 0. 8. Bezzi, Zeller, Brugger, Widmann, Nicco.

Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Conseguentemente l'articolo 115 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 200 milioni di euro.

186. 0. 6. Alessandri, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

Art. 186-bis.

1. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1995, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli

incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

L'articolo 115 è abrogato.

I commi 8, 9 e 20 lettera i-quinquies) dell'articolo 20 sono abrogati.

186. 0. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 186, aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Norma di ripristino delle risorse del cinque per mille dell'IRPEF per volontariato e ricerca).

1. Per l'anno finanziario 2007, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) finanziamento degli istituti scolastici.

Consequentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero economia e finanze:

2008: - 130.000;

2009: - 150.000;

Ministero lavoro e previdenza sociale:

2008: - 10.000;

Ministero della giustizia:

2008: - 10.000;

Ministero dell'interno:

2008: - 40.000;

Ministero della salute:

2008: - 40.000;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2008: - 30.000;

Ministero dell'Università e della ricerca:

2008: - 10.000;

Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 20.000.

186. 0. 5. Piro, Piscitello, Latteri.

Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

Art. 186-bis.

(Destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF).

1. Per l'anno finanziario 2007, a completamento e con le modalità della sperimentazione attuata per l'anno finanziario 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Conseguentemente dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

186. 0. 3. D'Elpidio, Cioffi.

ART. 187.

Al comma 1, sostituire le parole: dotazione di 400 milioni di Euro per l'anno 2007 e 500 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le seguenti:* dotazione di 1.400 milioni di Euro per l'anno 2007 e 1.250 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 750;
2009: - 750.

187. 2. Bosi.

Al comma 1, sostituire le parole: dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 *con le parole:* dotazione di euro 1.000 milioni per l'anno 2007 e di euro 1.150 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente: alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento anni 2007-2008-2009.

187. 8. Bosi, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, *con le seguenti:* scorte, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali sul territorio nonché.

***187. 1.** IV Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, *con le seguenti:* scorte, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, garantendo i livelli occupazionali sul territorio nonché.

***187. 12.** Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un Programma Straordinario di Edilizia Residenziale per il personale delle Forze armate da utilizzare secondo le seguenti ripartizioni e modalità:

a) 15 milioni di euro per la ristrutturazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio di alloggi residenziali esistenti del Ministero della difesa;

b) 5 milioni di euro per il finanziamento della redazione di appositi progetti straordinari di valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili, denominati P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari).

2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà istituita, su iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e di concerto con il Ministero della difesa, presso il Ministero delle infrastrutture, una apposita commissione tecnica presieduta dai responsabili delle direzioni competenti in materia dei rispettivi ministeri. La commissione anzidetta, avvalendosi della collaborazione della Commissione interministeriale per le politiche sociali e la riqualificazione urbana e abitativa, istituita con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. P/92/06 del 23 marzo 2006, avrà il compito di definire, entro centottanta giorni dalla data del suo insediamento, le linee guida dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari), al fine di sopperire alle esigenze residenziali di alloggi delle Forze Armate, mediante ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili.

3-bis. Alla realizzazione dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari) si provvederà attraverso l'adozione di appositi decreti attuativi emessi dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro della economia e delle finanze, su proposta della

Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

***187. 5.** Lisi.

All'articolo 187, sostituire il secondo comma con il seguente:

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di Edilizia Residenziale per il personale delle Forze armate da utilizzare secondo le seguenti ripartizioni e modalità:

a) 15 milioni di euro per la ristrutturazione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria del patrimonio di alloggi residenziali del Ministero della difesa;

b) 5 milioni di euro per il finanziamento della redazione di appositi progetti straordinari di valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della Difesa dismissibili, denominati P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari).

2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà istituita, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e di concerto con il Ministero della difesa, presso il Ministero delle Infrastrutture, una apposita commissione tecnica presieduta dai responsabili delle direzioni competenti in materia dei rispettivi ministeri. La commissione di cui al precedente periodo, avvalendosi della collaborazione della Commissione interministeriale per le politiche sociali e la riqualificazione urbana e abitativa, istituita con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. P/92/06 del 23 marzo 2006, avrà il compito di definire, entro centottanta giorni dalla data del suo insediamento, le linee guida dei P.I.A.M (Progetti Integrati Alloggi Militari), al fine di sopperire alle esigenze residenziali di alloggi delle Forze Armate, mediante ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, valorizzazione e/o riqualificazione dei siti e/o immobili del Ministero della difesa dismissibili.

2-ter. Alla realizzazione dei P.I.A.M. (Progetti Integrati Alloggi Militari) si provvederà attraverso l'adozione di appositi decreti attuativi emessi dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative.

***187. 9.** D'Elpidio, Giuditta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, al comma 2, del medesimo articolo 13, le parole: al 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2008.

***187. 3.** Lisi, Giorgetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro il 31 dicembre 2007»; sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: al 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2008.

***187. 10.** D'Elpidio, Giuditta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per assicurare una maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia giudiziaria nel comune di Bari.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e dell'amministrazione della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;

2008: - 15.000;

2009: - 15.000.

187. 6. Servodio, Sasso, Balducci, Duranti, Belisario, Grassi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle finalità di cui al comma precedente sono destinate, a seguito del rilascio, entro il 1° aprile 2007, a favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste, ai sensi del decreto legislativo 21 ottobre 2000, n. 282, della Caserma Testafochi di Aosta, le somme attualmente impiegate per fare fronte agli oneri relativi al funzionamento ed alla manutenzione della medesima. Qualora l'intesa di cui al predetto Decreto legislativo non intervenga entro il 31 marzo 2007, la Regione è, senza oneri a suo carico, direttamente immessa nel possesso dei beni costituenti la Caserma di cui sopra a decorrere dalla data di cui primo periodo del presente comma.

187. 11. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. A decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro destinata al finanziamento del programma di realizzazione di infrastrutture militari per il dislocamento nelle province di Bergamo e Brescia del 2° reggimento artiglieria terrestre «Venezia» della truppe alpine.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 800;

2008: - 800;

2009: - 800.

187. 4. Caparini, Stucchi, Lussana, Garavaglia.

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.

(Semplificazione della disciplina in materia di cessione in proprietà di unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia).

1. I soci delle cooperative edilizie finanziate ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso e godimento o già assegnatari ma tuttora in possesso dell'alloggio, hanno diritto alla cessione in proprietà o al riscatto dello stesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell'articolo 146 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 anche singolarmente, secondo le modalità previste al successivo secondo comma, qualora abbiano inoltrato al Ministero delle Infrastrutture o inoltreranno al competente Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche apposita espressa richiesta di cessione in proprietà o di riscatto. Alle cooperative finanziate ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492 si applicano altresì le norme di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179.

2. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio rilasciano il nulla osta propedeutico alla cessione in proprietà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma a tutti i soci assegnatari o già soci ma ancora in possesso dell'alloggio che abbiano presentato la documentazione di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179. Il nulla osta si considera concesso decorsi sessanta giorni dalla richiesta in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, ed il socio assegnatario, il già socio assegnatario ma tuttora in possesso dell'alloggio od il suo erede in possesso dell'alloggio possono attestarne la concessione a beneficio dell'ente mutuante per le finalità previste dall'articolo 139 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell'articolo 39-undevicies della legge 23 febbraio 2006 n. 51 non è più richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione realizzata con il contributo erariale di cui al primo comma del presente articolo. Le cooperative edilizie che hanno ottemperato alla richiesta ministeriale di adeguamento dello statuto sociale ai fini dell'ottenimento del nulla osta per il passaggio a proprietà individuale sono da considerare a tutti gli effetti di legge a proprietà divisa dalla data di assunzione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 139 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, l'ente mutuante deve provvedere alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale entro novanta giorni dalla ricezione del nulla osta del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche o, in mancanza del citato nulla osta, dalla data di ricezione dell'autocertificazione da parte del richiedente prevista al secondo comma del presente articolo.

4. Alle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo si applicano l'articolo 15, commi 7 ed 8 della legge 3 aprile 1999 n. 136 e l'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.

5. Le eventuali esclusioni da socio assegnatario di alloggio a proprietà divisa od indivisa non adottate dal Ministro vigilante, tenuto conto dell'inderogabilità dell'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche, in presenza di tali provvedimenti nulli, sono tenuti ugualmente al rilascio del nulla osta alla cessione in proprietà anche nei confronti dei soci destinatari di tali provvedimenti. L'eventuale mancato reperimento presso il Ministero delle infrastrutture della documentazione a suo tempo inoltrata dalle cooperative edilizie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 può essere attestata, ora per allora, dal socio mediante autocertificazione.

6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 187, comma 2.

187. 03. IV Commissione.

Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.

(Carta di identità elettronica).

1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione della attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto-legge 311 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.

Consequentemente alla Tabella A, alla voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000.

187. 09. Ferrari, Bressa, Armini, Mascia, Franco Russo, Boato.

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-*bis*.
(Carta d'identità elettronica).

1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione delle attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-*vicies quater*, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

187. 02. I Commissione.

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:

Art. 187-*bis*.
(Misure per assicurare la funzionalità e la gestione degli automezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno i fondi necessari ad assicurare la migliore funzionalità e gestione degli automezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono incrementati di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Consequentemente al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 360 milioni.

Consequentemente al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 45 milioni.

Consequentemente al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 20 milioni.

187. 05. Belisario, Raiti.

Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

187. 01. I Commissione.

Dopo l'articolo 187 aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

187. 010. Bressa, Boato, Franco Russo, Ferrarini, Zaccaria, Amici, Incostante.

ART. 188.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 800 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2007: + 200.000;
2008: + 200.000;
2009: + 200.000.

188. 4. Bonelli, De Zulueta, Camillo Piazza.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

***188. 2.** La IV Commissione.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

***188. 1.** La III Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al personale di cui al comma 3, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 75, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.006;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

188. 7. Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

4-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore di associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e associazioni di promozione sociale per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione del tessuto socio-economico nelle aree di crisi previsti nell'ambito della cooperazione civile-militare (CIMTC).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

188. 6. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli emolumenti corrisposti al personale impiegato nelle missioni di cui al precedente comma non concorrono a formare reddito e, pertanto, non sono assoggettati al prelievo fiscale per l'intero importo. La quota di indennità di missione eccedente il limite fissato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 produce effetti ai fini pensionistici, ed è l'assoggettata ai previsti contributi a carico dell'Amministrazione e del dipendente.

Conseguentemente dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.

3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

188. 5. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

Art. 188-bis.

1. È previsto un finanziamento di euro 80.000.000 per il Fondo di cui al Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Foncooper) per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

2. Il 10,9 per cento dello stanziamento è destinato alla Regione Siciliana e alla Regione Val d'Aosta, mentre la quota restante è ripartita secondo quanto disposto dal d.lgs. 112 del 1998.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre del 20 per cento la voce legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

188. 01. Raiti.

Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.

1. A decorrere dal 2007 le risorse già destinate alle missioni militari in Afghanistan (Isaf ed Enduring Freedom) sono riallocate ad incrementare le risorse destinate alla Operazione Joint Enterprise in Kosovo.

188. 02. Galante, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Paglierini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 188, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano).

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 90.000.

188. 03. Andrea Ricci.

ART. 189.

Sopprimerlo.

* **189. 1.** Ravetto.

Sopprimerlo.

* **189. 2.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.

(Privatizzazione dell'Aero Club d'Italia).

1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede alla privatizzazione dell'Aero Club d'Italia, ente sportivo ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, sottoposto alla vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

2. L'Aero Club d'Italia sarà dotato di personalità giuridica di diritto privato riunendo, quale unica federazione sportiva nazionale, gli aeroclub, le federazioni, le associazioni, le società e gli enti privati che si interessano allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistici, nonché alle attività collegate. Il nuovo ente rimane titolare di ogni obbligazione attiva e passiva, nonché dei beni immobili e mobili registrati, allo stesso appartenenti nel previgente suo ordinamento.

3. Il personale dipendente dell'Aero Club d'Italia, su propria indicazione, potrà transitare nei ruoli della pubblica amministrazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza indicazione, il personale predetto è trasferito automaticamente all'Ente nazionale dell'aviazione civile (E.N.A.C.).

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

189. 01. Galli.

Sopprimerlo.

* **189. 3.** Raiti.

Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.

1. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato.

189. 04. Fluvi.

Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-bis.

All'articolo 2 comma 1 del decreto-legge, 24 dicembre 2003, n. 353, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.

189. 05. Sposetti, Fabris.

ART. 190.

Sopprimerlo.

190. 12. Raiti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.

190. 7. Marinello, Angelino Alfano.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 60.000

190. 8. Angelino Alfano, Giudice, Bajamonte Fallica Floresta, Germanà, Grimaldi, Marinello, Minardo, Misuraca, Formino, Palombo, Stagno, Ferrigno.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 60.000;

2008: - 60.000;

2009: - 120.000;

alla medesima Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2009: - 20.000;

alla medesima Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modifiche:

2009: - 20.000;

alla medesima Tabella A, alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:

2009: - 20.000.

190. 1. Lumia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 30.000.

190. 2. Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Sopprimerlo.

190. 3. Crisafulli, Piro, Fundarò.

Sostituirlo con il seguente:

all'articolo 1, alla fine del comma 341, della legge n. 266 del 2005, aggiungere le seguenti parole: «In conseguenza di ciò è pertanto corrisposto alla istituenda fondazione un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009».

190. 6. Lumia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Viene costituito un Fondo specifico per la ricerca nel campo della biotecnologia amministrato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie - Presidenza del Consiglio dei Ministri -, con una dotazione pari a 496,2 milioni di euro per l'anno 2007, 515,7 milioni di euro per l'anno 2008 e 909,7 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, all'onere stimato in 1.921,6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di spesa relative agli articoli della presente legge, come da Tabella allegata.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

190. 5. Catone.

Tabella allegata

Redistribuzione stanziamenti da altri articoli
in favore della ricerca biotecnologia
(Valori in milioni di euro)

Capo	Contenuto	Art.	Ammontare stanziamenti			% di redistribuzione			Stanziamenti recuperati		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
VII	Misure a favore dello sviluppo	21		50	50	9%	9%	9%	0,0	4,5	4,5
III	Interv. sistema scolastico	70	20	40	80	5%	5%	5%	1,0	2,0	4,0
VI	Interv. in materia sanitaria	93	2.600	2.700	2.700	13%	13%	13%	338,0	351,0	351,0
II	Misure sost. appar. produttivo	105	100	100	5.000	8%	8%	8%	8,0	8,0	400,0
		106	300	300	300	10%	10%	10%	30,0	30,0	30,0

		108	30	30	30	5%	5%	5%	1,5	1,5	1,5
		109	15	35	35	5%	5%	5%	0,8	1,8	1,8
		112	10	10	10	10%	10%	10%	1,0	1,0	1,0
		115	600	600	600	7%	7%	7%	42,0	42,0	42,0
		120	5	5	5	9%	9%	9%	0,5	0,5	0,5
		128	20	20	20	15%	15%	15%	3,0	3,0	3,0
III	Infrastrutture e trasporti	131	5	5	5	5%	5%	5%	0,3	0,3	0,3
		132	5	5	5	5%	5%	5%	0,3	0,3	0,3
IV	Agricoltura	156	15	15	15	10%	10%	10%	1,5	1,5	1,5
VII	Interv. in settori diversi	182	2	2	2	5%	5%	5%	0,1	0,1	0,1
		192	215	215	215	20%	20%	20%	43,0	43,0	43,0
		193	100	100	100	15%	15%	15%	15,0	15,0	15,0
		204	115	115	115	9%	9%	9%	10,4	10,4	10,4
Totali									496,2	515,7	909,7

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È costituito un Fondo specifico per la ricerca nel campo della biotecnologia amministrato dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione pari a dei Ministri, con una dotazione pari a 496,2 milioni di euro per l'anno 2007, per l'anno 2008 515,7 milioni di euro e 909,7 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa degli articoli indicati nella Tabella allegata.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

190. 4. Catone.

Tabella allegata

Redistribuzione stanziamenti da altri articoli
in favore della ricerca biotecnologia
(Valori in milioni di euro)

Capo	Contenuto	Art.	Ammontare stanziamenti			% di redistribuzione			Stanziamenti recuperati		
			2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
VII	Misure a favore dello sviluppo	21		50	50	9%	9%	9%	0,0	4,5	4,5
III	Interv. sistema scolastico	70	20	40	80	5%	5%	5%	1,0	2,0	4,0
VI	Interv. in materia sanitaria	93	2.600	2.700	2.700	13%	13%	13%	338,0	351,0	351,0
II	Misure sost.	105	100	100	5.000	8%	8%	8%	8,0	8,0	400,0

	appar. produttivo										
		106	300	300	300	10%	10%	10%	30,0	30,0	30,0
		108	30	30	30	5%	5%	5%	1,5	1,5	1,5
		109	15	35	35	5%	5%	5%	0,8	1,8	1,8
		112	10	10	10	10%	10%	10%	1,0	1,0	1,0
		115	600	600	600	7%	7%	7%	42,0	42,0	42,0
VII	Interv. in settori diversi	182	2	2	2	5%	5%	5%	0,1	0,1	0,1
		192	215	215	215	20%	20%	20%	43,0	43,0	43,0
		193	100	100	100	15%	15%	15%	15,0	15,0	15,0
		204	115	115	115	9%	9%	9%	10,4	10,4	10,4
Totali									496,2	515,7	909,7

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

Art. 190-bis.

1. Ai fini della realizzazione di impianti pilota per il risparmio energetico e per la formazione di tecnici per la corretta costruzione e gestione degli stessi, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore delle fondazioni che abbiano funzionanti da almeno cinque anni istituti tecnici e un centro di formazione professionale accreditato dalla regione di appar tenenza uniti ad un istituto superiore per mediatori linguistici per la produzione di manuali multilingue relativi alla costruzione e alla manutenzione degli impianti.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

190. 01. Alfano.

ART. 191.

Sostituire l'articolo 191 con il seguente:

Art. 191-bis.

(Contributi all'emittenza locale e all'editoria).

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Sono escluse dal finanziamento di cui al comma 1 le emittenti locali che trasmettono televendite per più del 10 per cento della programmazione giornaliera compresa tra le ore 07,00 e le ore 23,00.

3. La data del 31 dicembre 2005 di cui al comma 3-ter, dell'articolo 20 della legge 4 agosto

2006, n. 248, è posticipata al 31 dicembre 2006.

***191. 4.** Rossi, Gasparrini.

Sostituire l'articolo 191 con il seguente:

Art. 191-bis.

(Contributi all'emittenza locale e all'editoria).

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Sono escluse dal finanziamento di cui al comma 1 le emittenti locali che trasmettono televendite per più del 10 per cento della programmazione giornaliera compresa tra le ore 07,00 e le ore 23,00.

3. La data del 31 dicembre 2005 di cui al comma 3-ter, dell'articolo 20 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è posticipata al 31 dicembre 2006.

***191. 11.** Campa, Zanetta, Rosso.

Sostituire con il seguente:

Art. 191-bis.

(Contributi all'emittenza locale e all'editoria).

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Sono escluse dal finanziamento di cui al comma 1 le emittenti locali che trasmettono televendite per più del 10 per cento della programmazione giornaliera compresa tra le ore 07:00 e le ore 23.00.

3. La data del 31 dicembre 2005 di cui al comma 3-ter, dell'articolo 20 della legge 4 agosto 2006, n. 248 è posticipata al 31 dicembre 2006.

***191. 21.** Barbieri, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 117, al comma 1, sostituire le parole: 520 milioni, con le parole: 490 milioni.

191. 19. Poletti, Camillo Piazza, Bonelli.

Sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 30.000;

2008 - 30.000;

2009 - 30.000.

191. 12. Caparini, Garavaglia.

Sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni e le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000;

***191. 7.** Folena.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni, e le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 14.** Servodio, Allam Khaled, Carbonella, Sgobio, Grassi.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni e le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 23.** Pignataro.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni e le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 28.** Di Gioia, Crema.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 45 milioni e le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

***191. 27.** Bordo, Vico.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

***191. 3.** Belisario, Raiti.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

***191. 8.** Servodio, Grassi, Carbonella, Rocco Pignataro, Vico, Tomaselli.

Al comma 1, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

***191. 9.** Folena.

Al comma 1 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: in ragione di anno a decorrere dall'anno 2007.

***191. 20.** Balducci, Camillo Piazza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del completamento degli incentivi già disposti dal comma 34 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e non ancora erogati a favore degli investimenti da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata per il 2007 la somma di 2 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

***191. 15.** Grassi, Servodio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del completamento degli incentivi già disposti dal comma 34 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e non ancora erogati a favore degli investimenti da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata per il 2007 la somma di 2 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro annui.

***191. 22.** Pignataro, Cioffi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A partire dal primo gennaio 2007 possono accedere ai finanziamenti di cui al comma precedente anche le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria.

191. 25. Cesario.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole «dell'emittenza televisiva locale», aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

191. 18. Poletti, Pellegrino, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. A tutela del pluralismo e della qualità dell'informazione, all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e successive modificazioni, dopo le parole: «dell'emittenza televisiva locale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria,».

191. 26. Cesario.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 3 ottobre, 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è soppresso.

191. 24. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: «l'entità della contribuzione» fino a: «legge 14 novembre 1995, n. 481», sono sostituite dalle seguenti: «l'entità della contribuzione di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall'Autorità o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa».

191. 13. Fundarò.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.
(*Reintegro fondo contributi dell'editoria*).

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C è aumentata di 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

191. 0. 5. De Biasi, Sasso, Giulietti, Ghizzoni, Rusconi, Colasio, Volpini, Tocci, Tessitore, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, Folena, Giochetti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.
(*Contributi all'editoria*).

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

191. 0. 6. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

1. È abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente negli anni 2007, 2008, 2009.

191. 0. 8. Poletti, Bartolini, Licastro, Corsetto, Cossiga, Colucci.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.
(*Abbonamenti RAI*).

1. Dal 1° gennaio 2007, il canone di abbonamento annuale relativo al servizio pubblico radiotelevisivo, non è dovuto per i nuclei familiari composti da utenti di età superiore ai 75 anni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

191. 0. 4. Poletti, Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.
(*Contenimento, riordino e semplificazione delle disposizioni sul contributi*).

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007 le provvidenze previste dai commi 2, 2-bis e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono corrisposte ad imprese che abbiano almeno 5 giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che siano regolarmente iscritti agli enti previdenziali di appartenenza nell'anno di riferimento del contributo.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007 le copie diffuse con le modalità proprie della vendita in blocco, concorrono a determinare la percentuale di diffusione rispetto alla tiratura complessiva prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge n. 250 del 7 agosto 1990, nella misura massima del 6 per cento della tiratura stessa. Le copie diffuse con le modalità proprie delle vendite in blocco devono essere fatturate con uno sconto non superiore al 70 per cento del prezzo di copertina.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

b) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggior efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti. Apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

191. 0. 7. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo l'articolo 191 aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

1. La Repubblica riconosce la professione di agente e mediatore dello spettacolo.
2. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'albo degli agenti e mediatori dello spettacolo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono stabiliti i requisiti degli agenti e mediatori, nonché le modalità di accesso all'albo e di esercizio di tale professione.

191. 0. 1. Quartiani.

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

(Limitazioni al recupero dei crediti).

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.
2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.
3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito, ai sensi di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 247-bis, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 2, può dimostrare di avere provveduto alla

regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.

Conseguentemente, alla tabella C ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

191. 03. Galli.

Dopo l'articolo 191 aggiungere il seguente:

Art. 191-bis.

All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, dopo le parole: «e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale» sono inserite le parole: «ivi comprese le agenzie giornalistiche televisive con riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria».

Conseguentemente, all'articolo 120, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle parole: 3 milioni di euro.

191. 0. 2. Tagliatela, Alberto Giorgetti.

ART. 192.

Al comma 1, sostituire la parola: 215 con le seguenti: 15.

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, sostituire la parola: 100 con la parola: 300 e sopprimere il comma 2.

192. 5. Gianfranco Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: 215 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella C, voce Provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 35.000;

2008: - 35.000;

2009: - 35.000.

192. 6. Palomba, Raiti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tempo di vita, aggiungere la seguente: familiare.

192. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro con le seguenti: sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie, e in particolare rivedere le tariffe di energia elettrica, dell'acqua, del gas, di asporto rifiuti, per le famiglie con numero di figli pari o superiore a due.

192. 11. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Colucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese *aggiungere le parole:* promuovere e sviluppare iniziative per il riconoscimento della dignità e la valorizzazione delle famiglie non fondate sul matrimonio, formate da persone di senso diverso o dello stesso sesso;

2) *al comma 2, lettera a) dopo le parole:* orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia *aggiungere le parole:* inclusa quella non fondata sul matrimonio, formata da persone di sesso diverso o dello stesso sesso.

192. 1. Grillini, Micchi, Balducci, Velo, Bellillo, De Simone, Turci.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: interventi sociali in favore delle famiglie, *aggiungere le seguenti* e per la tutela della vita fin dal suo concepimento.

192. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente all'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 1, i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possono dedurre dal proprio reddito complessivo un ammontare del relativo canone annuo nelle seguenti misure:

a) reddito sino a 20.000 euro il 50 per cento del relativo canone annuo;

b) reddito da 20.001 a 30.000 euro il 25 per cento;

c) da 30.001 a 40.000 euro il 15 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 200.000.

192. 9. Bartolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2007 al sostegno finanziario delle giovani coppie all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica ed imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e per i diritti e le pari opportunità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ai benefici di cui al presente comma.

Conseguentemente alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2007.

192. 10. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli possano adempiere più agevolmente al loro prezioso ruolo sociale, si dispone che in sede di dichiarazione dei redditi, i suddetti nuclei familiari possano detrarre dal reddito familiare complessivo l'importo delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, alla Tabella C di cui all'articolo 216, comma 2 tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 15 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

192. 2. Palmieri, Gardini.

All'articolo 192, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli stanziamenti del fondo per le politiche per la famiglia devono comunque risultare ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi, sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano le famiglie.

192. 8. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192 aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.

(Contribuzione figurativa in favore dei soggetti che assistono familiari non autosufficienti).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti coloro che dimostrano di assistere in modo permanente un invalido totale non autosufficiente all'interno del proprio nucleo familiare.

2. Ai fini del presente articolo, per assistenza permanente si intende qualunque ` attività di assistenza e cura della persona avente carattere quotidiano e continuativo, anche con riferimento a periodi limitati, purché non inferiori ad un mese.

3. Ai fini del presente articolo, il soggetto assistito deve essere affetto da minorazione fisica o psichica tale da determinare lo stato di invalidità totale e di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente, in base agli accertamenti effettuati dalle commissioni mediche o dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

4. Il soggetto di cui al comma 3 non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

5. Ai fini di cui al comma 7, il soggetto avente diritto è il padre o la madre, anche adottivi, ovvero il parente o l'affine entro il terzo grado convivente da almeno due anni, che assiste il soggetto di cui ai commi 3 e 4, con le modalità di cui al comma 2. 6. Il soggetto avente diritto non deve essere percettore di reddito da pensione erogata da enti pubblici.

7. I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 hanno diritto al riconoscimento di contributi previdenziali figurativi per i periodi in cui svolgono l'attività di assistenza di cui al comma 2.

8. Il valore retributivo da attribuire ai contributi di cui al comma 7 è calcolato sulla base di una retribuzione figurativa mensile di 500 euro.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità con cui l'Inps procede all'accertamento dei requisiti di cui ai commi 5 e 6, nonché le modalità per la presentazione delle domande per il conseguimento del beneficio di cui al comma 7 da parte dei soggetti aventi diritto.

10. Il beneficio di cui al comma 7 è compatibile con tutti gli altri tipi di provvidenze economiche di cui sono destinatari per legge i soggetti di cui ai commi 3 e 4 presenti nel nucleo familiare.

11. Si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia previdenziale e pensionistica.

Consequentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a: a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

192. 0. 5. D'Elpidio, Cioffi.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera *l-ter*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

l-quater) le spese relative alla cerimonia sostenute dai soggetti, con cittadinanza italiana, che contraggono matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana sul territorio dello Stato, se documentate mediante fattura, fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità spetta ad uno dei coniugi.

2. La deducibilità di cui alla lettera *l-quater*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute effettivamente le spese.

Consequentemente, alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

192. 0. 6. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.

1. Per i figli affetti da *handicap* gravi, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, uno dei genitori può chiedere di essere collocato in quiescenza a prescindere dall'età, quando abbia raggiunto i venti anni di servizio effettivamente prestato. La misura della pensione viene determinata in ragione dell'anzianità contributiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora la presenza di disabili in famiglia sia superiore ad una unità, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ad entrambi i genitori.

Consequentemente alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2009, 2008, 2009.

192. 0. 7. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

e-bis) i costi sostenuti, limitatamente all'anno 2007, per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare per l'anno 2007 una minore spesa annua di cinquecento

milioni di euro.

192. 0. 8. Bartolini, Paoletti, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.
(Sostegno all'abitazione).

1. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 310,66 milioni di euro (1).

2. Il 20 per cento della spesa è riservato al rimborso della differenza rimasta a carico degli enti gestori di edilizia sociale, IACP, ATER o comunque denominati, tra i canoni calcolati ai sensi del comma seguente per la fascia di assegnatari meno abbienti e il costo di gestione degli alloggi.

3. L'edilizia sociale è servizio di interesse generale finalizzato a soddisfare le esigenze abitative primarie della popolazione a basso reddito, garantendo un alloggio decente a costo accessibile. L'assistenza abitativa dei soggetti privi di reddito è a carico dei comuni (2).

4. I criteri di determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia sociale di cui all'articolo 4 della legge 431/1998 devono tener conto di parametri oggettivi quali: costo dell'area, costo di costruzione, oneri urbanizzazione, ubicazione, condizioni dell'immobile, valore catastale, valore di mercato(3).

5. I canoni degli alloggi di edilizia sociale devono comunque coprire i costi di gestione e manutenzione nella misura fissata a livello regionale per ciascun alloggio, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

192. 01. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.
(Incentivi alla creazione di Agenzie per l'Affitto).

1. Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in affitto sostenibile da destinare a persone aventi requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, gli enti locali e gli istituti autonomi casa popolari comunque denominati o trasformati promuovono la costituzione di Agenzie per l'affitto garantiscono al proprietario gli immobili gestiti il rispetto degli oneri contrattuali e la restituzione dell'alloggio nelle condizioni iniziali. I proprietari che conferiscano alloggi a tali agenzie dietro corresponsione di un canone non superiore al canone concordato vigente nel comune (o in mancanza di una città con condizioni di mercato analoghe) sono esenti dal pagamento dell'ICI e di ogni altro tributo sulla proprietà.

2. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato prioritariamente agli locatari delle Agenzie per l'affitto di cui al comma 1, e viene erogato direttamente all'Agenzia per l'affitto di cui al comma 1, e viene erogato direttamente all'Agenzia, che rendiconta annualmente al Comune su suo utilizzo.

192. 02. Angelino Alfano, Marinello.

Dopo l'articolo 192, aggiungere il seguente:

Art. 192-bis.
(Semplificazione del passaggio di immobili tra consanguinei).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di immobili ad uso abitativo e commerciale tra consanguinei, come individuati dall'articolo 433 del codice civile, o la costituzione tra gli stessi soggetti di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente.

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apprtare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

192. 03. Galli.

ART. 193.

Al comma 1, dopo le parole: socio-educativi aggiungere le seguenti: per la prima infanzia.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: socio-educativi aggiungere le seguenti: per la prima infanzia.

193. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1 dopo le parole: dei servizi socio-educativi, al quale concorrono aggiungere le seguenti: i servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età,.

***193. 3.** Marchi, Misiani.

Al comma 1 dopo le parole: dei servizi socio-educativi, al quale concorrono aggiungere le seguenti: i servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi di età,.

***193. 4.** Osvaldo Napoli.

All'articolo 193, comma 1, dopo le parole: dei servizi socio-educativi, al quale concorrono, aggiungere le seguenti: i servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi da età.

***193. 10.** Milana.

All'articolo 193, comma 1, dopo le parole: dei servizi socio-educativi, al quale concorrono, aggiungere le seguenti: i servizi educativi per i bambini dai 24 ai 36 mesi da età,.

***193. 8.** Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro, con le seguenti: è autorizzata una spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni e 500 milioni, rispettivamente con: 200 milioni e 300 milioni.

193. 9. Ricci Andrea, Migliore, Dioguardi, Smeriglio, Caruso.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

193. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 125 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2009: - 25.000.

193. 6. Palomba, Raiti.

All'articolo 193, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 102,5 milioni.

Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:

2-bis. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

193. 7. Turco.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

Art. 193-bis.

1. È abrogata la distinzione tra figli naturali e figli legittimi. I figli nati al di fuori del matrimonio sono titolari degli stessi diritti dei figli nati all'interno del matrimonio, senza alcuna limitazione o differenziazione.

193. 01. Grillini, Turci, Ottone, De Simone, Bimbi, Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Velo, Zunino, Bellillo, Zanotti.

ART. 194.

Sopprimerlo.

***194. 4.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Sopprimerlo.

***194. 5.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194. - 1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità -, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per

l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nonché, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone di cui all'articolo 13 della legge n. 228 dell'11 agosto 2003.

4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.

5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 per le attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.

6. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro delle pari opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

194. 1. I Commissione.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194. - 1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità -, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nonché, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza.

3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati ex articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone ex articolo 13 della legge n. 228 del 2003.

4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.

5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 altresì per le attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.

6. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro delle pari opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

194. 34. Zanotti, Trupia.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche della famiglia).

1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche della famiglia).

1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche della famiglia).

1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche della famiglia).

1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato

di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche della famiglia).

1. Il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche giovanili).

1. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche giovanili).

1. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche giovanili).

1. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 27. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche giovanili).

1. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 8

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 28. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 194 con il seguente:

Art. 194.

(Fondo per le politiche giovanili).

1. Il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

194. 29. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***194. 3.** Boscetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

***194. 31.** D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro e le parole per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti per l'anno 2007.

194. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro, con le seguenti: 8 milioni di euro e le parole per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti per l'anno 2007.

194. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole 20 milioni di euro, con le seguenti: 5 milioni di euro e le parole per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, con le seguenti per l'anno 2007.

194. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 10 milioni di euro.

194. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti: 8 milioni euro.

194. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro, con le seguenti 5 milioni di euro.

194. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Di tale incremento la parte corrispondente al 10 per cento va destinata a istituire case famiglia per l'accoglienza e alle detenute madri al fine di consentire il reinserimento nel mondo del lavoro.

194. 30. Balducci, Piazza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato per l'anno 2007 di 3 milioni di euro per acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne nonché per la realizzazione di campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000.

194. 35. Zanotti, Trupia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi finalizzati a cofinanziare, secondo gli indirizzi definiti nella Conferenza Stato Regioni e autonomie locali, progetti pilota per la formazione l'inserimento lavorativo delle donne immigrate.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2008: - 1.000.

194. 32. Samperi, Incostante, Motta, Zanotti, Buffo, Nicchi, De Biasi, Mariani, Sasso, Aurisicchio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato per l'anno 2007 di un milione di euro per le attività di individuazione degli obiettivi di pari opportunità, dei relativi indicatori, nonché per il monitoraggio finale dell'azione svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi connessi all'Anno europeo per le pari opportunità per tutti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000.

194. 33. Zanotti, Trupia.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità tra uomo e donna in materia di cariche elettive e di nomine di competenza statale, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno.

194. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità tra uomo e donna in materia di politiche per la famiglia e di congedi parentali, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

194. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute.

194. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

194. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, previa

intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

194. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata".

194. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

1-ter. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2, relativi alle pari opportunità in materia di salute, prevenzione sanitaria e maternità consapevole, sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

194. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

194. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 29 comma 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 non si applicano al Comitato per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, di cui al Capo III del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.

194. 2. Rossi Gasparini.

Dopo l'articolo 194, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.

1. Sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool», con lo scopo di potenziare la lotta contro la violenza sessuale e di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale.

2. Sono inoltre potenziate le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e, al fine di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.

3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini,

in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica personale specializzato.

Conseguentemente, alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

194. 0. 2. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 194 aggiungere il seguente:

Art. 194-bis.

(Fondo per la prevenzione delle violenze sessuali).

1. È istituito un fondo dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 60 milioni di euro per l'anno 2008 e 70 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ai Comuni che presentano situazioni di maggior rischio di delitti di violenza sessuale, sulla base delle statistiche riguardanti tale tipologia di reati, individuati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Tali fondi sono destinati dai Comuni per la realizzazione di dispositivi tecnologici di allarme da posizionare nelle aree più a rischio.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2007: - 50.000;

2008: - 60.000;

2009: - 70.000.

194. 01. Prestigiacomo.

ART. 197.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 2006, è abrogato.

197. 3. Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 mila euro con le seguenti: 1 milione di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500;

2008: - 500;

2009: - 500.

197. 1. Boschetto, La Loggia, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino.

Disegno di legge n. 1746

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (C. 1746).
BOZZA
EMENDAMENTI
(Articoli da 198 a 217 e Tabelle da A a F)
ART. 198.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 31 dicembre 2007, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche per la famiglia, un decreto legislativo per definire le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di una assicurazione obbligatoria, le cui risorse, sono destinate al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 1° giugno 2007, nonché misure fiscali atte a compensare il maggior onere a carico dei lavoratori e delle imprese. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i produttori di reddito, con contribuzioni graduate secondo le fasce di reddito identificate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo. Dal pagamento dei contributi assicurativi sono escluse le persone il cui reddito familiare risulta inferiore al livello minimo stabilito dal medesimo decreto legislativo.

198. 3. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Fasolino, Armosino.

Sopprimere il comma 2:

Consequentemente, dopo l'articolo 198 aggiungere i seguenti articoli:

Art. 198-bis.
(Finalità del Fondo).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui può derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi ed erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno;

e) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a favore delle famiglie nel cui ambito sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare.

2. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e dei criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Restano salve le funzioni in materia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 198-ter.
(Funzionamento del Fondo).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori, stabiliti con il medesimo decreto, riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento, e di indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente, assicurando in ogni caso il pieno rispetto e l'attuazione dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate, della loro congruità rispetto ai bisogni e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 2 dell'articolo 198-*bis*.

198. 4. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Nelle more fino ad: autosufficienti.

198. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 550 milioni.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 192, 193, 194, 199 e 205.

198. 18. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire le parole da da 200 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 800 milioni di euro per l'anno 2008, e 900 milioni di euro per l'anno 2009.

Alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

198. 5. Moroni, Armosino, Corsetto, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni di euro per l'anno 2008 e 200 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente dopo l'articolo 216 aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore al 500 milioni di euro.

3. L'imposta, scorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

198. 22. Satta.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica delle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004.

198. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero economia e finanze

2007: - 100.000;

voce Ministero affari esteri

2007: - 20.000;

voce Ministero interno

2007: - 20.000;

voce Ministero della salute

2007: - 10.000.

198. 23. Zanotti, Burtone, Dioguardi, Di Girolamo, Poretti, Cancrini, Pellegrino, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Squeglia, Trupia.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 199.

198. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente alla tabella C Legge n. 67 del 1987, apportare la seguente variazione:

2007: - 50.000.

198. 17. Palomba, Raiti.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati esclusivamente alle testate giornalistiche dei partiti o movimenti politici che abbiano eletto alla Camera dei deputati almeno 15 deputati, oppure che abbiano eletto al Senato della repubblica almeno 8 senatori, o ancora in alternativa, almeno 5 rappresentanti al Parlamento Europeo.

198. 20. Galletti, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 52,5 milioni e le parole: 200 milioni con le seguenti: 202,5 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'articolo 2 della legge 1 agosto 2003, n. 206, è abrogato.

198. 19. Turco.

Sostituire le parole: Fondo per le non autosufficienze *con le seguenti:* Fondo per le persone non autosufficienti.

198. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: Il ministro della solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* di concerto con i ministri delle politiche per la famiglia e della salute.

198. 2. La XII Commissione.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro della solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

* **198. 21.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro della solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

* **198. 9.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro della solidarietà sociale *aggiungere le parole:* d'intesa con la Conferenza Unificata.

* **198. 24.** Milana.

Dopo l'articolo 198, aggiungere il seguente articolo 198-bis:

1) Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di sperimentare modelli assistenziali innovativi per la tutela delle persone con disabilità grave rimaste prive del sostegno familiare è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo denominato «dopo di noi» al quale è assegnata la somma per l'anno 2007 di 50 milioni di euro.

2) Il Ministero della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente:

Alla Tabella A del ministero dell'economia e delle finanze per il 2007: - 30 milioni di euro;

Alla Tabella A del ministero degli affari esteri per il 2007: - milioni di euro;

Alla Tabella A del Ministero dell'interno per il 2007: - 10 milioni di euro.

198. 05. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Cancrini, Pellegrino, Bafile, Bianchi, Bucchino, Grassi, Laganà Fortugno, Lucà, Lumia, Mosella, Rampi, Sanna, Squeglia, Trupia.

Dopo l'articolo 198 aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.

La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

198. 06. Raiti.

Dopo l'articolo 198 aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.

(Interventi individualizzati a favore delle persone non autosufficienti).

1. Le prestazioni garantite dalla presente disposizione non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende Unità sanitarie locali istituiscono Unità Operative Semplici per la non autosufficienza, formate da personale già in servizio presso la medesima Ausl.

3. Tali unità operative si avvalgono del supporto esterno, a titolo non oneroso, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, laddove presenti, delle istituzioni o enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro.

4. Le Unità Operative Semplici per la non autosufficienza sono tenute ad elaborare un progetto di vita individualizzato per la persona non autosufficiente, costituito da una serie di interventi specifici allo scopo di prevenire e rimuovere le cause di emarginazione.

5. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dalle unità operative semplici sulla base delle specifiche condizioni cliniche, sociali e psicologiche della persona non autosufficiente, prevede l'erogazione di interventi, prestazioni e servizi, promuove misure di integrazione della persona nel suo ambiente di vita e nel lavoro, destina appositi sostegni economici al nucleo familiare al fine del mantenimento della persona al suo interno con vincolo specifico di destinazione.

6. Il progetto di vita individualizzato viene elaborato dall'unità operativa in stretta collaborazione con il soggetto interessato e con la sua famiglia e deve essere dagli stessi approvato.

7. Nell'elaborazione del progetto di vita individualizzato, le unità operative si avvalgono del supporto operativo, della consulenza e della collaborazione dell'Ente locale competente territorialmente.

8. Tutti i soggetti titolari di tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 sono tenuti al pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di un contributo per la non autosufficienza.

9. L'entità del contributo deve essere fissata in misura da coprire l'onere derivante dal presente articolo.

10. L'ammontare del contributo di cui al comma 8 e le modalità del relativo pagamento e riscossione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per il lavoro e le politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il contributo per la non autosufficienza è fissato in 30 euro *pro capite*

12. Le risorse derivanti dalla riscossione del contributo sono attribuite direttamente alle regioni in base del requisito della residenza fiscale dei titolari di Tessera sanitaria.

198. 01. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Lussana.

Dopo l'articolo 198 aggiungere il seguente:

Art. 198-bis.

L'articolo 42 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326 è abrogato.

198. 04. Zanotti, Burtone, Di Girolamo, Dioguardi, Pellegrino, Cancrini.

ART. 199.

Sopprimerlo.

***199. 1.** Ravetto.

Sopprimerlo.

***199. 4.** La Russa.

Sopprimerlo.

***199. 36.** Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sopprimerlo.

***199. 39.** Bertolini, Paoletti, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Dotazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

1-bis. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti spettanti al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è assegnata al Ministero dell'interno la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

199. 32. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

199. 5. Boscetto, La Loggia, Armosino, Bartolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione

sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute.

199. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro delle politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro della salute.

199. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

199. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro

della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

199. 11. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

199. 12. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

199. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

199. 14. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

199. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

199. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

199. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

199. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

199. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata.

199. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

199. 21. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

199. 22. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

199. 23. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

199. 24. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

199. 25. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire l'articolo 199 con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni degli anziani, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Unificata.

199. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione

sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche per la famiglia e il Ministro della salute.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

199. 37. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 199.

(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio).

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disagio», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità ed il Ministro per le politiche per la famiglia.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata.

199. 38. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nella more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti regolari e dei loro familiari, è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il fondo è gestito di concerto con il Ministero per i diritti e le pari opportunità per le materie previste dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n.228.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per le politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per assicurare l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri che entrano illegalmente nel territorio nazionale» al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'interno si avvale del fondo al fine di finanziare l'impiego di un numero di vettori o altro mezzo di trasporto idoneo, sufficiente a garantire l'effettiva esecuzione dell'espulsione di ogni clandestino, nonché a potenziare il personale di polizia impegnato nella esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento.

199. 3. La Russa, Airaghi, Alemanno, Amoroso, Angeli, Armani, Ascierto, Belotti, Benedetti, Bocchino, Bongiorno, Bono, Briguglio, Buonfiglio, Buontempo, Castellani, Castiello, Catanoso, Ciccio, Cirielli, Consolo, Giorgio Conte, Contento, Giulio Conti, Cosenza, De Corato, Filippino

Tatarella, Gianfranco Fini, Foti, Frassinetti, Gamba, Gasparri, Germontani, Alberto Giorgetti, Holzmann, Lamorte, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Mancuso, Martinelli, Mazzocchi, Meloni, Menia, Migliori, Minasso, Moffa, Murgia, Angela Napoli, Nespoli, Patarino, Pedrizzi, Antonio Pepe, Perina, Pezzella, Porcu, Proietti, Raisi, Rampelli, Ronchi, Rositani, Saglia, Salerno, Garnero Santanchè, Scalia, Siliquini, Taglialatela, Tremaglia, Ulivi, Urso, Zacchera.

Sopprimere il comma 1.

199. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati e degli emigrati.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: familiari, aggiungere le seguenti: nonché a quelle degli emigrati italiani che intendono fare rientro in Italia.

199. 35. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: e il Ministero dell'interno.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: e dal Ministro dell'interno.

199. 33. D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 67 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

199. 30. Raiti.

Al comma 1, sostituire le parole: la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 *con le seguenti:* la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1 sostituire le parole: 500 milioni, *con le seguenti:* 450 milioni.

199. 34. Smeriglio, Dioguardi, Caruso, Andrea Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 52,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

199. 31. Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 45 milioni.

199. 2 Belisario, Raiti.

Sopprimere il comma 2.

199. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dall'articolo 32, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 43 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è decurtato di un importo pari a 43 milioni di euro per l'anno 2007.

199. 01. Misiani, Fiano.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente articolo:

Art. 199-bis.

(Fondo per le politiche e i servizi dell'Asilo).

1. Il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo istituito dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 43 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 115 è decurtato di un importo pari a 43 milioni di euro per l'anno 2007.

***199. 0. 2.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 199 aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo).

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, introdotto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 43 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 115, sostituire le parole 600 milioni annui con le seguenti: 557 milioni per il 2007 e 600 milioni per il secondo e per il terzo anno.

199. 06. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo).

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, istituito dall'articolo 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, introdotto all'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato per l'anno 2007 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 90 milioni.

199. 04. Frias, Mascia, Russo, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

1. Al fine di costituire una rete sociale di assistenza e sostegno per i minori stranieri è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

199. 05. Frias, Mascia, Russo, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente articolo:

Art. 199-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

5. Le risorse assegnate al Fondo, di cui al comma 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Unificata anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

2. L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(Servizio di promozione dei piani abitativi locali).

1. Al fine di sostenere i Comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle Infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai Comuni di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87, nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Il servizio è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

2. Il servizio di cui al comma 1 provvede a: *a)* monitorare il fabbisogno abitativo; *b)* creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale; *c)* favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; *d)* fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali; *e)* promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture,

programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.

3. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo, di cui all'articolo 11 della presente legge.

199. 0. 3. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

5. Le risorse assegnate al Fondo, di cui al comma 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro delle infrastrutture, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza unificata anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

2. L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(Servizio di promozione dei piani abitativi locali).

1. Al fine di sostenere i comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai comuni di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87, nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Il servizio è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

2. Il servizio di cui al comma 1 provvede a:

a) monitorare il fabbisogno abitativo;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.

3. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo, di cui all'articolo 11 della presente legge.

199. 07. Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

5. Le risorse assegnate al Fondo, di cui al comma 1, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro delle infrastrutture, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza unificata anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

2. L'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

(Servizio di promozione dei piani abitativi locali).

1. Al fine di sostenere i comuni e di facilitare e ottimizzare il coordinamento, a livello nazionale, dei piani abitativi locali predisposti o da predisporre, il Ministero delle infrastrutture attiva, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai comuni di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87, nonché ai comuni capoluogo di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti. Il servizio è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

2. Il servizio di cui al comma 1 provvede a:

a) monitorare il fabbisogno abitativo;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati e realizzabili a livello locale;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica ai Comuni, anche nella predisposizione dei piani abitativi locali;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, programmi straordinari di supporto alle soluzioni alloggiative.

3. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo, di cui all'articolo 11 della presente legge.

199. 08. Milana.

ART. 200.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il fondo istituito per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440 è incrementato di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

200. 1. Grillini, Ottone, Nicchi, Allam, Balducci, Gambescia, Cinzia Maria Fontana, Velo, Zunino, Zanotti, Turci, De Simone, Migliavacca, Bellillo, Marcenaro.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per il perseguimento di finalità di carattere sociale e di sostegno del volontariato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 337 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In caso di scelta non espressa da parte del contribuente, la destinazione delle quote previste dalla predetta norma avviene in modo proporzionale fra vari organismi.

1-ter. All'articolo 20 della legge 24 novembre 2003, n. 326, *dopo le parole:* pubblici registri *sono inserite le seguenti:* , nonché di materiale ed attrezzatura di soccorso,.

200. 2. Fiorio, Aurisicchio.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Contributo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi).

1. A decorrere dal 2007 è attribuito all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, con vincolo di destinazione al Centro nazionale permanente di video documentazione, un contributo annuo di euro 2.500.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500;

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

200. 028. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Contributo per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi).

1. Per l'anno 2007 è attribuito all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus un contributo di 2,5 milioni di euro destinato al Centro nazionale permanente di video documentazione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 2.500.

200. 013. Milana.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Contributo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi).

A decorrere dal 2007 è attribuito all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Onlus, con vincolo di destinazione al Centro nazionale permanente di video documentazione, un contributo di euro 2.500.000. L'attività del Centro nazionale permanente di video documentazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(Tassa sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata dello 0,4 per cento.

200. 019. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Indennità di comunicazione ai sordomuti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di euro 154,30 per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.

200. 029. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Indennità di comunicazione per i sordi).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 - già modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289 - concessa ai sordi come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di euro 154,30 per dodici mensilità nel limite di spesa massima di 100 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

200. 012. Milana.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Indennità comunicazione sordi).

1. È definito un aumento mensile dell'indennità di comunicazione di euro 92,60 per 12 mensilità per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a ciascuno dei sordi italiani secondo i dati in possesso della Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987, ridurre le dotazioni annue dell'importo necessario.

200. 034. Raiti, Ossorio.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Sostegno all'associazionismo).

1. Per il triennio 2007-2009, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alla seguente finalità: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

200. 035. Camillo Piazza, Bonelli.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Proroga del 5 per mille sul reddito IRPEF).

1. È prorogata per il periodo di imposta 2006 la possibilità di destinare il 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 1, commi 337, 338, 339 e 340 della citata legge e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000.

200. 014. Sposetti, Albonetti, Realacci, Nicola Rossi, Oliverio, Lupi, Casero, Volontè, Alemanno, Angelino Alfano, Saglia.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Proroga del 5 per mille sul reddito IRPEF).

1. È prorogata a decorrere dal periodo di imposta 2006 la possibilità di destinare il 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 1, commi 337, 338, 339 e 340 della citata legge e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006.

Consequentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

200. 015. Sposetti, Albonetti, Realacci, Nicola Rossi, Oliverio, Lupi, Casero, Volontè, Alemanno, Angelino Alfano, Saglia.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Prosecuzione programmi sperimentali di edilizia residenziale).

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

Consequentemente all'articolo 216, comma 1, Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

200. 017. Iannuzzi, Mariani.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Istituzione della Fondazione nazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico della Basilica di S. Benedetto).

1. È istituita la Fondazione nazionale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico della Basilica di S. Benedetto, edificata sulla sua casa natale in Norcia, e di tutti gli altri monumenti benedettini che, nell'ambito della medesima Regione dell'Umbria, ne testimoniano il contributo culturale dato dal monachesimo benedettino alla società civile, e per la promozione degli studi soprattutto in relazione ai rapporti tra le istituzioni benedettine e la cultura occidentale, di seguito denominata Fondazione.

2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato costituita ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del Regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491, ed è disciplinata dalla citata legge, dal Codice Civile e dalla sue disposizioni d'attuazione, nonché dalle norme della presente legge, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

3. La Fondazione non persegue finalità di lucro, con conseguente divieto di distribuzione degli utili o di altre attività patrimoniali. Eventuali utili, proventi, introiti o attività patrimoniali comunque denominati, devono essere obbligatoriamente reimpiegati nella realizzazione delle attività della Fondazione.

4. La fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare, tutelare e valorizzare in modo coordinato ed unitario i beni di valore storico, artistico e architettonico della Basilica di S. Benedetto in Norcia e degli altri monumenti benedettini dell'Umbria;

b) promuovere e curare lo svolgimento di ricerche storiche, l'edizione di pubblicazioni scritte e videoscritte ed ogni altra opportuna iniziativa finalizzata alla conoscenza della storia, dell'identità e delle tradizioni riconducibili al movimento culturale e del conseguente messaggio sociale benedettino.

5. Alla fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione dell'Umbria, il comune di Norcia, l'arcidiocesi di Spoleto-Norcia nella sua qualità di Diocesi nel cui territorio nacque S. Benedetto.

6. Gli enti indicati quali soci fondatori nel comma precedente hanno facoltà di dichiarare ed attuare il recesso dalla partecipazione alla fondazione, con propria deliberazione e richiesta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità della Fondazione potranno diventarne soci alle condizioni e con le forme che saranno previste dallo Statuto.

8. La Fondazione è dotata di uno Statuto, che ne specifica le finalità ai sensi dell'articolo 2.

9. Lo statuto della fondazione è adottato dal primo consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dall'insediamento, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla ricezione dello Statuto stesso.

10. Ove lo Statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che provvedono all'adozione nel termine di due mesi dall'accettazione della nomina.

11. Sono organi della fondazione:

a) l'Organo di indirizzo;

b) l'Organo di consulenza scientifica;

c) il Presidente;

d) il consiglio di amministrazione;

e) l'Organo di controllo.

12. L'organizzazione della Fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo Statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo, secondo quanto stabilito nel citato Regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491. I componenti degli organi della Fondazione

agiscono ed operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. È vietata ogni forma di mandato imperativo.

13. L'organo con funzioni di indirizzo, la cui composizione viene stabilita dallo Statuto, determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.

14. Lo Statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.

15. Lo Statuto determina la composizione di tale organo:

a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;

b) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza, di ciascuno dei soggetti che partecipano alla Fondazione.

16. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della Fondazione e di promozione delle previste attività culturali.

17. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali eventualmente conferiti.

18. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico salvo che lo Statuto non preveda anche ulteriori organi.

19. Lo Statuto determina la composizione del Comitato scientifico:

a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

20. Il presidente della Fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

21. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione. Cessa dalla carica all'atto di cessazione del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

22. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.

23. Lo Statuto deve prevedere che la Fondazione sia gestita da un Consiglio di Amministrazione.

24. Il Consiglio di Amministrazione, da rinnovarsi entro i due anni successivi all'adozione dello Statuto, è formato da n. 7 membri così individuati:

a) tre componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

- b) un componente designato dalla Regione dell'Umbria;
- c) un componente designato dal Comune di Norcia;
- d) due componenti designati dall'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

25. In aggiunta ai membri nominati con le modalità di cui al comma 2, ciascun fondatore ha la facoltà di designare un proprio membro, ovvero due nel caso in cui il fondatore superi di almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo Statuto.

26. I membri designati dai fondatori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto deliberativo.

27. Ciascun sostenitore privato della fondazione può designare un proprio membro che parteciperà alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

28. Lo Statuto deve prevedere, per i membri del Consiglio di Amministrazione l'obbligo del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riguardo allo specifico settore di attività della Fondazione.

29. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle contribuzioni dei fondatori e dei privati sostenitori;
- b) da ogni bene patrimoniale che pervenga a titolo di donazione, eredità o legato;
- c) dai proventi e dagli introiti che in qualsiasi modo si ricavano dalle attività della Fondazione.

30. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di tre milioni di euro a decorrere dall'anno della sua istituzione.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al regime dell'IRAP).

1. All'articolo 16 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le parole «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a euro 516.456.900».

200. 018. D'Elpidio, Capotosti, Affronti.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Fondo per il recupero dell'area dell'ex tabacchificio Pietromarchi di Marsciano).

1. Per l'istituzione di un fondo volto al recupero dell'area archeologico-industriale, di proprietà pubblica a carattere agroalimentare, presso l'ex tabacchificio Pietromarchi di Marsciano, è stanziato un importo pari a 3 milioni di euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(*Modifiche al regime dell'IRAP*).

1. All'articolo 16 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 6,5 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a euro 516.456.900.

200. 020. D'Elpidio, Capotosti.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(*Fondo per le isole minori*).

1. Al fine di sopperire alle difficoltà economiche in cui versano le isole minori italiane, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(*Tassa sui superalcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata dell'1 per cento.

200. 021. D'Elpidio, Picano.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(*Fondo per la città di Cassino*).

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di bonifica e di valorizzazione della città di Cassino, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.
(*Tassa sui superalcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata dell'1,5 per cento.

200. 022. D'Elpidio, Picano.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Fondo per il Centro interuniversitario di filosofia e fondamenti della fisica).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 a favore del Centro interuniversitario di filosofia e fondamenti della fisica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Tassa sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

200. 025. Giuditta, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Transazioni per il risarcimento di danni da sangue infetto).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, o eredi di soggetti deceduti, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni per il risarcimento del danno pendenti alla data del 1° ottobre 2006, è autorizzata la spesa di 98.500.000 euro per l'anno 2006 e di 198.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.

3. L'imposta, incorporata dal prezzo al dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente la vendita di beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

200. 026. D'Elpidio, Morrone.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Copertura delle spese sostenute per i XIX Giochi mondiali silenziosi).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2001, n. 39, recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro, a totale copertura delle spese sostenute per la manifestazione dal Comitato organizzatore locale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Aumento delle accise sui soli superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata dello 0,2 per cento.

200. 027. D'Elpidio, Giuditta.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Esenzioni relative alla tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari).

1. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

200. 030. Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunti i seguenti commi:

3. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell'anno di riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 per l'anno successivo.

4. Le somme impegnate per le iniziative di cui al comma 1 per le quali non è dato corso alla liquidazione sono versate all'entrata e riassegnate al fondo di cui al comma 2, per essere riutilizzate per le finalità e con le procedure in esso previste».

2. In relazione alle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non trova applicazione l'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

200. 04. Martella.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Modificazioni alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola: mercato sono inserite le seguenti: e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

***200. 031.** Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Interventi a favore dei consumatori).

1. All'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la parola mercato sono inserite le seguenti e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

***200. 011.** Mosella, Bimbi, Milana, Misiani, Piro, Piscitello, Rusconi, Trupia, Volpini.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Sanzioni dell'Autorità garante delle comunicazioni).

1. All'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

200. 033. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Modificazioni alla legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In relazione alle sanzioni di cui al comma 1, è stabilito annualmente nella tabella C della legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'ammontare delle risorse da destinare al Fondo per iniziative a favore dei consumatori.

200. 032. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Consorti di cooperative sociali).

All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991, sono soppresse le parole: che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise sui prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.

200. 010. Zanotti, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(*Interventi in favore delle Associazioni di volontariato operanti nelle aree territoriali del meridione*).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo è strettamente connesso alle attività di natura sociale.

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui, all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese, per finalità di sostegno alle popolazioni locali».

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto).

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

200. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Interventi in favore delle associazioni di volontariato operanti nelle aree territoriali del Meridione).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese»;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo è strettamente connesso alle attività di natura sociale».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle aree territorialmente sottoutilizzate del paese, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli importi di parte corrente dell'1 per cento.

200. 016. Crisafulli.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

1. L'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 è sostituito dal seguente:

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché i rispettivi coniugi e i figli, ovvero i fratelli e le sorelle conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono, singolarmente e direttamente, del diritto alle assunzioni obbligatorie e delle altre tutele di cui alle vigenti disposizioni di legge, con chiamata diretta nominativa, con diritto di precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli. Per i predetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta nominativa sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Fermo restando le percentuali di assunzione previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Entro il 31 dicembre di ogni anno tutte le Amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il numero degli appartenenti alla speciale categoria delle vittime del terrorismo assunti nel corso dell'anno, distribuito per categorie professionali. In caso di trasferimenti o promozioni, a parità di titoli o merito, la qualità di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata riconosciuta ai soggetti di cui al primo capoverso, costituisce titolo di precedenza assoluta.

200. 01. La I Commissione.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

(Fondo per le vittime dell'usura).

1. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge n. 108 del 1996 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati funzionari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta secondo quanto indicato dal comma 4.

200. 023. Satta.

Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.
(Fondo per le vittime dell'usura).

1. Il fondo per risarcire le vittime dell'usura di cui alla legge n. 108 del 1996 è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 200-bis, aggiungere il seguente:

Art. 200-ter.
(Tassazione dei tabacchi lavorati).

1. Per l'anno 2007, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro.

200. 024. Satta, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite;

b) all'articolo 15 il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei Paesi attualmente membri dell'Unione Europea».

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000;

2008: - 12.000;

2009: - 12.000.

200. 02. La I Commissione.

Dopo l'articolo 200 aggiungere seguente:

Art. 200-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono estesi anche ai militari che hanno prestato servizio su unità navali contaminate e sono cumulabili con gli altri benefici di categoria.

2. I militari deceduti o resi invalidi permanentemente a causa di malattie all'asbesto correlate, contratte in servizio, sono beneficiari di quanto previsto dalla legge 3 giugno 1981, n. 308.

Consequentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

200. 05. Ascierto, Alberto Giorgetti.

ART. 201.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 201. (*Fondo per la montagna*). - 1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 62 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

201. 15. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: a partire dal 2007 la spesa triennale di 61 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 199, al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 14 milioni.

201. 10. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 199.

201. 16. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1 sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007.

201. 18. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 75 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -50.000.

201. 8. La Loggia, Boschetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 65 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: -40.000.

201. 4. Di Centa, Zanetta, Uggé, Mondello.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 61 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: -36.000.

201. 9. Caparini, Stucchi, Cota, Fugatti, Bodega, Lussana, Dussin, Pottino, Garavaglia, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -35.000.

201. 6. Di Centa.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 199, comma 1 sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

201. 17. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -25.000;

2008: -25.000;

2009: -25.000.

*** 201. 1.** XIII Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: -25.000;

2008: -25.000;

2009: -25.000.

*** 201. 5.** Boscetto, La Loggia, Armosino, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Verro, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 25.000;

2008: - 25.000;

2008: - 25.000.

*** 201. 14.** Mariani, Franci, Zucchi, Lion, Realacci, Fasciani, Margiotta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono posti a carico delle dotazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo per la montagna ed interventi a sostegno degli agricoltori operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti).

201. 19. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Dozzo, Alessandri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Per il potenziamento delle attività e servizi di prevenzione e di sicurezza dei territori montani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: -5.000;

2008: -5.000;

2009: -5.000.

201. 3. Quartiani, Zanetta, Rusconi, Froner, Di Centa, Mondello, Nicco, Bressa, Misiani.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

Art. 201-bis. *(Promozione della cultura della pace).* - 1. Il contributo previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, è determinato per l'anno 2007 nell'importo di euro 250.000 e sarà utilizzato anche per le spese di prima attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 250.

201. 04. Bressa.

Dopo l'articolo 201 aggiungere il seguente:

201-bis. *(Fondo per la pesca marittima e l'acquacoltura).* - 1. Al fine di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa, il completamento di programmi di investimento nazionali e comunitari e la risoluzione di controversie di competenza del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali in materia di pesca marittima ed acquacoltura, è istituito apposito fondo nello stato di previsione dello stesso Ministero.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse del Fondo centrale per il credito peschereccio, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

201. 02. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis.

1. All'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è aggiunto il seguente comma:

«7. Alla ripartizione del Fondo concorrono anche i parchi nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai quali confluiscono i relativi trasferimenti nei limiti delle risorse da impiegare nelle aree montane comprese nel proprio territorio».

201. 03. Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

ART. 202.

Sostituire ove ricorrono le parole: giugno 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

202. 2 Lucchese, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 80 della citata legge n. 388 del 2000, è autorizzata una ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, le parole: 1700 milioni, sono sostituite con le seguenti: 1600 milioni.

202. 1. Bonelli, Piazza.

Dopo l'articolo 202, aggiungere il seguente:

Art. 202-bis.

1. Il Ministro della solidarietà sociale promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per la prosecuzione della sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1 gennaio 2007, dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

202. 01. Lomaglio, Buffo, Rotondo, Samperi, Crisafulli, Lumia, Violante, Burtone, Cardinale, Dato, Piro, Piscitello.

ART. 203.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215 aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

203. 1. Boschetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 204.

Sostituire le parole: 115 milioni, con le seguenti: 117,5 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, è abrogato.

204. 2. Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

204. 4. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

* **204. 5.** Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

* **204. 1.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il 40 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;

c) avere uno o più minori a carico;

d) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a 25.000 euro.

3. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato all'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:

a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;

b) per l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;

c) per l'acquisto di servizi, abbonamenti, a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti web;

d) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.

4. Il 20 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del comma 1 è destinato a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d'onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:

a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;

b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un'università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro.

204. 3. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1° gennaio 2007, i cui soci non superino il 35° anno di età o siano compresi nella fascia tra il 57° ed il 70° anno di età, si applica un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprensivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 204.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

*** 204. 03.** Baldelli.

Dopo l'articolo 204, è introdotto il seguente:

Art. 204-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1° gennaio 2007, i cui soci non superino il 35° anno di età o siano compresi nella fascia tra il 60° ed il 70° anno di età, si applica un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprendivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui al precedente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

*** 204. 04.** Garagnani.

Dopo l'articolo 204 aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di microiniziative di giovani e anziani, per tutte le imprese con meno di 15 dipendenti nate dopo il 1° gennaio 2007, i cui soci non superino il 35° anno di età o siano compresi nella fascia tra il 57° ed il 70° anno di età, si applica un prelievo fiscale integralmente sostitutivo del 5 per cento omnicomprendivo per i primi tre anni di attività. Per il finanziamento del programma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 204.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b*) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.
204. 02. Baldelli.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze il Fondo di solidarietà mutuo prima casa.

2. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili per cui i ratei in sofferenza vengono posticipati prolungando di pari versamenti la scadenza del mutuo primario.

3. Lo slittamento dei ratei è possibile fino ad un massimo di diciotto mesi, potendo riguardare un unico periodo, salvo l'avvenuto inizio delle azioni di recupero.

4. Il costo dell'azione bancaria e notarile relativa è coperto dal Fondo di Solidarietà mutuo prima casa.

5. Con Decreto del Ministero di competenza vengono stabiliti, entro il 30 marzo 2007, i criteri attuativi previo confronto con le parti in causa.

Conseguentemente, all'articolo 204, comma 1, sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 113 milioni e all'articolo 144, comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 18 milioni.
204. 01. Rossi Gasparrini, Razzi.

Dopo l'articolo 204, aggiungere il seguente:

Art. 204-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze il Fondo di solidarietà mutuo prima casa.

2. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili dei mutuatari che si trovano in difficoltà per il pagamento delle prossime rate. I mutuatari possono chiedere di posticipare tali rate, prolungando di pari versamenti la scadenza del mutuo primario.

3. Lo slittamento dei ratei è possibile fino ad un massimo di diciotto mesi, potendo riguardare un unico periodo, salvo l'avvenuto inizio delle azioni di recupero.

4. Il costo dell'azione bancaria e notarile relativa è coperto dal Fondo di Solidarietà mutuo prima casa.

5. Con Decreto del Ministero di competenza vengono stabiliti, entro il 30 marzo 2007, i criteri attuativi previo confronto con le parti in causa.

Conseguentemente, all'articolo 204, comma 1, sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 113 milioni e all'articolo 144, comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 18 milioni.
204. 05. Rossi Gasparrini.

ART. 205.

Al comma 1, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni e 500 milioni rispettivamente con: 395 milioni e 495 milioni.

205. 3. Smeriglio, Dioguardi, Caruso, Andrea Ricci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Possono accedere al Fondo di cui al comma 1 le associazioni culturali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le associazioni di promozione sociale, che presentino progetti in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze.

3. Ai fini e per gli effetti del presente articolo sono esclusi dall'accesso al Fondo e non sono considerate comunità giovanili:

a) le associazioni nei cui statuti non siano esplicitamente previste le finalità di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti secondo le evidenze scientifiche nazionali e internazionali;

b) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

c) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;

d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;

e) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la condizione sociale.

205. 4. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

205. 5. Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

***205. 1.** Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Fasolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'erogazione dei fondi è stabilita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

***205. 6.** Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

È istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per garantire l'avvio di iniziative mirate allo sviluppo economico e alla legalità nella Regione Calabria.

2. Il Fondo è dotato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da ripartire, il 50 per cento per lo sviluppo economico della Regione Calabria e il 50 per cento per garantire la sicurezza dei cittadini nella predetta Regione.

3. Le risorse economiche del Fondo, di cui al comma 2, vengono trasferite, con priorità per il comune di Lamezia Terme, ai Comuni della Regione Calabria che ne facciano richiesta e destinate alle iniziative di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le priorità necessarie per la garantire l'avvio di iniziative rivolte allo sviluppo economico della Regione Calabria e a garantire la sicurezza dei cittadini nella stessa Regione.

Consequentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 216, comma 2, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

205. 5. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 205 aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

L'articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100;

2008: - 100;

2009: - 200.

205. 0. 6. Crapolicchio, Vacca, Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Dopo l'articolo 205, è aggiunto il seguente:

Art. 205-bis.

*(5 per mille per volontariato, ricerca
e attività sociali dei comuni).*

1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, con priorità per quelle dirette a garantire il diritto del disabile all'integrazione sociale e all'assistenza nonché ad assicurare al disabile e alla sua famiglia adeguato sostegno psicologico e strumentale così come previsto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

205. 02. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Corsetto, Fasolino.

Dopo l'articolo 205, è aggiunto il seguente:

Art. 205-bis.

(5 per mille per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni).

1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo».

All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera *b)* sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente: dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

205. 03. Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palombo, Armosino, Crosetto, Fasolino.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Misure in favore dei giovani negli incarichi per studi e consulenze conferiti dalla pubblica amministrazione).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso conferiscano studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, riservano il 30 per cento di tali studi ed incarichi di consulenza a persone di età inferiore a 45 anni.

205. 04. Pellegrino, Lion.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio per il lavoro giovanile).

1. È istituito l'Osservatorio permanente per il lavoro giovanile, di seguito denominato «l'Osservatorio». L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio del mercato del lavoro giovanile, con particolare riguardo all'evoluzione delle situazioni di lavoro nelle aree territoriali contraddistinte da situazioni di grave disoccupazione, lavoro nero e lavoro minorile. L'Osservatorio, inoltre, studia e predispone iniziative scientifiche e sociali che contribuiscono alla soluzione delle problematiche del lavoro giovanile, con particolare riguardo a quelle delle aree sottoutilizzate del Paese.

L'Osservatorio opera in collegamento con la Presidenza del consiglio dei ministri e i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e delle attività produttive, con i rappresentanti italiani presso gli organismi internazionali per il lavoro. I lavori e le iniziative dell'Osservatorio sono compendati in un rapporto informativo trimestrale reso pubblico a cura della Presidenza del consiglio dei ministri.

L'Osservatorio ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria e contabile, ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio dei Ministri, nonché al controllo della Corte dei Conti. L'Osservatorio ha, altresì, autonomia scientifica ed organizzativa, che esercita attraverso propria potestà regolamentare. L'Osservatorio ha sede nella città di Palermo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2007: - 5.000;
2007: - 5.000.

205. 01. Crisafulli.

ART. 206.

Al comma 1, dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti: e la ristrutturazione.

206. 1. Giancarlo Giorgetti, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: e per l'adeguamento tecnologico delle strutture destinate ad ospitare attività di spettacolo.

206. 2. Carlucci, Garagnani, Palmieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Consequentemente all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 50 milioni di euro.

206. 3. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Una quota parte dei contributi di cui al comma 1, pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata alla Federazione ciclistica italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.

206. 4. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È altresì assegnato all'istituto per il Credito sportivo, per agevolare la realizzazione e il completamento degli impianti sportivi per i giochi olimpici un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

206. 5. Fluvi, Sposetti.

Dopo l'articolo 206, aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Misure in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: 1.103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

206. 01. Rusconi, Tocci, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio.

Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:

Art. 206-bis.

1. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a favore della Federazione ciclistica italiana per la realizzazione del velodromo nella provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.

Conseguentemente: alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 4.500;

2008: - 4.500;

(in migliaia di euro).

206. 0. 2. Dussin, Dozzo, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 206 aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(Stanziamenti per i XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009).

1. Per l'Organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 è assegnato per l'anno 2007 un contributo al Comitato Organizzatore di 10 milioni di euro.

2. Per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi e delle infrastrutture necessari allo svolgimento dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 è assegnato per l'anno 2007 un contributo al Commissario Governativo di 20 milioni di euro, che viene da questi ripartito fra i soggetti pubblici che hanno la proprietà, la gestione o la competenza sulle suddette strutture. Tale ripartizione riguarderà per 10 milioni di euro l'impiantistica sportiva e per 10 milioni di euro le infrastrutture.

3. Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 216 comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

2007 Ministero economia e finanze: - 10.000 (in migliaia di euro).

Conseguentemente alla Tabella B di cui all'articolo 216 comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

2007 Ministero economia e finanze: - 20.000 (in migliaia di euro).

206. 0. 3. Aracu, Marras, Pescante, Garagnani, Di Centa.

Dopo l'articolo 206 aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.
(Erogazioni liberali in materia di beni culturali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-*quater*) è aggiunta la seguente:

«1-*quinquies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di» è inserita la seguente: «cultura,»;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente» sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro

dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e 1-quinquies».

Consequentemente: alla Tabella A di cui all'articolo 216, comma 1, la voce: relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Ministero interno:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero salute:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

Ministero solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

206. 0. 4. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 206 inserire il seguente:

Art. 206-bis.

È stanziato un contributo in conto capitale da destinare alla provincia di Milano pari a 15.000.000 di euro per l'anno 2007 di cui 10.000.000 di euro per l'attivazione dell'accordo di programma Regione Lombardia/Provincia di Milano/Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo, finalizzato alla realizzazione di un centro tecnico integrato per lo sport di base presso l'idroscalo e 5.000.000 per la realizzazione di un impianto artificiale di canoa-kayak presso l'idroscalo.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1 sostituire le parole: 1.700 milioni con le seguenti: 1.685 milioni.

206. 0. 5. Rocchi, Frassinetti, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 206 aggiungere il seguente:

Art. 206-bis.

(misure in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di euro 250.000 di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia, *ridurre gli importi come segue:*

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

206. 0. 7. Rusconi, Tocci, Volpini, Testa, Ghizzoni, Benzoni, Chiaromonte, Colasio.

ART. 207.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,5 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 216, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella A di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 2,5 milioni di euro.

207. 2. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoruso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per agevolare lo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, il limite annuo fissato a 250.000 euro per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 300.000».

207. 1. Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

(Soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili ed impervi).

1. Per l'espletamento di quanto previsto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, commi 1 e 2, articolo 2, comma 2 e articolo 4, comma 1, nonché dall'articolo 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha statuito che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è, di norma, attribuito al Cnsas del CAI e al Brd dell'Avs, nonché al Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità, e al fine di garantire l'esercizio delle nuove funzioni istituzionali dalle suddette leggi assegnategli, al CNSAS è assegnata una somma a ciò finalizzata pari a cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

207. 01. Quartiani, Misiani, Franza.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.

1. L'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74 è sostituito dal seguente:

«3-bis. 1. Il Cnsas si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il CNSAS, al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati; le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile sono escluse dal campo di applicazione del Capo 1 del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 vengono espressamente stabilite dalle delibere assunte dalla Sede Centrale del CNSAS e dai Servizi Provinciali e Regionali del CNSAS.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

207. 02. Quartiani.

Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Attività conseguente la realizzazione dei XX giochi olimpici invernali di Torino 2006).

1. La Regione Piemonte promuove, in particolare attraverso la «Fondazione 20 marzo 2006» di cui alla legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi olimpici invernali e IX Paralimpici.

2. L'Agenzia Torino 2006, previa determinazione della Regione Piemonte, ha facoltà di provvedere, con le risorse di cui al successivo comma 6, ad attività tecnico/gestionali degli impianti e delle infrastrutture olimpiche, funzionali alla loro conservazione e manutenzione.

3. Per lo svolgimento di tale attività, nonché per l'esecuzione, con i fondi di cui all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000, delle opere di completamento, di riconversione finalizzate all'uso degli impianti e delle infrastrutture olimpiche successivo allo svolgimento dei XX Giochi olimpici e IX Paralimpici, previste dal Piano degli Interventi e dalle convenzioni attuative di cui alla legge n. 285 del 2000 nonché per la definizione dei restanti adempimenti amministrativi, la durata dell'Agenzia Torino 2006 è prorogata non oltre il 31 dicembre 2007. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia

Torino 2006, connesse allo svolgimento di tali attività, si farà fronte con i fondi già previsti dal comma 1, ultimo periodo e dal comma 2 dell'articolo 10, della legge n. 285 del 2000.

4. Il Comitato di Regia di cui all'articolo 1 comma 1-*bis* della legge n. 285 del 2000 e successive modificazioni integrative provvede alla definizione degli aggiornamenti del Piano degli Interventi, su richiesta dell'Agenzia Torino 2006.

5. L'Agenzia Torino 2006, previo accordo quadro con la Regione Piemonte che preveda anche la copertura degli oneri di funzionamento connessi allo svolgimento di tali funzioni, ha facoltà di assumere, in deroga a quanto disposto all'articolo 19 comma 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni integrative, la delega delle funzioni di stazione appaltante per lavori pubblici ovvero fornire supporto specialistico ad altre amministrazioni nell'ambito di interesse della Regione Piemonte.

6. Le risorse finanziarie rientranti nei limiti massimi di impegno autorizzati a favore dell'Agenzia Torino 2006 dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2001, 30 aprile 2003, 15 settembre 2003 e 9 aprile 2004 e non utilizzate dall'Agenzia medesima per il finanziamento degli interventi per la realizzazione delle opere olimpiche, nonché le eventuali economie residue relative alle spese di funzionamento, rilevate dall'Agenzia Torino 2006 al momento della sua chiusura, sono destinate alla Regione Piemonte che le utilizza:

a) a favore dell'Agenzia Torino 2006 o dei suoi legittimi successori per far fronte, entro i predetti limiti massimi di impegno, ad eventuali oneri derivanti dal contenzioso dell'Agenzia Torino 2006 medesima relativamente alla realizzazione delle opere olimpiche e delle opere connesse;

b) per le attività finalizzate alla continuità di utilizzo ed alla valorizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche.

7. La Regione Piemonte, con propria legge, può prevedere il riutilizzo, anche solo parziale, delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia Torino 2006 nell'ambito di un organismo regionale operante nel settore dei Lavori Pubblici.

8. Per le finalità strettamente legate alle strategie post-olimpiche la Regione Piemonte è autorizzata altresì a disporre delle somme non ancora utilizzate derivanti dagli stanziamenti per le opere connesse di cui all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000 e per le opere di accompagnamento di cui all'articolo 21 della legge n. 166 del 2002.

9. L'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti in base alla legge n. 285 del 2000.

10. Sono abrogati, l'articolo 3 comma 7, l'articolo 6 comma 3, l'articolo 7, l'articolo 10 comma 3 e l'articolo 13 comma 1, per la parte riferita ai beni mobili soltanto in subordine alla costituzione dell'organismo di cui al comma 7 del presente articolo, della legge n. 285 del 2000.

11. È abrogato altresì l'articolo 5 della legge n. 285 del 2000. Con decorrenza 1° gennaio 2007, le funzioni del soppresso Comitato Direttivo sono attribuite ad un Comitato di gestione composto dal Direttore generale e dai due Vicedirettori generali.

12. Limitatamente agli anni 2005-2006 le spese correnti e le spese in conto capitale relative ad interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici nel territorio della regione Piemonte sono escluse dal patto di stabilità interno.

13. La scadenza del 31 dicembre 2006 del piano di rientro del debito di cui all'articolo 28 comma 3 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, presentato dal Comune di Torino interessato alle Olimpiadi invernali 2006, è posticipata di tre anni ed i mutui contratti da detto ente locale per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici non finanziati dalla legge n. 285 del 2000 sono esclusi, ai fini del suddetto piano, dall'ammantare dell'indebitamento.

14. Gli interessi sui mutui contratti dal Comune di Torino per il finanziamento delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici sono esclusi

dall'ammontare degli interessi relativo ai mutui contratti, di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

207. 04. Calgaro, Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

1. È assegnato alla Stamperia Braille dell'Unione Italiana Ciechi di Catania, un contributo annuo di un milione di euro per il funzionamento di un Centro di realizzazione, esposizione, assistenza e distribuzione di materiale, tiflotecnico e tiflodidattico e di tutti gli ausili necessari all'autonomia del cieco e dell'ipovedente.

207. 03. Crisafulli.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Modifiche all'articolo 90, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. All'articolo 90, comma 18, lettera h), della legge n. 289 del 2002 sono aggiunte in fine: «fatta eccezione per le società sportive in forma cooperativa, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile. Sono comunque ad esse riconosciuti i benefici previsti a favore delle altre società ed associazioni sportive dilettantistiche dall'ordinamento sportivo».

207. 05. Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

1. Per l'organizzazione dei Campionati del mondo Ciclocross 2008 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - -;

2009: - -.

207. 06. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Contributo per il soccorso alpino).

1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a favore del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico per le finalità di pubblica utilità del medesimo corpo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500.000;

2008: - 500.000;

2009: - 500.000.

207. 07. Zipponi, Sperandio, Provera, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Fondo per lo Sport di Base).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato Diffusione e promozione dell'attività motoria e dello sport di base destinato alle Regioni per la promozione e la diffusione delle attività motorie e dello sport di base.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata a partire dell'anno 2007 la somma di 150.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive stabilisce, con proprio decreto, le modalità di destinazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, determinando le attività finanziabili da parte delle Regioni.

4. Il ministro delle Politiche giovanili e delle attività sportive, sentita la Conferenza Stato-Regioni, determina l'ammontare dei trasferimenti alle singole Regioni tenendo conto delle esigenze di sviluppo della popolazione sportiva.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

207. 08. De Simone, Bonelli, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.
(Contributo alla società di gestione dell'Autodromo di Monza).

1. Per la valorizzazione dell'autodromo di Monza e la realizzazione dei lavori di recupero delle sopraelevate è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

207. 09. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis.

(Contributi al merito sportivo).

1. Per il sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine dell'Italia nel mondo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (Cio);

b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;

c) contributi per attività relative alla formazione e all'inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;

d) contributi per studi e ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l'integrazione socio-professionale post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un'ottica di pari opportunità;

e) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell'integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

207. 010. Rampelli, Meloni, Giorgetti.

ART. 209.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze del personale nonché per le spese correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 300 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra Dipartimenti sulla base del medesimo stato di previsione.

Consequentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.

voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

voce Ministero dell'interno:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce Ministero della salute:

2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

209. 4. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: stato di previsione aggiungere le seguenti: , dando priorità al pagamento dei debiti nei confronti dei comuni.

***209. 6.** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: stato di previsione aggiungere le seguenti: , dando priorità al pagamento dei debiti nei confronti dei comuni.

***209. 8.** Maran, Saperi, Suppa, Cesario.

Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: stato di previsione aggiungere le seguenti: , dando priorità al pagamento dei debiti nei confronti dei comuni.

*** 209. 2.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), modificato dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

6. L'apposito repertorio e il ristoro dei costi di cui al precedente comma 2 devono essere definiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sino all'effettiva operatività di quanto previsto dal comma precedente, al fine della determinazione delle tariffe, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del

Ministero delle Comunicazioni del 26 aprile 2001.

209. 1. Fincato, Leddi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. Al fine di incrementare gli interventi per il gratuito patrocinio è autorizzato uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 187, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 375 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 475 milioni.

209. 5. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le esigenze di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2002, n. 115, per il 2007 è attribuita una somma pari a 500 milioni di euro.

Conseguentemente, nella tabella A, ridurre gli importi in maniera lineare modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, la copertura degli oneri.

209. 7. Cirielli, Frassinetti.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

1. Per la copertura delle piante organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* quarta serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002.

209. 0. 5. Raiti, Samperi.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

1. Al comma 231 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: 50 per cento e le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 70 per cento.

2. Al comma 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento.

209. 0. 6. Raiti.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

(Istituzione di un fondo per l'informatizzazione del processo).

1. Nello stato di previsione del ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato alla realizzazione di un piano di informatizzazione del fascicolo processuale presso le Procure della Repubblica volto anche ad offrire servizi di accessibilità alle informazioni e agli atti con modalità

telematica ai cittadini e agli operatori.

2. La dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Consequentemente, all'articolo 209 comma 1, le parole: 200 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro.

209. 0. 7. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

(Applicazione dei benefici, riconosciuti in favore delle «vittime del terrorismo», previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 alle «vittime della criminalità organizzata» e alle «vittime del dovere a causa di azioni criminose»).

1. A tutti i soggetti destinatari delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assicurata l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Consequentemente, all'articolo 85, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni e sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento.

209. 0. 8. Andrea Ricci, De Simone.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

(Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse al funzionamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

Art. 215-bis.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 13-bis - (Contributo di solidarietà). - 1. È introdotto un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente l'importo di 200.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le

imposte sui redditi.

209. 0. 9. Bressa, Zaccaria, Amici, Ferrari, Incostante.

Dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

Art. 209-bis.

(Istituzione di un fondo per l'affermazione della cultura della legalità, per il contrasto delle mafie ed alla diffusione della cittadinanza attiva).

1. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 1.000.000 di euro per ogni esercizio finanziario. Le regioni interessate provvederanno ad insediare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative.

2. Il fondo opererà attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1 milione;

2008: - 1 milione;

2009: - 1 milione.

209. 0. 10. Iacomino, Rocchi, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 209 aggiungere il seguente:

«Art. 209-bis.

(Istituzione dei fondi per il miglioramento dei servizi del Ministero della Giustizia).

1. È prevista, per il miglioramento dei servizi del Ministero della Giustizia, la costituzione di tre fondi per la organizzazione per gli affari della giustizia e per l'amministrazione penitenziaria con una giudiziaria, dotazione, rispettivamente, di 200 milioni di. euro, 200 milioni di euro e 50 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 450 milioni;

2008: - 450 milioni;

2009: - 450 milioni.

209. 01. Vitali.

Dopo l'articolo 209 aggiungere il seguente:

«Art. 209-bis.

(Interventi per la prevenzione di fenomeni criminali).

1. Per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n 449, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 17, della legge

23 dicembre 1999 n. 488, sono destinati 25 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Tra i beni strumentali agevolabili sono compresi:

- a) vetrine e banconi blindati o con cristalli blindati;
- b) impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva;
- c) impianti speciali di segnalazione;
- d) impianti telefonici e telematici di collegamento con le forze dell'ordine ed i servizi di vigilanza;
- e) installazione di colonnine di soccorso;
- f) sistemi di video sorveglianza e di rilevamento satellitare.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese».

209. 02. Lumia.

ART. 210.

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: promosse dalla comunità internazionale ai fini, inserire le seguenti: del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio e.

210. 1. III Commissione.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Decorrenza termini).

1. I termini di cui al Decreto Interministeriale 19 ottobre 1998, per l'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 30 del 27 febbraio 1998, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

2. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del fondo Gestione Istituti Lavoratori Portuali.

210. 08. Andrea Orlando, Zunino, Benvenuto.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Istituzione del Programma «lotta al digital divide internazionale»).

1. È istituito a partire dal 1° gennaio 2007, presso il Ministero degli affari esteri, il programma sperimentale per gli anni 2007 e 2008 denominato «Lotta al *digital divide* internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

- a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
- b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi *open source*, *free software* e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di *network* educativi nazionali o internazionali per l'istruzione distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1° aprile di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma di cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri entro il 31 gennaio 2007 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Governo e tramite questo al Parlamento, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Ministro degli affari esteri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con

qualificata esperienza professionale e rimane in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio 2007, secondo i seguenti criteri:

a) due rappresentanti rispettivamente nominati dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito fondo di 20 milioni di euro per il 2007 e di 50 milioni di euro per il 2008, denominato «Fondo per la lotta al *digital divide* internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Consequentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze: voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

210. 02. Folena, Acerbo, Khalil.

Dopo l'articolo 210 aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria).

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è istituito un fondo denominato «Fondo di finanziamento del Fondo Globale per la lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria» destinato a garantire l'adeguato contributo italiano al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni per il 2008 e in 200 milioni per il 2009.

2. A decorrere dall'anno 2009, la dotazione del Fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 50;

2008: - 130;

2009: - 200.

210. 03. Spini, Leoni.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Adempimento di obblighi internazionali).

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 113, sostituire le parole: 1.700 milioni di euro, con le seguenti: 1.420 milioni di euro.

210. 06. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Adempimento di obblighi internazionali).

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2007: - 280.000.

210. 05. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

(Utilizzo nel triennio 2007-2009 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2007 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed *in loco* dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri;

c) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2007 e 2008 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate alle unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2008 e 2009 con le medesime procedure.

210. 07. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.

1. All'articolo 26 della legge n. 227 del 1977 aggiungere alla fine il seguente comma: «Il rimborso degli interessi dei crediti finanziari agevolati a favore dei paesi in via di sviluppo concessi a valere sul fondo rotativo di cui al commi precedenti è finalizzato all'erogazione degli aiuti a dono con particolare riguardo al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.

210. 01. III Commissione.

ART. 211.

Al comma 1, sostituire le parole: si avvale, con le parole: si potrà avvalere anche e dopo la parola: dismissione aggiungere le seguenti: e di quelli per i quali utilizzare un modello di global service per la razionalizzazione della spesa dei servizi manutentivi e gestionali.

211. 1. Giudice, Fallica.

ART. 212.

Dopo l'articolo 212, è inserito il seguente:

Art. 212-bis.

(Tassa sui permessi di soggiorno).

1. Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applica una tassa annua di euro 100,00.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma.

212. 01. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cota.

ART. 213.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

«Art. 213-bis.

(Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro per l'anno 2007, in 130 milioni di euro per l'anno 2008 e in 200 milioni di euro per l'anno 2009.

3. A decorrere dall'anno 2010, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Conseguentemente, nella Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2007: - 50.000;

2008: - 130.000;

2009: - 200.000.

213. 03. Spini, Leoni, Mattarella, Narducci, Fedi, Marcenaro, Fumagalli, Briguglio, Picchi, Forlani, Mantovani, Siniscalchi, Khalil, De Zulueta, Piscitello, Cioffi, D'Elia, Orlando.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

«Art. 213-bis.

(Proroga della legge n. 193 del 2004).

1. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge prorogata sono pari complessivamente a euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 6.200;

2008: - 6.200;

2009: - 6.200.

213. 01. Maran, Ranieri, Cuperlo, Strizzolo, Pertoldi.

Dopo l'articolo 213 aggiungere il seguente:

Art. 213-bis.

(Archivio di tutte le istituzioni europee).

1. È autorizzata la spesa fino a 3 milioni di euro per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili del complesso di Villa Salviati che ospita l'Archivio di tutte le istituzioni europee, in applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 505 con un accordo fra Governo italiano e istituto universitario europeo.

1-bis. È autorizzata la spesa fino a 500.000 euro per l'acquisizione da parte dell'archivio di cui al comma 1 della cosiddetta Biblioteca Vedovato attualmente di Proprietà del Consiglio d'Europa.

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 163, sostituire le parole: 31,5 milioni con le seguenti: 28 milioni.

213. 05. Picchi.

ART. 214.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

*** 214. 4.** Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.

*** 214. 7.** Moffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 214.

(Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti e potenziamento degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di ridurre i costi a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 23 dicembre 2003, n. 350, è incrementata, a decorrere dall'anno 2007, di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Per le medesime finalità le società aeroportuali, in proporzione al traffico generato, come indicato in apposito decreto del Ministro dei trasporti, concorrono per un importo pari a 30 milioni di euro.

2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per assicurare il progressivo potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura di 25 milioni di euro per il 2007 e di 56 milioni di euro a decorrere dal 2008.

3. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva e la trasformazione delle forme di organizzazione precaria del lavoro nei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica del predetto Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 3.000 unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per moli e qualifiche anche dirigenziali delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione nei limiti di spesa di euro 25 milioni per l'anno 2007, di euro 74 milioni per l'anno 2008 ed euro 92 milioni per l'anno 2009.

4. Agli oneri derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui al comma 3 si provvede: quanto all'anno 2007, per l'importo di euro 25 milioni, con i proventi derivanti dai versamenti di competenza dell'esercizio finanziario 2007, dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, previsto al comma 1 del presente articolo; quanto all'anno 2008, per l'importo di euro 56 milioni, con i proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 e per euro 18 milioni con la corrispondente riduzione delle risorse stanziare per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quanto all'anno 2009, per l'importo di 56 milioni di euro con i proventi della medesima disposizione di cui al comma 1e, per l'importo di euro 36 milioni, con la corrispondente riduzione delle risorse stanziare per i richiami di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Al fine di conseguire maggiori risparmi di gestione le residue risorse, previste al comma 1 del presente articolo per l'anno 2007 e non utilizzate per le finalità di cui ai precedenti commi, sono destinate ad una rimodulazione dei contratti di locazione passivi delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

214. 2. Marchi, Vannucci, Fadda.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

214. 8. Moffa.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Stato, aggiungere le seguenti: o delle Regioni e delle province autonome.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il gettito ed i contributi percepiti ai sensi del comma 1 nel territorio delle regioni e delle province autonome che sostengono gli oneri del servizio antincendi sono devoluti ai medesimi.

214. 9. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 centesimi con le seguenti: 25 centesimi.

214. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

214. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le società aeroportuali concorrono al medesimo fine per 30 milioni annui, sopportando costi in proporzione al traffico generato.

214. 1. Lupi, Craxi, Valducci, Romani, Colucci, Casero, Aprea, Pecorella, Bocciardo, Rivolta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.

* **214. 3.** La IX Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.

* **214. 11.** Attili, Carbonella.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'importo di 50 centesimi di euro e triplicato per le compagnie aeree che operano senza il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.

214. 10. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:

294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000.000;

2008: - 1.000.000;

2009: - 1.000.000.

214. 01. Il Commissione.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Misure per il risparmio dell'acqua).

1. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato che forniscano, gratuitamente o a prezzo ridotto, ai propri utenti gli strumenti di risparmio dell'acqua di cui al comma 2 del presente articolo, sono ammessi alla deduzione di imposta delle spese conseguenti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e comprendono comunque i regolatori di flusso dell'acqua per i rubinetti e gli scarichi differenziati per i gabinetti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture, determina le modalità di accesso alla deduzione di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

214. 02. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Misure per il risparmio dell'acqua nell'industria).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche nell'industria». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per le imprese industriali, così come definite dalla normativa vigente, che si dotino di impianti di depurazione e affinamento di acque reflue, o che si dotino di impianti a circuito chiuso in grado di riutilizzare le acque impiegate nel ciclo produttivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono

indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte delle imprese industriali. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2007. Tali risorse confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche nell'industria» esclusivamente finalizzato all'attuazione del citato programma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

214. 03. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Misure in favore del diritto universale all'acqua).

1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

Art. 25-bis.

Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso universale all'acqua.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le infrastrutture, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

214. 04. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso universale all'acqua.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.

214. 05. Folena, Acerbo.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

All'articolo 2 comma 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184 le parole «entro il 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

***214. 06.** Lupi, Bonaiuti, Volontè.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 in materia di editoria).

Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, dopo le parole «I soggetti che realizzano» sono aggiunte le seguenti «a fini di lucro».

214. 08. Folena, Acerbo, De Simone.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Salvaguardia del diritto di riproduzione di articoli di stampa a fini non lucrative).

All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 1-bis, dopo le parole «I soggetti che realizzano» sono aggiunte le seguenti «a fini di lucro».

214. 09. Folena, Acerbo, De Simone.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «condizionata alla stipula tra» sono inserite le seguenti: «le cooperative edilizie di abitazione o».

214. 011. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvado Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Composizione Consiglio di indirizzo generale degli enti previdenziali privati istituiti dal decreto legislativo n. 103 del 1996).

All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, è aggiunto il seguente capoverso:

«In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio di indirizzo generale non può essere superiore a 22. Qualora il numero degli erigendi, definito secondo le modalità di cui al precedente capoverso, risulti superiore a 22, si procede, riferendosi ad un criterio di proporzionalità, secondo quanto definito nel Regolamento elettorale di ciascun Ente».

214. 012. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Autonomia normativa degli Enti previdenziali privati).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni o le fondazioni, quali enti privati, hanno, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta in attuazione della garanzia di cui all'articolo 38 della Costituzione, autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509, è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere di contenuto normativo e quelle in materia di contributi e prestazioni. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni delle parti sociali che devono essere assunte entro e non oltre 60 giorni dall'invio da parte degli Enti, delle proposte di deliberazione. L'inutile decorso del termine legittima gli Enti ad adottare in via definitiva le deliberazioni predette.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve concludere il procedimento di approvazione entro il termine di giorni 90 dalla data di ricezione degli atti suddetti. Tale termine è prorogato di ulteriori 60 giorni nell'ipotesi in cui il Ministero chieda chiarimenti o muova osservazioni. Decorso tale termine senza che sia intervenuto espresso e motivato provvedimento di rigetto, gli atti devono intendersi approvati».

3. Il comma 12 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

«12. Gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 Giugno 1994 n. 509, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, devono ricondurre la stabilità delle rispettive gestioni ad un arco temporale non inferiore a 15 anni, salva la facoltà di ciascun ente di prevedere un arco temporale più esteso».

4. In funzione dell'equilibrio di bilancio per l'arco temporale individuato ai sensi del comma 3, gli enti medesimi possono adottare, anche oltre i limiti e i poteri stabiliti dai loro singoli ordinamenti, ferma restando la procedura autorizzativa prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di modifica dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, di introduzione di nuovi requisiti, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, del periodo di riferimento e di ogni altro criterio di

determinazione e di delimitazione degli stessi trattamenti, nel rispetto del principio del pro rata, salvo che l'applicazione di tale principio non consenta di assicurare l'equilibrio di bilancio nell'arco temporale individuato ai sensi del precedente periodo. Gli enti possono, altresì, introdurre nuove tipologie di trattamenti, adottare sistemi finanziati in base al principio della capitalizzazione e optare per l'adozione del sistema contributivo di cui alla presente legge anche con utilizzo di parametri, criteri e coefficienti di rendimento, diversi da quelli ivi previsti, purché compatibili con lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e coerenti con la loro autonomia finanziaria di enti privati e con il principio di solidarietà. A quest'ultimo fine è consentito, in tali casi, derogare al principio del pro rata di cui al periodo che precede.

5. Le delibere già adottate dagli enti previdenziali privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ed approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto, sono valide ed efficaci in quanto conformi alla presente disciplina. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la disciplina introdotta dalle delibere di cui al precedente periodo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. La presente norma costituisce espressa modificazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

214. 0. 13. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato dai singoli Enti di previdenza, con deliberazione da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La contribuzione eccedente, risultante dal differenziale tra l'aliquota determinata ai sensi del precedente comma 3 e quella del 2 per cento, calcolate sul fatturato lordo, è utilizzata per incrementare i montanti individuali degli iscritti, secondo le modalità che saranno individuate dai singoli enti».

214. 0. 14. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Massimale contributivo).

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui stabiliscono un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, non si applicano agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

214. 0. 15. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Accantonamenti degli Enti previdenziali privati).

Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Quando gli accantonamenti conseguiti dagli Enti gestori determinano una riserva il cui ammontare è superiore alla somma delle rivalutazioni garantite degli ultimi 2 anni, la quota eccedente potrà essere utilizzata per incrementare i montanti individuali degli iscritti, secondo le modalità che saranno individuate dai singoli Enti.

2-ter. Gli Enti di previdenza, sulla base delle valutazioni sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo, sentito il parere dei Ministeri Vigilanti, possono intervenire con propria deliberazione incrementando l'aliquota di computo rispetto all'aliquota di finanziamento».

214. 0. 16. Amoruso, Lo Presti, Zacchera.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Istituzione di una zona franca nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente ai comuni di Trasquera e Varzo, al comune di Re ed al Comune di Cannobio, è assimilato a territorio extra-doganale e costituito in zona franca per la durata di dieci anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento del Ministero dell' economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nei territori di cui al comma 1 del presente articolo.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

214. 017. Zanetta.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Istituzione di un punto franco presso lo scalo merci DOMO 2, situato nei comuni di Beura Cardezza e Villadossola).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso lo scalo merci ferroviario di Domo 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco.

2. Il punto franco istituito ai sensi del comma 1 comprende parte delle aree occupate dallo scalo merci ferroviario Domo 2, secondo i confini delimitati con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sentito il consorzio di cui al comma 3.

3. L'amministrazione del punto franco è affidata ad un consorzio formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, della Comunità montana Valle Ossola, della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana S.p.a.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dette le disposizioni attuative per l'istituzione del punto franco di cui al comma 1.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 40.000;

2008: - 40.000;

2009: - 40.000.

214. 018. Zanetta.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Contributo all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM).

1. Al fine di istituire un apposito istituto di controllo, finalizzato ad operare, anche con la collaborazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per un monitoraggio limnologico del Lago di Garda, onde porre in essere i primi interventi necessari a salvaguardare la tutela del relativo bacino imbrifero e dell'ecosistema lacustre dai pericoli dell'inquinamento anche ricollegabili al possibile innalzamento dei livelli di fosforo, nonché a svolgere adeguata attività di prevenzione di possibili danni ambientali, è concesso un contributo triennale complessivo pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2007, a favore della Comunità del Garda, da ripartirsi nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I predetti stanziamenti sono iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti modifiche:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

214. 019. Fratta Pasini.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il «Fondo per le politiche attive del lavoro», finalizzato ad interventi per l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro nel Mezzogiorno. Per il funzionamento del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

214. 0. 20. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il «Fondo per il recupero e la riqualificazione urbana», al quale, a decorrere dall'anno 2007, confluiscono tutte le risorse stanziare per gli investimenti e le spese in materia.

214. 0. 21. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito l'Osservatorio sulla migrazione nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare le iniziative atte a governare il processo di mobilità dal sud al nord del paese.

214. 0. 22. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. È istituita la fondazione denominata «Fondazione italiana per il dialogo interreligioso», con sede a Pietrelcina, il cui statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A favore della fondazione, ai fini della sua costituzione e del funzionamento, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Conseguentemente all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: 4 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

214. 0. 23. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 marzo 2001, n. 80, dopo le parole *001 e 2002*» sono inserite le seguenti «e per gli anni 2007, 2008 e 2009».

Conseguentemente, all'articolo 120, comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: 2,5 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

214. 0. 24. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la «Conferenza nazionale permanente per il Sud Italia», espressione dei Governi delle regioni meridionali e delle autonomie locali e funzionali e delle parti sociali. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi della Conferenza.

214. 0. 25. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro).

1. Il Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, così come previsto dall'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 una minore spesa annua di 10 milioni di euro.

214. 0. 26. Alberto Giorgetti, Pedrizzi, Amoroso.

Dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:

«Art. 214-bis.

(Personale dell'Ente Poste trasferito all' INPDAP).

1. Al personale dell'I.N.P.D.A.P., già dipendente dell'Ente Poste, prima comandato ai sensi dell' articolo 17, comma 18, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivamente trasferito ai sensi dell' articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inquadrato nei ruoli I.N.P.D.A.P in due contingenti diversi, rispettivamente in data 1° aprile 2000 e 1° gennaio 2001, è conferita la posizione giuridica ordinamentale immediatamente superiore a quella di inquadramento all' I.N.P.D.A.P.

2. Gli effetti economici derivanti dal nuovo inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2006, fatte salve comunque le date più favorevoli stabilite nei diversi giudizi di ogni ordine e grado, anche non definitivi.

3. Gli effetti giuridici, a valere quale anzianità nella nuova qualifica, decorrono dalla data di inquadramento alle Poste nella corrispondente qualifica presa a riferimento, rivestita precedentemente all' inquadramento all' I.N.P.D.A.P.

4. Al personale dell' Ente Poste trasferito antecedentemente alle predette date del 1 aprile 2000 e del 1° gennaio 2001 ed inquadrato nei ruoli I.N.P.D.A.P. in data 1° giugno 1999, ugualmente è conferita la posizione giuridica ordinamentale immediatamente superiore a quella di inquadramento, con le medesime decorrenze previste ai commi 2 e 3. Tale posizione non è conferita nel caso in cui la stessa qualifica funzionale sia stata già conseguita a seguito di promozione per aver partecipato a precedente selezione interna o in virtù di sentenze di ogni ordine e grado, fatte salve quest'ultime laddove siano più favorevoli. Viene comunque fatta salva la decorrenza giuridica più favorevole prevista al comma 3. Nel caso in cui il personale, di cui ai commi precedenti, abbia a qualsiasi titolo conseguito presso l'I.N.P.D.A.P. una doppia progressione giuridica rimane ferma la decorrenza giuridica dell' ultimo inquadramento.

5. All'onere economico derivante per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo si provvede per l'anno 2006 e seguenti mediante utilizzo del Fondo Unico di Ente per i trattamenti accessori del personale.

214. 0. 27. Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Controversie in materia di impianti di generazione di energia elettrica).

1. Il comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.

214. 0. 29. Bonelli, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni.

214. 0. 40. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.»;

b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.»;

c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.»;

d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro.»;

e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende nella misura del quaranta per cento, anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

L'importo corrispondente al restante sessanta per cento è versato in conto entrate dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di bilancio della spesa del Ministero della giustizia.».

214. 0. 30. Balducci, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(*Modifiche al codice di procedura penale*).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento di una somma da 300 euro a 2.000 euro, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.»;

b) all'articolo 48, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.»;

c) all'articolo 616, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.»;

d) all'articolo 634, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dall'articolo 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro.»;

e) all'articolo 664, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende nella misura del quaranta per cento, anche quando ciò non sia espressamente stabilito. L'importo corrispondente al restante sessanta per cento è versato in conto entrate dello Stato per essere successivamente riassegnato ad apposito capitolo di bilancio della spesa del Ministero della giustizia.».

*** 214. 0. 56.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(*Modifiche al codice penale*).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole: «designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia»;

b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Art. 135.
(*Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive*).

1. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 60, o frazione di euro 60, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.»;

e) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240.
(*Confisca*).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato;

2) delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo, profitto o prodotto del reato, è sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto.»;

d) l'articolo 475 è abrogato;

e) l'articolo 518 è sostituito dal seguente:

«Art. 518.
(*Pubblicazione della sentenza*).

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515 e 516 importa la pubblicazione della sentenza.».

* **214. 0. 39.** Balducci, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 2, dopo le parole «designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e, in via alternativa o congiuntamente, nel sito internet del Ministero della giustizia»;

b) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Art. 135.
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).

Quando qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 60, o frazione di euro 60, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.»;

c) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

«Art. 240.
(Confisca).

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato;

2) delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Qualora non sia possibile procedere alla confisca del prezzo, profitto o prodotto del reato, è sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, profitto o prodotto.»;

d) l'articolo 475 è abrogato;

e) l'articolo 518 è sostituito dal seguente:

Art. 518.
(Pubblicazione della sentenza).

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 importa la pubblicazione della sentenza.».

*** 214. 0. 53.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato, salvo che per la parte restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.».

**** 214. 0. 31.** Balducci, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo, prodotto o profitto del reato, salvo che per la parte restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.».

**** 214. 0. 55.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro.»;

b) l'articolo 408 è sostituito dal seguente:

«Art. 418.

(Decisione).

1. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 150 euro a

un massimo di 1.000 euro.».

*** 214. 0. 32.** Balducci, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(*Modifiche al codice di procedura civile*).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricsuzione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro.»;

b) l'articolo 408 è sostituito dal seguente:

«Art. 408.
(*Decisione*).

1. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 150 euro a un massimo di 1.000 euro.».

*** 214. 0. 57.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

Art. 214-bis.
(*Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è abrogata.

**** 214. 0. 33.** Balducci, Camillo Piazza.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(*Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni*).

1. All'articolo 171-ter, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è abrogata.

**** 214. 0. 59.** D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, è aggiunto il seguente:

Art. 214-bis.

1. L'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.

214. 0. 34. Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 di Sarajevo).

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo il 3 settembre 1992.

Conseguentemente, alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

214. 0. 74. Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino, Crosetto, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 di Sarajevo).

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo il 3 settembre 1992.

Conseguentemente, alla Tabella C, sono ridotti del 5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

214. 0. 73. Cossiga.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Per favorire la promozione e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica è concesso ai parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20 milioni;

2008: - 20 milioni;

2009: - 20 milioni.

214. 0. 35. Formisano, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Con regolamento da emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono definite le disposizioni particolari sui criteri del controllo all'interno delle case da gioco, anche a tutela del patrimonio aziendale, prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco.

214. 0. 36. Adolfo, Volontè, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Tutti i locali delle case da gioco autorizzate possono essere adibiti contemporaneamente ai fumatori ed ai non fumatori a condizione che siano dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria conformi alle caratteristiche tecniche definite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute».

214. 0. 38. Adolfo, Volontè, Peretti, Mereu.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. È istituito un fondo speciale per l'attuazione dei programmi e delle attività del Centro Europeo di Ricerca sul Cervello. La dotazione del fondo è stabilita in 9 milioni di euro nel triennio 2007-2009. Gli importi specifici verranno corrisposti in parti uguali tra di loro tra la Fondazione Santa Lucia, la Fondazione EBRI ed il CNR, che costituiscono il predetto centro di ricerca.

Consequentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.000;

2008: - 3.000;

2009: - 3.000.

214. 0.37. Formisano, Peretti, Zinzi.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «3. In relazione alla peculiarità dello status e alla delicatezza degli incarichi e delle funzioni espletate, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si

applicano ai trattamenti economici del personale militare comunque impiegato all'estero né a quelli del personale civile impiegato nelle missioni internazionali di pace».

Consequentemente, dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.
(Imposta addizionale sui beni di lusso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è dovuta una imposta addizionale erariale sui beni di lusso. L'imposta è dovuta all'atto dell'acquisto del bene.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di applicazione dell'aliquota e la tipologia e le caratteristiche dei beni di lusso al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro.
3. L'imposta scorporata dal prezzo di dettaglio complessivo proposto al consumatore, deve essere corrisposta dall'esercente beni di lusso all'ufficio erariale territorialmente competente secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 2.

214. 0. 41. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. I benefici previsti per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono estesi a tutti gli operatori delle strutture del sistema nazionale di protezione civile, nonché ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed ai volontari comunque impegnati in operazioni di soccorso umanitario o di cooperazione internazionale in Italia e all'estero, che siano deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente nell'espletamento delle loro funzioni.

Consequentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

214. 0. 42. Falomi, Siniscalchi, Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola» sono aggiunte le seguenti: «, zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura».
2. Il CIPE, con apposita delibera, determina limiti, criteri e modalità di applicazione cui ISA

S.p.a si attiene ai fini dell'attuazione degli interventi «ex RIBS» come modificati dal comma 1.
214. 0. 43. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche alla legge 19 luglio 1993, n. 236 e alla legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «sono estesi ad altri settori della produzione agricola» sono aggiunte le seguenti: «, zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura».

2. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «, della pesca e dall'acquacoltura».

3. Il CIPE, con apposita delibera, determina limiti, criteri e modalità di applicazione cui ISA S.p.a si attiene ai fini dell'attuazione degli interventi «ex RIBS» come modificati dai commi 1 e 2.
214. 0. 44. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:

Art. 214-bis.

(Esenzioni dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non sono assoggettabili alla tassa, altresì, i fondi, gli immobili e le aree che, per la loro natura o per il particolare uso sono stabilmente destinati ad ospitare attività istituzionali dello Stato e per i quali è previsto, normativamente, che la loro gestione sia a carico dei bilanci comunali con rimborso, a qualunque titolo, da parte dello Stato, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilavabili o ad idonea documentazione. Per le somme ancora da erogare per la tassa di cui al comma 1 e ancora non soddisfatte alla data di entrata in vigore della presente legge i singoli Ministeri sono autorizzati a transigere con i singoli comuni le somme da versare a saldo che, comunque, non possono risultare superiori all'importo della tassa escluse penali, interessi o altro a carico dello Stato».

214. 0. 47. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno ottenuto dal Consiglio superiore della magistratura l'autorizzazione a rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età possono ottenere il conferimento delle funzioni direttive di I e II grado e le funzioni direttive superiori, anche apicali, se alla data della vacanza del posto non hanno superato il settantunesimo anno di età e sono in possesso dei requisiti per accedervi.

214. 0. 48. D'Elpidio, Capotosti.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1997, n. 266).

1. All'articolo 23, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «, della pesca e dall'acquacoltura».

2. Il CIPE, con apposita delibera, determina limiti, criteri e modalità di applicazione cui ISA S.p.a si attiene ai fini dell'attuazione degli interventi «ex RIBS» come modificati dal comma 1.
214. 0. 45. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 233, è inserito il seguente comma:

«233-bis. La facoltà di cui al precedente comma 231 sussiste anche con riferimento alle sentenze di condanna emesse in grado di appello dalla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge avverso le quali sia stata proposta impugnazione per revocazione, nei casi in cui in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento. In tal caso il procedimento segue la disciplina dei precedenti commi da 231 a 233, nei limiti della compatibilità».

214. 082. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. L'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica 4 anni e, al termine, può essere confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età».

2. Il comma 2, dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

214. 049. D'Elpidio, Li Causi.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Fondo per la mobilità dei disabili).

1. Presso il Ministero dei trasporti è costituito un «Fondo Speciale» destinato a garantire la costituzione ed il mantenimento di un parco ferroviario da adibire al trasporto dei disabili in Italia e all'estero che consenta la mobilità e l'integrazione dei portatori di *handicap* che sarebbero direttamente assistiti dalle varie Associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Un

parco ferroviario costituito da carrozze appositamente attrezzate per il trasporto dei disabili richiede una destinazione ed un utilizzo specifico al fine di non vanificare lo sforzo finanziario occorrente per la realizzazione di mezzi che nessun altro Paese Europeo possiede. Tale obiettivo può essere raggiunto anche per il tramite della gestione e manutenzione del parco ferroviario, affidata direttamente alle Associazioni di volontariato operanti sul territorio.

2. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al «Fondo Speciale» affluiscono altresì:

- a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
- b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del «Fondo Speciale» di cui al presente articolo.

Consequentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione e imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

214. 050. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.
(Modifiche alla legge fallimentare).

1. All'articolo 101, comma 1, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con le seguenti: «5 anni».

214. 052. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 190 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno.

2. Ai vice Procuratori onorari spetta un'indennità di euro 190 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2, è adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.».

214. 054. Fabris, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Il comma 187, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito con il seguente:

«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione.».

214. 046. D'Elpidio, Giuditta.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 11-*quaterdecies*, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 20, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 22-*bis* della legge n. 51 del 2006, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e sono soppresse le parole «, di tipo ex 2A e alle scariche per inerti».

214. 060. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996» sono soppresse.

214. 061. Fabris, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Al fine di provvedere all'adeguamento dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in modo da migliorare il livello di sicurezza dei lavoratori e incrementare l'efficienza del servizio, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono pari a 100 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 22, tabella 2, sostituire la riga n. 2 con la seguente:

2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 1.800 kg con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Tale importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1.

4,00; 4,09; 2,0; 2,0.

214. 062. Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Misure per veicoli dismessi).

1. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali. Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, devono essere muniti di polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e sono annotati su appositi registri del P.R.A. come non più circolanti su aree pubbliche.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 10.000.

214. 063. Franzoso.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale della comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2009. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 6.200;

2008: - 6.200;

2009: - 6.200.

214. 065. Maran, Pertoldi, Cuperlo, Strizzolo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 137. Il termine ultimo per la proposizione dell'istanza scade decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i fondi di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 137.

214. 064. Cuperlo, Strizzolo, Maran, Pertoldi, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la legalità nella città di Lamezia Terme ed assicurare la piena efficienza dell'attività di controllo del territorio è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5 milioni;

2008: - 5 milioni;

2009: - 5 milioni.

214. 066. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la legalità nella città di Lamezia Terme ed assicurare la piena efficienza dell'attività di controllo del territorio è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per la realizzazione di opere di ammodernamento e di consolidamento della struttura attualmente adibita a caserma dei Carabinieri di Lamezia Terme.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2 milioni;

2008: - 2 milioni;

2009: - 2 milioni.

214. 075. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per il processo penale gli importi spettanti al difensore secondo i criteri indicati al comma 1 sono ridotti nella metà.»;

b) all'articolo 141 dopo le parole: «dell'articolo 82» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3»;

c) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è

divenuto definitivo. Per il processo penale l'ufficio incaricato è quello presso il giudice dell'esecuzione.».

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera g) della presente legge, si applica ai procedimenti definiti con passaggio in giudicato a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

214. 058. D'Elpidio.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

1. All'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 15 è sostituito dai seguenti:

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono in una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000.

15-bis. Quando i soggetti di cui al comma 9 omettono le comunicazioni di cui al comma 11 in relazione a periodi di imposta diversi, ma i compensi erogati ai dipendenti pubblici hanno origine dal medesimo incarico, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

15-ter. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

214. 067. Tocci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche per la famiglia, di cui all'articolo 192 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 194 del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 204 e del Fondo nazionale per

le comunità giovanili di cui all'articolo 205, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui i fondi sono destinati.

214. 072. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Gli stanziamenti del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.

214. 071. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Gli stanziamenti del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 198, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.

214. 070. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Gli stanziamenti del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 204, devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.

214. 068. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

1. Gli stanziamenti del fondo per le comunità giovanili di cui all'articolo 205 devono comunque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.

214. 069. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Istituzione di una zona franca nel Comune di Lamezia Terme).

1. Nel territorio del comune di Lamezia Terme è costituita una zona franca extradoganale che comprende lo scalo aeroportuale e la zona industriale.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nel territorio di cui al comma 1.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000;

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

214. 0. 77. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Istituzione di un punto franco presso il centro intermodale di Novara).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il centro intermodale situato nel comune di Novara un punto franco.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative per l'istituzione del punto franco di cui al comma 1.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40 milioni;

2008: - 40 milioni;

2009: - 40 milioni.

214. 0. 79. Rosso.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Istituzione di un porto franco nel centro intermodale di Novara).

1. Il territorio della provincia di Novara è assimilato a territorio extradoganale e costituito in zona franca per la durata di dieci anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme applicative per la costituzione della zona franca nei territori di cui al comma 1 del presente articolo.

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

214. 0. 80. Rosso.

Dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:

Art. 214-bis.

(Contributo economico per finalità di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368 in materia di misure di compensazione territoriale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, è concesso, per il triennio 2007-2009, un contributo economico pari a 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 368.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

214. 0. 76. Rosso, Zanetta.

ART. 216.

Dopo l'articolo 216, aggiungere il seguente:

Art. 216-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive, funzionali all'aumento della sicurezza degli autoveicoli, con componenti che presentano requisiti tecnici equivalenti o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».

2. Al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 le parole da «Qualora tale rilascio» a «della modifica,» sono soppresse.

3. Il Ministero dei Trasporti è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative modifiche al regolamento attuativo.

216. 0. 2. Pedrini.

Dopo l'articolo 216, inserire il seguente:

216-bis. All'articolo 1, comma 208, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

2. La disposizione di cui al comma 1 si interpreta nel senso che nello stabilito capitolo del bilancio dell'Ente, finalizzato alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, trovano imputazione anche gli oneri riflessi posti a carico dell'amministrazione datrice di lavoro da quantificarsi sull'importo di ciascuna notula professionale.

3. Le amministrazioni regionali e gli Enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella loro autonomia, al fine del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi di funzionamento, possono costituire Uffici comuni di Avvocatura Pubblica mediante forme di convenzione per l'affidamento delle

funzioni e dei servizi di assistenza e di rappresentanza legale nelle sedi giudiziali e stragiudiziali. Gli avvocati addetti agli Uffici comuni di Avvocatura Pubblica costituiti in convenzione rendono le prestazioni professionali in favore di ogni Ente Partecipante.

216. 0. 1. D'Elpidio, Fabris.

ART. 217.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento alle disposizioni in materia di investimenti, crediti di imposta o altre misure agevolative contenute negli articoli 18, 19, 20, 22, 24, 29, 30 della presente legge, è garantita alle regioni e agli enti locali, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.

217. 3. Piro, Crisafulli, Lomaglio, Rotondo, Piscitello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È garantita alle regioni ed agli enti locali, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di partecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate.

217. 2. Crisafulli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

*** 217. 1.** Froner, Betta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

*** 217. 5.** Boato, Camillo Piazza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

***217. 6.** Garavaglia, Filippi, Fugatti.

TAB. A.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 149,990;
2008: - 149,990;
2009: - 149,990.

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 149,990;
2008: + 149,990;
2009: + 149,990.

Tab. A. 38. Ruggia.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero delle infrastrutture, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (Art. 11, comma 1), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.

Tab. A. 51. Mariani, Fasciani, Gentili, Margiotto, Bocci, Lomaglio, Galeazzi, Francescato, Realacci, Bandoli, Benvenuto, Chianale, Frigato, Longhi, Marantelli, Pedulli, Acerbo, Cacciari, Perugia.

Alla medesima tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 47. Paoletti Tangheroni, Bertolini, Crosetto, Licastro Scardino, Cossiga, Carlucci.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici - 3.1.5.14 e 3.2.10.2:

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 46. Longhi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, (u.p.b. 5.1.2.2., 5.2.3.9), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Tab. A. 1. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 31.000;
2008: - 31.000;
2009: - 31.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture, inserire la seguente voce:

2007: + 31.000;
2008: + 31.000;
2009: + 31.000.

Tab. A. 40. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture

2007: + 30.000;
2008: + 30.000;

2009: + 30.000.

Tab. A. 39. Cota, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 30.000;

2009: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture, inserire la seguente voce:

2007: + 20.000;

2008: + 30.000;

2009: + 30.000.

Tab. A. 32. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;

2008: - 20.000;

2009: - 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la seguente voce Ministero delle infrastrutture:

2007: 20.000;

2008: 20.000;

2009: 20.000.

Tab. A. 35. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 13.000;

2008: - 13.000;

2009: - 13.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 13.000;

2008: + 13.000;

2009: + 13.000.

Tab. A. 25. Zanella, Piazza, Bonelli.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 15.000;

2009: - 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;
2008: + 15.000;
2009: + 20.000.

Tab. A. 36. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab. A. 37. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera b) Fondo per Trieste (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490):

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab. A. 9. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Campagnon, Pottino.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero sviluppo economico, con la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera c) Fondo per Gorizia (3.2.3.15 Fondo per Gorizia - cap. 7390):

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab. A. 8. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Campagnon, Pottino.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la seguente voce Ministero delle infrastrutture:

2007: + 10.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Tab. A. 28. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del commercio internazionale - legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi cap. 2500):

2007: + 10.000.

Tab. A. 6. Tomaselli.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 5.000;
2008: - 12.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 5.000;
2008: + 12.000.

Tab. A. 13. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 5.000;
2008: - 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 5.000;
2008: + 11.000.

Tab. A. 12. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000
2008: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 2.000;

2008: + 5.000;

Tab. A. 14. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 2.000;

2008: + 2.000;

2009: + 2.000.

Tab. A. 11. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

2009: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 2.000;

2008: + 2.000;

2009: + 2.000.

Tab. A. 26. Zanella, Piazza, Bonelli.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 2.000;

2008: + 5.000.

Tab. A. 27. Pini, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 1.000;
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.

Tab. A. 7. Piscitello, Piro.

Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'istruzione:

2007: + 1.000;
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.

Tab. A. 10. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi, Goisis.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 500.

Conseguentemente, alla Tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture

2007: + 500.

Tab. A. 42. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 400.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 400.

Tab. A. 3. Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 350.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 350.

Tab. A. 5. Mondello.

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 300.

Tab. A. 4. Mondello.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 300.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture, inserire la seguente voce:

2007: + 300.

Tab. A. 41. Grimoldi, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 200.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.

Tab. A. 43. Mondello.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 150.

Tab. A. 44. Mondello.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 1.000;

2008: + 1.000;

2009: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

Tab. A. 49. Cuperlo, Pertoldi, Maran, Strizzolo, Pegolo, Venier.

Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 23.000;
2009: + 23.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 23.000;
2009: - 23.000.

Tab. A. 16. Campa.

Alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Tab. A. 2. Giro.

Alla Tabella A, voce Ministero degli Esteri, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'Economia e delle finanze, legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante: «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 1.000;
2008: + 1.000;
2009: + 1.000.

Tab. A. 48. Maran, Strizzolo, Cuperlo, Pertoldi, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio e

detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - cap. 1388, 1389/P),
apportare le seguenti variazioni:

2007: + 1.000;

2008: + 1.000;

2009: + 1.000.

Tab. A. 24. Zanella, Camillo Piazza, Bonelli.

Alla Tabella A, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

2007: + 1.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 1.000;

2006: + 1.000.

2007: + 1.000.

Tab. A. 23. Crosetto.

Alla Tabella A, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2007: + 8.000;

2008: + 8.000;

2009: + 8.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 146 del 1980 - Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;

2008: - 8.000;

2009: - 8.000.

Tab. A. 15. Cesini, Lion, Maderloni, Galeazzi, Vannucci.

TAB. B.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 200.000.

2008: - 200.000;

2009: - 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (settore n. 27) (3.2.4.4. - Fondo Rotativo per la cooperazione e lo sviluppo - Cap. 7415).

2007: + 200.000.

2008: + 200.000;

2009: + 200.000.

Tab. B. 28. Andrea Ricci.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere la voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 100 milioni;

2008: + 100 milioni;

2009: + 100 milioni.

Tab. B. 6. Misuraca, Angelino Alfano, Marinello.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000.

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella F, settore di intervento 3. Interventi per calamità naturali, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451 apportare le seguenti variazioni:

2007: + 100.000.

2008: + 100.000;

2009: + 100.000.

Tab. B. 27. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 50.000;

2008: - 50.000;

2009: - 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 50.000;

2008: + 50.000;

2009: + 50.000.

Tab. B. 1. VIII Commissione.

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c), (edilizia sanitaria pubblica) (u.p.b. 4.2.3.3 cap. 7464), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 40.000;
2008: + 40.000;
2009: + 40.000.

Tab. B. 3. Alberto Giorgetti.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000.
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella F, settore di intervento 3. Interventi per calamità naturali, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7452, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 20.000.
2008: + 30.000;
2009: + 30.000.

Tab. B. 26. Lucchese, Peretti, Zinzi.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.

Conseguentemete, alla medesima Tabella, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

Alla Tabella D rubrica Ministero della giustizia, voce: Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1.2.3.3. - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - Cap. 7020) apportare le seguenti variazioni:

2007: + 20.000;
2008: + 20.000;
2009: + 30.000.

Tab. B. 22. Ruggeri, Burchiellaro.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

Consequentemente alla tabella D, rubrica: Ministero della giustizia, voce regio decreto n. 787 del 1931: regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (settore n. 17) (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap: 7020), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 15.000;
2008: + 15.000;
2009: + 15.000.

Tab. B. 12. Servodio, Sasso, Balducci, Duranti, Belisario, Grassi.

Alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.

Consequentemente, alla Tabella D, settore: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce: Legge n. 183 del 1989: Difesa del suolo apportare le seguenti modificazioni:

2007: + 15.000;
2008: + 15.000;
2009: + 15.000.

Tab. B. 2. VIII Commissione.

Alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 13.000.
2008: - 13.000;
2009: - 13.000.

Consequentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'ambiente apportare le seguenti variazioni:

2007: + 13.000.
2008: + 13.000;
2009: + 13.000.

Tab. B. 25. Camillo Piazza, Zanella, Bonelli.

Alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 15.000;
2009: - 20.000.

Consequentemente, alla Tabella D aggiungere le seguenti rubrica e voce: Ministero dello sviluppo economico - Legge n. 448 del 1998. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 Fondo unico per le imprese (3.2.3.8 - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p)

2007: + 10.000;

2008: + 15.000;

2009: + 20.000.

Tab. B. 5. Burchiellaro, Ruggeri.

Nella Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

Consequentemente, alla medesima Tabella inserire la voce Ministero della giustizia con i seguenti importi:

2006: + 10.000;

2007: + 10.000;

2008: + 10.000.

Tab. B. 13. Amici, Giachetti, Gambescia.

Alla Tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000.

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

Consequentemente alla medesima Tabella, inserire la voce: Ministero della giustizia con le seguenti variazioni:

2006: + 10.000.

2007: + 10.000;

2008: + 10.000.

Tab. B. 23. Amici, Giachetti, Gambescia.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

Consequentemente, alla Tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera b) Fondo per Trieste (4.2.3.7 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490):

2007: + 10.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

Tab. B. 8. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero sviluppo economico, con la seguente voce: Legge 26/1986, articolo 6, comma 1, lettera c) Fondo per Gorizia (3.2.3.15 Fondo per Gorizia - cap. 7390):

2007: + 10.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

Tab. B. 7. Crosetto, Tondo, Di Centa, Lenna, Contento, Menia, Compagnon, Pottino.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

Conseguentemente alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce:

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; articolo 6, primo comma, lettera c) Fondo per Trieste (Economia e Finanze: 4. 2.3.7. - cap 7490), con i seguenti importi:

2007: + 5.000;

2008: + 5.000;

2009: + 5.000.

*** Tab. B. 18.** Cuperlo, Perdoldi, Maran, Strizzolo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;

2008: - 5.000;

2009: - 5.000.

Conseguentemente alla Tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce:

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; articolo 6, primo comma, lettera c) Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6. - Aree depresse cap. 7370), con i seguenti importi:

2007: + 5.000;

2008: + 5.000;

2009: + 5.000.

*** Tab. B. 19.** Maran, Strizzolo, Cuperlo, Pertoldi, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2007: - 5.000;

Conseguentemente alla Tabella D, rubrica Ministero della giustizia, voce: Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena 1.2.3.3. - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - Cap 7020) apportare la seguente variazione:

2007: + 5.000;

Tab. B. 21. Ruggeri, Burchiellaro.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500;

2008: - 2.500;

2009: - 2.500.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 2.500;

2008: + 2.500;

2009: + 2.500.

Tab. B. 29. Ceccuzzi, Fabbri.

Alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

2007: + 2.000.

Tab. B. 4. VIII Commissione.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.500;

2008: - 1.500;

2009: - 1.500.

Conseguentemente, nella medesima tabella B, rubrica: Ministero delle Infrastrutture e trasporti, inserire i seguenti importi:

2007; + 1.500;

2008: + 1,500;

2009: + 1.500.

Tab. B. 31. Lenzi, Zanotti.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2007: - 1.300.

Conseguentemente alla medesima Tabella, inserire la voce: Ministero delle infrastrutture con il seguente importo:

2007: - 1.300.

Tab. B. 20. Perdoldi, Maran, Strizzolo, Cuperlo, Pegolo, Francescato, Venier, Siniscalchi.

Alla Tabella B, inserire al voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2007: + 55.

2008: + 65;

2009: + 50.

Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 55.

2008: - 65;

2009: - 50.

Tab. B. 24. Samperi.

Alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 5.000.

2008: + 5.000;

2009: + 5.000.

Conseguentemente all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 1.700 milioni, 1.550 milioni, 1.200 milioni rispettivamente con: 1.695, 1.545 milioni, 1.195 milioni.

Tab. B. 30. Khalil, De Simone, Ghizzoni, Del Bue, Folena, Iacomino.

Alla Tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 400.

Conseguentemente, nella medesima tabella, voce Ministero dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 400.

Tab. B. 10. Minardo.

TAB. C.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo legge 5 agosto 1981, n. 416, disciplina imprese editrici 3.1.5.15 e 3.2.10.2:

2007: + 50.000;
2008: + 50.000;
2009: + 50.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

Tab. C. 30 Longhi.

Alla tabella C, voce legge 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 38.000;
2008: + 110.000;
2009: + 110.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, ridurre in maniera lineare, le spese in conto capitale in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 110 milioni di euro.

Tab. C. 38 Bono, Filipponio, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Nella tabella C, introdurre le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto-legge n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 - Articolo 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/P), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 22.879;
2008: + 22.879;
2009: + 22.879.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze: Articolo 74, comma 1 Legge finanziaria n. 388 del 2000 Previdenza complementare dipendenti pubblici: (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 22.879;
2008: - 22.879;
2009: - 22.879.

Tab. C. 7. Realacci.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: Fondo Nazionale per il Servizio Civile - articolo 19. Nuove norma in materia di obiezione di coscienza

(3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP 2185, *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.

Tab. C. 24 Venier, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro Fernando, Soffritti, Tranfaglia, Vacca.

Alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

* **Tab. C. 2.** Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Leo.

Alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43:

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 10.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

*** Tab. C. 3.** Campa.

Alla Tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

***Tab. C. 4.** Alfano, Marinello.

Alla Tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;

2008: + 10.000;

2009: + 10.000.

***Tab. C. 5.** Milanato, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Rossi, Rosso, Valducci, Alfredo Vito.

Alla Tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 -

Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170;
9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

***Tab. C. 6.** Garavaglia, Fugati, Filippi, Fava, Allasia, Pini.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000,

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero del commercio internazionale, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2500), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 10.000;
2008: + 10.000;
2009: + 10.000.

Tab. C. 22 D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, articolo 11, comma 1 (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 250.000;
2008: + 250.000;
2009: + 250.000.

Conseguentemente, all'articolo 113, comma 1, sostituire le parole: 1.700 con le seguenti: 1.450 e le parole: 1.550 con le seguenti: 1.300, e le parole: 1.200 con le seguenti 950.

Tab. C. 20 Piazza Camillo, Bonelli.

Alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture, legge n. 431 del 1998: disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
Tab. C. 25 Iannuzzi.

Alla tabella C, voce Ministro delle infrastrutture, legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1), (sostegno all'accesso alle locazioni abitative), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.

***Tab. C. 23** Soffritti, Sgobio, Napoletano.

Alla Tabella C, voce Ministero delle infrastrutture legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1), (sostegno all'accesso alle locazioni abitative), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 100.000;
2008: + 100.000;
2009: + 100.000.

***Tab. C. 32** Osvaldo Napoli.

Alla tabella C, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, voce: «Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante»: Art. 1, comma 1, Attuazione del Piano Nazionale della Pesca Marittima, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

Conseguentemente, nella medesima rubrica, voce: «Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.100;
2008: - 3.100;
2009: - 3.100.

***Tab. C. 1.** XIII Commissione.

Alla Tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

Consequentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decreto legislativo n. 454 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.100;
2008: - 3.100;
2009: - 3.100.

***Tab. C. 21** Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.

Alla Tabella C, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge n. 454 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.100;
2008: - 3.100;
2009: - 3.100.

Consequentemente, alla Tabella C, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decreto legislativo n. 267 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

***Tab. C. 31** Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.

Alla tabella C, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali voce: Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: articolo 1, comma 1, attuazione del Piano Nazionale della Pesca Marittima, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 3.100;
2008: + 3.100;
2009: + 3.100.

Consequentemente, alla medesima tabella C, nella medesima rubrica, voce: decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 3.100;
2008: - 3.100;
2009: - 3.100.

***Tab. C. 34** Franci, Lion, Zucchi, Cesini, Satta, D'Ulizia, Fundarò, Servodio, Mariani, Baratella, Oliverio, Bellanova, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Pertoldi, Brandolini.

Alla tabella C, voce Ministero per i beni e le attività culturali, alla voce: legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 56.000;
2008: + 36.000;
2009: + 26.000.

Conseguentemente, si fa fronte all'articolo 216, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di conto capitale indicate nella Tabella B, di cui al comma 1, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2007 una minore spesa annua di 56 milioni di euro, per l'anno 2008 una minore spesa annua di 36 milioni di euro e per l'anno 2009 una minore spesa annua di 26 milioni di euro».

Tab. C. 39 Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (3.1.2.5 - Altri interventi per le Università statali - cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 8.000;
2008: + 8.000;
2009: + 8.000.

Conseguentemente alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1: lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;
2008: - 8.000;
2009: - 8.000.

Tab. C. 29 Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Alla tabella C, rubrica Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, voce: Legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 cap. 1709) apportare le seguenti variazioni:

2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, alla voce: Legge n. 328 del 2000: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2 cap. 3671) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.

***Tab. C. 8.** Marras, Cicu.

Alla Tabella C, rubrica Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, voce: Legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 5.000;
2008: + 5.000;
2009: + 5.000.

Consequentemente, alla medesima tabella C, rubrica Ministero della solidarietà sociale, voce: legge n. 328 del 2000: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.5.2. cap. 3671) diminuire di pari importo gli stanziamenti previsti.

***Tab. C. 35** Di Gioia.

Alla tabella C, voce Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante norme sul diritto agli studi universitari, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 27.000;
2008: + 27.000;
2009: + 27.000.

Consequentemente all'articolo 85, comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni e sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

Tab. C. 27 Falomi.

Alla tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.3 - Diritto allo studio - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 20.000;
2008: + 20.000;
2009: + 30.000.

Consequentemente, alla medesima tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1: lettera a): spese per il funzionamento delle università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 30.000.

Tab. C. 28 Meloni, Rampelli, Giorgetti.

Alla tabella C, rubrica Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università

(4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 200.000;
2008: + 200.000;
2009: + 200.000.

Consequentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-bis.
(*Accise prodotti alcolici*).

1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato», sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro», sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro», sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Consequentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 65.000;
2008: - 65.000;
2009: - 65.000.

b) voce Ministero affari esteri:

2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Tab. C. 13 Ghizzoni, Tocci, Colasio, De Simone, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Costantini, De Biasi, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Gerardo Bianco, Ossorio.

Alla tabella C, rubrica Ministero dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 150.000;
2008: + 150.000;
2009: + 150.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

Art. 215-~~{f1}~~bis.
(Accise prodotti alcolici).

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato», sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro», sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.

b) voce Ministero affari esteri:

2007: - 10.000;
2008 - 10.000;
2009 - 10.000.

Tab. C. 19 Ghizzoni, Tocci, Tessitore, Volpini, Testa, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Giachetti, Giulietti, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Latteri, Li Causi, Poletti, Razzi, Sasso, Schietroma, Sircana, Tranfaglia, Villari, Gerarso Bianco, Ossorio.

Alla tabella C, voce Ministero dell'Università e della Ricerca, legge n. 338 del 2000 articolo 1 comma 1, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 150.000;
2008: + 150.000;
2009: + 150.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

Consequentemente all'articolo 85 comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole: e per un periodo di tre anni, e sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 15 per cento.

Tab. C. 26 Falomi.

TAB. D.

Alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002. Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate, articolo 7: Apporto al capitale sociale dell'Anas S.p.a. (settore n. 16) (3.2.3.48-Anas cap. 7372), apportare la seguente variazione:

- 50.000.

Consequentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 388 del 2000, articolo 141, comma 3 recupero di risorse idriche (Politiche agricole; 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p), apportare la seguente variazione:

+ 50.000.

Tab. D. 5 Ruvolo, Delfino, Martinello, Peretti, Zinzi.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: + 50.000.

Consequentemente, alla medesima Tabella, alla medesima voce: legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare la seguente variazione:

2007: - 50.000.

*** Tab. D. 4** Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 - punto 1 - Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario (cap. 7439):

2007: + 50.000.

Consequentemente, alla medesima Tabella, alla medesima voce: Legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) - articolo 4 comma 242 punto n) - Investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca (cap. 7003), apportare la seguente variazione:

2007: - 50.000.

*** Tab. D. 7** Brandolini, Fiorio, Servodio.

Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico legge n. 448 del 1998. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 Fondo unico per le imprese (3.2.3.8 - legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p):

2007: + 30.000;

2008: + 15.000;

2009: + 20.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 184 aggiungere il seguente:

Art. 184-bis.

(Aumento delle accise sui superalcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.

Tab. D. 8 D'Elpidio, Cioffi.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, legge n. 448 del 1998. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 Fondo unico per le imprese (3.2.3.8 - legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria femminile cap. 7420/p):

2007: + 10.000;

2008 + 15.000;

2009 + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

Tab. D. 9 Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dello Sviluppo Economico, legge 27 febbraio 1985, n. 49: Istituzione e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: TITOLO I (incentivi alle imprese - CAP 7420):

2007: + 80.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993; Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, articolo 1 comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202), *apportare la seguente variazione:*

2007: - 80.000.

*** Tab. D. 2** Raiti.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, legge 27 febbraio 1985, n. 49: Istituzione e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: TITOLO I (incentivi alle imprese - CAP 7420).

2007: + 80.000.

Consequentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993; Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, articolo 1 comma 7: Fondo per l'occupazione (3.2.3.1 - Occupazione - CAP. 7202), apportare la seguente variazione:

2007: - 80.000.

*** Tab. D. 6** D'Ulizia.

TAB. F.

Consequentemente alla tabella D, settore 2, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999, articolo 22, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.000;

2008: - ;

2009: - ;

2010 e successivi: -.

Consequentemente alla tabella F, settore 10, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 67 del 1998, articolo 15 comma 4, apportare le seguenti variazioni:

2007: + 8.000;

2008: - ;

2009: - ;

2010 e successivi: -.

Tab. F. 4. D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Nella Tabella F, allegata al disegno di legge, è inserita, per l'anno 2007, la somma di euro 20.000.000 e, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di euro 10.000.000, con riferimento alla seguente voce: Settore 3. Interventi per calamità naturali - Decreto-legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: Articolo 15 comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile - Cap. 7443/p):

2007: + 20.000 - anno terminale: 2022;

2008: + 20.000 - anno terminale: 2022;

2009: + 20.000 - anno terminale: 2022;

2008: 10.000 - anno terminale: 2023;

2009: 10.000 - anno terminale: 2023;

2009: 10.000 - anno terminale: 2024;

Tab. F. 1. Vannucci.

Alla tabella F, settore 3. Interventi per calamità naturali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 6 del 1998: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi - articolo 15, comma 1: contributi

straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione Civile - Cap. 7443/p):

2007: 20.000 anno terminale: 2022;
2008: 10.000 anno terminale: 2023;
2009: 10.000 anno terminale: 2024.

Conseguentemente, alla medesima tabella settore 19, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 183 del 1989, decreto-legge n. 398 del 1983 convertito con modificazioni dalla legge 493 del 1993 (articolo 12) norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6. Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

Tab. F. 2. Forlani, Ronconi, Peretti, Zinzi.

Alla tabella F settore 16, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002 interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate: articolo 7: apporto al capitale sociale dell'Anas S.p.a. (settore n. 16) (3.2.3.48 - Anas cap. 7372) apportare le seguenti variazioni:

2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, settore 23 Ministero dell'università e della ricerca, legge 910 del 1996, articolo 7, comma 8 Edilizia universitaria: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, (3.2.3.9. Fondo unico edilizia universitaria cap. 7304), apportare le seguenti variazioni:

2007: + 150.000;
2008: + 150.000;
2009: + 150.000.

Tab. F. 3. Formisano, Peretti, Zinzi.